



HISTORY
LAW &
LEGAL
HISTORY

Vincenzo Roberto Imperia

I VESCOVATI NELLA SICILIA NORMANNA (SECC. XI-XII)

POTESTÀ NORMATIVE E
COMPETENZE GIURISDIZIONALI IN
UN TERRITORIO MULTICULTURALE



PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

Vincenzo Roberto Imperia

I VESCOVATI NELLA SICILIA NORMANNA (SECC. XI-XII)

POTESTÀ NORMATIVE E
COMPETENZE GIURISDIZIONALI IN
UN TERRITORIO MULTICULTURALE

Volume pubblicato con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca

PRIN 2017 (codice progetto 2017CSYBCM) – “Precetto religioso e norma giuridica: storia e dinamica di una dialettica fondativa della civiltà giuridica occidentale (secoli IV-XVII)”.

A seguito di un processo di selezione, il volume si è classificato tra i tre finalisti con speciale menzione di eccellenza nell'ambito della sezione “Junior category” della terza edizione dell’“Alberigo Award 2021” indetto da Fscire – Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (Bologna) e da EuARe – European Academy of Religion. <https://it.europeanacademyofreligion.org/alberigo-award>.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 7

I VESCOVATI NELLA SICILIA NORMANNA (SECC. XI-XII). POTESTÀ NORMATIVE E
COMPETENZE GIURISDIZIONALI IN UN TERRITORIO MULTICULTURALE

Vincenzo Roberto Imperia

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Sara Domianello (Messina)
Luigi Ferrajoli (Roma)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Umberto Laffi (Pisa)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrococo (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-469-6

ISBN online: 978-88-5509-470-2

© Copyright 2022 New Digital Frontiers srl
Via Serradifalco, 78
90145 Palermo - Italia
www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

ABBREVIAZIONI	IX
PREMESSA	1
PARTE I	
IL CONTESTO	7
CAPITOLO 1	
<i>SICILIA SACRA</i>	9
PARTE II	
LE FONTI	29
CAPITOLO 1	
ARCIVESCOVATO DI PALERMO	31
CAPITOLO 2	
VESCOVATO DI AGRIGENTO	83
CAPITOLO 3	
VESCOVATO DI MAZARA	117
CAPITOLO 4	
VESCOVATO DI MALTA	127
CAPITOLO 5	
ARCIVESCOVATO DI MONREALE	137
CAPITOLO 6	
VESCOVATO DI CATANIA	171
CAPITOLO 7	
VESCOVATO DI SIRACUSA	205
PARTE III	
PROFILI	225
CAPITOLO 1	
LA CONVIVENZA SOCIALE NELLA SICILIA NORMANNA	227
CAPITOLO 2	
<i>INFIDELES</i> : MUSULMANI ED EBREI	237
CAPITOLO 3	
LA CHIESA GRECA NEL MERIDIONE D'ITALIA E IN SICILIA	251
CAPITOLO 4	
SIGNORIE EPISCOPALI	267
FONTI	277
BIBLIOGRAFIA	287
INDICE DEI NOMI	321
INDICE DEI LUOGHI	337

ABBREVIAZIONI

- Annales (ESC) *Annales: économies, sociétés, civilisations*, Paris 1946-
 ASCL *Archivio Storico per la Calabria e la Lucania*, Roma 1931-
 ASP *Archivio Storico Pugliese*, Bari 1894-
 Ass. Cass. Assise Cassinesi
 Ass. Vat. Assise Vaticane
 ByzF *Byzantinische Forschungen: internationale Zeitschrift für Byzantinistik*, Amsterdam 1966-
 DBI *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1960-
 Decr. Grat. *Decretum Gratiani*, in *Corpus iuris canonici*, Friedberg E. (ed.), I, Leipzig 1879.
 EHR *English Historical Review*, London 1886-
 HJ *Historisches Jahrbuch*, München 1880-
 IP *Italia Pontificia, sive, Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis monasteris civitatibus singulisque personis concessorum*, I-X, P. Kher, W. Holtzmann, D. Girsenshon (eds.), Berolini-Turici, 1906-1975.
 JEH *Journal of Ecclesiastical History*, Cambridge 1950-
 JL *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*, Jaffé P., Loewenfeld S. et al. (eds.), I-II, Leipzig 1885-1888.
 JöByz *Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik*, Wien 1969-
 LA *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus II, supplementum)*, Stürner W. (ed.), Hannover 1996.
 LP *Le liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, Duchesne L. (ed.), Paris 1892.
 MEFRM *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge*, Roma 1989-
 MGH *Monumenta Germaniae Historica*
 PBSR *Papers of the British School at Rome*, London 1902-
 PL *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Migne J.P. (a cura di), 1-220, Paris 1878-1891.
 QFIAB *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, Rom, Tübingen, Berlin-Boston 1898-

RD	<i>Revue historique de droit français et étranger</i> , Paris 1855-
REByz	<i>Revue des études byzantines</i> , Paris 1961-
RHE	<i>Revue d'histoire ecclésiastique</i> , Louvain 1900-
RHR	<i>Revue de l'histoire des religions: revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique et du Centre National du Livre</i> , Paris 1880-
RS	<i>Revue de synthèse: organe du Centre International de Synthèse, Fondation Pour la Science</i> , Paris 1931-
RSBN	<i>Rivista di studi bizantini e neoellenici</i> , Roma 1965-
StudUrb(A)	<i>Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche</i> , Urbino 1950-
X	<i>Liber Extra</i> , in <i>Corpus iuris canonici</i> , Friedberg E. (ed.), II, Leipzig 1879.
ZRG KA	<i>Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung</i> , Wien 1911-

PREMESSA

Questo volume racchiude i risultati di una ricerca dedicata ai vescovati dell'isola di Sicilia nell'età normanna. Con tale ultima locuzione si fa riferimento al periodo compreso tra il 1060 e il 1194. La prima data coincide con l'inizio della conquista normanna della Sicilia, che progressivamente, a partire dall'827, era entrata a far parte del *Dār-al-Islām*, mentre la seconda coincide con la deposizione di Guglielmo III di Sicilia, figlio di Tancredi, ad opera di Enrico VI e di Costanza d'Altavilla. La morte di Guglielmo II nel 1189 senza discendenti diretti e la conseguente lotta per la successione al trono di Sicilia, determinarono una catena di eventi che, inevitabilmente, costituirono una cesura tra due epoche.¹ Nonostante i numerosi elementi di continuità col passato e sebbene per inveterata consuetudine storiografica – nonché secondo un uso comune anche nel linguaggio non specialistico – si sia soliti parlare di 'età normanno-sveva', l'epoca sveva rivela connotati troppo specifici per ritenerla una naturale prosecuzione del periodo precedente.² In questo senso, si è scelto di arrestare la trattazione agli ultimi anni del XII secolo, tralasciando l'esame della documentazione e degli eventi del secolo XIII, che meritano un'analisi a parte.

Passando dal versante della delimitazione cronologica a quello del tema prescelto, deve rilevarsi, innanzitutto, come la struttura ecclesiastica del *Regnum* sia stata oggetto di studi di diversa natura e ampiezza. Solitamente però, con le dovute eccezioni, i contributi prodotti hanno inserito il tema in trattazioni dal respiro più ampio, non dedicate specificamente alla tematica, oppure, pur facendone oggetto di specifica indagine, hanno condotto a considerazioni di massima, senza il dovuto approfondimento analitico delle numerose

- 1 La transizione tra le due epoche storiche è collocabile tra il 1189 e il 1198. Alla morte di Guglielmo II si aprì una lotta per la successione al trono che vide contrapposte due opposte fazioni: una a sostegno di Tancredi di Lecce, figlio naturale del primogenito di Ruggero II; l'altra a sostegno di Costanza d'Altavilla, figlia postuma di Ruggero II, sposa dell'imperatore Enrico VI. Riconosciuto come legittimo re da papa Clemente III, Tancredi morì nel 1194 e, sotto la reggenza della madre Sibilla, gli succedette il figlio Guglielmo III, il cui regno non durò che pochi mesi a causa dell'avanzata dell'esercito teutonico, conclusasi con l'incoronazione di Enrico VI e Costanza a Palermo nel dicembre del 1194. Gli eventi che caratterizzarono il regno di Enrico VI (†1197) e di Costanza (†1198) però, determinarono nuovi equilibri e, dopo la morte della sovrana, lo stesso assetto istituzionale del Regno mutò, determinando con ciò una nuova fase anche per i vescovati siciliani.
- 2 Convenzionalmente, la fine dell'età sveva è segnata dalla morte di Manfredi di Sicilia, figlio di Federico II, nella battaglia di Benevento contro l'esercito di Carlo I d'Angiò, nel 1266.

testimonianze che le fonti offrono.³ Peraltro, oltre a trattare marginalmente il tema, o senza tener conto della globalità delle fonti, le opere cui si fa riferimento omettono di prestare la dovuta attenzione agli aspetti e ai nessi di tipo giuridico che le fonti recano in sé.

Quanto alla struttura dell'opera, nella Parte I, introduttiva, si ripercorrono le principali linee interpretativo-storiografiche sviluppatesi in merito alla specifica posizione della Sicilia a partire dall'età tardo-antica. Questo lavoro di contestualizzazione storiografica necessariamente sintetico, è prodromico al primo dei due nuclei fondamentali della ricerca, quello dell'esame sistematico e analitico della documentazione superstite riguardante le diocesi e i vescovi siciliani. Nella Parte II, infatti, si procede ad una ricostruzione della storia dei singoli vescovati e dei presuli ad essi preordinati, seguendo l'ordine cronologico desumibile dalle fonti. Le fonti possono suddividersi in due tipologie: fonti cronachistiche e fonti diplomatistiche. Solo integrando l'una e l'altra tipologia – vagliando attentamente e verificando caso per caso omogeneità o difformità tra i dati che è possibile ricavare da entrambe – si può infatti sperare di giungere ad una certa attendibilità ricostruttiva, prima di passare all'esame di specifici profili.

È necessario avvertire che, delle dieci sedi episcopali dell'isola nel periodo normanno, l'analisi sistematica qui condotta riguarda l'arcivescovato di Palermo, con le sedi suffraganee di Agrigento, Mazara e Malta, e l'arcivescovato di Monreale, con le sedi di Catania e Siracusa. Resta escluso l'arcivescovato di Messina-Troina, con le due sedi suffraganee di Cefalù e Lipari-Patti. Una scelta del genere trova una duplice giustificazione, da considerare unitariamente, poiché riguarda aspetti materiali che si riverberano sullo stato della documentazione. Le tre sedi episcopali in questione – considerando Troina-Messina come unico vescovato a seguito dell'unione personale in capo ad un singolo vescovo – coprivano una delle tre zone di ripartizione del territorio si-

3 Come parziale eccezione allo stato di cose descritto, si citano in questa sede solo due nomi. Rocco Pirri (1557-1651), autore di pionieristici studi di storia ecclesiastica della Sicilia, diede alla luce le *Notitiae Siciliensium ecclesiarum* (1630-1633) sui diversi vescovati dell'isola, successivamente ampliate da Antonino Mongitore (1663-1743) e da Vito Maria Amico (1697-1762), sino alla pubblicazione dell'edizione di riferimento, nel 1733, con l'eloquente titolo di *Sicilia Sacra* (d'ora in avanti vi si farà riferimento con l'indicazione 'Pirri 1733'). Sulla figura e l'opera di Rocco Pirri si rinvia a Collura 1978. L'ulteriore figura è quella di Norbert Kamp, il cui nome è in particolare legato all'opera *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*, incompiuta, della quale è stato pubblicato solo il primo volume (in più tomi). L'opera, peraltro, è incentrata sull'età sveva, anche se non mancano riferimenti ai vescovi attivi durante l'ultima fase dell'età normanna. Sulla figura di Kamp come studioso di storia delle istituzioni religiose si veda Pispisa 2001. Per uno sguardo d'insieme sugli studi dedicati ai vescovati del Sud dell'Italia sino alla fine del XX secolo, si veda Vitolo 1999.

ciliano, il Valdemone.⁴ È qui che si rintraccia la maggiore concentrazione della popolazione di etnia greca dell'isola. Questo stato di fatto ha inciso sulla tipologia della documentazione, costituita, soprattutto per Messina, da diplomi redatti in lingua greca. Riguardo a tale sede, poi, un ostacolo ulteriore ad un'analisi approfondita e sistematica è costituito dal fatto che buona parte della documentazione si trova oggi, in seguito ad eventi risalenti al XVII secolo, nell'Archivio Ducale di Medinaceli conservato a Toledo, in Spagna.⁵ Anche alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto opportuno dar conto della documentazione attinente a queste tre diocesi solo in determinati casi, quando necessario ai fini della singola tematica oggetto di analisi.

La Parte III del volume è dedicata al 'multiculturalismo' della Sicilia in età normanna, un *tòpos* storiografico dei più richiamati nel panorama degli studi sul Meridione d'Italia nell'epoca in questione. In questa sede si affronta però in una prospettiva poco valorizzata – perlomeno in maniera sistematica – privilegiando l'interazione tra i vescovi in qualità di soggetti detentori di precisi compiti, potestà e prerogative, nell'ambito di un territorio caratterizzato dalla varietà etnica della popolazione stanziata nelle singole diocesi.

Si avrà modo di constatare come i vescovati siciliani, dal punto di vista della struttura istituzionale del Regno, e della Sicilia in particolare, costituirono unità amministrative basilari anche relativamente alla configurazione stessa dell'ordinamento secolare. Con modalità differenti a seconda dei tempi, e in linea con i tratti delle personalità proprie di ciascuno, numerosi vescovi svolsero ruoli e compiti che oltrepassavano spesso gli *officia* connessi alla carica ecclesiastica. Come 'pastori' delle popolazioni loro affidate, ciascuno per la propria diocesi, li si trova occupati nelle consuete attività loro demandate. Come uomini di governo, li si trova spesso alla corte dei sovrani, coinvolti in delicate vicende di primo piano per la gestione del governo del Regno, nel suo proiettarsi all'esterno, verso realtà statuali od istituzionali; oppure, all'interno, per la gestione di eventi dalla valenza amministrativa e politica di rilevante o vitale importanza.

4 Riguardo alla delimitazione territoriale dei distretti diocesani siciliani si rinvia a Maurici 2000.

5 Sulle vicende storiche che portarono alla costituzione dell'attuale *Fondo Messina* nell'Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, si rinvia a: Sparti 1994; Rognoni 2002; von Falkenhausen 2013. È bene rimarcare che il fondo in questione contiene anche documentazione in lingua latina, ma in netta minoranza rispetto a quella greca. Alle considerazioni nel testo si aggiunga, peraltro, che il vescovato di Lipari-Patti è stato oggetto, di recente, di uno studio unitario incentrato proprio sull'età normanna. Ci si riferisce a Catalioto 2007b. Per la diocesi di Messina si rinvia a Fonseca 1994; Mellusi 2004; Mellusi 2013.

Il perno della ricerca è costituito dalle fonti documentarie conservate negli Archivi siciliani, per l'elenco delle quali si rinvia sin d'ora all'apposita sezione sulle Fonti manoscritte, in cui si troveranno le indicazioni di dettaglio sui fondi e sui singoli documenti. In generale, può dirsi che si tratta principalmente di fonti provenienti da archivi di enti ecclesiastici, i quali hanno svolto un ruolo preponderante ai fini della loro conservazione secolare. La tipologia documentaria e lo stato della tradizione saranno opportunamente specificati volta per volta.⁶ Oltre a tutti i documenti conservati presso gli archivi sottoforma di originali, copie, transunti o pseudo-originali, si è preso in considerazione anche tutto il complesso di testimonianze note unicamente perché tramandate in codici e raccolte di documenti di specifici enti che ne hanno in tal modo garantito la trasmissione. A tale tipologia di materiale documentario si fa riferimento, però, in maniera 'mediata', solo quando questo sia inserito in edizioni, raccolte o studi che ne riportano il contenuto.

Lo stesso avviene per l'ulteriore, fondamentale, tipologia delle fonti cronachistiche. Le cronache costituiscono strumenti imprescindibili per la conoscenza di fatti e avvenimenti rispetto ai quali, com'è ovvio, non è rimasta traccia alcuna nei documenti. Esse sono dunque fondamentali per il lavoro di ricostruzione e di analisi storica. Con riferimento al periodo normanno-svevo si sono conservate diverse opere di questo tipo, ognuna con caratteristiche proprie. Relativamente alla conquista della Sicilia, il punto di riferimento è il *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, opera del monaco benedettino Goffredo Malaterra.⁷ Per la prima fase dell'età normanna, le ulteriori opere di riferimento sono quelle di due cronisti coevi a Malaterra: Amato di Montecassino, autore di una *Historia Normannorum*, e Guglielmo di

6 Il lavoro di ricerca personale sugli stessi è stato facilitato dal suo inserirsi nell'ambito di un più vasto progetto di ricerca collettivo. Si tratta di 'Documult-Documulting Multiculturalism: co-existence, law and multiculturalism in the administrative and legal documents of Norman and Hohenstaufen Sicily, c.1060-c.1266', finanziato dall'European Research Council (ERC) nell'ambito di Horizon 2020 (Grant agreement No. 787342), condotto in collaborazione tra l'Università di Oxford e l'Università degli Studi di Palermo.

7 Goffredo Malaterra fu monaco benedettino presso il monastero di S. Agata di Catania, la sua opera rappresenta la cronaca 'ufficiale' della conquista della Sicilia, ed è incentrata sulle imprese del conte Ruggero I, dal quale l'autore avrebbe avuto l'incarico diretto di narrare le imprese. Per le poche informazioni sulla sua biografia si rinvia all'*Introduction* di Lucas-Avenel che precede l'edizione dei libri I e II della cronaca; cfr. Lucas-Avenel 2016: 15-116. Nel testo l'edizione di riferimento è quella a cura di E. Pontieri, Bologna 1928; cfr. Malaterra, *De rebus*.

Puglia, autore dei *Gesta Roberti Wiscardi*.⁸ Un intervallo cronologico più tardo coprono sia l'opera di Alessandro di Telese, autore di una *Ystoria Rogerii regis Siciliae Calabriae atque Apulie*, sia il *Chronicon Beneventanum* di Falcone di Benevento.⁹ Infine, si devono menzionare l'opera di Romualdo di Salerno, autore di un *Chronicon*, e quella dello pseudo Ugo Falcando, il *Liber de Regno Siciliae*.¹⁰ Si tratta di due fonti dall'impianto molto diverso, che si estendono cronologicamente a trattare gli eventi sin oltre la seconda metà del XII secolo. Di assoluto rilievo, inoltre, per le notizie che recano sugli anni della transizione dall'età normanna a quella sveva, sono le opere di Riccardo di San Germano, autore di una *Chronica*, e di Pietro da Eboli, autore del *Carmen de rebus Siculis (o Liber ad honorem Augusti)*.¹¹

- 8 Amato di Montecassino (ca. 1050-ante marzo 1101) fu monaco presso l'omonimo monastero, dove, su impulso dell'abate Desiderio (futuro papa Vittore III), si dedicò alla stesura della sua opera, della quale non è pervenuto il testo latino, bensì solo una volgarizzazione in francese risalente al XIV secolo. Cfr. D'Angelo E. 2003: 21. L'edizione di riferimento, nel testo, è quella a cura di V. De Bartholomaeis, Roma 1935; cfr. Amato di Montecassino, *Storia de' Normanni*. Più incerte le notizie biografiche su Guglielmo di Puglia, di cui si sconosce l'origine e lo status. D'Angelo E. 2003: 28, dubita che si tratti di un ecclesiastico. L'edizione di riferimento, nel testo, è quella a cura di M. Mathieu, Palermo 1961; cfr. Guglielmo di Puglia, *La geste*.
- 9 Alessandro di Telese fu abate del monastero di S. Salvatore di Telese († ante 1144). Ebbe l'incarico di redigere l'opera dalla contessa Matilde, sorella di Ruggero II e moglie di Rainolfo d'Alife. Cfr. D'angelo E. 2003: 30-31. L'edizione di riferimento, nel testo, è quella a cura di L. De Nava, D. Clementi, Roma 1991; cfr. Alessandro di Telese, *Ystoria Rogerii*. Falcone di Benevento († ca. 1144) fu notaio e giudice a Benevento. Cfr. D'Angelo E. 2003: 36 ss. L'edizione di riferimento, nel testo, è quella a cura di E. D'Angelo, Firenze 1998; cfr. Falcone di Benevento, *Chronicon*.
- 10 Romualdo Guarna fu arcivescovo di Salerno dal 1153 sino alla morte nel 1181, nonché personaggio di spicco molto attivo presso la corte dei sovrani normanni. La sua opera consiste in una cronografia universale dall'inizio del mondo sino al 1178 circa, ma risente dell'apporto di estensori anonimi. Cfr. Oldoni 2003 e D'Angelo E. 2003: 38 ss. Problematica, invece, l'individuazione dell'esatta identità che si cela dietro al nome di Ugo Falcando, autore di una importantissima cronaca di eventi della corte siciliana che copre, sia pure in modo non uniforme, l'arco temporale compreso tra la seconda metà del XII secolo e la fine degli anni Sessanta dello stesso. In merito all'identità dell'autore sono state proposte varie identificazioni. Cfr. D'Angelo E. 2003: 31 ss. Si veda anche l'Introduzione curata da E. D'Angelo all'edizione critica del *Liber de Regno Siciliae* (cui attribuisce il titolo di *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis*) e della *Epistola ad Petrum Panormitanae Ecclesiae thesaurarium de calamitate Siciliae* (cui attribuisce il titolo di *Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*), in Falcando, *De rebus*: 3-32. Relativamente all'importanza dell'opera, anche per i profili di tipo strettamente giuridico, si rinvia a Besta 1907.
- 11 Riccardo di San Germano (ca. 1165-ca.1244) fu notaio e uomo di fiducia di Federico II. Cfr. Capo 2005-2008; D'Angelo E. 2003: 50 ss. L'edizione di riferimento, nel testo, è quella a cura di C.A. Garufi, Bologna 1938. Più scarse le notizie biografiche su Pietro da Eboli, la cui nascita è da collocare intorno agli anni Cinquanta o Sessanta del XII secolo, mentre la sua opera tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. Cfr. Delle Donne 2015; D'Angelo E. 2003: 46 ss.



PARTE I

IL CONTESTO

CAPITOLO 1

SICILIA SACRA

SOMMARIO: 1.1. La Chiesa in Sicilia tra Età tardoantica e Alto Medioevo. 1.2.1. La conquista normanna: le strutture ecclesiastiche nella fase della transizione durante l'età di Ruggero 'Gran Conte'. 1.2.2. La bolla *Quia propter prudentiam tuam*: tra mitizzazione e razionalizzazione. 1.3. Dalla contea al regno, l'età di Ruggero II. 1.4. Chiesa e Regno nell'età dei due Guglielmi'. 1.5. Dai Normanni agli Svevi: Chiesa e Regno al tempo di Tancredi, Costanza ed Enrico VI. 1.6. La Chiesa, il Regno e l'Impero: cenni sull'età di Federico II.

1.1. La Chiesa in Sicilia tra Età tardoantica e Alto Medioevo

Per la storia religiosa della Sicilia tardoantica e pre-araba è stata proposta una scansione temporale articolata in tre fasi: un primo periodo che si potrebbe definire 'romano-siculo', dalle origini cristiane a Gregorio Magno; un secondo periodo 'bizantino-siculo', situabile cronologicamente tra il VII e il IX secolo; e un terzo periodo, 'italo-greco', che copre l'arco cronologico dei secoli X e XI.¹²

Il tempo di Gregorio I può considerarsi come il periodo finale dell'epoca tardoantica. Un'epoca giungeva a compimento e un'altra si andava delineando, a fronte dei molteplici cambiamenti negli assetti sociali, politici e istituzionali, nelle forme economico-fiscali e nell'organizzazione stessa della gerarchia ecclesiastica, sino all'affacciarsi di nuove concezioni e schemi espressivi nell'orizzonte cristiano.¹³

Al nome del primo Gregorio è legato quel complesso documento ufficiale – insieme correttivo e normativo nelle sue finalità – che

12 Così Cracco Ruggini 1987: 87-88. In particolare, durante il secondo periodo "le strutture ecclesiastiche locali si rafforzano nella misura in cui si bizantinizzano, e a seguito della *Pragmatica Sanctio* giustiniana (554 d.C.) entrano sempre più in asse con le élites burocratiche isolane. Di pari passo, acquistano spicco per la prima volta le biografie di vescovi: incastonati nelle loro cornici cittadine, essi appaiono strettamente legati all'alta burocrazia bizantina e lealissimi nei confronti di Costantinopoli, che rende loro grandi onori". Durante il terzo periodo, invece, "i legami della greicità sicula con Bisanzio si allentano e poi vengono recisi; i ceti locali, sia greci sia indigeni, si coagulano attorno alle figure di innumerevoli monaci-taumaturchi di origine siculo-calabrese, i quali mostrano di contrapporsi a ogni espressione prevaricatrice del potere mondano (di Bisanzio, degli Arabi, della Chiesa, delle potenti comunità giudaiche locali)". In generale, per un *excursus* critico sulle principali direttrici di ricerca, si rinvia a Messina 2012: 13-87. Nelle conclusioni del lungo saggio viene riaffermata la condivisibilità della suddivisione temporale proposta da Cracco Ruggini; cfr. in particolare Messina 2012: 84.

13 Cfr. Forlin Patrucco 2012: 341.

è rappresentato dal suo epistolario, dal quale emergono l'attività di governo e l'attenzione rivolte ai possedimenti dell'isola, sulla quale, peraltro, i territori appartenenti alla Chiesa di Roma costituivano il complesso fondiario economicamente più consistente e produttivamente redditizio rispetto a quelli posti nell'area mediterranea.¹⁴

Gli aspetti più interessanti attengono pertanto ai rapporti di forza e ai criteri di controllo messi in atto, da parte degli organismi della Curia pontificia, per la salvaguardia degli interessi cari a Roma, i quali però, spesso, erano fonte di malcontento tra le gerarchie ecclesiastiche isolate, costrette a subire quasi passivamente direttive impartite dall'esterno o la presenza di personale ecclesiastico appartenente al diaconato o al suddiaconato, ma inviato con funzioni e attribuzioni che sovente si sovrapponevano a quelle consuete dell'episcopato.

Esemplare, in tal senso, fu la nomina del suddiacono Pietro a *rector* del patrimonio siciliano e alla sua nomina a vicario papale *in loco*, che risulta del tutto irrituale e presenta carattere di eccezionalità, in quanto il prescelto era estraneo all'ambiente episcopale e andava ad interferire con ruoli e poteri dell'episcopato locale, soggetto a questa stretta di impronta autoritaria. A questa figura, ad esempio, spettava convocare e presiedere l'annuale sinodo dei vescovi siciliani; ancora, numerose le tracce di direttive a lui rivolte riguardanti il problema delle sedi episcopali vacanti, che gli addossavano il compito di indagare sulla particolarità di ogni caso, di ricercare, attraverso un accurato esame dello stile di vita, un candidato idoneo all'episcopato nell'ambito del clero o dei monasteri locali, con l'espressa previsione di rinvio della soluzione del caso al Papa nel caso di infruttuoso operato del *vicarius*. Questo iter procedurale fu messo in atto nel caso della diocesi siciliana in quel periodo più importante, quella di Siracusa, residenza dell'autorità bizantina nell'isola e del *rector*, con la nomina a vescovo di Massimiano, abate di S. Andrea al Celio, molto legato personalmente al Pontefice, a testimonianza dell'influenza diretta di quest'ultimo in materia di scelte episcopali.¹⁵

14 Cfr. Forlin Patrucco 2012: 342. L'importanza riconosciuta ai possedimenti isolani era determinata dalla necessità di fronteggiare una difficile situazione costellata di guerre, carestie ed epidemie con profonde ripercussioni sulla normale fruizione delle consuete rotte commerciali e di approvvigionamento del grano, il che rendeva particolarmente pesante la posizione di dipendenza di Roma dalla Sicilia. A partire da tali presupposti si spiegherebbe l'attenzione quasi ossessiva rivolta alla gestione della proprietà ecclesiastica, così presente nelle epistole gre-goriane.

15 Cfr. Forlin Patrucco 2012: 345-352. Lo scenario prospettato – di diretto intervento papale nelle questioni isolate – non mutò nemmeno quando la funzione di vicario apostolico per la Sicilia passò dal *rector* allo stesso Massimiano, senza che

Il contenuto dell'epistolario di Gregorio I rende l'idea di una politica papale volta ad affidarsi, di volta in volta, all'autorità capace di risolvere più efficacemente la questione, piuttosto che a quella competente sulla base dell'ordinamento gerarchico, mostrando in definitiva l'attuazione di una politica di copertura e di occupazione degli episcopati vacanti con il reclutamento di soggetti esterni rispetto alla circoscrizione territoriale, purché ritenuti capaci di garantire un rapporto fiduciario con il vertice romano. Tale orientamento trovò applicazione a tutti i livelli dell'apparato istituzionale, con l'obiettivo di soddisfare il criterio generale, ovvero il mantenimento di un governo ordinato e improntato a criteri di ordine e redditività, in vista di un superiore e conclamato interesse di giustizia.¹⁶

Lo stato di preminenza pontificia – che trovava fondamento nella ricchezza fondiaria detenuta nell'isola, nella posizione del Papa come Metropolita per i territori dell'Italia suburbicaria e negli stretti legami tra la gerarchia ecclesiastica e l'aristocrazia – subì una svolta con la decisione assunta dall'Imperatore bizantino Leone III, tra il 732 e il 733, di sottrarre l'Italia del Sud all'autorità del Pontefice romano, ponendola sotto la guida del Patriarca di Costantinopoli, da cui si sviluppò una realtà politico-istituzionale tale da determinare ripercussioni sul piano della stessa geografia ecclesiastica diocesana.¹⁷ In modo continuativo, oppure solo in alcuni periodi o fonti, sono

ciò, però, sminuisse il valore dato al rilievo personale della scelta, né esprimesse alcun legame tra la carica e il rango o la sede del titolare.

- 16 Cfr. Forlin Patrucco 2012: 354 e 363. L'orientamento delineato avrebbe peraltro subito un mutamento nella fase finale del pontificato di Gregorio Magno, più incline ad "allentare le maglie della rete delle relazioni e delle protezioni, in cambio del mantenimento della pace ecclesiale e civile dentro e fra le sedi episcopali, nonché della specificità dei ruoli religiosi e sociali. [...] Le circostanze generali appaiono radicalmente mutate rispetto al tempo degli esordi" e "inducevano verosimilmente il papa a evitare le contrapposizioni troppo nette e gli eccessi d'autorità" (Forlin Patrucco 2012: 365).
- 17 Cfr. Laurent 1973: 8-11; Anastos 1979. Guillou 1975-1976: 48-49 riferisce di almeno dodici sedi vescovili, e precisamente: Siracusa, *Leontinoi* (Lentini), Catania, Taormina, Messina, *Tyndarion* (Tindari), *Lilybaion* (Marsala), *Trokalis*, Lipari e Malta; a queste si aggiunsero nel VII secolo anche *Thermai* (Termini Imerese) e *Mylae*. Nelle stesse pagine si nota come la base dell'amministrazione bizantina restasse la città e come, sia in Sicilia che nelle restanti parti dell'Impero, dai tempi di Giustiniano in poi, il vescovo fosse la figura più potente, scelto nell'ambiente dirigenziale della stessa. Ogni anno si svolgeva un 'consiglio' dei vescovi, con sede a Catania o Siracusa, e ogni cinque anni i vescovi si recavano a Roma in occasione della festività dei SS. Pietro e Paolo. Si costituì, poi, un'articolazione locale formatasi a partire dalla fine del VII secolo ed assente sino a quel momento, quando si venne a creare una provincia ecclesiastica con un metropolita avente sede a Siracusa e quattordici vescovi suffraganei: Catania, Taormina, Messina, Agrigento, *Triokala*, *Lilybaion*, *Drepanon* (Trapani), Palermo, *Thermai*, *Cephalu*

attestati i seguenti vescovati: Siracusa, Catania, Taormina, Messina, Cefalù, Termini, Palermo, Lilibeo, Triocala, Agrigento, Tindari, Carini, Lentini, Alesà, Lipari, *Kronion*, Trapani.¹⁸

Un ulteriore punto di rottura si ebbe con l'inizio della conquista della Sicilia da parte di gruppi di guerrieri musulmani provenienti dall'*Ifriqiya*, convenzionalmente indicato nell'827. L'evento, in particolare, pone il problema di considerare se, e in che modo, il Cristianesimo continuò ad essere presente sull'isola, e di comprendere come ne risentirono le strutture ecclesiastiche.¹⁹ Rigettando le semplicistiche ricostruzioni fondate su un netto mutamento socio-politico – secondo cui, l'azione dei nuovi 'dominatori' islamici fu capace di spazzare via del tutto e con rapidità ogni forma di radicamento cristiano sull'isola – deve farsi strada la consapevolezza che le forme di sopravvivenza della religione cristiana e delle stesse strutture ec-

(Cefalù), *Alesai* (Alesà), *Tyndarion*, Malta e Lipari (cfr. Guillou 1975-1976: 53). Catania divenne dapprima arcivescovato poi metropoli, Messina metropoli e Taormina arcivescovato, anche se di tali trasformazioni si sconoscono sia la durata che le motivazioni. Inoltre, si fa riferimento anche al periodo successivo all'occupazione araba, quando l'amministrazione della Chiesa siciliana sarebbe stata affidata al metropolita di Reggio e ad un *protopapas* di Sicilia facente parte del clero della metropoli di Reggio. Si veda inoltre la più recente ricostruzione di Prigent 2010: 201-230, in particolare 223-225.

- 18 Si veda in proposito la pregevole analisi delle fonti e le relative ipotesi ricostruttive in Prigent 2014: 89-102.
- 19 Per una sintesi degli eventi che portarono alla conquista araba della Sicilia si rimanda a Rizzitano 1983. Sull'età araba in Sicilia si rimanda a: Johns 1983; Metcalfe 2009, in particolare 4-87. Nel capitolo del suo studio dedicato all'Italia bizantina tra IX e XI secolo, von Falkenhausen riferisce di un quadro alquanto desolato a proposito delle sedi diocesane. Dopo la caduta di Siracusa nell'878 questa scompare dalle liste episcopali bizantine, e da quel momento l'unica menzione di una provincia ecclesiastica siciliana è per l'arcidiocesi di Catania, sprovvista però di sedi suffraganee. In questo periodo potrebbe essere stato arcivescovo di Catania quel Léon che nel 925/926 viene menzionato come ostaggio in occasione di una tregua fra Sicilia e Calabria, mentre l'Ippolito *quidam Siciliensis episcopus* – di cui riferisce Liutprando di Cremona a proposito della propria legazione a Costantinopoli – non sarebbe stato "né un vescovo siciliano *in partibus infidelium*, né un metropolita di Reggio che si era assunto la responsabilità della provincia ecclesiastica siciliana, bensì Ippolito vescovo scismatico di Roma del III secolo". Ultimo metropolita bizantino di Catania conosciuto – riferisce sempre l'autrice – è il vescovo Leone che nel 997 firma un *tomos* sinodale del patriarca Sisinnio II; mentre dubbi riferimenti alla Sicilia compaiono in un manoscritto calabrese dell'anno 1037, nel quale è menzionato un vescovo Nicola, e nel cartulario di Oppido, dove con lo stesso nome compare un "protopapa" o "archipresbitero di Sicilia" tra il 1051 e il 1057, per ben tredici volte. Cfr. von Falkenhausen 1978: 161-162 per le notizie riguardanti la Sicilia; per quelle riguardanti i territori peninsulari, von Falkenhausen 1978: 163-172.

clesiastiche subirono processi più elaborati e complessi, a seguito dei quali il decadimento assunse forme progressive e differenziate.²⁰

1.2.1. La conquista normanna: le strutture ecclesiastiche nella fase della transizione durante l'età di Ruggero 'Gran Conte'

L'avanzata normanna in Sicilia copre l'arco di un trentennio, dal 1061 al 1091 circa.²¹ Fonti imprescindibili per la conoscenza degli eventi legati a questa fase sono le cronache, alle quali al momento si faranno solo brevi cenni, riservandoci di richiamarle più approfonditamente in seguito.²²

Affrontare il periodo della prolungata fase di conquista comporta la necessità di allargare lo sguardo dallo specifico tema concernente la sfera ecclesiastica, prendendo in considerazione anche tutta una serie di aspetti 'giuspubblicistici' ineludibilmente intrecciati tra loro. La conquista normanna dette l'avvio, infatti, ad una ricomposizione sia dell'ordinamento politico-amministrativo secolare che di quello propriamente ecclesiastico. Si tratta di due piani di cui tener conto congiuntamente, considerando complessivamente tanto le mosse frutto di contingenze di natura pratica, quanto il sostrato ideologico di riferimento. Inoltre, si deve tenere conto di quanto avvenne anche negli altri territori soggetti al controllo normanno, e in questo caso sia quelli soggetti al dominio di Roberto il Guiscardo che quelli sottoposti alla diretta autorità di Ruggero 'Gran Conte'.²³

20 Si veda in proposito la ricostruzione di Prigent 2014: 97-102.

21 La bibliografia sulla conquista della Sicilia da parte dei Normanni è vastissima, pertanto, si rinvia di seguito solo ad alcuni studi – molto diversi sia quanto al periodo di redazione, che con riferimento all'impostazione adottata – utili per una visione d'insieme, anche per i riferimenti alle regioni peninsulari dell'Italia meridionale: Chalandon 1907; Tramontana 1983; Taviani-Carozzi 1996; Loud 2000; Nef 2011.

22 Per un'introduzione all'argomento della cronachistica nel Mezzogiorno, non solo di età normanna, si rinvia a D'Angelo E. 2003: 4-51.

23 Ruggero I non si attribuì mai il titolo di 'Gran Conte', che in questa parte del lavoro viene richiamato solo perché in uso da parte degli autori passati in rassegna; deve piuttosto segnalarsi come l'appellativo di *magnus comes* compaia nei documenti posteriori alla morte dello stesso, unicamente per distinguerlo dal figlio omonimo. Sulla posizione del Guiscardo, in seguito all'investitura pontificia rispetto agli altri signori normanni, si devono far presenti pareri contrastanti. Secondo Mario Caravale l'investitura del ducato ricevuta dal Guiscardo – e da lui soltanto, a differenza di quanto era avvenuto al tempo di Guglielmo 'Braccio di ferro' e dei suoi successori – legittimava le sue conquiste, ma non rappresentava una garanzia giuridica di superiorità rispetto agli altri signori, superiorità che pure si manifestava, ma dipendente soltanto da rapporti di forza che il duca era riuscito a stabilire. Cfr. Caravale 1966: 15-16. Contro tale lettura si esprime Giovanni

Se per i territori peninsulari la storiografia ha mostrato la possibilità di individuare un substrato precedente sul quale i conquistatori Normanni poterono innestare i nuovi quadri ecclesiastici – sia pure con tutti gli adattamenti o gli stravolgimenti che ne conseguirono – ben diversa si presentava la situazione della Sicilia. Per questa regione, sulla base del fatto che le tracce di una persistenza del clero siciliano sotto gli Arabi si ridussero al minimo, l'orientamento storiografico a lungo predominante ha sempre insistito, a livello generale, in merito alla 'desertificazione' del Cristianesimo e, per conseguenza ha posto in risalto il processo di ricostruzione dell'apparato ecclesiastico, definito di *Rekatholisierung*, cioè di 'ricattolicizzazione' dell'Isola, da secoli in mano musulmana. È un'affermazione che ha riguardato anche le regioni peninsulari dove preponderante era la presenza di chiese di rito greco.²⁴

La posizione di Cosimo Damiano Fonseca, rispetto alle linee di tendenza di certa storiografia, appare certamente la più condivisibile, poiché tiene nella giusta considerazione il giuramento a Melfi del 1059, dinnanzi a Niccolò II, da parte di Roberto il Guiscardo, il quale con formula molto generica si obbligava a riportare sotto l'autorità della *potestas* pontificia tutte le chiese del suo dominio e ad evitare ulteriori giuramenti ad altri, se non facendo salva la fedeltà dovuta alla Chiesa romana.²⁵ Sarebbe da ricondurre dunque ad un intreccio di motivi religiosi e di ragioni politiche la convergenza tra Papato e Normanni, ma senza che avessero trovato esplicita definizione i sin-

Cassandro, secondo cui "l'investitura del ducato (o di un altro qualsiasi *honor*, prendendo questo termine nel suo significato più comprensivo) comportava di necessità il riconoscimento e la legittimazione anche della *superioritas* dell'investito nei confronti di tutti i vassalli esistenti nell'ambito territoriale, al quale l'investitura si riferiva". Cfr. Cassandro 1975: 85-86, dove si mette giustamente in evidenza come, peraltro, tutta la storia giuridica è attraversata da una dicotomia fra *lex abstracta* e *lex cum moribus*, fra la formula giuridica astratta e la realtà effettiva, ma questo nulla toglie all'efficacia di "stretto diritto" dell'investitura pontificia circa il rapporto tra investito e vassalli. Il punto merita una certa attenzione, poiché nel suo studio Caravale insiste su questa distinzione anche per descrivere nello specifico i rapporti tra la contea di Sicilia e il Papato.

24 Cfr. Fonseca 1977b: 328-330. Secondo Fonseca gli studi di coloro i quali si sono occupati della politica ecclesiastica normanna nell'Italia meridionale, si sono attestati su due fronti: quello di una latinizzazione autoritaria sistematica, oppure, quello di un comportamento articolato e diverso. Viene richiamato, in particolare il giudizio dell'Heinemann e del Kehr circa l'esistenza di un preciso programma di romanizzazione anche delle chiese greche e di un loro inserimento nel sistema metropolitico romano. Non manca, inoltre, anche il riferimento a precise motivazioni sottese a certe posizioni storiografiche 'politicamente viziate' rispetto ad un sereno e distaccato giudizio storico (Fonseca 1977b: 328).

25 Cfr. Fonseca 1977b: 329.

goli nodi da risolvere, come ad esempio quello della sopravvivenza del rito e del clero greco.²⁶ A maggior ragione per la Sicilia, Fonseca richiama il concetto di *Rekatholisierung*, ma sempre per depurarlo da pericolosi estremismi interpretativi e per fare chiarezza sulla convergenza che, da un certo punto in poi, dopo aspre tensioni, vide il Papato e i Normanni fare fronte comune, nonché sull'effettiva coscienza dei due nuovi *partners* nell'azione sul fronte ecclesiastico.²⁷

Sono considerazioni ancora generali, valevoli sia per la situazione peninsulare che per quella siciliana. La peculiarità di questa era data dal fatto che, sull'isola, nella fase della conquista, si rendeva possibile una modalità diversa di azione – più libera e al contempo più ragionata rispetto alle pressanti contingenze del continente – nella ricostruzione del sistema ecclesiastico; una modalità attraverso cui si gettarono le basi per quella centralità più marcata che dimostrerà l'apparato ecclesiastico nell'amministrazione della Sicilia, sin dai primordi della Contea.

26 Cfr. Fonseca 1977b: 330. Secondo Fonseca, un giudizio "che faccia carico ai Normanni di un programma di politica ecclesiastica chiaro e preciso nelle sue linee e concreto nei suoi obiettivi, [...] il processo di *Rekatholisierung* – come piaceva a Walter Holtzmann definire l'impegno di latinizzazione intrapreso dai Normanni – non comportava di conseguenza alcun necessario risvolto polemico o un programma di violenta o brutale imposizione delle istituzioni ecclesiastiche latine sulle precedenti istituzioni greche. Si trattò nient'altro che di un processo di latinizzazione lento, graduale, tempista, che maturava e si concretizzava in rapporto alle situazioni contingenti, alla disponibilità di collaborazione dei vescovi greci, alla pressione delle popolazioni a maggioranza greca, alle tradizioni religiose delle singole comunità e, non ultimo, alle esigenze della conquista. [...] Va, forse, per altro rilevato come il programma di *Rekatholisierung* più che i singoli episcopati riguardava la struttura organizzativa ecclesiastica. Nella misura in cui si sarebbe ristrutturato il rapporto tra sedi suffraganee e sedi metropolitiche, nella misura in cui si sarebbero erette nuove sedi episcopali negli stessi centri del potere amministrativo – le contee – sarebbe stato molto più facile un controllo politico e un più deciso impulso alle istituzioni ecclesiastiche latine".

27 Cfr. Fonseca 1977a: 43-66. "Ben diverse erano le motivazioni che facevano consentire i vari Pontefici alla politica di restaurazione o di creazione di nuovi distretti diocesani portata avanti con vigore dai Normanni: era, per Gregorio VII e per Niccolò II, la riaffermazione del diritto del vescovo di Roma di consacrare tutti i vescovi d'Italia; era per Urbano II l'accentuazione dell'importanza dei distretti carismatici, della preminenza dell'episcopato nei confronti dell'eccessivo centralismo ecclesiastico, del riscoperto ruolo della Chiesa locale, della concezione dell'*officium* episcopale e del carattere sacro del vescovo, considerato come il passaggio obbligato, per quanto attiene la *cura animarum*, dell'inserimento più autentico del popolo di Dio nella realtà ecclesiale" (Fonseca 1977a: 45-46). Sul rapporto Papato-Normanni, tema classico della storiografia sul Meridione d'Italia, si possono inoltre citare: Deér 1972; Fonseca 1987; Tramontana 1987; Fodale 1993; Cantarella 2011; Cantarella 2014.

Questo orientamento, peraltro, sembra perfettamente convergente con quanto affermato da Mario Caravale.²⁸ Nel ripercorrere una serie di orientamenti storiografici sul tema del feudo siciliano da Rosario Gregorio in poi, è stata rilevata una sostanziale identità di disciplina – in termini di benefici goduti e di obblighi verso la corte comitale – sia per quanto riguarda i feudi laici sia quelli ecclesiastici.²⁹ I profili propri del feudo siciliano, laico od ecclesiastico che fosse, sarebbero stati due: da un lato, il costante controllo del Conte e della sua curia, con lo scopo di creare una classe di feudatari variamente legati al signore da vincoli di sangue o di fedeltà particolarmente stringenti, sui quali mantenere uno stretto controllo tale da affiancarli – quanto alla funzione di rappresentati del governo comitale – alla classe dei funzionari di cui si valeva il conte nell'amministrazione centrale; dall'altro lato, concessioni molto diverse di poteri e diritti ai vassalli, più o meno estese da caso a caso. Sotto questo profilo, la scelta di privilegiare le dotazioni di vescovati e enti ecclesiastici mediante la cessione di vasti territori si spiegherebbe con lo scopo di promuovere l'attività delle campagne e giustificerebbe l'attribuzione agli stessi, con modalità differenti, di specifiche funzioni di controllo della variegata compagine sociale dell'isola, lasciata sostanzialmente inalterata nelle sue diverse componenti etniche e nei titoli giuridici che legavano gli uni agli altri.³⁰

28 In particolare si fa riferimento a Caravale 1973: 21-50.

29 Cfr. Caravale 1973: 25, il quale, nelle pagine precedenti, si sofferma in particolare sul giudizio di Carlo Alberto Garufi per il quale si poteva prospettare l'assenza di feudi in Sicilia, avendo il 'Gran Conte' privilegiato la fondazione di chiese, monasteri e vescovati liberi da obblighi di servizio, e dunque da vincoli feudali, al contrario di quelli ceduti a laici. Caravale ritiene invece più fondata l'interpretazione di Cahen, per il quale non si potevano riscontrare effettive differenze tra le due tipologie di feudi, entrambi sottoposti ai medesimi obblighi verso il governo centrale. La peculiarità rispetto alle terre peninsulari – pugliesi in particolar modo – e complessivamente rispetto al panorama europeo, sarebbero da ravvisare non tanto in una presunta differenziazione 'feudi laici-feudi ecclesiastici', quanto nel fatto che l'istituto feudale costituiva lo strumento utilizzato dal 'Gran Conte' col duplice obiettivo di dare alla contea un sistema amministrativo fortemente centralizzato caratterizzato da notevoli vincoli verso il potere centrale e, parallelamente, quello di incentivare vigorosamente la produzione agricola dei territori concessi, senza che si venisse a creare eccessiva distanza tra la volontà comitale e della sua curia e i sudditi, a causa della presenza di autorità intermedie.

30 Cfr. Caravale 1973: 28-32. Il feudo siciliano, con le sue caratteristiche, sarebbe da considerarsi – secondo Caravale – una struttura peculiare carente di quelle caratteristiche volte a connotarla in senso tecnico allo stesso modo che nelle altre parti d'Europa nello stesso periodo, soprattutto quel suo porsi da "diaframma tra l'autorità del governo centrale e i sudditi". In generale, si vedano: Tramontana 1977; Giuffrida 1987; Cuzzo 1995a.

Se poste a confronto, le considerazioni di Caravale paiono confermare l'inciso di Fonseca prima richiamato, circa la peculiarità del caso siciliano nell'azione di ricostruzione diocesana rispetto agli altri territori, già legati a precisi sviluppi che solo in parte avevano visto una soluzione di continuità. L'erosione più o meno vasta del tessuto ecclesiastico siciliano sotto gli Arabi consentì al termine della conquista l'attuazione di un disegno ideato e condotto in maniera molto più omogenea che nel resto dell'Italia peninsulare.³¹

Ruggero I potrebbe aver avuto ben presenti i modelli più arcaici tipici della tradizione pre-gregoriana delle 'chiese principesche', ma non ne avrebbe tenuto conto più di tanto, avendo sviluppato una concezione che invece portava a tenere insieme idee fra loro poco compatibili a livello ideologico, ma sapientemente gestite su quello pratico: da un lato, infatti, il signore normanno, pur agendo di propria iniziativa, avrebbe tentato di mantenere una linea di condotta gradita e suffragata dal Pontefice; dall'altro, però, avrebbe opposto un netto rifiuto a sottoporre *in toto* l'autorità comitale a quella pontificia.³²

Ci sarebbe stata in Ruggero I una visione molto pragmatica, capace di tenere insieme una linea più evoluta rispetto a quella della 'chiesa principesca' carolingia, molto più vicina al modello orientale del Βασιλεύς, non tanto però come era stato per gli altri due condottieri di vertice – Roberto il Guiscardo e Riccardo di Capua – su un piano militare, quanto sul ruolo e sulla funzione di 'protettore dei Cristiani'. La situazione della Sicilia avrebbe permesso a Ruggero di unire al potere militare e giurisdizionale un potere-funzione relativamente alle strutture ecclesiastiche. Ciò gli consentì di perfezionare un concetto della sovranità tramandato poi ai suoi successori, che proseguirono in azioni disciplinatrici volte a mantenere il pieno controllo delle istituzioni e funzioni ecclesiastiche.³³

31 Un orientamento simile pare riscontrarsi anche nella prospettazione offerta da Delogu 1973: 51-104. I connotati e i tratti distintivi della Chiesa siciliana, coinciderebbero, secondo tale visione, con quelli propri della "Chiesa di frontiera": "localizzazione strategica delle sedi episcopali, ruolo evangelizzatore del monachesimo, alto clero di provenienza allogena, e, soprattutto, vastissimo potere decisionale del principe, esercitato d'altronde in pieno accordo col Papato, che autorizza moralmente e volentieri sanziona le decisioni prese sul terreno da chi conosce le necessità locali. Questo era avvenuto con i Carolingi oltre il Reno, con gli Ottoni nei paesi slavi. Le iniziative di Ruggero I non si differenziano da quelle dei più antichi conquistatori-evangelizzatori".

32 Cfr. Delogu 1973: 94.

33 Cfr. Delogu 1973: 93-97. Sulla politica ecclesiastica di Ruggero I, e sul rapporto col Papato, si vedano anche Caspar 1902; Fodale 1977; Fornasari 1994; Fonseca 1995.

Il richiamo storiografico al pragmatismo di Ruggero I – ampiamente condivisibile e accoglibile in generale come impronta qualificante l'intera storia della Sicilia normanna – impone tuttavia l'adozione di una certa cautela nell'individuare un modello ideologico univoco quale specifico paradigma di riferimento, capace di innervare in modo onnicomprensivo le singole azioni dei governanti normanni, a maggior ragione su un piano strettamente giuridico.

1.2.2. La bolla *Quia propter prudentiam tuam*: tra mitizzazione e razionalizzazione

La cautela interpretativa nel ricercare modelli valevoli in generale deve essere tenuta in particolare osservanza con riferimento alla particolare tematica riguardante l'Apostolica Legazia.³⁴ L'insistente attenzione alla tematica del controllo esercitato dal potere secolare sulle istituzioni ecclesiastiche in Sicilia, trova infatti la sua ragion d'essere in un evento preciso, oggetto di molteplici interpretazioni. Si tratta dell'emanazione, da parte di Urbano II, della bolla nota come *Quia propter prudentiam tuam*, nel 1098, con la quale il Papa riconosceva una serie di privilegi in materia ecclesiastica al conte Ruggero I.³⁵

Sin dal loro arrivo come mercenari in cerca di fortuna, i contingenti Normanni dovettero fare i conti col Papato, che dai tempi del pontificato di Giovanni VIII (872-882) aveva cominciato a rivolgere la propria attenzione agli spostamenti dell'equilibrio di forze politiche nel Mediterraneo, sconvolto dalle continue incursioni saracene.³⁶ Un pericolo percepito come ancor più incombente tra la prima e la seconda metà dell'XI secolo, al quale si sommava la tensione per l'azione bizantina. In realtà, già nella seconda metà del secolo scorso, Walter Holtzmann invitava a prendere in considerazione molto cautamente quest'ultimo aspetto, a partire dalla percezione che di esso poteva realmente aversi a quei tempi, tanto da parte dei vertici seco-

34 In proposito, oltre alle opere citate *infra*, si rinvia a: Jordan 1922-1923; Deér 1964; Fodale 1987.

35 La bolla è riportata da Malaterra, *De rebus*: 108. Occorre porre in risalto il fenomeno di rivalutazione della stessa intorno ai primi anni del XVI secolo da parte di Giovan Luca Barberi, che la pone a fondamento della *Monarchia Sicula o Apostolica Legazia*, consistente in un complesso di potestà e diritti spettanti al sovrano in materia ecclesiastica nel Regno, rispetto ai quali si era creata una contrapposizione tra Ferdinando il Cattolico e la Santa Sede. Si veda, in proposito, Fodale 1970: 11-12.

36 Cfr. Manselli 1975: 184.

lari che ecclesiastici.³⁷ Date queste premesse, dunque, si comprende perché uno dei punti storiograficamente più dibattuti sia stato quello del peso da attribuire alla condotta del Papato.³⁸

È stato affermato che Ruggero I non cercasse alcuna legittimazione riguardo al dominio dell'isola; che il gesto di apporre il vessillo inviato dal papa Alessandro II dopo la vittoria della battaglia di Cerami nel 1063 non avesse alcun significato specifico se non quello religioso, non riconoscendo dunque nessun tipo di subordinazione, né al Papato né ai duchi di Puglia.³⁹ Lo stesso privilegio della 'Legazia', ricevuto con la bolla, sarebbe da collegare alle tradizioni e alle vicende della Normandia e alla politica ecclesiastica nel ducato francese, dove i duchi esercitavano una forma di sovranità piena sulle chiese, insediando vescovi e controllandone la giurisdizione.⁴⁰ Questo richiamo alle consuetudini di Normandia, peraltro, non pare aver avuto un largo seguito, se si prendono a riferimento le interpretazioni fornite in merito alla Legazia Apostolica, le quali si sono soffermate spesso sulla valutazione del carattere più o meno eccezionale da riconoscere al privilegio.⁴¹

37 Cfr. Holtzmann 1958a: 25-30.

38 Cfr. in proposito D'Alessandro 1969.

39 Cfr. D'Alessandro 1969: 68.

40 Cfr. D'Alessandro 1969: 99. Quanto al privilegio legaziale, richiama analoghe posizioni anche de Giovanni-Centelles, rifacendosi in merito alle posizioni di Gaetano Catalano. Cfr. de Giovanni-Centelles 2011: 59-74, e in particolare 65.29, per il riferimento a Catalano 1973. Per la specifica posizione di Catalano, si veda altresì Catalano 1986: 305, dove si afferma la necessità di ridimensionare la portata eccezionale del privilegio di legazia – se non per impedire l'ingresso di legati papali nel Regno – nell'età normanno-sveva, quando, al contrario di quello che avverrà successivamente a partire dagli Aragonesi, l'intervento dei principi in materia ecclesiastica prescindeva dall'istituto. Si riporta anche l'esempio dei re di Spagna in materia di nomina dei vescovi dopo la liberazione delle province meridionali dagli Arabi.

41 Ne offre un *excursus* Vacca 2000: 47-51, richiamando le più diverse posizioni. Così, per Fodale, l'autorità comitale di Ruggero nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche siciliane si giustificava di per sé, senza poggiare sul riconoscimento ottenuto dal papa, che peraltro fu temporalmente successivo alla ricostituzione degli assetti diocesani. Più propenso a coglierne la rilevanza eccezionale avuto riguardo alla somma di poteri conferiti dal Pontefice, invece, appare il Fonseca, il quale afferma che “[...] è questa somma di poteri – compresa l'elezione dei vescovi – che in forza del privilegio eserciteranno non solo il Gran Conte ma anche Ruggero II e lo stesso Federico II”. Per Caravale, Ruggero I si era arrogato una *iurisdictio ecclesiastica* agendo in assoluta indipendenza dalla Sede Apostolica, che per riaffermare la propria posizione di preminenza avrebbe tentato – concedendo la Legazia – di presentare i poteri e l'agire del Gran Conte come promananti dall'autorità papale.

In ogni caso, la bolla *Quia propter prudentiam tuam* chiude in un certo senso una prima fase dell'insediamento normanno in Sicilia, per quanto attiene alla storia ecclesiastica dell'isola a partire dall'avvio della conquista. Una seconda fase si apre a seguito della morte del primo Ruggero, con la successione del figlio.

1.3. Dalla contea al regno, l'età di Ruggero II

Con la morte del 'Gran Conte' nel 1101, per via della minorità del figlio Ruggero, la reggenza passò nelle mani della contessa Adelasia, la quale resse il governo comitale sino al 1112.⁴² Forse ancor più rispetto alla fase precedente, l'apparato diocesano ed ecclesiastico in generale si iscrive, adesso, in un quadro istituzionale più composito. Ancora una volta, secondo una costante di tutta l'età normanna e sveva, risulta imprescindibile il parallelo processo di sviluppo ideologico e istituzionale che investì la Curia romana, la quale ebbe un ruolo fondamentale nelle vicende che poi condussero all'assunzione del titolo regio. Dal canto suo, in circa quattro decenni, Ruggero II fu costretto a relazionarsi con ben dieci papi, ed è anche sulla base di questo stato di cose che si è sottolineata la necessità di non sottovalutare l'evoluzione della Chiesa di Roma.⁴³

Il 1130 fu, in questo senso, cruciale sotto molteplici punti di vista. Alla morte di Onorio II, la Chiesa di Roma si ritrovò lacerata da uno scisma interno. Per la Sicilia, invece, l'evento più importante è, ovviamente, l'assunzione della dignità regia da parte di Ruggero II.⁴⁴

42 Tra le opere dedicate alla figura dell'iniziatore della monarchia siciliana, si possono qui menzionare i classici studi di Caspar 1904; Houben 1997.

43 Cfr. Elze 1979: 29, il quale afferma che, sebbene sempre piegata sul piano temporale, su quello spirituale la Chiesa era riuscita ad accrescere la propria posizione e a rimanere determinante negli snodi politici più rilevanti, capace di sfruttare con ogni mezzo qualunque circostanza, facendo "il possibile e l'impossibile per impedire qualsiasi nuova conquista che eccedesse le terre date in feudo dal 1059 in poi, e anche per intralciare l'unione personale di esse, sia pure senza alcun successo" (Elze 1979: 31-35). Per i toni assunti dalla propaganda contro Ruggero II, anche da quella di parte pontificia, si veda Wieruszowski 1963.

44 Houben 1997: 66-67, li sintetizza nel modo seguente: "Ruggero II era riuscito a dare unità politica all'Italia meridionale e alla Sicilia. I tentativi dei pontefici di giostrare l'uno contro l'altro i diversi stati normanni nel Sud della penisola, erano falliti. Rimaneva loro, quale magra consolazione, solo l'enclave di Benevento. Nel febbraio del 1130 scoppiava lo scisma a causa di attriti tra i gruppi riformatori presso la curia pontificia, e con ciò il Papato venne ulteriormente indebolito. [...] Entrambi [inteso i due papi, Innocenzo II e Anacleto II] cercarono di ottenere il riconoscimento dal re di Germania Lotario III (1125-1137), che si mantenne però cauto. Determinante divenne l'intervento di Bernardo di Chiaravalle, che si decise per Innocenzo II, dopodiché questi venne rapidamente riconosciuto in

Questo evento ha costituito uno dei temi più indagati dalla storiografia, perché strettamente connesso con un altro, quello riguardante il modello di regalità sotteso alla concezione ruggeriana. Degli stessi sono state offerte le più diverse declinazioni, alcune delle quali hanno riguardato anche l' 'intromissione' temporale negli affari ecclesiastici. Se ne è già accennato prima a proposito dei modelli eventualmente noti e tenuti presenti dal 'Gran Conte', e si richiama pure qui perché, col suo successore, questi eventuali modelli si inseriscono nel mutato orizzonte della monarchia. Da sempre il dibattito è stato orientato a trovare un modello di riferimento preponderante, oscillando di volta in volta verso l'uno o l'altro dei panorami culturali propri del contesto meridionale in cui era stato allevato Ruggero II.⁴⁵

Un filo comune, peraltro, lega il dibattito storiografico sulla simbologia regia a considerazioni di stampo strettamente storico-giuridico, perché correlate alle idee sottese all'attività legislativa del primo re di Sicilia.⁴⁶ Secondo un'interpretazione ormai classica, la sede

gran parte d'Europa. [...] Tra Ruggero e Anacleto ci furono subito dei contatti, [...] il duca poteva trattare da una posizione di forza, perché il suo controllo sul mezzogiorno, nel frattempo, si era consolidato. Prestò il giuramento di fedeltà al papa, in cambio pretese la corona di re". Houben offre poi una descrizione dei rapporti di forza tra Anacleto II e Ruggero del tutto sbilanciati a favore di quest'ultimo, e ne fa dipendere le conseguenze anche per quanto attiene più strettamente all'organizzazione ecclesiastica; cfr. Houben 1997: 68 e 74-75.

45 Si pensi all'affermazione di Kantorowicz, il quale arrivò a definire i sovrani normanni dotati di un'autorità quasi sacerdotale, paragonandoli a dei papi nel proprio regno; cfr. Kantorowicz 1946: 155-161. Non sono mancati, ovviamente, su questo tema, i contributi degli studi storico-artistici, che a partire dall'analisi delle fonti figurative a noi pervenute dei sovrani normanni, hanno dato conto di un ventaglio piuttosto ampio di possibili interpretazioni ideologiche a queste sottese. In merito, si rinvia ai seguenti studi e alla ulteriore letteratura ivi richiamata: Vagnoni 2017; Vagnoni 2019. Per dare conto di quella forse più nota, si è spesso fatto riferimento al pannello musivo della Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, comunemente nota come 'la Martorana'. La scena dell'incoronazione effettuata direttamente da Cristo altro non sarebbe che l'esaltazione della stessa legittimità regia, il tutto a scapito dell'intermediazione di un rappresentante della gerarchia ecclesiastica. Si sofferma su questa possibile interpretazione, mettendo a confronto le fonti cronachistiche con la fonte figurativa richiamata nel testo, Delle Donne 2008: 338-341. Sull'argomento, oltre agli studi monografici specificamente dedicati al sovrano normanno, si veda anche Houben 2013.

46 Con l'unificazione di tutte le regioni meridionali poste sotto il suo diretto controllo, costituito dunque da una pluralità di ordinamenti complessi, il monarca avvertì l'esigenza, secondo Caravale, di esprimere il modo di concepire il proprio ruolo attraverso "una esplicita proclamazione teorica che da un lato affermasse in maniera netta e decisa la responsabilità del monarca nei riguardi dell'amministrazione della giustizia, dall'altro ne precisasse i rapporti con gli ordinamenti particolari – in primo luogo le signorie territoriali – che continuavano a essere i pilastri fondamentali dell'organizzazione sociale". Cfr. Caravale 1990: 14.

dove l'ideologia di Ruggero II avrebbe trovato piena e concreta esplicazione è il *Proemio* delle Assise di Ariano, nel quale il sovrano, in quanto responsabile ultimo della tutela del diritto e della giustizia nel Regno, rivendicava la potestà di eliminare le norme inique o superate, potendo intervenire anche in ambiti di solito riservati all'ordinamento ecclesiastico.⁴⁷

1.4. Chiesa e Regno nell'"età dei due Guglielmi"

Già associato al regno dal padre Ruggero II nel 1151, alla morte di questi nel 1154, il governo del Regno passò per intero nelle mani di Guglielmo I. Secondo l'opinione generalmente accolta, nella sostanza l'atteggiamento di Ruggero II non si era discostato più di tanto – quanto a protagonismo – rispetto a quello tenuto dal padre, sia pure in un contesto temporale profondamente mutato rispetto alla fase immediatamente prossima alla conquista dell'isola. Peraltro, la situazione stessa di moderato equilibrio nelle relazioni col Papato, propria della fase precedente, si era dissolta sotto il peso della scelta di Ruggero II di schierarsi con la fazione che, dal 1139 in poi, risultò perdente nello scisma del 1130. Da ciò derivò uno stato di tensione destinato a perdurare anche in seguito alla formale ricomposizione delle relazioni.⁴⁸

La seconda metà del XII secolo fu dominata dunque dalle figure dei due successori di Ruggero II, che seguirono le orme dei predecessori e durante i regni dei quali, anzi, il ruolo dell'episcopato assunse un rilievo ancora maggiore, giungendo a delinearli anche se-

47 Si rinvia in questa sede alle considerazioni svolte in proposito da Marongiu 1973: 195-212. Da vagliare criticamente, rigettandone interpretazioni datate, anche la posizione dallo stesso espressa in alcuni contributi precedenti: Marongiu 1951; Marongiu 1955. Basti richiamare, sull'argomento, quanto osservato da Delogu 1983: 192-193, a proposito di giustificazioni e finalità di stampo ancora tradizionale: "L'opera di legislazione non era presentata come autonoma funzione statale, ma come offerta di un sacrificio a Dio, attuazione mistica della sua stessa essenza attraverso l'opera regia, che diveniva simile al gesto di consacrazione del sacerdote. La posizione autocratica del re era temperata dal riconoscimento che egli aveva molto peccato e molta misericordia aveva ricevuto da Dio". Per la composizione delle Assise e sulla natura delle stesse, anche in riferimento ai diversi influssi sulla normativa del *Regnum*, si rinvia ai seguenti studi: Brandileone 1884; Brandileone 1886; Ménager 1969; Dilcher 1996; Trombetti Budriesi 1992; Pennington 2006; Pennington 2010; Martino-De Simone 2008; Cortese 2009; Cortese 2012; Rognoni 2019.

48 Nel 1139 si celebrò infatti il Concilio Lateranense II, in cui Innocenzo II – ormai unico Papa legittimo dopo la morte di Anacleto II – scomunicò Ruggero II e tutti i suoi seguaci, annullando le ordinazioni ecclesiastiche e i provvedimenti emanati dal suo antagonista. In merito, si veda quanto riportato in Foreville 1965.

condo forme nuove.⁴⁹ Se durante il regno di Guglielmo I (1154-1166) la configurazione geografica dei distretti diocesani rimase pressoché invariata, l'evento di primaria importanza per quanto riguarda i rapporti tra Papato e Monarchia è il cosiddetto 'Concordato' di Benevento del giugno 1156, con il quale si giunse a fissare una disciplina dei punti sino a quel momento più controversi concernenti la materia ecclesiastica.⁵⁰ Fu poi con Guglielmo II che giunse a maturazione la fisionomia della geografia ecclesiastica durante l'età normanna. Al suo volere è infatti legata la fondazione dell'abbazia benedettina di Monreale, a poca distanza da Palermo, nel giro di pochi anni eretta a sede dell'omonimo arcivescovato.⁵¹

- 49 Kamp 1995: 75, afferma che: "Nel periodo tra il 1150 e il 1190 per gli osservatori contemporanei cambiò il profilo dell'episcopato siciliano visto dall'esterno, con nuovi tratti che finora non erano stati così evidenti. Erano le conseguenze della presenza della corte a Palermo. La partecipazione dei vescovi all'esercizio del potere, che sotto Guglielmo II venne curata soprattutto dai familiari, l'assunzione di compiti dei datari nella cancelleria attraverso un gruppo di familiari costituito per la maggior parte da vescovi, il desiderio di non mettere in gioco a causa dell'assenza la partecipazione al potere una volta raggiunta, portarono ad una politicizzazione dell'episcopato siciliano. Osservatori critici vedevano qui vescovi che avevano fissato la propria attenzione sul gioco di forze e sugli intrighi della politica e che rimasero per anni assenti dalle loro diocesi".
- 50 Sul senso generale dell'accordo, così si esprime Pacaut 1981: 39-40: "La mise en application de ce traité conduit très vite à des relations étroites et à une coopération fructueuse entre la Papauté et le royaume jusqu'à la fin de la dynastie normande et l'accession d'Henri VI au trône de Sicile. Cette entente accrut le prestige de la royauté panormitaine dans la péninsule et contribua à consolider son autorité à l'intérieur des états qu'elle gouvernait. Elle lui assura généralement le soutien de l'épiscopat et permet de donner à certains problèmes ecclésiastiques, grace à des contacts direct ou par l'intermédiaire de légats pontificaux, des solutions qui ménageaient ses intérêts". Per indicazioni sulle diverse posizioni entro la Curia pontificia, si veda altresì Duggan 2002.
- 51 Rinviando *infra*, Parte II, Capitolo 5 per un esame approfondito, qui può riferirsi l'orientamento storiografico prevalente al riguardo di questa particolare istituzione ecclesiastica, posta a soli pochi chilometri dalla sede archiepiscopale della capitale del regno. In proposito così si è espressa Lucia Sorrenti 2004: 101: "Gli intendimenti del nuovo sovrano [Guglielmo II] e gli orientamenti della sua politica ecclesiastica sono espressi, come spesso avviene, in occasione di un altro momento memorabile per la chiesa di Sicilia, quale la fondazione di un nuovo grande monastero poi eretto in vescovado: l'abbazia di S. Maria Nuova in Monreale. Un evento che peraltro è stato letto dagli storici come costituzione di un centro di potere idoneo a rafforzare i legami tra chiesa e Palazzo Reale, voluto non in vista dell'accrescimento della chiesa bensì ad esaltazione delle prerogative regie, corroborate dalla ridefinizione dell'equilibrio politico interno alla curia, che rendeva ora necessario, a beneficio delle preminenze della Corona, un ridimensionamento del potere dell'Arcivescovo di Palermo". In un conciso contributo sui vescovati siciliani, a proposito di Monreale, Annliese Nef ne ha ricondotto la fondazione facendo riferimento al triplice obiettivo perseguito dal re: contro-bilanciare il potere dell'Arcivescovo di Palermo; celebrare sé stesso come 're cri-

1.5. Dai Normanni agli Svevi: Chiesa e Regno al tempo di Tancredi, Costanza ed Enrico VI

La morte senza discendenti diretti di Guglielmo II nel 1189, la successione designata della zia Costanza – figlia postuma di Ruggero II, a sua volta andata in sposa nel 1186 all'erede di Federico I, dunque del trono imperiale d'Occidente – aprirono uno scenario complicato e quasi inimmaginabile sino a quel momento. La monarchia siciliana si era andata consolidando e aveva raggiunto una posizione di vertice nel contesto delle relazioni internazionali, mostrandosi capace di svolgere un ruolo decisivo in alcune delle principali tappe della storia dell'intera Europa, come nel caso della 'Pace di Venezia' tra il Papa e l'Imperatore.⁵²

Il matrimonio sembrava materializzare l'unione fra Impero e Mezzogiorno italiano, antico obiettivo degli imperatori d'Occidente da sempre avversato dal Papato, preoccupato di ritrovarsi circondato territorialmente dalla forza imperiale.⁵³ Una tale unione aveva notevoli conseguenze sul piano giuridico-politico. Costanza aspirava al *Regnum* sulla base del diritto ereditario, confermato dal giuramento prestato dall'aristocrazia feudale a Guglielmo II; mentre Enrico VI fondò la propria pretesa fondandola sullo *ius imperii*, con la sua duplice tendenza tanto localistica (riferita al territorio italiano) quanto universalistica.⁵⁴ Tale fondamento escludeva – irriducibilmente, per Enrico VI – la possibilità di perpetuare la soggezione feudale del Regno alla Chiesa, ed era per questo in netto contrasto con le prospettive successorie delineate dal Concordato di Benevento del 1156, col quale il Papa si era impegnato a concedere il Regno in cambio del giuramento di *fidelitas* al Pontefice e alla Chiesa Romana.

Fu quindi un triennio particolarmente denso quello dal 1189 al 1191, come dimostra la successione stessa degli eventi: la morte di

stianissimo'; monitorare un ambito territoriale divenuto un vero e proprio 'rifugio' arabo-musulmano nel corso del XII secolo, che all'inizio del XIII diverrà il cuore di un emirato autonomo, l'ultimo 'regno' musulmano in Sicilia. Cfr. Nef 2003a: 185. Guglielmo II avrebbe rafforzato la 'piramide episcopale', facendo di un arcivescovo strettamente legato al potere reale e alla sua persona un immenso polo di potere nel cuore stesso della Sicilia. Il caso di Monreale porterebbe quindi alle estreme conseguenze il ruolo e la funzione che, per Nef, hanno avuto i vescovi in Sicilia nei secoli sinora considerati. Sulla politica ecclesiastica di Guglielmo II si veda altresì Enzensberger 1980.

52 L'accordo raggiunto a Venezia pose fine, tra l'altro, allo scisma ecclesiastico che vide contrapposti Alessandro III ad alcuni antipapi sostenuti dall'Imperatore Federico I, durato quasi 18 anni. Cfr. Köster 2011: 51-56.

53 Cfr. Zerbi 1983: 174. Si veda altresì Tabacco 1983.

54 Cfr. Zerbi 1983: 176-177.

Guglielmo II; la violazione del giuramento dei nobili a Guglielmo II e l'incoronazione a re di Sicilia di Tancredi di Lecce (figlio naturale di Ruggero III di Puglia, a sua volta figlio di Ruggero II); la morte dell'imperatore Federico I; la discesa in Italia di Enrico VI. Al di là di ulteriori considerazioni sulla legittimità delle aspirazioni al trono – rispettivamente, di Costanza con Enrico VI e di Tancredi – deve qui porsi in risalto dapprima la posizione attendista assunta da Clemente III; poi la successiva incoronazione di Enrico VI e Costanza da parte del suo successore, papa Celestino III, tenace nei rapporti nei riguardi della coppia imperiale e, in generale, figura di assoluto rilievo per gli avvenimenti intercorsi. La resistenza interna opposta ad Enrico VI e la cattura di Costanza da parte di Tancredi, permisero al Pontefice di attuare al meglio una condotta mirante al logoramento delle posizioni imperiali, e in parte – probabilmente – di occultare le trattative in corso per il riconoscimento di Tancredi, avvenuto nel giugno 1192 con il cosiddetto Concordato di Gravina.⁵⁵

Lo scontro tra le fazioni fedeli a Tancredi e quelle schierate con Enrico VI giunse a conclusione con la morte dello stesso Tancredi e di Guglielmo III, suo figlio primogenito, nel 1194. Le tensioni con la Chiesa però si protrassero. La Sede Apostolica infatti considerava pienamente valido e in vigore il Concordato di Gravina; la coppia imperiale, invece, si rifaceva al Concordato del 1156, considerando invalido qualunque accordo stipulato con l'usurpatore Tancredi. Ne emerge comunque un quadro in cui – a parte il tentativo del Pontefice di procrastinare uno scontro definitivo sulla sistemazione dei territori dell'Italia centrale e l'ereditarietà dell'Impero – Costanza giocava un ruolo centrale, fondato rispettivamente sulla *paterna successio* e la *imperialis adquisitio potentie*.⁵⁶

Enrico VI morì nel 1197 e la moglie Costanza assunse la reggenza del Regno per conto del figlio Federico II. L'anno seguente Innocenzo III successe a Celestino III. Costanza dovette desistere dall'aperta politica di contrasto al Papato e, prima di procedere all'incoronazione del piccolo Federico (17 maggio 1198), si rivolse ad Innocenzo per ottenere il riconoscimento del Regno a titolo di feudo della Chiesa. Ma che la regina non fosse del tutto disposta a sottomettersi al Papato lo dimostra anche il tentativo di ottenere le stesse condizioni dei suoi predecessori normanni – favorevoli per la monarchia – nel momento in cui richiese formalmente al Papa l'investitura feudale per sé e per il figlio.

55 Cfr. Zerbi 1983: 188.

56 Per le considerazioni nel testo, cfr. Zerbi 1980: 63-67.

Innocenzo III approfittò della richiesta per avviare delle trattative che permettessero di smantellare quelle disposizioni risalenti all'abile politica ecclesiastica condotta dai Normanni, anche se attenuate dal concordato di Gravina del 1192.⁵⁷ Dalle fonti che ci attestano le lunghe e non facili trattative intercorse tra le due parti emerge chiaramente il pensiero di Innocenzo III. Si tratta di una ecclesiologia fondata sul principio della *libertas ecclesiae*, concetto ricorrente, sia pure con terminologia non sempre uguale, nelle lettere del Pontefice. Innocenzo considerava il *Regnum* come parte diretta del Patrimonio della Chiesa; su di esso, dunque, riteneva di dover esercitare il potere temporale.

Dopo mesi si giunse ad un accordo, sancito in quattro distinti documenti complementari l'uno all'altro.⁵⁸ Con il primo documento, il *privilegium*, insieme all'esaltazione del ruolo del Pontefice posto da Dio sopra le genti e i regni per la promozione della pace e dell'unità tra i popoli, si procedeva all'investitura del Regno con l'esatta descrizione di tutte le sue parti, e si specificava che l'*homagium* necessario per la completezza dell'investitura feudale sarebbe stato prestato personalmente quando il Papa si fosse recato nel *Regnum*. Il secondo documento, incentrato sul principio della *libertas ecclesiae*, era principalmente diretto alla regolamentazione del passo apparso più complicato durante le trattative, quello delle elezioni episcopali, a proposito delle quali si delineò una disciplina che innovava molto sul punto, stabilendo norme di dettaglio sulla vacanza della sede, sui legittimati passivi all'elezione, sulle procedure di notificazione al sovrano dell'avvenuta elezione e sull'esercizio dell'assenso regio alle stesse. Il terzo e il quarto documento contengono istruzioni rivolte "archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum prelati et universo clero" sia in Sicilia che in Puglia e vi si dà rispettivamente notizia del contenuto dell'accordo raggiunto e dell'invio di un legato papale – il cardinale Ottaviano, vescovo di Ostia – che avrebbe esercitato i poteri in campo ecclesiastico secondo la consueta normativa canonistica, potendo però intervenire, ove necessario, anche su questioni politiche, a tutela della pace nel Regno.

L'ultimo aspetto da mettere in rilievo relativamente alla fase della transizione riguarda il valore effettivo del Concordato, destinato a

57 Cfr. Maccarrone 1983: 85-86.

58 Il primo e il secondo documento sono indirizzati da Innocenzo III a Costanza e Federico; il terzo e il quarto all'episcopato. Tutti e quattro i documenti sono contenuti nel *Registrum* di Innocenzo III, per cui si rinvia a Innocenzo III, *Registrum I*: 613-622 nn. 410, 411, 412, 413. Per considerazioni sulla valenza complessiva dei documenti si veda anche De Robertis 1978.

ben scarse conseguenze nel momento in cui Costanza aveva affidato per testamento ad Innocenzo III il ruolo di tutore di Federico, per la reggenza del Regno di Sicilia. Sembrava giunto a compimento il disegno di costruire una 'Italia pontificia'.⁵⁹

1.6. La Chiesa, il Regno e l'Impero: cenni sull'età di Federico II

Al tempo di Federico II il Regno di Sicilia contava centoquarantacinque diocesi, le quali, nelle regioni peninsulari, avevano generalmente un'estensione limitata ed erano soggette a rivalità regionali e locali, nonché a ricorrenti conflitti col potere politico, secondo un quadro tutto sommato poco omogeneo.⁶⁰ Norbert Kamp ha posto in risalto anche per l'età federiciana una certa peculiarità delle diocesi siciliane rispetto alle altre regioni, soprattutto per quanto riguarda la cessione di diritti di regalia e il dominio esercitato sulle città di riferimento, richiamando in particolare Catania, Cefalù, Patti e Monreale.⁶¹ In generale, la ridotta estensione territoriale, unita ad una poco estesa dotazione di precisi diritti di signoria, cui si aggiungeva il sostegno economico mediante il ricorso alla decima statale, costituivano i fattori alla base del particolare legame tra potere monarchico e chiese.⁶²

Per Kamp, la politica ecclesiastica federiciana si articola in due periodi. Il primo corrisponde alla fase in cui, nel 1212, prima della sua partenza per la Germania, Federico II rinnovò al Papa gli impegni presi dalla madre nel 1198, senza che questo comportasse comunque una completa rinuncia alle prerogative monarchiche in materia. In ogni caso, nel periodo che va dalla morte di Costanza (1198) sino al ritorno in Sicilia dalla Germania (1220) si assiste ad una più forte capacità dei papi di controllo degli affari episcopali, a partire dalle scelte dei presuli. È una fase in cui personaggi di spicco della Curia pontificia – uomini solitamente dotati di una profonda preparazione culturale e provenienti dai ranghi della nobiltà meridionale strettamente in contatto con Roma – assurgono alle cattedre arcivescovili e vescovili. Un secondo periodo prenderebbe invece avvio col ritorno di Federico dalla Germania nel 1220. L'episcopato subisce una tra-

59 Cfr. Maccarrone 1983: 104-105.

60 Cfr. Kamp 1985: 124-125. Sulla figura e le vicende riguardanti Federico II si rinvia a Kantorowicz 1927-1931; Abulafia D. 1988; Stürner 2009. Una sintesi delle principali tematiche legate alla figura dello *Stupor Mundi* in Houben 2009. In merito alla politica ecclesiastica si vedano anche Kamp 1992; Kamp 2000.

61 Cfr. Kamp 1985: 126-127.

62 Cfr. Kamp 1985: 128.

sformazione, poiché i membri vengono reclutati tra i ranghi della nobiltà cavalleresca, secondo l'aspirazione del re di privilegiare soggetti autoctoni di provata fedeltà, spesso collegati con le famiglie nobili che fornivano allo Stato anche i funzionari dell'amministrazione.⁶³

Pur senza rappresentare un "partito" omogeneo portatore di specifici interessi di classe, i vescovi del Regno attribuivano primaria rilevanza all'*honor* imperiale, spesso a scapito degli stessi interessi della Sede Apostolica, venendo dunque a configurarsi come elemento stabilizzatore del potere monarchico.⁶⁴ Secondo Kamp, il processo di egemonizzazione della componente episcopale durò sino al 1240 e, sebbene numerosi ecclesiastici continuarono ad occupare posti di rilievo in alcuni punti chiave dell'apparato statale, tuttavia "[...] le strade dell'episcopato e della monarchia si separarono nell'ultimo decennio del regno di Federico, nel senso che l'episcopato si limitò soprattutto al suo campo d'azione spirituale nelle province".⁶⁵

63 Cfr. Kamp 1985: 140 e le ulteriori considerazioni secondo cui: "anche se il Regno di Sicilia non fu una monarchia sostenuta dal clero, nel senso che questo non era indispensabile per il corretto funzionamento degli organi amministrativi, tuttavia gli ecclesiastici colti e di nobile origine svolgevano nel governo e nell'amministrazione un ruolo nient'affatto modesto. Furono essi a gestire tutti gli affari di governo a Palermo durante la reggenza di Innocenzo III e le lotte di Federico II per la corona tedesca, così come furono i detentori del potere esecutivo durante l'assenza di Federico dal 1235 al 1239" (Kamp 1985: 141).

64 Cfr. Kamp 1985: 139-146.

65 Cfr. Kamp 1985: 147.

**PARTE II
LE FONTI**

CAPITOLO 1

ARCIVESCOVATO DI PALERMO

SOMMARIO: 1.1. L'arciepiscopato di Nicodemo, *trait d'union* tra due 'epoche' al tempo della rifondazione della diocesi. 1.2.1. Roma come nuovo orizzonte: Alcherio, primo arcivescovo latino. 1.2.2. Alcherio e Nicodemo o 'Alcherio-Nicodemo'? Controversie interpretative a partire da alcune testimonianze. 1.3. L'*Ecclesia Panormitana* dagli anni Venti agli anni Quaranta del XII secolo. 1.3.1. L'arciepiscopato di Gualtiero (I). 1.3.2.1. L'arciepiscopato di Pietro. 1.3.2.2. L'arcivescovo Pietro, l'incoronazione regia di Ruggero II e il rapporto con Anacleto II. 1.3.3. L'arciepiscopato di Ruggero *Fesca*. 1.4. L'arcivescovo Ugo e il ruolo centrale dell'episcopato siciliano, tra congiure e fedeltà regia. 1.4.1. Cronache. 1.4.2. Documenti. 1.5. Stefano di *Perche*, cancelliere e arcivescovo. Un corpo estraneo in un delicato ingranaggio. 1.5.1. Cronache. 1.5.2. Documenti. 1.6. L'arciepiscopato di Gualtiero 'Of-familio': *quam regem ipsum regere videretur*. 1.6.1. Cronache. 1.6.2. Documenti. 1.7. La Cattedra di Palermo come 'affare di famiglia': l'arciepiscopato di Bartolomeo. 1.7.1. Cronache. 1.7.2. Documenti.

1.1. L'arciepiscopato di Nicodemo, *trait d'union* tra due 'epoche' al tempo della rifondazione della diocesi

La principale fonte sulla diocesi di Palermo nella prima età normanna è la cronaca di Goffredo Malaterra. Nell'ambito della narrazione, volta a magnificare le imprese del conte Ruggero, il primo riferimento ad un possibile attacco normanno contro Palermo è collocato cronologicamente in un momento successivo alla battaglia di Cerami (1063) e riguarda la richiesta di collaborazione da parte di un gruppo di mercanti pisani, recatisi in Sicilia con l'obiettivo di ricevere appoggio dal conte per vendicarsi di certe ingiurie subite da parte degli abitanti di Palermo, città che erano soliti frequentare per i loro affari commerciali.⁶⁶

Gli eventi seguenti, che coprono più anni, non menzionano direttamente la predisposizione di un attacco diretto, ma dal complesso della narrazione è facile scorgere un'azione militare per tappe, volta ad estendere quanto più possibile la conquista di ulteriori territori. La cronaca riporta infatti che nel 1066 venne costruito un fortilizio a Petralia, "per quod maximam partem Siciliae ad suae dominationis

66 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 45. Nella cronaca si specifica che il conte Ruggero era stato raggiunto a Troina da un messaggero dei mercanti, i quali promettevano aiuto militare e assicuravano di non pretendere alcuna ricompensa, bastando loro la vendetta per il torto subito. Pare che il conte avesse preso tempo, preso da non meglio specificati *negotia*, e che i mercanti – "commercialibus lucris plusquam bellicis exercitiis ex consuetudine dediti" – avessero pertanto deciso di agire da soli, rinunciando per timore a sferrare un vero attacco, limitandosi a tranciare la catena che recingeva il porto, ritornando poi a Pisa.

iugum ferendum perdomuit”.⁶⁷ L’attività che Malaterra definisce ‘di setacciamento’ dell’isola – con frequenti incursioni che terminavano con la resa delle popolazioni, convinte da condizioni favorevoli o atterrite da minacce – si protrasse sino allo scontro avuto nel 1068, presso Misilmeri, contro un ‘esercito innumerevole’ di siciliani.⁶⁸

Un diretto riferimento al progetto di spedizione contro Palermo è invece collocato dopo la caduta di Bari, nel 1071, quando il Guiscardo, grato al fratello per l’aiuto ricevuto nella conquista della città pugliese, lo mandò avanti in Sicilia prima di muovere di lì a poco con l’esercito alla volta di Palermo. Malaterra narra con dettaglio un assedio durato cinque mesi, condotto via mare con la flotta e via terra mediante un esercito composto da cavalleria e fanteria, sino all’intrusione di trecento soldati oltre le mura cittadine, mediante marchingegni e scale, che aprirono le porte al resto dell’esercito. Il testo riferisce che i palermitani si ritirarono nella parte più interna della città e che, il giorno dopo, stabilita una tregua, i maggiori trattarono la resa accettando la sottomissione e la previsione del pagamento di un tributo.⁶⁹

Dopo questi eventi, il testo della cronaca riporta l’azione congiunta dei due fratelli Altavilla per ricondurre al culto cattolico la cattedrale della città, un tempo sede dell’arcivescovato e successivamente, “ab impiis Saracenis violata”, trasformata “in templum superstitionis eorum”. In particolare, l’attività che riguardò la cattedrale consistette nell’attribuzione di una dote, nonché nell’arricchimento della stessa “ornamentis ecclesiasticis”.⁷⁰ Quindi, il duca e il conte procedettero a restituire alla pienezza della sua carica l’arcivescovo, che era stato cacciato dalla propria cattedrale e costretto a trovare rifugio nella povera chiesa di S. Ciriaca, dove – “quamvis timidus et natione graecus” – aveva continuato ad officiare il culto cristiano, per quanto reso possibile dalle condizioni.⁷¹ La sistemazione della sede diocesana precedette persino la fortificazione delle mura della città e l’accordo tra i due fratelli sull’assetto politico riguardante la spartizione della Sicilia e di Palermo.

67 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 48.

68 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 49-50. La cronaca riferisce il colorito aneddoto secondo cui il conte, secondo l’usanza dei saraceni, inviò dei piccioni addomesticati con biglietti *inscriptis sanguine* per annunciare agli abitanti di Palermo la loro triste futura sorte.

69 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 52-53. La storiografia sulla conquista normanna di Palermo è sempre stata oscillante, nell’indicare l’anno esatto dell’evento, tra il 1071 e il 1072.

70 In merito all’evento si veda in particolare Longo-Johns 2018.

71 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 53. Cfr. anche Ardizzone-Pezzini 2014.

Sebbene la cronaca malatterriana costituisca una testimonianza preziosa della persistenza di un culto cristiano nella Palermo araba, ad opera di un presule bizantino e in una condizione di fatto misera, dal testo nessun'altra notizia è possibile ricavare sulla figura e persino sul nome dell'arcivescovo in questione. Indicazioni ulteriori emergono invece da un documento pontificio tardo, datato 2 aprile 1123 e indirizzato all'arcivescovo palermitano del tempo, Pietro, da papa Callisto II, che procedeva a confermare i privilegi rilasciati dai suoi predecessori, Alessandro II, Gregorio VII e Pasquale II agli arcivescovi Nicodemo e Alcherio.⁷² L'importanza di tale passo è duplice: oltre a consentire di apprendere il nome del primo arcivescovo tornato alla pienezza della sua carica a seguito della presa normanna di Palermo – Nicodemo – permette anche di venire a conoscenza di una conferma in merito da parte della Sede Apostolica, altrimenti destinata a rimanere sconosciuta.⁷³

Nessuna ulteriore testimonianza documentale è sopravvissuta in riferimento all'episcopato di Nicodemo, pertanto non è possibile individuare con precisione la data che ne segnò la fine. Il primo documento superstite, che risale al 1083, vede già in carica il suo successore, Alcherio.⁷⁴

1.2.1. Roma come nuovo orizzonte: Alcherio, primo arcivescovo latino

Anche per l'episcopato di Alcherio è impossibile stabilire con esattezza una data iniziale. Mancano fonti documentali e le cronache, tra cui quella di Malaterra, non contengono alcuna indicazione. Il silenzio di quest'ultima è indicativo, poiché, per altri versi, essa costituisce la fonte privilegiata dalla quale attingere notizie sulle singole figure di vescovi coevi. La carenza di ulteriori cenni sulla diocesi di Palermo, esclusi quelli di cui si è già dato conto, è da ricondurre molto probabilmente al fatto che Roberto il Guiscardo avesse riservato per sé il controllo su Palermo, dunque anche la scelta del successore di Nicodemo.⁷⁵

72 PA-Catt. 08, edito in *PL* 163, coll. 1279-1280, n. CCXVIII; Mongitore 1734: 18-20; Pirri 1733: I 82; Cerrito 2022: 36-38. Cfr. IP 10: 230 n. 24.

73 Cfr. IP 10: 228 n. 12, che lo indica come *deperditum*.

74 Si veda Pirri 1733: I 53-69. Gams 1873: 951 colloca l'episcopato di Nicodemo tra il 1065 ed il 1083.

75 La questione delle origini di Alcherio registra opinioni storiografiche discordi. Kamp 1995: 66, smentisce decisamente l'opinione di H.W. Klewitz per cui doveva essere di origini greche. Al contrario, l'autore propende invece per origini nor-

Alcherio risulta essere già in carica il 16 aprile del 1083, poiché compare in veste di destinatario dell'importante privilegio con il quale, in quella data, papa Gregorio VII confermò lo *status* arcivescovile della Chiesa di Palermo.⁷⁶ Il Pontefice poneva a motivo fondante del proprio atto tanto il dovere di prestare attenzione alle giuste richieste, quanto lo speciale rapporto di affetto che lo legava al duca Roberto. Quanto al primo aspetto, era proprio l'arcivescovo ad aver avanzato la richiesta al papa.⁷⁷

In primo luogo, alla Chiesa di Palermo, tramite Alcherio che in qualità di arcivescovo la rappresentava fisicamente, si confermavano le antiche dignità di cui aveva goduto, tra cui anche tutti vescovati suffraganei. La disposizione al riguardo appare particolarmente significativa, perché – sulla base della constatazione dello stato di 'distruzione' in cui versavano i vescovati siciliani – riguardava la *pristinam potestatem* dell'arcivescovo di Palermo, tanto per le sedi già ricostituite quanto per quelle ancora da ripristinare. Il provvedimento papale si poneva dunque l'obiettivo di sanare la cesura giuridica che il dominio musulmano aveva rappresentato per l'arcivescovato palermitano e per tutta la Chiesa siciliana. Al riguardo, appare significativa l'assenza di cenni tanto alla situazione precaria e di quasi clandestinità che la Chiesa palermitana doveva aver attraversato nei quasi due secoli in cui la città era stata sotto il dominio arabo, quanto alla figura del predecessore di Alcherio, l'arcivescovo Nicodemo. La presa d'atto di una duplice omissione riguardante una qualche forma di sopravvivenza del culto cristiano anche sotto il dominio arabo – sia pure sotto la guida di un presule greco – e quella riguardante la conferma dello *status* arcivescovile di Nicodemo da parte del suo predecessore, che si rinviene invece nel citato documento del 1123,

manne dello stesso, sulla base della sua frequentazione delle corti di Ruggero Borsa e del conte Ruggero, della partecipazione a consacrazione di centri ecclesiastici latini, oltre che basandosi sul nome stesso.

76 PA-Catt. 01, edito in *PL* 168: coll. 702-704 n. LX; Mongitore 1734: 1-3; Pirri 1733: I 70-71; Cerrito 2022: 23-25. Cfr. IP 10: 229 n. 20. Nell'arenga il Pontefice ricordava che, tra i compiti connessi alla carica papale, vi era anche quello di rafforzare con propri privilegi la posizione di quelle chiese che – tornate nuovamente alla fede – erano sfuggite alle tenebre della malvagità e agli agguati dell'errore, accordando loro il favore della fiducia papale e la sicurezza della protezione apostolica. Quindi rammentava che la Chiesa di Palermo, un tempo nobile e piena di fama, era caduta in *saracenorum potestatem perfidiamque* e solo tramite lo sforzo e lo zelo del duca Roberto era riuscita a far ritorno *ad christianam fidem*.

77 "[...] te postulante privilegio apostolice libertatis fulciri, nos tam iuste petitionis intuitu quam etiam prefati ducis amore [...]".

induce a riflettere sulle possibili motivazioni sottese.⁷⁸ È vero che, per un verso, l'antica struttura della chiesa siciliana non costituì, da un punto di vista di geografia ecclesiastica, un riferimento ideologico preciso e vincolante per il Papato. D'altro canto, è possibile forse ritenere che, per Gregorio VII, l'origine e la formazione dei soggetti chiamati a ricoprire la carica episcopale poterono avere un peso non indifferente nell'ottica della politica meridionale propria della Chiesa di Roma in quel preciso momento storico, votata ad espandere la propria influenza sul Sud-Italia mediante l'esclusivo controllo delle sedi vescovili, a scapito di possibili dipendenze o superstiti ingerenze da parte di Costantinopoli.⁷⁹ Da questa prospettiva, acquisisce un'altra sfumatura anche il riferimento che si rintraccia nell'arena ai "perfidiae tenebras ac erroris laqueos", che sarebbe da riferire non solo alla scomparsa della fede cristiana sotto il dominio musulmano (*perfidiae tenebras*), ma anche al possibile stato della Chiesa di Sicilia nell'orbita della Chiesa greca (*erroris laqueos*), prima del suo ritorno all'obbedienza romana.⁸⁰

78 Si è già accennato, *supra*, Parte II, 1.1., che nel documento di Callisto II del 1123 si ha testimonianza dell'esistenza di un provvedimento pontificio a favore della diocesi di Palermo che avrebbe coinvolto sia lo stesso Nicodemo che papa Alessandro II. Considerando che la conquista normanna di Palermo e la conseguente attività per il ripristino del culto cristiano da parte del duca Roberto e del conte Ruggero risale al 1072 e, dall'altro, che la morte di Alessandro II avvenne nell'aprile 1173, appare logico ritenere che – a meno di dubitare della veridicità del riferimento di Callisto II nel 1123 – il provvedimento di Alessandro II poté essere indirizzato solo all'arcivescovo Nicodemo.

79 A proposito del passo in cui Gregorio VII fa riferimento ai vescovati suffraganei ("[...] omnes eius suffraganeos episcopatus, vel si qui destructis illis in eorum loco statuti sunt vel opitulante Domino statuentur, ut in praefate tuae ecclesiam pristinam redeant potestatem"), è Enzensberger 1995: 28, a far notare la tendenziale indifferenza di Roma sia per la continuità territoriale delle sedi, che per l'eventuale costituzione di nuovi vescovati in luoghi diversi. Nel medesimo luogo citato, si avanzano anche due ulteriori ipotesi. La prima, per cui Alcherio, "da solo od in accordo col Guiscardo, avrebbe operato un tentativo di porsi a capo della nascente Chiesa latina in Sicilia". La seconda, per cui sarebbe stato forse lo stesso Gregorio VII ad operare un tentativo di "ottenere il controllo ecclesiastico sullo sviluppo della situazione in Sicilia". Questa seconda ipotesi, che si ritiene molto più plausibile, in termini concreti, della prima – la quale attribuisce un ruolo spropositato ad Alcherio – potrebbe benissimo confermare il silenzio su un vescovo greco alla guida del ricostituito vescovato; cioè su un evento che, in qualche modo, il Papa ritenne forse di dover espungere dalla memoria, perché avrebbe implicato una certa continuità col precedente controllo bizantino della Chiesa siciliana.

80 Il passo completo recita: "Precipue tamen oportere arbitramur ut rudibus ecclesiis scilicet noviter ad fidem vel venientibus vel redeuntibus nostri favoris fiduciam et apostilici muniminis securitatem pronius indulgeamus quatenus que miserante Domino perfidie tenebras ac erroris laqueos evaserunt eodem iuvante in Christiane fidei vigore ac religionis amplitudine per nostre benignitatis stu-

Gli ulteriori punti rilevanti del documento riguardano la conferma alla diocesi di Palermo di ogni possesso che la stessa avesse avuto in passato “per regalem largitionem et iustam concessionem”, nonché “quicquid quod iustitiae non contradicit”. Quindi, si disponeva il divieto per ogni vescovo o per chiunque fornito di qualsiasi altra dignità, di sottrarre o diminuire i beni donati alla diocesi, tanto passati quanto futuri. Infine, si concedeva all’arcivescovo, secondo l’antica usanza della sua diocesi, l’uso del pallio in occasione delle messe solenni da celebrare nella ricorrenza di determinate festività.⁸¹ Alla concessione faceva seguito la consueta *exhortatio*, con lo scopo di richiamare il presule sul dovere comportamentale cui la concessione di un onore simile, in qualità di supplemento della *dignitas* episcopale, imponeva a proposito sia dei costumi esteriori che interiori.

Le testimonianze documentarie superstiti attestano che il legame dei duchi pugliesi con la sede episcopale di Palermo continuò ad essere attivo anche dopo la morte di Roberto il Guiscardo. Un primo diploma è datato agosto 1086, nona indizione.⁸² Ne è autore il duca Ruggero Borsa, figlio di Roberto il Guiscardo. Si tratta di un atto di donazione mediante il quale veniva trasferito alla chiesa di S. Maria di Palermo, all’arcivescovo Alcherio e ai suoi successori, il casale di Gallo – per il quale una postilla finale specificava che a questo appartenevano anche novantaquattro villani – e quattro *rusticos* presso Misilmeri. Nella medesima pergamena è contenuta una *laudatio* da parte del conte Ruggero, il quale – il 7 novembre 1086, decima indizione – ordinava che fosse apposto il proprio sigillo.

Al 1089, dodicesima indizione, risale invece un diploma della duchessa Sichelgaita, moglie di Roberto il Guiscardo e madre del duca Ruggero Borsa.⁸³ La duchessa procedeva ad una donazione in favore della Cattedrale di Palermo e dell’arcivescovo Alcherio. La donazione, *pro anima*, riguardava la sesta parte dei redditi dei Giudei che

dium, ac tuitionis adiutorium magis ac magis exrescere valeant”. Cfr. Cerrito 2022: 24.

81 Le festività elencate erano: Natale, S. Stefano, Epifania, Cena del Signore, Resurrezione, Ascensione, Pentecoste, le quattro festività di Maria, S. Giovanni Battista, Natività degli Apostoli, S. Lorenzo, festività di Tutti i Santi. A queste, dovevano aggiungersi le ricorrenze specifiche dell’ordinazione arcivescovile, dei Santi le cui reliquie adornavano la chiesa di Palermo, nonché i casi di ordinazioni clericali o di consacrazione di chiese. In merito al senso del conferimento del pallio, e al valore giuridico-sacramentale da riconnettere allo stesso, si vedano le seguenti opere: D’Alteroche 2005; Schoening 2016: *passim*, ma in particolare 294 e 365 per i riferimenti ad Alcherio di Palermo.

82 Edizione in Ménager 1981: 185-186 n. 54.

83 Edizione in Mongitore 1734: 6-8. Cfr. anche Tramontana 1975.

risiedevano a Palermo. Con una specifica clausola testamentaria si disponeva inoltre che, dopo la morte di Sichelgaita, alla Chiesa e all'arcivescovo fossero attribuiti – “hereditario iure” – gli interi proventi delle rendite sui Giudei di Palermo. Infine, una disposizione conclusiva comminava un anatema per i trasgressori.

Il primo privilegio di Ruggero I per la diocesi di Palermo è datato 1095, seconda indizione.⁸⁴ Il diploma è indirizzato “ad ultimum Panormitano archiepiscopo Alcherio”, alla sua Santa Madre Chiesa e a tutti i suoi successori. Dopo aver ricordato in una breve *narratio* che la chiesa stessa era stata arricchita “cum muneribus et ornamentis”, tra gli altri, da Roberto il Guiscardo duca di Puglia e Calabria e dal duca Ruggero, figlio del Guiscardo, il conte procedeva alla donazione di settantacinque villani, undici buoi e un'estensione di terra della quale si determinava l'indicazione precisa dei confini. Anche in questo caso, la donazione avveniva *pro remedio anime*, in proprio favore, per quello del fratello Roberto, dei propri parenti e per il figlio Giordano.⁸⁵

Al 1097, sesta indizione, risalgono poi due documenti del conte Ruggero che, pur non menzionando espressamente la diocesi di Palermo e il suo arcivescovo, vi attengono indirettamente, risultando di estrema importanza sotto molteplici aspetti. Si tratta di due diplomi, di cui uno redatto in greco e uno in latino, che riguardano una serie di concessioni fatte dal conte al monastero di S. Maria di Vicari in persona del suo categumeno Ἰάκωβος/*Iacobo*.⁸⁶ Al di là della consistenza patrimoniale delle esenzioni e delle terre e beni donati, in questa sede interessa porre l'attenzione sull'atto di esenzione rispetto a pretese ecclesiastiche e civili. In particolare, il conte stabiliva, da un lato, che nessun vescovo avrebbe avuto *licenciam* di esigere alcunché dai monaci dell'abbazia; dall'altro lato, che nessun arcivescovo o altra autorità ecclesiastica avrebbe potuto richiedere qualcosa o invocare qualche “*consuetudinem veterem*”. Come nei confronti di altri conti o di suoi eredi e successori, l'abbazia sarebbe stata infatti “libera ab

84 PA-Catt. 04, edito in Becker 2013: 205-207 n. 52.

85 PA-Catt. 05, parzialmente edito in Becker 2013: 97-199 n. 49. Della donazione in questione è sopravvissuto anche un corrispondente diploma greco-arabo (edito in Cusa 1868-1882: 1-3 n. 1), il cui contenuto diverge, in parte, da quello latino oggetto di esame nel testo. Infatti, oltre a contenere la stessa disposizione di fondo, riporta in aggiunta l'elenco dei nomi degli Ἀγαθηνός, specificando che appartenevano ai distretti di lato, Corleone e *Limónos*, e che gli stessi erano tenuti a versare collettivamente alla Chiesa settecentocinquanta tari due volte l'anno, d'inverno e d'estate, oltre a centocinquanta moggi di frumento.

86 PA-Catt. 06, edito in Cusa 1868-1882: 4-6 e 697 n. 10; Becker 228-231 n. 59; PA-Catt. 07, edito in Pirri 1733: 1 293-294.

omni servitute et consuetudine dissoluta et ab omni molestacione expedita”. Dal tenore della disposizione, si ricava l'impressione che l'esenzione non riguardasse ogni subordinazione all'autorità vescovile, arcivescovile o ecclesiastica in generale, ma solo la possibilità che tali soggetti avanzassero pretese di tipo economico; in questo caso, sarebbero state da considerarsi invalide, perché l'autorità comitale scioglieva l'abbazia da qualsiasi 'vecchia consuetudine'. In tal senso, con 'consuetudine' si faceva riferimento a norme tributarie. Estremamente rilevante anche il riferimento – quasi certamente un'interpolazione del copista – ad una specifica e generale *potestas* riguardante la possibilità di concedere esenzioni ai propri monasteri rispetto ad autorità ecclesiastiche, che Ruggero avrebbe ricevuto direttamente “a domino Urbano sanctissimo papa Rome”.⁸⁷ In ogni caso, sebbene nei due documenti il riferimento all'autorità episcopale avvenga solo genericamente, la disposizione doveva certamente interessare la diocesi di Palermo, sotto la cui giurisdizione sarebbe ricaduta l'abbazia, sita nel territorio di Vicari.

Le stesse difficoltà incontrate per fissare con precisione la data di inizio dell'episcopato di Alcherio, si riscontrano volgendo l'attenzione a quella della sua fine. L'ultima testimonianza certa è costituita dal privilegio del conte Ruggero del 1095. Sulla base del privilegio di Callisto II del 1123 è forse possibile ritenere che il presule sia stato ancora in vita al tempo di Pasquale II, poiché, insieme a quest'ultimo papa, è l'unico arcivescovo menzionato dopo Nicodemo e prima di Pietro, cui Callisto II indirizzava la propria conferma.⁸⁸

1.2.2. Alcherio e Nicodemo o “Alcherio-Nicodemo”? Controversie interpretative a partire da alcune testimonianze

Quella riguardante le date iniziali e finali non è l'unica incertezza a proposito dell'episcopato di Alcherio. Tramite un diploma di conferma di Ruggero II, redatto in greco e datato marzo 6653 a.m. [1145

87 Secondo Becker 2013: 228, da una complessiva analisi paleografico-diplomatistica emergerebbe che il documento greco (il già menzionato PA-Catt. 06) di cui offre l'edizione è una copia redatta intorno alla metà o nella seconda metà del XII secolo. Il riferimento ad una tale concessione pontificia sarebbe proprio uno degli elementi frutto del rimaneggiamento in più punti del contenuto del privilegio originale, assunto come base per la copia. Effettivamente, l'inciso è scarsamente attendibile e solleva parecchi interrogativi di diversa natura. Ancor meno attendibile, sul punto, la pergamena contenente invece il testo latino (PA-Catt. 07), la quale sarebbe una copia ascrivibile al XIII o al XIV secolo.

88 Cfr. Pirri 1733: I 79. Gams 1873: 951, colloca l'inizio dell'episcopato di Alcherio nel 1083 e la fine nel 1099.

d.C.], e da un transunto latino risalente al 31 maggio 1309, si ha conoscenza di un privilegio con il quale il conte Ruggero I aveva donato alla diocesi di Palermo – in data 14 novembre 6601 a.m. [1092-1093 d.C.] trentanove villani presso Nicotera, in Calabria.⁸⁹ Nel testo il conte affermava che mentre si trovava a Mileto si era recato presso di lui il “venerabilis pater Nicodemus Archiepiscopus Panormitanus”, chiedendo di ottenere dal conte fonti di introito a causa del costante spostamento dalla Sicilia (“eundo et veniendo”) cui era soggetto nelle occasioni in cui il conte dimorava in Calabria.

Essendo fuor di dubbio che, in tale periodo, l'arcivescovo di Palermo fosse Alcherio, la questione che si pone riguarda il motivo per cui al suo posto si trova menzionato Nicodemo. Non è agevole dare una risposta univoca e certa all'interrogativo, anche se sono state avanzate in proposito una serie di ipotesi. Il primo a porsi il problema fu, nel XVII secolo, Rocco Pirri, il quale avanzò l'ipotesi secondo cui il Nicodemo che figura nei due documenti citati potesse essere un appellativo dello stesso Alcherio.⁹⁰ Tale ultima ipotesi si fondava sulla trascrizione del diploma di Ruggero I redatto in occasione della consacrazione della chiesa di S. Maria e S. Giovanni Battista presso Stilo, in Calabria, datato 15 agosto 1094.⁹¹ La consacrazione era stata officiata da Alcherio insieme ai vescovi di Tropea, Neocastro, Catania e Squillace. Pirri dichiarava di basarsi su quanto affermato da *amicus quidam*, il quale gli aveva riferito di aver visto in un codice manoscritto anonimo, annesso alla cronaca di frate Maraldo, la seguente sottoscrizione di Alcherio così composta: “Alcherius Nico... etc”.⁹² In ogni caso, l'abate netino concludeva con nettezza che fosse comunque da ritenere indubitabile l'esistenza del primo Nicodemo, reinsediato dai Normanni; e questo indipendentemente dal fatto che fosse l'unico Nicodemo realmente esistito, oppure se oltre a lui ne fosse esistito

89 Edizione del documento latino del 1309 in Pirri 1733: I 77. Edizione del solo transunto di Ruggero I, con varianti rispetto al testo di Pirri, in Becker 2013: 125-126 n. 27.

90 Cfr. Pirri 1733: I 78-80. In particolare Pirri 1733: 78, “Sed quis iste Nicodemus?”. Pirri 1733: 80, “sive uti secundum nomen, sive uti cognomen, eundemque in allato diplomate dici Nicodemum, qui in aliis dicitur Alcherius”.

91 Si tratta della chiesa annessa all'eremo di S. Bruno di Colonia, in Calabria.

92 Cfr. Pirri 1733: I 80. Anche nell'edizione del diploma di Ruggero I presente in *IS*: IX coll. 424-425, compare la presunta doppia denominazione dell'arcivescovo, indicato come “Alcherio Nico...”. Notizie ulteriori sulla questione si rintracciano nell'opera di Benedetto Tromby, che dà conto della tradizione del diploma di consacrazione della chiesa annessa all'eremo di S. Bruno; cfr. Tromby 1775: Dissertazione VII, CCLX ss. Oltre a dare conto delle differenti tradizioni del diploma in questione, Tromby afferma da parte sua che nella trascrizione da lui presa a riferimento, l'aggiunta (lacunosa) al nome di Alcherio non compare (Tromby 1775: CCLXIX).

un altro (“an vero post illum alius”). Nelle righe finali del ragionamento, peraltro, si intravede una sorta di apertura verso tale possibilità.⁹³

Più recentemente, invece, sono stati ipotizzati tanto un possibile errore del traduttore, quanto un calcolo erroneo da parte dei redattori del transunto di fronte ad un nome illeggibile, sostituito con il nome dell’effettivo titolare della cattedra arcivescovile, Alcherio, rispetto a quello del suo predecessore.⁹⁴

1.3. L’Ecclesia Panormitana dagli anni Venti agli anni Quaranta del XII secolo

1.3.1. L’arciepiscopato di Gualtiero (I)

Non potendo individuare con esattezza l’anno della successione tra Alcherio e Gualtiero, è impossibile stabilire per quanto tempo la sede episcopale di Palermo sia rimasta effettivamente senza guida. Di Gualtiero, inoltre, non ci sono dati che permettano di ricostruire in qualche modo un possibile profilo biografico.⁹⁵

Le prime testimonianze documentali che lo riguardano risalgono al gennaio 1111, quindi è presumibile che fosse in carica almeno dall’anno precedente. Si tratta di un mandato giudiziario di Pasquale II e di un documento contenente la relativa *notitia* emessa da parte dei vescovi incaricati di ricevere il giuramento di purgazione, in seguito ad un’accusa di simonia proprio a carico di Gualtiero.⁹⁶ Nel

93 Pirri 1733: I 80: “caeterum an ille primus Archiepiscopus tantum dictus sit Nico-demus, an vero post illum alius, res est parvi momenti, neque eam numquam negavi, quamvis vero hactenus non asseruerim, nunc eam probabiliter statuo, quia novum se mihi objecit diploma, utinam autem saepe fieret, ut multum in harum rerum cognitione proficerem, et possem aliis, aliisque veritatibus meas Notitias locupletare”.

94 Così von Falkhenausen 2008a: 436-438. Enzensberger 2004: 438, afferma soltanto che la donazione attestata dal transunto del 1309 è dubbia. Nessuna ipotesi neanche da parte di Becker 2013: 125-126, la quale scarta comunque il possibile errore di datazione, considerata la coincidenza tra il diploma di Ruggero II e il transunto citato. Circa l’autenticità del diploma di Ruggero II, si veda Brühl 1983: 168,5, anche se con datazione diversa (gennaio 6652 a.m. [1144 d.C.]) rispetto a quella indicata da von Falkhenausen.

95 Rifacendosi probabilmente al nome, Pirri 1733: I 80, lo definisce *Northmannus*, senza altra specificazione. Kamp 1995: 67, citando espressamente Pirri, afferma che per la gran parte dei vescovi di età normanna “restano solo nomi, [...] essi non hanno passato e neanche un’origine sociale definibile”.

96 Cfr. *IP* 10: 229 n. 22. Il testo del mandato pontificio contenente la delega e la relativa sentenza sono editi da Hinschius 1863: 142-144. Sul giuramento di purgazione, la sua natura e l’evoluzione della disciplina, si rinvia all’imprescindibile studio di Fiori 2013.

mandato pontificio, datato 1 gennaio 1111, Pasquale I delegava in sua vece, per la trattazione della causa, un collegio giudicante composto da Angerio vescovo di Catania, dall'abate di S. Eufemia e da Lanuino priore di S. Stefano del Bosco. Il Pontefice specificava che l'arcivescovo Gualtiero di Palermo era stato accusato di simonia, ma, non essendo state prodotte sufficienti prove testimoniali a suo carico, disponeva che il presule prestasse un giuramento di purgazione.⁹⁷ Si conferiva poi mandato di convocare presso Reggio l'accusato e, insieme all'arcivescovo del luogo e a ulteriori membri aggregati, dopo avere ascoltato ogni questione con scrupolo, i presuli incaricati avrebbero dovuto provvedere a definire la causa, con l'aiuto di Dio. Se uno dei tre ecclesiastici incaricati fosse stato impedito da qualche infermità, allora sarebbero stati gli altri a portare a termine l'incarico. Il mandato terminava con la delega dell'autorità apostolica a restituire la Chiesa di Palermo al vescovo Gualtiero nel caso in cui questi avesse effettuato la purgazione. Il procedimento doveva aver luogo prima dell'inizio della Quaresima.⁹⁸ La sentenza venne emessa il 7 marzo 1111, quarta indizione. Lanuino, l'abate di S. Eufemia e l'arcivescovo di Reggio resero noto innanzitutto che si erano aggiunti loro, per la definizione della causa, altri dodici vescovi i quali avevano provveduto ad effettuare la chiamata in giudizio per rispettare il termine temporale ordinato dal pontefice. La trattazione della causa, però, venne più volte postergata a causa dell'impossibilità del vescovo catanese Angerio di raggiungere la sede del processo. Il presule aveva fatto giungere, mediante nunzi, il proprio consenso al regolare svolgimento del procedimento anche in sua assenza. Prestato il giuramento di purgazione, l'arcivescovo Gualtiero venne pienamente reintegrato come legittimo pastore della Chiesa palermitana.

Al 12 giugno 1112, quinta indizione, risale un privilegio congiunto di Adelasia e Ruggero II, al volgere del termine della reggenza di

97 Il mandato del Papa contiene una nota che dà conto della peculiare situazione della geografia diocesana di Sicilia nell'anno in questione: "et quidem ratio episcoporum comprovincialium testimonia exigebat, sed propter difficultatum imminientiam quas praetendit ei finitimos vel eos qui eius electioni interfuerint habere concessum". Si vedrà ampiamente nei paragrafi successivi – a proposito della mancanza di vescovi comprovinciali cui accenna il testo – che, ancora nel 1156, papa Adriano IV poteva affermare come l'arcivescovato palermitano *solo fere nomine* avesse potuto fregiarsi del titolo di metropoli, risultando la sua sede materialmente sprovvista di suffraganee.

98 Il testo contiene il tenore del giuramento di purgazione al quale avrebbe dovuto attenersi l'arcivescovo: "Porro expurgacionis tenor erit huiusmodi: quia propter adipiscendo episcopatu Panormitano neque ipse ipse [sic] per se vel per summisam personam neque alius pro eo se sciente dederit vel promiserit; testes autem asseverabunt, quod verum se scientibus dixit".

Adelasia.⁹⁹ Dopo una lunga arenga protesa, anche mediante citazioni tratte dal Vangelo, ad esaltare il carattere devozionale e il fervore religioso che pervadeva l'azione della famiglia comitale, si procedeva – in favore dell'arcivescovo Gualtiero e dei canonici della Chiesa di Palermo – alla conferma di privilegi precedenti. La disposizione rimandava in modo alquanto generico a tutto ciò che l'arcivescovo Alcherio, predecessore di Gualtiero, aveva ottenuto dal conte Ruggero I.

È datato invece 1113, sesta indizione, l'unico documento superstite di cui Gualtiero risulti autore.¹⁰⁰ Il presule palermitano, che si riferiva a sé stesso come “*Matricis Ecclesie humilis Archiepiscopus*”, rendeva noto di aver preso parte, su richiesta del conte Ruggero I e di altri baroni, alla consacrazione della Cappella eretta dall'ammiraglio Cristoforo in onore di Dio, della Vergine, di S. Matteo Apostolo e evangelista e dei SS. martiri Senatore, Viatore e Cassiodoro. Oltre a specificare che alla consacrazione avevano partecipato anche i vescovi Guarino di Agrigento e Guglielmo di Siracusa, l'arcivescovo dichiarava che la cappella così dedicata era stata resa, con il consenso del Capitolo cattedrale, libera ed esente da ogni consuetudine, fatte salve “*reverentia et iustitia*” dovute alla Madre Chiesa e il diritto episcopale, restando peraltro illesi e intatti tutti i suoi possedimenti.

Gualtiero è inoltre menzionato nel privilegio di conferma che Ruggero II rilasciò al monastero di Bagnara, in Calabria, datato ottobre 1117, decima indizione.¹⁰¹ Tra i diversi beni che il sovrano confermava si rintracciano infatti la chiesa di S. Pietro di Palermo e la chiesa di Partinico, entrambe con villani e pertinenze. Solo per la prima, però, si specificava che essa era stata ceduta dall'arcivescovo Gualtiero alla chiesa di Bagnara, dietro assenso regio. Per la seconda, invece, si specificava che la modalità di possesso sarebbe stata “*sicut Archiepiscopus Panormitanus canonice tenuit*”.

Così come per la precisa data d'inizio, nessun dato o testimonianza permette di stabilire in che anno si concluse il suo episcopato.

1.3.2.1. L'arciepiscopato di Pietro

Il successore di Gualtiero sulla cattedra palermitana fu Pietro, rispetto al quale, contrariamente ai suoi predecessori, è possibile determinare con maggior precisione il momento e le modalità di inizio del

99 Poiché nel testo Ruggero è indicato come *iam miles, iam comes*. Edizione in Pirri 1733: I 80-81; Brühl 1987: 6-8 n. 3.

100 Editto in Garufi 1899: 9-11 n. 3. Cfr. Per ulteriori riferimenti all'atto in questione si veda Zoric 1998: 113 ss.

101 Editto in Brühl 1987: 9-13 n. 4.

suo episcopato.¹⁰² Fu infatti traslato nel 1123 alla sede arcivescovile di Palermo dopo aver ricoperto, dal 1110, la carica di vescovo di Squillace, in Calabria.¹⁰³

Dal privilegio di Callisto II datato 2 aprile 1123, prima indizione, si apprende che il procedimento della *translatio episcopi* venne gestito dalla Sede Apostolica, dunque in perfetto ossequio ai dettami della disciplina canonistica sul punto.¹⁰⁴ Mediante il privilegio, il Pontefice – che dichiarava di accondiscendere alla richiesta pervenutagli da parte dello stesso Pietro – procedeva innanzitutto alla conferma dei possedimenti, pertinenze, coloni, decime, diritti episcopali sui territori diocesani di Palermo, Misilmeri, Corleone, Vicari e Termini (attuale Termini Imerese), oltre che di tutte le terre attribuite alla diocesi da principi o altri fedeli, nonché di quelle che alla stessa appartenevano *iure antiquo*. La conferma riguardava anche “*libertates et omnes dignitates*” che alla Chiesa di Palermo erano state conferite e riconosciute in precedenza dai pontefici Alessandro II, Gregorio VII e Pasquale II.¹⁰⁵ Una specifica disposizione riguardava poi l’uso del pallio, che il Papa concedeva secondo quanto i suoi antecessori avevano fatto con quelli dell’arcivescovo, tralasciando però di elencare nel dettaglio le occasioni nelle quali il presule poteva fregiarsene. Al posto dell’elencazione il testo contiene una clausola di rinvio generica “*diebus illis qui in ecclesie tue privilegiis distinguntur*”, alla quale faceva seguito la consueta *exhortatio* sulle qualità che avrebbero dovuto contraddistinguere il vescovo in quanto pastore e guida della propria diocesi.

Il nome dell’arcivescovo Pietro, compare poi in diversi diplomi rilasciati da Ruggero II. Lo si incontra una prima volta in quello redatto

102 Kamp 1995: 67, riferisce le considerazioni riportate *supra*, nota n. 95, a proposito delle oscure origini dell’arcivescovo Gualtiero, anche a Pietro. *IS*: IX col. 429, lo definisce “*nobili sanguine natus*”, ma senza menzionare ulteriori dati a supporto o indicando eventuali riferimenti.

103 Per l’edizione del diploma che si riferisce all’elezione ed alla contestuale concessione e conferma di beni da parte di Ruggero II e della madre Adelasia, si rinvia a *IS*: IX col. 429; Brühl 1987: 4-6 n. 2.

104 PA-Catt. 08. Cfr. IP 10: 230 n. 24. Editto in *PL* 163c: coll. 1279-1280 n. CCXVIII. il Papa, nell’indicare il destinatario, vi si riferisce infatti come “*Petro archiepiscopo a nobis de Squillatina ecclesia in Panormitana translato*”.

105 Sotto questo aspetto, occorre porre in risalto come il Pontefice ometta di menzionare Gualtiero nell’elenco dei precedenti arcivescovi, menzionando soltanto Nicodemo ed Alcherio. Sfuggono in realtà le motivazioni di una tale omissione, probabilmente dovuta al semplice fatto che Gualtiero non ricevette nessun privilegio pontificio di conferma al tempo del suo episcopato, il quale pertanto non necessitava di essere menzionato. In proposito, però, resta il dubbio se una tale omissione possa in qualche modo legata essere legata alle vicende che avevano portato all’accusa di simonia di quest’ultimo presule, dalla quale però – lo si ricorderà – lo stesso era stato in seguito assolto.

in occasione di una concessione fatta a Maurizio vescovo di Catania, datato 6634 a.m. [1125 d.C.].¹⁰⁶

Ancora, lo si ritrova al primo posto nell'elenco delle sottoscrizioni testimoniali apposte al diploma datato 10 luglio 1126, quarta indizione, con il quale Ruggero II confermò al monastero di S. Maria Latina in Gerusalemme l'appartenenza del priorato di S. Filippo di Agira, con tutte le decime donategli da Angerio vescovo di Catania e gli altri beni legalmente acquisiti.¹⁰⁷

Nuovamente in qualità di testimone figura nel diploma datato 30 dicembre 1129, con il quale il duca Ruggero II poneva sotto tutela regia il monastero di Montecassino.¹⁰⁸

Al 1130, ottava indizione, risale il primo diploma in cui l'arcivescovo Pietro compare in veste di autore.¹⁰⁹ Consiste in un *memoratorium* della controversia giudiziaria intercorsa tra la diocesi di Palermo e il monastero di Lipari, guidato dall'abate Giovanni, e avente ad oggetto la titolarità delle decime di Termini Imerese. Il procedimento giudiziario ebbe luogo presso il Palazzo Reale di Palermo innanzi a Ruggero II, coadiuvato da vescovi di diverse parti del Regno, baroni e altri magnati laici. Dietro consiglio e preghiera del re e degli altri membri della corte le due parti decisero di metter fine alla controversia con un'intesa.¹¹⁰

Un'ultima testimonianza relativa all'arcivescovo Pietro risale al 1132, decima indizione, e riguarda la costituzione in parrocchia della Cappella Palatina nel Palazzo Reale di Palermo.¹¹¹ L'atto, che ha per destinatario il sovrano, si apre con un'arenga nella quale l'arcivescovo affermava il proprio debito nei confronti di quei soggetti che avevano accresciuto la Chiesa palermitana "honorificentiam ac beneficium assidua largitione". A motivo di riconoscenza, dunque, Pietro acconsentiva, in modo ancora più ligio che in altri casi, alle richieste che gli provenivano del re, disponendo innanzitutto l'attribuzione della dignità parrocchiale alla Cappella fondata – "infra castellum superius Panormitanum" – dallo stesso sovrano in onore di S. Pietro, principe degli Apostoli. Con l'assenso del Capitolo, concedeva alla

106 CT-Catt. lat. 07, edito in Pirri 1733: I, 525-526.

107 Edizione del documento in Brühl 1987: 18-20 n. 7.

108 Edizione del documento in Brühl 1987: 40-42 n. 14.

109 PT-Fond. 108/068, edito in Brühl 1987: Appendice II, 262-264 n. 2, dove si ipotizza che vada collocato cronologicamente tra l'inverno e la primavera dello stesso anno.

110 I vescovi componenti della Curia in composizione giudicante erano: Guglielmo arcivescovo di Reggio, Ugo vescovo di Siracusa, Gualtiero vescovo di Agrigento, Ugo vescovo eletto di Messina e il vescovo di Neocastro.

111 PA-Capp. Pal. 03, edito in Garofalo 1835: 7 n. II. Per i diversi aspetti riguardanti la Cappella si rinvia a: Tronzo 1997; Zoric 1998; Britt 2007; Bongianino 2017.

Cappella la chiesa di S. Andrea, sita accanto alle mura di Palermo, insieme al cimitero. Infine, con un'ultima disposizione, provvedeva all'assegnazione *iure perpetuo* del distretto parrocchiale della Cappella, che comprendeva: "totum castellum panormitanum cum universo regali palatio et omnibus in eo degentibus cappellanis clericis omnibus cappelle et servientibus castelli cum domesticis suis". Il documento termina con una *sanctio* consistente nella previsione della scomunica per chi avesse trasgredito a quanto disposto.

Si è detto che l'ultima testimonianza relativa all'arcivescovo Pietro risale al diploma appena esaminato, mentre la prima menzione del suo successore si rintraccia solo nel 1141. Lo stato della documentazione superstite, collocabile nell'intervallo cronologico menzionato, non consente di definire con certezza i contorni delle vicende legate alla morte e alla successione di Pietro, almeno fino al 1140.¹¹²

Solo con riferimento a tale anno è infatti possibile ritenere, sulla base di un diploma di Ruggero II, che l'arcivescovo fosse già morto e la sede di Palermo fosse conseguentemente vacante.¹¹³ Datato 28 aprile 1140, terza indizione, riguardava la donazione da parte del sovrano alla Cappella Palatina della chiesa di San Giorgio, nonché la costituzione, da parte di Ruggero II, di otto prebende a favore dei canonici della Cappella, con le relative disposizioni sulla destinazione e la gestione delle stesse. L'atto reca le sottoscrizioni di numerosi ecclesiastici, tra cui anche arcivescovi e vescovi, non solo di Sicilia. Risulta assente l'arcivescovo di Palermo, il che induce a propendere per la vacanza della sede in quel momento.

1.3.2.2. L'arcivescovo Pietro, l'incoronazione regia di Ruggero II e il rapporto con Anacleto II

Il 1130 rappresenta un anno cruciale sotto diversi aspetti. In febbraio, alla morte di Onorio II, si verificò in seno alla Chiesa di Roma uno scisma che portò alla duplice elezione papale di Innocenzo II e Anacleto II.¹¹⁴ Inoltre, secondo un susseguirsi di eventi strettamente correlati alla duplice elezione, ebbe luogo l'evento che impresse un nuovo svi-

112 Gli unici documenti superstiti conservati nell'archivio della Cattedrale di Palermo e nel Tabulario della Cappella Palatina, infatti, riguardano atti di compravendita che non coinvolgono l'arcivescovato palermitano e la sua gestione. Si tratta dei seguenti documenti: PA-Catt. 09, edito in Cusa 1868-1882: 66-72 e 706-707 n. 43; PA-Cap. Pal. 04, edito in Cusa, 1868-1882: 61-67 e 709 n. 54; PA-Cap. Pal. 05, edito in Cusa 1868-1882: 59-60 e 710 n. 56.

113 PA-Cap. Pal. 06 e PA-Cap. Pal. 07; edizione in Brühl 1987: 133-138 n. 48.

114 In proposito si rinvia a Palumbo 1942; Anzoise 2011; Cantarella 2018.

luppo alla storia della Sicilia e dell'Italia meridionale, cioè l'attribuzione del titolo regio a Ruggero II.

In questa sede si tenterà di cogliere sia il ruolo dell'arcivescovo di Palermo nell'ambito della peculiare cerimonia di incoronazione che si svolse nel Natale di quell'anno, quanto il suo rapporto con l'antipapa Anacleto II, in base alle testimonianze disponibili. Su tali questioni, infatti, sono state prodotte analisi che appaiono troppo fantasiose o addirittura errate, perché frutto di valutazioni delle fonti palesemente inesatte. Ci si riferisce, in primo luogo, a quanto sostenuto da Rocco Pirri, il quale ritenne che Pietro avesse manifestato una certa resistenza all'adesione di Ruggero II al partito 'anacletiano'. Questa opposizione si sarebbe manifestata in precisi eventi: innanzitutto, nella mancata partecipazione all'incoronazione regia; in secondo luogo, nel sostanziale rifiuto degli onori e delle potestà riguardanti le diocesi suffraganee.¹¹⁵ Il secondo riferimento è invece alla perentoria affermazione da Lynn Townsend White, il quale, sulla scorta delle osservazioni di Pirri, è giunto in modo categorico ad affermare la fedeltà dell'arcivescovo Pietro ad Innocenzo II, a partire dal rifiuto dello stesso di ricevere quanto offertogli dal Pontefice circa l'assoggettamento della diocesi di Catania, in qualità di suffraganea, alla propria sede.¹¹⁶ Si impone dunque un esame delle fonti che permetta di stabilire l'attendibilità, o meno, di simili opinioni.

Quanto al primo aspetto – l'incoronazione – la prima fonte da prendere in considerazione è il diploma che Anacleto II indirizzò a Ruggero II il 27 settembre 1130, da Benevento.¹¹⁷ Dopo le disposizioni strettamente concernenti la concessione della dignità regia e quella riguardante la costituzione della Sicilia in *Caput Regni*, il Pontefice emanava una

115 Cfr. Pirri 1733: I 83-85. In particolare, Pirri afferma che la richiesta di Ruggero a favore dell'arcivescovato di Palermo, cui Anacleto aveva provveduto con il privilegio del 27 settembre 1130, non costituisca altro se non il tentativo da parte del re di portare l'arcivescovo dalla parte dello *Pseudopontifex*. Inoltre, secondo quest'ottica, la mancanza di riferimenti documentali a proposito di un ruolo effettivo da parte di Pietro sui vescovati suffraganei, nei nove anni circa in cui Ruggero aveva sostenuto Anacleto, unito al fatto che nel 1131 lo stesso aveva promosso la diocesi di Messina al rango di arcivescovato – concedendogli come suffraganee le neo-istituite diocesi di Cefalù e Lipari-Patti, insieme a quella di Catania (in precedenza offerta proprio a Pietro) – contribuivano a rafforzare la congettura esposta. Infine, l'autore, individua come prova a sostegno della sua tesi il fatto che, nel già menzionato documento del 1130, ottava indizione, l'arcivescovo si riferisce a Ruggero chiamandolo "non Regem, sed Ducesm [...]".

116 Cfr. White 1938: 173.

117 Per indicazioni sull'edizione del diploma si rinvia a Palumbo 1942: 665-666 n. XLIII; *IP* 8: 37-38 n. 137. L'edizione seguita per le considerazioni nel testo è quella in *PL* 179b: coll. 715-717 n. XXXIX.

disposizione concernente l'incoronazione, secondo cui si autorizzava Ruggero II, i suoi eredi e successori, a farsi ungere e incoronare per mano degli arcivescovi dei territori del Regno, a sua libera scelta e secondo la propria volontà, alla presenza e con l'assistenza di *alii episcopi*.

Ruggero II convocò dunque i magnati del Regno a Palermo per il Natale dello stesso anno.¹¹⁸ La città era divenuta già da anni sede privilegiata e residenza ufficiale dei conti di Sicilia, da quando Adalasia – verso la fine della reggenza per conto del figlio minorenne – vi aveva spostato il centro politico-amministrativo, prima costituito da Messina, città dove il futuro re di Sicilia aveva vissuto la propria infanzia.¹¹⁹ Il perno della cerimonia era costituito dall'unzione sacra, oltre che dall'imposizione della corona e, secondo la disposizione pontificia, al sovrano era rimessa la scelta del soggetto incaricato di officiare, purché si trattasse di un arcivescovo del Regno.¹²⁰

Le fonti cronachistiche che descrivono l'evento ricorrono a moduli e scelte testuali peculiari di ciascuna, ma soprattutto – ed è quasi superfluo porvi cenno – operando una selezione delle notizie che, quasi certamente, assume anche valore politico, privilegiando i contenuti da tramandare sulla base degli orientamenti dei singoli autori. Il dato di fatto, in ogni caso, è che sulla questione le notizie sono parzialmente discordanti.¹²¹

Alessandro di Telese narra che il duca Ruggero venne condotto, secondo l'usanza dell'incoronazione regia, alla chiesa arcivescovile, dove assunse la dignità di re dopo essere stato consacrato con l'unzione.¹²² Meno concisa la cronaca di Romualdo di Salerno, il quale riporta che nel dicembre 1131, undicesima indizione, il duca Ruggero ingiunse che tutti i vescovi delle diverse province di Calabria, Puglia e Campania si radunassero in Sicilia, e che questi per ordine del Papa lo consacrarono re, gli posero sul capo la corona, ordinando quindi che da tutti fosse chiamato re.¹²³ Infine, nella cronaca di Falcone di

118 Secondo quanto riportato dalla cronaca di Alessandro di Telese, *Ystoria Rogerii*: 25.

119 Sul trasferimento della sede di residenza comitale da Messina a Palermo, si vedano Caspar 1904: 36; Houben 1997: 36-39, dove si afferma che il trasferimento a Palermo ebbe luogo tra marzo e giugno del 1112.

120 Sulla valenza dell'unzione regia, si veda Isabella 2006.

121 Sull'incoronazione, per ulteriori fonti rispetto a quelle citate *infra* nel testo, si veda Caspar 1904: 469-470 n. 66a.

122 Alessandro di Telese, *Ystoria Rogerii*: 25, "Cum ergo dux ad ecclesiam archiepiscopalem more regio ductus, ibique unctione sacra linitus, regiam sumpsisset dignitatem [...]".

123 Romualdo di Salerno, *Chronicon*: 134-136, "Anno ab incarnatione Domini 1131, indictione XI, mense Decembris die natali Domini prephatus dux Rogerius precepit congregare in Sicilie provinciam omnes episcopos diversarum provinciarum

Benevento si legge che nel 1130 papa Anacleto II inviò al duca un proprio cardinale, “nomine Conte”, che il giorno di Natale lo incoronò re nella città di Palermo; precisando però che, a porre la corona sul capo di Ruggero, era stato Roberto principe di Capua.¹²⁴

Risalta chiaramente come, a parte il testo del Telesino, che menziona il luogo dell'evento ma omette di soffermarsi su tutti gli altri aspetti concreti, sia Romualdo che Falcone tramandino concordemente le due fasi distinte, unzione e successiva incoronazione, in cui si svolse la cerimonia stessa. Le omogeneità tra i due però si limitano a questo aspetto. Infatti, mentre il primo attribuisce ai vescovi di tutte le province del Regno un ruolo di primo piano in entrambe le fasi, il secondo, invece, indica che l'unzione regia venne impartita dal cardinale Conte, inviato appositamente da Anacleto II, mentre l'incoronazione vera e propria venne compiuta dal principe di Capua, Roberto.

La discrepanza tra le due fonti non è di poco conto, oltre che sul piano strettamente evenemenziale, anche su quello della parziale difformità circa il significato politico che la cerimonia assume, con riguardo all'uno o all'altro degli attori effettivamente coinvolti. È evidente che nel primo caso – con il sovrano contornato esclusivamente da ecclesiastici del Regno – il nesso di derivatività della *regia potestas* direttamente da Dio, secondo un concetto sempre esaltato e posto in risalto da tutti i sovrani normanni, è ben più evidente che nel secondo, dove – con la presenza di un emissario del Pontefice e il ruolo attivo di una delle più alte dignità del nascente regno – l'apice della potenza che Ruggero andava ad acquisire veniva veicolata da soggetti che, in qualche modo, erano a loro volta rappresentanti di poteri ‘altri’, dunque in grado, almeno sul piano simbolico, di agire

Calabrie, Apulie, Campanie qui iussione Calixti pape unxerunt eum in regem ac super caput eius coronam regiam posuerunt et ab omnibus vocari regemi iusserunt”. Si noti che il Papa indicato è, erratamente, Callisto. Si tratta molto probabilmente di un errore voluto; quasi certamente un tentativo, da parte del cronista, di estirpare dalla memoria degli eventi il fatto che la *promotio regia* fosse stata concessa a Ruggero II dall'antipapa Anacleto II.

- 124 Falcone di Benevento, *Chronicon*: 108, “Anno igitur ipso, predictus Anacletus cardinalem suum, Comite nomine, ad ducem illum direxit, quem die Nativitatis Domini in civitate Panormitanam in regem coronavit. Princeps vero Robertus Capuanus coronam in capite eius posuit, cui non dignam retributionem impendit”. Il cardinale citato è individuabile in quel Gregorio, cardinale del titolo dei XII Apostoli, che compare tra i seguaci di Anacleto II durante lo scisma e che gli successe per un brevissimo periodo col nome di Vittore IV (da non confondere con l'omonimo antipapa della seconda metà del XII secolo). Per ulteriori informazioni sulla sua figura, si rinvia a Brixius 1912: 33-34 n. 12; Zenker 1964: 106, 195, 200; Maleczek 1981: 32.15 e 74.

in funzione di contrappeso rispetto al potere regio.¹²⁵ Se il dato discordante è indubitabile, un punto appare comunque chiaro: stando a quanto espressamente riportato dai cronisti, l'arcivescovo di Palermo non rivestì alcuna posizione privilegiata nell'ambito della cerimonia, che pure si svolse in Cattedrale, rappresentazione plastica della sede diocesana.¹²⁶

Nemmeno il secondo aspetto, per cui il rifiuto da parte dell'arcivescovo Pietro di ricevere il vescovato di Catania tra le suffraganee propostegli da Anacleto II, trova riscontro nelle fonti. Nel già citato privilegio papale del 27 settembre 1130, il Pontefice, specificando di accondiscendere a petizioni dello stesso Ruggero, concesse all'arcivescovo di Palermo di poter consacrare tre dei vescovi di Sicilia, e precisamente quello di Siracusa, di Agrigento e uno tra quelli di Mazara e Catania, con l'unico limite di non diminuirne in alcun modo l'estensione e i possedimenti.¹²⁷ L'anno successivo ebbe poi luogo una rilevante modifica alla struttura diocesana dell'isola. Ruggero II otteneva da papa Anacleto II l'istituzione delle diocesi di Cefalù e di Lipari-Patti, e l'elevazione della diocesi di Messina al rango di arcidiocesi, con l'assegnazione alla stessa, in qualità di suffraganee, oltre che delle due sedi neo-istituite, anche di quella di Catania.¹²⁸ Sono questi, in proposito, gli unici dati certi rinvenibili nelle fonti.

Appare pertanto possibile trarre delle conclusioni e affermare, da un lato, l'infondatezza delle congetture di Rocco Pirri, dall'altro, la

125 Nel caso in questione, la Chiesa Romana era rappresentata da un cardinale quale emissario del Pontefice, che sopravanzava nella gerarchia ecclesiastica tutti gli alti prelati presenti. Sugli sviluppi riguardanti la concezione stessa e il ruolo del cardinalato, si veda la densa sintesi di Alberigo 1965. Sulla concezione sacrale del potere regio si veda Alberzoni 2005.

126 Sul punto, si registrano divergenti considerazioni. Erich Caspar, nella parte della sua opera sul primo sovrano normanno dedicata all'incoronazione, riporta nel testo la versione di Falcone Beneventano, e vede una possibile coincidenza rispetto alla doppia fase unzione-incoronazione anche rispetto alla versione di Alessandro di Telese, oltre che di Romualdo Salernitano; cfr. Caspar 1904: 91-92.21. Houbert Houben, invece, dal canto suo, ritiene poco credibile la notizia di Falcone in merito all'importante ruolo giocato dal principe di Capua, con la motivazione che "il re difficilmente avrebbe riconosciuto un simile ruolo di primo piano a un vassallo – sia pure il più alto per rango". Basandosi poi sulla disposizione di Anacleto II, afferma di ritenere che "l'unzione e l'incoronazione le avrà compiute l'arcivescovo di Palermo, Pietro, che da tempo godeva della fiducia particolare di Ruggero"; cfr. Houben 1997: 73-74. Per ulteriori fonti sull'incoronazione si veda altresì Elze 1973.

127 "ne supradicte ecclesie in diocesibus, vel possessionibus suis a Panormitano archiepiscopo, vel ab ipsa Panormitana Ecclesia diminutionem aliquam patiantur". Cfr. *PL* 179: col. 716 n. XXXIX.

128 Cfr. Palumbo 1942: 672 n. LV.

palese erroneità di quanto asserito da Lynn Townsend White. Innanzitutto, con riguardo al mancato ruolo dell'arcivescovo Pietro alla cerimonia di incoronazione, questa non può essere provata con certezza, data l'eterogeneità delle testimonianze a disposizione. Peraltro, solo la versione di Falcone Beneventano risulta incompatibile con un ruolo di primo piano dell'arcivescovo di Palermo, ma ciò non consente di trarre conclusioni in merito ad un'opposizione di Pietro ad Anacleto, né che l'invio del cardinale da parte di quest'ultimo fosse una conseguenza del rifiuto ricevuto dal presule. A maggior ragione, le altre due cronache del Telesino e del Salernitano, sono del tutto incompatibili con la conclusione in esame. Il primo riporta vagamente la notizia dell'unzione, il secondo che questa e la successiva incoronazione furono compiute dai vescovi dell'intero *Regnum*.

Circa il rapporto con le suffraganee, poi, si è visto come la disposizione di Anacleto II del 27 settembre 1130 risulti sufficientemente chiara da impedire ogni riconoscimento alle posizioni interpretative in esame. Da quali basi White possa aver ricavato il rifiuto di Pietro al controllo metropolitico su Catania appare impossibile da accertare. La disposizione pontificia poneva infatti in capo all'arcivescovo la libertà di optare liberamente per il controllo tra questa sede e quella di Mazara. Che poi Catania sia stata resa suffraganea di Messina, non risulta un argomento in grado di giustificare, di per sé, un'opposizione al Pontefice e la conseguente scelta di Ruggero di privilegiare una nuova sede aumentandone dignità e poteri, quasi a farne un contrappeso di quella palermitana. La spiegazione più semplice appare anche quella più idonea a giustificare gli avvenimenti del 1131. Istituite le nuove sedi di Cefalù e di Lipari-Patti, Messina diveniva in qualche modo la candidata naturale alla creazione di una nuova sede metropolitana che potesse fungere da polo ecclesiastico apicale per la zona della Sicilia Orientale, riservando dunque all'arcivescovato palermitano il controllo sulle sedi di Agrigento, Mazara e Siracusa.¹²⁹ Appare chiaro che la scelta fu improntata a logiche di contiguità territoriale.

In ogni caso, anche prescindendo dalle specifiche considerazioni precedenti, un'altra riflessione sembra apparire dirimente dell'intera questione. Alla luce delle valutazioni complessive sul rapporto tra vertice del potere politico e gerarchia ecclesiastica, è infatti impensabile ipotizzare che quest'opposizione dell'arcivescovo Pietro potesse restare senza conseguenze concrete. Ruggero II avrebbe sicuramente provveduto a far valere la propria incontrastata autorità sull'isola, esautorando in un modo o in un altro il prelado dissi-

129 Per i riferimenti si veda Palumbo 1942: 672 n. LV.

dente. Peraltro, si può tranquillamente affermare che tutto ciò non avvenne, come dimostra ampiamente il documento del 1132 avente ad oggetto il provvedimento dell'arcivescovo Pietro per la Cappella Palatina, il quale, sotto quest'aspetto, ben rappresenta tangibile e rilevante prova in contrario.

1.3.3. L'arciepiscopato di Ruggero Fesca

Successore di Pietro sulla cattedra arcivescovile di Palermo fu Ruggero, di cui le fonti hanno tramandato anche quello che, secondo alcune interpretazioni, sarebbe da intendere come *cognomen*: *Fesca*.¹³⁰

La prima attestazione in merito al suo episcopato si rinviene in un diploma redatto in greco, datato febbraio 6649 a.m. [1141 d.C.], quarta indizione, che costituisce anche una particolare testimonianza sul piano politico-sociale della complessa, e a suo modo unica, interazione etnica tipica della Sicilia del XII secolo.¹³¹ Ne è infatti autore un arabo convertito, Ruggero *Achmet*, il quale, presso il Palazzo Reale e con il consenso regio, effettuava una donazione alla diocesi di Palermo e all'arcivescovo Ruggero Fesca. Oggetto della donazione erano i tre casali di *Bourginsem*, *Rachaliob* e *Rasgadèn*, situati nelle vicinanze di Naro e Licata, che lo stesso aveva ricevuto dal proprio padrino, il conte Ruggero I. Nel gennaio 6652 a.m. [1144 d.C.], l'arcivescovo ottenne conferma, da parte di Ruggero II, della donazione dei casali effettuata alcuni anni prima da Ruggero *Achmet*.¹³²

130 Pirri 1733: I 85, lo definisce *Northmannus*. Del medesimo parere, Haskins 1911: 436.20, il quale però afferma di basarsi non tanto dall'asserzione di Pirri, quanto dal fatto che "Fesca" deriverebbe dalla località di Fécamp, in Normandia. Della stessa idea anche Turner 1986: 42.14. Kamp 1995: 68.39-42, afferma che dal nome non è possibile trarre un'indicazione o dedurre qualcosa, ma lo associa alla stessa famiglia *de Fesca*, cui apparteneva anche il vescovo eletto di Troia, in Puglia, che in un documento del 1177 è citato come Ugo *de Fesca*. Secondo l'autore la famiglia doveva essere molto vicina a Ruggero II, che dopo i conflitti con il vescovo di Troia schierato dalla parte di Rainolfo d'Alife, aveva certamente scelto un soggetto di assoluta fiducia.

131 PA-Catt. 10, edito in Cusa 1868-1882: 16-19 n. V. Una traduzione latina in Pirri 1733: I 85-87. Cfr. von Falkenhausen 2008a: 434-435 n. V, secondo cui l'insistente riferimento, nel testo, ai valori del cristianesimo e al potere regio, rappresentavano il sintomo del precario *status* sociale di Ruggero *Achmet*, che ne differenziava in qualche modo la posizione dai feudatari normanni. Cfr. inoltre Johns 2002: 113 e 237-238.

132 Anche in questo caso mediante un diploma redatto in greco, PA-Catt. 12, edito in Cusa 1868-1882: 24-26 e 715. Cfr. von Falkenhausen 2008a: 435-436 n. VI, secondo cui il documento del medesimo anno indirizzato allo stesso arcivescovo, conte-

Nel luglio 1143 compare presso la corte regia, adunata per quell'occasione presso Messina al seguito del sovrano.¹³³ In quell'occasione, si era presentato innanzi al sovrano il vescovo eletto di Messina, Gerardo, per denunciare l'*iniuriam* perpetrata *de silva Alcarie* da parte di ufficiali e *forestarii* regi, dato che la stessa era stata concessa alla diocesi di Messina dal conte Ruggero I. In questa sede, più che il dettaglio della controversia, interessa segnalare il ruolo dell'arcivescovo Ruggero. Infatti, sempre nel 1143, mese di novembre, si ritrova menzionato in un altro diploma di Ruggero II, concernente una controversia tra Giovanni vescovo di Aversa e Gualtiero abate del monastero di S. Lorenzo, sito in quella stessa città.¹³⁴ In questo caso, emerge chiaramente la posizione di prestigio che doveva rivestire in seno alla corte regia, e alla Curia in composizione giudicante. Il testo riporta infatti che le parti furono indotte, "suggerente prudentissimo viro Rogerio Panormitano electo", a terminare la controversia mediante concordia, piuttosto che secondo giudizio in merito. Il presule, che verosimilmente rimase sempre allo stato di *electus*, figura tra i soggetti più prossimi e attivi negli affari alla corte, indirizzando le decisioni della stessa anche in ambito giudiziario.

Nel febbraio 1144, settima indizione, in un provvedimento di Ruggero II per alcuni *veneti cives*, si rinvencono disposizioni che riguardano anche l'arcivescovo palermitano.¹³⁵ Oggetto del privilegio era il consenso regio e la concessione della facoltà ai suddetti cittadini di ricostruire "ecclesiam antiquitus a grecis edificatam in quarterio Seralkadi inde a perfidis saracenis destructam". Il sovrano, nel concedere il proprio permesso, disponeva però l'obbligo che al 'vescovo' di Palermo, ai suoi successori e alla diocesi di Palermo venisse tributato l'ossequio e l'obbedienza dovuti *in spiritualibus*.¹³⁶

nente un frammento di *plateia* con nomi dei villani in greco e in arabo, riguarda i tre casali donati da Ruggero *Achmet*.

133 Edizione in Brühl 1988: 156-162 n. 57, il quale afferma che la ricostruzione della tradizione del documento in questione costituisce il caso più problematico dell'intero *corpus* diplomatico di Ruggero II. Perduto l'originale, l'atto è pervenuto mediante una traduzione greca del quale esiste un'ulteriore traduzione latina, a partire dal testo reso in greco (documento n. 57). Esiste poi un falso latino (edito in Brühl 1988: 163-166, n. 58) redatto a modello dell'originale perduto utilizzato per la redazione del doc. n. 57.

134 Edizione in Brühl 1987: 166-170 n. 59.

135 Edito in Garufi 1899: 44-45 n. XVIII, dove si specifica che il testo è tratto da un transunto del 1309.

136 Nonostante la plausibilità del contenuto, riguardante la richiesta di riedificazione di una chiesa greca distrutta da dedicare a S. Marco, si ritiene utile segnalare alcuni passaggi testuali sospetti, anche se, considerando che si tratta di un transunto, non è possibile determinare se siano dovuti ad imperizia di chi curò la tra-

L'anno seguente, l'arcivescovo Ruggero chiese e ottenne dal sovrano la conferma di una donazione di trentanove villani a Nicotera, in Calabria, che il conte Ruggero I aveva effettuato nel 660] a.m. [1092 d.C.].¹³⁷

Compare poi in qualità di testimone nel diploma datato maggio 1146, nona indizione, in cui Arduino, priore del monastero di S. Maria di Bagnara, ripercorreva gli avvenimenti che avevano portato alla soggezione del proprio ente alla sede diocesana di Cefalù – della quale lo stesso Arduino sarebbe divenuto successivamente vescovo – ottenendone la conseguente conferma regia, oggetto del documento.¹³⁸

Infine, il suo nome è ricompreso nell'elenco dei testimoni in calce al diploma datato 30 marzo 1147, che riporta gli estremi della controversia sulla proprietà di terre del casale *Castellionis*, tra l'abate Rinaldo *de Columento* e Giovanni *de Boczo*, trattata innanzi al duca Ruggero, figlio di Ruggero II.¹³⁹ Quella appena citata costituisce l'ultima testimonianza che si rinviene a proposito dell'arcivescovo Ruggero. Per il resto, non è possibile stabilire la data in cui ebbe fine il suo episcopato.¹⁴⁰

1.4. L'arcivescovo Ugo e il ruolo centrale dell'episcopato siciliano, tra congiure e fedeltà regia

1.4.1. Cronache

Il problema della frammentarietà delle fonti, che non consente di poter stabilire una data per la fine dell'episcopato di Ruggero, si ripropone in parte allorché si tratta di individuare il momento in cui, alla cattedra arcivescovile di Palermo, subentrò Ugo. In questo caso, infatti, supplisce parzialmente l'*Historia Pontificalis* di Giovanni

scrizione o se invece siano indicatori di una qualche falsificazione. In particolare, oltre alla *datatio* che reca l'anno "6652 ab urbe condita", colpisce che il sovrano faccia riferimento al presule palermitano indirizzandosi "venerabili Patri nostro Panormitano Episcopo". Oltre ad essere errata sotto l'aspetto del titolo utilizzato (*episcopus* al posto di *archiepiscopus*), la menzionata dicitura non risulta essere usuale nei documenti siciliani. Non presente in Brühl 1987, né citato in Brühl 1983: 168-171, nel paragrafo dedicato all'arcivescovato di Palermo.

137 PA-Catt. 13, Edizione in Cusa 1868-1882: 26-28 n. IX. Cfr. von Falkenhausen 2008a: 436-438 n. VII.

138 CF-Catt. lat. 13, edizione in Brühl 1987: 271-273 n. 6.

139 Edizione in Brühl 1987: 240-241 n. 3.

140 Riferimenti cronologici e conclusioni errate in Pirri 1733: I 88. Altrettanto errato il riferimento cronologico in Gams 1873: 951.

di Salisbury, la quale contiene in proposito utilissime informazioni.¹⁴¹ Si apprende infatti dalla stessa, innanzitutto, che Ugo era stato trasferito dalla sede arcivescovile di Capua a quella di Palermo.¹⁴² Nel testo si fa poi riferimento all'avvenuta consacrazione di Ugo e all'incoronazione di Guglielmo I, compiuta per volere del padre "Romano Pontefice inconsulto", dall'arcivescovo stesso.¹⁴³ La cronaca riporta che, dopo la consacrazione di Ugo, Ruggero II fece giungere al Papa, tramite lettere e propri nunzi, la richiesta di concedere all'arcivescovo palermitano il pallio e qualche sede suffraganea.¹⁴⁴ La richiesta di suffraganei però non trovò accoglimento, con la motivazione che "illa sedes numquam habuerat".¹⁴⁵

Se la cronaca di Giovanni di Salisbury consente di individuare gran parte degli eventi legati all'assunzione di Ugo della cattedra arcivescovile palermitana, è solo la cronaca dello pseudo-Falcando a costituire la fonte in grado di fornire alcune rilevanti notizie sulla figura e sull'effettivo ruolo rivestito dal presule presso la corte regia. Già nelle prime pagine della narrazione, tutt'altro che neutrale per contenuto, nel presentare gli eventi che portarono l'ammiraglio Maione a divenire la figura apicale dell'amministrazione dell'intero Regno, il cronista provvede ad introdurre la figura dell'arcivescovo Ugo, dipingendolo come il soggetto prescelto da Maione come suo

141 Cfr. Giovanni di Salisbury, *Historia pontificalis*: 66 ss.

142 Risale sicuramente al periodo capuano il rapporto di Ugo con Laborante, intorno agli anni cinquanta del XII secolo canonico a Capua, creato cardinale da Alessandro III nel 1173. All'arcivescovo Ugo è dedicato il trattato *De vera libertate*, composto tra il 1144 ed il 1161, mentre a Maione è dedicato quello intitolato *De iustitia et iusto*. In merito, si veda Loschiavo 2004.

143 Non è possibile determinare con esattezza le date che riguardano la successione arcivescovile di Ugo. In compenso, si può circoscrivere un intervallo di tempo nel quale collocarla. L'*Historia Pontificalis*, infatti, accenna alla consacrazione di Ugo dopo aver il riferimento all'incontro di Ceprano tra Eugenio III e Ruggero II, avvenuto nel luglio 1150. È certamente possibile ritenere che la *translatio episcopi* fosse avvenuta già tempo prima della consacrazione, che in ogni caso è precedente al racconto dell'incoronazione di Guglielmo I ad opera proprio del presule palermitano. Per l'incoronazione di Guglielmo I, avvenuta l'8 aprile, cfr. Chalandon 1907: 314.

144 "institit rex per litteras et nuntios suos, ut ei daretur pallium et aliqui suffraganei assignaretur. Dicebat enim, sine pallio, cum quo officii traditur plenitudo, et sine suffraganeis nomen archiepiscopi non constare". Cfr. in merito IP 8: 45 n. 174 e anche IP 10: 231 n. 26.

145 Nella *Historia Pontificalis* di Giovanni di Salisbury emerge la stretta correlazione tra l'incoronazione di Guglielmo I senza alcuna preventiva autorizzazione del Papa e il diniego di quest'ultimo alla richiesta del sovrano in merito ai suffraganei per la sede di Palermo.

primario alleato nel disegno che avrebbe dovuto condurlo a spodestare il sovrano e prenderne il posto.¹⁴⁶

Con dovizia di particolari, l'arcivescovo viene descritto "prudentem, providum summaeque virum esse industriae et ad quaslibet machinationes aptissimum; ceterum, elati quidem erat animi, gloriae cupidus, libidinique desuriens".¹⁴⁷

La cronaca narra dunque l'alleanza tra i due uomini, ma il tenore del racconto è tale che il ruolo negativo dell'arcivescovo sembra in qualche modo attenuato dalle infide capacità di Maione.¹⁴⁸ Dal testo traspare che, se anche l'arcivescovo condivideva il giudizio negativo sulla figura del sovrano, allo stesso tempo, non si sarebbe reso complice di un vero e proprio 'colpo di stato' ai danni dei legittimi successori e dunque della dinastia regnante.

In ogni caso, al di là del quadro psicologico dei soggetti coinvolti, la cronaca reca ulteriori particolari che meritano di essere menzionati. Il primo riguarda le modalità dell'accordo fra i due, un vero e proprio patto di alleanza stipulato "iuxta consuetudinem Siculorum".¹⁴⁹ Il secondo riguarda il ruolo di Maione, al cui volere determinante si riconnette l'inserimento del presule nella cerchia ristretta dei *familiares* del sovrano.¹⁵⁰ La cronaca presenta i due uomini come

146 Si legge infatti che, nel volgersi ad ideare la macchinazione contro quei *viros nobilissimos* i quali per fedeltà al sovrano costituivano un rilevante ostacolo al suo progetto, a Maione "placuit etiam, et ad id totis viribus nitebatur, ut Hugonem archiepiscopum, qui tunc Panormitanae preerat Ecclesie, socium ac participem eius haberet consilii, cuius fretus auxilio, ad id, quod speraverat, maturius perveniret" Cfr. Falcando, *De rebus*: 62.

147 *Ibidem*.

148 *Ibidem*. Maione saggìo da principio con grande cautela l'animo dell'arcivescovo, rendendolo partecipe del suo piano per gradi, facendogli confidenze con circospezione, e comunque tacendone l'obiettivo di fondo, quello di impadronirsi del regno. In ogni caso, dice Falcando che Maione "nec difficile persuadet ut, amoto rege inutili, ipsi tutelae munus subeant, regnum pueris conservantes incolume, dum pubertatis annos impleverint".

149 *Ibidem*. Il passo completo recita così: "Dictum est preterea, quod hii, iuxta consuetudinem Siculorum, fraternae fedus societatis contraxerint seseque invicem iureiurando astrinxerint, ut alter alterum modis omnibus promoveret, et tam in prosperis quam in adversis unius essent animi, unius voluntatis atque consilii; quisquis alterum lederet, amborum incurreret offensam». In merito, cfr. Besta 1907: 365-366, secondo cui si tratta di un chiaro caso di "affratellamento". Relativamente alla multiforme diffusione di tale ultimo istituto si rinvia a Tamassia 1886; Marongiu 1941.

150 *Ibidem*: "Hac inita societate, prefatus archiepiscopus instinctu et consilio Maionis in familiaritatem regis admittitur, ut, quicquid admiratus regi suggereret, socii testimonio confirmaret". Il tenore del testo appare ambiguo, perché non permette di cogliere l'esatta accezione in cui viene utilizzata la locuzione *familiaritatem regis*; se stia ad indicare, in senso atecnico, il conseguimento di una maggio-

i soli verso i quali il sovrano nutrì piena fiducia, arrivando persino ad essere gli unici interlocutori dello stesso quando, tornato a Palermo dopo un periodo trascorso tra Messina e Salerno, re Guglielmo scomparve dalla scena pubblica, negandosi anche agli altri membri della corte.¹⁵¹ Solo Maione e Ugo ebbero campo libero nel prospettare al sovrano gli affari del Regno, però non secondo l'effettività degli stessi, bensì manipolandoli in modo tale che riuscissero congeniali al loro piano.¹⁵²

Sarebbe superfluo in questa sede ripercorrere tutti gli eventi riportati dalla cronaca. È sufficiente sottolineare che, quando Maione cercò nuovi alleati tra la nobiltà per mettere in atto il suo piano, si crearono due fazioni che giunsero a fronteggiarsi: una facente capo all'ammiraglio Maione e all'arcivescovo Ugo, l'altra formata da membri della nobiltà, i quali riuscirono a mettere al corrente il sovrano della cospirazione ordita ai suoi danni. Quest'ultimo, però, non dubitando della fiducia riposta nel suo ammiraglio, giunse a riferirgli tutto, affermando di non crederci.¹⁵³ Negli accadimenti che interessarono la politica interna del *Regnum*, collocabili tra il 1156 e il 1160, non si rintracciano specifici riferimenti ad eventi che interessarono in prima persona l'arcivescovo Ugo, di cui la cronaca riporti notizia. Protagonista degli intrighi alla corte siciliana è ancora Maione, ma altri soggetti assumono un ruolo decisivo, attivamente o nel ruolo di semplici comparse, in un panorama complessivamente dominato dal tentativo di una delle predette fazioni di avere la meglio sull'altra.¹⁵⁴

re vicinanza al sovrano, oppure, se debba essere intesa in riferimento al titolo di "familiare regio" che anni dopo assumerà un contorno giuridico più preciso. Cfr. Takayama 1989: 359, secondo cui il passo in questione dimostra l'esistenza del titolo e che lo stesso Maione fosse un *familiaris regis*, ma non dimostra necessariamente l'esistenza di un "royal inner council".

151 "Ibi rex aliquanti temporis intervallo consumpto, paucisque nec dignis memoria gestis negotiis, Panormum rediens deinceps ac si humanos horreret aspectus, inaccessibilem se prebuit [...]". Cfr. Falcando, *De rebus*: 64. Chalandon 1907: 355, colloca il viaggio del re tra Messina e i territori continentali del Regno tra la fine del 1154 e l'inizio del 1155.

152 Cfr. Falcando, *De rebus*: 64 ss., dove si riporta il dettaglio di singoli eventi nei quali Maione appare l'indiscusso regista dei più importanti affari politici, nonché l'artefice e principale fonte di negative influenze sul comportamento del re nei rapporti con importanti membri della nobiltà, sino a quando il re si isolò a tal punto che per il Regno circolava voce della sua morte. In tale contesto, gli unici ammessi alla sua presenza continuarono ad essere Maione e l'arcivescovo Ugo (Falcando, *De rebus*: 68).

153 Cfr. Falcando, *De rebus*: 68-80.

154 Cfr. Falcando, *De rebus*: 80-110.

Nel 1156, a Benevento, si giunse alla stipula del *Pactum* tra Guglielmo I e Adriano IV. Mentre la cronaca del Falcando su questo aspetto tace – così come del resto su tutti quelli non strettamente legati alle dinamiche interne alla corte regia di Palermo – quella di Romualdo Salernitano contiene al contrario preziose indicazioni. In essa infatti, dopo l'accenno all'incontro di Benevento e all'accordo di pace che lì si era raggiunto, si afferma che il Papa, per il legame che lo univa a Guglielmo II e a seguito delle richieste di Maione e dell'arcivescovo Ugo, assegnò come suffraganee alla diocesi di Palermo, "in perpetuum", quelle di Agrigento e di Mazara, le quali per speciale privilegio erano direttamente sottoposte alla Chiesa di Roma.¹⁵⁵ Nonostante il cronista taccia sul nome dei negoziatori impegnati a Benevento, le fonti documentarie consentono di accertare che, per conto del sovrano siciliano furono l'arcivescovo Ugo e Maione – insieme ad altri, tra cui lo stesso arcivescovo Romualdo – a svolgere il negoziato.¹⁵⁶ Si può pertanto ritenere che l'abilità dei due soggetti, ma più di tutto le mutate e più favorevoli condizioni politiche, avevano reso possibile ciò che Ruggero II si era visto negare da Eugenio III negli ultimi anni della sua vita.¹⁵⁷

Dell'arcivescovo Ugo si ritrova nuovamente menzione nella cronaca di Falcando, quando il cronista riferisce del tentativo di Maione di passare all'attuazione del suo piano.¹⁵⁸ In particolare, il testo riporta minuziosamente di un *secretum colloquium* tra i due per pianificare il modo in cui procedere ad una veloce deposizione del re, placare i possibili tumulti popolari e, in generale, del futuro assetto da dare al Regno. Nel corso di questo incontro, però, i due si trovarono in disaccordo sulla gestione del tesoro regio e sulla tutela dei figli del sovrano. Falcando riferisce che Maione reclamava per sé il controllo del Palazzo, la tutela dei figli del re e del tesoro, che si rendeva necessario per gli affari di governo, e in particolare per reprimere rivolte interne e attacchi militari esterni.¹⁵⁹ Dal canto suo, invece, l'arcivescovo manifestò la sua piena contrarietà, ritenendo che in quel modo avrebbero trovato conferma le voci riguardanti il desiderio di Maione di spodestare il sovrano per prenderne il posto.

155 "autem amore regis Wilhelmi, precibus etiam et studio Maionis ammirati et Ugonis Panormitani archiepiscopi interveniente"; cfr. Romualdo di Salerno, *Chronicon*: 170.

156 Per indicazioni sulle fonti menzionate nel testo si veda *infra* Parte II, 1.4.2.

157 Cfr. *supra*, Parte II, 1.4.1.

158 Falcando, *De rebus*: 110.

159 *Ibidem*.

In particolare la contestazione dell'arcivescovo riguardò non solo la gestione del tesoro, ma la scelta stessa dei tutori da affidare ai giovani eredi del re, adducendo a sostegno del suo diniego una motivazione strettamente giuridica: "suspectum enim tutorem pueris dari, nec iura permittere, et si datus sit, removendum censere".¹⁶⁰ Il presule, al contrario, prospettava che sarebbe stato molto più ragionevole affidare la custodia dei figli del re e dello stesso tesoro agli arcivescovi, vescovi e altri ecclesiastici, di cui invece nessuno avrebbe potuto sospettare. Secondo il disegno prospettato dall'arcivescovo, gli affari del Regno sarebbero stati gestiti da Maione ricorrendo alle entrate ordinarie, sufficienti di per sé a sopperire a tutte le esigenze di governo, ma con la possibilità di ricorrere, in caso di necessità, alle ricchezze del tesoro regio, ricevendone il dovuto dai presuli, unici custodi dello stesso. Tali reciproche divergenze condussero alla rottura del patto giurato tra i due.¹⁶¹

Lo scontro tra Maione e l'arcivescovo Ugo, da quel momento, assume nel contesto della cronaca una posizione di estremo rilievo. Le fasi che precedono l'epilogo della vicenda mostrano quasi un ribaltamento della stessa, con il presule palermitano nel ruolo di polo attorno al quale si stringono gli avversari dell'ammiraglio. In particolare, è su impulso e con la materiale complicità di Ugo che, stando al testo, Matteo Bonello tese l'agguato mortale a Maione, dopo che questi si era recato presso la dimora dell'arcivescovo, con l'intento di avvelenarlo.¹⁶²

160 *Ibidem*. Il riferimento ai tutori sospetti è certamente tratto dal *Decretum* di Graziano, C. 3 q. 2 c. 8. *dictum* p. c., in *Decr. Grat.*: col. 509. Si veda anche Besta 1907: 358, che riconduce il passo in questione al diritto romano.

161 La cronaca riporta che la discussione andò avanti a lungo, ma che nonostante tutto Maione non riuscì ad imporre all'arcivescovo il suo progetto e che, da quel momento, i due – prima uniti dal vincolo da poco contratto – divennero tra loro "hostes atrocissimi sed occulti"; cfr. Falcando, *De rebus*: 112, dove si apprende anche di come, al termine del turbolento colloquio, Maione avesse dissimulato di non voler più procedere alla deposizione del re, e che in risposta l'arcivescovo avesse manifestato il proprio consenso per la scelta, definendo atroce l'azione progettata e tale da mettere a repentaglio la loro stessa integrità fisica e la reputazione. Il prosieguo del testo riporta poi che Maione istigò il sovrano contro l'alleato, spingendolo ad *extorquere* settecento onces d'oro. Tra l'altro, l'ammiraglio progettò di avvelenare l'arcivescovo, cercando il luogo e il momento migliore per agire, mentre il presule: "detestabile Maionis facinus tam per se, quam per familiares suos multis detegens, ad vindictam eos tanti sceleris hortabatur, et prehabitam de se suspicionem removens, adversus illum plebis animos irritabat, multos etiam milites ac nobiles viros plurimis sibi persuasionibus alliciens". Cfr. Falcando, *De rebus*: 112-114.

162 Cfr. Falcando, *De rebus*: 114-124. Chalandon 1907: 392, colloca l'omicidio di Maione la notte del 10 novembre 1160.

Si concludeva in quel modo la parabola di Maione, anche se all'arcivescovo Ugo non dovette essere più accordata la stessa preminenza di prima. Dopo la morte dell'ammiraglio, infatti, il sovrano scelse Enrico Aristippo, arcidiacono di Catania, per occuparsi degli affari di governo in luogo del defunto ammiraglio.¹⁶³ L'ultimo cenno all'arcivescovo Ugo, nella cronaca, riferisce che morì poco tempo dopo l'assassinio di Maione.¹⁶⁴ Non è possibile stabilire con certezza la data, ma è plausibile ritenere che dovette avvenire nel 1161.¹⁶⁵

1.4.2. Documenti

Quanto alle testimonianze documentarie relative all'arciepiscopato di Ugo, deve in via preliminare segnalarsi l'esistenza di un diploma di Ruggero II a lui indirizzato, ma palesemente falso poiché datato 1144.¹⁶⁶ Innanzitutto, si è visto come in quel periodo fosse in carica l'arcivescovo Ruggero *Fesca*, attestato con certezza sino al 1147. Tra gli altri elementi che concorrono a decretarne la falsità, poi, vi è quello relativo all'utilizzo del titolo di 'venerabile arcivescovo di Sicilia', carica che non fu mai riconosciuta a nessun ecclesiastico dell'isola in età normanna.¹⁶⁷ L'oggetto della falsificazione risulta poi alquanto particolare, perché consisteva nell'attribuzione all'arcivescovo, in esercizio esclusivo, della potestà riguardante la "Tabulariam felicis

163 "ut vicem et officium interim gereret admirati, preesetque notariis, et cum eo secretius de regni negotiis pertractaret". Cfr. Falcando, *De rebus*: 126.

164 "[...] diuturna fatigatus egritudine, nuperrime mortem obierat". Cfr. Falcando, *De rebus*: 132.

165 Cfr. Pirri 1733: I 99, che ascrive all'opera dell'arcivescovo Ugo il culto per le reliquie di S. Cristina, menzionando, a riprova, il sepolcro dell'arcivescovo nella cripta della Cattedrale di Palermo che reca l'iscrizione "Ugo presul primus S. Cristina exaltavit". Cfr. in merito anche D'Alessandro 2014.

166 Pseudo-originale greco edito in Cusa 1868-1882: 20-21 n. VIII. Dello stesso esiste anche un transunto latino del 6 novembre 1282, undicesima indizione, edito in Pirri 1733: I 91 e in Mongitore 1734: 30-32. Cfr. Brühl 1983: 168-170; von Falkenhaußen 2008a: 427.2.

167 Cfr. Brühl 1983: 169, il quale – dopo aver specificato che il Kehr aveva identificato in un diploma di Guglielmo I (datato giugno 1159) per l'arcivescovo Ugo il modello di cui si servì il falsario per redigere il testo in esame – afferma come il contenuto dell'arenga sia assolutamente privo di senso per Ruggero II, anche in base al fatto che "anche Ruggero venne incoronato a Palermo, non però dal locale arcivescovo". L'affermazione è parzialmente vera, perché si è visto prima come non si registri certezza su chi effettivamente incoronò il sovrano. In ogni caso, questo non pone in alcun dubbio la falsità del documento in esame, ricavabile con certezza dagli altri dati indicati.

Urbis Panormi”, cioè la facoltà esclusiva della nomina dei notai autorizzati a rogare entro il territorio.¹⁶⁸

Al 1156 risalgono i già menzionati accordi di Benevento tra il *Regnum* e la Sede Apostolica, la cui documentazione assume peculiare importanza non solo a livello generale, ma anche sul piano specifico per quel che riguarda l'arcivescovato palermitano, poiché consente di accertare che l'arcivescovo Ugo fu tra i negoziatori.¹⁶⁹ In quell'occasione dovette essere sicuramente trattata anche la questione delle sedi suffraganee da riconoscere all'arcivescovato di Palermo, per cui già Ruggero II aveva chiesto, invano, uno specifico provvedimento ad Eugenio III.

La notizia che Romualdo Salernitano riferisce nella sua cronaca, trova riscontro nella bolla che Adriano IV inviò da Benevento il 10 luglio 1156. Il documento, non pervenuto in originale ma per mezzo di copie successive, riporta tuttavia un'aggiunta rispetto a quanto tramandato nel *Chronicon*, poiché tra le sedi suffraganee è menzionata anche quella di Malta.¹⁷⁰ Quanto al contenuto, il Papa richiamava innanzitutto la condizione della sede di Palermo, affermando che la stessa “solo fere nomine usque modo metropolis habebatur”; quindi, stabilendo che la stessa acquisisse la piena dignità metropolitana, disponeva l'assoggettamento delle sedi menzionate e ingiungeva ai vescovi preposti di ottemperare ai relativi obblighi nei riguardi dell'arcivescovo Ugo, in qualità di loro metropolita. Papa Alessandro

168 von Falkenhausen 2008a: 439.2, rileva che il falso debba essere fatto risalire all'età di Guglielmo II; infatti, mentre dal 1153 al 1173 i *tabularioi* indicati nella documentazione greca rogavano per ordine dei giudici, dal 1177 sino al 1243 furono in genere sacerdoti che rogavano per ordine del protopapa. Questo anche al tempo di Federico II e nonostante la preclusione, per i chierici, dell'attività notarile pubblica. Si veda Brühl 1983: 196, per ulteriori ipotesi e i riferimenti alla conferma del provvedimento all'arcivescovo Berardo da parte di Gregorio IX il 23 dicembre 1235. Sulla tematica, si veda inoltre Caravale 1994.

169 In particolare, si è già accennato come proprio dal regio diploma di Guglielmo I indirizzato al Pontefice e datato giugno 1156, quarta indizione, si apprende che tra coloro che agirono in veste di negoziatori degli accordi – l'*Admiratus Admiratorum* Maione, Romualdo arcivescovo di Salerno, Guglielmo vescovo di Troia, Marino abate della SS. Trinità di Cava – vi era anche l'arcivescovo Ugo. Cfr. Baronio, *Annales ecclesiastici*: XIX 97 ss.; Siragusa 1885: 61 ss.; Chalandon 1907: 371. Si veda inoltre Cantarella 2014: 399-401. Il documento è edito, tra l'altro, in Enzensberger 1996: 32-36 n. 12.

170 Cfr. IP 10: 231 n. 27. L'edizione presa a riferimento nel testo è quella di PL 188a: col. 1471 n. CIII, che a sua volta si basa su Pirri 1733: I 94. Riferimenti ad entrambi in JL: II 120 n. 10197. Nel *Chronicon* di Romualdo Salernitano invece si legge unicamente che, a motivo del legame che lo univa al sovrano e per le preghiere rivoltegli da Maione e dallo dall'arcivescovo Ugo, il Pontefice aveva deciso di concedere alla sede di Palermo i vescovati di Agrigento e Mazara in qualità di suffraganei; cfr. Romualdo di Salerno, *Chronicon*: 170.

III, succeduto ad Adriano IV, confermò all'arcivescovo la concessione delle tre sedi suffraganee compiuta dal proprio predecessore.¹⁷¹

Nel dicembre 1157, settima indizione, Guglielmo I emanò un privilegio indirizzato all'arcivescovo Ugo e ai suoi successori. L'esordio del diploma è caratterizzato da un'arenga nella quale il sovrano esaltava il rapporto peculiare che lo legava alla Chiesa di Palermo, definita "principalem nostri regni sedem et corone sive coronationis nostre primitivus domicilium". Oggetto dell'atto era la donazione del feudo di Brucato. L'assegnazione costituiva una vera e propria infeudazione, come si evince dal tenore delle disposizioni. Innanzitutto, si rintraccia nel testo un richiamo, da un lato, all'entità del peso militare che gravava sul feudo stesso, corrispondente a sei militi e, dall'altro, la distinzione tra ciò che del bene donato era assegnato in demanio da ciò che invece era soggetto al servizio feudale. In secondo luogo, con una specifica disposizione, si stabiliva espressamente che la concessione era subordinata all'adempimento, da parte dell'arcivescovo e dei suoi successori – *pro beneplacito regis* – ciò che ogni singolo anno la "ipsius ratio feodi" postulava.

Infine, per quanto riguarda la documentazione, al giugno 1159, settima indizione, risale un diploma di Guglielmo I per l'arcivescovo Ugo, avente ad oggetto la donazione di una casa appartenuta all'ammiraglio Cristoforo, sita nella città di Messina.¹⁷²

1.5. Stefano di *Perche*, cancelliere e arcivescovo. Un corpo estraneo in un delicato ingranaggio

1.5.1. Cronache

Alla morte dell'arcivescovo Ugo, la sede di Palermo rimase vacante per diverso tempo. La cronaca dello pseudo-Falcando, la principale fonte per la ricostruzione degli avvenimenti interni alla corte, non

171 Il testo riporta solo la data topica e l'indicazione del giorno, 26 aprile, non specificando di quale anno. Cfr. IP 10: 231 n. 28 che lo colloca tra il 1160 e il 1161. Edizione in Pirri 1733: I 101.

172 Nel testo l'ammiraglio è indicato come *Christosali*. PA-Catt. 19, edito in Enzenberger 1996: 72-74 n. 27. Si veda il diploma attribuito a Ruggero II e datato 4 giugno 1155, settima indizione, edito in Brühl 1987: 233-234 n. 80. Il contenuto del documento è il medesimo di quello esaminato nel testo, ma si tratta di un falso palese. Basti solo menzionare che, alla data indicata, Ruggero II era già morto da più di un anno. L'indizione inoltre avrebbe dovuto essere la terza, mentre quella indicata corrisponde appunto al 1159. Non è immediato, in questo caso, venire a capo del fine della falsificazione, né il momento in cui questa venne compiuta. Brühl 1983: 170-171, afferma che sebbene il testo pervenuto risalga al tardo XVI secolo, l'origine potrebbe essere tardomedievale, comunque oltre il XIV secolo.

menziona eventi specifici riguardanti l'arcivescovato sino alla morte di Guglielmo I, avvenuta nel maggio 1166.¹⁷³ È a seguito di quell'evento, e all'assunzione da parte della regina Margherita della reggenza del governo del Regno per conto del figlio Guglielmo II, ancora minorenni, che si menziona l'acuirsi della rivalità tra Riccardo vescovo eletto di Siracusa e Gentile vescovo di Agrigento, con le conseguenti prese di posizione di altri importanti membri della corte a favore dell'uno o dell'altro.¹⁷⁴

Il periodo della reggenza costituì un momento di passaggio delicato, perché costituiva un'occasione per ribaltare o, al contrario, consolidare determinati equilibri a scapito di altri, soprattutto dopo che, in seguito alla morte di Maione, nessuna figura era riuscita ad accentrare su di sé lo stesso potere. Accanto a quelle degli esponenti dell'alto clero, la cronaca riporta le intenzioni del conte Gilberto di Gravina, parente della regina, il quale aspirava ad assumere il controllo del governo del Regno.¹⁷⁵

Il ruolo della sovrana fu di tutto rilievo, risultando decisivo ai fini degli sviluppi successivi. Lungi dal subire l'una o l'altra delle pressioni provenienti all'interno della corte, ripose la propria fiducia nel gaito Pietro, assegnandogli il grado più alto nel consiglio dei *familiares* che dovevano assisterla nei compiti di governo, ponendogli accanto – ma in veste di coadiutori – il notaio Matteo di Salerno e il vescovo eletto Riccardo di Siracusa.¹⁷⁶ Dalla cronaca si evince come il gaito Pietro fosse ben consapevole delle resistenze cui andava incontro, soprattutto da parte dei nobili e feudatari, mentre poteva contare sull'appoggio della milizia stipendiata. La situazione di tensione creata si arrivò a sfociare nella fuga dello stesso gaito, che trovò rifugio in Africa.¹⁷⁷

In tale contesto si inserisce l'arrivo sull'isola di Stefano di *Perche*, in seguito alle richieste rivolte dalla regina Margherita all'arcivescovo

173 Cfr. Chalandon 1907: 409, in particolare 409.47 per i riferimenti alle diverse date rinvenibili nelle fonti.

174 Cfr. Falcando, *De rebus*: 192-206. Per il ruolo dei singoli vescovi menzionati, si rinvia *infra*.

175 Cfr. Falcando, *De rebus*: 206.

176 Il termine latino *gaitus* (gaito) costituisce la traslitterazione del termine *qā'id*, che letteralmente significa *leader*, e costituiva una sorta di titolo onorifico col quale erano spesso indicati i membri della corte di origine araba. Si veda in proposito, e per lo specifico riferimento al caso del gaito Pietro, indicato come esempio di questa classe di soggetti attivi presso la corte palermitana, Metcalfe 2009: 194. Per ulteriori indicazioni sulla figura del gaito Pietro, si rinvia a Metcalfe 2009: 195-199, ma soprattutto 200-203.

177 Cfr. Falcando, *De rebus*: 212.

di Rouen, suo zio, affinché le inviasse a supporto uno dei suoi parenti.¹⁷⁸ La regina vinse le resistenze di Stefano di *Perche* a trattarsi a lungo prospettando le grandi ricompense che lui e il suo seguito avrebbero potuto conseguire rispetto alla “*Transmontanorum inopiam*”.¹⁷⁹ La promessa della sovrana giunse a concretizzarsi nel giro di breve tempo. Infatti, convocati presso la corte i vescovi e i *proceres* del Regno, Stefano fu nominato cancelliere del Regno e indicato come colui al quale si sarebbe dovuto far riferimento per tutte le questioni che dovevano essere trattate presso la *Curia Regis*.¹⁸⁰

Assegnatogli dunque il ruolo preminente nel governo degli affari temporali, la regina decise di far convergere su di lui anche la carica tanto ambita di arcivescovo di Palermo, fiaccando definitivamente le contrapposte aspirazioni dei vescovi di Siracusa e di Agrigento. Il testo della cronaca riporta in dettaglio i passaggi seguiti per l'assegnazione dell'alta carica ecclesiastica. Innanzitutto, il cancelliere venne ordinato suddiacono dall'arcivescovo di Salerno; quindi, il re e la regina inviarono messaggeri ai canonici della cattedrale di Palermo, mediante i quali concedevano la libera potestà “*ut Ecclesiae suae pastorem eligerent*”, con l'ordine di recarsi a corte per comunicare ai sovrani il nome del soggetto ritenuto idoneo a ricoprire l'alta carica.¹⁸¹

Nonostante l'apparente rispetto formale degli accordi di Benevento a proposito delle elezioni ecclesiastiche, dal testo traspare il pieno controllo esercitato dalla monarchia sugli affari ecclesiastici. Anzi, rispetto alle clausole stesse del *Pactum*, l'inciso del cronista permette di cogliere in concreto aspetti ulteriori. Non risulta infatti in nessuna delle due versioni dell'accordo che il Capitolo avesse bisogno del permesso regio per procedere all'elezione, come invece sembra trasparire dall'inciso secondo cui i canonici stessi avevano spesso pregato i sovrani di poter procedere all'elezione.¹⁸² Sotto questo aspetto, trova indirettamente conferma anche la strategia dilatoria messa in atto dalla sovrana per non cedere ad una delle fazioni in lotta, nonché la lunga vacanza della sede arcivescovile. Il prosieguito riporta poi la fase dell'elezione vera e propria, avvenuta *per clerum et*

178 Cfr. Falcando, *De rebus*: 228. Sulla figura di Stefano di *Perche*, si rinvia a Panarelli 2019.

179 Cfr. Falcando, *De rebus*: 230.

180 *Ibidem*: “[...] *episcopis proceribusque convocatis ad curiam, cancellarium eum instituit, iussitque, ut universa curiae negotia deinceps ad eum principaliter referrentur*”.

181 Cfr. Falcando, *De rebus*: 230-232.

182 Cfr. Falcando, *De rebus*: 230.

populum.¹⁸³ Il passo si conclude con l'accento ad una fase estranea alla normale procedura perché frutto di una contingenza, consistente nell'approvazione dell'elezione da parte del cardinale Guglielmo di Pavia, il quale, da poco giunto a Palermo, si apprestava a recarsi "in Gallias".¹⁸⁴

Il prosieguito della cronaca è incentrato sugli eventi che coinvolsero Stefano, sino alla sua partenza dall'isola e alla successione di Gualtiero tanto sulla cattedra arcivescovile che nel controllo del governo centrale.¹⁸⁵ Quanto ai tratti salienti riguardanti l'azione del cancelliere-arcivescovo che emergono dalla pur fazziosa narrazione, si può tentare di distinguere tra gli aspetti che attengono all'una o all'altra delle due cariche ricoperte.

Rispetto alla carica di cancelliere, la cronaca pone l'accento su una politica improntata ad una complessiva azione di riforma, capace di scardinare certe prassi ormai consolidate. Un primo punto riguardò l'attività dei notai in seno alla cancelleria regia e la libera gestione delle tariffe economiche per le relative prestazioni, che il cancelliere riportò sotto il suo diretto controllo, tentando di imporre tariffe fisse. L'azione riformatrice si concentrò anche su pratiche illecite o vessatorie proprie degli stratigoti e dei funzionari a capo di province e città, non risparmiando neppure i membri della sua cerchia o i magnati della corte. Le magniloquenti parole di elogio che il testo riporta arrivano ad esaltare l'attività di Stefano identificandola in un ritorno agli *aurea secula* della corte stessa.¹⁸⁶ Indipendentemente dai toni enfatici cui è improntata la cronaca, è plausibile ritenere che la politica di Stefano di *Perche* trovasse un certo riscontro in alcune fasce sociali. In ogni caso, a una linea politica così descritta lo pseudo-Falcando riconnette il crescente malcontento dei 'magnati di Curia e altri potenti uomini', i quali si fecero promotori di un'ampia alleanza che aveva come unico obiettivo quello di spodestare il

183 Il passo, nel riferire l'unanime consenso raggiunto, contiene un sarcastico commento del cronista circa la conflittualità da cui solitamente doveva essere pervaso il Capitolo palermitano: "At illi, nulla super hoc inter eos, quod raro contigit, oborta controversia, concordēs atque unanimes cancellarium elegerunt, gaudente populo"; cfr. Falcando, *De rebus*: 232.

184 *Ibidem*. Cfr. Romualdo di Salerno, *Chronicon*: 194-196. Dato il silenzio delle fonti, non è agevole indicare con esattezza la data precisa dell'elezione di Stefano ad arcivescovo. Sul punto si veda Chalandon 1907: 416, e in particolare i riferimenti alla nota n. 56. Per un profilo biografico del cardinale Guglielmo, si veda Freund 2004.

185 Cfr. Falcando, *De Rebus*: 232-324.

186 Nel descrivere il consenso verso l'azione riformatrice di Stefano di *Perche*, il cronista arriva ad affermare che l'elevato numero di uomini e donne in cerca di giustizia giunse a rendere persino insufficiente il corpo di giudici e notai impegnati ad esaminare le cause e redigere i documenti.

cancelliere-arcivescovo, se necessario arrivando ad eliminarlo fisicamente. Questo 'partito della congiura' annoverava al suo interno illustri esponenti dell'aristocrazia, anche molto vicini alla monarchia, alti membri degli uffici amministrativi di corte e parecchi tra i vescovi che, stando alla cronaca, dimoravano presso la corte; tra questi ultimi possono annoverarsi Riccardo di Siracusa, Gentile di Agrigento, il vescovo di Catania Giovanni d'Aiello, fratello del notaio e successivamente vicecancelliere Matteo e Boso (o Bosone) vescovo di Cefalù.¹⁸⁷

Per quanto riguarda la carica arcivescovile, invece, due sono gli eventi che meritano di essere posti in rilievo. Il primo concerne il mancato svolgimento della consacrazione dell'eletto, che doveva avvenire a Roma. Il cronista riporta infatti che tornarono a Palermo i vescovi partiti per ricevere la consacrazione, recando una missiva del Pontefice nella quale lo stesso manifestava il proprio apprezzamento per l'elezione di Stefano, approvandola e ratificandola. Subito dopo, ai vescovi suffraganei e ai canonici venne richiesto di prestare il giuramento dovuto all'arcivescovo.¹⁸⁸ Il secondo concerne invece il momento della fuga di Stefano e il destino della carica arcivescovile.¹⁸⁹ A seguito dell'opposizione subita il cancelliere-arcivescovo fu costretto all'esilio per avere salva la vita, dovendo altresì rinunciare alla carica, in modo da consentire l'elezione di un successore sulla cattedra arcivescovile.¹⁹⁰

187 In relazione al contesto di riferimento, si veda anche Tramontana 1981.

188 "Interea, qui ob confirmandam electeionem missi fuerant, redeuntes litteras Romanii pontificis affectuosissimas attulerunt, asserentes promotionem se cancellarii gratanter audisse et eius electionem modis omnibus approbatam velle ratam et stabilem permanere". Cfr. Falcando, *De rebus*: 236. Falcando, nel reiterare il giudizio negativo sulla figura del vescovo Gentile, strenuo oppositore di Stefano di *Perche*, riferisce delle modalità del giuramento dei suffraganei, affermando che mentre i due vescovi di Mazara ed Agrigento utilizzarono la formula rituale, il presule agrigentino – nel tentativo di fare in modo che il suo giuramento risultasse "affectuosius et ex animo" – ricorse a parole 'nuove e più espressive'. Per la figura del vescovo Gentile si rinvia *infra*, Parte II, 2.3..

189 I toni drammatici evocati dalla cronaca raggiungono il culmine nel momento in cui si descrive la messa in opera della congiura ai suoi danni, culminata in un assedio fisico presso il campanile fortificato della Cattedrale, utilizzato come rifugio dal *Perche* e dai nobili che più gli erano rimasti vicini. In quel luogo, a motivo della resistenza opposta agli assalti da parte dei soldati rimastigli fedeli, Stefano ricevette, mediante messi inviati all'occorrenza, la proposta di accettare condizioni di resa; alla fine, fu raggiunto un accordo, secondo cui il cancelliere avrebbe dovuto lasciare la Sicilia insieme ad un ristretto gruppo di fedelissimi, mentre i nobili siciliani a lui fedeli avrebbero potuto mantenere le loro terre, così come i cavalieri stipendiati avrebbero potuto decidere liberamente se restare a corte o abbandonare l'isola.

190 Secondo la narrazione – che come in altri passi assume il tono di un resoconto effettuato da un testimone oculare – al momento di salire sulla galea che lo

1.5.2. Documenti

Le testimonianze documentarie strettamente riguardanti l'episcopato di Stefano di *Perche* sono inesistenti.¹⁹¹ Molto più documentata risulta invece l'attività dello stesso in veste di cancelliere del Regno. Sono infatti numerosi i documenti che testimoniano il complessivo e costante aumento della produzione cancelleresca che si ebbe nel passaggio dal regno di Guglielmo I a quello del figlio.¹⁹²

Il complesso di diplomi rilasciati dalla cancelleria regia, in cui Stefano figura nell'escatollo, recano conferma della sua mancata consacrazione, essendo indicato come *Panormitana ecclesia electus et regius cancellarius*. Questo dato va messo a confronto con quanto indicato nel passo della cronaca dello pseudo-Falcando in cui si fa menzione della lettera affidata da Alessandro III ai vescovi di ritorno a Palermo da Roma, dove si erano recati per ricevere la consacrazione. Si dice infatti che nella missiva il Pontefice esprimeva il buon grado con cui aveva udito l'elezione dello stesso, disponendone approvazione e conferma. Il testo non fa dunque alcun accenno né ad un eventuale invito a recarsi a Roma per ricevere la consacrazione, né ad eventuali modalità che potrebbero ricalcare la procedura poi seguita nel caso del successore di Stefano, l'arcivescovo Gualtiero.¹⁹³

avrebbe condotto in Siria, i canonici di Palermo presenti sul posto pregarono l'arcivescovo "ut a sacramento fidelitatis eos absolueret". In un primo momento, "at ille rem dissimulans", Stefano non rispose; fu necessario dunque l'intervento dei *familiaris curie*, i quali, prima tentarono di persuaderlo blandendolo con richieste pacate, poi giunsero "dehinc acrius et importunius comminantes instare, ut electioni renuntians, eligendi pastoris canonicis copiam daret". In particolare, l'indignazione dei magnati della curia regia nasceva dal fatto che la mancata rinuncia alla carica celasse la segreta intenzione di fare in qualche modo ritorno in Sicilia. Vistosi comunque circondato da una folla tumultuosa, l'arcivescovo non poté far altro che rinunciare all'elezione. Cfr. Falcando, *De rebus*: 308-316. Chalandon 1907: 428, colloca la sommossa contro il cancelliere-arcivescovo nell'estate del 1168. Secondo quanto riportato nella cronaca di Guglielmo di Tiro, dopo la morte avvenuta nel 1169, fu sepolto presso il Capitolo del Tempio a Gerusalemme. Su quest'ultimo punto cfr. Panarelli 2019.

191 Questo vale sia per eventuali documenti promananti dallo stesso, che per quelli eventualmente a lui destinati. Ugualmente per la documentazione pontificia, di cui pure siamo a conoscenza tramite la cronaca del Falcando. IP 10: 232, indica infatti come *deperdita* sia l'approvazione da parte del cardinale Guglielmo di Pavia dell'elezione (n. 29), sia la lettera inviata a Palermo dal Pontefice per il tramite dei vescovi siciliani recatisi a Roma per ricevere la consacrazione (n. 30).

192 In merito si veda Enzensberger 1982: 27.

193 Cfr. *infra*, Parte II, 1.6.2..

1.6. L'arciepiscopato di Gualtiero 'Offamilio': *quam regem ipsum regere videretur*

1.6.1. Cronache

L'eminente ruolo politico avuto dal successore di Stefano di *Perche* sulla cattedra arcivescovile di Palermo, se da un lato ha fatto sì che la sua figura risultasse in assoluto tra le più note del *Regnum*, sin quasi a divenire paradigmatica del ruolo svolto dall'episcopato durante l'intero periodo normanno, dall'altro lato, e per lungo tempo, non si è tradotto in un'accurata indagine che permettesse di offrire un profilo completo e attendibile dello stesso, scevro da inesattezze sedimentate storiograficamente nel corso di secoli.¹⁹⁴ La più vistosa in tal senso ha riguardato il paese d'origine e il presunto *cognomen* col quale è stato comunemente noto: *Offamilius*. Per troppo tempo si è ritenuto – anche in tanti autorevoli studi – che fosse di origine inglese e che “Offamil” fosse il cognome. Piuttosto, tale appellativo derivava dal genitivo πρωτοφαιμλίου, contratto in άφαιμλίου e riferito alla carica ricoperta di ‘primo familiare regio’, da cui poi è derivato il latino *Ofamilius*, spesso reso anche come *Offamilius*.¹⁹⁵

In realtà, non si hanno notizie in merito all'origine e al contesto sociale di provenienza di Gualtiero, a parte i nomi di alcuni familiari: la madre, Bona, compare citata in un diploma di Guglielmo II del 1172; il fratello, Giovanni, è indicato tra i soggetti incaricati di comporre, mediante concordia, una controversia tra il monastero di S. Filippo di Agira e Goffredo *Francigena* nel 1174; la nipote, Giovanna, fu invece destinataria di una donazione di alcune terre da parte dell'altro (e ben più noto) fratello di Gualtiero, il vescovo di Agrigento Bartolomeo.¹⁹⁶ Vari risultano anche i tentativi di individuarne la car-

194 Cfr. Kamp 1975: 112-119, che riprende, valorizzandole ed approfondendole, le indicazioni e le conclusioni di Behring 1887: 1-2, e di Löewenthal 1972: 75-82. Si veda altresì Delle Donne 2003.

195 “Offamil” inteso spesso come contrazione di “of the Mill”, tradotto in italiano come “Del Mulino”. Sul punto, si veda in particolare quanto esposto da Löewenthal 1972: 80-81, per i riferimenti ai documenti greci dalla cui errata interpretazione avrebbe avuto origine la citata tradizione.

196 Per i riferimenti documentari, si veda *infra*, paragrafo seguente. Per quelli concernenti la donazione di Bartolomeo alla nipote Giovanna, si veda invece lo specifico paragrafo sul vescovo nel capitolo dedicato alla diocesi di Agrigento. Kamp 1995: 69, desume da tutti i riferimenti citati che la famiglia fosse residente in Sicilia e che la conseguente ascesa sociale fosse recente e frutto della carriera ecclesiastica dei due fratelli.

riera ecclesiastica.¹⁹⁷ Da una lettera di Pierre de Blois si rintraccia un possibile riferimento a umili origini, ma soprattutto si apprende che fu precettore di Guglielmo II.¹⁹⁸

Poco numerose le informazioni che si possono trarre dalle cronache. Romualdo Salernitano narra senza alcuna enfasi gli eventi successivi alla cacciata di Stefano di *Perche* dalla Sicilia. Il cronista menziona, innanzitutto, l'unanime elezione di Gualtiero da parte del clero della Chiesa palermitana, indicandolo come canonico della stessa, decano di Agrigento e maestro del re. Riferisce anche delle particolari modalità della consacrazione – svoltasi a Palermo per mano dei vescovi suffraganei – su concessione di Papa Alessandro III, il quale, supplicato con affetto dal re, accondiscese con particolare benevolenza alle stesse, inviando il pallio tramite il cardinale Giovanni di Napoli, cui il nuovo presule prestò anche il giuramento di obbedienza. Le giustificazioni addotte nel testo della cronaca per questa peculiare consacrazione concordano sostanzialmente con quelle che si rinvencono in un diploma di Guglielmo II redatto in questa occasione, riguardanti l'impossibilità per l'arcivescovo di recarsi a Roma, dovendo gestire gli affari di governo accanto al sovrano.¹⁹⁹

Qualche cenno sul periodo cronologico precedente all'elezione si rinviene invece nella cronaca dello pseudo-Falcando, e in particolare nel passo in cui si fa menzione dell'assalto al Palazzo Reale nel tentativo – seguito all'uccisione di Maione – di spodestare Guglielmo I e insediare il figlio maggiore, il duca Ruggero. Pare infatti che dopo la cattura del re, tenuto prigioniero presso il Palazzo, i complici della congiura fecero cavalcare il duca per tutta la città, intimando alla folla di chiamarlo re e riconoscerlo come tale, in attesa dell'incoronazione che avrebbe avuto luogo a breve. In questo contesto: “Galterius quoque, Cephaludensis archidiaconus, preceptor pueri, convocata virorum multitudine, regis tyrannidem publice predicabat et

197 Kamp 1975: 1114-1115, ritiene che sia da identificare in Gualtiero l'omonimo arcidiacono di Cefalù attestato tra il 1156 ed il 1159. Membro anche del Capitolo dei canonici della Cappella Palatina, rivestì successivamente la carica di decano di Agrigento e canonico del Capitolo diocesano di Palermo. Per una più recente conferma di questi dati, si veda Geis 2014: 342-347 n. 27.

198 Edita in *PL* 207: coll. 195-210 n. LXVI. Il riferimento all'umile *status* delle origini si rintraccia nell'*incipit* della lettera: “Benedictus Dominus Deus Israel, qui visitavit et fecit misericordiam suam vobiscum, de pulvere egenum vos erigens, ut sedetis cum principibus, et solium gloriae teneatis” (*PL* 207: col. 196). Per il riferimento al ruolo di precettore, cfr. *PL* 207: col. 198: “Scitis, quod dominus rex Siciliae per annum discipulus meus fuit, et qui a vobis versificatoriae atque litteratorie artis primitias habuerat, per industriam et sollicitudinem meam beneficium scientiae pleniori obtinuit”. Cfr. Türk 2006: 120 e 176-181.

199 Romualdo di Salerno, *Chronicon*: 200. Sul punto, cfr. *infra*, Parte II, 1.6.2.

iusiurandum exigebat ab omnibus, quod Symonis principis, sic enim eum vocabat, parerent imperio".²⁰⁰ Il coinvolgimento in questa tentativo di destituzione del sovrano, però, non provocò ripercussioni negative sulla fiducia goduto presso la famiglia reale.²⁰¹ Al contrario, lo si vede nuovamente citato, sempre come arcidiacono di Cefalù e in veste di precettore, in occasione di un tumulto provocato da alcuni soggetti che, prigionieri nel Palazzo Reale, avevano provato ad evadere. La cronaca riferisce che fu l'arcidiacono Gualtiero a mettere in salvo i figli del re dal tentativo degli evasi di prenderli come ostaggi.²⁰²

A parte quelli citati, nessun altro cenno si rintraccia poi su Gualtiero sino al termine della cronaca stessa, che si conclude proprio con la narrazione degli eventi legati alla sua ascesa alla cattedra arcivescovile. Il tenore del testo è in questo caso molto differente rispetto a quanto riportato da Romualdo Salernitano sul medesimo evento. Al contrario dell'elezione unanime riferita da quest'ultimo, infatti, Falcando descrive un contesto dominato da minacce e terrore, per cui Gualtiero assunse il controllo della Chiesa palermitana più come intruso che come eletto.²⁰³

Merita attenzione il riferimento al consenso della Curia, anche relativamente al fatto che l'elezione scoraggiò la regina e tutti coloro i quali speravano in un ritorno di Stefano di *Perche*. La cronaca aggiunge preziosi dettagli sulle strategie adottate dai protagonisti delle fazioni avverse, che si contendevano il controllo dell'arcivescovato palermitano e del potere che ne derivava.

In un estremo tentativo di opporsi all'elezione, la regina ripose la propria speranza nel rifiuto della Sede Apostolica di ratificare l'elezione, avvenuta a seguito della rinuncia alla carica arcivescovile da parte di Stefano di *Perche*, viziata dalle pressioni e minacce subite.²⁰⁴ La sovrana faceva affidamento sulla promessa fatta in proposito da Pietro di Gaeta, suddiacono della Curia romana, cui erano state affidate settecentocinquanta once d'oro da offrire al Pontefice. Non fu quello l'unico donativo che dalla Sicilia giunse a Roma per ingraziar-

200 Cfr. Falcando, *De rebus*: 146, dove si aggiunge anche che "multique monitis eius persuasi iurabant".

201 Cfr. Falcando, *De rebus*: 148-150.

202 Cfr. Falcando, *De rebus*: 188.

203 "Post paucos dies Galterius, decanus Agrigentinus, conducta plebis multitudine metuque compulsis canonicis, consentiente curia, non tam electus quam violenter intrusus Panormitanae regimen suscepit Ecclesiae". Cfr. Falcando, *De rebus*: 318.

204 "Cum non sponte cancellarium, sed capitalibus minis adactum electioni renuntiasse constaret". *Ibidem*.

si il favore papale, poiché una ingente somma di denaro fu versata anche dalla fazione che premeva per il riconoscimento della validità dell'elezione. Il passo si conclude con la caustica constatazione riguardante la ratifica papale dell'elezione e la possibilità accordata all'arcivescovo di essere consacrato dai suoi suffraganei.²⁰⁵ Raggiunto il proprio scopo, il primo atto di Gualtiero fu quello di ridurre a tre i membri del consiglio dei *familiares regis*, tenendo per sé il posto di vertice e nominando al suo fianco Gentile vescovo di Agrigento e il notaio Matteo d'Aiello. Secondo Falcando, l'intimità che legava il presule al sovrano era di una tale natura "ut non tam curiam quam regem ipsum regere videretur".²⁰⁶ Un giudizio, quest'ultimo, che avrebbe pesato profondamente in futuro, condizionando anche numerose interpretazioni relative al regno di Guglielmo II.

Cenni in merito all'arcivescovo Gualtiero si ritrovano anche nella cronaca di Riccardo di San Germano, la quale, sebbene incentrata sul periodo svevo, prende le mosse proprio dalle fasi finali del regno di Guglielmo II.²⁰⁷ Il cronista si sofferma sul fervore devozionale di Guglielmo II – "rex ille christianissimus" – e sul potere dei due principali soggetti che lo affiancavano nel governo, l'arcivescovo Gualtiero e il cancelliere Matteo d'Aiello, dando conto anche dell'accesa, ma formalmente celata, rivalità tra i due.²⁰⁸ Stando alla cronaca, fu dietro consiglio di Matteo d'Aiello che il re si rivolse a Roma per ottenere l'elevazione al rango di arcivescovato per la fondazione ecclesiastica di Monreale, a seguito della quale Gualtiero cominciò a nutrire, nei confronti del cancelliere, un odio ancora maggiore. Mentre fu l'arcivescovo Gualtiero a spingere il sovrano a concordare le nozze tra Costanza d'Altavilla ed Enrico VI, anche se, alla morte di Guglielmo II, prevalse la fazione che, capeggiata da Matteo d'Aiello, appoggiò la successione di Tancredi.²⁰⁹

Anche in questo caso, come ai tempi delle rivolte contro Guglielmo I, non ci furono conseguenze sulla posizione dell'arcivescovo in

205 "Hoc itaque negotio paucis diebus protracto, ne videretur precipitari sententia, demum Romanus pontifex electionem ratam habuit, ipsumque iussit electum a suffraganeis episcopi consecrari". Cfr. Falcando, *De rebus*: 320. In merito alla consacrazione da parte dei suffraganei, contrariamente a quanto previsto per il vescovato di Palermo, si veda *infra*, Parte II, 1.6.2.

206 Cfr. Falcando, *De rebus*: 324.

207 Cfr. altresì Pietro da Eboli, *De rebus Siculis*: 21, dove si descrive il clima luttuoso nella città di Palermo a seguito della morte del sovrano, riportando altresì il discorso pronunciato dall'arcivescovo palermitano in tale occasione.

208 Cfr. Riccardo di San Germano, *Chronica*: 4-6. Si noti però che Matteo d'Aiello non rivestì mai la carica di cancelliere sotto Guglielmo II.

209 Cfr. Riccardo di San Germano, *Chronica*: 8.

seno alla corte, il che non stupisce più di tanto se si considera la forza dallo stesso accumulata nel ventennio trascorso alla guida del governo regio rispetto alla posizione, instabile e incerta, di Tancredi.²¹⁰ La sua morte dovette avvenire nella seconda metà del 1190.²¹¹

1.6.2. Documenti

Sul versante delle fonti diplomatiche, così come per il predecessore, si rende necessario operare una distinzione tra i documenti nei quali Gualtiero figura solo in funzione del suo ruolo di familiare regio, da quelli che lo riguardano direttamente, come autore o destinatario, in qualità di arcivescovo. Nel primo caso, infatti, il suo nome compare quasi unicamente nell'escatocollo, indicato con la formula di "Gualterius venerabilis Panormitanus archiepiscopus et regis familiaris".²¹²

Orientando pertanto l'attenzione solo su quelli del secondo tipo e seguendo l'ordine cronologico degli stessi, il primo da prendere in considerazione risale al 22 giugno 1169.²¹³ Si tratta del privilegio pontificio di Alessandro III riguardante la consacrazione di Gualtiero ad arcivescovo di Palermo, il cui contenuto risulta di particolare interesse sotto molteplici punti di vista, in quanto, oltre a costituire una indubitabile testimonianza sul piano dei rapporti politici intercorrenti in quel momento tra la Chiesa di Roma e la monarchia siciliana, offre anche notevoli indicazioni sul piano delle specificità legate al caso di Palermo rispetto all'ordinaria procedura prevista dal diritto canonico. Destinatari della bolla risultano formalmente i vescovi suffraganei della diocesi palermitana. Nella *narratio* si esponeva che il vescovo

210 Una conferma in tal senso si rintraccia anche nell'opera di Pietro da Eboli, *De rebus Siculis*: 24, "Hoc negat antistes, qui gualterizatur ubique", ad indicare il controllo pervasivo di Gualtiero.

211 Cfr. Kamp 1975: 1119, fa rilevare la continuità della linea politica di Gualtiero, cui succedettero il fratello Bartolomeo e, dopo di lui, Pietro vescovo di Mazara, che di Gualtiero era stato allievo e figlio spirituale.

212 Una prima menzione dello stesso in tale veste si rintraccia in un diploma del febbraio 1169, edito in Garufi, *Documenti inediti*, n. XLVII, pp. 109-111, ed in Enzensberger, *Willelmi II. diplomata*: n. 26. Gualtiero è qui indicato ancora come *venerabilis Panormitanus electus*, non avendo ancora ricevuto la consacrazione. Un esempio di menzione legata al suo ruolo di familiare regio, che non figura – come invece di consueto – nell'escatocollo, si ha nel documento del *magister iusticiarius* del Val di Noto Goffredo *de Moach*, datato 1172, quinta indizione; cfr. Garufi 1899: 152-154 n. LXII. Un altro importante esempio è costituito dal documento edito in Holtzmann 1955: 81-83, dal quale si apprende anche il nome del fratello di Gualtiero, Giovanni, indicato come "frater domni archiepiscopi Panormitani".

213 Cfr. IP 10: 232 n. 32. Edizione in *PL* 200: 591 n. DCXX.

Ruggero di Reggio, insieme a Guglielmo cantore della stessa diocesi e al regio camerario Dechille, si erano presentati presso la Curia pontificia in qualità di latori, “ex parte regiae magnitudinis”, per richiedere al Pontefice di concedere all’arcivescovo di Palermo di essere consacrato dai suoi suffraganei, piuttosto che dal Papa, come previsto dalla consuetudine. Alessandro III, pur rimarcando la mancanza di precedenti in proposito per la sede di Palermo, decise di acconsentire, per soddisfare la richiesta del sovrano.²¹⁴ Si stabiliva però che il privilegio concesso non costituisse in alcun modo un precedente per il futuro.²¹⁵

Strettamente collegato al documento precedente è il diploma di Guglielmo II, risalente al 28 settembre 1169, redatto in occasione della consacrazione di Gualtiero ad arcivescovo di Palermo e, come risulta dall’escatocollo, offerto di propria mano dal sovrano sull’altare della Cattedrale.²¹⁶ È la testimonianza più rappresentativa della posizione apicale rivestita da Gualtiero, come traspare dalla considerazione in cui era tenuto da Guglielmo II.²¹⁷

214 Il Papa disponeva inoltre che la consacrazione avvenisse per mano dei suffraganei alla presenza del proprio legato, il cardinale presbitero di S. Anastasia, Giovanni di Napoli, per mezzo del quale trasmetteva il pallio arcivescovile. Ecco il passo completo: “Verum licet in memoria nostra non existat, aliquis praedecessorum prefati electi unquam fuerit, nisi a Romano pontifice consecratus, considerantes tamen varias causas, ex quibus intelleximus quod charissimus in Christo filiulus noster W. illustris Siciliae rex summopere habeat necesse aliorum, nedum iam dicti electi praesentiam habere, volentes etiam ipsi regi et reginae sicut charissimis filiis, et eidem quoque electo, in quibus cum Deo et iustitia possumus deferre, de communi fratrum nostrorum consilio eundem a vobis in praesentia dilecti filii nostri J. tit. Sanctae Anastasiae presbyt. card. per quem pallium sibi transmittimus et qui pro negotio apud nos instituit, et satis sollicitate laboravit, concedimus consecrari [...]”.

215 “[...] ita tamen quod hoc non debeat in posterum in exemplum assumi, aut iustitiae Ecclesiae Romanae quomodolibet prejudicare”.

216 PA-Catt. 21; edizione in Enzensberger, *Willelmi II. diplomata*: n. 30.

217 Nella *narratio* il re affermava di essere stato colmo di gioia nell’aver appreso l’assenso pontificio al suo proposito, per cui Gualtiero – arcivescovo della Chiesa palermitana, ritenuto degno di stare accanto al sovrano sin da prima che avesse inizio il suo stesso regno – potesse ricevere il *munus consecrationis* in modo tale da non allontanarsi dal Regno. Il re dunque proseguiva nel richiamare il *modus consecrationis* stabilito dal Papa, cioè che l’arcivescovo fosse consacrato dai suoi suffraganei, manifestando per questo una immensa soddisfazione: “Huius etenim modus consecrationis, ut videlicet predictus Panormitanus archiepiscopus a suffraganeis suis episcopis sacretur, tanto gratior et acceptabilior nostro animo cupienti resedit, quanto ante hac Panormitane ecclesie fuit omnino ignotus”. Quindi, procedeva a rendere grazie alla Vergine per quanto ottenuto, recandosi in Cattedrale per assistere alla cerimonia di consacrazione ed alla prima messa solenne celebrata dall’arcivescovo così insediato. La parte conclusiva del testo contiene poi la vera e propria *dispositio*, che segue lo stile aulico che domina

Nel dicembre 1169, terza indizione, l'arcivescovo Gualtiero compare in qualità di testimone nel diploma col quale Tustan vescovo di Mazara esonerava dalla decima ecclesiastica il casale *Corubrichi*, donato dal vicecancelliere Matteo d'Aiello al monastero di S. Maria *de Latinis*, da lui fondato.²¹⁸

Menzione dell'arcivescovo si rintraccia, sempre in relazione al monastero di S. Maria *de Latinis*, nella parte iniziale del documento datato maggio 1171, quarta indizione, di cui fu autore Matteo d'Aiello, concernente l'assegnazione di beni e la regola ecclesiastica cui il monastero avrebbe dovuto essere informato. Nella *narratio* posta all'inizio del testo, il vicecancelliere richiama la fondazione, presso immobili di sua proprietà, del *monasterium monialium*, accennando alla concessione in proposito del re e della regina madre, nonché "auxilio et laudatione domini Gualterii Dei gratia venerabilis Panormitani archiepiscopi et regii familiaris".

Una nuova menzione dell'arcivescovo Gualtiero si ha poi ancora a proposito del monastero di S. Maria *de Latinis*, nel privilegio datato 30 dicembre 1174, ottava indizione, con cui papa Alessandro III procedette alla conferma della fondazione monastica.²¹⁹ In particolare, nella parte finale del documento, il Papa fa riferimento ad un *authenticum scriptum* di Gualtiero – risalente al periodo in cui possedeva ancora lo *status* di eletto, quindi prima del settembre 1169 – concernente tutta una serie di concessioni elargite al monastero dall'arcivescovo, che comprendevano: libertà ed esenzione da ogni esazione su tutti i propri possedimenti, presenti e futuri, nonché il divieto per l'arcivescovo e i suoi successori di sottrarre o esigere alcunché, a parte un censo annuo di due libbre di incenso, che l'ente monastico avrebbe dovuto versare in occasione della festività dell'Assunzione della Vergine; diritto di sepoltura nel cimitero del monastero, esteso a tutto il convento, agli uomini alle dipendenze del monastero, nonché a tutti coloro che "[...] de domo et familia eiusdem vicecancellarii et heredum suorum", avessero scelto di essere sepolti lì; possibilità per gli stessi soggetti di ricevere la somministrazione dell'eucarestia e della penitenza.

l'intero privilegio. Il sovrano, per non presentarsi a mani vuote al cospetto "eterni regis et matris eius gloriose virginis Marie" nel momento in cui vedeva esauditi i propri voti in merito all'elezione, nel baciare le mani dell'arcivescovo, donava alla diocesi il possesso perpetuo di tutti i mulini pertinenti al feudo di Brucato, con tutti i corsi d'acqua e i fiumi pertinenti agli stessi, sino al mare.

218 Editio in Garufi 1899: 115-118 n. L.

219 Cfr. White 1938: 244.43 e 246.48. Editio in Garufi 1899: 155-161 n. LXIV.

Il documento arcivescovile *deperditum* dettava poi un'altra serie di ulteriori disposizioni. Un primo gruppo concerneva la figura della badessa. Questa infatti, una volta eletta, avrebbe dovuto essere presentata all'arcivescovo per ricevere la benedizione, a meno che non fosse stata trovata qualche causa per la quale, *de iure*, sarebbe stata oggetto di riprovazione. La badessa era inoltre tenuta a prestare all'arcivescovo obbedienza spirituale. *Ad petitionem* della badessa, poi, le moniali avrebbero ricevuto la benedizione o dall'arcivescovo o da qualche suffraganeo, presso il monastero o presso la Cattedrale palermitana. Alla badessa veniva inoltre riconosciuta la facoltà di disporre liberamente in merito alla collocazione o al trasferimento, presso il monastero, di cappellani e chierici, per i quali si stabiliva che soggiacessero all'esame preventivo dell'arcivescovo, al quale andavano presentati. Quest'esame preliminare era diretto a rintracciare eventuali cause di impedimento, per gli stessi, ad amministrare i *divina officia*, mentre, per il resto, si prevedeva espressamente una loro sottrazione alla potestà della Chiesa di Palermo, tranne che per l'obbligo di presentarsi ai sinodi diocesani qualora convocati.

Disposizioni specifiche riguardavano anche la giurisdizione spirituale. Nel caso in cui fosse stata la badessa del monastero a risultare accusata *de criminibus*, questa sarebbe stata giudicata dall'arcivescovo; mentre le moniali, *de omnibus*, soggiacevano al giudizio della badessa stessa. Una precisa disposizione riguardava poi i già menzionati *clerici et cappellani*, per i quali si prevedeva che dovessero soggiacere, *de omnibus*, al giudizio della badessa, "exceptis criminibus de ordinibus summis", rispetto ai quali la giurisdizione spettava all'arcivescovo.

Al 15 aprile 1172, quinta indizione, risale il diploma con cui Guglielmo II rendeva noto "comitibus, iusticiariis, baronibus, et universis baiulis" appartenenti alla diocesi di Palermo, di aver concesso la potestà giurisdizionale in capo all'arcivescovo di Palermo relativamente al crimine d'adulterio.²²⁰

Al novembre del medesimo anno risale poi un privilegio di Guglielmo II che ha per destinatario Bona, madre dell'arcivescovo Gualtiero e di Bartolomeo vescovo di Agrigento. Il provvedimento regio riguardava la concessione del possesso di terre alla chiesa di S. Maria di Monte Maggiore, appartenente all'Ordine cluniacense e ricadente nella divisa territoriale di Caccamo.²²¹

220 PA-Catt. 22, edizione in Enzensberger, *Willelmi II. diplomata*: n. 47.

221 Oggi ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA). Cfr. White 1938: 231.13. Edizione in Enzensberger, *Willelmi II. diplomata*: n. 66.

In modo persino maggiore rispetto a quanto toccato agli altri vescovi siciliani, l'arcivescovo Gualtiero si ritrovò soggetto alle modifiche effettuate all'assetto territoriale delle diocesi site nella Sicilia occidentale, quando Guglielmo II diede vita al progetto del grande complesso ecclesiastico di S. Maria la Nuova di Monreale, a pochi chilometri da Palermo, che presto sarebbe stato elevato ad arcivescovato.²²² A questo proposito debbono essere presi in esame tre documenti: nel primo, datato settembre 1176, decima indizione, l'arcivescovo Gualtiero figura in veste di destinatario delle cessioni effettuate dal fratello Bartolomeo, vescovo di Agrigento, concernenti tutta una serie di diritti episcopali sui castelli di *Calces* e di *Brucato*.²²³ Nel secondo documento, risalente al marzo 1177, decima indizione, è invece l'arcivescovo Gualtiero ad effettuare una serie di cessioni al monastero di S. Maria la Nuova di Monreale.²²⁴ Stessa datazione riporta, infine, il terzo documento, un privilegio di Guglielmo II col quale si disponeva la donazione all'arcivescovo palermitano del casale di Baida con i relativi villani, quale ristoro per le perdite subite in seguito alle concessioni fatte a S. Maria la Nuova di Monreale.²²⁵

La munificenza di Guglielmo II nei confronti degli enti ecclesiastici non fu però volta solo alla privilegiata fondazione. È infatti molto probabile che la donazione regia del 9 novembre 1177 avesse come obiettivo anche quello di far sì che il legame col proprio precettore non risultasse in qualche modo indebolito.²²⁶ Ne era infatti beneficiaria l'abbazia cistercense di S. Spirito, fondata dallo stesso arcivescovo Gualtiero, cui il sovrano donava una serie di chiese di Palermo.²²⁷

222 Per le questioni riguardanti nel dettaglio l'arcivescovato di Monreale, si rinvia *infra* Parte II, Capitolo 5.

223 PA-Catt. 23. Cfr. White 1938: 212.33. Edizione in Pirri 1733: I 106-107.

224 BCRS 19. Cfr. Garufi 1902a: 13 n. 19; White 1938: 212.35.

225 PA-Catt. 24. Edizione in Enzensberger, *Willelmi II. diplomata*: n. 92.

226 Una parte non secondaria del testo contiene infatti un elogio della figura di Gualtiero da parte del sovrano: "Hinc est quod nos attendentes pium et laudabile opus tuum, Gualteri venerabilis Panormitane archiepiscope dilecte fidelis et familiaris noster, [...] considerantes etiam gratissima nobis tue fidelitatis obsequia, que nobis a beatis primordiis nostri fortunati regiminis familiaris impendisti, placuit maiestati nostre causa Dei et status salutis nostre, respectu quoque gratissimi servitii tui prenominatam abbatiam tamquam opus misericordie quod totum debuerit regie liberalitatis munere prevenire et ei nostre munificentie gratia providere".

227 Innanzitutto, la chiesa di S. Giovanni, sita a Palermo "prope castellum maris", con l'ingente patrimonio di beni, tenute e ulteriori dipendenze, quali la chiesa di S. Maria della Misericordia e quella di S. Pietro *de Impero*. S. Giovanni diveniva obbedienza dell'abbazia di S. Spirito, i cui abati avrebbero potuto disporre "ad usum, servitium et utilitatem [...] nemine contradicente". Inoltre, la donazione

Il testo del documento riporta poi un complesso di beni, diritti ed esenzioni. Tra queste, rileva quella riguardante la concessione della potestà giurisdizionale sui dipendenti dell'abbazia per qualunque tipologia di crimine commesso, eccetto quelli per cui si prevedeva come pena qualche tipo di mutilazione o la morte.²²⁸

All'ottobre 1180 risale un documento redatto interamente in arabo, che costituisce una preziosa testimonianza dell'interazione tra la Chiesa di Palermo e la comunità musulmana della città.²²⁹ Si tratta dell'acquisto effettuato da un soggetto di nome Basilio, il quale, agendo in qualità di rappresentante dell'arcivescovo Gualtiero, acquistava al prezzo di trecento tari d'oro un appezzamento di terra e una sorgente, situati a sud di Palermo, da due uomini, *Abū l-'Abbās*, che vendeva per un terzo, e *Abū l-Faḍl*, che vendeva per i rimanenti due terzi.

Un intervallo di parecchi anni separa quest'ultima dalla testimonianza da quella successiva in cui è dato rintracciare un coinvolgimento diretto dell'arcivescovo di Palermo.²³⁰ Risale infatti al marzo 1187, quinta indizione, il diploma in cui questi, assistito dall'intero Capitolo diocesano, fissava definitivamente l'impegno assunto col sovrano, avente ad oggetto una serie di oneri assunti come impegni in cambio di una concessione ricevuta. Nella *narratio*, Gualtiero richiama di aver avanzato al re la richiesta di poter traslare in un'altra cappella i "preciosa corpora illustrissimorum ducum et reginarum recolende memorie" in quel momento collocati nella cappella di S. Maria Maddalena, la quale, adiacente al muro della Cattedrale, costituiva impedimento ai lavori condotti sulla struttura della fabbrica.²³¹

comprendeva anche la chiesa di S. Pantaleone con il casale di sua pertinenza e la chiesa di S. Nicola di Misilmeri, unitamente ai canneti e alle terre di propria pertinenza. Il testo del diploma è edito in Enzensberger, *Willelmi II. diplomata*: n. 95.

228 "Si aliquis de hominibus vel servientibus prefate abbatie fuerit appellatus de aliquo, non cogatur respondere vel ad iustitiam stare nisi coram abbate aut conventu ipsius, preterquam si de criminalibus fuerit appellatus, unde confessus vel convictus vitam aut membrum amittere valeat".

229 PA-Catt. 20. Per tutti i riferimenti nel testo, cfr. Johns 2002: 320-321 n. 18. Edizione in Cusa 1868-1882: 39-43 n. XIV.

230 Se si eccettua il documento – considerato falso – del marzo 1184, seconda indizione (BCRS 51) contenente la donazione regia di alcuni casali alla diocesi di Monreale, in cui si richiamano le concessioni di Gualtiero e dei canonici di Palermo. Editto in Enzensberger, *Willelmi II. diplomata*: n. 132.

231 Cap. Pal. 18, edito in Garofalo 1835: 39-40 n. XVII. Fu sotto l'episcopato di Gualtiero che la Cattedrale palermitana subì un radicale rinnovamento strutturale. Per la storia delle diverse fasi costruttive si rinvia a Bellafiore 1999, in particolare 5-24. In merito alla cappella di Maria Maddalena e sul documento in esame, si veda Bellafiore 1999: 6.

In seguito all'assenso regio, l'arcivescovo e i canonici del Capitolo promettevano, obbligandosi con la propria anima innanzi a Dio, che anche nella nuova cappella sarebbero stati assicurati, con ogni reverenza, i servizi liturgici per le anime dei defunti. In un inciso finale, poi, l'arcivescovo rendeva noto che i chierici che prestavano servizio nella detta cappella e che per il loro ufficio percepivano i rispettivi benefici dal sovrano, sarebbero stati adibiti ad altri servizi.

La stessa datazione del precedente – marzo 1187, quinta indizione – riporta anche il diploma che vede coinvolti l'arcivescovo di Palermo insieme ad un altro alto esponente dell'amministrazione regia, il gaito Riccardo, *domini Regis Camerarius et magister regie Dohane de Secretis*.²³² Si tratta di un atto unilaterale volto a conferire *perpetua firmitatem* al contratto di enfiteusi avente ad oggetto un terreno di proprietà della diocesi di Palermo, sito nei pressi della chiesa di S. Nicola *de Kemunia*. Nel testo, si specificavano le cattive condizioni in cui versava il fondo in questione e l'impegno assunto dall'enfiteuta per migliorarne le condizioni.²³³ Il patto, valido a vita, era stato stipulato dall'arcivescovo "habito consilio" con i canonici del Capitolo diocesano e "auctoritate qua regia subsequente".

Al gennaio del 1188, sesta indizione, risale poi un diploma dell'arcivescovo Gualtiero destinato al monastero di S. Maria *de Ligno*, contenente le disposizioni per il passaggio dell'ente monastico dal rito greco a quello latino.²³⁴ Il testo del documento costituisce importante testimonianza di esercizio della potestà episcopale di controllo sugli enti ecclesiastici ricadenti nell'ambito della giurisdizione diocesana e sul loro rigore spirituale, nonché dei relativi atti e provvedimenti volti a dettare norme di disciplina in proposito.²³⁵

232 Edito in Garufi 1899: 214-216 n. LXXXVIII.

233 Il documento riporta tutti i principali impegni assunti dall'enfiteuta e alcune clausole specifiche. Si prevedeva la recinzione del fondo, la semina ed il raccolto dello stesso, di cui per sette anni il gaito si riservava l'usufrutto, "absque reductio-
ne aliqua". Poi, decorso questo tempo, alla Chiesa di Palermo sarebbero spettate le decime "de omnibus fructibus inde provenientibus". Per il resto, secondo la disciplina dell'enfiteusi, si riaffermava che la terra – con tutte le eventuali miglio-
rie o benefici apportati alla stessa – sarebbe tornata "ad proprietatem et posses-
sionem sacre Panormitane ecclesie [...], omni contradictione seu impedimento
cessante, sub ipsius potestate et dominio perpetue duratura".

234 Edito in Garufi 1899: 216-221 n. LXXXIX.

235 Per un esame dettagliato del documento, si rinvia *infra*, Parte III, 3.3.2. Risale al dicembre 1188, settima indizione, un privilegio di conferma di beni e diritti indirizzato all'abate Alessandro da parte di Guglielmo II, edito in Garufi 1899: 229-230 n. XCV. Il diploma dell'arcivescovo Gualtiero fu poi confermato – il 9 febbraio 1193, undicesima indizione – da papa Celestino III; edizione in Garufi 1899: 249-253 n. CIV.

Un cenno all'organizzazione dell'apparato amministrativo diocesano si rintraccia, infine, nell'ultimo diploma noto dell'arcivescovo Gualtiero, datato maggio 1189, settima indizione.²³⁶ Ne è infatti destinatario il notaio Rainaldo, definito *dilectus camerarius noster ecclesie*, cui sono rivolte parole di encomio per la fedeltà e l'esperienza mostrata al proprio servizio. Sono queste le motivazioni alla base dell'atto giuridico compiuto, consistente nella concessione a Rainaldo, "ad compensandum", del casale di proprietà della diocesi sito a Nicotera, in Calabria. La concessione, vitalizia, riguardava il casale, con tutti i suoi villani, beni e possedimenti. L'arcivescovo disponeva però che, "pro cognitione iuris ecclesie", il concessionario avrebbe dovuto svolgere, a sua scelta, una precisa forma di servizio a chiunque fosse stato in carica come arcivescovo di Palermo. In particolare, qualora l'arcivescovo avrebbe dovuto recarsi a Roma "ad dominum papam", il notaio Rainaldo avrebbe potuto scegliere se "cum eodem archiepiscopo in corredo eius et procuratione personaliter ire", oppure fornire il corrispettivo di due once d'oro.

1.7. La cattedra di Palermo come 'affare di famiglia': l'arciepiscopato di Bartolomeo

1.7.1. Cronache

Bartolomeo appartiene al novero delle figure preminenti nella storia della Sicilia normanna. Ricoprì infatti per un ventennio circa (1171-1191) la carica di vescovo di Agrigento, prima di assurgere alla dignità arciepiscopale succedendo al fratello Gualtiero sulla cattedra palermitana (dal 1192 al 1199), ricoprendo a più riprese la carica di membro del collegio dei *Regis Familiares*, con alterne vicende. Nonostante i molti documenti sopravvissuti per il periodo del suo doppio episcopato, tuttavia, pochi sono i dati biografici che si possono rintracciare.

Nulla si ricava dalle cronache sulla figura di Bartolomeo, a volte anch'egli identificato come di origini inglesi da parte di indirizzi storiografici ormai superati, in analogia con il presunto *cognomen* del fratello Gualtiero (II), arcivescovo di Palermo.²³⁷ Sul rapporto di parentela tra i due, la fonte più risalente in proposito sembra essere il *Libellus de successione pontificum Agrigenti*.²³⁸ La fonte riporta

236 PA-Catt. 26, edito in Mongitore 1734: 55-57.

237 Cfr. in merito Kamp 1975: 1148.13.

238 Collura 1961: 308. Il *Libellus de successione pontificum Agrigenti et de institutione prebendarum et aliarum ecclesiarum dyocesis, sicut ex relatione cognovimus precedentium seniorum et ipsi inspeximus in eodem statu* costituisce il

che Bartolomeo fu eletto vescovo di Agrigento mentre svolgeva le funzioni di legato regio presso Costantinopoli e fu consacrato dopo il terzo anno “a germano suo Gualtierio, panormitano arciepiscopo”, come secondo suffraganeo – tra i vescovi di Agrigento – della diocesi palermitana.²³⁹ La carriera di Bartolomeo come alto dignitario di corte e nei ranghi ecclesiastici deve con molta probabilità essere conseguenza della posizione di preminenza nel governo regio, e di vicinanza al sovrano, del potente fratello. A parte un riferimento all’attività di cospicuo accrescimento territoriale a favore della diocesi, null’altro riporta il *Libellus*, se non che, divenuto Tancredi re di Sicilia, venne creato arcivescovo di Palermo, dove morì “tempore Marcionis”.²⁴⁰

Un aspetto di rilievo in merito alla figura di Bartolomeo – comune anche ad altre figure di vescovi siciliani coevi – è costituito dalla grande capacità di adattarsi ai rilevanti mutamenti politici avvenuti nelle fasi delle successioni al trono siciliano. Vescovo di Agrigento sotto Guglielmo II, prese posizione assieme al fratello, l’arcivescovo Gualtierio (II) di Palermo, appoggiando la successione di Costanza d’Altavilla e del consorte Enrico VI alla morte del sovrano nel novembre 1189; ma con l’avvento di Tancredi, si riposizionò dalla parte del nuovo sovrano, continuando a svolgere il ruolo di familiare regio. Fu sotto Tancredi, come già segnalato, che successe al fratello Gualtierio in qualità di arcivescovo di Palermo intorno all’aprile 1192. Tale posizione apicale venne mantenuta e si intensificò, quando, morto Tancredi nel 1194, si aprì la fase della precaria reggenza della moglie di questi, la regina Sibilla, per conto del figlio Guglielmo III.²⁴¹

Con la definitiva affermazione di Enrico VI e Costanza, Bartolomeo non subì pesanti ripercussioni per l’appoggio comunque offerto alla fazione perdente, ma vide ridotto il suo ruolo di primo piano negli affari di corte, almeno sino alla morte di Enrico VI. Con buona probabilità, i nuovi sovrani non dimenticarono la vicinanza espressa dal fratello Gualtierio e da Bartolomeo nello scontro tra fazioni aver-

primo tentativo di tracciare una storia della diocesi agrigentina da parte di un suo vescovo. Ne fu promotore Rainaldo de Acquaviva, vescovo di Agrigento dal 1240 al 1266, ed è contenuto in un codice pergameneo databile intorno alla metà del XIII secolo, contenente diplomi, privilegi e alcuni indici con elenchi di beni immobili, oltre a informazioni relative a prebende canonicali. Cfr. in merito Collura 1961: XXII-XXIII e l’edizione completa del testo in Collura 1961: 299-312.

239 Cfr. Collura 1961: 308.

240 Il riferimento è a Markwald von Annweiler, dunque da collocare dopo la discesa di questi in Sicilia alla morte della regina Costanza, verso la fine del 1199. Cfr. Kolzer 2005.

241 Cfr. Kamp 1975: 1120.

se alla morte di Guglielmo II. Enrico VI confermò i privilegi dell'arcivescovato palermitano, anche se Bartolomeo sembra non figurare più come familiare regio almeno sino al 1198. A testimonianza dell'importante ruolo di fiducia che, dopo la morte di Enrico VI, l'arcivescovo tornò ad occupare presso la corte palermitana, deve menzionarsi la disposizione dell'imperatrice e regina di Sicilia che, prima di morire, affidò ad Innocenzo III la tutela del figlio Federico II, investendo del ruolo di *custodes* di quest'ultimo anche alcuni arcivescovi, tra cui Bartolomeo.²⁴² Considerando poi alcuni incarichi affidatigli da Innocenzo III, è possibile desumere che godette della fiducia del Pontefice.²⁴³

1.7.2. Documenti

Le testimonianze delle fonti diplomatiche sul periodo in cui Bartolomeo ricoprì la carica di arcivescovo di Palermo, si riferiscono, innanzitutto, ad un diploma da parte di Guglielmo III e della reggente, la regina Sibilla.²⁴⁴ L'arcivescovo Bartolomeo figura nella doppia veste di destinatario e di datario del diploma, il che risulta del tutto inconsueto per la prassi solitamente in uso nella cancelleria normanna; infatti, nei casi in cui si verificava un tale evento, nell'escatocollo comparivano solo gli altri membri del consiglio dei *familiars*.

Il motivo alla base dell'atto è sicuramente da ricercare nella necessità, da parte della reggente, di assicurarsi il sostegno di Bartolomeo nella precaria situazione creatasi a seguito della morte di Tancredi. Col documento, infatti, i sovrani riconoscevano alla diocesi palermitana il mancato introito che questa era solita percepire da parte della Curia Regia, e ne assicuravano la prestazione. La cifra complessiva, annuale, ammontava a ventinovemilanovecento tari, ma la Chiesa di Palermo ne aveva ricevuti – “*perturbatione temporis*” – solo diciottomila. In particolare, la disposizione riguardava la conferma del versamento di quest'ultima cifra “*si etiam redditus Civitatis Panormi decrescant*”. Per la rimanente parte, di undicimiladuecento tari, si concedeva in pegno (“*tenendum loco pignoris*”) la località di Collesano, per la quale, oltre alla facoltà di percepirne tutti i redditi e

242 Così espressamente si legge nel *Breve chronicon de rebus Siculis*: 64 e 66. Cfr. in merito Kamp 1975: 1121.

243 Cfr. Kamp 1975: 1121-1122.

244 Sono esclusi dal novero i documenti nei quali l'arcivescovo compare in qualità di *familiaris regis*. Cfr. Palumbo 1955: 541-542. Il documento è edito in Pirri 1733: I 113-114.

i proventi, si disponeva che non sarebbe stato dovuto alcun servizio sino al completo versamento della somma dovuta dalla Corona.

Il privilegio fu rinnovato da Enrico VI che, nel confermare alla *Panormitana Ecclesia* tutti i possedimenti e le prerogative di cui aveva goduto in passato, espungeva qualunque riferimento al breve regno di Guglielmo III, richiamando invece i provvedimenti di Guglielmo II.²⁴⁵

Se si eccettua la donazione alla diocesi del casale *Rackalstephani* da parte di una certa Maria figlia di Pietro, gli ulteriori documenti che si possono ascrivere al tempo dell'arciepiscopato palermitano di Bartolomeo sono legati ai due sovrani dell'età sveva.²⁴⁶

Il primo consiste in un mandato di Enrico VI, senza data ma ascrivibile al 1197, nel quale l'Imperatore impartiva disposizioni sulle somme di denaro che dalla Corona dovevano giungere alla diocesi palermitana, stabilendo proporzionalmente un eventuale incremento qualora fosse mutato lo stato di relativa penuria in cui versava il gettito dei redditi. Una precisa disposizione faceva riferimento al mancato versamento integrale delle somme destinate alla diocesi nel precedente privilegio del 1195, vietando qualunque altro abuso.²⁴⁷

Il secondo documento risale al giugno 1198, I indizione, primo anno di regno di Federico II sotto la reggenza della madre Costanza. Si tratta di una donazione all'arcivescovo Bartolomeo, che è indicato come *familiaris* e diletto fedele, di una casa appartenuta ad un castellano del *Castrum maris* di Palermo, con una serie di pertinenze.²⁴⁸

245 Il documento, datato 11 gennaio 1195, XIII indizione, edito in Pirri 1733: I 114-116; Mongitore 1734: 64-65.

246 Il riferimento alla donazione del casale menzionato nel testo si rinvia in Pirri 1733: I 117.

247 Editto in Mongitore 1734: 70-71.

248 Editto in Mongitore 1734: 71-72.

CAPITOLO 2

VESCOVATO DI AGRIGENTO

SOMMARIO: 2.1. Vescovo e Santo. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Gerlando. 2.1.1. Cronache. 2.1.2. Documenti. 2.1.3. *Lis atque contencio*. Le decime in Sicilia in un documento dell'Archivio di Agrigento. 2.2. Il vescovato agrigentino nella prima metà del XII secolo. 2.2.1. L'episcopato di Drogo. 2.2.2. L'episcopato di Guarino. 2.2.3. L'episcopato di Alberto. 2.2.4. L'episcopato di Gualtiero. 2.2.5. L'episcopato di Ruggero (Augerio). 2.3. *Gentilis tuscus*: ascesa, declino e ritorno al potere. 2.3.1. Cronache. 2.3.2. Documenti. 2.4. L'episcopato agrigentino di Bartolomeo. 2.4.1. Cronache. 2.4.2. Documenti. 2.5. Dai Normanni agli Svevi: l'episcopato di Urso.

2.1. Vescovo e Santo. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Gerlando

2.1.1. Cronache

La cronaca di Malaterra costituisce il principale riferimento per le notizie inerenti alla rifondazione del vescovato agrigentino. Nel giro di poche pagine la narrazione condensa avvenimenti che sono certamente da riferire ad anni diversi. La conquista di Agrigento cominciò il primo giorno di aprile del 1086, con l'assedio da parte di truppe normanne. La città si trovava in quel momento sotto il controllo dell'emiro *Chamut*, signore di un territorio che si estendeva sino ad Enna, nonché ultimo potente *leader* musulmano non ancora piegatosi all'avanzata militare normanna. Malaterra narra di un estenuante assedio condotto con ripetuti assalti e macchine da guerra, tale da indurre alla resa gli agrigentini esausti. L'emiro si trovava in quel momento a Castrogiovanni, ma ad Agrigento il conte Ruggero poté fare prigionieri i figli e la moglie, con l'intento di utilizzarli come ostaggi per indurre l'avversario alla resa, cosa che effettivamente avvenne.²⁴⁹ Il testo della cronaca pone l'accento su un colloquio risolutivo tra il conte e l'emiro avvenuto durante una tregua, al quale fece seguito, su pressioni di Ruggero, la conversione di *Chamut* al Cristianesimo e la decisione di consegnare Castrogiovanni, una delle ultime inespugnate roccaforti arabe.

Il racconto di tali avvenimenti è immediatamente precedente, nel testo, al passo che il cronista dedica alla rifondazione dei vescova-

249 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 88.

ti siciliani. Agrigento è proprio la prima sede ad essere menzionata.²⁵⁰ Di Gerlando, primo vescovo della ricostituita diocesi agrigentina, Malaterra non riporta alcuna ulteriore informazione eccetto quella sulla stirpe di origine e sulle sue qualità umane e intellettuali.²⁵¹ Qualità che non dovettero essere indifferenti nella scelta del soggetto, insieme al fatto di essere questi uomo di stretta fiducia di Ruggero I, addirittura suo parente, secondo le notizie più circostanziate e dettagliate che su Gerlando possono trarsi dall'altra fonte in cui esso trova menzione, il *Libellus de successione pontificum Agrigenti*.

La peculiare cronaca menziona che, sconfitti gli *Agareni*, il conte istituì le sedi episcopali nei luoghi dove queste anticamente sorgevano; poi, inviati dei propri messaggeri in Borgogna, mandò a chiamare dalla città di Besançon Gerlando, *propinquum suum*, il quale prima di essere nominato e poi consacrato vescovo agrigentino aveva rivestito la carica di primicerio presso la *schola cantorum* della cattedrale di Mileto. Il presule agrigentino proveniva dunque dalla più ristretta cerchia dei soggetti vicini al conte Ruggero, forse sin dall'inizio delle incursioni siciliane, come pare possa desumersi dall'inciso secondo cui "subsidium eorum fuit quamdiu in expeditione fuerunt".²⁵² Gerlando viene indicato come il fautore della riorganizzazione dell'assetto urbanistico della sua città. In proposito il *Libellus* riporta che in sei anni portò a termine la costruzione dell'episcopio e della curia accanto al castello, per il timore dei numerosi Saraceni che abitavano il territorio di Agrigento, dove "pauci christiani erant ibi usque ad mortem regis Guillelmi secundi".²⁵³

Rocco Pirri, nel tratteggiare la figura del santo vescovo, riporta in aggiunta una descrizione tratta da un non meglio precisato *Breviarium Gallicanum*, che al primo presule della rinnovata diocesi assegna le caratteristiche proprie del pastore esemplare.²⁵⁴ Di rilievo,

250 "In urbe Agrigentina pontificalibus insulis cathedram sublimat: terris, decimis et diversis copiis, quae pontifici et clero competenter designata sufficient, haereditaliter chirographis suis dotat, ornamentis et sacri altaris utensilibus ed plenum consignatis. Huic ecclesiae Gerlandum quendam, natione Allobrogum, virum, ut aiunt, magnae charitatis et ecclesiasticis disciplinis eruditum, episcopum ordinans, praefecit.". Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 89.

251 Malaterra, *De rebus gestis*: 89, lo indica come *natione Allobrogum*. Cfr. Kamp 1995: 66: "[...] nato a Besançon, era borgognone, anche se Malaterra lo definisce con reminiscenze anticheggianti *natione Allobrogum*".

252 Collura 1961: 301. Pirri 1733: I 695, riporta che tra la permanenza a Mileto e l'arrivo in Sicilia come vescovo agrigentino, Gerlando: "depravatos Militensium mores, vitaeque licentiam fastidians ad suos in Burgundiam rediit".

253 Collura 1961: 307.

254 Pirri 1733: I 696.

peraltro, la notazione riguardante l'attività di conversione di parecchi "Judeorum de melioribus et sapientioribus ad fidem Christi", la quale – al di là del connotato tipico del racconto agiografico – testimonia la presenza di una nutrita comunità ebraica anche ad Agrigento.

La morte del vescovo, nonché la sua stessa successione, sono nelle fonti ammantate di miracoloso. Il *Libellus* riporta la notizia che tornando da Roma e transitando per Bagnara, predisse a Drogo, priore del monastero, che gli sarebbe succeduto sulla cattedra episcopale, esortandolo a pregare per lui. La data della morte è indicata in tutte le fonti il 25 febbraio, al compimento di dodici anni di episcopato.²⁵⁵ Il corpo venne sepolto con grandissimo onore e reverenza dopo quattro giorni alla presenza dei chierici della diocesi e degli altri vescovi siciliani.²⁵⁶

2.1.2. Documenti

La documentazione superstite relativa alla rifondazione dell'*Agrigentina Ecclesia* comprende due documenti, di cui soltanto quello del conte Ruggero è pervenuto in pergamena.²⁵⁷ Datato 1093, il *comes Sicilie* assegna al vescovo, delimitandolo, il territorio della diocesi di Agrigento, collocando la propria azione all'interno di un preciso progetto di attività coordinate, volto alla sistematizzazione delle sedi episcopali dell'isola subito dopo la conquista della stessa.²⁵⁸ Se l'istituzione delle diocesi è indicata direttamente come preciso atto di volontà del conte, nessun riferimento esplicito in tal senso viene fatto, invece, in riferimento alla designazione della figura del vescovo prescelto, di cui si indica solo il nome, *Gerlandus*.²⁵⁹ A quest'ultimo il conte assegna il distretto diocesano, indicato col termine *parochia*,

255 Pirri 1733: I 697, accredita la data del 1104, collocando l'inizio dell'episcopato nel 1093. Smentisce dunque quanto riportato da fonti precedenti che indicavano nel 1100 l'anno del decesso. Il Gams, nella sua cronotassi, riporta come data il 25 gennaio; cfr. Gams 1873: 943.

256 Il passo del Breviario annota che il corpo venne posto in un sarcofago collocato tra due tribune della cattedrale. Pirri 1733: I 697, riporta che il corpo fu traslato con rito solenne su impulso del vescovo Gentile il 20 marzo 1159, settima indizione, e collocato in un'arca lignea tra le due tribune dedicate al SS. Sacramento ed a Maria nella cattedrale di Agrigento, intitolata successivamente al nome del vescovo canonizzato.

257 AG-Catt. 02, edito in Collura 1961: 7-18 n. 2.

258 Il documento pervenuto è, secondo Collura, una copia incompleta della seconda metà del XII secolo. Cfr. Collura 1961: 7 e 15.

259 "[...] ego Rogerius predictus comes, anno millesimo nonagesimo tercio ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi, Urbano Secundo apostolice sedi presidente Rogerio duce Calabrie ducatum et Apulie regente, in conquisita Sicilia episco-

delimitato mediante una puntuale elencazione dei confini dei territori, assegnati al presule con tutti i diritti di decima e gli altri diritti parrocchiali, tanto della città di Agrigento quanto degli altri territori compresi nella diocesi.²⁶⁰

L'inciso riguardante le decime di Agrigento ha dato adito ad una plurisecolare polemica e ad una altrettanto vasta letteratura, nella quale è dato rintracciare, spesso indistricabili tra loro, sensati giudizi storici accanto ad altri dettati da interessi contingenti di tipo politico-giuridico.²⁶¹ Dopo l'elencazione dei confini, il diploma procede con la donazione da parte di Ruggero del casale *Catal*, comprendente cento villani, assegnato "in proprietate domini Gerlandi episcopi, et aliorum post eum episcoporum". Il tenore di quest'ultima disposizione, introdotta da *autem* e collocata dopo l'elencazione del distretto diocesano, la configura come atto autonomo, con valore di dote patrimoniale per la costituenda diocesi.

Il secondo documento attinente alla rifondazione della diocesi è il privilegio di Urbano II.²⁶² Dato a Bari il 10 ottobre 1098, settima indizione, è indirizzato al vescovo Gerlando. All'arenga segue una lunga *narratio* nella quale sono richiamati gli eventi relativi alla conquista della Sicilia da parte di Roberto il Guiscardo e del fratello Ruggero con la sconfitta dei Saraceni, i quali avevano instaurato una tirannide pagana che rappresentava una ferita alla *dignitas* della potenza cristiana. Alla provvidenziale azione liberatrice dei due condottieri normanni era seguita la restaurazione dell'antico stato della Chiesa sull'isola. Il Pontefice esprimeva dunque – insieme all'invocazione di benedizioni per i due fratelli Altavilla – il desiderio, connesso al pro-

pales ecclesias ordinavi, quarum una est Agrigentina Ecclesia cuius episcopus vocatur Gerlandus".

260 "Cui in parochiam assigno quicquid intra fines subscriptos continetur, cum omnibus iuribus decimarum et aliorum iurium parrochialium tam civitatis Agrigenti quam eiusdem diocesis, [...]".

261 Non rientra tra gli scopi della presente indagine offrire una disamina completa delle dispute storiografiche e delle controversie cui la questione ha dato luogo; merita comunque segnalare che ruotano tutte intorno all'originalità vera o presunta – e dunque su possibili interpolazioni successive – dell'inciso riguardante le decime, il quale non compare in molte delle copie del documento che si rinvengono nei diversi codici e cartulari, redatti in secoli differenti. Per un esame del documento in questione, cui si accompagna un *excursus* della vicenda storiografica nel tempo, e per un esaustivo panorama ragionato della bibliografia in materia, si rinvia a Collura 1961: 7-15, il quale ritiene possibile che l'inciso costituisca il frutto di una interpolazione, comunque attendibile, data soprattutto la testimonianza concordante della cronaca di Malaterra sul punto.

262 Cfr. IP 10: 264 n. 9. L'analisi del documento è condotta sull'edizione stabilita da Collura cui si rinvia per la disamina delle diverse tradizioni e per gli ulteriori riferimenti; cfr. Collura 1961: 21-24.

prio ufficio, di procedere alla restituzione o all'ordinazione delle chiese di Sicilia.²⁶³ Dal seguito del documento si apprende come, a quella data, la consacrazione del vescovo da parte del Papa fosse già avvenuta e che la disposizione contenuta nel privilegio era volta all'assegnazione, a Gerlando e ai suoi legittimi successori, della potestà di reggere il territorio diocesano e di disporne in perpetuo "episcopali iure".²⁶⁴ Segue un'elencazione dei confini diocesani modellata sul diploma ruggariano del 1093, mentre manca, invece, il riferimento all'inciso riguardante le decime.²⁶⁵ Il documento si conclude con la statuizione riguardante il riconoscimento della *firmitas* per ogni altro bene o diritto che fosse giunto alla diocesi "liberalitate principum vel oblationem fidelium" e con una *admonitio* generica volta a diffidare chiunque dal tentare turbative o intromissioni nella vita diocesana o sui beni della stessa, secondo una formula che nel corso del tempo rimane pressoché stabile nei documenti pontifici. Segue poi il riferimento alla destinazione che il vescovo doveva imprimere ai beni stessi, i quali dovevano essere conservati integri tanto per sé e il clero diocesano, quanto per i poveri.

L'unico documento superstite riguardante l'attività episcopale di Gerlando che è dato rinvenire nell'Archivio Capitolare di Agrigento è anche quello dalla datazione più antica, il 1092.²⁶⁶ Consiste in un *breve recordationis* o *memoratorium* dell'atto col quale Pietro di Mortain (*Petrus Maurituniacus*) cedette alla chiesa di Agrigento diciassette villani, due paia di buoi e un cavallo.²⁶⁷ Tale cessione avvenne, stando al dato testuale, dietro precisa richiesta di Gerlando vescovo di Agrigento, con l'accordo del conte Ruggero.²⁶⁸ Pietro di Mortain, dal canto suo, effettuò la cessione dei beni a condizione che un suo parente, il presbitero Roberto, fosse nominato *concanonicum* della

263 Cfr. Collura 1961: 22.

264 Cfr. Collura 1961: 22-23.

265 Assenza che ha fatto dubitare della veridicità di tale documento. Sul punto e sulla complessiva sincerità del contenuto della bolla si esprime Collura, il quale ritiene interpolato solo il passo che fa riferimento alla donazione comitale del casale *Catal* – peraltro denominato *Catta* nel testo – con cento villani; Collura 1961: 21.

266 AG-Catt. 01., edito in Collura 1961: 3-7 n. 1.

267 Collura individua con certezza in *Petrus Maurituniacus* quel Pietro di Mortain originario dell'omonimo circondario d'Avranches nel dipartimento della Manica, stretto parente di Eremburga, seconda moglie di Ruggero I e figlia di Guglielmo di Mortain; Pietro ricorre come testimone anche in altri diplomi di Ruggero I. Cfr. Collura 1961: 5.

268 "[...] Petrus Maurituniacus, exorato quidem Agrigentino presule Gerlando praefato vero consule convivente Rogerio [...]".

cattedrale agrigentina. Gerlando concesse le decime sui beni di Pietro al nuovo canonico Roberto e, dopo la morte di quest'ultimo, Pietro pregò il vescovo di concedere le decime ad un altro suo sodale. Le numerose lacune della pergamena rendono la comprensione del seguito di difficile accertamento; parrebbe quasi che i canonici di Santa Maria possano aver condotto un'indagine sui costumi del parente di Pietro per poi accettarlo come confratello, e in seguito il vescovo avrebbe ratificato il nuovo accordo, dando ordine di redigere il documento alla presenza di un notaio e di testimoni.²⁶⁹ L'autenticità del documento è stata categoricamente smentita, ma le informazioni che esso tramanda sono parse attendibili.²⁷⁰

Per quanto interessa in questa sede, nonostante sfugga la piena comprensione della vicenda narrata a causa delle menzionate lacune testuali, tuttavia possono svolgersi una serie di considerazioni che avvalorano l'ipotesi della falsificazione. Sebbene la data del 1092 e il contenuto dell'arenga potrebbero far propendere per uno dei tanti atti di donazione compiuti da membri dell'*entourage* del conte Ruggero – secondo un processo che vide gli esponenti dell'aristocrazia normanna fare a gara nell'accreditarsi, sull'esempio degli Altavilla, come fedeli e devoti cristiani, attivi nell'opera di sostegno alla Chiesa dell'isola – nel caso in questione, però, il documento riporta un inciso insolito. Mentre infatti non è infrequente rintracciare esortazioni di vescovi ai conti e ai re di Sicilia, sollecitando donazioni o comunque ulteriori utilità per le proprie diocesi, alquanto rari sembrano invece casi in cui rivolgono richieste del genere a soggetti diversi dai vertici del potere comitale o regio, come nel caso in questione.

Il nome del vescovo Gerlando compare infine in un diploma del conte Ruggero per la diocesi di Squillace in Calabria.²⁷¹ Datato 1096, quinta indizione, costituisce un'ulteriore importante testimonianza dell'attività di riassetto ecclesiastico della contea da parte di Ruggero. Il documento riguarda la nomina di un vescovo latino da porre a guida della diocesi, scelto e nominato dal conte in persona, consigliato in proposito, tra gli altri, anche dai membri della gerarchia epi-

269 Cfr. Collura 1961: 4.

270 Secondo Collura il documento pervenutoci sarebbe una redazione manipolata da un falsario redatta tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, ma dal contenuto storicamente attendibile. In ogni caso, opportune appaiono le considerazioni sui possibili scopi perseguiti con la falsificazione, trattando il documento di beni di scarsa entità economica e dall'apprezzamento contingente. Tra le ipotesi avanzate da Collura, si segnala anche quella basata sull'esame di antiche note dorsali, secondo cui fine recondito della falsificazione sarebbe stato quello di dimostrare che San Gerlando era vescovo di Agrigento nel 1092. Cfr. Collura 1961: 5-6.

271 Il testo è edito in *IS*: IX 426. Sul punto cfr. Pirri 1733: I 696.

scopale siciliana al completo, tra cui Gerlando, il cui nome è indicato come *Engerlandus*.

2.1.3. *Lis atque contencio. Le decime in Sicilia in un documento dell'Archivio di Agrigento*

L'Archivio della Cattedrale agrigentina conserva un documento del tutto peculiare, che non riguarda in modo specifico la diocesi stessa, quanto piuttosto l'intera rete diocesana dell'isola.²⁷² Si tratta di una *notitia* riguardante una controversia giudiziaria sorta tra i vescovi di Sicilia e i *terrarii*, giudicata innanzi al conte Ruggero presso Mazara, avente ad oggetto un precedente assetto della distribuzione delle decime stabilito proprio da Ruggero.²⁷³ Dal documento si ricava una nuova e articolata disciplina, dettata per la composizione degli interessi delle parti contrapposte. Lo scontro verteva su non meglio specificate “*decimas suas quas tunc temporis in propria manu sua [Ruggero I] habebat*”.

Quello della natura delle decime in Sicilia e nel Meridione italiano dai Normanni in poi è un tema storiografico molto dibattuto, e si inserisce nell'ambito delle riflessioni volte ad indagare sui rapporti tra potere secolare e potere spirituale nel Regno di Sicilia. *L'incipit* è il seguente:

Lis atque contencio decimarum inter episcopos Siculos habita fuit et terrarios, que Mazarie coram comite Rogerio et omnibus episcopis et terrariis sedata est sic et pacificata: namque comes Rogerius episcopis decimas suas, quas tunc temporis in propria manu sua habebat, concessit habendas, de quibus episcopi convenienter comitis debeant deservire ecclesias per civitates et castella sua constitutas.

Da questo primo periodo traspare che Ruggero concesse le decime ai vescovi, i quali dovevano attendere con zelo alla cura delle chiese costituite nelle città e nei castelli del demanio comitale. Il quesito di fondo, che ha impegnato la storiografia, ha riguardato la natura delle decime menzionate, nel tentativo di stabilire se si tratta delle

272 Si tratta della prima parte del documento AG-Catt. 3, edita in Collura 1961: 18-20 n. 4. Il medesimo documento, oltre alla disposizione di Ruggero I, contiene inoltre il testo di un mandato di Ruggero II in cui trova conferma la disciplina dettata dal padre. Questa seconda parte del documento è edita in Collura 1961: 40-41 n. 15.

273 Per le occorrenze del termine *terrarius* si rinvia a Du Cange, *Glossarium*, che alla voce *Terrarius* riporta: “*vassallus, tenens*”, mentre alla voce *Terrarii* si trova: “*Qui multas terras seu prædia possident*”.

decime ecclesiastiche (sacramentali o levitiche), oppure delle decime dominicali (o laiche).

Il testo – che non offre esplicitamente alcun appiglio in proposito – prosegue con la disciplina riguardante l'uso delle decime da parte dei vescovi, e in particolar modo della distribuzione di una quota parte alle cappelle dei castelli. Il tema appare peraltro strettamente legato alla questione del reclutamento e dell'esame cui sarebbero stati sottoposti i soggetti da ordinare a cappellani, nonché sul ruolo del vescovo e le relative potestà esercitabili sui chierici preposti ad officiare come cappellani nelle cappelle dei castelli. Sono riassumibili in compiti che potrebbero definirsi di controllo e vigilanza, propri della posizione preminente del vescovo nella gestione della gerarchia ecclesiastica a lui subordinata. Si tratta di norme che pongono una serie di obblighi, oltre che in capo al clero, anche al vescovo stesso. Questi avrebbe dovuto versare la *tercia* alle cappelle e ai loro presbiteri, mentre questi ultimi, dal canto loro, avrebbero dovuto riconoscere il vescovo come superiore gerarchico e recarsi ai sinodi. L'inciso successivo riguardava invece l'autorità giurisdizionale del vescovo in ambito spirituale e il correlato potere disciplinare, con il richiamo ai peccati eventualmente commessi dai prelati, i quali sarebbero andati incontro ad una punizione comminata secondo la giustizia e le consuetudini episcopali, e avrebbero scontato la pena comminata dal presule.

A proposito dell'interrogativo riguardante la natura delle decime, non può che sottolinearsi la complessiva fondatezza di quelle argomentazioni che propendono per la natura sacramentale delle stesse.²⁷⁴ Non si vuole negare validità alle considerazioni svolte a proposito dell'opera di sostegno economico da parte della monarchia normanna alle chiese del regno. Il fatto è oggettivamente confermato, trovando il proprio fondamento – soprattutto nei territori continentali – nell'alto numero di sedi episcopali, e nella sproporzione delle stesse rispetto al territorio e alla sua popolazione. Queste constatazioni, fondate, non possono però condurre ad estremizzazioni interpretative, come quelle per cui la decima sulle rendite private, “[...] non è introdotta dai Normanni in Calabria né in Sicilia”.²⁷⁵ L'esistenza della decima 'di Stato', in qualità di sovvenzione pubblica con-

274 In particolare, per quanto datato, l'ampio contributo di Salvioli 1901. Per la complessità e gli sviluppi secolari cui ha dato luogo, il tema meriterebbe però uno studio dedicato a partire da un riesame dei contributi storiografici susseguitisi, tra cui quello di Scaduto F. 1894. Più in generale, sul tema, si veda Toomaspoeg 2009.

275 Così Peters-Custot 2018: 235.36.

cessa agli enti ecclesiastici ai fini di sostegno economico, si aggiungeva a quella tipica, che gravava sui privati nelle forme individuate dal diritto canonico. Si consideri inoltre che la disciplina in materia non era affatto stabile e definita, ma mutevole e oggetto di variazioni interpretative. Del resto, dall'esame complessivo della documentazione siciliana, emergono parecchi riferimenti all'esistenza della decima sacramentale, per i quali nessun dubbio sulla natura della stessa può sussistere, soprattutto in quei passaggi di testo dove le decime trovano menzione accostate ad "alii episcopalia iura".

2.2. Il vescovato agrigentino nella prima metà del XII secolo

2.2.1. L'episcopato di Drogo

Alla morte di Gerlando, sulla cattedra agrigentina successe Drogo.²⁷⁶ Nessun documento è pervenuto del suo brevissimo episcopato, né il suo nome figura in documenti dei suoi successori o in altri diplomi del periodo normanno. L'unico riferimento sembra essere pertanto quello presente nel *Libellus de successione pontificum Agrigenti*. Nel passo dedicato alla vita di S. Gerlando, in tono agiografico, il *Libellus* riporta l'annuncio profetico della persona destinata a succedergli alla morte. Il santo vescovo, infatti, tornando da Roma e transitando per Bagnara, predisse proprio a Drogo, priore dell'abbazia, che alla sua morte gli sarebbe subentrato nella carica, chiedendogli di pregare per lui.²⁷⁷ Del vescovato di Drogo però il *Libellus* non riporta alcun atto o avvenimento rilevante, effettuando unicamente un cenno alla probità della figura.²⁷⁸

Pirri afferma che l'elezione di Drogo ebbe luogo il 29 febbraio, quattro giorni dopo il decesso del suo predecessore, e che avvenne *cum suffragiis* dei vescovi siciliani presenti ad Agrigento per le ese-

276 Cfr. Collura 1961: 307. Il Gams riporta come data della morte di Gerlando il 25 Gennaio 1104, ma conteggia l'inizio del vescovato a partire dalla consacrazione nel 1093. Cfr. Gams 1873: 943. L'indicazione del *Libellus* appare molto specifica, anche se, non indicando un termine *a quo*, non consente di collocare con la dovuta precisione l'inizio del pontificato di Gerlando. L'indicazione del Gams ed il *Libellus* sembrerebbero concordare se si ponesse come anno di insediamento il 1092, che è lo stesso anno del documento che vede menzionato Gerlando come vescovo in carica.

277 Collura 1961: 307.

278 *Ibidem*: "Post ipsum Drogo episcopalem cathedram suscepit et, sicut fama ad non usque pervenit, pro vita laudabili speratur de eo aliquam melius, quia semper in iusticia placuit Domino".

quie del defunto Gerlando.²⁷⁹ Scarse certezze avvolgono pure l'attendibilità da attribuire alle notizie inerenti alla sua morte.²⁸⁰

2.2.2. L'episcopato di Guarino

Il vescovo Guarino viene indicato dal *Libellus de successione pontificum* come quarto vescovo dalla rifondazione della diocesi, non aggiungendo null'altro riguardo alla sua figura. Il terzo vescovo di Agrigento, stando a tale fonte, sarebbe stato Alberto.²⁸¹ Tale collocazione desta perplessità, poiché mal si concilia con le indicazioni che possono trarsi dalla documentazione superstite.²⁸²

Il primo documento che nell'Archivio Capitolare di Agrigento risale al suo episcopato, concerne i delicati aspetti delle ordinazioni sacerdotali e del patronato laico su luoghi di culto.²⁸³ Il vescovo procedeva con l'ordinazione a chierico di un tale Gilberto e alla concessione allo stesso della carica di rettore della chiesa di S. Margherita, nonché del potere di disporre delle sue facoltà. La *dispositio* vera e propria è però preceduta dall'indicazione che la decisione era presa col consenso del Capitolo diocesano e su consiglio di Roberto Malcoventant, al cui espresso volere era da ricondurre l'edificazione stessa della chiesa su un fondo di sua proprietà. Seguono una serie di disposizioni, da parte del presule, concernenti gli obblighi cui dovevano soggiacere Gilberto e tutti coloro i quali, in futuro, gli sarebbero succeduti nel ruolo di rettore di S. Margherita. Oltre ad un generico richiamo all'obbedienza dovuta alla Chiesa agrigentina, e di conseguenza al vescovo suo pastore, su S. Margherita gravava l'obbligo di

279 Pirri 1733: I 697. Esistono testimonianze in merito alla partecipazione dei presuli di Sicilia e Calabria all'attività di Ruggero I di selezione ed insediamento di vescovi nelle diocesi vacanti, per le quali il conte menziona il ruolo consultivo da essi svolto. Si rinvia all'analisi delle singole diocesi per le rispettive occorrenze.

280 Pirri 1733: I 697, indica come data il 1104.

281 Per la figura di questo e per il resto delle considerazioni sulla questione della successione episcopale agrigentina, si rimanda, *infra*, al paragrafo immediatamente successivo.

282 Il dato riportato dal *Libellus*, stranamente, non concorda con quanto risulta dalla documentazione superstite. Di Guarino sono pervenuti due documenti di cui lo stesso vescovo è autore. Il primo (AG-Catt. 04) riporta come indicazione cronologica solo l'anno, il 1108; il secondo, giuntoci solo tramite copie tramandate nei codici contenenti raccolte di atti agrigentini, è dello stesso anno, ma contiene in aggiunta l'esplicito riferimento che si tratta del quarto anno di episcopato (*presulatus*). Quest'ultimo documento è edito in Collura 1961: 28-29 n. 9. Anche Gams 1873: 943, colloca Guarino al terzo posto dopo S. Gerlando e Drogo, certamente fondandosi su Pirri 1733: I 697.

283 AG-Catt. 04, edito in Collura 1961: 25-28 n. 8.

pagare – ogni singolo anno e in segno di ricognizione dell’obbedienza dovuta – tre libbre di incenso, da versare in occasione della festa dell’Assunzione, personalmente dal rettore o tramite “alium nuntium”.

Seguono una serie di disposizioni che prescrivono le modalità secondo le quali doveva avvenire la scelta del chierico da proporre a S. Margherita.²⁸⁴ L’*iter* previsto ricalca quello seguito da Guarino per la scelta di Gilberto, con la nomina da parte del vescovo e il consenso del Capitolo diocesano, unitamente al *consilium* del patrono, indicato come *defensor ecclesie*. Nel caso di morte di quest’ultimo, il diritto a svolgere un ruolo attivo nella scelta del rettore sarebbe passato ai suoi successori. Il documento prosegue con l’indicazione della donazione di terre fatta dal Malcovenant alla ‘sua’ chiesa – con l’elencazione dei relativi confini – e di *rusticos*, di cui sono riportati i nomi. La parte finale contiene la previsione, da parte del vescovo col consenso del Capitolo, di una pubblica scomunica per chiunque avesse diminuito i possedimenti di S. Margherita, e di una benedizione per chi, invece, si fosse adoperato ad aumentarli.²⁸⁵ Tra le sottoscrizioni figurano i nomi di membri del Capitolo con l’indicazione delle maggiori cariche ricoperte, quali il decano, il cantore e l’arcidiacono.²⁸⁶

La seconda testimonianza circa l’episcopato di Guarino è un documento tramandato in copia più tarda e rappresenta il naturale seguito del documento precedente.²⁸⁷ Il vescovo, infatti, dopo aver ricordato l’impegno di Roberto Malcovenant a sostegno della Chiesa, la fondazione su suo impulso di S. Margherita e l’ordinazione clericale di Gilberto, procede nei confronti di quest’ultimo alla *concessio* e alla *traditio* della stessa “cum suis facultatibus in prebenda”. Il testo non

284 “Quicumque vero a me vel a successore meo canonice introducto prepositus Sancte Margherite ecclesie et bonorum eiusdem dispensator constituetur, cum consensu capituli Agrigentini et consilio Roberti Maleconventionis, qui defensor est ecclesie, et heredis eius successionaliter, et eligatur, et introducatur”.

285 La formula di maledizione cui soggiacciono i trasgressori è alquanto circostanziata, poiché viene indicata con esattezza la comminazione dell’anatema *Maranhata*. Viceversa, ai benefattori ed a coloro che avessero adempiuto le disposizioni episcopali viene assicurata, come benedizione, la ricompensa di godere delle gioie della vita eterna assieme ai santi. Sulla tipologia di clausole di anatema, si veda Feniello, Martin 2011. Sull’argomento, ed in special modo per un’analisi in ottica storico-giuridica della documentazione siciliana, si veda altresì Cerrito 2022b.

286 L’ordine in cui sono elencate le cariche ecclesiastiche corrisponde all’elenco delle dignità che si rintraccia nel *Libellus de Successione Pontificum*; cfr. Collura: 304: “decanus habet primam vocem in ecclesiam, cantor secundam, archidiaconus terciam”.

287 Per le indicazioni cfr. Collura 1961: 28-29 n. 9.

riporta riferimenti al ruolo di rettore, di cui al precedente documento; si chiarisce invece che la chiesa stessa e il suo patrimonio soggiacevano, “canonico more in perpetuo”, alla Chiesa di Agrigento.²⁸⁸ Anche in questo caso, non mancano i riferimenti all’azione congiunta di vescovo e membri del Capitolo, come risulta dalla sequenza di verbi tutti volti ad asseverare la piena consonanza e compartecipazione degli stessi nel procedimento di formazione dell’atto.²⁸⁹

2.2.3. L’episcopato di Alberto

Così come per Drogo, anche per l’episcopato di Alberto non sono pervenuti atti o documenti, oppure fonti nelle quali si trovi in qualche modo menzionato.²⁹⁰ Innanzitutto, storiograficamente sono state tramandate versioni differenti circa gli anni del suo episcopato. Secondo la fonte più antica, il *Libellus de successione pontificum*, Alberto sarebbe stato terzo vescovo di Agrigento, dopo Drogo.²⁹¹ Secondo un altro orientamento, invece, venne eletto al tempo di papa Gelasio II, nel 1118, e il suo episcopato sarebbe da collocare dopo quello di Guarino.²⁹² L’opinione più recente considera tale ultimo orientamento inaccettabile, perché contro vi è l’opposta testimonianza del *Libellus*.²⁹³ In realtà, contro una tale indicazione contrasta la documentazione superstita.

Considerando che il vescovo Drogo morì nel 1104, e che ci è pervenuto un documento del 1108 del vescovo Guarino in cui si dice che quello era il quarto anno di episcopato, sembra non esserci posto per collocare in quel lasso di tempo l’episcopato di Alberto. A questo si aggiunga che, un altro possibile indizio a favore di tale collocazione, viene dal rilevante intervallo di anni che ci sarebbe tra la fine

288 “Nos itaque, Deum collaudantes et gratulantes hoc in nostra fieri parochia, ipsi quidem Giliberto, presidente Spritu Sancto, manibus meis ordinato clerico, ego Warinus, tanti licet apicis indignus Agrigentinus episcopus, ipsam concedo, [...] concedo, inquam, et trado ecclesiam cum suis facultatibus in prebendam subditam et subdendam semper huic sue matri Ecclesie Agrigentine canonico more, constanti lege, firmo tenore [...]”.

289 “[...] assistentibus, asserentibus, assentientibus, confaventibus me Warino pontefice, archidiacono [...] cum omnibus canonicis meis [...]”.

290 Il confronto con i dati documentali dell’episcopato di Guarino smentiscono la collocazione che si rintraccia nel *Libellus*. Alberto non sarebbe stato il predecessore di Guarino, ma il suo successore. Sul punto si veda quanto esposto *supra*, nel paragrafo dedicato al vescovo Guarino. Si veda anche Gams 1873: 943, che indica come data di inizio dell’episcopato di Alberto il 1118 e come data finale il 1127.

291 Cfr. Collura 1961: 307.

292 Così Pirri 1733: I 697 e Gams 1873: 943.

293 Così Garufi 1903: 137 e dopo di lui Collura 1961: XII.2.

dell'episcopato di Guarino (1118) e l'inizio di quello di Gualtiero (1127). È possibile invece che il vescovo Alberto, operante in questi anni, abbia subito una sorta di *damnatio memoriae* dalle liste episcopali, considerando il contenuto dell'unica notizia che si possiede su di lui.

L'unico riferimento che lo riguarda, infatti, pare essere proprio il passo citato all'interno del *Libellus*: "Albertus, qui electioni consociens, subripuit unum de sacris ordinibus et, se ipso confitente atque iudicante, fuit seppultus foras extra claustrum".²⁹⁴ Dal testo emerge dunque che l'accettazione dell'elezione avvenne senza che possedesse uno dei sacri ordini previsti per l'elezione. L'inciso inerente alla confessione e ammissione da parte del vescovo circa la propria colpevolezza, indurrebbe ad ipotizzare che si sia tenuto un apposito processo canonico in merito, oppure che tale ammissione sia venuta spontaneamente dal vescovo. Mancano però sul punto ulteriori testimonianze, se non quella del citato *Libellus*, secondo cui per questo motivo il presule fu sepolto fuori dalle mura consacrate della chiesa.²⁹⁵

2.2.4. L'episcopato di Gualtiero

Di Gualtiero, il *Libellus de successione pontificum* tramanda l'origine franca (*francigena*), e riporta una serie di notizie circa la gestione del vescovato.²⁹⁶ Il vescovo, preoccupato dalla massiccia presenza di Saraceni nel territorio a lui sottoposto, si adoperò per la costruzione di fortificazioni della chiesa e della città di Agrigento.

Secondo il colorito aneddoto riportato, sondato il parere dei canonici, avrebbe rotto due vasi colmi di monete d'oro per superare le contrarietà che gli stessi avanzavano in merito alla sostenibilità economica delle fortificazioni, portando a termine in pochi anni la costruzione di una torre posta a presidio della Cattedrale, nonché – mediante l'impiego di bufali acquistati per l'occasione – l'edificazione delle ampie mura a difesa della città.

Del suo episcopato resta una *cartula* circa la composizione di una controversia che lo vede tra i contendenti.²⁹⁷ Il documento è redatto per iniziativa di *Iordanus Capra*, il quale, con la moglie *Isabella* e la figlia *Claritia*, dichiarava di aver estorto ingiustamente e in modo violento una terra appartenente alla diocesi. Nell'antefatto è esposto

²⁹⁴ Cfr. Collura 1961: 307.

²⁹⁵ Cfr. Pirri 1733: I 697.

²⁹⁶ Cfr. Collura 1961: 307.

²⁹⁷ AG-Catt. 06, edito in Collura 1961: 33-35 n. 11. Il documento è datato 1127, settima indizione. Collura 1961: 33-34, indica che si tratta di una copia del XII secolo.

che un canonico della diocesi agrigentina, *Andrea Bulgariensis*, aveva camminato sul fondo per rivendicarne il possesso, giurando che, a parte i frutti della terra, spettanti ai Capra, il possesso della stessa spettasse alla Chiesa agrigentina “*absque calumnia*”.²⁹⁸ Il vescovo Gualtiero, con il resto dei suoi canonici, insisteva a che si procedesse col giuramento per provare l'appartenenza della terra alla Chiesa. Di fronte alla possibilità di incorrere nel grave peccato di spergiuro – avendo la consapevolezza che la terra era ingiustamente posseduta – Giordano Capra procedette alla restituzione. Il documento riporta, tra le sottoscrizioni dei testimoni, anche quelle di alcuni canonici agrigentini, tra cui il cantore e l'arcidiacono.

2.2.5. L'episcopato di Ruggero (Augerio)

La figura di Ruggero (o Augerio) è la più sfuggente e forse la più problematica tra quelle dei vescovi di Agrigento nel periodo normanno. Pirri riporta che il vescovo Gualtiero morì il 17 aprile 1141 e, basandosi su un documento datato 1153 conservato nell'Archivio Diocesano di Cefalù – riguardante la consacrazione della chiesa di S. Maria di Cammarata ad opera dell'arcivescovo Giovanni di Bari su autorizzazione del decano e dei canonici di Agrigento – deduce che in quel tempo la cattedra agrigentina doveva essere vacante.²⁹⁹ In questo arco cronologico colloca pertanto l'episcopato di Ruggero.³⁰⁰ Secondo un'opinione più recente, invece, l'episcopato di un vescovo di nome Ruggero non avrebbe mai avuto luogo ad Agrigento.³⁰¹

Tuttavia, in un documento datato 28 aprile 1140, terza indizione, è contenuta una sottoscrizione che pare confermare come vescovo agrigentino in carica proprio quel Ruggero indicato dal Pirri.³⁰²

298 “[...] totam terram illam quam Andreas Bulgariensis, prefate Ecclesie canonicus, peragravit, et ut peragravit, [...]”. Su questo passo, si veda Gregorio 1831: I 121-122, il quale ascrive il procedimento giudiziario descritto nel documento in esame come esempio dell'utilizzo, nel periodo normanno, di forme processuali di ascendenza longobarda. In particolare, la stessa usanza di passeggiare nel fondo in occasione di investiture o negli atti legali in materia di possesso, è fatta risalire ad una “antichissima costumanza” per la presa di possesso dello stesso. Sul punto si veda anche Collura 1961: 34.

299 Cfr. Pirri 1733: I 698.

300 Sulla stessa linea Gams 1873: 943.

301 Cfr. Collura 1961: XII.4, secondo il quale il vescovo deceduto dovrebbe essere Gualtiero.

302 PA-Cap. Pal. 06, edito in Brühl 1987: 133-138 n. 48. Pirri non lo prende in considerazione nelle scarse notizie che offre a proposito di tale vescovo, e l'edizione che fa del documento nell'apposita sezione del suo lavoro è monca di tutte le sottoscrizioni, delle quali si fa solo un cenno; si veda Pirri 1733: II 1357-1358. Da segnalare

Si tratta di un privilegio di Ruggero II per la Cappella Palatina, ed è sottoscritto da numerosi arcivescovi e vescovi dell'isola e delle regioni continentali del *Regnum*; fra questi, figura anche un "signum manus Augerii agrigentini episcopi".

Se si considera autentico il documento e il suo contenuto, allora non è più possibile negare l'esistenza di un vescovo di Agrigento il cui nome Pirri tramanda come Ruggero e non Augerio, come nell'unica testimonianza a noi oggi nota della sua effettiva esistenza. Certamente, accogliendo tale datazione, si deve retrodatare la morte del vescovo Gualtiero rispetto a quella tramandata da Pirri.

2.3. *Gentilis tuscus*: ascesa, declino e ritorno al potere

2.3.1. Cronache

Nel *Libellus de Successione pontificum Agrigenti*, del vescovo Gentile si dice che fosse originario della Tuscia, cancelliere del re di Ungheria inviato a Palermo come nunzio presso il re Guglielmo I e qui consacrato – "reversus denuo" – vescovo di Agrigento, nonché primo suffraganeo agrigentino dell'arcivescovato di Palermo.³⁰³ A proposito della sua carriera episcopale il *Libellus* riporta come fatti salienti l'acquisizione per la Chiesa di alcuni casali e terre, nonché la costruzione di una grande casa a Palermo che nella parte inferiore ospitava delle botteghe.³⁰⁴ Solo brevi cenni, invece, vengono fatti agli avvenimenti che lo videro protagonista a Palermo negli intrighi che segnarono la corte dopo la morte di Guglielmo I e durante la reggenza della regina Margherita.

Su tale periodo, particolari alquanto dettagliati si rinvencono invece nella cronaca del Falcando. La prima menzione di Gentile si ha a proposito della descrizione dei vescovi che dimoravano presso la corte in quel periodo.³⁰⁵ Segue una descrizione a tinte fosche

anche che del documento in questione è conservata una copia nel medesimo Tabulario (PA-Cap. Pal. 07), la quale però non contiene sottoscrizioni.

303 Cfr. Collura 1961: 308.

304 Degli acquisti per la diocesi sono indicati il casale *Rahalcharres* e delle terre e canneti in un luogo presso il fiume Naro detto *Misidacubayt*; dal testo, però, non si comprende se si tratti di un casale o meno.

305 Insieme al vescovo Gentile, la cronaca riporta i nomi degli arcivescovi Romualdo di Salerno, Ruggero di Reggio e del vescovo Tustan di Mazara. Come membri del ristretto consiglio di vertice dei *familiaries curie* vengono indicati i nomi di Riccardo vescovo eletto di Siracusa, e di Matteo d'Aiello, descritti però come coadiutori del gaito Pietro, cui la regina aveva affidato "summa rerum omnium potestate", dunque subordinati all'autorità di quest'ultimo. Cfr. Falcando, *De rebus*: 196-197.

della personalità del presule, volta a far emergere una figura dalla religiosità simulata, sfrontata, bugiarda, ma soprattutto ambiziosa e intenzionata a scalare le posizioni di vertice nell'ambito dei ranghi dell'amministrazione centrale del *Regnum*.³⁰⁶ Al di là degli aspetti palesemente critici posti in rilievo, si deve notare come il vescovo argomentasse questo suo desiderio di accedere al ruolo di consigliere di corte adducendo la motivazione di volerne sradicare tutte le cattive abitudini, fatte di rapine e concussioni “notariorum et hostiariorum ceterorumque officialium curie”. Su tali basi, Falcando riporta che, da abile e infido stratega, mirava ad aizzare quanti poteva contro il suo più grande nemico, il vescovo eletto di Siracusa Riccardo, percepito come un rivale per la realizzazione della sua maggiore aspirazione: divenire arcivescovo di Palermo.³⁰⁷

Oltre alle motivazioni personali, il dato sicuramente più interessante riportato da Falcando pare risiedere nell'obiettivo che i cospiranti si prefiggevano, di allontanare dalla corte “Transalpinae gentis superbiam” e di creare attorno al giovane Guglielmo II un *entourage* senza la presenza di forestieri e stranieri. Tali membri della corte, infatti, godendo dell'appoggio del re, oltraggiavano *Longobardos*. La cronaca riporta che, per l'attuazione del loro scopo, Gentile e i suoi sostenitori cominciarono ad avvicinarsi al gaito Pietro, mostrando una reverenza “ultram quam episcopalis pateretur dignitas”, cercando di mettere in cattiva luce l'eletto siracusano.³⁰⁸

Le vicende successive narrate dal Falcando riguardano da vicino la posizione dei vescovi siciliani a corte e le trame nate in seno alla stessa per l'assunzione della cattedra arcivescovile della capitale

306 Cfr. Falcando, *De rebus*: 198-199. Stando a Falcando, Gentile tentava di acquisire il benvolere della popolazione e soprattutto il favore regio con digiuni quotidiani, per timore del re stesso, mutando poi tale stile sobrio e costruito alla morte di Guglielmo I, dandosi ad una vita all'insegna della dissoluzione, organizzando sontuosi banchetti con i cavalieri nei quali si comportava in modo sfacciato, tanto da suscitare le ironiche critiche di chi lo conosceva e la meraviglia degli sconosciuti, sgomenti “di come un vescovo potesse tanto sfacciatamente inventare evidenti falsità”.

307 Cfr. Falcando, *De rebus*: 200-201. La cronaca riporta che, per riuscire nel suo intento, volto a screditare la figura del presule avversario, Gentile riuscì a trarre dalla sua parte l'arcivescovo di Reggio, facendo leva sull'avidità e l'avarizia di questi, oltre che lo stesso notaio Matteo d'Aiello, il quale, provando da sempre invidia contro il vescovo siracusano, promise il proprio segreto sostegno al piano di Gentile volto ad allontanarlo dalla corte.

308 Stando alla cronaca, il vescovo Gentile e i suoi sodali riferirono che il vescovo di Siracusa avesse intenzione di attentare alla vita del gaito Pietro, per usurparne la posizione di vertice. Cfr. Falcando; *De rebus*: 202-203. Per i riferimenti alla figura del gaito Pietro si rinvia *supra*, 1.5.1., nota n. 176.

del Regno, poi occupata da Stefano di *Perche*.³⁰⁹ Falcando mostra nuovamente il vescovo Gentile tra i principali ispiratori di una rivolta contro il potente arcivescovo-cancelliere, insieme al gaito Riccardo – *magister palatii camerarius* – e al notaio Matteo d'Aiello. Il vescovo agrigentino, nel momento in cui furono imprigionati gli altri due suoi sodali, si recò ad Agrigento per istigare all'aperta ribellione contro l'arcivescovo Stefano i cittadini e gli abitanti "adiacentium oppidorum". Con l'aiuto di altri nobili e cavalieri implicati nella congiura, lasciata Palermo senza il permesso della corte, giunse ad Agrigento per strade secondarie e, convocato il popolo, rese nota la cattura del notaio Matteo e degli altri, affermando che era intenzione dell'arcivescovo di Palermo catturare tutti i nobili di Sicilia a lui contrari, di imprigionare il re per prenderne il posto e sposare la regina; i fedeli del re dovevano dunque ribellarsi apertamente contro il traditore.³¹⁰

Il prosieguito della cronaca, però, mostra che i *cives* agrigentini non accordarono alcuna fiducia al loro presule, non ritenendo giusti i motivi della ribellione prospettata loro. Il resto degli avvenimenti narrati mostra la reazione regia e la conseguente completa disfatta del piano di Gentile. I sovrani, venendo a conoscenza della fuga del vescovo, inviarono ad Agrigento il giustiziere Burgundio con il compito di leggere una missiva nella quale si ordinava ai cittadini di consegnare il presule alla custodia del giustiziere, affinché venisse ricondotto a Palermo, con l'accusa di tradimento.³¹¹

A Palermo, secondo quanto riportato, il vescovo andò incontro ad un processo. Afferma infatti Falcando che, arrivato a corte, tentò di addurre delle scuse per giustificare il suo operato, ma fu dichiarato colpevole sulla base di testimonianze contrarie, quindi condannato e condotto prigioniero presso il castello di S. Marco nel Valdemone.³¹² Di particolare interesse il riferimento conclusivo al fatto che la prigionia sarebbe durata "donec operum eius series ad Romanum pontificem perferretur".³¹³ Il riferimento fa quasi ipotizzare che il presule sarebbe andato incontro ad un doppio procedimento: uno, da parte del tribunale regio, per rispondere del crimine di tradimento,

309 Per le vicende legate all'assunzione della carica arcivescovile di Palermo da parte di Stefano di *Perche* si rimanda all'apposito capitolo, *supra*, dedicato all'arcivescovato palermitano.

310 Cfr. Falcando, *De rebus*: 289. Riporta Falcando che il vescovo arringò personalmente la folla radunata ad Agrigento, e inviò le stesse parole per iscritto al popolo di Messina.

311 Cfr. Falcando, *De rebus*: 291.

312 *Ibidem*.

313 *Ibidem*.

mentre l'altro, condotto secondo la procedura canonica, sotto la giurisdizione pontificia. Di quest'ultimo eventuale procedimento, però, non esistono testimonianze. Più informazioni, invece, si posseggono di quello svoltosi innanzi alla corte palermitana.

La cronaca riporta, infatti, il testo di una lettera di Guglielmo II agli abitanti di Messina, città sobillata da Gentile e turbata da scontri tra le diverse componenti etniche dei suoi abitanti.³¹⁴ La lettera mirava ad informare i messinesi che il re e la regina Margherita erano al sicuro nel Palazzo di Palermo e ad attestare l'infondatezza delle voci circolate sui progetti ai loro danni orditi dall'arcivescovo palermitano. Ma il passo più interessante riguarda proprio il riferimento al processo contro gli organizzatori della rivolta, cioè Gentile vescovo di Agrigento, il gaito Riccardo e il notaio Matteo. Si afferma infatti che, sebbene colpevoli di aver perpetrato il crimine di lesa maestà, era stata loro risparmiata la vita per le preghiere dell'arcivescovo Stefano e dunque, in maniera misericordiosa, era stata emessa una sentenza di condanna al di sotto del rigore previsto dalla legge.³¹⁵

La parabola discendente della vita di Gentile era destinata però a subire una rinnovata quanto sorprendente svolta. Nella cronaca di Falcando, infatti, il suo nome ricorre nuovamente dopo gli avvenimenti che portarono alla fuga dal *Regnum* di Stefano di *Perche* in Siria. Gentile venne richiamato dalla sua prigionia nel Valdemone e nominato consigliere, scelto tra i dieci membri del rinnovato consiglio di corte.³¹⁶ La composizione allargata della struttura collegiale, però, non durò a lungo, perché modificata dal neo-arcivescovo di Palermo Gualtiero (II), il quale, trattenendo per sé il posto di vertice, rimodulò il consiglio regio mantenendo al suo fianco in veste di *familiars* soltanto il notaio Matteo d'Aiello e proprio lo stesso Gentile.³¹⁷

L'intera narrazione si interrompe poco dopo, senza che si rintraccino ulteriori cenni sul vescovo Gentile. Ma gli avvenimenti narrati coincidono con quanto è dato rinvenire nel *Libellus*, dove si afferma che – liberato dal carcere dopo l'esilio del cancelliere e arcivescovo

314 Per i particolari sui motivi di tali tensioni, cfr. Falcando, *De rebus*: 291-294.

315 Il testo della lettera di Guglielmo II è riportato in Falcando, *De rebus*: 294-297. Le Assise di Ariano contenevano l'esplicita formulazione del *crimen laesae maiestatis*, precisamente: Ass. Vat. XVIII, *De crimine maiestatis*; Ass. Cass. 12, *De crimine maiestatis*, edite in Zecchino 1984: 46 e 94-96. Sull'argomento, si veda Chiffoleau 1993: 183-213, in particolare 188-190 per le norme ascrivibili a Ruggero II. Relativamente ai mutamenti inerenti al concetto di *maiestas* e con riferimento all'elaborazione e gli sviluppi del crimine di lesa maestà, si vedano Lemosse 1946; Lear 1965; Schminck 1970; Hageneder 1983; Thomas 1991.

316 Cfr. Falcando, *De rebus*: 316-317.

317 Cfr. Falcando, *De rebus*: 320-321.

palermitano – fece ritornò nella capitale, dove morì e dal quale fu riportato ad Agrigento, per trovarvi sepoltura.³¹⁸

2.3.2. Documenti

Ben più numerose, rispetto ai predecessori, le fonti documentarie relative all'episcopato di Gentile. In ordine di tempo, il primo documento da prendere in considerazione è datato 1154, e ha ad oggetto la concessione episcopale a Giovanni di Ripa dell'autorizzazione alla riedificazione della chiesa di S. Teodoro a Sciacca, con la disposizione di relativi obblighi.³¹⁹

La concessione soggiaceva ad una precisa disciplina in merito allo *status* della chiesa e agli obblighi gravanti su di essa. Si stabiliva in primo luogo un generico dovere di soggezione e obbedienza nei confronti della Chiesa di Agrigento, che doveva tradursi nel segno concreto del versamento di un censo, sottoforma di una libbra di incenso e due di cera. A questo proposito, merita menzione il fatto che, nel testo, si faccia riferimento ad una cappella di Santa Maria sita a Sciacca, che il presule apostrofava come "cappella nostra Sacce", ed è indicata – insieme al generico riferimento alla Chiesa agrigentina – come l'altro ente cui la chiesa di S. Teodoro doveva essere soggetta, quasi che la cappella rappresentasse l'emanazione fisica della sede vescovile nel territorio preso in considerazione.

In secondo luogo, al cappellano che avrebbe officiato nella cappella doveva essere consentito il godimento delle terre che circondavano la stessa. Dal canto suo Giovanni di Ripa avrebbe ricoperto il ruolo di patrono, ma subordinato all'autorità del vescovo. Il contenuto del diritto di patronato, così delimitato, era però circoscritto temporalmente soltanto al periodo in cui Giovanni di Ripa fosse rimasto in vita. Il vescovo stabiliva infatti che, dopo la morte di questi, la chiesa sarebbe rimasta, "libere et quiete", nella sua disponibilità e in quella dei suoi successori.

Tra il 1154 e il 1155 è da collocare l'atto di vendita redatto in greco, nel quale Gentile compare in veste di acquirente.³²⁰ Il venditore, Giovanni figlio del notaio Nicola, alienava una vigna contigua a quelle di proprietà della cattedrale agrigentina, in territorio denominato *Chanèa*. La vigna si componeva di due particelle, una acquistata dal notaio Teofilatto, l'altra ricevuta da Giovanni in eredità dal padre, il

318 Cfr. Collura 1961: 308.

319 Il documento non è pervenuto in originale, ma mediante diverse trascrizioni in codici posteriori, per le indicazioni sui quali si rimanda a Collura 1961: 38.

320 AG-Catt. 07, edito in Collura 1961: 41-44 n. 16.

quale aveva disposto che il figlio la vendesse utilizzandone il ricavato per le spese del funerale. Giovanni, posseduta la vigna per un giorno e una notte, procedette alla vendita, per il prezzo di settanta tari.³²¹

Quello appena menzionato non è l'unico atto di compravendita che coinvolge la diocesi agrigentina sotto il governo del vescovo Gentile. Secondo una notizia riportata da Pirri e ripresa da Collura, il presule avrebbe acquistato, nel marzo 1159, settima indizione, per centocinquanta tari, metà delle terre del gaito *Abdilmule* (ma Pirri riporta *Abdilmalach*). I confini delle terre riportati dal Pirri menzionano, su un versante, anche "terre Ecclesie". Il vescovo Gentile, dunque, portò avanti una politica di espansione delle proprietà del vescovato, acquisendo terre confinanti con quelle già in proprietà della diocesi.³²² Peraltro, non è questo il solo documento ad offrire testimonianza di interazioni tra il vescovo e la rilevante comunità musulmana residente entro i confini del vescovato.

Testimonianza cronologicamente successiva del vescovo Gentile si rintraccia in un documento non più conservato nell'Archivio Capitolare di Agrigento, ma trascritto in codici di epoche successive.³²³ Datato 1160, nona indizione, ha ad oggetto un atto di donazione. Il documento esordisce con un'ampia arenga nella quale si richiama l'incessante compito di cura pastorale proprio dell'ufficio episcopale, che imponeva al vescovo di sostenere ordinazioni ecclesiastiche di

321 Il Collura, basandosi sull'analisi paleografica della pergamena, afferma trattarsi di una copia redatta tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII. Anche in merito al contenuto esprime una serie di dubbi, ritenendo che possa trattarsi di un falso redatto per accreditare il possesso, da parte della diocesi, delle vigne site in località Chanèa e che, con molta probabilità, debba essere messo in collegamento con un altro documento greco, datato 1112, la cui pergamena è esistente nell'Archivio Capitolare agrigentino (AG-Catt. 05), anche questo palesemente falso. Cfr. Collura 1961: 30-31 per le considerazioni sul documento del 1112; Collura 1961: 42-43, per le considerazioni sul documento del 1155 in esame. In questa sede, appare opportuno segnalare che una menzione della vigna di Chanèa si ha nel *Libellus de successione pontificum*, in cui si rintraccia la notizia che il vescovo Gualtiero aveva piantato due vigne, *Hanee et Casvanie*. Erratamente Collura 1961: 42 fa riferimento ad una vigna "Hania (sic) piantata dal vescovo Guarino".

322 Cfr. Pirri 1733: I 698; Collura 1961: 44-45 n. 17.

323 Sulla datazione, il Collura ha avanzato una serie di riserve a proposito della datazione al 1160, per il fatto che dalla cronaca di Falcando si apprende che Matteo Bonello era stato inviato da Maione proprio in quell'anno in Calabria, e che il 10 novembre di quell'anno, proprio il Bonello compì l'assassinio di Maione. Seguendo l'opinione di Garufi, Collura propende dunque per collocare la redazione del documento al più tra settembre e i primi giorni di novembre del 1160, sembrandogli alquanto improbabile che il vescovo Gentile manifestasse apertamente benevolenza per il Bonello rilasciando questo documento. Per i riferimenti – complessivamente condivisibili nella sostanza – ed il testo del documento, si rinvia a Collura 1961: 45-47 n. 18.

uomini religiosi e timorati di Dio, in modo che fossero da esempio e sostegno per il popolo dei fedeli e capaci di portare lo stato del culto divino “de bono in melius”.³²⁴ Le motivazioni spirituali così espresse, spingevano il vescovo ad accogliere le richieste di Matteo Bonello e a donare la chiesa di S. Cristoforo in territorio di Prizzi a Nicola, priore del monastero di S. Stefano *de Bosco de Turri*.³²⁵ La concessione riguardava i beni e diritti di S. Cristoforo, fatte salve – “in omnibus et per omnia iure” – l’autorità della Chiesa di Agrigento e la reverenza dovutale, a ricognizione della quale si stabiliva che venissero versate due libbre di incenso. Questi non erano però gli unici obblighi imposti dall’autorità episcopale. A questi si aggiungevano la preventiva autorizzazione episcopale, per la chiesa di S. Cristoforo, prima di accogliere eventuali soggetti come parrocchiani. Probabilmente a S. Cristoforo doveva essere annesso un cimitero, poiché il documento riporta l’inciso “vivum vel mortuum”. Inoltre, si disponeva la presentazione preventiva, innanzi al vescovo, del priore eventualmente scelto dall’abate di S. Stefano del Bosco come rettore di S. Cristoforo. Sostanzialmente, si prevedeva una forma di assenso (*benevolentia*) sulla persona prescelta per la carica. Infine, si prevedeva l’obbligo di recarsi, salvo casi di legittimo impedimento, al sinodo diocesano indetto dal vescovo, cui il priore della chiesa avrebbe dovuto presentarsi come innanzi ad un padre, signore e difensore.

L’articolata disposizione permette di cogliere un interessante profilo della donazione di S. Cristoforo, quello per cui la chiesa, eretta nel territorio diocesano sottoposto all’autorità del vescovo Gentile, continuava a soggiacere ad una forma di controllo episcopale, sia pure indiretto. L’atto di cessione all’abbazia calabrese, dietro pressione del Bonello, sembra dunque rappresentare un buon compromesso tra due opposte esigenze, quali il consenso alle richieste di un importante esponente dell’aristocrazia siciliana unitamente al mantenimento di un legame e di poteri di supervisione su una chiesa posta nell’ambito della propria circoscrizione diocesana.

Del tutto peculiare, tra la documentazione siciliana superstita di età normanna, appare un documento – tramandato in copie

324 “Gentilis, misericordia Dei Agrigentine Ecclesie indignus minister. Ad nostram pertinet sollicitudinem ecclesiarum, que in nostra parochia sunt, curam incessanter habere et in eis viros religiosos ac Domini timentes tales ordinare, quorum exemplo et beneficio populus Dei non solum corporaliter, sed etiam spiritualiter recreare ei refici possit, et eadem ecclesie ad divinum cultum de bono in melius provehantur”.

325 Per notizie su Matteo Bonello si rinvia a Borsari 1969. Un Guglielmo Bonello, forse padre di Matteo, figura nel 1136 come signore della divisa di Prizzi. Sul punto Colura 1961: 46.

tarde – dall'incerta datazione, ma probabilmente risalente al 1169.³²⁶ Contiene un vero e proprio patto di coordinamento e mutua assistenza da prestare in occasione di specifici eventi, stipulato per le rispettive diocesi dai vescovi Gentile di Agrigento e Tustan di Mazara, su richiesta e col consenso dei rispettivi Capitoli diocesani. La disciplina concordata riguarda alcuni degli aspetti della vita diocesana, e in particolare quelli concernenti il rapporto tra vescovo e capitolo – nucleo nevralgico del sistema gestionale del vescovato – per i quali vengono stabiliti degli *iter* procedurali di composizione di eventuali controversie. Per comodità espositiva, le molteplici disposizioni di cui il documento è disseminato si raggruppano di seguito in tre ambiti tematici.

In un primo gruppo possono ricomprendersi regole inerenti ai riti legati al caso di decesso di qualche membro di una delle due Chiese, indifferentemente dal caso che si tratti del vescovo o di un membro del capitolo. In particolare si prevedeva l'annuncio della morte alla Chiesa; la celebrazione delle esequie da parte dei confratelli; l'adempimento dell'iscrizione del nome del defunto nel calendario liturgico, in modo da commemorarlo annualmente in occasione dell'anniversario del lutto.

Ad un secondo gruppo di disposizioni possono poi ascrivere quelle aventi ad oggetto controversie tra il clero e il vescovo. Questo secondo gruppo contiene due tipologie di previsioni differenti: la prima – che potrebbe definirsi generica, valevole per entrambe le diocesi – si riferiva al caso in cui tra il vescovo e i chierici fosse nata una qualche questione. In questo caso sarebbe spettato al vescovo dell'altra diocesi intervenire per sedarla; la seconda – che invece pare specifica per la diocesi di Agrigento – riguardava l'opportunità prevista per i membri del Capitolo agrigentino di trovare rifugio presso la diocesi di Mazara, nel caso di una qualche forma di vessazione da parte del vescovo di Agrigento. In questo caso, il vescovo di Mazara avrebbe dovuto effettuare un esame del singolo caso, al fine di riconciliare il chierico col suo pastore.

Infine, ad un terzo gruppo, possono ricondursi una serie di previsioni riguardanti la successione dei vescovi o dei membri del Capitolo, con tutte le questioni connesse a tali eventualità: nel caso di decesso del vescovo, il presule dell'altra diocesi avrebbe dovuto assumere la cura della sede rimasta vacante, occupandosi delle esequie e della sepoltura del suo omologo. Un'eccezione era però prevista

326 Un'edizione del documento si ritrova in Pirri 1733: I 698-699, ma qui si segue quella di Collura 1961: 47-49 n. 19, che stabilisce come datazione giugno 1169, seconda indizione.

nel caso di impedimento all'assolvimento dei compiti previsti, a causa della lontananza dei luoghi o per altro motivo (*vel alia*). Questa fase di impedimento però, non poteva sottrarre del tutto il vescovo della diocesi vicina dal mostrare la propria presenza negli affari della Chiesa rimasta senza guida, dovendo egli in ogni caso occuparsi dell'inventario dei beni mobili, da redigere alla presenza dei canonici e da presentare poi all'eligendo pastore.³²⁷ Nel secondo caso – decesso di uno dei canonici – la previsione riguardava il caso di morte di un membro del Capitolo avvenuta nel mese di marzo. In quest'ipotesi il vescovo avrebbe potuto disporre della prebenda annuale secondo il suo arbitrio, donandolo o provvedendo diversamente.

Il documento termina con le sottoscrizioni dei due vescovi. Una particolarità riguarda la sottoscrizione di Tustan, che si firma come “Mazariensis episcopus [...] et Lilybetanus”, con riferimento alla sede di epoca bizantina di Lilibeo, scomparsa sotto gli Arabi e non più ricostituita dai Normanni, che privilegiarono il centro di Mazara come sede diocesana.³²⁸

Il documento cronologicamente successivo dell'episcopato di Gentile è datato febbraio 1170.³²⁹ Ad un'arenga e una breve *narratio* segue la disposizione vescovile, concernente l'autorizzazione alla richiesta di Ansaldo, *regii palatii castellanus*, di riedificare il monastero dedicato a S. Giorgio nel bosco detto Villanova.³³⁰ La disciplina dettata prevedeva l'obbligo per cui, chiunque avesse rivestito le cariche più rilevanti del monastero – abate, priore ed economo – avrebbe dovuto ricevere l'ordinazione dal vescovo di Agrigento, col consenso del fondatore o dei suoi eredi. La *dispositio* prosegue poi con

327 Per la disciplina canonistica sulla tematica si rinvia a Basdevant-Gaudemet 2019.

328 Per le vicende riguardanti la diocesi di Mazara, si veda *infra*, Parte II, Capitolo 3.

329 La pergamena si conserva nell'archivio agrigentino: AG-Catt. 08, edizione in Collura 1961: 49-53 n. 20. Il Collura, a seguito di un'ampia argomentazione fondata su elementi estrinseci ed intrinseci al documento, ritiene non trattarsi di un falso, bensì di uno 'pseudo-originale', una ricostruzione dell'originale perduto o di una copia imitativa. Si rinvia alle considerazioni in Collura 1960: 49-50.

330 L'arenga introduttiva e la *narratio* sono redatte secondo uno stile consueto per i documenti di fondazione ed erezione di enti ecclesiastici. Nella prima, il vescovo paragona l'ufficio del sacerdozio a quello dei *coloni Ecclesie*, cui spettava provvedere a riedificare le costruzioni consunte dalla vetustà, affinché il numero delle chiese “in parrocchia costituita” potesse crescere, e insieme ad esse anche la religione cristiana potesse riflettere in modo nobile. Nel seguito, il presule si profonde in elogi del benefattore laico – il castellano del regio palazzo Ansaldo – il quale, “vir sapiens et discretus”, mostrava di seguire l'esempio di quei benefattori che, su ispirazione divina, offrivano il proprio contributo per le chiese aspirando, piuttosto che all'*utilitas corporis*, al beneficio ed alla salvezza della propria anima e di quella dei propri congiunti.

l'esposizione degli obblighi gravanti sul chierico chiamato a guidare la chiesa: primo fra tutti, quello di obbedienza e reverenza al pastore della Chiesa agrigentina, oggetto di uno specifico giuramento; poi, l'obbligo di ricognizione da assolvere mediante versamento di due libbre di cera e una libbra di incenso; ancora, l'obbligo di recarsi "sine dilatione" al sinodo diocesano, cui l'abate avrebbe potuto sottrarsi solo nel caso fosse trattenuto da un impedimento legato al suo ufficio (*canonica prepeditione*); l'obbligo di visitare personalmente la Cattedrale tre volte l'anno, precisamente in occasione del giorno dell'Assunzione della Vergine, nella solennità di San Giacomo e nel giorno della commemorazione della morte di San Gerlando; infine, l'obbligo di accogliere il vescovo, se questi si fosse recato presso il monastero, con i dovuti onori, "tamquam dominum et episcopum suum", e di servirlo secondo le concrete possibilità. Il documento si conclude con un passaggio volto a disciplinare il meccanismo di funzionamento della decima ecclesiastica.

In particolare, il vescovo Gentile esentava il monastero da ogni servizio e dal pagamento della decima dovuta sui raccolti agricoli o sui prodotti delle vigne e da quella dovuta sui prodotti dell'allevamento. Questa concessione di esenzione totale, giustificata dall'intento di conservare integri i beni del monastero, veniva però circoscritta ai territori sino a quel momento posseduti, in quanto erano espressamente escluse le future acquisizioni. Tale eccezione era inoltre valida, oltre che per le decime, anche per lo *ius pastorale*. Con una clausola si specificava che l'esenzione sui beni acquisiti in futuro non sarebbe rientrata né nelle autonome possibilità dell'abate del monastero, né ci sarebbe stato un qualche dovere del presule in proposito.

Al limitare del tempo della minorità di Guglielmo II risale il privilegio rilasciato dal sovrano insieme alla madre Margherita, nel marzo 1171, al vescovo Gentile.³³¹ Nel corso di un'udienza concessagli, il vescovo aveva esposto al sovrano che presso il fiume *Turbulim* la Chiesa di Agrigento possedeva da molto tempo un mulino, presentando due idonei testimoni per attestare che, a causa della negligenza dei suoi predecessori e del trascorrere del tempo, tutto il mulino era andato in rovina, eccezion fatta per il solo *saltus*. Il presule pregava dunque il monarca di concedergli la facoltà di ricostruirlo. Il provvedimento regio in merito, però, nell'assentire alla richiesta presentata dal vescovo, muta la qualifica giuridica del titolo vantato dalla dio-

331 Pergamena presente nell'archivio agrigentino: AG-Catt. 09, edita in Collura 1961: 54-56 n. 22., dove si afferma che si tratta del più antico documento conservato in originale per Agrigento (Collura 1961: 55).

cesi. Guglielmo II, non riconosceva come fondata l'allegazione di un antico diritto di possesso ma procedeva alla concessione del mulino con un atto di liberalità.³³²

Quello appena esaminato è l'ultimo diploma databile in modo certo relativamente all'episcopato di Gentile, del quale si hanno altre testimonianze in ulteriori documenti, che pongono però problemi di datazione.

Il primo consiste in uno *scriptum memorie* con cui l'autore, *Iohannes Peregrinus*, lamentava il mancato adempimento delle condizioni poste in un atto di *donatio pro anima* di un immobile, da lui disposto a beneficio del monastero di S. Maria Maddalena.³³³ L'immobile era stato donato con la previsione della riserva d'usufrutto in favore della propria madre, senza la possibilità – per il monastero – né di venderlo, né di turbarne in qualunque modo il pacifico uso durante la vita della stessa. L'atto di donazione conteneva inoltre la previsione dell'assunzione di obblighi precisi da entrambe le parti: il monastero si impegnava a prestare aiuto alla madre di Giovanni Pellegrino; quest'ultimo, dal canto suo, si impegnava a versare all'ente ecclesiastico, annualmente e a vita, due libbre di cera e una di incenso.

Secondo il prosieguito della *narratio*, la badessa del monastero, insieme ad altri religiosi e ad altri uomini del suo seguito, si era invece recata presso l'immobile con l'intento di recuperarne il possesso, cacciando di casa la madre di Giovanni Pellegrino. Nel seguito, la memoria sembra far riferimento ad un giudizio intentato per la tutela delle condizioni previste, anche se non è chiaro innanzi a quale autorità. Dal dato testuale si può presumere che Giovanni Pellegrino fosse riuscito nell'intento di tutela prefissato e, oltre a riaffermare e innovare le condizioni dell'accordo, chiamava in causa il vescovo di Agrigento, quello di Mazara e i loro successori, pregandoli di confermare intatta la validità della donazione effettuata e di intervenire

332 “Nos itaque ad supplices et devotas preces predicti fidelis et familiaris nostri venerabilis episcopi liberalitatis nostre aures accomodantes, non tam antique possessionis auctoritate quam munificentie nostre dono, predictum molendinum eidem Agrigentine Ecclesie rehedificare et in perpetuum pacifice et sine aliqua molestia vel calumpnia possidere concessimus atque donavimus [...]”.

333 La pergamena, AG-Catt. 10, edita in Collura 1961: 61-63 n. 26, di difficile datazione. Secondo Collura, seguendo l'opinione di Garufi, risalirebbe all'epoca del vescovo Gentile, e farebbe riferimento al monastero di S. Maria Maddalena a Sciacca, o comunque ad un ente sito in una zona non distante dalla diocesi di Mazara, il cui vescovo – come si vedrà *infra* nel testo – viene espressamente menzionato. Cfr. Collura 1961: 62.

“intuitu pietatis” opponendosi ai trasgressori.³³⁴ Si disponeva inoltre che, nel caso di reiterata violenza ai danni dell’usufruttuaria, la donazione sarebbe stata da considerarsi nulla, con la conseguente cessazione di ogni vincolo giuridico. Quanto all’interpretazione da dare alla richiesta rivolta ai presuli, si può ritenere che chiamasse in causa i poteri di supervisione, direzione e controllo propri dell’ordinario diocesano sulla condotta dei vertici del monastero, nonché sui doveri di assistenza ai soggetti più bisognosi di tutela, quale il caso di una vedova.

Gli altri due riferimenti al vescovo Gentile si rinvergono invece in registi sommari contenuti nei codici che contengono raccolte di atti riguardanti la Chiesa agrigentina. In uno, si fa riferimento ad un atto di acquisto da parte di Gentile di “omne ius” appartenente al gaito *Abdisalemo*, figlio di *Abdiliabar*, sui casali detti *Muccarin* e *Michalchilfe* e molti altri casali (*Misecti* e *Rahal Sulle*) da ulteriori Saraceni, al tempo in cui questi furono espulsi dalla Sicilia.³³⁵

Gli eventi richiamati sono certamente da collocare nei primi anni dell’episcopato di Gentile, in concomitanza con le rivolte contro i Saraceni guidate dai gruppi di ‘Lombardi’ stanziati nel centro dell’isola.³³⁶ Quanto invece al riferimento ad acquisti da parte del vescovo, se si accetta la datazione cronologica proposta, l’uso del termine sembra in realtà poco fondato; piuttosto, può ipotizzarsi che dietro a questi riferimenti si celi una sorta di spoliazione degli stessi in conseguenza dello stato di tensione dovuto alle rivolte.³³⁷

Il successivo e ultimo riferimento ad un atto del vescovo Gentile si ha in un altro registro sommario, che solleva non pochi dubbi in merito alla datazione.³³⁸ L’atto consiste nello stanziamento annuale,

334 Il vescovo di Agrigento è menzionato con la sola iniziale del nome, “G”; il nome del vescovo di Mazara non è invece indicato.

335 Testo e riferimenti in Collura 1961: 61.

336 Per una sintesi degli avvenimenti, si rimanda a Chalandon 1907: 398 ss. Per i riferimenti a tali eventi nelle fonti cronachistiche, si rinvia a Falcando, *De rebus*: 164-173.

337 Tocco 2018: 64-67 richiama l’ostilità dei “Lombardi” nei confronti dei musulmani, e il fatto che le rivolte contro Guglielmo I nel continente costituirono un’occasione anche in Sicilia, dove Simone – figlio del conte Enrico del Vasto – e Ruggero Sclavo, capeggiarono la rivolta, sottolineando che ad implicazioni religiose ed istanze di preminenza sociale, soprattutto nell’ambito della corte, si unì l’obiettivo di raggiungere un pieno ed esclusivo sfruttamento delle terre pertinenti ai casali.

338 Sul punto, Collura fa notare che nel tabulario agrigentino esiste un documento, AG-Catt. 24, datato 13 ottobre 1252, undicesima indizione, redatto su richiesta del vescovo Rinaldo di Acquaviva, che contiene il transunto di un diploma di concessione di Guglielmo II della chiesa di S. Maria di *Refes* alla diocesi agrigentina,

da parte del presule, di trecento “tarenos de episcopali camera”, da destinare al sostentamento del clero diocesano, al fine di consentire un migliore svolgimento degli uffici divini.

2.4. L'episcopato agrigentino di Bartolomeo

2.4.1. Cronache

Bartolomeo rivestì la carica di vescovo di Agrigento dal 1171 al 1191.³³⁹ Come presule agrigentino, il *Libellus de Successione Pontificum* afferma che “dicavit ecclesiam optimis indumentis et prediis multis”, ma aggiunge anche una serie di informazioni di notevole importanza sia per quanto riguarda l'ufficio ecclesiastico, sia con riferimento al ruolo svolto presso la corte, al vertice dell'amministrazione del *Regnum*. Sinteticamente, la fonte fa cenno ad uno scontro tra il presule agrigentino e Guglielmo II in occasione dell'istituzione del vescovato di Monreale.³⁴⁰ La notizia trova indirettamente conferma sulla base di un esame complessivo della documentazione superstite. Il nome di Bartolomeo figura tra i *familiares regis* a partire dal dicembre 1171 – come successore del vescovo Gentile – sino al febbraio 1177, quando al suo posto compare il vescovo di Siracusa Riccardo; ricompare poi nel novero del ristretto collegio all'incirca nel maggio 1184, rimpiazzando proprio Riccardo, divenuto nel frattempo arcivescovo di Messina.³⁴¹ Le motivazioni che si possono addurre in proposito coincidono cronologicamente con quelle addotte dal *Libellus*; stando a questo testo, tale situazione durò sino a quando non si raggiunse un accordo, a seguito di precise rivendicazioni di Bartolomeo in merito al ricco monastero greco di S. Gregorio.³⁴²

datato dicembre 1172, quinta indizione. L'escatocollo di tale documento – che per Collura, sulla base dei caratteri intrinseci ed estrinseci è da considerare una falsificazione – riporta, tra i familiari regi, anche il vescovo di Agrigento Bartolomeo.

339 Per i dati biografici di Bartolomeo, si rinvia *supra*, Parte II, 1.7.1., al paragrafo dedicato alla sua carica di arcivescovo di Palermo.

340 Si avrà modo di vedere che la creazione – ultima in ordine di tempo – di un nuovo arcivescovato come quello di Monreale, si fondò sullo smembramento territoriale delle diocesi circostanti, tra cui proprio Agrigento. Che i vescovi di Sicilia, ed in particolare l'arcivescovo di Palermo, non abbiano accolto di buon grado la decisione del sovrano, che anzi l'avrebbe presa proprio per controbilanciare il potere di Gualtiero in seno alla regia Curia, è un *tòpos* storiografico risalente e granitico. Sul punto, si rinvia al capitolo dedicato all'arcivescovato di Monreale.

341 Takayama 1989: 367.

342 Secondo il *Libellus*, il monastero greco di S. Gregorio, sito *in civitate veteri*, ricevette ricche dotazioni di terre da Ruggero II, rientrando nel novero dei monasteri regi. L'abbazia viene descritta come esente dall'autorità vescovile, nulla dovendo

2.4.2. Documenti

Se si escludono i documenti dove compare come sottoscrittore in qualità di membro del collegio dei familiari regi o come testimone, il primo riferimento all'episcopato agrigentino di Bartolomeo si rinviene in un diploma indirizzato al fratello Gualtiero (II), in qualità di arcivescovo di Palermo.³⁴³ Tale atto si inserisce in una più vasta sequenza di atti di cessione di porzioni di territorio appartenenti a diocesi diverse, avvenute in seguito alla fondazione del Monastero di S. Maria la Nuova di Monreale. Datato settembre 1176, decima indizione, riguardava la cessione del distretto diocesano dei castelli di *Calces* e *Brucato* – di spettanza della diocesi agrigentina – all'arcivescovato di Palermo. La causa della cessione viene individuata nella volontà di reintegrare la diminuzione territoriale subita da Palermo proprio in seguito all'istituzione del regale monastero.

Anche a seguito di tale cessione, trova giustificazione un privilegio di Guglielmo II per la diocesi agrigentina.³⁴⁴ Datato gennaio 1177, decima indizione, ha per oggetto una donazione del sovrano volta a remunerare i cessati introiti dell'episcopato in seguito alle donazioni precedentemente effettuate dal presule agrigentino in favore della diocesi di Palermo e del regio monastero di S. Maria Nuova di Monreale. A differenza di molti altri documenti, quello in questione si caratterizza per il fatto di riportare una quantificazione dettagliata dei mancati introiti ricavabili dai beni in precedenza ceduti, che consente di cogliere la ricchezza, non indifferente, a disposizione dell'episcopato del tempo.

L'esordio della *dispositio* fa riferimento alla tipologia delle cessioni e ai territori interessati: le decime e tutti i redditi spettanti alla chiesa agrigentina, “de parrochia”, nei casali di *Broccato* e *Cackes*, ceduti “cum ipsa parrochia” alla diocesi di Palermo. In questo caso si ha una vera e propria rimodulazione del territorio diocesano; la cessione da parte di un vescovo ad un altro – in questo caso da parte del suffraganeo al proprio metropolita – di porzioni del territorio soggetti alla sua giurisdizione ecclesiastica. Al monastero di Monreale, invece, vennero cedute le decime e tutti i redditi spettanti ad Agrigento nei territori di sua pertinenza nel *castellum Corilionis* e nelle tenute circostanti, dovuti dai baroni del Regno o da chiunque altro. Il sovra-

al vescovo, ma fu oggetto di svariate controversie e contenziosi giudiziari trattati innanzi alla curia regia. Per il testo, Collura, *Le più antiche carte*, pp. 308-309. Sulla chiesa di S. Gregorio e sul relativo diploma di Guglielmo II, si veda *infra*.

343 Editto in Pirri 1733: I 106-107.

344 AG-Catt. 11, edito in Collura 1961: 65-68 n. 28.

no procedeva poi alla quantificazione delle mancate entrate, affermando di basarsi su quanto dichiarato dal vescovo Bartolomeo e dai suoi canonici, quantificandole in duecentosessantotto salme di frumento e centocinquantotto di orzo; tari, vino, montoni, agnelli, porcelli, polli e cavalli per un controvalore di milleduecentocinquanta-nove tari per ogni singolo anno. Si stabiliva l'attribuzione al vescovato del diritto di percepire i proventi che sarebbero venuti a mancare in seguito alle cessioni direttamente dai redditi del demanio regio, per equivalente. Il vescovo avrebbe ricevuto quanto previsto dai baiuli di Agrigento, "sine alicuo impedimento aut inquietatione".

Il documento cronologicamente successivo riguardante l'episcopato di Bartolomeo è datato febbraio 1177.³⁴⁵ Si tratta di un atto di donazione di un fondo effettuato dall'arcivescovo di Palermo, Gualtiero, a Bartolomeo. Giudicato falso sulla base di alcuni aspetti contenutistici, riveste comunque un qualche interesse sotto un duplice aspetto.³⁴⁶ Il primo riguarda il menzionato legame di parentela intercorrente tra l'arcivescovo palermitano e il proprio suffraganeo agrigentino. Il secondo riguarda proprio lo *status* reciproco dei due enti ecclesiastici. L'arenga del documento insiste sul dovere posto in capo al metropolita nei riguardi della sede subordinata, di provvedere ad atti capaci di valorizzare il patrimonio di quest'ultima.³⁴⁷ Qualche perplessità suscita invece l'entità della donazione – "terram vacuam [...] totus spurcitiis plenus" – che, insieme ad altri elementi, ha fatto propendere per la falsità del documento, data la sproporzione rispetto al censo richiesto.³⁴⁸

345 Edito in Collura 1961: 73-74 n. 30.

346 Collura constata che le note cronologiche sono esatte, ma alcuni riferimenti sono palesemente da respingere. Se su alcune di tali notazioni si può essere concordi – come quella che ritiene inusitata la dicitura di "Panormi archiepiscopus", oppure il riferimento ad un certo *Willelmus Turchus* – con maggior cautela dovrebbe essere invece valutate le ulteriori argomentazioni, sia pure di un certo peso, a sostegno della falsità del documento.

347 Appare interessante notare che, nonostante sia stato considerato come frutto di una falsificazione, l'atto mostri un tendenziale rispetto dei principi giuridici relativi al rapporto tra metropoliti e suffraganei, improntanti anche a mutuo sostegno. In merito all'evoluzione dell'assetto gerarchico in questione, si rinvia a Benson 2014.

348 A parere di Collura 1961: 73, ci sarebbe una sproporzione tra il bene oggetto di concessione (una concirmaia), ed il censo previsto (dodici libbre di cera). La considerazione sembra fondata. Tuttavia, se è vero che nei documenti normanni il censo previsto sotto questa forma ammonta solitamente a qualche libbra, se in questo caso di falsificazione si tratta, non se ne comprende bene appieno il fine, non essendo in gioco diritti, beni o altre prerogative di maggior rilievo che avrebbero potuto spingere alla stessa.

Bartolomeo è poi autore del documento datato settembre 1177, decima indizione.³⁴⁹ Ha per oggetto la conferma della dismissione delle decime e dei redditi spettanti alla diocesi di Agrigento nelle tenute del castello di Corleone, in favore di Santa Maria la Nuova di Monreale. Destinatario dell'atto è Teobaldo, primo abate di Santa Maria la Nuova, appellato col titolo di *episcopus* del regale monastero e primo abate del suo convento.³⁵⁰ La *dispositio* dell'atto è strutturata secondo uno schema volto a specificare quanto più possibile i termini della cessione effettuata e gli obblighi perpetui di astensione da ogni tipo di turbativa dei diritti trasferiti, gravanti sul vescovo di Agrigento, sui suoi successori e su ogni altro membro della diocesi stessa, nei riguardi di Teobaldo e dei suoi successori. La formula con la quale si fa riferimento al trasferimento è: "omnes decime et redditus sint in manu, dispositione et ordinatione". Da mettere in rilievo, altresì, il richiamo allo scopo dell'atto, che mirava ad evitare che tra i due vescovi, i loro successori o tra i membri delle due diocesi potessero nascere controversie ("contentio vel discordia"). Un altro aspetto riguarda il riferimento ai soggetti che concorsero alla formazione della volontà vescovile. Da un lato, infatti, il vescovo procedeva "de voluntate, consilio et consensu" di tutti i suoi confratelli, da intendersi come riferimento al Capitolo diocesano; d'altro lato, si fa anche riferimento alla volontà e al consenso di Guglielmo II ("voluntate etiam et consensu regie maiestatis"), del quale è ricordato l'intervento volto a compensare le perdite dovute al trasferimento di diritti e relativi introiti da una diocesi all'altra.

Che la diocesi di Agrigento sia stata investita in pieno dal programma regio di fondare una nuova diocesi nel cuore dell'isola – e che tale progetto portò ad una profonda e non semplice rimodulazione dei diversi territori diocesani – è testimoniato anche dal documento cronologicamente successivo, datato dicembre 1178, dodicesima indizione.³⁵¹ Contiene un *privilegium concessionis* di Guglielmo II con il quale il sovrano concede alla diocesi la chiesa di S. Gregorio, sita fuori dalle mura di Agrigento, con tutti i suoi villani, le sue tenute e le pertinenze.³⁵² Così come quella del gennaio 1177, anche per questa do-

349 AG-Catt. 13, edito in Collura 1961: 75-78 n. 31.

350 Per le considerazioni attinenti all'abbazia di Monreale, ed alla qualifica dei suoi abati (poi abati-arcivescovi), si rinvia *infra*, Parte II, 5.3.

351 AG-Catt. 14, edito in Collura 1961: 78-80 n. 31. Alla vicenda che portò alla redazione del documento in questione si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, Parte II, 2.4.1. Nel testo del documento si trova la conferma che il provvedimento regio è frutto di una *petitio* del vescovo e dei suoi canonici.

352 Il più volte citato *Libellus* riporta che S. Gregorio sorgeva nella città vecchia fatta costruire "a Benavilo Sarraceno", probabilmente riferimento al *Benavert* citato

nazione vengono addotte motivazioni di ristoro per la diminuzione di redditi patita, in conseguenza della donazione fatta dalla diocesi agrigentina al monastero di S. Maria la Nuova di Monreale, cui erano state cedute *parrochia*, le chiese, lo *ius episcopale*, le decime, i redditi e tutto ciò che la stessa Chiesa vantava nel territorio di Battellaro, in primo luogo i casali e le tenute che vi afferivano.

Da una *inquisitio* condotta nel 1260 emerge che durante l'episcopato di Bartolomeo una serie di questioni interessarono la titolarità della chiesa di S. Maria di Refes.³⁵³ Il documento, di tarda epoca sveva, contiene il transunto della definizione giudiziaria di una controversia intercorsa tra la diocesi di Agrigento e il monastero palermitano di S. Giovanni degli Eremiti. In particolare, la testimonianza resa in giudizio da un tale indicato come *Bartholomeus de Ieremia*, permette di ricostruire le vicende che interessarono la citata chiesa di S. Maria di Refes al tempo dei vescovi agrigentini Bartolomeo e Urso.³⁵⁴ Nello specifico, il re Guglielmo II aveva revocato la donazione fatta da Ansaldo – un ufficiale regio che ricopriva la carica di *castellanus sacri palati* – alla Chiesa agrigentina, asserendo che il territorio e la chiesa fatta da questi costruire spettassero alla Corona “quasi per excadentia”.³⁵⁵ Il sovrano decise dunque di disporre della chiesa, donandola al monastero di S. Giovanni degli Eremiti, e il vescovo di Agrigento non poté opporvisi perché il *privilegium donationis* fatto redigere dallo stesso Ansaldo per la diocesi era andato perduto. Secondo il testimone, qualche anno dopo, il vescovo Bartolomeo riuscì a ritrovare il privilegio perduto nel quale si attestava la donazione e, presentandolo al sovrano, riuscì ad ottenere la revoca della disposizione fatta a S. Giovanni degli Eremiti e la riassegnazione di S. Maria di Refes al proprio vescovato.³⁵⁶

nella cronaca del Malaterra, signore musulmano di Siracusa all'arrivo dei Normanni in Sicilia. Sul documento, si vedano le considerazioni in Collura 1961: 79, secondo cui la chiesa di S. Gregorio sorgeva nell'odierno Tempio della Concordia ad Agrigento, riadattato al culto cristiano già nei secoli precedenti.

353 Si veda Collura 1961: 83 n. 34. Il documento, datato 20 giugno 1260, è edito in Collura 1961: 155-171 n. 78. Si è già accennato della chiesa di S. Maria di Refes, *supra*, nota n. 338.

354 Dal testo del documento emerge che *Bartholomeus* prestò il proprio servizio per la diocesi agrigentina sotto più vescovi, a partire da Bartolomeo, poi Urso e poi Rainaldo.

355 Il significato del termine *excadentia* è specificato dal Du Cange, *Glossarium*: come “Legitima hæreditas, quæ alicui obvenit”. Si veda in proposito l'ampia disamina di Trombetti Budriesi 2005, per le diverse accezioni con cui ricorre il termine, in età normanna e poi sveva.

356 Il testimone affermava che il fatto era avvenuto più di sessant'anni addietro, e che il privilegio esisteva al tempo del vescovo Urso. Quindi, veniva interrogato sul

Nell'agosto 1181, quattordicesima indizione, il vescovo Bartolomeo concesse a Giovanni, marito di sua nipote Giovanna, e ai loro eredi, alcune terre incolte situate nei pressi della chiesa di S. Nicola, "ad plantandam vineam".³⁵⁷ In capo al concessionario venivano posti alcuni obblighi, consistenti nel pagamento della decima sui frutti della vigna, oltre al pagamento di un censo di due libbre di cera, da versarsi annualmente alla chiesa di S. Nicola, in occasione della ricorrenza del Santo.

Un intervallo cronologico consistente separa i successivi atti risalenti all'episcopato di Bartolomeo. Mabilia, moglie di Ruggero di Cantore, effettuava una *donatio pro anima* di una terra chiamata *Ramelia*, sita nella contrada di Agrigento.³⁵⁸ La donna, avendo ricevuto la terra in eredità dal fratello, procedeva alla donazione alla Chiesa di Agrigento della piena proprietà e del possesso, come si evince dalla formula utilizzata.³⁵⁹ Il documento prosegue con l'apposizione, nelle forme consuete, delle dichiarazioni di astensione da ogni eventuale pretesa o turbativa futura sul bene donato, mentre la *sanctio* contiene due clausole per i trasgressori: la prima, consiste nella comminazione dell'anatema con maledizione di incorrere nell'ira di Dio e dei Santi; la seconda clausola, molto più concreta, contiene la previsione del pagamento, da parte dei trasgressori, di un'oncia d'oro da versare al fisco regio.

Aspetti comuni legano i due atti di concessione successivi risalenti all'episcopato di Bartolomeo, databili tra il 1188 e il 1191.³⁶⁰ Le concessioni hanno infatti ad oggetto chiese, con relativi beni e diritti accordati a monaci e monache giunti in Sicilia "partibus ultramarinis, propter metum Sarracenorum". In un primo caso, il presule concedeva ad alcuni monaci la chiesa di S. Maria di *Refes*, "cum iuribus et pertinentiis suis". Ben più consistente, invece, appare il secondo atto, con cui il presule concedeva i pieni poteri – temporali e spirituali – ad alcune "monialis albis indumentis indute", sulla chiesa di

periodo di tempo in cui la detta chiesa era stata posseduta dalla diocesi agrigentina.

357 Regesto sommario in Collura 1961: 84 n. 36.

358 Atto datato aprile 1189, settima indizione. Se ne ha notizia tramite un regesto sommario edito in Collura 1961: 85-87 n. 37.

359 "[...] in integrum dono et concedo cum omni iure et proprietate et cum omnibus pertinentiis suis et divisionibus atque iusticiis et rationibus suis, [...] ut illam ab hinc et deinceps in perpetuo tempore habeat, possideat et libere et quiete inde faciat quicquid illi et rectori sui placuerit, sine mea vel alicuius persone contrarietate".

360 Conosciuti tramite regesti sommari, editi in Collura 1961: 87-90 nn. 38 e 39.

S. Michele di Prizzi, con tutto il suo casale e i suoi vassalli e villani.³⁶¹ Dalla descrizione che segue nel documento, emerge uno spaccato dal quale si desume chiaramente che lo statuto personale dei soggetti risidenti nel casale era legato a differenze in ragione del culto professato. Si dice infatti che: “ibi [nel casale] enim habitabant Sarraceni plures, qui erant villani ecclesie, et christiani quam plures, qui erant vassalli, et burgenses ecclesie [...]”. Notazione che appare di un certo rilievo, poiché rende atto di una stratificazione sociale e di conseguenti posizioni giuridiche differenti secondo un criterio che, nonostante le condizioni politiche dell’isola, non seguiva necessariamente tale impostazione ovunque, trovandosi traccia di numerose menzioni di uomini di *status* villanale, cui si fa riferimento indipendentemente dalla religione professata. In questo caso, invece, si instaurava esplicitamente un parallelismo tra culto di appartenenza e posizione occupata nella piramide sociale.

2.5. Dai Normanni agli Svevi: l'episcopato di Urso

Il successore di Bartolomeo alla guida del vescovato agrigentino fu Urso. Il *Libellus de successione pontificum Agrigenti* riporta in proposito: “Eidem Bartholomeo facto archiepiscopo successit Urso, ignotus Ecclesie, de curia regis Tancredi, cuius electio celebrata fuit Agrigenti in die cene Domini; consecratus Panormi, factus suffraganeus tercius”.³⁶²

Poco si sa delle sue origini ma, nel già citato documento del 1260 contenente la deposizione testimoniale di *Bartholomeus de Ieremia* nell’ambito della controversia giudiziaria sulla titolarità della Chiesa di S. Maria di *Refes*, il testimone ricorda l’espulsione del vescovo Urso dalla diocesi di Agrigento, da parte di Enrico VI, proprio a causa della vicinanza dello stesso a re Tancredi, di cui si diceva persino che fosse figlio.³⁶³ Fu reintegrato dalla regina Costanza, come dimostra la prima attestazione documentale che lo riguarda, risalente all’ottobre 1198, già in piena epoca sveva.³⁶⁴

Il lungo episcopato di Urso – circa quarant’anni – fu travagliato da successive tensioni. La medesima fonte ricorda infatti che, in un primo momento, fu esiliato per i suoi contrasti con Guglielmo Cap-

361 Secondo Collura 1961: 88, tali monache probabilmente provenivano dalla badia cistercense di S. Maria Maddalena di Tripoli di Siria.

362 Collura 1961: 309. Sulla base di tali indicazioni, Kamp 1975: 1152, ritiene che l’elezione avvenne il 2 aprile 1192.

363 Cfr. Collura 1961: 155-171 n. 78, in particolare 159. Cfr. Kamp 1975: 1152.

364 Cfr. Collura 1961: 90-92 n. 40.

parone, signore di Agrigento, al quale aveva rifiutato di prestare giuramento di fedeltà; poi, che fu catturato e tenuto prigioniero per più di un anno dai Saraceni durante le rivolte al tempo di Federico II.³⁶⁵ La sua morte è da collocare intorno al settembre 1239.³⁶⁶

365 Cfr. Collura 1961: 159.

366 Si veda in proposito la ricostruzione di Kamp 1975: 1152.38.

CAPITOLO 3

VESCOVATO DI MAZARA

SOMMARIO: 3.1. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Stefano. 3.2. Incerti dati sulla cronotassi episcopale nella prima metà del XII secolo. 3.3. Il vescovato di Mazara nella seconda metà del XII secolo. 3.3.1. L'episcopato di Tustan (*Tustinus*, Tristano). 3.3.2. L'episcopato di Matteo. 3.3.3. L'episcopato di Lorenzo e i suoi successori sino al 1194.

3.1. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Stefano

Le notizie concernenti la fondazione della diocesi di Mazara si rinvengono nella cronaca del Malaterra e in alcuni documenti di Ruggero I. La cronaca di Malaterra narra che già nel 1072 il conte Ruggero aveva costruito un castello a Mazara, come base da utilizzare per le operazioni militari volte a conquistare l'intero territorio circostante e domare la strenua resistenza degli Arabi di Sicilia.³⁶⁷ Lo scontro si protrasse infatti per alcuni anni, a causa degli aiuti militari giunti dall'Africa tra il 1074 e il 1075, volti a supportare la popolazione locale nel fermare l'avanzata normanna in Calabria e in Sicilia. Oltre che a Nicotera, in Calabria, una flotta proveniente dall'Africa giunse a Mazara, dando inizio all'assedio del castello e innescando una battaglia che andò avanti per otto giorni. La cronaca menziona che, trovandosi lontano, il conte Ruggero – informato della situazione – accorse nottetempo a Mazara, scatenando uno scontro all'alba con l'esercito nemico, sbaragliato poi dall'abilità di quello normanno e dall'ardore del suo capo.³⁶⁸

Nessun cenno ulteriore a Mazara, a parte quelli menzionati, si rinvengono sino al passo in cui la cronaca si sofferma sulle fondazioni episcopali di Ruggero, con un intervallo di tempo di quasi un ventennio. All'incirca tra il 1086 e il 1088, quando già la maggior parte della Sicilia era stata progressivamente sottoposta alla sua autorità – eccetto Butera e Noto – il conte Ruggero procedette ad occuparsi della struttura istituzionale ecclesiastica dell'isola. Nella cronaca, Malaterra colloca la fondazione di Mazara subito dopo la rifondazione di Agrigento, affermando che: “haud secus apud Mazariam facere adens, omnibus quae rite sufficienter praelato et clericis ad plenum

³⁶⁷ Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 57.

³⁶⁸ Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 61.

designatis, Stephanum, quendam Rothomagensem, honestae vitae virum episcopum ordinavit”.³⁶⁹

Il processo di istituzione e dotazione della Chiesa di Mazara è descritto sul modello di quella agrigentina, con la destinazione di beni a titolo di dote per l'esercizio dignitoso degli uffici divini e con la nomina di un vescovo a capo della diocesi, del quale si apprende niente più che il nome e la regione di origine, insieme ad un brevissimo cenno in merito alla virtuosa condotta di vita. Proprio il fatto che il vescovo Stefano fosse originario di Rouen, nucleo del ducato di Normandia, può aver dato nel tempo origine a quell'opinione che lo ritenne un consanguineo di Ruggero. Il dato è ovviamente non accoglibile, perché basato su fonti di secoli posteriori che non trovano riscontro in quelle coeve.³⁷⁰

La scarsa testimonianza del Malaterra trova invece riscontro nelle fonti documentarie sopraggiunteci, le quali però, per le modalità di tradizione, hanno dato luogo a tutta una serie di questioni e dubbi circa l'attendibilità stessa del contenuto. Il primo documento da prendere in considerazione è il diploma di fondazione della diocesi, del quale, non essendosi conservato l'originale, si conosce il testo solo per mezzo di trascrizioni conservate in raccolte di privilegi redatte in secoli successivi, e da un transunto di un privilegio di conferma rilasciato da Ruggero II nel 1144 per la diocesi di Mazara.³⁷¹ Il documento di Ruggero I è datato settembre 1093, prima indizione, ed è

369 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 89.

370 Pirri 1733: II 842, indica con sicurezza anche il patronimico del casato cui sarebbe appartenuto il vescovo, *de Ferro*, sulla base di un atto riportato in un altro documento della *Curia Iuratorum* di Palermo datato 12 settembre 1430, nona indizione, nel quale risultava che un certo *Berardus de Ferro* fosse discendente di *Johannes de Ferro*, vescovo di Mazara nella seconda metà del XIII secolo, e che tutta la famiglia traesse a sua volta dal vescovo normanno la propria origine. Sul punto, si veda la netta posizione contraria espressa da Kamp 1995: 66.19 e 66.20, dove per queste ipotetica origine si parla di “tradizione senza valore”. Per i vescovi di origine normanna trapiantati poi in Italia meridionale, si rinvia a Cuzzo 1995b.

371 Una puntuale ricostruzione dei testimoni del diploma di Ruggero I si ha in Starrabba 1893: 39-40; si veda inoltre Starrabba 1893: 48-52 per l'edizione del testo. Ulteriori riferimenti ed edizione in Becker 2013: 143-146 n. 33. Per il diploma di Ruggero II contenente il transunto del diploma di fondazione, si vedano le considerazioni svolte da Brüh 1983: 122-126, il quale però esplicita di escludere dalla propria analisi qualunque considerazione sull'attendibilità o meno del testo transuntato, limitandosi alla parte testuale riferibile al solo Ruggero II. L'autore conclude comunque per la falsità di quest'ultimo, ritenendo che le svariate versioni sopraggiunte siano collocabili tra la fine dell'età normanna e non prima del terzo decennio del XIII secolo. L'edizione del documento di Ruggero II si trova in Brühl 1987: 173-176.

sostanzialmente identico – tranne che nelle indicazioni riguardanti il nome del vescovo e i toponimi – a quello per la diocesi agrigentina.³⁷²

Una lunga *narratio* si sofferma sull'attività militare di Ruggero I, sulla fine del dominio degli infedeli Saraceni cui fa seguito la conseguente pacificazione dell'isola, ridotta al totale controllo del conte e dei suoi fedeli. Sono queste le condizioni che permettono a Ruggero di potersi dedicare a quella fase di riordino delle istituzioni ecclesiastiche siciliane, tra cui anche la diocesi di Mazara.³⁷³ Segue l'indicazione del nome del presule preposto, *Stephanus*, e l'atto di assegnazione dei territori che avrebbero fatto parte del territorio diocesano, consistente in una delimitazione dettagliata dei confini esterni e in una elencazione dei centri abitati ricadenti al loro interno, oltre naturalmente alla *civitas Mazarie*.³⁷⁴ Dopo l'elencazione esplicita dei luoghi, una disposizione generale stabiliva che, oltre a quelli espressamente menzionati, rientravano nel territorio diocesano ("in parrochiam") non solo i rimanenti centri esistenti in quei territori – evidentemente non citati per ragioni di economia del testo – ma anche tutti quelli che sarebbero sorti all'interno del distretto così delimitato, sia che si fosse trattato di città, casali e castelli, quanto nel caso di *mansiones*, monasteri, chiese e cappelle. Da tutte, infatti, il vescovo aveva il diritto di percepire la decima. Si prevedeva inoltre che le disposizioni comitali valessero, in futuro, non solo per le successive acquisizioni compiute da Stefano, ma anche per quelle di tutti i suoi successori. Da parte sua il conte donava inoltre il casale *Bisir*, con cento villani. In chiusura, si disponeva l'anatema per chiunque, laico od ecclesiastico, avesse osato sottrarre o trattenere ingiustamente qualcuno dei beni assegnati al vescovo, sempre che prima non fosse incorso nella punizione del conte o dei suoi eredi.³⁷⁵

Il diploma di Ruggero per Mazara – allo stesso modo di quanto già accaduto per Agrigento – ricevette poi la conferma da Urbano II,

372 Si veda *supra*, Parte II, 2.1.2.

373 Si veda Becker 2013: 144-145.

374 A parte la città di Mazara, i luoghi espressamente indicati nel documento sono: *Trapolis, Calathatuba, Parthenih, Gulmos, Carene, Iath, Calatacerath, Belich*. Sulla conformazione del territorio della diocesi di Mazara e per la ricostruzione del panorama complessivo dei suoi centri abitati – condotto attraverso il ricorso a fonti geografiche coeve e dati archeologici – si veda D'Angelo F. 1987.

375 Occorre mettere in rilievo come, per la comminazione dell'anatema, Ruggero faccia riferimento ad un potere a lui direttamente derivante dall'*auctoritas* del Pontefice. Questo è certamente uno di quegli elementi oggetto di interpolazione cui si accennava in precedenza. Nessun riferimento del genere sembra rinvenirsi infatti nei documenti autentici del conte Ruggero I. Appare dunque più probabile che si tratti di un tentativo da parte del 'copista-falsificatore' di giustificare, a posteriori, la comminazione dell'anatema da parte di un laico.

anche se, in questo caso, il privilegio è andato perduto.³⁷⁶ Se ne ha notizia, però, da una conferma successiva di Pasquale II.³⁷⁷ Data a Melfi il 15 ottobre del 1100, ha come destinatario il vescovo Stefano e contiene un testo quasi del tutto identico a quello della bolla di Urbano II per Agrigento; le uniche variazioni riguardano il riferimento del Pontefice ad una precedente bolla del suo predecessore Urbano II e alcune notazioni sul territorio diocesano di Mazara. Merita segnalare che il testo riporta l'elencazione dei confini diocesani stabiliti nel diploma comitale, che corrispondono esattamente, a parte la deformazione di alcuni toponimi.³⁷⁸ Il Papa confermava al vescovo Stefano e ai suoi legittimi successori quanto già disposto da Urbano II, nonché l'“episcopale ius regendum ac disponendum” di tutti i territori costituenti la diocesi (“diocesim”) dell'*Ecclesia Mazariensis*.

Il vescovo Stefano è poi menzionato nel diploma del conte Ruggero del 1096, quinta indizione, con il quale si procedeva alla nomina un vescovo latino per la diocesi di Squillace, che fino a quel momento ne era stata carente. Nel diploma si menziona l'intervento di un rilevante numero di vescovi siciliani, cui il conte si rivolge prima della nomina, per ricevere un parere sul soggetto cui conferire la carica episcopale.³⁷⁹ Insieme al vescovo Guglielmo di Messina, Stefano partecipò nel 1124 alla consacrazione della chiesa dedicata a S. Anna in territorio di *Galat*, “prope Turturetum”, diocesi di Messina.³⁸⁰

Queste paiono essere le uniche testimonianze superstiti riguardanti l'episcopato di Stefano, del quale non si conosce con esattezza la data del decesso.³⁸¹

3.2. Incerti dati sulla cronotassi episcopale nella prima metà del XII secolo

Fissare con esattezza il periodo compreso tra la morte del vescovo Stefano e l'insediamento dell'unico successore conosciuto, Oberto

376 Si veda IP 10: 252 n. 1.

377 Si veda IP 10: 252 n. 2.

378 Per il testo della bolla si rinvia all'edizione in *PL* 163a: 45-47 n. XXVII. Si ritiene che questa corrispondenza del documento pontificio possa essere uno dei motivi a sostegno dell'autenticità del nucleo principale del documento di fondazione di Ruggero, come riconosciuto anche da Becker 2013: 144; la stessa, peraltro, ritiene frutto di interpolazione successiva soprattutto il passo contenente l'arena.

379 Il testo è riportato da *IS*: IX 426.

380 Pirri 1733: II 543, ma per ulteriori informazioni si veda anche Pirri 1733: I 386.

381 Pirri 1733: II 543, afferma che da un *vetustissimo* calendario della diocesi di Mazara si ricavava solo l'indicazione riguardante il giorno ed il mese della stessa (22 dicembre), non essendo però chiaro di quale anno.

(Uberto), è del tutto impossibile, non essendo sopravvissuta alcuna fonte che possa permettere un accertamento o anche solo la formulazione di qualche ipotesi plausibile in proposito.

L'unica attestazione, infatti, si rinviene nel già citato diploma di conferma per la diocesi di Mazara, rilasciato da Ruggero II e dato marzo 1144, settima indizione.³⁸² Non si tratta solo di un privilegio volto a confermare le disposizioni fissate dal padre per la diocesi di Mazara, in quanto contiene una specifica concessione dello stesso Ruggero II al vescovo e a coloro che *canonice* gli sarebbero succeduti. La concessione riguardava le decime di tutti i porti e di tutte le tonnare ricadenti nel territorio diocesano, e in particolare quelle di una tonnara posta sulla spiaggia di *Sibilliana*, sita tra Mazara e Marsala. L'ulteriore concessione economica è motivata dal sovrano, oltre che per ragioni devozionali ricorrenti anche in altri documenti di concessione simili, sulla base della fedeltà e dei servizi prestati personalmente dal presule, che Ruggero arriva ad appellare *dilectus familiaris*. Tuttavia, non è certo che al tempo di Ruggero II il termine utilizzato designasse i membri di un ufficio ben preciso, come poi avverrà con i suoi successori.³⁸³

Riguardo all'episcopato di Oberto si può solamente segnalare, in aggiunta, quanto riportato da Pirri a proposito di una controversia tra il presule e certi funzionari regi, in merito a questioni riguardanti i confini della diocesi. Il processo si svolse innanzi al re, e il vescovo comparve in giudizio con i canonici della sua diocesi.³⁸⁴

Come per la data di elezione, così anche per quella della morte di Oberto non si possono rintracciare indicazioni precise.³⁸⁵

3.3. Il vescovato di Mazara nella seconda metà del XII secolo

3.3.1. L'episcopato di Tustan (*Tustinus* o *Tristano*)

Le medesime lacune cronologiche ravvisate con riguardo ai vescovi già menzionati si riscontrano anche in relazione al vescovo che successe ad Oberto. Pur non comparendo in una forma univoca, il suo è comunque il nome più ricorrente tra quelli dei presuli di Mazara,

382 Il testo si legge in Brühl 1987: 173-176, che ritiene trattarsi di un falso; tuttavia il nome del vescovo non dovette essere liberamente inventato (Brühl 1987: 173).

383 Sul punto si veda Takayama 1993: 99.17. Da rilevare come lo stesso termine si trovi utilizzato nel diploma di conferma coevo rilasciato a Parisio vescovo di Siracusa.

384 Pirri 1733: Il 844, dove si indica luglio 1144 come data, verosimilmente quella di risoluzione della controversia mediante il giudizio regio.

385 Pirri 1733: Il 844, indica come data il 14 novembre e come luogo Agrigento.

non solo nell'ambito delle fonti documentarie superstiti, ma perché è ricordato anche dalla cronaca del Falcando.

In questa, infatti, si fa menzione di un vescovo di Mazara inviato a Melfi da Maione, in veste di ambasciatore, per sedare la rivolta della nobiltà nei territori pugliesi. Il presule, però, mise in atto tutto il contrario, adoperandosi per esacerbare ancor di più gli animi dei *Melfenses*, raccontando i particolari più atroci sul tradimento dell'Ammiraglio.³⁸⁶ Che si tratti di Tustan si può solo dedurre. Il nome *Tustanus Mazariensis* è infatti citato solo nel passo della cronaca in cui si trova menzione dei vescovi che erano soliti risiedere presso Palermo "circa curiam"; si è già, però, nel periodo immediatamente successivo alla morte di Guglielmo I.³⁸⁷

Si apprende sempre dalla cronaca che si recò a Roma per essere consacrato dal Pontefice e che, tornato in Sicilia, prestò giuramento in qualità di suffraganeo all'arcivescovo Stefano di *Perche*, da poco assunto al vertice della chiesa palermitana per volere della regina Margherita.³⁸⁸ Poiché Falcando nella sua cronaca menziona in più circostanze, ma genericamente, i vescovi presenti e attivi a corte, si può affermare che Tustan rientrasse in questo gruppo e che quindi possa aver preso parte, magari non da protagonista di primo piano, alle lotte intestine alla corte, schierato in una delle avverse fazioni descritte nella narrazione.

Se dalla cronachistica si passa invece ad esaminare le testimonianze documentarie, il suo nome si rintraccia una prima volta, in qualità di testimone, nell'atto di cessione del feudo di Brucato da parte di Guglielmo I all'arcivescovo Ugo di Palermo, nel dicembre 1157, sesta indizione.³⁸⁹

Sempre in qualità di testimone lo si ritrova nell'aprile 1162, decima indizione, quando Guglielmo Malcovenant rimise al sovrano il *Castellum* di Calatrasi per il quale non aveva potuto fornire il contingente militare dovuto, ricevendo in cambio un casale per il quale era previsto un numero più ridotto di militi.³⁹⁰

386 Cfr. Falcando, *De rebus*: 96.

387 Cfr. Falcando, *De rebus*: 198.

388 Cfr. Falcando, *De rebus*: 237.

389 PA-Catt. 17. Del documento esiste anche una copia: PA-Catt. 18. In entrambe compare indicato come *Tustinus*.

390 BCRS 07. Il nome che compare è *Tristanus*. Calatrasi compare menzionato come *Castellum* in questo documento e come *Municipium* in quello del 1176, per il quale si veda *infra*, Parte II, 3.3.2.

Nel febbraio 1168, fece parte del collegio giudicante incaricato dal sovrano di dirimere la controversia pendente tra i canonici di S. Maria di Bagnara e i monaci di S. Eufemia.³⁹¹

Al 1169 circa è possibile far risalire il già citato documento con il quale si stabilì un patto di coordinamento e mutua assistenza tra le diocesi di Agrigento e Mazara, su richiesta dei canonici e ad opera dei rispettivi vescovi, Gentile e Tustan. Nella sottoscrizione quest'ultimo compare come "Tustinus Mazariensis episcopus, qui et Lilybetanus".³⁹²

È datato invece dicembre 1169, terza indizione, il primo documento in cui compare in qualità di autore.³⁹³ Si tratta del provvedimento con il quale si esonerava dalle decime ecclesiastiche il Casale *Corubrichi*, donato dal vicescancelliere Matteo d'Aiello al monastero di S. Maria dei Latini a Palermo, da questi fondato. Il diploma si apre con un'arenga nella quale si richiama uno dei compiti connessi all'ufficio episcopale, quale quello di provvedere a che i nuovi monasteri non mancassero di facoltà e beni temporali conseguiti per mezzo della misericordia divina. Sulla base di una tale motivazione il presule disponeva pertanto che il Casale *Corubrichi*, rientrando nel territorio diocesano di Mazara, fosse esonerato dall'obbligo di corresponsione della decima annua che, "de iure ecclesiastico", la stessa diocesi era solita percepire. Il vescovo Tustan specificava che il provvedimento di esenzione era assunto, "pietatis obtentu et misericordie consideratione", con il consenso dei canonici.

Il provvedimento di rimessione della decima, qualificato espressamente nel testo come un'oblazione, andava però ad incidere sulla prebenda che la stessa *decimatio* andava ad integrare e per la quale il vescovo provvedeva, "loco recompensationis", a dettare una disciplina alternativa.³⁹⁴ Data l'esenzione disposta, si stabiliva infatti che, alla prebenda cui veniva sottratta la decima, andassero due fondi acquistati dal vescovo da Guglielmo, figlio di Enrico di Tirone, e in più la decima gravante sul casale *Kariani*, acquisito alla Chiesa mazarese "multo labore et sudore". Tali beni venivano costituiti in prebenda al *prebendarius de Kalataphime* (Calatafimi), destinati ai suoi usi e,

391 Il documento è edito in Jamison 1931: 466-470. Per una disamina della questione, si veda Carati 1988.

392 Per gli opportuni riferimenti e l'analisi contenutistica dello stesso si rinvia a quanto già esposto nel Capitolo dedicato alla diocesi di Agrigento, *supra*, Parte II, 2.3.2..

393 Il testo del diploma è edito in Garufi 1899: 115-117 n. 50.

394 Merita di essere segnalata la sequenza di verbi utilizzati, con i quali l'atto – poi specificato come oblazione – è disposto: *remittimus, concedimus, offerimus, donamus*.

insieme agli altri beni oggetto della prebenda a lui destinata, soggetti ad essere convertiti con altri, a sua libera scelta.³⁹⁵ Il documento termina con la previsione di una clausola sanzionatoria avente ad oggetto la pena della scomunica nel caso in cui egli stesso o qualche successore avesse osato “in irritum revocare aut aliquatenus infirmare” quanto già disposto.³⁹⁶

Insieme ad altri vescovi siciliani, Tustan fu direttamente coinvolto negli stravolgimenti territoriali legati alla fondazione del monastero di Monreale e nelle conseguenti cessioni di beni e diritti, come emerge dal documento dell'ottobre 1176, decima indizione, di cui è autore.³⁹⁷

Nel 1177 figura tra i sottoscrittori del diploma predisposto in occasione del matrimonio tra Guglielmo II e Giovanna d'Inghilterra, mediante il quale il sovrano provvedeva a costituire il dotario della sposa.³⁹⁸

Pirri indica come data della morte il 1180, prendendo a riferimento la data incisa sul sepolcro che si conserva nella Cattedrale di Mazara del Vallo.³⁹⁹

3.3.2. L'episcopato di Matteo

Alquanto scarse le notizie che possono rintracciarsi riguardo al successore di Tustan, il vescovo Matteo. Di lui si trova menzione in due

395 Garufi 1899: 117, con riferimento alla facoltà del prebendario legge “convertere”, ma dà conto della lettura di Amico, alternativa alla propria, che con riferimento ai beni assegnati in prebenda leggeva “conservare”. Si comprende agevolmente come dall'una o dall'altra lettura discendano due regimi giuridici differenti ed inconciliabili.

396 L'atto a favore del monastero di S. Maria dei Latini viene richiamato nel privilegio indirizzato da papa Alessandro III alla badessa Marotta, datato 30 dicembre 1174, ottava indizione, con la quale il Pontefice procedeva, tra le altre, anche alla conferma della concessione fatta dal vescovo di Mazara. Il testo è edito in Garufi 1899: 155-161 n. LXIV. Per ulteriori riferimenti si veda IP 10: 245.

397 BCRS 16. Per le indicazioni e l'analisi del contenuto di questo e degli altri documenti qui citati, si rinvia, *infra*, Parte II, Capitolo 5 dedicato all'arcidiocesi di Monreale, al fine di offrire in modo omogeneo una disamina comprendente tutti i documenti riguardanti le vicende della stessa. Anche in questa sede il vescovo compare come *Tristanus*.

398 Nel testo del documento edito in *Foedera, conventiones, litterae*: I 17, compare indicato come “Tustus Mazz. Episcopus”.

399 Cfr. Pirri 1733: II 845, dove sono indicati anche il giorno ed il mese esatti, 23 ottobre. Non è chiaro da dove li tragga, perché sul sepolcro, oltre all'iscrizione “Tustinus episcopus, fratres orate pro me”, è indicato solo l'anno 1180. Probabilmente, dallo stesso *Calendario* rintracciato in un manoscritto della Chiesa di Mazara più volte citato per gli altri vescovi, ma in questo caso senza riferirvisi esplicitamente.

documenti pontifici per la diocesi di Monreale. Il primo, di Lucio III, è datato 5 febbraio 1182 (ma in realtà 1183), prima indizione.⁴⁰⁰ Il secondo è di Clemente III ed è datato 29 ottobre 1188, settima indizione.⁴⁰¹

Entrambi riportano la medesima disposizione testuale volta a confermare la concessione effettuata da Matteo vescovo di Mazara di “parrocchia et diocesi” dei municipi di lato e Calatrasi, con l'intero *ius episcopale*, le decime e i redditi inerenti ai due territori, che sino a quel momento ricadevano nella giurisdizione della diocesi di Mazara.⁴⁰²

Come per la data di insediamento sulla cattedra mazarese, così anche per la sua morte non è possibile individuare con precisione quando questa possa essere avvenuta, ma è da fissare con sicurezza prima del 1188.⁴⁰³

3.3.3. L'episcopato di Lorenzo e i suoi successori sino al 1194

Le lacune nella tradizione documentaria che impediscono una ricostruzione puntuale della cronotassi dei vescovi di Mazara non risparmiano nemmeno il presule che succedette a Matteo. Di un vescovo di nome Lorenzo, infatti, non si trova menzione neanche nell'opera di Pirri, nella quale si riscontra un vuoto per gli anni dal 1182 al 1199.⁴⁰⁴

In un diploma di Gualtiero arcivescovo di Palermo per il monastero di S. Maria *de Ligno*, però, si rinviene tra le sottoscrizioni anche quella di *Laurentius Mazarie episcopus*.⁴⁰⁵ Sembra essere questa l'unica traccia della sua esistenza, rispetto alla quale Norbert Kamp ha avanzato due ipotesi ulteriori. La prima, secondo cui potrebbe trattarsi di quel *Laurentius* canonico di Palermo che compare in un documento del gennaio 1180. La seconda, per cui potrebbe anche trattarsi dell'omonimo vescovo di Siracusa attestato dal 1192 e morto prima del 1201.⁴⁰⁶

Ancor più evanescenti le tracce relative agli immediati successori di Lorenzo e i loro rispettivi anni di episcopato. Un vescovo di Mazara, di cui non è specificato il nome, è menzionato in una decretale di

400 BCRS 42, per cui si rinvia *infra*, Parte II, 5.6., nota 499.

401 BCRS 62, per cui si rinvia *infra*, Parte II, 5.6., nota 506.

402 Entrambi i documenti pontifici citano uno “scriptus prefati episcopi”, *deperditum*, di cui si trova menzione anche in Del Giudice 1702: 21 n. XXVII.

403 Sul punto si veda Kamp 1975: 1173.5 e 1173.6.

404 Pirri 1733: 845.

405 Il testo del documento è edito in Garufi 1899: 216-221 n. LXXXIX. Si veda, *supra*, Parte II, 1.6.2., nota 234.

406 Cfr. Kamp 1975: 1173.

Celestino III, databile intorno al 1193, riguardante il versamento delle decime da parte di fedeli di rito greco al vescovo latino.⁴⁰⁷

Con riferimento all'età normanna, pare essere questa appena riportata l'ultima notizia riguardo ad un vescovo di Mazara. La successiva, ancora relativa ad un soggetto non meglio individuato, risale infatti a non prima del novembre 1198.⁴⁰⁸ La prima attestazione riguardante una figura concretamente individuabile riguarda il vescovo Pietro, ma si è già in pieno XIII secolo.⁴⁰⁹

407 Il testo è edito in Holtzmann 1958b: 161-162 n. 220. Si veda anche IP 10: 253 n. 6 e Kamp 1975: 1174.11. Per ulteriori riferimenti e un esame della questione, cfr. *infra* Parte III, 3.3.3.

408 Cfr. Kamp 1975: 1174.12, che definisce completamente privo di valore il riferimento di Pirri 1733: II 845, ad un vescovo di nome *Troianus*.

409 Cfr. Kamp 1975: 1174-1176.

CAPITOLO 4

VESCOVATO DI MALTA

SOMMARIO: 4.1. Il cristianesimo nell'arcipelago maltese: orientamenti storiografici ed evidenze documentarie. 4.2. La diocesi di Malta nel periodo normanno: fonti cronachistiche e diplomatiche. 4.3. Considerazioni conclusive.

4.1. Il cristianesimo nell'arcipelago maltese: orientamenti storiografici ed evidenze documentarie

Poche e frammentarie le notizie desumibili dalle fonti riguardo alla fisionomia della struttura diocesana di Malta in età normanna. Sin dal VI secolo, con le altre isole dell'omonimo arcipelago, era transitata nell'orbita bizantina e dipendeva, con a capo un proprio governatore, dal *thema* di Sicilia.⁴¹⁰ Le poco numerose fonti ecclesiastiche testimoniano della presenza di una diocesi con a capo un vescovo dipendente dalla diocesi metropolitana di Siracusa, di cui dunque Malta era suffraganea; con molta probabilità era presente anche una qualche organizzazione monastica, come attestato da alcune fonti.⁴¹¹ Da tale vescovo doveva inoltre dipendere l'intera comunità cristiana dell'arcipelago, apparendo infondata l'opinione secondo cui anche l'isola di Gozo avesse un suo vescovo e fosse sede diocesana autonoma.⁴¹² Tale organizzazione ecclesiastica, al di là delle specifiche vicende che la riguardarono, risulta attestata sino alla conquista di Malta da parte degli Arabi nell'870, quando, secondo quanto riportato da Teodosio monaco, l'*episcopus Melitae* venne fatto prigioniero e trasferito in carcere a Palermo, anticipando di alcuni anni la sorte che sarebbe toccata al suo omologo di Siracusa, catturato e deportato a Palermo nell'878.⁴¹³

410 Si veda in proposito Pertusi 1977: 261.

411 Cfr. Pertusi 1977: 267-269.

412 Cfr. Pertusi 1977: 269.57 e 269.58, dove si specifica che l'idea di un vescovo titolare di un'autonoma sede diocesana di Gozo sorse a seguito di una cattiva interpretazione dell'opera di Nilo Doxopates che riportava la lista civile e non quella ecclesiastica delle città e delle isole dipendenti dalla Sicilia. L'autore chiarisce anche che in nessuna delle *Notitiae Episcopatum* bizantine si trovano riferimenti ad un vescovo e ad una sede di Gozo.

413 Cfr. Pertusi 1977: 270. L'*Epistola* di Teodosio riporta che i due vescovi si incontrarono durante la loro prigionia e, dopo aver compianto alquanto la disgrazia loro capitata, invocarono grazie al Signore. Sull'*epistola* si veda Anastasi 1978-1979.

Per stabilire a quali conseguenze andò incontro il culto della religione cristiana a Malta è necessario farsi strada tra notizie attendibili, ricavate da un attento esame delle poche fonti coeve, e un ampio ventaglio di notizie proprie di una tradizione che si è andata stratificando nel corso dei secoli, spesso tanto radicate quanto prive di fondamento. Gli studi dedicati all'argomento a partire dall'ultimo trentennio del XX secolo hanno a più riprese affrontato la questione e hanno spesso costituito l'occasione di accesi dibattiti storiografici, anche recenti, frutto di divergenti interpretazioni dei dati a disposizione. Di seguito, si cercherà di riassumere brevemente le questioni controverse, alcune delle quali spesso ancora da dirimere o comunque senza univoca soluzione.

In particolare, sulla base di quanto contenuto in diverse fonti arabe redatte tra il X e il XII secolo, Malta sarebbe rimasta disabitata dopo la conquista dell'870 e utilizzata come luogo di approvvigionamento occasionale ma continuativo per la ricca presenza di legname, di miele e soprattutto di bestiame; i primi tentativi di reinsediamento stabile sulla stessa risalirebbero ad un periodo successivo ai primi decenni dell'XI secolo.⁴¹⁴

Il nucleo del dibattito storiografico, a più riprese, è gravitato proprio intorno all'interpretazione da dare agli eventi che coinvolgono Malta da questo momento in poi, e in particolare sulla possibile continuità o meno di un nucleo di abitanti cristiani sino alla conquista da parte dei Normanni. Sono infatti testimoniati diversi scontri tra Bizantini e Arabi, che si svolsero con modalità diverse e a più riprese tra il 1030/1031 e poi intorno al 1050.⁴¹⁵ È stato ipotizzato che un possibile insediamento musulmano in Malta, tra il 1048 e il 1049, possa aver scatenato una reazione bizantina quasi immediata. Con riferimento a quest'ultimo evento, nello specifico, gli sforzi interpretativi si sono concentrati su un passo rinvenibile in cronache arabe secondo cui, per fronteggiare l'assedio dei *Rum*, i musulmani di Malta avrebbero stipulato un patto con i propri schiavi – superiori numericamente

414 Stando alle fonti, il territorio era ricco in particolare di pecore, che vivevano liberamente ed erano presenti in quantità tali che, coloro che vi approdavano, potevano con estrema facilità farne incetta senza che queste venissero mai a mancare; cfr. Wettinger 1986: 367-390, secondo cui il lungo periodo di tempo prima di una ripresa di stabili e cospicui insediamenti a Malta, nonostante possa a prima vista risultare difficilmente credibile, è invece giustificabile alla luce della maggiore attrattiva esercitata nel Mediterraneo dal meglio dotato centro di Siracusa, che la precedette nella ricostruzione e nel correlato ripopolamento, sia pure senza ritrovare del tutto l'antico splendore.

415 Cfr. Pertusi 1977: 277-279. Ma riguardo alla datazione del 1050, si veda Luttrell 1992, che la sposta di alcuni anni (1053/1054).

agli stessi uomini liberi – per contare sul loro contributo nella difesa dell'isola, promettendo loro la libertà e la stessa possibilità di prendere in moglie le loro figlie.⁴¹⁶ Interpretazioni diverse si sono dunque succedute riguardo all'identità di questi schiavi. Se cioè essi fossero da considerare cristiani – dunque presupponendo che ci fosse stata una certa continuità e sopravvivenza di gruppi di cristiani anche dopo l'870, secondo modalità simili a quelle che riguardarono la Sicilia dopo l'827 – o se, invece, questi schiavi non fossero affatto né cristiani né indigeni.⁴¹⁷

La questione di una pretesa continuità dell'elemento cristiano nella popolazione maltese ritorna poi prepotentemente in gioco quando si considerano gli eventi dalla fine dell'XI secolo in avanti, con l'irrompere dei Normanni sulla scena politica mediterranea. Anche in questo caso, la cronaca di Goffredo Malaterra costituisce una delle principali fonti da tenere in considerazione ai fini di una ricostruzione degli eventi. Il monaco benedettino narra che il conte Ruggero, una volta conquistata e pacificata la Sicilia, preparò accuratamente una spedizione per la conquista di Malta e che, sbaragliata con la consueta prodezza militare la resistenza opposta dalla moltitudine di abitanti dell'isola, indusse questi a capitolare, tanto che, consapevoli dell'impossibilità di contrastarne la superiorità, trattarono condizioni di resa per mezzo del *gaytus* che governava la città e l'isola.⁴¹⁸ Ciò che però merita rilievo è il passo della cronaca in cui si afferma che, stabiliti i termini dell'accordo di pace, il primo desiderio di Ruggero fu quello di far liberare la “*plurimam multitudinem*” dei cristiani tenuti prigionieri dentro le mura della città, tanto che questi, una volta usciti, piansero per l'insperata gioia della loro liberazione recitando il *Kyrie eleyson*, prostrandosi ai piedi del conte.⁴¹⁹

Secondo il seguito del racconto, lungo la rotta del rientro in Sicilia, Ruggero ordinò di fare tappa anche sull'isola di Gozo per assediare e, una volta sbarcato, aggredì la popolazione operando devastazioni. Quindi, appreso che gli abitanti desideravano confederarsi, li prese in suo potere. Giunto in Sicilia, convocò i cristiani liberati, mettendoli

416 Per maggiori dettagli e per i relativi riferimenti alle fonti medievali e ad ulteriori approfondimenti bibliografici, si vedano: Wettinger 1986: 87-103, 91 per gli eventi riportati nel testo; Luttrell 1992: 97-104, in cui, come data dell'attacco bizantino, si indica il 1053/1054.

417 È quest'ultima la spiegazione fornita sia da Luttrell 1992: 101 che da Wettinger 2008-2011: 97, dove si afferma che: “The reality may have been an untidy and fluctuating jumble of poorly defined personal conditions operating within a very small context”. Si veda inoltre Luttrell 1973.

418 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 95.

419 *Ibidem*.

innanzi alla scelta di rimanere – impegnandosi a costruire a proprie spese un villaggio con garanzia di esenzioni di prestazioni patrimoniali e personali – oppure, poter fare ritorno ai loro paesi di origine, offrendosi di approntare tutto il necessario per il viaggio e il traghettamento oltre lo Stretto, “*absque pretio Phari*”.⁴²⁰

A proposito dell'origine di questi cristiani, è stato correttamente fatto notare che tali prigionieri liberati da Ruggero e condotti al sicuro in Sicilia, non potevano essere né indigeni di Malta né originari della Sicilia, perché afferma Malaterra che ciascuno fece ritorno ai diversi luoghi di origine, magnificando il nome del Conte.⁴²¹ Dalla cronaca emergono chiaramente due aspetti. Il primo, riguarda la presenza di cristiani nella sola Malta, mentre nessun accenno a comunità di fedeli si fa nel trafiletto dedicato alla presa di Gozo. Il secondo aspetto riguarda invece l'assenza totale di riferimenti ad un'attività di rifondazioni ecclesiastiche nell'arcipelago da parte del conte Ruggero I. Difficilmente, data la struttura e il contenuto della sua opera, il monaco benedettino avrebbe taciuto un impegno di Ruggero in tal senso.⁴²²

Un intervallo di oltre trent'anni a partire dal 1091 intercorre poi tra l'ultima testimonianza riguardante Malta e un'azione successiva da parte dei Normanni. Come testimoniato sia da fonti latine che arabe, infatti, fu solo nel 1127 che Ruggero II operò una definitiva conquista di Malta.⁴²³ Le fonti, anche in questo caso, tacciono a proposito di un'eventuale disciplina riguardante una riorganizzazione ecclesiastica sulle isole maltesi.

Un dibattito storiografico ulteriore è recentemente scaturito a proposito dell'interpretazione da dare al passo specifico di una fonte molto particolare, che sembra anticipare cronologicamente sia la presenza di un insediamento stabile di cristiani a Malta – ancorché

420 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 95-96.

421 “[...] quisque in loca sua recedunt, per diversa regnorum spatia, prout nationi erant, nomen comitis magnificando dilatantes” (Malaterra, *De rebus gestis*: 96). Cfr. Luttrell: 103.

422 Cfr. Wettinger 2008-2011: 99, il quale mette in rilievo come l'attacco di Malta del 1091 possa essere considerato nient'altro che un *raid* normanno, un evento rispetto al quale non emerge alcun tipo di azione tale da far ipotizzare un piano politico ben preciso volto ad un diretto controllo di Malta, come la costruzione di un castello, oppure il mantenimento di una guarnigione permanente con a capo qualche uomo di stretta fiducia del conte, come invece spesso si apprende dallo stesso Malaterra. Si veda inoltre quanto riportato da Pertusi 1977: 279-280, circa testimonianze, rinvenibili in fonti arabe, di pacifici rapporti con i musulmani di Malta da parte di Ruggero I.

423 Si veda Luttrell 1973: 471, e le relative fonti citate. Tra le latine, relativamente alla conquista di Malta, si veda in particolare Alessandro di Telese, *Ystoria Rogerii*: 8.

in condizioni di assoluta minoranza e di quasi clandestinità – sia la presenza di una gerarchia ecclesiastica. La fonte in questione è un anonimo poema indirizzato a Giorgio di Antiochia, redatto in greco da un personaggio che descrive la sua condizione di esule proprio nell'arcipelago Maltese – forse proprio a Gozo, intorno alla metà del XII secolo – nel quale, al di là della supplica rivolta al potente personaggio, si trovano una serie di indicazioni circa le condizioni delle isole e dei suoi abitanti.⁴²⁴ Il brano oggetto della controversia riguarda la descrizione della presa di Malta nel 1127.

Secondo una prima interpretazione, nel passo in questione il poema farebbe riferimento al fatto che, al comando di una piccola spedizione navale, Ruggero II sbarcò a Gozo, permettendo agli abitanti di una comunità cristiana di 'mostrarsi alla luce', insieme ad un *episcopos*, dopo aver patito l'oppressione da parte degli odiati musulmani dell'isola'.⁴²⁵ In particolare, secondo i propugnatori di tale opinione, il vescovo in questione sarebbe stato un *πρωτοπαπᾶς*, la cui presenza implicava l'esistenza di una comunità cristiana greca e la presenza di una correlata gerarchia ecclesiastica.⁴²⁶ Nell'arcipelago maltese, poi, stando a questa opinione, ci sarebbe stata una sopravvivenza di comunità cristiane, organizzate anche istituzionalmente sotto la guida di un vescovo; in particolare, già prima del 1127, si avrebbero evidenze dell'esistenza di ben due vescovi a Malta – Giovanni nel 1113 e Rainaldo nel 1121 – nominati entrambi da Ruggero II in base all'accordo dei Normanni col Papato.⁴²⁷

Secondo un'altra interpretazione, contrapposta a quella appena esaminata, nel passo del poema in cui si ricorda la presa normanna di Malta nel 1127, il condottiero alla guida della flotta sarebbe stato invece non Ruggero II, quanto Giorgio di Antiochia, del quale l'anonimo poeta tesse il panegirico. Sull'isola – Malta, non Gozo – l'ammiraglio avrebbe cacciato la popolazione musulmana con i suoi amministratori, favorendo l'insediamento di coloni cristiani e provvedendo persino all'insediamento di un vescovo cristiano, il quale si sarebbe adoperato per restaurare i luoghi di culto sostituendo alle moschee le chiese cristiane.⁴²⁸

424 Per le diverse edizioni del testo, si rinvia alle indicazioni fornite da Rognoni 2017.

425 È questa, in estrema sintesi, la posizione di Fiorini e Vella, autori di un'edizione del poema in greco. Cfr. Busuttill *et al.* 2010. Per le dettagliate argomentazioni di questa posizione, si vedano le seguenti opere: Fiorini-Vella 2015: 53-72; Fiorini-Vella 2016: 75-87.

426 Cfr. Fiorini-Vella 2015: 60; Fiorini-Vella 2016: 84.

427 Cfr. Fiorini-Vella 2016: 84.

428 Una sintesi del passo in Rognoni 2017: 325; in particolare si veda la nota n. 41, dove si rimanda ad un'edizione del poema posteriore rispetto a quella condotta da

Si tratta di due interpretazioni completamente divergenti del medesimo passo, le quali, sebbene conducano a soluzioni opposte, paiono comunque scompaginare le precedenti acquisizioni storiografiche con riferimento alla figura di un vescovo di Malta nel periodo normanno, anche indipendentemente dall'adesione all'una o all'altra, perché imporrebbero di retrodatare le notizie inerenti alla ricostituzione di un vescovato ad un periodo antecedente alla seconda metà del XII secolo.

4.2. La diocesi di Malta nel periodo normanno: fonti cronachistiche e diplomatistiche

Quanto esposto nel paragrafo precedente, soprattutto con riferimento alle informazioni contenute nel poema citato, necessita di essere messo a confronto con le attestazioni superstiti nelle cronache e nei diplomi.

Quanto alle cronache, si è già trattato dei riferimenti rinvenibili nelle opere di Malaterra e di Alessandro di Telese.⁴²⁹ Tutti e due gli autori non fanno alcun riferimento né alla presenza di un vescovo già stanziato, né all'istituzione o rifondazione di un vescovato, sia da parte di Ruggero I che del figlio Ruggero II. Solo il primo menziona una comunità cristiana, mentre il secondo accenna appena alle operazioni militari aventi ad oggetto l'isola di Malta.

L'unica cronaca latina che contiene ulteriori cenni ad un vescovo di Malta è quella di Falcando, dove in più passi si fa riferimento al presule. Il primo riferimento si rinviene relativamente alle vicende che condussero Stefano di *Perche* ad assumere la doppia carica di arcivescovo di Palermo e cancelliere del Regno. Falcando riporta che, in quel periodo, erano tornati da Roma i vescovi partiti per ricevere la consacrazione, che erano quelli di Mazara, Agrigento e Malta, i quali avevano portato con sé una lettera del Pontefice contenente l'approvazione dell'avvenuta elezione di Stefano ad arcivescovo di Palermo e il precetto che i titolari delle sedi suffraganee prestassero *sacramentum* all'arcivescovo.⁴³⁰

Il secondo riferimento al vescovo di Malta compare nella descrizione degli intrighi orditi a corte contro l'arcivescovo Stefano. In par-

Busuttill, Fiorini e Vella, e precisamente Vassis-Polemis 2016: in particolare i versi 2878-2811. Su tale interpretazione si attesta anche Lauxtermann 2014: 155-176, in particolare 155-156 per le considerazioni sulla pretesa continuità del Cristianesimo e per le notizie concernenti il vescovo.

429 Si veda, *supra*, § 4.1.

430 Cfr. Falcando, *De rebus*: 236-237.

ticolare, la cronaca menziona il presule nel gruppo di “prudentes et discretos viros” inviati a constatare le cause del decesso di *Robertus Bellismensis* (Roberto di Bellême), fedelissimo del cancelliere-arcivescovo, che si sospettava fosse stato vittima di un avvelenamento ordinato dal suo rivale Matteo d’Aiello.⁴³¹

Un terzo riferimento attiene invece agli eventi conclusivi dell’esperienza siciliana dell’arcivescovo-cancelliere, quando, in una Palermo attraversata da insidie continue, scoppiò apertamente la rivolta contro Stefano di *Perche*, assediato dagli stessi soldati del Palazzo Reale insieme ad una folla di popolani, istigati dal notaio Matteo d’Aiello e dai suoi fedelissimi. Tralasciando i dettagli dell’assedio, basta menzionare che il vescovo di Malta è indicato, dapprima, tra i notabili del Regno che si resero garanti del rispetto dell’accordo proposto all’arcivescovo; successivamente, figura in qualità di accompagnatore dello stesso sulla galea che, secondo l’accordo, doveva condurlo in esilio, dopo aver rinunciato alla carica arcivescovile. È proprio in questo passo che il vescovo di Malta viene identificato con il nome di Giovanni. Fu lui ad ordinare agli abitanti del *castrum* di Licata, in nome del re, che non si arrecassero offese all’ormai esule Stefano di *Perche*, una volta approdati in quella zona per esigenze della navigazione.⁴³²

L’ultimo riferimento della cronaca riguarda la descrizione della struttura collegiale di vertice che si insediò immediatamente dopo la cacciata di Stefano di *Perche*. Tra i dieci membri della *Curia*, accanto ad altri vescovi del *Regnum*, figura anche Giovanni vescovo di Malta.

Considerando dunque le attestazioni che si ricavano dalla cronaca di Falcando, si ha notizia di un vescovo di Malta di nome Giovanni, molto attivo a corte negli anni che seguirono l’arrivo di Stefano di *Perche* in Sicilia e la sua fuga dalla stessa, precisamente nell’arco cronologico compreso tra il novembre del 1167 e quello del 1169.⁴³³

Sul versante documentario, invece, le attestazioni di un vescovo di Malta sono antecedenti a questo periodo. Una prima e autorevole testimonianza dell’esistenza di una diocesi e di un vescovo si rinvie-

431 Falcando, *De rebus*: 246-247. A capo del gruppo di ‘esperti’ sembra spiccare, per le parole del Falcando, l’arcivescovo di Salerno, “virum in fisica probatissimum”. Si tratta certamente dell’arcivescovo Romualdo II Guarna, che fu medico ed animatore della rinomata Scuola medica salernitana; cfr. Oldoni 2003.

432 Cfr. Falcando, *De rebus*: 314-317.

433 Le due date indicate per delimitare l’intervallo cronologico riguardano la prima, la consacrazione a Roma dei vescovi di Mazara, Agrigento e Malta ed il loro ritorno con la lettera del Pontefice, per cui si veda anche IP 10: 232 n. 30; la seconda, quella in cui la composizione del *Consilium* dei *Familiares regis* viene ridotta da dieci a tre membri, per volere di Gualtiero Arcivescovo di Palermo, su cui cfr. Takayama 1993: 118-119.

ne nella bolla di Adriano IV indirizzata ai presuli di Agrigento, Mazara e appunto Malta, con la quale il Pontefice comunicava la propria decisione di sottoporle come suffraganee alla diocesi di Palermo, che sino a quel momento “solo fere nomine” aveva goduto del titolo di sede metropolitana.⁴³⁴ Tale disposizione pontificia è ricordata nella cronaca di Romualdo Salernitano, il quale però, come già accennato, omette del tutto riferimenti al vescovo di Malta, menzionando in qualità di suffraganei della sede palermitana solamente i vescovi di Agrigento e Mazara.⁴³⁵

Un notevole intervallo di tempo intercorre poi tra quest’ultima e la successiva attestazione riguardante un vescovo di Malta in attività. Si tratta di un documento datato febbraio 1168, prima indizione, contenente la sentenza emessa a seguito della controversia insorta tra i canonici della chiesa di Bagnara e i monaci del monastero di Santa Eufemia, in Calabria.⁴³⁶ La sentenza venne demandata dal sovrano ad un collegio giudicante interamente formato da vescovi, tra cui il vescovo Giovanni.⁴³⁷

Un’ulteriore testimonianza si rintraccia ancora nel 1168, in un documento redatto in greco e riguardante la chiesa di S. Salvatore di Capizzi. Oltre al resto, nel testo si fa menzione della petizione avanzata a due Catepani delle terre della regina e *Magistri Forestarii*, da Giovanni vescovo di Malta e Boso vescovo di Cefalù, di concedere alla suddetta chiesa, insieme ad altri beni, anche un terreno dell’estensione di uno iugero, ricompreso nella foresta regia.⁴³⁸

L’anno successivo, dicembre 1169, terza indizione, *Ioannes episcopus Malte*, compare tra i sottoscrittori del diploma con il quale Tustan vescovo di Mazara concesse al monastero di S. Maria de *Latinis* di Palermo, fondato da Matteo d’Aiello, i proventi delle decime ecclesiastiche derivanti dal casale *Corubrichi*, rientrante nella giurisdizione ecclesiastica della diocesi mazarese.⁴³⁹

434 L’edizione della bolla si legge in Pirri 1733: I 94. Per ulteriori riferimenti si rinvia a IP 10: 231 n. 27. Il testo della bolla pontificia non specifica l’anno in cui venne rilasciata, ma riporta solo la data del 10 luglio. Pirri la colloca nel 1154; IP 10 nel 1156. Quest’ultima è la datazione da ritenere corretta, perché coincide con la ritrovata concordia tra Papato e Regno di Sicilia in occasione dell’accordo raggiunto proprio a Benevento in quell’anno.

435 Romualdo di Salerno, *Chronicon*: 171. Cfr. *supra*, Parte II, 1.4.2.

436 Il testo è edito in Jamison 1931: 466-470.

437 La sentenza venne successivamente confermata da papa Celestino III il 6 maggio 1192; cfr. in proposito IP 10: 159 n. 2.

438 Palermo-Mensa-Cefalù 12, edito in Cusa 1868-1882: 484-486 e 723 n. 108.

439 Il testo del diploma è edito in Garufi 1899: 115-117 n. L.

4.3. Considerazioni conclusive

Volendo trarre alcune considerazioni conclusive relativamente all'esistenza della diocesi di Malta nel periodo normanno, all'operatività della sua struttura e sul vescovo preposto, anche alle luce dell'animatorio dibattito storiografico che a più riprese ha riguardato l'argomento, si può affermare innanzitutto che, quelle indicate nel paragrafo precedente sembrano essere, allo stato attuale delle conoscenze, le uniche evidenze che le fonti cronachistiche e documentarie offrono sulla diocesi e sul vescovo di Malta, tutte comunque risalenti alla seconda metà del XII secolo.

Sulla base di tali evidenze, può ritenersi poco attendibile l'opinione storiografica che si potrebbe definire 'della continuità', basata su considerazioni che nel complesso appaiono fragili. Secondo una tale impostazione, la diocesi di Malta sarebbe esistita già nella prima metà del XII secolo e, a capo della stessa, si sarebbero succeduti diversi vescovi, sia durante il periodo comitale che dopo la creazione del *Regnum*. Gli stessi, peraltro, non avrebbero avuto alcun legame effettivo con il territorio e sarebbero stati attivi prevalentemente alla corte di Ruggero II.⁴⁴⁰

Una ancor più ridotta attendibilità, poi, sembra potersi assegnare alle liste episcopali rinvenibili in opere più risalenti nel tempo, che hanno dato origine ad una confusione interpretativa protrattasi a lungo. Il riferimento è in primo luogo a quanto riportato da Pirri nella *Notitia* da lui dedicata alla *Melitensis Ecclesia*, le cui informazioni sono state spesso riportate acriticamente in studi successivi.⁴⁴¹ Pirri scrive che la serie dei vescovi di Malta fu ricostituita nel 1089 per opera del conte Ruggero I, dopo un'interruzione di ben duecentoquindici anni, e segnala la seguente successione sino al 1217 circa: Gualtiero, Biraldo, Giovanni (I), Stefano, Giovanni (II). Basta però un controllo alle fonti indicate per accorgersi che, a parte l'ultimo Giovanni, non di vescovi di Malta si tratta, bensì di presuli di sedi della Calabria, il cui nome latino poteva dar luogo, per errori di lettura, alla confusione tra gli stessi, cosa che effettivamente avvenne.⁴⁴²

440 Si fa riferimento alla recente posizione assunta da Fiorini e Vella, per i quali si rimanda a Fiorini-Vella 2016: 82. I due autori ritengono che la nomina di vescovi di Malta si colleghi alla politica ecclesiastica della Sede Apostolica di costituire diocesi anche *in partibus infidelium*.

441 Cfr. Pirri 1733: II 905-906.

442 Gualtiero, menzionato in PA-Catt. 3, è in realtà il vescovo di Malvito che compare anche in un diploma di Ruggero Borsa datato maggio 1087, per cui si rinvia a Ménager 1981: 212-215 n. 60 (cfr. in particolare Ménager 1981: 214.3). Biraldo, menzionato in PA-Catt. 4 come "Melitensi episcopo", è da identificare non tanto in un

In definitiva, la possibilità dell'esistenza della diocesi di Malta a partire dalla fine dell'XI secolo, magari riorganizzata sul modello di quelle siciliane per opera di Ruggero I, sembra da respingere con fermezza. Che più di un trentennio più tardi, con la spedizione normanna a Malta sotto il governo di Ruggero II, si sia ricostituito *ex-novo* il vescovato maltese, o sia stato rintracciato un vescovo o un *protopapas* già attivo, ma magari operante in una forma prossima alla clandestinità prima del supporto normanno, sono le due opinioni cui ha dato luogo il poema composto da quell'anonimo poeta che nell'arcipelago maltese espì il suo esilio negli anni a cavallo tra la prima e la seconda metà del XII secolo. Tale situazione di contrasto interpretativo, di per sé, non consente di propendere per nessuna delle due soluzioni ipotizzate. Quel che è certo è che, di fronte ad un evento tanto importante quale sarebbe stata la ricostituzione ufficiale di una diocesi su impulso di Ruggero II, appare quantomeno sospetto che nemmeno un cenno in merito si rintracci in cronache latine del tempo.

Le uniche certezze circa la diocesi di Malta, pertanto, riguardano un torno di anni posteriore alla morte di Ruggero II, quando venne resa suffraganea dell'arcivescovato di Palermo da papa Adriano IV. Dato il silenzio sul punto, la diocesi doveva già esistere, quantomeno nominalmente come sede ecclesiastica, ed essere considerata tale dalla Chiesa di Roma; ma nessuna ulteriore notizia sembra essere giunta sino a noi con riferimento a quel periodo, né si conosce il nome del vescovo che ricopriva la carica. L'unico presule di Malta del quale si hanno notizie più circostanziate è il vescovo Giovanni, attivo ai più alti livelli presso la Corte palermitana. Come esaminato, di lui si hanno notizie oltre che per mezzo della cronaca di Falcando, anche da diverse fonti documentarie, comunque circoscritte in anni ravvicinati.⁴⁴³ In proposito, peraltro, è da respingere quanto riportato da Pirri, secondo cui sarebbe stato ancora vivo e attivo nel 1212.⁴⁴⁴

vescovo di Malta, quanto in un vescovo di Mileto (il documento è edito in Becker 2013: 205-207 n. 52), così come lo Stefano indicato, in PA-Cap. Pal. 6, come "Militensis episcopus" (il documento è edito in Brühl 1987: 133-138 n. 48). Si vedano in proposito anche le considerazioni di Mayr 1896: 475-496 in particolare 487-492. Anche Bresc 2000 indica come periodo della ricostituzione del vescovato la seconda metà del XII secolo.

443 Sul vescovo Giovanni si veda Kamp 1975: 1165.

444 Cfr. Pirri 1733: Il 906. Ma sul punto si veda Kamp 1975: 1165.10.

CAPITOLO 5

ARCIVESCOVATO DI MONREALE

SOMMARIO: 5.1. Premessa. 5.2. La prima fase della Chiesa di Monreale: fondazione e dotazione del monastero *Sancte Marie Nove*. 5.3. L'incerto *status* dell'abate di Santa Maria la Nuova prima del 1183. 5.4. *Libera et spontanea voluntate*? Le conseguenze del privilegio di Guglielmo II. 5.5. Da Teobaldo a Guglielmo. Gli atti monrealesi al tempo del primo e del secondo abate di Santa Maria la Nuova. 5.5.1. Il periodo di Teobaldo. 5.5.2. Il periodo di Guglielmo. 5.6. Dal *monasterium Sancte Marie Nove* all'*archiepiscopatus Montis Regalis*. 5.7. *Ad incrementum et commodum*. Ulteriori attribuzioni e provvedimenti in favore di Monreale. 5.8. Il mancato ruolo attivo dell'aristocrazia laica. 5.9. Dai Normanni agli Svevi: l'arciepiscopato di Caro.

5.1. Premessa

Monreale, con la sua Cattedrale, il monastero e l'intero *hinterland* diocesano entrò a far parte nell'immaginario collettivo, sin dal XII secolo, quale apice della potenza raggiunta dal casato regio degli Altavilla, prima degli eventi che avrebbe condotto al mutamento dinastico.⁴⁴⁵

La costituzione *ex nihilo* di un imponente centro ecclesiastico alle porte di Palermo – capitale del *Regnum*, sede residenziale stabile della famiglia reale e di un proprio arcivescovato – ha contribuito a creare un'aura di mito e a mantenere vivo un interesse che si è tradotto in una pressoché ininterrotta tradizione storiografica.⁴⁴⁶ Il processo che condusse alla costituzione di una delle più importanti signorie ecclesiastiche dell'intero Regno trova riscontro nella documentazione di cui la stessa fu, a seconda dei casi, autrice o privilegiata destinataria.⁴⁴⁷

445 Ne costituisce testimonianza il riferimento in Riccardo di San Germano, *Chronica*: 4-5. Si rinvia, inoltre *infra*, nel testo, per gli ulteriori riferimenti encomiastici all'opera regia contenuti nei documenti pontifici.

446 Tra gli studi di diversa natura e valore, afferenti, a loro volta, ai più svariati campi di indagine, possono in questa sede menzionarsi: Lello 1596; Del Giudice 1702; Di Giovanni 1892; La Corte 1902; Giordano 1972; D'Angelo F. 1973; Schirò 1978; Bercher *et al.* 1979; Maurici, Vassallo 1987; Johns 1988; Schirò 1989; Lima 1991; Johns 1996; D'Angelo F. 1997; Pispisa 2005; Abulafia D. 2009; Brodbeck 2010; Brodbeck 2013; Bonacasa Carra *et al.* 2014; Filingeri 2014.

447 La storia stessa dell'Archivio e del Tabulario è contrassegnata dalla precoce importanza che gli stessi ebbero riconosciuta sin dal XIV secolo, quando cominciò l'attività di raccolta del *corpus* diplomatico ad opera dell'arcivescovo Arnaldo di Rassach (1306-1324), sfociata nella creazione del *Liber privilegiorum Sancte Marie Montis Regalis Ecclesie*, rispetto al quale si veda Falletta 2009, cui si rinvia anche per la dettagliata disamina, con ulteriori indicazioni bibliografiche, in me-

5.2. La prima fase della Chiesa di Monreale: fondazione e dotazione del monastero *Sancte Marie Nove*

Le testimonianze documentarie che attengono alla prima fase del centro ecclesiastico di Monreale coprono un periodo di tempo che va dal 1174 sino all'istituzione dell'arcivescovato, nel 1183.

Il primo documento dal quale si evince l'esistenza del monastero risale al 1 marzo 1174, settima indizione.⁴⁴⁸ Si tratta del diploma indirizzato da Nicola arcivescovo di Messina alla regina Margherita, madre di Guglielmo II, e riguarda il monastero di S. Maria di Maniace, ubicato nella diocesi di Messina, su cui la stessa regina esercitava il patronato mediante iniziative di concreto sostegno. Proprio ad una precisa richiesta della sovrana risponde il provvedimento, contenente una serie di disposizioni riguardanti sostanzialmente l'esenzione del monastero dalla soggezione all'autorità episcopale. Il presule stabiliva infatti che il predetto monastero e tutti i suoi possedimenti sarebbero stati liberi e sciolti da qualunque vincolo o debito nei confronti della diocesi di Messina. Tale regime di esenzione comportava poi che nessuna autorità diocesana avrebbe potuto esigere alcunché dal monastero, dagli uomini alle sue dipendenze o dalle tenute di sua proprietà. Nel caso di transito nelle terre del monastero, inoltre, l'arcivescovo o i suoi successori non avrebbero potuto esigere né il vitto né altri *stipendia*, ma avrebbero potuto accettarli solo se l'abate o il convento avessero provveduto ad offrirli loro per puro spirito di liberalità.

Il passo più rilevante del documento è comunque quello in cui l'arcivescovo di Messina fa presente che la regina Margherita aveva offerto in dono il monastero di Maniace al monastero che il re Guglielmo II aveva stabilito di edificare “ad honorem beatissime et gloriosissime semper Virginis Marie prope felice urbem Panormi”. Questo richiamo è il primo cenno rinvenibile al monastero di Santa Maria la Nuova di Monreale, e costituisce il presupposto logico della cessione, al monastero regio, dell'intero *ius episcopale* che la diocesi di Messina era solita esercitare sul monastero di Maniace. L'arcivescovo specificava però che la propria disposizione avrebbe avuto vigore solo se il Papa l'avesse ratificata acconsentendo alla concessione e, inoltre, che non erano oggetto di cessione le decime che la

rito ai territori appartenenti all'arcivescovato monrealese e le vicende cui gli stessi andarono incontro nel tempo. Per le intricate vicende che hanno interessato l'archivio dell'arcidiocesi, la sistemazione e la sua stessa collocazione, si rinvia a Spata 1865; Garufi 1902a: V-XXI; Millunzi 1903; Grasso 1982; Schirò 1984.

448 BCRS 08. Cfr. Garufi 1902a: 7 n. 8; White 1938: 205.9. Cfr. altresì Candido 1952-1953.

diocesi di Messina era solita percepire sulle tenute che il monastero di Maniace possedeva o avrebbe posseduto in futuro.

La testimonianza documentaria in questione, nell'attestare che la regina madre avesse già effettuato una donazione sulla quale si pronunciava per quanto di sua competenza l'arcivescovo di Messina, conferma come il monastero di Monreale fosse già un ente ecclesiastico pienamente operante nel 1174. Gli ulteriori documenti confermano questo stato di cose e costituiscono il nucleo primigenio da cui si sviluppò la potenza politica ed economica del monastero di Monreale.

Al 1174 risalgono infatti anche due privilegi pontifici con i quali papa Alessandro III emanò le prime disposizioni a favore del monastero.⁴⁴⁹ Il primo, datato 29 dicembre 1174, pervenuto in forma di copia, contiene la conferma della concessione effettuata da Nicola arcivescovo di Messina a proposito del monastero di S. Maria di Maniace.⁴⁵⁰ Indirizzato a Guglielmo II, fa riferimento al monastero di Monreale solo come "monasterium quod super sanctam Kuriaciam cepisti [...] construere". Dopo aver ripercorso testualmente le disposizioni dettate dall'arcivescovo, il Pontefice confermava le disposizioni fissate dall'arcivescovo con l'assenso della regina Margherita, stabilendo però che, in segno di ricognizione "pro honore Messanensis ecclesie", l'abate del monastero di Maniace avrebbe dovuto offrire due forme di pane e due misure di vino una volta l'anno, nel caso l'arcivescovo o uno dei suoi successori fossero transitati ("in eundo et redeundo") tanto da Caronia quanto da Maniace.

449 I due documenti BCRS 9 e BCRS 10 sono datati rispettivamente 29 e 30 dicembre 1174. Si ritiene opportuno in questa sede segnalare che, dall'esame del contenuto, il documento datato 30 dicembre pare precedere logicamente quello del giorno precedente, perché detta la disciplina generale per il monastero di Monreale. Quello del 29 dicembre – riguardante la conferma della concessione del monastero di Maniace – sembra poi contenere all'inizio un riferimento ad una decisione già presa sullo *status* del monastero di Monreale. Per completezza, invece, deve segnalarsi come nel testo del documento datato 30 dicembre il Pontefice dichiara espressamente di aver appreso della fondazione del monastero sia da lettere di Guglielmo II che da una non precisata "aliorum certa relatione". A cosa si faccia riferimento è impossibile da stabilire con certezza, ma potrebbe anche trattarsi del documento di concessione dell'arcivescovo di Messina, che il Papa ebbe sicuramente in visione, il che potrebbe dare – peraltro – fondamento all'indicato ordine cronologico. Si consideri inoltre che il documento del 30 dicembre è pervenuto mediante una trascrizione posteriore redatta sull'originale. Questo potrebbe anche spiegare l'eventuale errore nella datazione indicata, se di errore si tratta. La questione comunque non sembra di primaria importanza rispetto al contenuto dei documenti stessi.

450 Si tratta del documento BCRS 9. Cfr. Garufi 1902a: 7 n. 9; IP 10: 274 n. 1; White 1938: 205.10. Editto in Cerrito 2022a: 89-91 n. 22.

Il secondo documento è datato invece 30 dicembre 1174, ottava indizione, e riveste fondamentale importanza perché contiene la disciplina giuridica propria di abbazia *nullius* cui sarebbe stato improntato il monastero, con l'attribuzione di tutta una serie di esenzioni, diritti e potestà.⁴⁵¹ La motivazione addotta da Alessandro III per giustificare il particolare regime accordato era esplicitamente riconnessa al peculiare affetto nutrito nei confronti di Guglielmo II, di cui si lodava l'iniziativa volta a fondare il monastero e si accoglievano, benignamente, le richieste.

Quanto al contenuto, sul piano delle esenzioni, si stabiliva che il monastero regio non fosse soggetto a nessun arcivescovo o vescovo, ma solo al Romano Pontefice, dunque libero e sciolto da ogni debito e soggezione verso qualunque altra persona ecclesiastica. L'abate e il convento avrebbero potuto rivolgersi liberamente a qualsiasi vescovo per ricevere le ordinazioni, il crisma, l'olio santo, la consacrazione degli altari o delle basiliche, ricevendoli senza alcun diniego, secondo quanto disposto dall'autorità pontificia. A nessun arcivescovo o vescovo sarebbe stato consentito proibire affiliazioni al monastero e, se qualche chiesa o tenuta fosse stata ceduta a titolo di donazione, nessuna decima o altro diritto spettante a qualsivoglia autorità episcopale sarebbero stati dovuti, potendo il monastero trattenere tali diritti per sé. Sulle tenute o i possedimenti del monastero, o sulle celle ad esso concesse con i relativi diritti episcopali, nessun arcivescovo o vescovo avrebbe potuto esigere né la decima né la quarta. Gli abitanti delle tenute di proprietà del monastero erano sottratti all'even-

451 Si tratta di BCRS 10. Cfr. Garufi 1902a: 8 n. 10; IP 10: 275 n. 2; White 1938: 205-207 n. 11. Edito in Cerrito 2022a: 92-96 n. 23. La disposizione venne rinnovata con un'ulteriore bolla, datata 14 gennaio 1176, nona indizione, di cui esistono due copie: BCRS 12 (Cfr. Garufi 1902a: 9 n. 12; IP 10: 275 n. 3; edizione in Cerrito 2022a: 102-106 n. 25); BCRS 13 (Cfr. Garufi 1902a: 10 n. 13; IP 10: 275 n. 3; Cerrito 2022a: 102 offre al riguardo solo una segnalazione seguita da indicazioni diplomatico-paleografiche). Quanto al contenuto, entrambe le copie riportano il medesimo testo del documento del 1174, con minime variazioni di struttura e con l'unica aggiunta riguardante la previsione di un censo annuo di cento "tarenorum Sicilie" che il monastero avrebbe dovuto versare alla Sede Apostolica. Deve inoltre segnalarsi come, in BCRS 13, una mano posteriore – che Carlo Alberto Garufi riteneva risalente al XIV secolo – abbia apportato delle modifiche nelle parti di testo in cui compaiono i termini riferiti allo *status* giuridico della Chiesa di Monreale nel 1174. Questi termini risultano infatti cancellati (o semplicemente sovrascritti in alcuni casi) ed in capo agli stessi sono stati vergati quelli corrispondenti allo *status* episcopale successivamente acquisito. Cfr. White 1938: 207.13, il quale però cade nell'errore di considerare come un'innovazione la libertà concessa all'abate di scegliere liberamente il vescovo o l'arcivescovo da cui ricevere la consacrazione. Tale disposizione compariva già nel documento del marzo 1174, l'unica novità riguardava il censo prima menzionato.

tualità di essere colpiti da scomunica o interdetto comminati da altre autorità ecclesiastiche e, inoltre, tutti i chierici, anche quelli degli enti sottoposti, erano esentati da convocazioni a sinodi. Nessuno avrebbe potuto essere preposto all'amministrazione del monastero al posto dell'abate, a meno che quest'ultimo non fosse risultato colpevole di qualche crimine punito dai sacri canoni; così come senza il consenso dell'abate nessun monaco avrebbe potuto decidere di lasciare il monastero per fare ingresso in un altro. Si stabiliva inoltre che nessun arcivescovo o vescovo avrebbe potuto proibire ai fedeli l'accesso al monastero o alle sue celle "ad audiendum verbum divinum", se non sulla base di un provvedimento di interdetto generale riguardante tutte le città o parrocchie, né le medesime autorità avrebbero potuto pretendere di accedere "infra claustrum monasterii", o celebrare gli uffici divini – tanto nel monastero quanto nelle chiese di sua pertinenza – senza che in merito vi fosse la volontà e l'esplicito consenso dell'abate.

Sul versante delle concessioni e delle attribuzioni di facoltà o potestà specifiche, si stabiliva poi che l'abate del monastero avesse "plenam facultatem et licentiam" di congregare sinodi, tanto di monaci quanto di altri chierici residenti nelle tenute del monastero, nonché di accogliere nella loro comunità chierici di qualunque ordine, o laici – "in sanitate vel egritudine" – desiderosi di abbandonare la vita secolare e di volgersi alla conversione, con tutti i loro beni e possedimenti, senza che gli stessi potessero ricevere il diniego di nessun vescovo o qualche tipo di impedimento. I laici però avrebbero dovuto essere "liberos et absolutos", dunque di *status* libero o comunque non soggetti a qualche tipo di servizio personale. Al monastero e alle chiese e celle ad esso collegate si riconosceva libertà di sepoltura e la facoltà di accogliere liberamente chiunque avesse manifestato la volontà testamentaria di ricevere lì la propria sepoltura, a meno che non si fosse trattato di soggetti sottoposti a scomunica o interdetto. Arcivescovi e vescovi non avrebbero inoltre avuto, nei confronti dei soggetti che avessero optato per la sepoltura presso il monastero, né la potestà di comminare la scomunica o l'interdetto, né di negare la penitenza o il viatico, se non per una ragione manifesta. All'abate e ai frati si attribuiva inoltre la facoltà di edificare *oratoria* in qualsiasi luogo nell'ambito delle proprie tenute, sia da adibire al loro specifico uso che per gli uomini residenti nelle tenute stesse.

Alcune disposizioni riguardavano poi espressamente la figura dell'abate. Innanzitutto, gli insigniti della carica a seguito di elezione canonica, avrebbero potuto fregiarsi dell'uso delle insegne pastorali, e in particolare di mitra, chiroteche, sandali, tunica, dalmatica, basto-

ne pastorale, nonché far uso quotidiano dell'anello e della facoltà di impartire, *more episcopi*, la benedizione al popolo dopo la messa e gli ulteriori uffici divini. Questa specifica concessione veniva espressamente motivata in segno del favore che il Papa riconosceva al fervore devozionale e ai desideri del re. L'abate del monastero, con il consenso del re o dei suoi eredi, avrebbe avuto la facoltà di ricevere la benedizione da qualunque arcivescovo o vescovo a sua scelta e, se fosse stato accusato di qualcosa, la sua causa sarebbe stata trattata, discussa e definita da soggetti ecclesiastici "idoneis et discretis" del *Regnum*, sempre previo assenso del re o dei suoi eredi. All'abate, inoltre, erano attribuite le facoltà di amministrare il sacramento dell'Ordine rispetto alle chiese soggette, e quello della confessione nei riguardi di chierici e laici di qualunque ordine o sesso. Infine, sui territori soggetti alla sua autorità, all'abate sarebbe spettato esercitare in via esclusiva la giurisdizione ecclesiastica su qualunque crimine o causa.

Infine, anche dal punto di vista della gestione economica, veniva dettata una precisa disposizione, volta a confermare l'intangibilità della potestà dell'abate e del convento in merito ai possedimenti in qualunque modo acquisiti al patrimonio (donati, offerti o acquisiti in seguito a permutate o commutazioni), sia che fossero ubicati all'interno del *Regnum* che fuori dai suoi confini. Per i primi, inoltre, il Pontefice faceva riferimento alla *voluntas regis* e a quella di suoi eventuali eredi.

Il documento termina con la consueta disposizione di chiusura contenente il divieto, generico, di turbare in qualunque modo il monastero, sottraendone, diminuendone o trattenendone illecitamente i possedimenti o, ancora, arrecando qualsivoglia genere di vessazione, sotto pena di incorrere nell'indignazione dell'Onnipotente e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

La testimonianza documentale successiva a quelle considerate è costituita dal diploma di Guglielmo II, datato 15 agosto 1176, nona indizione.⁴⁵² Si tratta del privilegio di dotazione del monastero di Monreale, informato all'Ordine cavense e alla Regola benedettina.⁴⁵³

452 BCRS 15. L'escatocollo riporta che, munito di bulla aurea, fu deposto sull'altare da Guglielmo II in persona ("propriis manibus") in occasione della festività dell'Assunzione della Vergine, al cui nome il monastero era dedicato. Cfr. Garufi 1902a: 10 n. 5; White 1938: 210-211.28. Edito in Enzensberger, *Guillelmi II. diplomata*: n. 89.

453 Anche in questo primo documento regio non vi è traccia del toponimo Monreale. Il re fa riferimento al monastero identificandolo semplicemente come "monasterium [...] non longe a menibus felicitis urbis nostrae Panormi supram sanctam Kuriagam". Per il popolamento del monastero ad opera di monaci provenienti dalla SS. Trinità di Cava, si veda Loré 2008.

Reca in apertura una lunga arenga tutta tesa ad esaltare lo zelo religioso del sovrano nella quale si ritrova quasi descritto in parole il magnifico componimento musivo che nella chiesa stessa immortala l'effigie del re 'buono'.⁴⁵⁴ Il testo, che contiene un alto numero di disposizioni, può essere schematizzato nel modo seguente.

Innanzitutto, vi si rintracciano due disposizioni di portata generale, mediante le quali si stabiliva la perpetua intangibilità del contenuto del diploma e si procedeva alla conferma di quanto stabilito e concesso da Alessandro III nel suo privilegio per il monastero, impedendo ai successori al trono e a qualunque autorità – ecclesiastica o secolare che fosse – di infrangere o depotenziare le condizioni fissate. Segue poi un'elencazione di disposizioni e attribuzioni, riguardanti i seguenti profili: 1) Profili economico-patrimoniali, sia sottoforma di possedimenti territoriali che di altri beni, ubicati non solo in Sicilia ma anche in altre zone geografiche del *Regnum*.⁴⁵⁵ 2) Profili concernenti spazi di autonomia giuridica, con relativi diritti ed esenzioni, riguardanti nel complesso l'intero monastero.⁴⁵⁶ 3) Profili concernenti

454 Il sovrano, infatti, dopo aver affermato di godere della clemenza e della misericordia divina nel governo del Regno, enunciava di ricavare la sua più grande gioia dall'aver intrapreso l'opera di costruzione di una basilica al *Supernus Rex*, dalla cui destra egli stesso aveva ricevuto il diadema. A questa enunciazione, fa seguito una digressione nella quale si esplicano ulteriori motivi – che potrebbero definirsi di 'politica ecclesiastica' – tesi a giustificare lo speciale attaccamento al monastero. In particolare, riconnettendo la volontà di dotare lo stesso nel modo più ampio possibile (con benefici, libertà e possedimenti), dichiarava di rifarsi alle orme "progenitorum [...] regum Sicilie", manifestando alle chiese del *Regnum* una reverenza giudicata maggiore rispetto a quanto fatto dai sovrani di altri regni, non vessandole con oneri e altre 'improbe esazioni'. Relativamente all'epiteto di re 'buono' con cui è comunemente conosciuto Guglielmo II, in contrapposizione al padre Guglielmo I, noto invece come 'malo', si veda Enzensberger 1980: 385-396 in particolare.

455 Nello specifico: i tre castelli di di lato, Corleone e Calatrasi; il casale *Bulchar* con il mulino e tutte le sue pertinenze; un mulino di più recente costruzione sito nelle immediate vicinanze del monastero; le chiese di S. Ciriaca e S. Silvestro, con le vigne, i canneti, le acque, i casali e le ulteriori relative proprietà e pertinenze; la chiesa di S. Clemente a Messina con proprietà e pertinenze; la chiesa di S. Maria di Maccla e la cappella di S. Mauro in Calabria; una casa a Palermo, appartenuta al gaito Martino; un mulino per macinare la canna da zucchero, individuato col toponimo arabo di *Masara*; una vigna con torre, canneto e relative pertinenze appartenuta al notaio Simone; la vigna del conte Silvestro di Marsico; cinque barche da pesca presso il porto, con libertà di operare in qualunque parte del Regno; la tonnara di Isola delle Femmine con le relative facoltà di esazione; la città di Bitetto in Puglia.

456 Si stabiliva: libertà di transito (in ingresso o in uscita) nel territorio del Regno per navi o vascelli del monastero, con esenzione da qualunque tipo di esazione o tributo doganale su queste o sui beni in demanio dello stesso monastero; esenzione da tributi riscossi da baiuli, portulani o da qualunque altro funzionario, con-

il rapporto con il sovrano e conferma di libertà già concesse dal Pontefice.⁴⁵⁷ 4) Profili concernenti la conduzione dei beni e rapporti feudali.⁴⁵⁸ 5) Profili concernenti l'elezione dell'abate.⁴⁵⁹ 6) Profili concer-

cernente tutto ciò che era acquistato, donato, importato “ad usum fratrum seu servicium”, nonché esenzione dalla tassazione sui redditi di terre, possedimenti, animali e prodotti destinati alla vendita; esenzione da qualsiasi tipo di esazione sui beni del monastero, importati o esportati che fossero, in occasione del transito per le porte della città di Palermo o di qualunque altra città o territorio dell'intero Regno; diritto di procurarsi liberamente il legname – senza alcuna *datio* per il taglio e il trasporto dello stesso – da utilizzare per la riparazione o per la costruzione *ex novo* di chiese o case del monastero, non solo in Sicilia ma in qualunque altra parte del Regno; diritto di libero transito e pascolo per gli animali del monastero, sia per le terre appartenenti al demanio regio, che per quelle di arcivescovi, vescovi, altri prelati, conti e baroni del Regno; libertà, per gli uomini, le cavalcature o altri animali del monastero, delle sue obbedienze e dei suoi possedimenti, da prestazioni per servizi riguardanti la flotta, nonché dall'imposizione di qualunque altra tipologia di servizio o angaria.

- 457 Si riconosceva la facoltà, per il monastero e le sue obbedienze – senza possibilità di opposizioni o molestie da parte di chiunque – di accogliere liberamente nel seno della propria comunità chierici di qualunque ordine, o laici desiderosi di convertirsi alla vita religiosa, in salute o malattia, purché liberi e sciolti da ogni vincolo di natura personale. Questi sarebbero stati accolti con i beni e i possedimenti in loro proprietà, ad eccezione tuttavia di feudi o possedimenti gravati da servizi, per i quali si stabiliva necessariamente il preventivo assenso del re o dei suoi eredi. Si riconosceva inoltre libertà verso chiunque da obblighi concernenti la fornitura di vitto e l'alloggio, che non avrebbero potuto essere pretesi da nessuno, ma prestati solo con spirito di liberalità per precisa volontà dell'abate o del convento (obbedienze e dipendenze dello stesso comprese). Su questo versante, si stabiliva che nei confronti dello stesso sovrano o dei suoi eredi il monastero sarebbe stato tenuto solamente a fornire – “karitative” e con lo stesso trattamento riservato ad un confratello – due forme di pane e due misure di vino, nel caso questi fossero transitati per le terre o le proprietà del monastero o delle sue obbedienze.
- 458 Quanto al nucleo dei possedimenti territoriali del monastero, costituiti dai castelli di lato, Corleone e Calatrasi, se ne prevedeva l'attribuzione al monastero “in demanio, libere et absque omni exactione servicii”. Si prevedeva invece una riserva dei servizi dovuti alla monarchia dai baroni che possedevano suffeudi in quegli stessi distretti, e in particolare per il servizio della flotta, per le spedizioni militari, in occasione delle solenni incoronazioni, celebrazioni di altre solennità o per altri servizi, sulla base di quanto previsto come dovuto ed esigibile per ciascun feudo.
- 459 Innanzitutto, in via generale, si riconosceva libertà di elezione dell'abate del monastero secondo quanto previsto dalla Regola benedettina. Subito dopo, però, si dettava un'articolata disciplina delle modalità di elezione del nuovo abate. In particolare, sotto questo aspetto, il re stabiliva che i frati del monastero dovessero costituirsi in assemblea e, dopo aver invocato la grazia dello Spirito Santo, scegliessero fra essi la persona ritenuta idonea a ricoprire la carica, indicandolo come eligendo pastore. Poi, sulla figura in questione sarebbe stata necessaria una pronuncia regia. Il re avrebbe manifestato, o meno, il proprio assenso sulla persona scelta unanimemente o dalla *sanior et potior pars* dell'assemblea dei frati. Si vietava però di scegliere un soggetto esterno al monastero, fintanto che

nenti la giurisdizione.⁴⁶⁰ Relativamente a tale ultimo profilo, il punto più rilevante concerne l'assegnazione in capo all'abate della carica di Giustiziere, la quale, unitamente allo *status* ecclesiastico accordato dalla Sede Apostolica e unitamente alle vaste attribuzioni in termini di beni e diritti, consentiva a chiunque avesse ricoperto la carica abbaziale di disporre di una forza economica e di una vastità di poteri e prerogative uniche rispetto all'intero *Regnum*.⁴⁶¹

all'interno della "congregazione eorum" fosse stata presente una persona idonea a rivestire la carica.

460 Stabilita l'intangibilità dei beni del monastero, si specificava che era proibita qualsiasi dilapidazione delle sostanze dello stesso, in particolare nel caso in cui colui al quale era affidata la gestione dell'amministrazione dei beni si fosse reso autore di qualche crimine. Era esplicitamente proibito che si potesse fare ricorso alla dazione di beni della chiesa stessa, da utilizzare per la propria personale redenzione. Inoltre, ribadendo lo scopo di far sì che il monastero non subisse le conseguenze di eventuali illeciti commessi dai prelati, si proibiva agli eredi o successori al trono di percepire o ricavare proventi per tali cause. Infine – affermando di voler provvedere alla quiete e alla pace del monastero, affinché in qualunque tempo o occasione non subisse 'molestie' o 'vessazioni' da parte di qualche giustiziere – si stabiliva che chiunque fosse stato istituito abate dello stesso monastero, sarebbe stato anche giustiziere di tutti i territori e tenute dello stesso, presenti e future. A nessun giustiziere del re sarebbe stato lecito intromettersi nelle controversie insorte tra gli uomini del monastero, le quali sarebbero state trattate e definite dall'abate stesso. La Curia Regia, dal canto suo, non avrebbe avuto cognizione su alcuna delle cause pervenute all'abate, ma le avrebbe cedute al monastero.

461 Deve segnalarsi che, sulla questione dell'attribuzione della carica di Giustiziere ai grandi signori e feudatari del Regno di Sicilia, come messo in risalto da Carocci 2008: 123-138, in storiografia si sono confrontati due orientamenti diversi, che hanno affrontato la questione della titolarità o meno – per i signori e i feudatari – dell'alta giustizia criminale. In particolare, il primo orientamento che domina da più generazioni gli studi sulla giustizia meridionale ha avuto i suoi fautori in Hans Niese (1910), Evelyn Jamison (1913), Claude Cahen (1940), Mario Caravale (1966) fino a giungere a Errico Cuozzo (1989), Donald Matthew (1992), Ennio Igor Mineo (2001). Questi autori, sia pure con sfumature diverse, hanno ribaltato, secondo Carocci, un paradigma anteriore che, almeno dal Cinquecento in poi, negava alla nobiltà signorile l'esercizio della piena giustizia criminale per ragioni essenzialmente politiche di ostilità ai poteri feudali. L'autore cita come esempi di questo secondo filone di pensiero: Marino Freccia, Giovanni Francesco Capobianco, Pietro Giannone, Carlo Pecchia, Nicola Santamaria, Antonio Pertile, Raffaele Pescione, Angelo Caruso, Ruggero Moscati. In sostanza, in questo lasso di tempo (1910-1950), hanno convissuto quest'ultimo filone "negazionista" e il primo che poi prevalse nel secondo dopoguerra. Alla fine di un articolato *exkursus* Carocci prende posizione e – facendo propria la posizione in merito di Jean-Marie Martin – afferma: "Vi son dunque ottime ragioni per sostenere che una sistematica cessione dell'alta giustizia ai conti appare «mal assuré et, à vrai dire, peu probable». [...] Più in generale, va aggiunto che, l'idea di una formale rinuncia in favore della turbolenta aristocrazia comitale, a competenze così centrali nell'ideologia della sovranità e nel suo concreto dispiegarsi sul territorio, appare davvero inappropriata, per non dire estranea, alle linee guida della costruzione

Il diploma termina con una clausola penale con la quale si stabiliva che chiunque avesse violato le disposizioni regie, sarebbe incorso nel pagamento di cento libbre d'oro, di cui una metà sarebbe andata alla Curia Regia e l'altra al monastero.

5.3. L'incerto *status* dell'abate di S. Maria la Nuova prima del 1183

Il diploma di Guglielmo II dell'agosto 1176 stabiliva che il monastero di S. Maria la Nuova dovesse essere improntato all'Ordine cavense e alla Regola benedettina. Non vi si trova menzione del soggetto destinato a rivestire la carica di abate. Se, da un lato, sembra conclamato che solo nel 1183 il monastero di S. Maria la Nuova di Monreale acquisì lo *status* di arcivescovato, configurandosi sino a quel momento come monastero, d'altro canto, tuttavia, più di qualche dubbio sorge in merito analizzando il complesso degli appellativi con i quali viene individuato il soggetto ecclesiastico chiamato a guidarlo.

Il primo riferimento, che risale all'ottobre 1176, decima indizione, pone il problema in tutta la sua evidenza. L'autore del diploma, il vescovo *Tristanus* (Tustan) di Mazara, si rivolge al destinatario del provvedimento indicandolo come 'vescovo del regio monastero e primo abate del suo convento'.⁴⁶² La nettezza del riferimento lascerebbe pochi dubbi, ma è solo ad uno sguardo complessivo sulla documentazione che può tentarsi di offrire qualche spiegazione in merito. Infatti, analizzando la documentazione che costituisce il Tabulario della *Monrealensis Ecclesia*, emerge che sui circa trentatré diplomi che vanno dal 1174 al 5 febbraio 1183, il riferimento prima a Teobaldo e poi a Guglielmo, entrambi alla guida del monastero, oscilla tra il riconoscimento del semplice *status* di abate a quello duplice di *episcopus et abbas*. Quest'ultimo titolo, però, non è mai utilizzato né da Guglielmo II né da papa Alessandro III. È invece utilizzato dal già citato Tristano vescovo di Mazara, da Cipriano abate del monastero di S. Salvatore di Mese, da Gualtiero arcivescovo di Palermo, ma in uno solo dei due documenti emanati per S. Maria la Nuova, nonché in due diplomi di cui è autore Teobaldo.⁴⁶³

monarchica normanna" (Il riferimento di Carocci è a Martin 1996). In questa sede si può con sicurezza affermare che la riferita interpretazione appare come la più corretta, poiché coerente e fondata su un'analisi complessiva del panorama documentario.

462 "Theobaldo, Dei gratia venerabili episcopo regalis monasterii sancte Marie Nove, primo abbati eiusque conventui". BCRS 16. Si veda *infra*, Parte II, 5.4. per riferimenti e per l'analisi contenutistica dello stesso.

463 Docc: BCRS 16; BCRS 17; BCRS 19; BCRS 20; BCRS 21. Per dettagli e analisi del contenuto, si veda *infra*, Parte II, 5.4. e 5.5.1.

Non è agevole identificare le ragioni sottese al doppio titolo in questo arco cronologico. Quanto a Guglielmo II, sembra che almeno ufficialmente il sovrano rispettasse la forma, considerando S. Maria la Nuova unicamente come monastero, sia pure *regale*. Sotto questo aspetto, deve tenersi presente che, nella già menzionata bolla di Lucio III del 5 febbraio 1183, il Pontefice allude a 'preghiere' del re al suo predecessore, Alessandro III, affinché questi attribuisse alla sua fondazione ecclesiastica la dignità metropolitana. Il riferimento, se per un verso conferma l'aspirazione del sovrano, tuttavia consente di smentire che, almeno formalmente, la richiesta fosse stata esaudita. Del resto, tutti i documenti di Alessandro III per il monastero lo confermano.⁴⁶⁴

Non è possibile, dunque, fornire una spiegazione all'interrogativo guardando unicamente agli atti o ai provvedimenti ufficiali, i quali non fanno che alimentare il dubbio. Ciò vale soprattutto considerando i diplomi di Gualtiero arcivescovo di Palermo e di Teobaldo.⁴⁶⁵

Riguardo al primo, l'arcivescovo palermitano è stato quasi unanimemente indicato dalla storiografia come il principale danneggiato dalla creazione del monastero e dalla sua crescente potenza, ritrovandosi a dover acconsentire ad una *diminutio* del proprio distretto diocesano con relativi beni, sino a subire il definitivo riconoscimento di un arcivescovato concorrente a pochi chilometri dalla propria sede. Il fatto che nel 1177, prima del provvedimento ufficiale, l'arcivescovo riconosca a Teobaldo la qualità di *episcopus*, non trova appigli sul versante giuridico. I dubbi aumentano per via del fatto che, nel 1180, Gualtiero si rivolge nuovamente a Teobaldo, ma questa volta solo come 'abate del regio monastero di Santa Maria Nuova'.

Teobaldo stesso, poi, arriva a qualificarsi "abbas et episcopus regalis monasterii sancte Marie Nove" negli unici due documenti del

464 Sul punto si veda White 1938: 207, che dopo aver passato in rassegna i privilegi e le esenzioni concessi dal Pontefice nel marzo 1174, giunge ad affermare: "è chiaro che il nostro abate del nuovo monastero di S. Maria era un vescovo a pieno titolo mancandogli unicamente le grazie sacramentali dell'episcopato".

465 Qualche perplessità, per quanto non risulti impossibile, suscita l'ipotesi avanzata da Schlichte 2005: 195, secondo cui l'insistente riferimento alla chiesa costruita *super Sanctam Kiriakam* debba essere inteso come un tentativo di legittimare l'istituzione di una chiesa episcopale vicina a Palermo, alla luce del fatto che quella era stata la sede dove il vescovo greco Nicodemo aveva continuato ad esercitare il culto cristiano durante il periodo arabo. Ma si ritiene che un tale argomento sarebbe stato poco bene accolto dall'arcivescovo Palermitano, perché Nicodemo era stato subito ricondotto, dopo la conquista normanna della città, alla sua legittima sede episcopale, restituita all'antica dignità. Il riferimento ad una sede 'concorrente' avrebbe rischiato di offuscare, quantomeno idealmente, l'elevato prestigio che si riconosceva alla Chiesa palermitana.

Tabulario in cui, mentre è a capo del convento di S. Maria la Nuova, figura come autore e non come destinatario. I due diplomi riguardano il monastero di S. Maria di Maniace e hanno per destinatari rispettivamente la regina Margherita e Timoteo, abate dell'ente monastico. Teobaldo detta le disposizioni per il monastero che la regina e l'arcivescovo di Messina avevano trasferito sotto la sua giurisdizione.

In ogni caso, si può escludere nettamente che prima del 1183 il monastero di S. Maria la Nuova sia stato costituito in vescovato, nonostante il Pontefice sin dal 1174 lo avesse sottratto ad ogni giurisdizione episcopale e sottoposto direttamente al controllo della Sede Apostolica. Con riferimento all'utilizzo dell'appellativo di *episcopus*, sembra dunque potersi concludere che dovette trattarsi di una mera situazione *de facto*, molto probabilmente da riconnettere alla sua speciale posizione di abbazia *nullius*, oltre che alla considerazione in cui era tenuta dalla Corona e dal Pontefice.

5.4. Libera et spontanea voluntate? Le conseguenze del privilegio di Guglielmo II

Il privilegio di Guglielmo II, con l'imponente dote di possedimenti e prerogative attribuiti al monastero, innescò un meccanismo complesso che trova puntuale riscontro nella documentazione superstite, da cui emerge l'impegno degli enti coinvolti nel garantire concreta attuazione alle disposizioni regie dell'agosto 1176. Le testimonianze in questione riguardano atti episcopali volti a trasferire giuridicamente al monastero la *potestas sacra* sui territori e sugli enti ecclesiastici che si trovavano menzionati nel diploma di dotazione.

Due punti meritano di essere messi in evidenza. Il primo riguarda il piano della stretta formalità giuridica. Questi atti si rendevano infatti necessari per consentire al monastero di acquisire il pieno controllo di quanto ricevuto in dotazione e per permettergli di operare in piena legittimità. Il secondo riguarda invece un aspetto che si riscontra, con poche variazioni di forma, all'interno dei documenti stessi, consistente nel richiamo alla 'libera e spontanea volontà' dell'atto promanante dal singolo vescovo. Nessun dubbio sussiste riguardo al fatto che l'inciso costituisse un requisito necessario ai fini della validità; ma con altrettanta certezza può ritenersi che la volontà di procedere alle cessioni, tanto spontanea, in fin dei conti, non dovesse essere. Difficilmente infatti – e non senza conseguenze – i vescovi avrebbero potuto opporre un rifiuto al desiderio del sovrano di conferire in dotazione alla propria fondazione un patrimonio,

economico e giuridico, atto a renderlo uno dei centri ecclesiastici più rilevanti e potenti dell'intero Regno, in grado di sopravanzare per fama anche le analoghe iniziative degli altri sovrani del tempo.⁴⁶⁶

Nell'ottobre 1176, decima indizione, fu *Tristanus* (Tustan) vescovo di Mazara ad emanare un proprio diploma indirizzato a Teobaldo.⁴⁶⁷ In una breve *narratio* si faceva presente che era ormai celeberrima e nota a tutti la fondazione del monastero intitolato alla Vergine da parte del re Guglielmo II, e come lo stesso ne avesse stabilito la dotazione con i *municipia* di lato e Calatrasi, con tutti i loro rispettivi possedimenti e pertinenze. Dopo aver ricordato che gli stessi territori rientravano "in parrochia et diocesi Mazariensis ecclesie", il vescovo stabiliva la *concessio*, *traditio* e *donatio* perpetua, tanto della *parrochia* quanto della *diocesis* dei territori menzionati, nonché ogni altro *ius episcopale* sugli stessi, comprese le decime e i redditi solitamente spettanti alla Chiesa di Mazara da parte del re, dei baroni o di chiunque altro. La formula di trasferimento della porzione di distretto diocesano al monastero di Monreale contiene precisi riferimenti giuridici sui quali soffermarsi. Il vescovo dichiarava infatti, in primo luogo, che l'atto aveva la finalità di evitare l'insorgere di possibili contenziosi o discordie tra la Chiesa di Mazara e il monastero di S. Maria la Nuova, anche per il futuro. In secondo luogo, che con lo stesso si attendeva a quanto sancito "legibus romanis et sacrorum canonum", secondo cui spettava alle chiese di più antica fondazione prestare assistenza a quelle da poco costituite. In terzo luogo, che al compimento dell'atto concorrevano, di comune volontà, anche il decano, l'arcidiacono, il cantore e tutti gli altri canonici della diocesi mazarese. Il testo del diploma riporta inoltre la notazione che il sovrano aveva già provveduto a ristorare la diocesi di Mazara delle perdite annuali che la stessa subiva su decime e redditi a seguito della cessione di lato e Calatrasi.⁴⁶⁸

466 Un possibile esempio delle conseguenze scaturenti da una più o meno velata opposizione riguarda il caso di Bartolomeo vescovo di Agrigento, che fu estromesso dal collegio dei *Regis Familiares* per l'opposizione a certi trasferimenti di beni appartenenti alla diocesi agrigentina, a seguito della rimodulazione del territorio diocesano. La più antica testimonianza in proposito è quella del *Libellus de Successione Pontificum Agrigenti*, per cui si rinvia a Collura 1961: 308. Sul punto, si veda altresì Kamp 1975: 1149.

467 BCRS 16. Cfr. Garufi 1902a: 11 n. 16; White 1938: 213.40.

468 Il contenuto sostanziale di questo documento venne confermato, in una forma più breve, in un diploma indirizzato da Matteo vescovo di Mazara a Guglielmo, nel frattempo succeduto a Teobaldo nella carica di abate di S. Maria la Nuova. Il diploma, BCRS 30, è datato marzo 1182, quindicesima indizione; cfr. Garufi 1902a: 18 n. 30.

L'anno seguente, nel marzo 1177, decima indizione, fu Gualtiero arcivescovo di Palermo a rilasciare un diploma a Teobaldo.⁴⁶⁹ L'arcivescovo, sulla base del fatto che il castello di Corleone – oggetto di concessione nell'atto regio di dotazione al monastero di S. Maria la Nuova di Monreale – ricadeva in *parrochia* e *diocesis* della Chiesa palermitana, disponeva innanzitutto la concessione di ogni *ius episcopale* di cui la diocesi stessa era titolare, nonché i diritti di decima e “aliis quibuscumque iusticiis aut redditibus” ad essa spettanti. La cessione dei diritti menzionati riguardava anche il monastero di S. Maria Maddalena e le altre chiese comprese nel territorio oggetto di concessione.⁴⁷⁰ Era prevista però una specifica eccezione, con riferimento alle potestà demaniali sui casali che la diocesi palermitana possedeva in quegli stessi territori. Una disposizione autonoma riguarda poi la chiesa di S. Silvestro. La stessa apparteneva “*proprii iuris*” al demanio della diocesi palermitana, ma se ne disponeva parimenti la concessione per via della vicinanza al monastero ritenuto che, con tutti i suoi possedimenti, tenute e villani, sarebbe stata molto più utile in tal modo.

Il seguito del documento contiene poi i riferimenti alla compensazione delle perdite che la diocesi di Palermo aveva subito in seguito alla cessione territoriale. Infatti, l'arcivescovo fa presente che su disposizione del sovrano, la diocesi di Agrigento aveva ceduto a quella di Palermo la *parrochia* dei castelli di *Karkes* e Brucato, “*cum omnis iure episcopali et omnibus decimis et aliis iusticiis et redditibus*” propri della diocesi agrigentina. Inoltre, poiché i proventi ricavabili dai territori ricevuti in cambio delle cessioni non risultavano sufficienti a compensare del tutto le perdite e i mancati introiti cui la diocesi di Palermo era andata incontro, allora il sovrano – “*de innata benignitate ac liberalitate sua*” – su precisa richiesta di Gualtiero e dei canonici, aveva concesso il casale di Baida nel territorio di Palermo, con tutti i suoi villani, possedimenti, tenute e pertinenze.⁴⁷¹

Nell'ottobre 1178, dodicesima indizione, toccò poi a Bartolomeo vescovo di Agrigento indirizzare un proprio diploma a Guglielmo,

469 BCRS 19. Cfr. Garufi 1902a: 13 n. 19; White 1938: 212.35.

470 Come negli altri diplomi del genere, anche in questo si richiama la libera e spontanea volontà dell'arcivescovo e di tutti i canonici della Chiesa di Palermo alle disposizioni di concessione. La formula contiene, inoltre, anche il riferimento alla volontà e al consenso del sovrano.

471 Il contenuto sostanziale di questo documento venne confermato, in una forma più breve, in un diploma indirizzato da Gualtiero arcivescovo di Palermo a Guglielmo, nel frattempo succeduto a Teobaldo nella carica di abate di S. Maria la Nuova. Il diploma, BCRS 27, è datato gennaio 1180, tredicesima indizione; cfr. Garufi 1902a: 17 n. 27; White 1938: 212.34.

successore di Teobaldo e secondo abate di S. Maria la Nuova.⁴⁷² La struttura del documento è formalmente quasi del tutto coincidente a quella del documento di *Tristanus* (Tustan) vescovo di Mazara. Si richiamano i beni concessi dal re in dotazione al monastero, e il fatto che essi ricadessero “in parrochia et diocesi” della Chiesa agrigentina; che dunque, al fine di evitare l’insorgere di futuri contenziosi o discordie tra i due centri ecclesiastici, si procedeva – con l’unanime volontà dei canonici e per volontà e consenso del sovrano – alla concessione di “totam parrochiam et diocesim [...] et omne ius episcopale, omnes decimas et redditus” spettanti alla diocesi agrigentina. In questo caso, il provvedimento episcopale riguardava il castello di Battellaro con i casali, le tenute e le chiese ricadenti nel suo territorio. Anche in questo documento, infine, compare il riferimento ad un provvedimento compensativo disposto dal sovrano, ma non c’è menzione ai beni concretamente ricevuti in cambio.

Poiché la dotazione regia aveva incluso possedimenti anche al di fuori del territorio dell’isola, i rispettivi vescovi coinvolti procedettero a rilasciare i diplomi per tutto ciò che rientrava nella loro giurisdizione ecclesiastica. All’aprile 1182, quindicesima indizione, risale il diploma di Rinaldo vescovo di Bisignano.⁴⁷³ Il testo si apre con un’arenga che menziona il medesimo presupposto già addotto dal vescovo di Mazara, consistente nel dovere per le Chiese più antiche di contribuire a rendere abbondante, con spirito caritativo, il patrimonio di quelle di nuova fondazione, in modo tale da renderle libere di godere degli onori loro attribuiti con privilegi. L’atto decretava la cessione di “iura vel rationes” che spettavano “in diocesi et parrochia Bisinianensis ecclesia” relativamente alle chiese di S. Maria di Maccla e S. Nicola di Campo, compresi tutti i loro possedimenti, tenute e pertinenze.

Infine, all’ottobre 1182, prima indizione, risale un ulteriore diploma di Bartolomeo vescovo di Agrigento, nel quale il presule, con la consueta formula di cessione, dichiarava di aver concesso al monastero di S. Maria la Nuova “universum ius episcopale, cum omnibus decimis et aliis redditibus” sul castello di Battellaro e sul casale di Bisacquino che, dotati dal re al monastero, ricadevano “in parrochia et diocesi” della Chiesa agrigentina.⁴⁷⁴

472 BCRS 25; cfr. Garufi 1902a: 16 n. 25; White 1938: 213.41.

473 BCRS 31; cfr. Garufi 1902a: 18 n. 31; White 1938: 214.51.

474 BCRS 34. Nel testo si specifica che il casale di Bisacquino ricadeva nel distretto del castello di Corleone. Cfr. Garufi 1902a: 20 n. 34; White 1938: 213.41.

5.5. Da Teobaldo a Guglielmo. Gli atti monrealesi al tempo del primo e del secondo abate di Santa Maria la Nuova

5.5.1. Il periodo di Teobaldo

Oltre ai documenti riguardanti la rimodulazione del territorio diocesano siciliano, ne esistono ulteriori che offrono precise testimonianze del tempo in cui Teobaldo fu abate di S. Maria la Nuova.⁴⁷⁵

Nel gennaio 1177, decima indizione, Cipriano abate del monastero di S. Salvatore nei pressi di Mese, in Calabria, procedeva ad adempiere al voto espresso dal fratello Giovanni Calomeno, regio camerario, ormai defunto.⁴⁷⁶ Questi era stato il fondatore del monastero maschile di S. Salvatore, edificato su terreni ricevuti in eredità, e di quello femminile di S. Giovanni, ubicato nella città di Reggio, per i quali aveva espresso voto e desiderio che fossero esenti da qualunque altra potestà arcivescovile o vescovile e offerti al monastero di S. Maria la Nuova. L'abate Cipriano rendeva dunque noto di agire con lo scopo di rendere effettivo il voto del fratello. Procedeva pertanto alla concessione dei due monasteri, insieme a tutte le loro terre, possedimenti, vigne, case, animali e ulteriori beni mobili o immobili. Poi, con una serie di disposizioni specifiche, richiamava la disciplina e gli obblighi cui, in qualità di abate, riconosceva di essere soggetto nei confronti del monastero monrealese, in qualità di ente sovraordinato.⁴⁷⁷

475 Poche le notizie su Teobaldo che si ricavano da Lello 1596: parte II-*Vite degli Arcivescovi*, 9, ripreso senza alcuna aggiunta da Del Giudice 1702: parte II-*Vite degli Arcivescovi*, 7. White 1938: 209, riporta (ma citando indirettamente) quanto riportato dal *Chronicon Cavense*, per cui all'inizio del 1176 un'apposita ambasciata da Palermo chiese all'abate Benincasa di inviare i monaci per il nuovo monastero. Questi avrebbe selezionato cento monaci, inviandoli sotto la guida di Teobaldo in Sicilia, cui sarebbero giunti il 20 marzo 1176 e scortati dal re in persona presso il monastero, dove – con estremo rigore – osservarono la regola cluniacense. Lello 1596: parte II-*Vite degli arcivescovi*, 9 riporta che Teobaldo morì a Monreale il 14 maggio 1178.

476 BCRS 17; cfr. Garufi 1902a: 12 n. 17; White 1938: 213.45.

477 Gli impegni assunti riguardavano innanzitutto il versamento di un censo annuo consistente in un'oncia d'oro, da versare in occasione della festa dell'Assunzione della Vergine, presentandosi personalmente o, nel caso di impedimento, inviando il priore. Obbligo di prestare giuramento di obbedienza, da parte propria e dei successori, nei riguardi dell'abate di S. Maria Nuova. Ancora, obbligo di partecipare ai Sinodi e di fornire il vitto necessario all'abate, ai monaci o ad eventuali nunzi che da S. Maria la Nuova fossero transitati per le terre di S. Salvatore, nonché di fornire l'orzo per i cavalli degli stessi. Si riconosceva altresì la giurisdizione di Monreale nel caso in cui l'abate stesso o i suoi successori fossero stati accusati "de aliquo crimine, quod ecclesiastica censura iudicari debeat". In quel caso, la causa sarebbe stata trattata, discussa e definita, "iuxta sacrorum canonum", dall'abate di Monreale. Allo stesso, inoltre, si riconosceva il potere disciplinare volto a cor-

L'11 maggio 1178, undicesima indizione, la cancelleria regia rilasciò al monastero una prima *jarida*, nella quale si trovavano registrati i nomi dei villani che popolavano i due distretti di Corleone e Calatrasi.⁴⁷⁸

Si è già accennato come, con riferimento al periodo in cui Teobaldo resse la guida del monastero di S. Maria la Nuova, egli figurò in qualità di autore solo in due diplomi.⁴⁷⁹ Entrambi hanno medesimo contenuto, a parte le arenghe, ma diverso destinatario, anche se entrambi si riferiscono al monastero di Santa Maria di Maniace. Teobaldo indirizzò un primo diploma alla regina Margherita, in qualità di fondatrice e patrona, nel marzo del 1177, decima indizione; mentre un secondo diploma, datato aprile 1177, decima indizione, fu indirizzato successivamente a Timoteo, abate del monastero.⁴⁸⁰ Il complesso dispositivo toccava diversi punti della vita del monastero.

Quanto ai diritti e alle libertà riconosciute, si disponeva che i frati del monastero avessero piena libertà di celebrare canonicamente l'elezione del proprio abate, potendo scegliere – nel caso in cui fosse insorto tra loro qualche dissenso che avesse impedito l'unanime elezione di un membro del proprio convento – di eleggere chiunque, purché appartenente all'Ordine benedettino. L'abate e il convento del monastero avrebbero avuto la facoltà di scegliere qualunque vescovo per l'ordinazione dei chierici o per ricevere il crisma e l'olio santo; inoltre, si concedeva al monastero di possedere propri cimitero e battistero.

Quanto agli obblighi, si stabiliva che l'abate e i frati del monastero versassero due libbre di cera e due di incenso annualmente, e avessero l'obbligo, una volta l'anno, di ospitare l'abate di S. Maria la Nuova e i suoi successori che si fossero trovati a transitare per Maniace, fornendo il vitto necessario per trenta uomini e l'orzo necessario per trenta cavalli. Si stabiliva poi che l'abate di Maniace presenziasse

reggere ed emendare gli eventuali casi di deviazioni dall'*ordo monasticum*. Infine, si stabiliva che i successori nella carica di abate avrebbero ricevuto il *munus benedictionis* dall'abate di Monreale.

478 Il documento BCRS 22, bilingue greco-arabo, è edito in Cusa 1868-1882: 134-179. Cfr. Garufi 1902a: 14 n. 22; White 1938: 215.54. Per un'analisi complessiva del documento si rinvia a Johns 2002: 153-165. Con il termine arabo *jarida* (*al jāra'id*) si indicavano le liste dei contribuenti. Il termine trovava il proprio corrispondente greco nel termine *plateia* e nel latino *platea*; cfr. Johns, Metcalfe 1999: 226. Quanto alla funzione di tali documenti, si veda altresì Johns 2002: 59-62.

479 Il suo nome compare anche tra i testimoni del dotario istituito da Guglielmo II in occasione delle nozze con Giovanna d'Inghilterra, dove è indicato come "Theobaldus episcopus, abbas regalis monasterii Sanctae Mariae novae". Editto in Enzensberger, *Willemi II. diplomata*: n. 91.

480 BCRS 20 e BCRS 21, per i quali cfr. Garufi 1902a: 13-14 nn. 20-21; White 1938: 217.67.

alla ricorrenza in ricordo della consacrazione del monastero di Monreale, se non impedito da infermità o altra giusta e manifesta necessità, altrimenti, avrebbe avuto l'obbligo di recarvisi in occasione di qualche altra ricorrenza, richiamato da Teobaldo o dai suoi successori, oltre che l'obbligo di non far mancare la sua presenza anche in occasione di ulteriori festività.⁴⁸¹ L'abate di Maniace avrebbe dovuto prestare giuramento di obbedienza all'abate di Monreale, con l'obbligo di partecipare ai Sinodi se convocato.

Sul versante della giustizia, si prevedeva poi che, nel caso di accuse contro l'abate di Maniace, la giurisdizione sarebbe spettata all'abate di Monreale e la relativa causa sarebbe stata trattata, discussa e definita secondo i sacri canoni. Il documento si chiude con l'usuale formula di astensione da turbative o indebite esazioni rispetto a quanto stabilito.

La generosa azione di accrescimento del patrimonio di S. Maria la Nuova, da parte di Guglielmo II, lungi dall'arrestarsi, sfociò nel corso degli anni in ulteriori provvedimenti. Come già fatto due anni prima con il privilegio di dotazione, nell'agosto 1178, undicesima indizione, in occasione della festa dell'Assunzione della Vergine, il sovrano offrì di propria mano, "super altare ipsius monasterii", tutta la terra che era stata di proprietà di Goffredo *de Battallario*, con tutti i suoi villani e le sue pertinenze, libera ed esente da ogni servizio, unicamente destinata all'utilità e al profitto del monastero e dei frati lì residenti.⁴⁸²

5.5.2. Il periodo di Guglielmo

Morto Teobaldo, il successore nella carica abbaziale fu Guglielmo, che sotto il governo del suo predecessore aveva ricoperto la carica di priore del monastero.⁴⁸³

481 Le festività elencate erano: Natale e Resurrezione del Signore, Pentecoste, solennità della Beata Madre di Dio e Vergine Maria.

482 BCRS 24; cfr. Garufi 1902a: 16 n. 24; White 1938: 213.41.

483 Scarne le notizie riportate da Lello 1596: parte II-*Vite degli arcivescovi*, 9 e successivamente riprese in modo identico da Del Giudice 1702: parte II-*Vite degli Arcivescovi*, 7. Entrambi indicano soltanto che giunse col primo gruppo di monaci provenienti dalla Trinità di Cava, che aveva rivestito la carica di priore del monastero di Monreale e infine che morì il 28 ottobre 1189, a Monreale. Secondo Kamp 1975: 1186-1189, discendeva probabilmente da una famiglia di cavalieri originaria della parte continentale del Regno, poiché il fratello – Giovanni – esercitò la funzione delegata di giustiziere sulla città di Bitetto. Figura come membro del collegio dei *familiares regis* a partire dal novembre 1183 e sino all'ottobre 1189 – insieme a Gualtiero arcivescovo di Palermo, al fratello di questi, Bartolomeo vescovo di Agrigento e al vicescancelliere Matteo d'Aiello – nella composizione che

Il primo riferimento documentario a proposito dell'abate Guglielmo si rintraccia nella *notitia* fatta redigere da un soggetto che, nel procedere ad una donazione al monastero di S. Maria la Nuova, ripercorreva la propria personale vicenda.⁴⁸⁴ Moscato del castello di Aciri, figlio del fu Roberto *Buttillerii*, narrava infatti di essere stato inviato dalla contessa Teodora di Gravina innanzi a Guglielmo, abate di S. Maria la Nuova, per essere giudicato per un *forisfactum* di cui era stato accusato e che l'abate, mosso da liberalità e innata misericordia, lo aveva assolto liberandolo dalla condanna. Manifestato il proposito di convertirsi alla vita religiosa, era accolto "in fraternitate", sotto la protezione dell'abate Guglielmo. Il nuovo confratello procedeva dunque alla donazione di un *rusticus* e di un appezzamento di terra, impegnandosi a non violare in alcun modo la donazione effettuata, pena il pagamento di una somma complessiva di cinquanta once d'oro, di cui metà da versare al monastero e l'altra alla Curia Regia.

Al marzo 1180, tredicesima indizione, risale un diploma di Guglielmo II, avente ad oggetto la donazione al monastero della chiesa di S. Spirito, sita nel porto di Brindisi.⁴⁸⁵ Il sovrano specificava che la chiesa era appartenuta a Durante di Brindisi e successivamente era ritornata ad essere ricompresa tra gli *iura regalia*, con tutte le sue tenute e pertinenze.⁴⁸⁶

l'alto collegio assunse sino alla morte di Guglielmo II. Conservò un ruolo di primo piano sotto Tancredi, svolgendo un importante incarico diplomatico durante i tumulti che ebbero luogo a Messina quando, nel 1190, sbarcò il re d'Inghilterra Riccardo I, che lì risiedette sei mesi. Sulla base di fonti cronachistiche inglesi, Kamp afferma che il sovrano inglese lo propose, nel gennaio 1191, come successore dell'arcivescovo Baldwin di Canterbury (morto nel novembre 1190), ma che la sua candidatura venne osteggiata. Lo stesso ritiene che la sua morte risalga al 28 ottobre 1191 in Terra Santa, dove si era recato al seguito del re inglese e da dove venne traslato sino a Monreale. Si veda anche Jamison 1943: 313.1.

484 BCRS 26; cfr. Garufi 1902a: 16 n. 26; White 1938: 211.32. Edizione in Garufi 1899: 169-170 n. LXX.

485 BCRS 28; cfr. Garufi 1902a:17 n. 28; White 1938: 214.47. Edizione in Garufi 1899: 171-173 n. LXXI.

486 La donazione regia diede luogo al parallelo provvedimento dell'arcivescovo di Brindisi, Pietro, che nel giugno 1185, terza indizione, rilasciò un proprio diploma a Guglielmo, nel frattempo divenuto arcivescovo di Monreale. Si tratta del documento BCRS 52, per cui cfr. Garufi 1902a: 28 n. 52; White 1938: 214.48. Edizione in Garufi 1899: 204-206 n. LXXXIV. Il presule brindisino – richiamando di agire con libera e spontanea volontà, unitamente al consenso unanime di tutti i membri del Capitolo – procedeva alla concessione dell'intero "ius episcopale et parrocchiale" spettante alla diocesi di Brindisi sulle chiese di S. Spirito e di S. Angelo di Campo. La concessione riguardava non solo le due chiese menzionate, ma tutti i loro possedimenti e le pertinenze ricadenti nel distretto diocesano sottoposto alla propria giurisdizione. Con una clausola generica si stabiliva poi, da un lato,

Tra i provvedimenti emanati da parte di vescovi di altre zone del Regno si deve poi segnalare quello del luglio 1181, quattordicesima indizione, da parte di Roboan vescovo di Anglona.⁴⁸⁷ Il presule, per motivare il proprio atto, si appellava nell'arenga al principio più volte invocato anche da altri suoi omologhi, per cui tra i compiti delle *ecclesie ex antiquo fundate* rientrasse anche il sostegno da prestare a quelle di nuova fondazione, mediante la concessione di possedimenti e privilegi. In particolare, nell'atto, il presule concedeva lo *ius benedictionis*, l'intero *ius episcopale* e ogni altro diritto che era solito spettare alla diocesi di Anglona sul monastero di Carbone, comprese le sue celle, obbedienze e pertinenze.⁴⁸⁸

Nel aprile 1182, quindicesima indizione, dichiarando di voler provvedere “ad perpetuam securitatem et pacis” del monastero, Guglielmo II emanò l'ordine di stilare un diploma contenente l'indicazione precisa dei confini di tutti i territori che rientravano nel patrimonio di S. Maria Nuova.⁴⁸⁹ L'obiettivo definitorio mirava ad evitare l'insorgenza di possibili controversie aventi ad oggetto questioni confinarie e venne attuato trasponendo “de saracenicis in latinum” i dati contenuti nei *deptarii*, termine latino col quale si indicavano i *dafatir al-hudud*, i registri arabi contenenti i dati territoriali sui confini.

Ma il patrimonio del monastero di S. Maria la Nuova non era destinato a rimanere cristallizzato. Il mese successivo, giugno 1182, quindicesima indizione, il sovrano effettuò ulteriori concessioni e donazioni al monastero, “ad dilatandum ipsum in dignitatibus et possessionibus”.⁴⁹⁰

l'obbligo per l'arcivescovo e i suoi successori di astenersi dall'esigere *ius aliquod*, dall'altro, la possibilità attiva per l'arcivescovo di Monreale di “requirere omni iure episcopali et parrochiali” relativamente alle chiese oggetto del provvedimento.

487 BCRS 29; cfr. Garufi 1902a: 17 n. 29; White 1938: 214.49. Sul vescovo Roboan, si veda Andenna 2015: 5-36 in particolare 16.

488 Sul monastero di S. Elia, si veda von Falkenhausen 1996.

489 Il documento, BCRS 32, bilingue latino-arabo, è edito in Cusa 1868-1882: 179-244. Cfr. Garufi 1902a: 18 n. 32; White 1938: 215.55. Dettagliata analisi in Johns 2002: 186-192.

490 BCRS 33. Cfr. Garufi 1902a: 20 n. 33; White 1938: 213.42. Oggetto del trasferimento furono beni siti nelle città di Messina e Palermo. Nella prima, la concessione riguardava la chiesa del S. Sepolcro – con tutte le sue tenute e pertinenze – appartenente agli *iura regalia*. A Palermo, invece, la concessione aveva ad oggetto una casa appartenuta al conte Silvestro sita nelle vicinanze della chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio, con la cappella, il forno, gli orti, le tenute e le pertinenze connesse. Sempre nella capitale del Regno venivano concesse la chiesa di S. Martino, che era stata fondata da Pietro Indulfo, e una vigna sita “iuxta Cribellum”, appartenuta al *magister* Pietro Pittore, in seguito rimessa dalla figlia di questi, col proprio marito, alla Curia regia. Per tutti i beni menzionati si disponeva l'esenzione da qualunque servizio e il pieno e pacifico possesso “ad commodum eiusdem

Pochi mesi dopo, nell'ottobre 1182, prima indizione, un'ulteriore concessione regia riguardò invece la libertà di transito e l'esenzione dal pagamento dei diritti di attraversamento dello Stretto di Messina.⁴⁹¹ In particolare, il provvedimento era valido per tutti i monaci e i *servientes* alle dipendenze del monastero, non solo di Monreale ma di tutte le sue obbedienze e dipendenze, quando questi fossero stati incaricati dall'abate o dal priore. L'esenzione riguardava inoltre anche il trasferimento di animali.

La dedizione di Guglielmo II per la propria fondazione, indirizzò il sovrano a renderne quanto più certa possibile la situazione giuridica. Tale motivazione, esplicitata nel testo, condusse nell'ottobre 1182, prima indizione, al rinnovo del privilegio di dotazione munito di bolla aurea risalente all'agosto 1176, mediante redazione di ulteriori copie.

Infine, l'ultima testimonianza documentaria prima del passaggio al rango arcivescovile risale al novembre del 1182, prima indizione, e consiste in un diploma di Tommaso arcivescovo di Reggio indirizzato all'abate Guglielmo.⁴⁹² Anche in questo specifico caso, nell'arenga si richiama il principio della solidarietà dovuta dalle chiese più antiche verso le "novas et quasi nascentes ecclesias", che si traduceva concretamente nella concessione di privilegi e benefici. Il provvedimento del presule – adottato per comune volontà e unanime consenso di tutto il Capitolo della diocesi di Reggio – prevedeva il trasferimento dello *ius benedictionis*, dell'intero *ius episcopale* e di qualunque altro diritto che la chiesa di Reggio vantava sui monasteri di S. Salvatore *de Mercello* e di S. Giovanni *Exocaliva*, con le loro rispettive celle, obbedienze, possedimenti, tenute e pertinenze. Oltre ad assicurare la rinuncia sugli enti ceduti, confermava l'obbligo per sé, i propri successori e chiunque fosse appartenente alla diocesi di Reggio, di astensione dall'avanzare pretese o porre alcun tipo di impedimento al libero esercizio dei diritti ceduti.

monasterii et fratrum". Del documento in questione esiste una copia facente parte del Tabulario del Monastero di S. Martino delle Scale: PA-Mart 01; cfr. White 1938: 213.44.

491 BCRS 35; cfr. Garufi 1902a: 21 n. 35; White 1938: 214.52.

492 BCRS 38; cfr. Garufi 1902a: 22 n. 38; White 1938: 214.46. Edizione in Garufi 1899: 183-186 n. LXXIV.

5.6. Dal *monasterium Sancte Marie Nove* all'*archiepiscopatus Montis Regalis*

Si è ripercorso l'*iter* mediante il quale, in poco meno di un decennio, il monastero di S. Maria la Nuova divenne un potentissimo centro ecclesiastico sito nel cuore della Sicilia normanna. Il progetto di Guglielmo II aveva innescato modifiche ad un assetto diocesano che non era più stato intaccato, almeno dal punto di vista territoriale, dai tempi in cui Ruggero II, favorito dallo scisma consumatosi al vertice della Chiesa di Roma, era riuscito, con l'appoggio di Anacleto II, a promuovere la fondazione dei vescovati di Cefalù e di Lipari-Patti. Si è anche visto come, pur in assenza di un passaggio ufficiale, in alcune occasioni l'abate del monastero venisse identificato con il duplice titolo di *abbas et episcopus*, e come lo stesso Teobaldo non avesse mancato di usare il medesimo doppio titolo nei due documenti superstiti in cui figura in veste di autore. Questo eventuale anticipato *status* episcopale non trova però conferme ufficiali nei pur numerosi documenti del Pontefice regnante, Alessandro III, né in quelli di Guglielmo II.

A differenza dei suoi predecessori, il sovrano di Sicilia si trovava in una posizione di stretta collaborazione con il Papato. Questi buoni rapporti erano stati ricercati e voluti tanto più da Alessandro III, che era riuscito nell'intento di costituire attorno a sé – nell'opposizione all'imperatore Federico I – una notevole rete di alleati, tra i quali il Regno di Sicilia occupò un posto di primo piano.⁴⁹³ In più di un'occasione il Pontefice indirizzò parole di vicinanza e affetto al sovrano, e il numero di privilegi accordati è sintomo dell'attenzione di Roma.⁴⁹⁴

Con la fondazione del monastero di S. Maria la Nuova, il *rex Siciliae* perseguiva obiettivi molteplici. Indubbiamente, da un lato, dovette aver influito il desiderio di lasciare un'opera indissolubilmente legata al suo nome, in grado di magnificare la raggiunta grandezza della dinastia siciliana, ormai da tempo capace di competere con le altre in Europa, facendo del *Regnum* un elemento di peso di cui si sarebbe dovuto tener conto nello scacchiere delle grandi relazioni politiche.⁴⁹⁵ Un altro tra i principali motivi che la storiografia ha spesso posto in evidenza attiene all'esigenza di controllo politico di un

493 Su Alessandro III si rinvia a Pacaut 1956, al netto delle indicazioni che lo identificano nel canonista noto come *Magister Rolandus*, per cui si rinvia a Sorice 2012. In merito alla posizione di Alessandro III nel contesto della politica europea e per la sua vicinanza con il Regno di Sicilia, come testimoniato dalla documentazione, si rinvia a Johrendt 2004.

494 Più in dettaglio, si veda Chalandon 1907: 435 ss.

495 La stessa occasione del matrimonio di Guglielmo II ne costituisce lampante esempio, avendo immediate ripercussioni sul piano diplomatico.

territorio abitato in maggioranza da musulmani. Infine, si è sempre insistito sul ruolo che la costituzione di un centro ecclesiastico così rilevante ebbe nell'intricato meccanismo degli equilibri di potere in seno alla corte palermitana stessa.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, è nella cronaca di Riccardo di S. Germano che si trova un riferimento in proposito. Il cronista, nel sintetizzare in poche righe vicende apparentemente scollegate tra loro e avvenute in anni diversi, ricollega le stesse secondo un preciso filo logico entro cui si situa pure la fondazione della Chiesa di Monreale. Quest'ultima sarebbe stata costruita, ornata, abbellita e arricchita da Guglielmo II per placare il Signore che non gli aveva concesso di avere discendenti diretti a causa della sterilità della moglie, per poi trasformarsi in un mezzo da utilizzare nella pregressa lotta che contrapponeva i due maggiorenti della corte siciliana: l'arcivescovo di Palermo, Gualtiero, e il vice-cancelliere Matteo d'Aiello. All'uno o all'altro, come a due 'colonne saldissime', si appoggiavano i magnati del Regno per ottenere più facilmente ciò che chiedevano alla Curia. La cronaca narra come fosse Matteo d'Aiello, con immensa abilità e saggezza, a reggere l'intero apparato di corte. Ad esso, inoltre, il cronista adduce la maggiore responsabilità nella vicenda che portò all'elevazione di Monreale ad arcivescovato, affinché in qualche modo fungesse da ostacolo al proprio rivale, quantomeno depotenziandone la figura.⁴⁹⁶ La composizione del testo della cronaca non consente di collocare con esattezza il momento in cui poté essere avanzata la richiesta del sovrano a Roma.⁴⁹⁷

I privilegi superstiti si collocano temporalmente in un momento immediatamente successivo all'effettiva istituzione dell'arcivescovato e alla consacrazione di Guglielmo ad arcivescovo, come emerge chiaramente dal testo delle stesse.⁴⁹⁸

Il 5 febbraio 1183, prima indizione, Lucio III procedette all'emanazione di tre privilegi che sancirono definitivamente il mutamento dello stato giuridico del monastero. L'emissione di tre documenti

496 Riccardo di San Germano, *Chronicon*: 6.

497 Come si vedrà *infra*, nel testo, è dai privilegi di Lucio III che si apprende di richieste in tal senso avanzate da Guglielmo II già a papa Alessandro III.

498 A sostegno di quanto esposto nel testo, si veda quanto riportato da IP 10: 276. Nella elencazione dei documenti emanati dai pontefici per Monreale, infatti, si indicano come *deperdita* i seguenti atti: n. 4, richiesta rivolta da parte di Guglielmo II ad Alessandro III su consiglio di Matteo d'Aiello affinché fosse concessa la dignità metropolitana al monastero sito nel luogo detto *Mons Regalis*; n. 5, richiesta identica a quella del numero precedente, ma rivolta a Lucio III; n. 6, consacrazione di Guglielmo ad arcivescovo di Monreale da parte di papa Lucio III, e consegna del pallio.

paralleli induce a riflettere però sui fondamenti stessi della decisione, da parte pontificia, di procedere ad una tale distinzione. Il tenore complessivo dei testi comprende un inquadramento complessivo di tutto ciò che, in termini di disposizioni giuridiche e concessioni, era stato precedentemente attribuito a S. Maria la Nuova. Le stesse rappresentano pertanto il momento conclusivo di un'operazione complessa, protrattasi per anni e sviluppatasi su impulso e volontà del re di Sicilia. Adesso, la Sede Apostolica imprimeva, con la propria autorità, il definitivo suggello all'intero processo.

Considerata l'identica datazione delle stesse, sembra pacifico ritenere che vadano considerate, a livello politico, come un provvedimento unico, nel senso che si è già indicato. Forse, su un piano più marcatamente giuridico, la cancelleria pontificia ritenne necessaria la differenziazione dei documenti per marcare la distinzione tra il gruppo di disposizioni più strettamente concernenti lo *status* arcivescovile e quello abbaziale, che convergevano in capo alla medesima istituzione ecclesiastica. Di seguito, l'esame dei tre documenti segue l'attuale ordine che gli stessi occupano nel tabulario della chiesa di Monreale.⁴⁹⁹

Cum tanta erga reca la conferma delle condizioni di esenzione che Alessandro III aveva accordato al monastero.⁵⁰⁰ Il documento

499 I documenti sono i seguenti: *Cum tanta erga*, BCRS 40 (Cfr. Garufi 1902a: 22 n. 40; White 984: 210.40; IP 10: 277 n. 9. Edizione in Cerrito 2022a: 115-119 n. 29); *Cum ex iniuncto*, BCRS 41 (Cfr. Garufi 1902a: 23 n. 41; White 1983: 219 n. 79; IP 10: 277 n. 10. Edizione in Cerrito 2022a: 120-125 n. 30); *Licet Dominus*, BCRS 42 (Cfr. Garufi 1902a: 24 n. 42; White 1938: 218.76; IP 10: 276 n. 8; edizione in Cerrito 2022a: 126-132 n. 31).

500 Nella *narratio* il Pontefice richiama la fondazione da parte di Guglielmo II di un monastero dedicato alla Vergine, "in Monte Regali super sanctam Kyriacyam", e del desiderio che non soggiacesse a nessun arcivescovo, vescovo o altra autorità ecclesiastica, ma soltanto al romano Pontefice, al quale si era rivolto "cum multa instantia" affinché le sue richieste venissero accolte. Il Papa, dunque, per non far mancare il proprio sostegno alla promozione dell'opera e volendo accondiscendere al "pio desiderio del cristianissimo Re", diede un pronto assenso alla richiesta di quello, "et eundem locum auctoritatis apostolice privilegio communivit". Immediatamente dopo, Lucio III ricorda che nel giro di un breve lasso di tempo – "oltre ogni possibile immaginazione umana" – il monastero era stato dotato e arricchito dalla regia magnificenza di edifici, tesori, libri, redditi e che, per questo motivo, egli stesso, sull'esempio dei suoi predecessori e per l'affetto e la singolare dilezione nutrita nei confronti dello stesso re, aveva sublimato la chiesa di S. Maria di Monreale "ad metropolitancam dignitatem". Dal passo sembra potersi evincere con chiarezza che l'attribuzione della dignità metropolitana fosse già avvenuta, e che le disposizioni che il Pontefice si apprestava ad emanare costituissero un seguito della stessa. A questo proposito, può rilevarsi come, sebbene logicamente plausibile, l'ipotesi sostenuta in IP 10: 276 n. 6 in merito a presunti *deperdita* desta comunque qualche perplessità, soprattutto perché il tabulario di Monreale si configura per essere uno dei più consistenti e forniti quanto al materiale superstite in esso contenuto, a partire dal momento della sua fondazione. La mancanza di un documento tanto importante, quale sarebbe quello riguar-

contiene infatti un'elencazione pressoché totalmente aderente al privilegio del 1174. Le uniche modifiche riguardano il mutato stato giuridico dell'abate, che ora godeva anche della dignità arciepiscopale. Dunque, scompare ogni riferimento all'uso delle insegne episcopali, alla consacrazione e alla giurisdizione riguardante i crimini di cui l'abate fosse stato accusato.⁵⁰¹ Nella parte finale del testo si richiamava inoltre che, ad indizio di sana devozione e in ricognizione della subordinazione diretta alla Sede Apostolica, il re Guglielmo II, nel dare avvio alla fondazione ecclesiastica "sub nomine monasterii", aveva anche stabilito che dovessero essere versati al Papa, annualmente, cento tarenì.⁵⁰²

L'ulteriore privilegio, *Cum ex iniuncto*, contiene la conferma dei *beneficia* che dal sovrano erano stati elargiti – "magnifica liberalitate" – a S. Maria la Nuova, "tam in possessionibus, quam in honoribus et immunitatibus ac libertatibus". La struttura del documento ingloba, quasi sotto forma di transunto, quanto contenuto nel privilegio regio di dotazione dell'agosto 1176.⁵⁰³

dante la consacrazione e la consegna del pallio, risulterebbe pertanto abbastanza strano. Si può al contrario ritenere che un documento del genere non sia mai esistito, e che i documenti oggi superstiti furono gli unici effettivamente emanati dalla cancelleria pontificia, prendendo a presupposto un fatto – la consacrazione e la consegna del pallio – comunque avvenuto.

- 501 Il 28 ottobre 1188, settima indizione, Clemente III rinnovò il medesimo provvedimento, richiamandosi a quanto già compiuto dai predecessori Alessandro III e Lucio III (BCRS 60). Esiste anche un ulteriore esemplare del provvedimento di Clemente III, senza data e con la sottoscrizione di un solo cardinale (BCRS 61). Cfr. Garufi, 1902a: 30-31 nn. 60-61; IP 10: 280 n. 19. BCRS 60 è edito in Cerrito 2022a: 155-159 n. 40 (Cerrito 2022a: 155, contiene il solo riferimento a BCRS 61, con indicazioni).
- 502 Il primo riferimento al censo dovuto alla Sede Apostolica compare nella bolla del gennaio 1176, con la quale il Papa aveva rinnovato il proprio privilegio del 1174. La disposizione originaria, in realtà, non conteneva nessun accenno ad un proposito specifico di Guglielmo II. È Lucio III, per la prima volta in questa sua bolla, a far riferimento alla questione del censo ponendola in questi termini. È comunque certo che – più o meno spontaneo – un accordo del sovrano in tal senso non poteva mancare.
- 503 Il Pontefice rinnovò il provvedimento in data 12 febbraio 1183, prima indizione. Si deve poi menzionare l'esistenza dei due ulteriori documenti individuabili come BCRS 43 e BCRS 44. Il primo (BCRS 43) contiene un semplice adeguamento alla rinnovata condizione, mediante sostituzione delle parole *abbas* e *monasterium* con le corrispondenti *archiepiscopus* ed *ecclesia*, mentre per il resto si tratta di una trasposizione sottoforma di transunto del documento di Guglielmo II del 1176. Il secondo (BCRS 44) costituisce invece un evidente rinnovo del privilegio. Pur mantenendo lo stesso contenuto, si assiste ad un adeguamento della forma, che ormai – non più transunto – è quella propria di un documento promanante direttamente dal Pontefice. Cfr. Garufi 1902a: 24 nn. 43-44; IP 10: 277-278 nn. 10-11. BCRS 43 è edito in Cerrito 2022a: 133-138 n. 32 (cfr. Cerrito 2022a: 133, per il riferimento a BCRS 44, solo segnalato). Il 29 ottobre 1188, settima indizione, Clemente

Infine, *Licet Dominus*, contiene la conferma delle disposizioni di rango episcopale che erano state emanate sino a quel momento in favore di S. Maria la Nuova.⁵⁰⁴ L'arenga e soprattutto la lunga *narratio* che segue, però, meritano di essere tenute in particolare attenzione, perché – se quanto ad impianto non differiscono poi molto da quelle della bolla *Cum tanta erga* – contengono rispetto a queste, invece, indicazioni preziose e molto più dettagliate sulla costituzione di Monreale in arcivescovato.⁵⁰⁵

Per la prima volta dopo tanti contrasti, il principio della soggezione dei sovrani al Papa in materia ecclesiastica riusciva a trovare piena attuazione sul piano concreto, perché il re di Sicilia – a differenza dei suoi predecessori – riusciva a dare compiuta realizzazione al suo progetto solo in seguito ad un intervento del Papa. Il ricorrente richiamo di Lucio III riguardo alle pressanti insistenze da parte del sovrano, che risalivano ai tempi del suo predecessore, sembra volto a mettere in risalto un certo mutamento nella politica ecclesiastica che riguardava per la prima volta anche la Sicilia, cuore del potere politico del *Regnum*. Rispetto a tale realtà istituzionale, per quasi un secolo i pontefici avevano dovuto prendere atto di situazioni già definite, rispetto alle quali la loro volontà aveva giocato un ruolo di second'ordine, spesso di ratifica di stati di fatto già concretizzatisi.

Sebbene nella sostanza le cose non fossero andate poi molto diversamente anche per la diocesi di Monreale, la cui ideazione era totalmente frutto del progetto regio, tuttavia, almeno nella forma, il tenore dei documenti mostra che fu il sovrano a dover assumere, in tale contesto, una posizione di dipendenza dalla decisione pontificia.

Tutto questo emerge già nell'arenga, che costituisce un manifesto dell'ideale ecclesiologico di fine XII secolo. Il Pontefice richiama il

III rinnovò il provvedimento di Lucio III (BCRS 63; cfr. Garufi, 1902a: 31 n. 63; IP 10: 280 n. 21).

504 Trovano conferma le disposizioni riguardanti: i possedimenti e i beni che in qualunque modo erano stati acquisiti; l'istituzione del diritto metropolitico sulla diocesi di Catania, resa suffraganea; le concessioni dello *ius episcopale*, insieme a ogni altra, da parte dei diversi arcivescovi e vescovi, di cui si richiamano nello specifico le singole disposizioni; l'uso del pallio in occasione di particolari ricorrenze religiose. Una peculiarità sembra riguardare la conferma, in questa sede, dell'*ordo monasticus* del monastero – improntato alla Regola benedettina e all'osservanza praticata dal monastero di Cava – che forse tematicamente avrebbe dovuto trovare posto nella bolla *Cum tanta erga*, insieme alle altre disposizioni riguardanti il monastero.

505 Il che induce a ritenere che *Licet Dominus* debba, quantomeno logicamente, precedere *Cum tanta erga* e *Cum ex iniuncto*. La stessa opinione pare potersi ricavare dalla disposizione adottata da IP 10: 276-277, che indica le stesse rispettivamente con i nn. 8, 9, 10 nell'elencazione dei documenti pontifici per la diocesi di Monreale.

ruolo di *caput* che, per volontà divina, spettava alla Chiesa di Roma, fondata dall'apostolo Pietro al quale Cristo aveva assegnato tra tutti i discepoli un ruolo di preminenza, in base a quanto riportato nel passo evangelico del *Tu es Petrus*. A lui soltanto era stata attribuita la potestà di "solvere et ligare" in cielo e in terra. Il conferimento di una tale potestà aveva fatto sì che lo stesso Pietro e i suoi successori procedessero a costituire vescovi e dignità ecclesiastiche "per diversa mundi loca", distinguendoli in province. Come successore di Pietro – "mediator Dei et hominum" – era dunque a Lucio III che, "pro multa utilitate populi christiani", spettava una pronunzia sulla costituzione di una nuova sede metropolitana nel luogo chiamato *Mons Regalis*.

La successione degli eventi che si rinviene nella *narratio* è poi quanto mai esplicitiva. Il sovrano – "karissimus in Christo filius" – aveva fondato un monastero e aveva proceduto a dotazioni tali "ut simile opus per aliquem regum factum non fuerit a diebus antiqui". Su sua richiesta, il predecessore Alessandro III, con l'assenso di Gualtiero arcivescovo di Palermo, lo aveva reso esente dalla potestà arcivescovile e vescovile, ma il re – 'pervaso da un fervore religioso di evangelica memoria' – manifestava per la propria fondazione l'aspirazione ulteriore di vederla sublimata dalla dignità metropolitana.

Tutto ciò aveva dato l'avvio ad un esame approfondito ("deliberatione non parva") tra il Papa e i membri della Curia, i quali avevano preso in considerazione la questione per giungere ad una decisione indirizzata ad ottenere "de bono ad melius". Le difficoltà nel concedere pronto assenso al desiderio regio sono espresse con la seguente formula: "non parvum facile videbatur quod licet esset insolitum quod due metropoles tam vicine consisterent". L'esigua distanza esistente tra le due sedi metropolitiche, dunque, costituiva l'ostacolo da superare, poiché un tale stato di cose si poneva in contrasto con la consuetudine ecclesiastica. Ma la soluzione era comunque a portata di mano, perché la nuova istituzione non arrecava pregiudizio all'altrui diritto, infatti: "iam ante monasterium ipsum per archiepiscopos et episcopos tam in se quam in omnibus loci suis ab omni episcopali iure suis exemptum et plena in omnibus libertate donatum, ita ut nulli archiepiscopo vel episcopo nisi tantum romani pontifici subiaceret". Per questo motivo, dunque, Lucio III aveva potuto procedere alla consacrazione come arcivescovo dell'abate Guglielmo, statuendo che fosse insignito della dignità del pallio, e accogliendo la stessa Chiesa di Monreale "sub muniminis apostolici tuitione".⁵⁰⁶

506 Il 28 ottobre 1188, settima indizione, Clemente III rinnovò il medesimo provvedimento (BCRS 62; cfr. Garufi 1902a: 31 n. 62; IP 10: 279 n. 16. Edizione in Cerrito 2022a: 160-166 n. 41).

Si è già accennato come Adriano IV, nel disporre la soggezione delle sedi episcopali di Agrigento, Mazara e Malta quali suffraganee di Palermo, aveva ribadito il principio che senza l'effettiva esistenza di tali sedi un arcivescovato avrebbe potuto essere considerato *metropolim* solo nominalmente ("solo fere nomine"). Probabilmente in ossequio a tale principio, il Pontefice mutò lo *status* del vescovato di Catania. Catania si trovava in una posizione privilegiata, essendo soggetta, dai tempi di Urbano II, direttamente alla Sede Apostolica, e al suo presule era stato accordato lo speciale *honor* del pallio. Con un ulteriore provvedimento (*Iniuncta nobis*), pertanto, Lucio III dovette disporre che, morto quello in carica, i vescovi Catanesi cessassero dall'uso del pallio, onde evitare l'insorgenza di "quelibet dissensio futuris temporibus" tra i titolari delle rispettive sedi.⁵⁰⁷

Alla fine del 1183 Lucio III emanò un ulteriore provvedimento di conferma, questa volta riguardante la donazione del monastero di S. Maria di Maniace fatta dalla regina Margherita, unitamente al relativo provvedimento con il quale Nicola arcivescovo di Messina aveva stabilito il trasferimento dei diritti episcopali sullo stesso.⁵⁰⁸

Il distretto metropolitico di Monreale, però, era destinato a subire una modifica alcuni anni dopo. Nel corso del 1188, infatti, papa Clemente III emanò alcuni provvedimenti mediante i quali rese la diocesi di Siracusa suffraganea dell'arcivescovato di Monreale. In totale vennero emanati quattro documenti, di cui tre attinenti ai rapporti tra Siracusa e Monreale, e uno con il quale si riaffermava complessivamente la soggezione oltre che di Siracusa anche della diocesi di Catania.

Il primo documento è datato 11 aprile 1188.⁵⁰⁹ Clemente III rendeva noto all'arcivescovo di Monreale di aver acconsentito "ad preces et instantiam" di Guglielmo II, stabilendo che la diocesi di Siracusa, "nullo mediante" direttamente sottoposta alla Chiesa di Roma, divenisse suffraganea di Monreale. Il Pontefice faceva presente che mediatore e fattivo promotore della richiesta regia era stato l'arcivescovo di Salerno, Nicolò, che si era speso a promuovere la posizione della diocesi di Monreale "cum multa sollertia et sollicitudine".⁵¹⁰

507 BCRS 39. Cfr. Garufi 1902a: 22 n. 39; IP 10: 276 n. 7; edito in Garufi 1899: 197-198 n. LXXX; Cerrito 2022a: 113-114 n. 28.

508 Il documento, BCRS 49, è datato 16 novembre 1183, seconda indizione. Cfr. Garufi 1902a: 27 n. 49; White 1938: 224.96; IP 10: 278 n. 12. Edizione in Cerrito 2022a: 139-142 n. 33. Il 28 ottobre 1188, settima indizione, Clemente III emanò un'ulteriore conferma sulla base di quanto già fatto da Lucio III (BCRS 58; cfr. Garufi 1902a: 30 n. 58; White 1938: 224.97; IP 10: 279 n. 17. Edizione in Cerrito 2022a: 148-150 n. 38).

509 BCRS 55; cfr. Garufi 1902a: 29 n. 55; White 1938: 220. 85; IP 10: 278 n. 13. Edizioni in Garufi 1899: 221-222 n. XC; Cerrito 2022a: 144-145 n. 35.

510 Appare di rilevante importanza il riferimento che il Pontefice fa all'interessamento di Nicolò d'Aiello come 'patrocinatore' della richiesta regia presso la Sede Apo-

Nella stessa data, il Pontefice indirizzò un ulteriore documento al Capitolo della diocesi di Siracusa, comunicando di aver stabilito, a seguito delle richieste di Guglielmo II, che la stessa sarebbe stata sottoposta alla sede di Monreale, “tamquam sue metropoli”.⁵¹¹ Quindi, ingiungeva e ordinava all'*universitas* dei canonici costituente il Capitolo di tributare umilmente all'arcivescovo Guglielmo di Monreale, in qualità di proprio vescovo metropolitano, l'onore e l'obbedienza dovutagli – “reverenti et devoto animo” – in riferimento a tutto ciò che ad esso spettava in base allo *ius metropoliticum*. Il fatto che il Papa si rivolgesse al Capitolo lascia ipotizzare che la sede siracusana dovesse in quel momento trovarsi sprovvista del proprio vescovo.

Il 19 ottobre 1188, Clemente III emanò un ulteriore documento indirizzato all'arcivescovo Guglielmo, con il quale – come già prima di lui Lucio III aveva fatto per la diocesi di Catania – si stabiliva che, al fine di prevenire l'insorgere di “quelibet dissensio”, il vescovo di Siracusa dovesse astenersi dall'utilizzo del pallio, il cui utilizzo gli era stato concesso “ex indulgentia Sedis Apostolice”.⁵¹² Il mutato *status*, da sede vescovile direttamente soggetta alla Sede Apostolica a quello di suffraganea dell'arcivescovato di Monreale, lo imponeva.

Pochi giorni dopo, il 28 ottobre 1188, un quarto e ultimo documento riassumeva globalmente la posizione dell'arcivescovato di Monreale nei confronti delle sue suffraganee.⁵¹³ Il Papa, rivolgendosi all'arcivescovo di Monreale, ricordava innanzitutto i meriti del re e la sua *commendabilis devotio* nei confronti della Chiesa di Roma, nonché la sua opera di attenta e costante cura nei confronti della Chiesa di Monreale, che aveva reso gloriosa. Quindi, il Pontefice rivolgeva parole di apprezzamento anche per l'arcivescovo Guglielmo, ricordandone l'“inspecta constantia” mostrata. Il testo ribadiva che erano stati questi i principali motivi per cui già Lucio III aveva deciso di sublimare la chiesa di Monreale *iure metropolitico*, sottoponendovi la sede episcopale di Catania, e spinto successivamente Clemente

stolica. Costui era figlio del vicecancelliere Matteo d'Aiello, tra i più importanti uomini di governo alla corte di Guglielmo II. Il cenno sembra indirettamente confermare le motivazioni addotte da Riccardo di S. Germano nella sua *Chronica*, relativamente all'interesse del vicecancelliere alla creazione della *Montis Regalis ecclesia*. Il caso dell'assegnazione di una nuova suffraganea, oltre a Catania, mostra dunque che tale interesse fu coltivato nel tempo e rispondeva probabilmente a precisi interessi volti a determinare equilibri politici all'interno della corte. Per un profilo dell'arcivescovo salernitano si veda Del Treppo 1960.

511 BCRS 56; cfr. Garufi 1902a: 29 n. 56; White 1938: 220.85; IP 10: 279 n. 14. Edizioni in Garufi 1899: 223-224 n. XCI; Cerrito 2022a: 146 n. 36.

512 BCRS 57; cfr. Garufi 1902a: 30 n. 57; White 1938: 221.56; IP 10: 279 n. 15. Edizioni in Garufi 1899: 227-228 n. XCIII; Cerrito 2022a: 147 n. 37.

513 BCRS 64; cfr. Garufi 1902a: 32 n. 64; IP 10: 279 n. 16. Edizione in Cerrito 2022a: 173-175 n. 43.

III a fare altrettanto con la sede di Siracusa. Con l'atto in questione il Papa riaffermava definitivamente la disciplina stabilita: l'arcivescovo di Monreale avrebbe avuto su entrambe le sedi menzionate “*plenam iurisdictionem sicut in suffraganeas*”. Dal canto loro, le due suffraganee sarebbero state tenute a rispondere pienamente alle richieste dell'arcivescovo, nonché a recepire umilmente e ad osservare stabilmente ciò che, in modo provvido, egli avrebbe stabilito per esse.

5.7. Ad incrementum et commodum. Ulteriori attribuzioni e provvedimenti in favore di Monreale

Per il conseguimento dell'obiettivo che il sovrano di Sicilia si prefiggeva – l'esaltazione della propria chiesa e l'ottenimento per essa della più elevata dignità territoriale ecclesiastica – si era resa necessaria un'attività volta ad accrescere i suoi possedimenti, in modo da dotarla di una base territoriale adeguata ad ottenere il riconoscimento auspicato. Sotto questo aspetto, oltre a quelli già esaminati, ulteriori documenti mettono in risalto il costante e progressivo aumento dei territori sottoposti alla giurisdizione di Monreale, che continuò anche dopo l'elevazione ad arcivescovato. Questo processo comportò non solo il trasferimento di ampie porzioni di territorio dalle diocesi circostanti – con i relativi conseguenti atti episcopali volti a trasferire le connesse potestà sugli stessi – ma coinvolse anche ulteriori zone.⁵¹⁴

Nel maggio 1183, prima indizione, i coniugi Ruggero di Tarsia e Maria, figlia di Roberto Malcovenant, chiesero al notaio regio Alessandro di redigere un documento da consegnare alla Regia Curia, mediante il quale riconoscevano di non vantare alcun diritto sul territorio di Bisacquino, che invece apparteneva al demanio regio.⁵¹⁵ I due coniugi specificavano che il re aveva concesso il proprio consenso al loro matrimonio, riconoscendo altresì il legittimo possesso di Bisacquino, appartenuto a Roberto Malcovenant. I due coniugi dichiaravano invece che né Roberto né essi stessi potevano vantare alcun diritto legittimo su quel territorio, al quale rinunciavano rimettendolo “*in manus et demanium regium*”. Alla rinuncia – presumibilmente meno spontanea e volontaria di quanto possa far credere la formula di rito utilizzata da Ruggero e Maria – fece seguito nello stesso mese un provvedimento di Guglielmo II, il quale, dopo aver

514 Riporta la data dell'aprile 1183, prima indizione, un'ulteriore *jarida* che si aggiunse a quelle già rilasciate al monastero nel 1178 e nel 1182. Il documento, BCRS 45, bilingue arabo-greco, è edito in Cusa 1868-1882: 245-286. Cfr. Garufi 1902a: 25 n. 45. In merito si rinvia a Johns 2002: 165-169.

515 BCRS 46; cfr. Garufi 1902a: 26 n. 46; White 1938: 220.80. Edizione in Garufi 1899: 190-192 n. LXXVII.

ricordato brevemente gli avvenimenti che avevano ricondotto Bisacquino al demanio regio, ne disponeva la donazione e la perpetua concessione all'arcivescovato di Monreale, *ad incrementum et commodum*. Il re disponeva infatti che il territorio in questione fosse libero ed esente da ogni servizio e destinato unicamente "ad usum et utilitatem ipsius ecclesie".⁵¹⁶

Nel marzo del 1184, seconda indizione, Guglielmo II fece dono all'arcivescovato del casale *Rendicella*, con le sue tenute e pertinenze, compresa la cappella del casale con tutte le proprietà e i diritti connessi. Anche in questo caso, il territorio veniva concesso "libere et sine servitio ad commodum eiusdem ecclesie et fratrum qui ibidem Deo servierint".⁵¹⁷

Nella stessa data, un'ulteriore diploma di donazione regia riguardò i casali *Terrusium* e *Fantasina*, con i relativi villani residenti, diritti e spettanze.⁵¹⁸ Una particolare disposizione di questo documento riguarda la chiesa di S. Maria Maddalena, sita nel territorio di Corleone, che già apparteneva alla diocesi di Monreale insieme a tutto il cospicuo patrimonio di cui disponeva, consistente in terre, vigne, canneti, mulini ad acqua e il resto. Il testo riporta poi la dettagliata descrizione delle *divise casalium*, con l'esatta indicazione dei confini di ciascun territorio coinvolto.

Una nuova donazione ebbe luogo nel mese di giugno 1186, terza indizione.⁵¹⁹ In questo caso il provvedimento regio riguardò "casalia hec que dicuntur Iuliana, Comicchi, Adragnum, Lachabuca et Senure", con le tenute, pertinenze, cappelle presenti negli stessi e le relative spettanze. Il tutto era concesso "libere et sine servitio".

Evidentemente, l'incremento territoriale comportava anche un aumento delle attività economiche che facevano capo al monastero, moltiplicando parallelamente le possibilità che, a diversi livelli, potessero scaturire pretese o intromissioni da parte di funzionari regi o feudali. Probabilmente per questo motivo il sovrano emanò nel 1186 un provvedimento specifico, indirizzato ad una serie di soggetti, religiosi e laici, di Sicilia, Calabria, Puglia e Terra di Lavoro.⁵²⁰ Ad essi, Gugliel-

516 BCRS 47; cfr. Garufi 1902a: 26 n. 47; White 1938: 220.80.

517 BCRS 50; cfr. Garufi 1902a: 27 n. 50; White 1938: 220.83.

518 BCRS 51; cfr. Garufi 1902a: 28 n. 51. Si veda anche l'edizione di Enzensberger, *Wilhelmi II. diplomata*: n. 132, il quale, sulla base di un'analisi diplomatistico-paleografica, ritiene che il documento conservato nel Tabulario sia una copia del XIII secolo redatta sulla base di un nucleo originale, ma interpolata in alcuni punti.

519 BCRS 53; cfr. Garufi 1902a: 28 n. 53; White 1938: 220.84.

520 Cfr. Garufi 1902a: 29 n. 54. Edizione in Garufi 1899: 210-213 n. LXXXVII. Degna di nota appare l'elencazione delle principali istituzioni cui il sovrano indirizzava il proprio mandato. Questa era aperta da quelle ecclesiastiche, e vi si trovano menzionati nell'ordine: arcivescovi, vescovi, abati, eletti (certamente con riferimento alle tre categorie precedenti), e infine, genericamente, prelati di ciascuna chie-

mo Il faceva presente alcune tra le concessioni e libertà che aveva elargito all'arcivescovato di Monreale. Il testo del documento riporta infatti l'elencazione di esenzioni e diritti contenuta nel privilegio di dotazione dell'agosto 1176. Il testo conteneva dunque una previsione generale volta a vietare qualsivoglia turbativa delle libertà spettanti alla Chiesa di Monreale.⁵²¹ Il mandato regio terminava poi con la previsione di un'apposita *sanctio* per il *violator mandati*, consistente in una confisca dei beni del reo.

5.8. Il mancato ruolo attivo dell'aristocrazia laica

Dai documenti esaminati emerge chiaramente un dato non trascurabile nella ricostruzione del processo che portò alla costituzione della diocesi di Monreale. Ci si riferisce alla quasi totale assenza di un apporto che non fosse di matrice regia o ecclesiastica. Diversamente da quanto riscontrato per le altre diocesi, infatti, e soprattutto in comparazione a quanto avvenuto nella fase di ricostituzione della rete diocesana al tempo di Ruggero I, l'aristocrazia siciliana non sembra essere stata direttamente coinvolta nel processo di arricchimento patrimoniale del nuovo ente ecclesiastico. Ovviamente, questo stato di cose era in gran parte giustificato dal fatto che la quasi totalità del nucleo territoriale circostante il monastero rientrava nel demanio regio, dunque non era assoggettato a grandi feudatari.⁵²² Ma, rispetto al passato e ad altri centri, mancano attestazioni riguardanti singole e puntuali cessioni di beni, magari in altre zone dell'isola.

Il complesso documentario di Monreale reca testimonianza di un solo atto la cui provenienza non implica un coinvolgimento del re o di qualche prelato.⁵²³ Nel novembre 1183, seconda indizione, Filippa moglie di Roberto di Vizzini, insieme ai figli Silvestro, Guglielmo ed Enrico donò all'arcivescovato di Monreale e all'arcivescovo Guglielmo tutte le case di loro proprietà nella città di Palermo. Per la donazione – che avveniva “tam pro redencione peccatorum [...], tam pro remedio anime” – i donanti si impegnavano a “defendere et guarentire” le case oggetto della stessa da *calumpnia* o dalla pretesa di *aliquod*

sa. Sul versante laico trovano menzione: conti, baroni, giustizieri, camerari, baiuli, nonché genericamente i *fideles*.

521 “Mandamus itaque et generaliter precipimus ne quis de predicta libertate a nostra serenitate iamdicto archiepiscopatu concessa Guillelmum venerabilem archiepiscopum dilectum fidelem et familiarem nostrum aut prepositos vel alios baiulos et homines eiusdem archiepiscopatus aliquo modo impedire presumat sed ea sicut predictum est eos in pace et quiete uti dimittatis”.

522 In proposito cfr. Johns 2002: 152.

523 BCRS 48; cfr. Garufi 1902a: 27 n. 48; White 1938: 220.81. Edizione in Garufi 1899: 192-194 n. LXXVIII.

ius, in modo che la diocesi di Monreale ne godesse esente da turbative, in totale libertà e pieno profitto.

La constatazione di un mancato ruolo attivo e volontario da parte dell'aristocrazia feudale impone dunque di valutare se, al contrario, può rintracciarsi una qualche forma di coinvolgimento 'passivo' di feudatari. Purtroppo, le fonti in merito sono quasi del tutto inesistenti. Infatti, sebbene siano entrati a far parte del Tabulario di Monreale tutta una serie di documenti che attengono ad atti giuridici antecedenti alla fondazione stessa del monastero – riguardanti beni e territori successivamente acquisiti al patrimonio della neo-istituita diocesi – tra essi, uno solo sembra afferire in qualche modo a rapporti feudali.⁵²⁴

Si tratta del diploma datato aprile 1162, decima indizione.⁵²⁵ Ne risulta autore Giovanni Malcovenant, figlio di Goffredo Malcovenant, il quale dichiarava di aver ricevuto in feudo il castello di Calatrasi, ma di non aver potuto adempiere al servizio che gravava sullo stesso. Infatti, in occasione di una battaglia combattuta a Messina dal re contro "proditores et inimicos suos", era riuscito ad approntare solo tre militi rispetto all'obbligo gravante sul feudo, per il quale invece era previsto che i militi da fornire dovessero essere undici. Per l'impossibilità ad adempiere, Giovanni Malcovenant aveva dapprima pregato i membri della Curia Regia di poter rimettere al sovrano il castello di Calatrasi e di ricevere in cambio un feudo che prevedesse un servizio di soli tre militi. Poi, ammesso in udienza al cospetto del re, aveva ottenuto in cambio altri due casali, oltre alla rimessione dei debiti inerenti al feudo di Calatrasi. Il primo era il casale *Lacamuca*, "in contrata lati", per il quale era previsto il servizio di due militi; il secondo era il casale *Cellarium*, per il quale era previsto il servizio di un milite. Il nome del casale *Lacamuca* pare richiamare quello del casale di cui Guglielmo II fece dono a Monreale, insieme ad altri, nel giugno 1186, dove risulta però indicato come *Lachabuca*.⁵²⁶ Non si può stabilire con esattezza se, nell'intervallo compreso tra il 1162 e il 1186, come spesso accadeva, il feudo in questione fosse ritornato per qualche motivo al demanio regio e quindi da questo trasferito a

524 Negli altri casi, si tratta di documenti datati tra il 1115 e il 1144, che pervennero al monastero con i beni cui si riferiscono. In particolare: BCRS 01, aveva ad oggetto donazioni per il monastero di S. Maria di Maccla; BCRS 02, aveva ad oggetto un monastero rientrante nei confini del castello di S. Mauro in Calabria; BCRS 03, aveva ad oggetto la conferma da parte di Ruggero II di una serie di beni del monastero di S. Maria di Maccla. Cfr. Garufi 1902a: 3-4, nn. 1, 2, 3.

525 BCRS 07.

526 Che nomi di persona o toponimi apparissero in forme diverse da un documento all'altro è fenomeno piuttosto frequente nella prassi documentaria normanna. Quanto ai toponimi, si vedano le considerazioni di Vaggioli 2003: 1247-1313, in particolare 1249.12, 1249.13, 1249.14, 1249.15 e la bibliografia ivi riportata.

Monreale, o se invece il re avesse proceduto direttamente al trasferimento all'arcivescovato, spodestando i Malcovenant.⁵²⁷ In ogni caso, qualora l'ipotesi di considerare come un unico luogo i siti che le fonti indicano con i due toponimi similari risultasse confermata, ciò che pare particolarmente rilevante riguarda il mutamento dello *status* giuridico del bene oggetto di concessione, che passava dall'essere terra infeudata, gravata dai relativi servizi militari, a bene demaniale del monastero.

5.9. Dai Normanni agli Svevi: l'arciepiscopato di Caro

Il successore di Guglielmo sulla cattedra arciepiscopale di Monreale fu Caro, la cui elezione deve collocarsi intorno al 1194.⁵²⁸ Sul suo conto si conosce che, al pari dei suoi predecessori, proveniva dal monastero di Cava, e che aveva ricoperto il ruolo di *magister monachorum*.⁵²⁹

Si ritrova il suo nome nell'atto di fondazione del monastero di S. Maria da parte di Goffredo *de Marturano*, che ricoprì il ruolo di Giustiziere della Gran Corte durante il regno di Guglielmo III e di Sibilla.⁵³⁰ Da tale attestazione è stato ipotizzato che dovette far parte del consiglio dei *familiars regis* del discendente di Tancredi, e che il trapasso dinastico con l'insediamento regio di Enrico VI e Costanza ebbe tra le conseguenze il suo allontanamento dal collegio, anche se i nuovi sovrani siciliani confermarono i possedimenti e i privilegi della Chiesa di Monreale già nel 1195.⁵³¹

Similmente ad altri vescovi che si trovarono a capo di diocesi siciliane negli anni situati tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, anche l'episcopato di Caro fu caratterizzato da eventi e tensioni di non poco conto.⁵³² La sua morte è da collocare intorno al 1222.⁵³³

527 Le terre appartenute ad esponenti della famiglia, del resto, erano già entrate nella sfera dell'arcivescovato di Monreale. Il riferimento è alla rinuncia del territorio di Bisacquino da parte di Ruggero di Tarsia e della moglie Maria Malcovenant, che lo aveva ereditato dal padre Roberto Malcovenant, a sua volta fratello del Guglielmo Malcovenant autore del diploma del 1162. Per il riferimento alla concessione di *Lachabuca*, cfr. BCRS 53 e Garufi 1902a: 28 n. 53; White 220.84.

528 Cfr. Kamp 1975: 1190 che confuta le ricostruzioni precedenti.

529 Cfr. Kamp 1975: 1191.

530 Cfr. Kamp 1975: 1191.51, che si rifà all'interpretazione fornita da Evelyn Jamison.

531 Cfr. Kamp 1975: 1192.

532 Per tutti gli eventi di piena epoca sveva è d'obbligo il rinvio al già citato Kamp 1975: 1191-1195. Deve segnalarsi come in merito alla figura dell'arcivescovo Caro esista anche un contributo antecedente, Giordano 1964, le cui notizie però sono spesso viziate da inesattezze e imprecisioni, pertanto merita di essere preso in considerazione con molta cautela.

533 Kamp 1975: 1190.43, indica come probabile data il 3 agosto 1222.

CAPITOLO 6

VESCOVATO DI CATANIA

SOMMARIO: 6.1. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Angerio (Ansergio) nelle fonti cronachistiche. 6.1.1. La testimonianza della cronaca di Malaterra. 6.1.2. *Sicut Sarraceni tenebant*: Angerio abate-vescovo e signore di Catania. 6.1.3. Fonti documentarie dell'episcopato di Angerio. 6.2. Il vescovato di Catania tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del XII secolo. 6.2.1.1. L'episcopato di Maurizio. 6.2.1.2. La traslazione del corpo di S. Agata a Catania e il ruolo del vescovo Maurizio. 6.2.2. L'episcopato di 'Giovanni' (I) (Ἰβέν, *Joannes, Julianus, Yvenus, Ivanus*). 6.2.3. L'episcopato di Bernardo. 6.3. Giovanni d'Aiello: *episcopus ille damnatissimus*. 6.3.1. L'episcopato di Giovanni d'Aiello nelle cronache e nell'epistolario di Pierre de Blois. 6.3.2. L'episcopato di Giovanni d'Aiello nelle fonti documentarie. 6.4. Il vescovato di Catania sino al 1194. 6.4.1. L'episcopato di Roberto. 6.4.2. L'episcopato del successore di Roberto: Leone o Simeone?

6.1. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Angerio (Ansergio) nelle fonti cronachistiche

6.1.1. La testimonianza della cronaca di Malaterra

Circa la ricostituzione dell'episcopato catanese, in modo ancor più qualificato che per le altre diocesi, la cronaca di Goffredo Malaterra può essere considerata la principale fonte cui fare riferimento, a motivo dello stretto legame personale dell'autore con il vescovo di Catania e il monastero di S. Agata, di cui era monaco.⁵³⁴ Ne costituisce testimonianza l'epistola dedicatoria con la quale si apre il *De rebus gestis Rogerii*, nella quale il vescovo Angerio viene citato come maestro nell'arte dell'eloquenza ed è invocato quale tutore e benigno protettore nei confronti di eventuali critici o detrattori della fatica letteraria dell'autore.⁵³⁵

A proposito delle figure dei primi vescovi da assegnare alle ricostituite diocesi, Angerio è, tra i vescovi prescelti, quello di cui il cronista ripercorre con più dettagli il susseguirsi di vicende che lo portarono ad occupare il seggio catanese. Malaterra narra infatti che il conte Ruggero decise di scegliere Angerio come vescovo di Catania dopo aver appreso che presso S. Eufemia risiedeva questo monaco bre-

534 Sulla figura di Goffredo Malaterra, la sua biografia e per considerazioni complessive in merito alla sua opera, fondamentale per la conoscenza dell'insediamento normanno in Sicilia, si rinvia all'Introduzione dell'edizione bilingue latino-francese della cronaca, curata da Lucas-Avenel 2016: 15-116.

535 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 3-4. Relativamente alla figura del vescovo Angerio, si veda il recente contributo di Beech 2014: 149-174. In merito alla fase ricostruttiva della cattedrale catanese e quanto al ruolo svolto in proposito da Angerio, si veda Bella 2018a; Bella 2018b.

tone, il quale, subito dopo l'abate, deteneva la guida di tutta la chiesa.⁵³⁶ Convincere il prescelto ad accettare la carica però, non dovette essere cosa facile, considerando che il cronista insiste sul fatto che né i confratelli di S. Eufemia volevano privarsi di Angerio, né quest'ultimo si mostrò propenso o ben disposto, manifestando al riguardo le maggiori resistenze.

Le motivazioni sottese a tale ritrosia – al di là di un espediente retorico comune a fonti di questo tipo, dove è frequente che il soggetto chiamato a rivestire un'importante carica religiosa manifesti il proposito di continuare a praticare una vita più umile rispetto all'acquisizione di una posizione così elevata come quella episcopale – vanno probabilmente ricercate nel testo stesso della cronaca. È possibile che l'accennata riluttanza del monaco benedettino sia da riconnettere a quanto riporta la cronaca, la quale descrive l'abitato di Catania e dei suoi dintorni popolato per la maggior parte da infedeli (“incredulae gentes”) che verso la Chiesa e il suo pastore avrebbero mostrato le più ampie resistenze, o quantomeno non ne avrebbero reso agevole il ruolo.⁵³⁷ Malaterra afferma dunque che il conte Ruggero I concesse l'episcopato catanese con una solennità senza precedenti rispetto alle modalità riservate ad altri vescovi: con un suo privilegio, alla presenza di testimoni, assegnò alla sede vescovile tutta la città con ogni pertinenza, “haereditaliter”.⁵³⁸

6.1.2. *Sicut Sarraceni tenebant: Angerio abate-vescovo e signore di Catania*

La testimonianza della cronaca di Malaterra trova riscontro nella documentazione catanese superstite. In particolare, con riferimento alla fase della rifondazione diocesana e all'assetto giuridico stabilito, si devono considerare tre diplomi del conte Ruggero e un privilegio di Urbano II. I riferimenti cronologici dei documenti in questione, oltre a porre una serie di problemi in ordine ad una puntuale ricostruzione del succedersi degli eventi, incidono anche sull'interpretazione da dare ad alcuni degli aspetti più dibattuti e controversi della politica comitale normanna in materia ecclesiastica.⁵³⁹

536 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 89.

537 Cfr. Malaterra, *De rebus gestis*: 90.

538 In tal senso, già Starrabba 1893: 84-86.

539 Sui problemi di datazione, cfr. Starrabba 1893: 82-94. Cfr. altresì Scalia 1961.

In ordine di tempo, il più risalente pare essere quello indirizzato da papa Urbano II ad Angerio.⁵⁴⁰ È infatti datato 9 marzo 1091, quattordicesima indizione, ma in realtà si tratta del 1092. Il privilegio si apre con una lunga arenga nella quale il Pontefice richiamava l'importanza della "Cathaniensem civitas", sede della nascita e del martirio di Sant'Agata, e l'antica dignità episcopale di cui questa aveva goduto sino alla caduta dell'isola in mano agli infedeli Saraceni, sotto i quali la sede episcopale era perita insieme alla fede cristiana. Solo l'impegno del conte Ruggero, fondatore del monastero posto accanto alla Cattedrale dedicata alla santa patrona, di cui il Papa approvava ora la fondazione, aveva permesso che la *christiana religio* riprendesse vigore in quei luoghi.

Sin qui il Pontefice si limitava a confermare uno stato di fatto, ma il tenore delle disposizioni che seguono nel testo sembra volto a riequilibrare una situazione che vedeva Roma incapace di mantenere una salda gestione della politica ecclesiastica siciliana, totalmente in mano al *comes Siciliae*. I verbi utilizzati nel documento – *sancimus, adicimus, statuimus, decernimus* – sembrano tutti orientati ad affermare, nel pieno rispetto delle norme canoniche, come le scelte operate promanassero dall'unica volontà legittima in materia, quella della Chiesa di Roma e del Pontefice, e che, al detentore del potere secolare, sia pure devotissimo figlio e fedele propugnatore della fede cristiana, spettassero in tali ambiti e con riguardo a tali scelte meri doveri di protezione, o tutt'al più un ruolo esecutivo di decisioni prese dalla Sede Apostolica.⁵⁴¹

Quanto ai contenuti, innanzitutto il Papa stabiliva che la città di Catania tornasse a rivestire l'antico *status* di vescovato, e che alla carica di abate del monastero doveva corrispondere anche quella di vescovo di Catania, configurando un automatismo quanto alla coincidenza tra le due cariche.⁵⁴² Il Papa confermava la giurisdizione sulla città di Catania e sulle "civitates vel ville vel oppida" che il conte Ruggero aveva concesso al monastero o che gli sarebbero state

540 CT-Catt. lat. 01, edito in De Grossis 1654: 53-55; Cerrito 2022a: 28-29 n. 3. Cfr. anche IP 10: 290 n. 19.

541 In chiusura del privilegio – invocando la benedizione e concedendo l'assoluzione dai peccati al conte Ruggero, ai suoi familiari e a tutti i combattenti morti nella battaglia volta a restituire alla *christianitas* la città di Catania e la sua diocesi – il Papa afferma che questa venne restituita "beato Petro apostolorum principi", rimarcando ancora una volta, sia pure su un piano puramente teorico, la posizione di assoluta preminenza della Chiesa nei confronti dei Normanni e dei vescovati siciliani.

542 Il monastero di S. Agata era informato alla Regola benedettina. Sull'assetto regolatorio e sulla disciplina giuridica di tali monasteri si rinvia a Grossi 1957.

concesse in futuro, e tutto ciò che potesse essere stato di pertinenza dell'antica sede episcopale “ex antiquo iure, tam in diocesis quam in possessionibus”. Urbano II invitava poi l'*abbas et episcopus* catanese a governare il monastero secondo la Regola (*regulariter*), nonché il clero e l'intero popolo dei fedeli secondo le forme canoniche (*canonice*). Poi, dopo aver richiamato l'avvenuta consacrazione di Angerio a primo vescovo di Catania dopo innumerevole tempo, disponeva che anche la consacrazione dei suoi successori sarebbe dovuta sempre avvenire “a Romano pontifice”.⁵⁴³

Cronologicamente, il documento del Papa è seguito, nell'Archivio del Capitolo della Cattedrale catanese, da tre documenti del conte Ruggero.

Il primo è datato 26 aprile 1092, quindicesima indizione.⁵⁴⁴ Il collegamento dell'azione politica del conte alle direttive romane costituisce l'asse portante di questo diploma. Ruggero I richiama in una lunga *narratio* che la sua azione in Sicilia – ‘terra dei Saraceni e come tale abitacolo della nequizia e dell'infedeltà’ – era dovuta al suo stretto legame con Urbano II, il quale, “utpote pater spiritualis”, lo aveva esortato ad ampliare i confini della Santa Madre Chiesa e a ‘dilatare le propaggini spirituali e i tralci vivi in essa’.

Così, dopo aver fondato su tali motivazioni la conquista della Sicilia, il conte proseguiva nel ricordare che in diverse località dell'isola ritenute idonee, per ordine del sommo Pontefice, aveva proceduto all'edificazione di Chiese e all'insediamento dei vescovi, per i quali aveva ottenuto poi approvazione e lodi dal Papa, che aveva proceduto a consacrarli. Ruggero appare dunque, nel documento, quale artefice in prima persona del risanamento della struttura ecclesiale dell'isola, ed è anche l'autorità che agisce a provvedere ad ogni bisogno della Chiesa, godendo per la sua opera dell'approvazione di Roma.⁵⁴⁵

A tale programma di rifondazioni ecclesiastiche viene espressamente collegato il caso di Catania e del suo presule, Angerio, del quale si richiamava la precedente carica di priore di S. Eufemia, uni-

543 Sul valore della partecipazione del popolo all'elezione, si veda Accrocca 1990. Su questo e altri aspetti dell'istituto dell'elezione episcopale, si veda Condorelli 2003.

544 CT-Catt. lat. 02, edito in Becker 2013: 114-116 n. 23., la quale, basandosi su caratteri intrinseci ed estrinseci al documento, ritiene che si tratti di un falso risalente alla fine del XII o all'inizio del XIII secolo. In particolare, correttamente, mette in risalto come l'utilizzo del termine *chatolicus* sia da considerarsi del tutto inusuale per l'epoca del conte Ruggero.

545 Il conte richiama infatti la propria azione volta ad assegnare ad ogni vescovo una propria *parrochia* e a dotarla di benefici sufficienti tali da far sì che ciascuna sede diocesana non cercasse di sottrarli alle altre.

tamente all'esaltazione della probità e religiosità. La descrizione dell'opera di scelta e insediamento del vescovo ricalcano quanto già rammentato in linea generale. In un primo momento è Ruggero I che dispone il ristabilimento della Chiesa di Catania, con l'approvazione e la seguente consacrazione da parte di Urbano II, il quale interviene a suggellare l'azione del *comes*. La comunione di intenti che unisce lo spirituale e il temporale si manifesta nel consenso pontificio e nell'atto della consacrazione del soggetto prescelto come pastore della sede di Catania, cui Ruggero, dal canto suo, assegnava la città di Catania "ut sedes sit abbatie et episcopatus". Il documento prosegue e termina con l'elencazione dei luoghi che costituiscono il distretto diocesano.⁵⁴⁶

Il secondo documento è senza data, ma dai riferimenti in esso contenuti è certamente da collocare cronologicamente dopo l'intervento di Urbano II, perché Angerio è indicato come "episcopus et abbas".⁵⁴⁷ La struttura ricalca quella del diploma precedente, con una lunga parte introduttiva volta ad esaltare, da una parte, la pericolosa azione di conquista condotta dall'esercito normanno contro i Saraceni, dall'altra la successiva azione di pacificazione dell'isola, cui si riconnette l'attività di ricostruzione del tessuto ecclesiastico, con profusione di beni a chiese e monasteri direttamente dal tesoro comitale, tra cui quella oggetto dell'atto.⁵⁴⁸ L'atto si chiude con il riferimento ad una *sanctio* di natura spirituale.⁵⁴⁹

546 Sono elencati i territori di *Iachium* (Aci), *Paternon* (Paternò), *Adernom* (Adrano), *Sancta Anastasia* (Motta Sant'Anastasia), *Iudiz* (Castel di Iudica), *Centorba* (Centuripe), *Castrum Iohannis* (Castrogiovanni, oggi Enna).

547 CT-Catt. lat. 03, edito in Becker 2013: 104-106 n. 20, secondo cui si tratta di una copia su pergamena del XIII secolo di un documento databile presumibilmente tra il 1091 ed il 1094.

548 Nello specifico: quattro villani nella città di Messina, una torre sopra le mura di Messina, terreni antistanti la stessa torre dove i monaci avrebbero potuto edificare delle case "ad opus monasterii", nonché un'altra terra coltivata, d'estensione tale da essere lavorata da due paia di buoi. Cfr. Pirri 1733: I 521, dove si specifica che sul terreno donato, "ubi monachi edificarent domos ad opus monasterii", sorse effettivamente il monastero detto di S. Giacinto *in lingua Phari*, poi menzionato come dipendente dalla diocesi di Catania nel privilegio di Ruggero II rilasciato nel 6653 a.m. all'Archimandritato del S. Salvatore di Messina. Il monastero era informato alla Regola benedettina e fungeva da ospizio per i monaci dell'abbazia di S. Agata di Catania e per quello di S. Eufemia in Calabria ed era chiamato Priorato di S. Agata, poi successivamente conosciuto anche come Ospedale di S. Agata dei Lebbrosi.

549 L'atto si chiude con una *sanctio* nella quale si demandava allo stesso Angerio e al vescovo Giraldo di Mileto di "excommunicare et maledicere" tutti gli eventuali trasgressori delle disposizioni comitali, se non avessero posto congruo riparo a quanto contravenuto. Su Giraldo vescovo di Mileto si veda Capialbi 1835: 5-7. In

Il terzo documento è datato 9 dicembre 1092, quindicesima indizione.⁵⁵⁰ In questo diploma non si accenna alla rifondazione della sede diocesana ma si fa riferimento soltanto all'erezione dell'abbazia benedettina di S. Agata ad opera del conte Ruggero, della moglie Adelasia e dei figli Goffredo e Giordano, con il riferimento alla scelta di Angerio in qualità di abate e quello alla donazione, a lui e ai suoi successori, della città di Catania e del suo comprensorio. Angerio e i monaci del monastero sono indicati come i titolari della signoria sulla città di Catania e sul territorio circostante di sua pertinenza, come risulta dall'inciso del diploma secondo cui la città e tutte le sue pertinenze erano concesse “sicut Sarraceni [...] tenebant”.⁵⁵¹ Che l'abate dovesse svolgere il ruolo di signore temporale sul territorio assegnatogli risulta chiaramente da una disposizione del diploma che non trova eguali tra i privilegi di Ruggero I per la Sicilia, e che merita di essere riportata integralmente:

Insuper concessi ego Rogerius comes cum uxore mea et cum filiis meis abbati prefati monasterii et omnibus successoribus eius omnia illa iudicia terrena in tota terra monasterii, que solent pertinere ad reges et ad principes terrenos, et omnes consuetudines terrenas concessi similiter abbati et omnibus successoribus eius in tota terra monasterii et in portibus et in littoribus maris.

particolare cfr. Capialdi: 6.1, dove si esprimono perplessità in merito all'effettiva esistenza di un vescovo di Mileto con quel nome. In realtà, nella stessa nota, si accenna al riferimento negli *Annali* di Di Meo, dove è indicato un Giraldo come vescovo di Mileto proprio in quegli anni. Becker 2013: 104, indica gli anni dell'episcopato di Giraldo dal 1091 al 1094.

550 CT-Catt. lat 04, edito in Becker 2013: 92-96 n. 17. Richiamando la copia del diploma esistente nell'archivio di Toledo, e considerando per la Sicilia l'utilizzo dello stile di datazione bizantino, Becker ritiene come data effettiva il 9 dicembre 1091, quattordicesima indizione.

551 Cfr. Garufi 1928: 14-15, che qualifica l'inciso come “una frase vaga ed incerta”, considerandola un'intercalare che farebbe riferimento agli antichi censimenti e catastri arabi, volta a dichiarare la nullità di tutti i mutamenti fondiari avvenuti rispetto a quanto contenuto nei registri stessi. Nel negare il valore di clausola generale riguardante l'intera gamma di poteri e facoltà connessi all'esercizio della potestà signorile, ma considerandola solo una disposizione inserita nel contesto dell'attività di delimitazione territoriale, Garufi istituisce un parallelo (Garufi 1928: 15.2) con l'inciso presente nel diploma di Ruggero I per il vescovo Roberto di Troina-Messina che recita “secundum antiquas divisione Saracenorum”. In realtà, c'è da notare come mentre quest'ultima formula si riferisca in modo molto evidente alla suddivisione territoriale, lo stesso non sembra potersi dire con riferimento all'inciso del diploma catanese in esame, anche in base alla vastità di poteri concessi che emergono dal tenore della disposizione.

L'abate-signore di Catania sarebbe stato dunque investito del potere di esercitare le più alte prerogative giurisdizionali in ambito terreno, con la piena facoltà di regolamentare qualunque ambito della vita associata dei soggetti sottoposti al potere signorile.⁵⁵²

Al monastero di Sant'Agata e al suo abate il conte Ruggero elargiva poi ulteriori concessioni, quali la donazione del castello "nomine latium" (Aci); la potestà di recuperare in tutta la Sicilia quei Saraceni che, residenti in Catania e nel castello di Aci, erano fuggiti al momento dell'arrivo dei Normanni durante le battaglie che avevano condotto alla definitiva conquista della città; la conferma delle donazioni di uomini, terre e altri beni effettuati dai suoi *fideles*.⁵⁵³

Innanzi a tante concessioni, l'abate Angerio chiese al conte di riservare per sé e i suoi eredi qualche forma di servizio da far gravare sul monastero, ma Ruggero acconsentì unicamente ad istituire una blanda forma di ricognizione in cambio dei favori ricevuti, consistente in una forma di pane e una misura di vino che l'abate e i monaci avrebbero offerto nel caso lui o suoi successori fossero transitati per il monastero.

Il documento si chiude con l'accento alla richiesta di Ruggero dell'approvazione pontificia, affinché la *donacio* e la *constitutio* venissero confermate e corroborate in perpetuo. È indicato nel diploma stesso che, Urbano II – "caritative adquiscens petitioni" – comminò la scomunica e la maledizione per i trasgressori delle disposizioni, assicurando al contrario benedizione e il ricordo nelle proprie preghiere per tutti coloro che, benevolmente, avessero conservato integre le facoltà concesse al monastero catanese. Tra le sottoscrizioni spicca l'assenza di quelle di vescovi siciliani, mentre figurano quelle degli arcivescovi di Taranto, di Cosenza e dell'abate di Sant'Eufemia.⁵⁵⁴

552 Cfr. White 1938: 165, con riferimento al passo citato nel testo, traendolo da De Grossis, considera il testo "malamente interpolato". Per considerazioni sulle prerogative dell'abate-vescovo di Catania, si veda anche Sorrenti 1995; Sorrenti 1999. Ma in merito alla specifica questione inerente all'esercizio dell'alta giustizia criminale, si consideri quanto esposto, *supra*, Parte II, 5.2., nota n. 461.

553 Datato, ma utile per ricostruire il precedente apparato bibliografico sul territorio di Aci, lo studio di Raccuglia 1906, in particolare 179-193. Su Aci, si veda altresì Maurici 1992.

554 Corretta sembra l'osservazione di Becker 2013: 93, che in proposito fa notare la possibile redazione del documento tra la Calabria e la Puglia, forse proprio presso l'abbazia di S. Eufemia, data la sottoscrizione dell'abate Guglielmo; peraltro, da tale ente monastico proveniva lo stesso Angerio.

6.1.3 Fonti documentarie dell'episcopato di Angerio

A parte i documenti esaminati nel paragrafo precedente, dell'ultra-ventennale episcopato di Angerio rimangono ulteriori testimonianze documentali.

Si fa menzione della presenza dell'*episcopus Catanensis* in un diploma di Ruggero I del 1094, redatto in occasione della consacrazione, ad opera di diversi vescovi della Calabria e della Sicilia, del monastero di S. Stefano del Bosco. Mentre nel testo si menzionano solo le sedi episcopali, tra le sottoscrizioni figurano anche i nomi dei vescovi per esteso. Oltre a quello di Catania, per la Sicilia era presente anche l'arcivescovo di Palermo, Alcherio, che dal tenore del testo pare presiedere l'assemblea dei concelebranti.⁵⁵⁵

È datata 20 febbraio 6603 a.m. [1095 d.C.] la giarida, o platea, di Ruggero I per Catania.⁵⁵⁶ Redatta sulla base della platee compilate a Mazara nel 6601 a.m. [1091 d.C.], contiene l'assegnazione in dettaglio dei villani delle terre di Aci alla cattedrale di Catania e l'ordine secondo cui tutti i Saraceni i cui nomi erano riportati nella platea stessa – consegnata al vescovo di Catania – dovevano essere immediatamente restituiti, dato che molti di quegli stessi uomini comparivano in altre platee afferenti a possedimenti di Ruggero o dei suoi *terrari*.⁵⁵⁷

Il documento cronologicamente successivo è datato 10 giugno 6610 a.m. [1102 d.C.].⁵⁵⁸ Si tratta della donazione fatta da Tancredi, signore di Siracusa e figlio del conte Guglielmo, insieme alla moglie Muriella, figlia di Guglielmo di Mountzel, alla cattedrale di Catania e al vescovo Angerio. Oggetto dell'atto erano la metà del fiume *Mouse* (odierno Simeto) con la sua strada carraia, il lago *Boulleth* insieme ai territori circostanti, il diritto di pascolo entro i confini dei territori donati nonché il controllo della zona di mare antistante le terre elencate.⁵⁵⁹ Di tale documento esiste anche una trasposizione in latino, contenuta all'interno di una raccolta di privilegi della Chiesa

555 Cfr. Pirri 1733: I 524.

556 Si tratta di CT-Catt. gr./ar. 01, edito in Cusa 1868-1882: 541-549 e 696 n. 7.

557 Cfr. Garufi 1928: 11-12. Si tratta dunque di un provvedimento conseguente a quanto disposto nel diploma comitale che reca la data del dicembre 1092 (ma in realtà 1091), con l'assegnazione all'abate Angerio della facoltà di rintracciare in tutta la Sicilia i villani che prima della conquista erano assegnati alle terre di proprietà della Chiesa catanese.

558 Si tratta di CT-Catt. gr./ar. 02, edito in Cusa 1868-1882: 549-551 e 699 n. 18.

559 Oltre ai beni ed ai diritti indicati, alla fine del documento, dopo le sottoscrizioni, si trova l'indicazione che Tancredi e Muriella donavano anche due uomini, *Chalil* di Lentini e *Souroures* di Siracusa, indicato come 'fabbricatore di pergamene'.

Catanese edita nel XVII secolo, la quale, però, pone alcuni problemi di coordinamento quanto alle date riportate.⁵⁶⁰ Essa sembra infatti coincidere quanto al contenuto, e riporta le medesime sottoscrizioni testimoniali; ma la datazione che si rinviene – presa a riferimento dal redattore nel regesto che precede il testo – è il 1092.⁵⁶¹

La medesima raccolta contiene poi anche un altro documento che costituirebbe il naturale seguito del precedente, ma è datato 3 giugno 6610 a.m. [1102 d.C.], decima indizione.⁵⁶² In esso il conte Tancredi procedeva alla donazione dell'altra metà del fiume Simeto, del battello (*Iarrecta*) che sul fiume svolgeva il servizio di trasporto delle persone da una riva ad un'altra, coi relativi introiti, nonché delle terre comprese all'interno di confini dettagliatamente delimitati, con tutto quanto in essi contenuto (come boschi, acque, laghi, pantani e pascoli), senza riservare alcunché per se stesso. Il testo si conclude con una *sanctio* spirituale fatta confermare “ab omnibus episcopis et bonis presbyteris”, dei quali però non figurano le relative sottoscrizioni testimoniali.⁵⁶³

Considerando che dei due documenti solo il primo si conserva nell'Archivio di Catania, viene da chiedersi se, con riferimento al secondo, non ci si trovi innanzi ad una falsificazione elaborata successivamente per assicurare alla diocesi catanese l'intero controllo del fiume e delle zone indicate.⁵⁶⁴

560 Si tratta di *Collectanea privilegiorum*, redatta per ordine del vescovo di Catania Michelangelo Bonadies, il quale resse la diocesi dal 1665 al 1686 e per la cui figura si rinvia a Longhitano 2009: I 299-305.

561 Il testo si legge in *Collectanea privilegiorum*: 7-9.

562 De Grossis 1654: 61-62 – la cui edizione risale a circa quarant'anni prima rispetto a quella della raccolta di privilegi – riporta il testo del documento, e la spiegazione che si tratta di una traduzione latina risalente al 1210, la cui trascrizione sarebbe stata conservata nel tabulario della Curia episcopale di Catania, in un registro degli anni 1381, fol. 107.

563 Cfr. *Collectanea privilegiorum*: 9-10. A questo documento fa riferimento Pirri 1733: I 524, il quale però complica ulteriormente le cose riportando come datazione giugno 6613 a.m. [1105 d.C.]. Che Pirri tenga in conto questo documento può affermarsi con una certa sicurezza, perché chiarisce il significato del termine *Iarrecta* in esso contenuto, specificando che “Iarrecta vernacula lingua, scapha est, qua homines alveo fluminis terrae trajiciuntur [...]”. La definizione di Pirri viene registrata anche da Du Cange, *Glossarium*, alla voce “Jarrecta” insieme alla variante “Jarreia”.

564 Sul punto, deve segnalarsi come White 1938: 170.29 e 170.30, riporti le notizie riguardanti entrambi gli atti, basandosi su Cusa 1868-1882: 549, 552 e 699, e sui citati De Grossis, Bonadies e Pirri senza però avanzare alcun rilievo critico per la datazione sfalsata, indicando giugno 1092 (di cui riporta anche l'indizione, la quindicesima) per il primo documento e il 10 luglio 6610 a.m. [1102 d.C.], decima indizione per il secondo.

Particolare attenzione merita il documento datato 20 maggio 6611 a.m. (1103 d.C.), undicesima indizione.⁵⁶⁵ Interamente redatto in greco, ne risulta autore *Ἰάκωβος ἐπίσκοπος*, il quale dona la chiesa di S. Giovanni di Psychrò da lui restaurata – insieme ai terreni ad essa annessi sui quali aveva costruito edifici e impiantato vigneti – al vescovo Angerio di Catania.

La donazione era motivata dal timore che, alla propria morte, la stessa chiesa, precedentemente donatagli dal conte Ruggero, potesse cadere in mano ad imprecisati malfattori. Quest'ultimo termine ritorna nel prosieguo del documento, poiché la donazione comprende anche un mulino oggetto di confisca da parte del conte Ruggero. Il mulino veniva donato con un terreno antistante detenuto da Giovanni Cicala, insieme a tre iugeri di terra siti tra il Fiumefreddo e il Fiumesecco, eccezion fatta per una parte messa a coltura dallo stesso donatore, il quale, peraltro, si riservava l'usufrutto a vita dei terreni.

Il particolare interesse che suscita il documento non risiede tanto nell'atto compiuto – una usuale donazione con riserva di usufrutto, con l'attestazione di posizioni giuridiche diverse gravanti su medesimi beni – quanto nella figura del suo protagonista. Ci si deve domandare infatti che ruolo bisogna attribuire a questo Iacopo che si appella *ἐπίσκοπος*. Sul punto, sono state avanzate diverse ipotesi. Un primo orientamento propende per la falsità del documento e respinge in blocco l'attendibilità del contenuto.⁵⁶⁶ Le interpretazio-

565 CT-Catt. gr./ar. 03, edito in Cusa 1868-1882: 552-554 e 699 n. 19; Scalia 1955-1956: 42-43 n. 2; Ménager 1956-1957: 167-169 n. 4, con traduzione francese in Ménager 1956-1957: 171-173.

566 Così Bresc 1995: 95, il quale accenna ai contrasti intercorrenti tra il vescovato catanese e l'Archimandritato di Messina nel 1144 con riguardo alla costruzione di mulini proprio nella zona interessata dai documenti, tra Mascali e Psicro, presso Fiumefreddo. Tale opinione si fonda anche sull'esistenza, nell'Archivio catanese, di un diploma datato 3 luglio 1106, undicesima indizione, contenente una donazione effettuata da Roberto vescovo di Messina in favore del monastero di S. Agata di Catania ed avente per oggetto proprio la chiesa di S. Giovanni di Fiumefreddo. L'atto di donazione, motivato "pro salute anime", contiene la specificazione che la chiesa di Fiumefreddo sorgeva nel territorio della città di Taormina, il quale, secondo quanto affermato dal vescovo Roberto, rientrava – "secundum dispositionem sancte Romane Ecclesie" – nella diocesi di Messina. Il documento del vescovo Roberto e anche quello del 1103 sarebbero insomma *instrumenta* appositamente confezionati per sostenere le argomentazioni da parte della Chiesa catanese su quei territori. Sul punto, per completezza, deve riportarsi anche l'opinione di White 1938: 170, il quale – oltre a far notare che il documento del 1106 non contiene alcun cenno a quello del presunto vescovo Iacopo – lo definisce "stranamente ridondante". Sui due documenti del 1103 e del 1106 e sull'intera vicenda del vescovo Iacopo, si veda inoltre Scalia 1955-1956: 21-46, il quale, nel ritenere veridico il contenuto di entrambi i documenti, considera certa la dignità vescovile di Iacopo, identificando la sua probabile sede nell'antica e non più ricostituita diocesi di

ni fondate sull'autenticità del documento, invece, hanno condotto a spiegazioni differenti. C'è chi ha affermato potesse trattarsi di un vescovo greco di Taormina, sede episcopale prima della conquista musulmana della Sicilia – punto di riferimento per l'esigua comunità cristiana anche sotto il dominio musulmano, così come era stato l'arcivescovo greco Nicodemo per Palermo.⁵⁶⁷ Secondo un altro orientamento, invece, potrebbe essere stato un vescovo ausiliario di rito greco preposto alla *cura animarum* della popolazione di rito greco, attestata a Catania per tutto il XII secolo, secondo un modello rinvenibile anche in alcune diocesi dell'Italia meridionale, soprattutto in area salentina.⁵⁶⁸ Infine, c'è chi ha ritenuto potesse trattarsi di un vescovo greco di Catania operante accanto al vescovo latino.⁵⁶⁹

In merito, si può affermare, innanzitutto, che l'ipotesi per cui Iacopo sarebbe stato vescovo di rito greco a Catania, un presule operante accanto a quello latino, magari in qualità di corepiscopo, appare molto fragile, poiché non ci sono attestazioni, nella documentazione siciliana latina, di tali figure. Da scartare anche l'ipotesi della sopravvivenza di una sede vescovile a Taormina. L'ultimo riferimento certo all'esistenza della sede di Taormina risale all'inizio del X secolo e al vescovo Procopio, ucciso quando la città venne espugnata definitivamente dai Saraceni (902 o 903 d.C.).⁵⁷⁰

La stessa ipotesi di una falsificazione successiva, anziché chiudere la questione, pone ulteriori interrogativi, rendendo naturale chiedersi come mai i falsificatori – con tutta probabilità soggetti dell'*entourage* del vescovo catanese – abbiano deciso di predisporre un documento in cui far comparire un soggetto da qualificare 'episcopus'. La questione, allo stato attuale, è dunque da ritenere aper-

Taormina. Secondo tale ricostruzione ciò spiegherebbe anche il riferimento che si rintraccia nel diploma di Roberto vescovo di Messina, sul fatto che Taormina e la località di Fiumefreddo rientrassero ormai nella circoscrizione diocesana di Messina, la quale avrebbe cioè inglobato l'antico distretto di Taormina.

567 Tale ipotesi è stata avanzata da Kamp 1995: 64, ma valutata come plausibile anche da Enzensberger 1995: 33. Più recentemente, sul punto si è espressa anche von Falkenhausen 2008: 226, 226.3, 226.4, 226.5, la quale ritiene che possa trattarsi di un ex-vescovo greco di Catania o di Taormina, propendendo in ogni caso nettamente per l'autenticità del documento in questione.

568 In tal senso ancora Enzensberger 1995: 33, il quale afferma che la data del documento e l'eventuale morte di lì a poco di Iacopo, potrebbe ben accordarsi con il viaggio fatto in nel 1005 da S. Luca, vescovo di Isola Capo Rizzuto, forse anche per esercitare funzioni di cura pastorale per la popolazione greca della zona orientale della Sicilia. Si noti come, tra le ipotesi valutate da Enzensberger, vi sia anche quella per cui ἑπίσκοπος potesse costituire già in quell'epoca un patronimico.

569 Così Fodale 1995: 54.

570 Sulla sede vescovile di Taormina, si veda Pirri 1733: I 488-490; Zito 2009: 36-37.

ta. Se si volesse propendere per l'autenticità del documento, però, si nota come nessuno abbia mai preso in considerazione l'ipotesi di un presule greco operante – eventualmente anche come corepiscopo – in una qualche diocesi nell'Italia meridionale, che potrebbe essere stato in passato destinatario di una donazione da parte del conte Ruggero I e che, nel 1103, procedette alla donazione in favore del vescovato catanese.

Nel 1104, undicesima indizione, il vescovo Angerio compare in qualità di autore di una composita sottoscrizione in calce al diploma con il quale il conte di Siracusa, Tancredi, donava alla medesima diocesi una serie di beni e diritti.⁵⁷¹

Il 16 dicembre 1120, tredicesima indizione, il figlio di Ruggero I, Goffredo signore di Ragusa, confermava con la propria moglie Rogalia e i figli Bartolomeo, Silvestro e Goilfredo i beni da lui precedentemente donati *pro anima* al monastero di S. Agata di Catania.⁵⁷² Il documento di conferma era stato richiesto dallo stesso vescovo Angerio, dopo molti anni dal rilascio del documento originale; di quest'ultimo si dice che fosse stato redatto in greco dal notaio Giovanni e contenesse l'indicazione dei beni oggetto della donazione: diverse terre con la relativa delimitazione dei confini, villani, vigne e due mulini. Nel diploma del 1120 si dice che per richiedere la conferma, il vescovo Angerio si presentò accompagnato da propri confratelli, tra cui il priore Ugo.

L'ultima testimonianza dell'episcopato di Angerio pare risalire al 1124 e consiste nella donazione da parte del conte Ruggero II, al vescovo, di ulteriori beni e diritti, ma soprattutto dell'*oppidum Mascalarum*.⁵⁷³

571 Il vescovo, nel dichiarare l'apposizione di propria mano del "signum Sanctae Crucis", a testimonianza della veridicità del contenuto del documento, interveniva altresì a suggellare l'"excommunicationem vel contradictionem" disposta da Tancredi contro eventuali trasgressori.

572 Editto in De Grossis 1654: 65-66.

573 Cfr. Pirri 1733: I 525; De Grossis 1654: 68, menziona un originale greco poi trascritto in latino ed inserito nel *Liber Privilegiorum* della Chiesa catanese, fol. 107; White 1938: 171.

6.2. Il vescovato di Catania tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del XII secolo

6.2.1.1. L'episcopato di Maurizio

Ad Angerio successe Maurizio.⁵⁷⁴ La presumibilmente veloce successione, in merito alla quale non è comunque possibile individuare una data certa, pare attestata dal fatto che il nuovo vescovo, anch'egli cenobita presso il monastero benedettino di S. Agata, compare come autore di documenti riguardanti la chiesa di S. Maria di Giosafat presso Paternò, per i dati dei quali, considerato lo stato della tradizione, si impone comunque una certa cautela interpretativa.

Uno di questi, datato 14 luglio 1124, seconda indizione, contiene la notizia che Maurizio consacrò la chiesa su richiesta del monaco Pagano, degli altri confratelli del monastero annesso alla stessa e del conte Enrico di Paternò.⁵⁷⁵ Nel documento, ritenuto un falso, il vescovo specificava di aver proceduto alla dedicazione dell'edificio sacro unitamente ad Ugo vescovo di Siracusa. L'atto contiene due ordini di conferme. Da un lato, quella dei beni già assegnati dal predecessore Angerio e delle concessioni di facoltà di tipo spirituale e sacramentale. Queste riguardavano la possibilità – per i monaci di S. Maria di Giosafat – di esercitare nel suburbio la sepoltura e di amministrare la confessione, il battesimo, il crisma e l'olio santo, liberamente e senza alcuna servitù, “ex auctoritate Catanensis Ecclesia”.⁵⁷⁶ Dall'altro, si prevedeva la conferma dei beni dotati dal conte Enrico di Paternò.

574 Cfr. Gams 1873: 944. Lo stato delle fonti non consente di tracciare un profilo biografico completo del vescovo Maurizio. Si veda comunque Fodale 2008. A tal proposito, seri problemi di coordinamento cronologico pone la già menzionata documentazione inerente a S. Maria di Giosafat, per la quale si veda Garufi 1902b e Garufi 1908b, in particolare Garufi 1902b: 212 con riferimento al documento datato 1122, terza indizione, in cui il vescovo Maurizio compare in qualità di autore. Riguardo a quest'ultimo, Garufi ritiene errate le indicazioni cronologiche, ma storicamente vere le notizie riportate.

575 Il testo del documento si legge in De Grossis 1654: 69-70. Riferimento anche in Pirri 1733: I 525. White 1938: 171, afferma che il diploma di Maurizio è sicuramente un falso. Su S. Maria di Giosafat presso Paternò, si vedano le valutazioni svolte da White 1938: 327-328, con i numerosi riferimenti documentali contenuti nelle note. Cfr. anche Garufi 1092b: 207.

576 Il documento di Angerio per S. Maria di Valle Giosafat presso Paternò è edito da De Grossis 1654: 64-65. Quanto riportato dal vescovo Maurizio trova conferma in un privilegio di conferma rilasciato da Guglielmo I al Monastero di S. Maria di Giosafat a Gerusalemme. Il documento, edito da Garufi 1899: 67-72 n. XXIX, contiene i riferimenti ai possedimenti del cenobio in Sicilia, e per quello che interessa in questa sede, nella diocesi catanese. Per i riferimenti ai vescovi Angerio e Maurizio si veda Garufi 1899: 71.

Il presule specificava di aver ammonito il conte, nella qualità di patrono laico, di cedere alla chiesa di S. Maria di Giosafat, “pro animabus parentum suorum et pro salute sua”, anche altre chiese e beni.⁵⁷⁷ Sulle chiese assegnate, il vescovo Maurizio concedeva a S. Maria di Giosafat – “pro animabus Episcopi Angerii” – tutti i diritti di cui godeva la Chiesa di Catania. Merita segnalare che, per la concessione dei diritti sulle chiese spettanti alla diocesi, il vescovo, oltre alla consueta menzione del consenso dei suoi confratelli fa menzione anche dell’assenso pontificio, il quale indubbiamente è uno degli elementi più rilevanti per ritenere che si tratti di una falsificazione. Tra le sottoscrizioni figurano, oltre quella del vescovo Maurizio, anche quelle di Giovanni arcidiacono e di Ugone vescovo di Siracusa.

Il documento cronologicamente successivo è datato dicembre, a.m. 6634 [1125 d.C.], quarta indizione.⁵⁷⁸ Contiene una concessione fatta dal conte Ruggero II su precisa richiesta del vescovo Maurizio e altri presbiteri che lo accompagnavano, mentre il conte risiedeva a Messina insieme ai maggiori esponenti della Curia.⁵⁷⁹ Il vescovo catanese lamentava a Ruggero II l’esiguità dei pascoli a disposizione degli animali appartenenti alla Chiesa di Catania, chiedendo che gli venissero concessi i terreni appartenenti al demanio comitale nei pressi di Lentini. Il conte, nel richiamarsi alla liberalità manifestata dal padre in tali situazioni e volendone seguire le orme, acconsentì alla richiesta pervenutagli e incaricò gli stratigoti, Geroldo di Lentini e l’ammiraglio Nicola, di procedere alla delimitazione dei terreni, dai quali il vescovo avrebbe potuto trarre “*terram, aquam, herbas fructiferas et infructiferas, arbores siccas et virides, pannagium et herbagium*”. Inoltre, ai pescatori di Mascali dipendenti dalla Chiesa, si concedeva il diritto di libera pesca *ad opus ecclesie*.⁵⁸⁰

Nell’Archivio catanese si conserva poi un documento con uguale datazione di quello appena esaminato, ma interamente redatto in greco, che, pur attenendo alla medesima richiesta del vescovo Mau-

577 La chiesa di S. Maria Maggiore sita nel suburbio di Paternò, con l’ospedale; la Chiesa di S. Michele; la Chiesa di S. Elia con le sue tenute; la fortezza di *Patellina* e il casale *Mesepi* con tutti i villani in esso residenti e le sue pertinenze. Cfr. Garufi 1908a: 11-22.

578 AG-Catt. lat. 07, edito in De Grossis 1654: 79-81.

579 Tra i quali si menzionano anche due vescovi, Pietro arcivescovo di Palermo e Guglielmo vescovo di Messina-Troina.

580 Da notare che la delimitazione territoriale, prevedeva l’intervento oltre che degli stratigoti menzionati, anche di Filippo di Lentini e di “*aliis senibus*”, seguendo dunque una procedura consueta per questo genere di operazioni, per cui la presenza dei *veteres* del luogo era sempre richiesta ai fini della ricostruzione delle titolarità delle diverse terre e per l’accertamento esatto dei confini prediali.

rizio, differisce tuttavia dalla versione latina in alcune disposizioni.⁵⁸¹ Nell'accordare al presule i territori da utilizzare per il pascolo del bestiame, Ruggero II vietava ai suoi *forestarii* di portare nei boschi di Mascali maiali propri o altrui, per non arrecare danno al monastero. Stabiliva inoltre che la sorveglianza dei boschi di Mascali spettasse al vescovo, ma per il taglio di alberi questi avrebbe dovuto possedere un'autorizzazione. Il documento contiene inoltre riferimento alla tassa sulla pece, che il conte riservava per sé, stabilendo un'eccezione solamente per un forno ceduto al monastero con un privilegio precedente. Alle barche del monastero veniva inoltre concesso di muoversi liberamente nel tratto di mare tra Mascali e Catania. Di tutte le disposizioni elencate, non vi è traccia nel coevo documento in latino. In merito all'autenticità del documento sono state avanzate diverse ipotesi, tra cui quella per cui, sulla base di caratteri intrinseci ed estrinseci inconsueti, si tratterebbe di un falso o di una copia di cancelleria.⁵⁸² Ciò non spiegherebbe comunque la difformità contenutistica con il documento latino, che dalle condizioni riportate risulta essenzialmente più favorevole per il vescovo, non contenendo tutte quelle limitazioni – tra autorizzazioni e obblighi imposti – che si rintracciano nella versione greca in esame.⁵⁸³

Da un'iscrizione incisa su una lapide parietale si ricaverebbe che il 18 agosto 1126, il vescovo Maurizio consacrò a Catania la chiesa di S. Caterina.⁵⁸⁴ Fu questo un anno cruciale per la storia di Catania e della sua diocesi, poiché in quell'anno giunsero in città, da Costantinopoli, le spoglie di S. Agata. Il vescovo Maurizio esercitò un ruolo di primo piano negli eventi, legando indissolubilmente il proprio nome alla narrazione degli stessi.⁵⁸⁵

Altra testimonianza del presule catanese si rintraccia nel 1131, quando compare tra i sottoscrittori dell'atto di Ugone arcivescovo di Messina a proposito dell'istituzione dei vescovati di Cefalù e di Lipari-Patti.⁵⁸⁶

581 AG-Catt-gr./ar. 04, edito in Cusa 1868-1882: 554-556 e 704-705 n. 40; Ménager 1956-1957: 169-171, con traduzione francese 173-174.

582 Così Ménager 1956-1957: 159-161. Ma secondo von Falkenhausen 1998: 280, tra le sottoscrizioni dei testimoni, quella di Cristodulo e quella di Giorgio di Antiochia sarebbero autografe, il che smentirebbe l'ipotesi del falso.

583 White 1938: 171, non distingue tra le due differenti redazioni, latina e greca, e fa riferimento solo a quest'ultima, come può desumersi dal contenuto che riporta.

584 La notizia si rintraccia in De Grossis 1654: 79 ed in Pirri 1733: I 528. White 1938: 171.39, fa correttamente notare che il testo dell'iscrizione riportata da De Grossis non menziona l'anno.

585 Si veda approfonditamente *infra*, 6.2.1.2.

586 Cfr. Pirri 1733: I 528. Edizione in Starrabba 1888: 8-9 n. VI.

Nell'aprile 1134, dodicesima indizione, la contessa Adelia nipote di Ruggero II, insieme ai figli Adamo e Matilde, effettuò delle concessioni al monastero di Catania.⁵⁸⁷ Nell'atto si specifica che tutta la terra veniva ceduta con i diritti di vendita e acquisto in modo libero, senza la riserva per la donante di alcun diritto di plateatico, nonché con i diritti di pascolo e di ghiandatico per gli animali del monastero. La donazione, *pro anima*, veniva garantita dall'intromissione di qualunque tipo di potestà secolare o riserva di alcuna forma di dominio esercitata dalla stessa Adelia o dai suoi eredi. Da notare come nel diploma non si faccia alcun cenno alla figura del vescovo-abate del monastero; solo quest'ultimo compare come unico destinatario dell'atto di donazione.

6.2.1.2 La traslazione del corpo di S. Agata a Catania e il ruolo del vescovo Maurizio

La traslazione delle spoglie di S. Agata da Costantinopoli a Catania rappresentò per la città un evento dalla portata eccezionale, in cui un ruolo di assoluto primo piano fu rivestito dal vescovo Maurizio, nella duplice veste di protagonista nella successione degli eventi e cronista degli stessi. La fonte principale per il resoconto degli avvenimenti in seguito ai quali il corpo della Santa fu restituito alla località del suo martirio, è infatti un testo comunemente conosciuto col titolo di *Epistola Mauritii Catanensis Episcopi*.⁵⁸⁸

587 In particolare: la chiesa di S. Maria sita nel territorio di Adrano, con tutte le terre adiacenti, vigne e villani; la chiesa di S. Filippo sita nelle immediate vicinanze della chiesa di S. Maria, con tutte le sue pertinenze e le terre adiacenti; alcune fonti d'acqua site nei pressi della chiesa di S. Giovanni. Il testo del documento è edito in Pirri 1733: I 528, il quale, a proposito di Adelia (indicata come *Adelecia*) rimarca il fervente spirito religioso che la spinse ad una costante attività nel giuspatronato ecclesiastico, con le fondazioni di S. Maria di *Robore Grosso*, S. Andrea di Piazza Armerina, S. Maria di Collesano. Da notare come, nel documento in questione, la contessa Adelia motivi l'atto di donazione a beneficio dell'anima del marito Rainaldo Avenel. La morte di quest'ultimo, stando a Pirri, avvenne all'incirca nel 1126 e fu sepolto proprio nella Cattedrale di Catania dove pare fosse apposta un'iscrizione, di cui è riportato il testo integralmente. In merito alla figura di Adelia si rinvia a Garufi 1912b e a Mursia 2022.

588 Il testo si rinviene in diverse edizioni, tra cui: De Grossis 1654: 70-76; Gaetani 1657: I 53-60; Pirri 1733: I 526-528, ma senza la parte introduttiva del testo. Considerazioni sulla tradizione di tale peculiare testo in Tramontana 1995: 197 ss., in particolare nota n. 27, dove si menziona un "codice membranaceo rilegato in pelle bianca che contiene gli *Uffici* in uso nella cattedrale", ff. da 1 a 18, recante il titolo *De translatione divae Agathae et Alia*, conservato presso l'Archivio Capitolare di Catania. Nel testo si cita da Gaetani e Pirri. Sul culto riservato alla Santa, si vedano: Scalia 1928; Oldfield 2011.

L'epistola, che in apertura reca l'indicazione da parte dell'autore di voler esporre con semplicità i fatti avvenuti, in modo tale da raggiungere il più vasto uditorio possibile, contiene un resoconto di quanto accaduto.⁵⁸⁹ Pur seguendo gli ordinari canoni redazionali comuni ai testi agiografici, il testo permette di cogliere il ruolo primario svolto dal vescovo nella sua duplice veste di pastore e guida temporale della città. C'è chi ha notato in questo avvenimento il perno di una rinnovata vitalità per la città e la sua comunità, che dal racconto stesso appare sino a quel momento in posizione subordinata rispetto ad un centro di gran lunga più in vista come Messina.⁵⁹⁰ Ma quest'apporto benefico collegato alla presenza materiale del 'santo' nell'ambito spaziale della comunità, non si manifestò solo verso l'esterno, nella rinnovata centralità di Catania come luogo privilegiato di culto, bensì, e in primo luogo, all'interno della stessa comunità cittadina che, al momento dell'ingresso del corpo in città – come affermato dal vescovo Maurizio – si riunì gaudiosa senza differenza di sesso, di ceto, di età e di fede attorno alla Santa, la quale, da quel momento, poté plasmare, anche fisicamente con la sua presenza, la chiesa Catanese e la popolazione che in essa e nel suo vescovo si riconosceva.⁵⁹¹

Solo attribuendo il giusto ruolo al valore sociale che da queste attestazioni devozionali promana può concepirsi l'importanza che,

589 Il racconto comincia con la menzione del trafugamento del corpo della Santa martirizzata a Catania, durante la spedizione di Giorgio Maniace in Sicilia, che, insieme alle reliquie di altri santi martiri, le aveva trasportate a Costantinopoli. Lì, nel 1126, si trovavano due uomini di stirpe latina, *Gislibertus* e *Goscelmus*, ai quali durante una notte apparve in visione una donna che per tre volte affermò di essere la 'beatissima vergine e martire Agata', chiedendo di essere riportata sul luogo dove 'era stata incoronata dal martirio per Cristo'. Costoro, nottetempo, introducendosi nella chiesa dove era stato depresso il corpo della Santa e sottrattolo, riuscirono ad eludere le ricerche e ad imbarcare le sacre reliquie, giungendo, dopo tappe a Smirne, Corinto e Taranto, nel porto di Messina. Giunti lì, i due si recarono a Catania per avvisare il vescovo, il quale afferma nell'epistola di aver inviato due suoi emissari con l'incarico di trasportare il corpo sino al *castrum ecclesie* di Aci, dove si procedette alla ricognizione delle spoglie ed all'organizzazione della solenne cerimonia di traslazione a Catania.

590 Cfr. Pispisa 1995: 142-144, dove si mette in rilievo come, sia il fatto che le reliquie trovarono approdo al porto di Messina, sia il fatto che nessuno degli uomini autori dell'impresa è indicato come originario di Catania, sarebbero il sintomo di una marginalità della città stessa rispetto alle rotte commerciali più importanti, come quella con Costantinopoli, il cui polo cardine era rappresentato appunto dalla città peloritana, vera e propria capitale della Sicilia orientale. Successivamente, dall'arrivo delle reliquie stesse in poi, Catania avrebbe invece conosciuto un risveglio delle relazioni civili e commerciali gravitanti attorno al suo centro e al vescovo, vertice della comunità cittadina.

591 Cfr. Pispisa 1995: 143.

per un qualunque centro abitato, avesse il culto del proprio santo protettore e come – innanzi al “bisogno di sacro” – non ci si astenesse dal compiere qualunque azione pur di raggiungere lo scopo.⁵⁹² Lo si legge direttamente nel testo, allorché il vescovo Maurizio, a proposito della sottrazione delle spoglie di S. Agata, accenna al *furtum laudabile* per designare la temeraria azione compiuta al fine di far uscire il corpo dalla chiesa di Costantinopoli dove si trovava conservato.⁵⁹³ Il valore sul piano sociale della presenza delle reliquie dovette assumere anche precisi connotati economici. L'epistola del vescovo Maurizio rende conto del continuo pellegrinaggio verso Catania, dove folle di uomini e donne di diversa estrazione, religiosi e non, si riversavano nella speranza di ricevere i miracoli profusi dalle reliquie della martire.⁵⁹⁴ Nonostante la scarsità di testimonianze concrete per il caso di Catania, è stato correttamente messo in rilievo come, generalmente, attorno ai luoghi di pellegrinaggio si coagulassero feste, fiere e mercati.⁵⁹⁵

6.2.2. L'episcopato di 'Giovanni' (I) (Ἰβέν, *Joannes, Julianus, Yvenus, Ivanus*)

Non si conosce con certezza la data della morte del vescovo Maurizio e, in proposito, si rintracciano svariate opinioni tra loro discordanti.⁵⁹⁶ Altrettanto imprecise sono pure le informazioni sul nome del suo successore, che hanno dato luogo a interpretazioni difformi tra

592 Sul valore attribuito alle reliquie, si rinvia a Galdi 2018; Stelladoro 2005.

593 Cfr. Tramontana 1995: 198. L'autore osserva correttamente che l'importanza assegnata alle reliquie era tale che nelle stesse *Assise di Ariano* venne predisposta un'apposita norma volta a punirne il furto. Si tratta di: Ass. Vat. V, *De sanctarum reliquiarium venditione*; Ass. Cass. 4.1, *De sacrosanctis ecclesiis et episcopis et clericis*, edite in Zecchino 1984: 34 e 90. In merito alla disciplina canonistica delle reliquie si veda Boiron 2005.

594 L'epistola del vescovo Maurizio contiene un'apposita sezione destinata alla narrazione dei miracoli compiuti da S. Agata. Esiste in proposito un'altra fonte tutta incentrata sui miracoli della Santa catanese, riportata dal Gaetani 1657: I 60-63, recante titolo *Blandini monachi auctarium de miraculis S. Agathae virginis*.

595 Cfr. Tramontana 1995: 199. L'autore rimanda sia alla testimonianza del geografo al-Idrīsī, che per Catania riferisce nella sua opera di mercati frequentati, bagni pubblici, locande e della numerosa presenza di viaggiatori dalle provenienze disperate, sia a quella di Falcando che definisce Catania, prima del rovinoso terremoto del 1169, *opulentissima*.

596 Cfr. Gams 1873: 944, riporta il 1144 sia come data della morte di Maurizio che come anno d'inizio dell'episcopato del suo successore, quasi certamente basandosi su Pirri 1733: I 528. De Grossis 1654: 82, riporta il 1143 come data della morte di Maurizio e il 1144 come data di inizio per l'episcopato successivo.

loro, anche per quanto riguarda l'individuazione dell'ipotetica area di provenienza.⁵⁹⁷

Un primo riferimento si trova in un documento redatto in greco, conservato nell'Archivio del Capitolo della Cattedrale catanese, datato 17 febbraio, a.m. 6650 [1142 d.C.], quinta indizione, che riporta un atto di donazione effettuato nell'ottobre 1141 alla Cattedrale di Catania e avente per oggetto la chiesa di S. Maria di Patrisanto con le case ad essa annesse, costruite in passato da tale Giozo, e quattro botti in esse contenute.⁵⁹⁸ Donante è il conte Simone, che a propria volta procedeva su preciso ordine di Ruggero II, in base ad una richiesta avanzata dall'eletto di Catania e dai monaci Gerardo *Roussos* e Luca.

Al giugno 1143, sesta indizione, risale invece la controversia tra il vescovo Giovanni e l'archimandrita del S. Salvatore di Messina, vertente sulla titolarità del diritto, per quest'ultimo, di edificare un mulino in una zona rientrante tra le pertinenze di S. Giovanni τοῦ Ψυχροῦ, obbedienza dell'Archimandritato messinese, posta però accanto al mulino *de Mascalo* (Mascalì), di proprietà della diocesi di Catania. La controversia giudiziaria, cominciata su impulso del vescovo di Catania, giunse a conclusione con una transazione tra le parti. Il vescovo, su consiglio e con l'assenso dei confratelli, concesse all'archimandrita la facoltà di edificare il mulino, nonché l'uso delle acque per l'irrigazione.⁵⁹⁹

597 Pirri 1733: I 528, indica che l'opinione maggioritaria propende per Giovanni, mentre per alcuni si tratterebbe di Giuliano. De Grossis 1654: 82, nel titolare il paragrafo dedicato all'episcopato in questione, riporta "I. sive Yvenus" basandosi sullo scritto del monaco Blandino dedicato ai miracoli di S. Agata. Gams 1873: 944, riporta come primo nome *Julianus*, e tra parentesi rende conto della possibile variante in *Joannes*. Sulla questione del nome e delle possibili origini, White 1938: 174-175, con dettagliata argomentazione, propende per *Ivanus*, che testimonierebbe le origini slave e corrisponderebbe ad *Ivan*. Contro tale opinione Garufi 1940: 58-60, il quale, dopo aver passato in rassegna le diverse letture offerte di Vito Maria Amico e da Domenico Schiavo, afferma nettamente di ritenere che il vescovo si chiamò Giovanni, identificandolo nel priore del monastero di S. Agata al tempo del vescovo Maurizio. Si veda anche Kamp 1995: 68.45 il quale, attestando come nome Giovanni, smentisce le origini slave. Da ultimo, von Falkenhausen 2000: 165 e von Falkenhausen 2008b: 228.16, che nel ripercorrere le diverse interpretazioni in proposito e smentendo comunque origini slave, afferma di ritenere che il nome originario dovesse essere Yvain (in latino *Ivanus*), reso in greco come Ἰβέν.

598 CT-Catt. gr./ar. 05, edito in Cusa 1868-1882: 557-558 e 711 n. 62. È considerato una copia in forma di originale risalente al XIII secolo. L'edizione di Cusa riporta come nome Ἰωάννης, ma si veda il citato riferimento in von Falkenhausen 2008b: 228.16, dove tale lettura viene esplicitamente definita erronea.

599 Il riferimento si rintraccia in Pirri 1733: I 529. La vicenda è stata ampiamente analizzata in von Falkenhausen 2008b, cui si rinvia. Il documento è datato 1144, ma l'indizione corrisponde al 1143. Edito in White 1938: 406-407, n. XVIII; Brühl 1987: 267-268, n. 4.

Nel Tabulario della Cappella Palatina di Palermo è conservato l'unico documento pervenutoci di cui risulti autore il vescovo in questione, datato giugno 1145, quinta indizione.⁶⁰⁰ Nella *narratio* il vescovo specificava che, trovandosi presso la Curia Regia al cospetto del sovrano, “solito de more [...] pro agendis negotiis ecclesie cathanensis”, ricevette da Ruggero II la richiesta di cedere ai cappellani della Cappella Palatina le *ternarie* (terza parte delle decime) su ciò che, per diritto e per consuetudine, spettava alla diocesi catanese in capo alle rendite e ai proventi dei suoi feudatari e dei loro eredi. Il sovrano invocava a fondamento della richiesta un'antica *consuetudo*, la quale imponeva ai magnati del *Regnum* di cedere la quota indicata. La richiesta regia era dunque indirizzata al vescovo di Catania non nella sua qualità di pastore ecclesiastico, ma di magnate del Regno, e mirava al rispetto dell'antica consuetudine. Nel prosieguo, il vescovo rende noto di aver messo al corrente della petizione regia il ristretto gruppo di confratelli che si trovavano con lui a Palermo, e come da tutti fosse giudicata corretta e degna di assenso. Successivamente, si specificava come, rientrato a Catania, il vescovo si fosse premurato di radunare l'*universitas fratrum*, con lo scopo di sottoporvi la richiesta. A questa fase consultiva seguì dunque una vera e propria deliberazione di assenso in riferimento a quanto richiesto, che il vescovo afferma essere stato prestato “equanimiter”, tanto da lui quanto dai suoi confratelli.

Il seguito del documento contiene dunque la vera e propria *dispositio*, con la concessione al sovrano di quanto richiesto e con le disposizioni di dettaglio, riguardanti le città di Castrogiovanni (odierna Enna) e di Aidone. Per Castrogiovanni si disponeva che, come benefici appartenenti di diritto ai cappellani della Cappella Palatina, vi fosse la terza parte sulle terre dei baroni che non avessero castelli, eccettuate le offerte in suffragio dei defunti e altre che la diocesi di Catania avesse ricevuto per i propri servizi. Su queste offerte trattenute per Catania, però, si prevedeva un'esplicita eccezione all'eccezione: infatti, ai cappellani regi veniva riconosciuto e confermato l'introito che essi erano soliti avere “de balio et lombardia”. Per Aidone, invece, veniva disposto che ai cappellani del re spettasse la terza parte di tutte le decime delle pertinenze della città, mentre alla diocesi di Catania andassero le rimanenti due parti e gli introiti delle offerte, tanto per i vivi quanto per i defunti. Si poneva però come condizione che non venisse richiesto alcunché ai cappellani regi, e che questi fossero esentati da ogni servizio. L'atto dispositivo vero e proprio avvenne alla presenza del sovrano, così come testimoniato nell'escatocollo, in

600 PA-Cap. Pal. 10, edito in Garofalo 1835: 18-19 n. VII.

cui è indicato che la redazione stessa del documento fu fatta a Palermo.

Tra la tipologia di *negotia* della diocesi che, come risulta dall'ultimo documento esaminato, il vescovo catanese era solito trattare innanzi alla corte regia di Palermo, si può ascrivere certamente anche quello risalente al giugno 1145, ottava indizione, il quale, sulla base dello stato della tradizione, appare problematico.⁶⁰¹ Si tratta dell'accordo sulla prebenda spettante all'arcidiaconato di Catania, raggiunto in seguito alla controversia insorta tra l'arcidiacono catanese del tempo, *Magister Aschetillus*, e alcuni monaci del monastero catanese: Anselmo di Rodi, Rainaldo da Pavia e Guglielmo di Caltanissetta. Costoro raggiunsero un accordo i cui termini prevedevano, in generale, che il valore della prebenda all'Arcidiacono fosse di milleduecento tari. Il documento contiene poi anche una dettagliata disciplina relativamente alle modalità con le quali l'arcidiacono dovesse percepire l'introito a lui spettante. Ma il dato tra tutti più interessante, in questa sede, riguarda il ruolo passivo svolto dal vescovo nella contesa. Il presule è infatti ricordato solo per aver stabilito, anche a nome di tutto il Convento del monastero da lui guidato, che i contendenti trattassero la controversia "ante regiam maestatem".⁶⁰²

Non è chiaro se all'episcopato di Giovanni possano farsi risalire anche altri due documenti redatti in arabo-greco.⁶⁰³ Si tratta di conferme da parte di Ruggero II delle platee (o giaride) per Catania redatte sotto Ruggero I.⁶⁰⁴ Il rinnovo riguardava una giarida emanata cinquant'anni prima, che i monaci di Catania portarono con loro a Palermo, dove si trovavano radunati gli arcivescovi, i vescovi, i conti e i proprietari terrieri provenienti da tutte le parti della Sicilia per l'esame e la conferma di tutti i privilegi regi. La menzione dei soli monaci di Catania, senza un preciso riferimento al vescovo, può indurre a ritenere che in quel momento la sede catanese fosse vuota. Il rinnovo

601 Il testo, che ha forma di *recordatio*, è edito in Garufi 1899: 53-55 n. XXII, che indica come lezione "Suanus". La trascrizione è condotta sulla base di un manoscritto oggi conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo (Qq. H. 5.), sfuggito a Garofalo 1835. Da notare come nel suo studio del 1940 Garufi dia conto di un errore di lettura, indicando come lezione corretta "Juanus"; cfr. Garufi 1940: 59.3.

602 Per considerazioni generali sulla disciplina canonica della competenza giudiziaria si veda Müßig 2014.

603 Per tutti i dettagli riguardanti questi due documenti, si rinvia a Johns 2002: 306 nn. 21-22, e ai relativi riferimenti ulteriori sparsi nell'opera, in particolare 115-121.

604 Un primo documento, datato 1 gennaio 539 A.H., 6653 a.m. [1145 d.C.], ottava indizione, contiene i nomi di cinquecentoventicinque uomini coi propri fratelli, più novantaquattro vedove, ventitré schiavi neri, venticinque Giudei, otto ciechi. Si tratta di CT-Catt. gr./ar. 06. Cfr. Garufi 1928: 62.2 (documento indicato con il n. 1).

prevedeva che, se il nome di qualche villano fosse stato contenuto in giaride diverse, inerenti a possedimenti regi o di altri proprietari terrieri, allora sarebbe stato sottratto dai possedimenti della diocesi catanese, per essere attribuito al legittimo proprietario. Si specificava infatti che la giarida rilasciata veniva redatta come copia della precedente giarida catanese [1095 d.C.], la quale era posteriore di due anni rispetto a quella redatta a Mazara [1093 d.C. circa]; pertanto, in caso di difformità quanto al contenuto, sarebbe stata quest'ultima a prevalere.

La medesima condizione e motivazione si rintraccia anche in riferimento alla seconda giarida rilasciata alla diocesi catanese nel 1145.⁶⁰⁵

6.2.3. L'episcopato di Bernardo

È probabile che la sede di Catania, dopo la morte di Giovanni, sia rimasta per diverso tempo senza guida, anche se, sulla base dello stato delle fonti, non si rinvencono date certe. In ogni caso, dell'episcopato di Bernardo non sono pervenuti documenti che lo riguardino espressamente, né come autore né come destinatario.⁶⁰⁶

Una prima attestazione di Bernardo alla guida della diocesi di Catania è stata individuata in quel passo del Baronio che, nei suoi *Annales Ecclesiastici*, lo indicherebbe come membro del drappello di plenipotenziari inviati da Guglielmo I a Salerno nel 1156, al cospetto di Adriano IV, con l'incarico di trattare la pace mentre questi si trovava in Campania, dove aveva ricevuto l'omaggio dei nobili ribelli al re di Sicilia.⁶⁰⁷

È opportuno segnalare però come, negli *Annales*, sia indicato genericamente che, insieme ai maggiori esponenti della corte siciliana, di cui non si menziona alcun nome, fu tra gli altri inviato l'e-

605 Qui sono indicate in totale trecentonovanta persone (trecentotrentasette uomini e cinquantatré vedove) di cui però solo duecentosessantasei effettivamente rintracciabili. Si tratta di CT-Catt. gr./ar. 07, edito in Cusa 1868-1882: 563-585 e 715-716 n. 77. Cfr. Garufi 1928: 63.2 (documento indicato con il n. 3).

606 De Grossis 1654 riporta orientativamente come anno il 1155. Gams 1873: 944, indica invece orientativamente il 1156 sia come anno della morte di Giovanni che di elezione del suo successore Bernardo, rifacendosi a Pirri 1733: I 529.

607 Al Baronio si rifà espressamente Pirri 1733: I 52. Anche De Grossis 1654: 84, menziona l'episodio dell'ambasceria di cui Bernardo sarebbe stato membro, e richiama per gli avvenimenti risalenti all'epoca di Guglielmo I, le cronache di Sigilberto di Gemblaux e di Guglielmo di Tiro. Quanto a queste ultime, il nome del vescovo Catanese non si rintraccia in nessuna delle due. Cfr. Guglielmo di Tiro, *Chronicon*; per la cronaca di Sigilberto di Gemblaux e le diverse *continuationes*, cfr. Sigilberto di Gemblaux, *Chronica*.

lectus Catanensis Ecclesiae.⁶⁰⁸ In questo caso, dunque, il nome di Bernardo si trarrebbe solo indirettamente, facendo ricorso ad altre attestazioni che lo riguardano, ma tutte riferibili ad anni successivi rispetto a quello in questione.⁶⁰⁹

Quanto alle dirette attestazioni su Bernardo, egli figura tra i sottoscrittori nella concessione del feudo di Brucato fatta da Guglielmo I in favore della diocesi di Palermo.⁶¹⁰ Ancora, avrebbe acconsentito alla richiesta della contessa Adelicia di far consacrare a Giovanni, arcivescovo di Bari, il 15 maggio 1158, settima indizione, il monastero di S. Lucia nei pressi di Adernò (Adrano), da lei fatto edificare.⁶¹¹

Presumibilmente l'11 settembre 1160, il vescovo Bernardo prestò il proprio consenso a che la contessa Adelicia di Adernò donasse la chiesa dedicata a S. Elia Profeta, sita fuori da Adernò (Adrano), alla chiesa del S. Sepolcro di Gerusalemme.⁶¹² La *donatio pro anima* comprendeva, oltre alla chiesa, anche alcuni appezzamenti di terra, di cui alcuni con corsi d'acqua e altri da destinare alla coltura dell'orzo. Il testo contiene una formula che ricorre anche in un altro documento di Adelicia,

608 Cfr. Baronio, *Annales ecclesiastici*: XIX 89.

609 A plausibile sostegno dell'opinione che in lui individua uno dei negoziatori dell'accordo di pace col Papato, potrebbe riportarsi anche il dato per cui, tra le fila dell'alto clero catanese, in qualità di arcidiacono presso la diocesi, fu operante in quegli anni Enrico Aristippo, poi designato ad assumere il ruolo di vertice della corte dopo la morte di Maione. Nel prologo della sua traduzione del Fedone di Platone è indicato che si trovava con il re Guglielmo I a Benevento, nell'assedio che precedette l'accordo col Pontefice del 1156. Inoltre, nel prologo dell'anonima versione in greco-latino dell'Almagesto di Tolomeo, si menziona che il libro giunse da Costantinopoli in Sicilia per mezzo di *Aristipum*, al ritorno da un suo viaggio come nunzio del re di Sicilia, verosimilmente databile intorno al 1158-1160. Entrambe le notizie paiono testimoniare una particolare attività in operazioni diplomatiche da parte delle più alte cariche ecclesiastiche della diocesi catanese, al tempo di Guglielmo I. Sulla figura di Aristippo, si rinvia a Mandalari 1939; Franceschini 1962.

610 Cfr. Pirri 1733: I 529.

611 Così Pirri 1733: I 529 e 594, che afferma di basare la notizia su testimonianze tratte direttamente dal tabulario del monastero di S. Lucia. Ma, se il giorno, il mese e l'indizione indicati nelle due diverse pagine coincidono, non così l'anno: in una (Pirri 1733: 529) è indicato il 1158; nell'altra (Pirri 1733: 594) il 1159.

612 Il testo è edito in White 1938: 410 n. XXI. La datazione attribuita da White è incerta perché l'escatocollo riporta come data il 1136 e l'indicazione che si trattava del decimo anno di regno di re Guglielmo. Una plausibile conferma sembra potersi rintracciare nel documento riportato alla pagina seguente (White 1938: 411 n. XXII); si tratta della donazione fatta da Roberto di Cremona al S. Sepolcro di Gerusalemme avente ad oggetto un vigneto posto nei pressi della chiesa di S. Elia, che riporta come data il 12 settembre 1160, nona indizione. Su S. Elia di Adernò, si veda White 1938: 358.

e consiste nel trasferimento al donatario della piena facoltà di vendere e comprare, senza alcuna riserva circa il diritto di plateatico.⁶¹³

Nell'aprile 1162, decima indizione, *Bernardus Cathinensis electus* compare tra i sottoscrittori del documento col quale Giovanni Malcovenant rinunciò al feudo di Calatrasi per l'impossibilità di prestare il servizio ad esso collegato, di undici militi.⁶¹⁴

6.3. Giovanni d'Aiello: *episcopus ille damnatissimus*

6.3.1. L'episcopato di Giovanni d'Aiello nelle cronache e nell'epistolario di Pierre de Blois

Per Giovanni d'Aiello, contrariamente al suo predecessore, è possibile tracciare un profilo biografico più accurato, quantomeno in riferimento al contesto di provenienza e ai legami parentali. Era infatti fratello del ben più noto Matteo d'Aiello, vice-cancelliere e familiare regio al tempo di Guglielmo II e poi cancelliere con re Tancredi, per il quale abbondano i riferimenti, sia nei documenti sia nelle cronache.⁶¹⁵

Proprio sul ruolo del fratello, in relazione all'elezione di Giovanni alla cattedra episcopale di Catania, fonti diverse rendono possibile delineare un quadro alquanto generoso di dettagli. Relativamente all'elezione e al criterio adottato per la stessa, un peso di assoluto rilievo assumono le rancorose riflessioni contenute nelle epistole in cui Pierre de Blois parla della Sicilia.⁶¹⁶ In una, indirizzata a Riccar-

613 Diploma del 1134, dodicesima indizione, di concessioni al monastero di Catania.

614 BCRS 07. Il testo è edito in Siragusa 1885: II 41.

615 Sulla figura di Matteo d'Aiello, cfr. Panarelli 2008, cui si rinvia anche per una puntuale ricostruzione delle notizie riguardanti il suo contesto familiare. In particolare, nonostante le cronache – Falcando e Pietro da Eboli fra tutti, con l'eccezione di quella di Romualdo Guarna arcivescovo di Salerno – tramandino un'origine legata ad un contesto degradato, Panarelli ritiene che dovesse essere vero il contrario. A parte il rinomato notaio e cancelliere Matteo, dei familiari di Giovanni si conosce: il nome del padre, Nicola; quello della madre, Marotta, menzionata nell'anno 1173 nel necrologio del *Liber confratrum* di S. Matteo di Salerno; il fratello Costantino, che nel 1157 ottenne la carica di abate della S. Trinità di Venosa; un altro fratello, Ruggero, *magister iudex* di Sorrento e cavaliere. A questo proposito, si segnala come, sia per Costantino che per il vescovo Giovanni – in qualità di fratelli del notaio Matteo – vengano assicurate dalla badessa del monastero di S. Maria dei Latini a Palermo, preghiere in suffragio. Il documento del marzo 1171, quarta indizione, è edito in Garufi 1899: 129-137 n. LVII.

616 Sulla vita e la figura di *Petrus Blesensis* (Pierre de Blois), che fu precettore di Guglielmo II, si vedano: Cotts 2005; Türk 2006. In particolare si veda Türk: 101-121 per quanto riguarda la sua esperienza presso la corte siciliana. Per il testo delle lettere si veda PL 207.

do vescovo di Siracusa, si rintraccia un passaggio in cui vien fatto riferimento alla morte del vescovo di Catania a causa del violento terremoto del 1169, interpretato come una punizione divina inflitta al presule simoniaco.⁶¹⁷

Ma è nel passo di un'altra lettera che si trova il motivo dell'avversione di Pierre de Blois nei confronti di Giovanni d'Aiello e del fratello Matteo. Rivolgendosi al fratello Guglielmo, cui la missiva è indirizzata, ricorda a quest'ultimo il momento in cui sarebbe stato sul punto di divenire vescovo di Catania, ma non vi sarebbe riuscito a causa di manovre fraudolente messe in atto da Matteo d'Aiello, con l'intento di favorire l'ascesa alla cattedra episcopale del fratello Giovanni. Con il tono escatologico che contraddistingue il suo epistolario, Pierre de Blois ricollega il terremoto del 1169, in cui lo stesso vescovo Giovanni perse la vita, quale castigo divino inflitto per le sue colpe.⁶¹⁸ L'intera vicenda è da inquadrare nell'ambito della più ampia contrapposizione venutasi a creare presso la corte siciliana tra i sostenitori di Stefano di *Perche*, con a capo la regina Margherita, e i suoi detrattori. Lo *Stefanus* cui si fa riferimento nel passo è infatti proprio l'arcivescovo palermitano parente della regina, avversato – insieme agli uomini del suo seguito, giunti con lui in Sicilia – dai membri autoctoni della Curia Regia, tra cui il notaio Matteo d'Aiello.

Al di là delle possibili motivazioni alla base degli scontri – legati, oltre che a questioni di natura politico-amministrativa del *Regnum*, anche ad una situazione tale da apparire una vera e propria lotta per la conquista del potere in sé – in questa sede preme mettere in risalto ciò che riguarda la successione all'episcopato catanese. Peraltro, a seconda della lettura che si offre del passo citato, potrebbero derivarne conseguenze anche dal punto di vista dell'individuazione della stessa cronologia episcopale.

617 Cfr. *PL* 207: coll. 133-137, ma nello specifico coll. 135-136 per il passo in questione: "In omnem terram, et in fines orbis terrae iam exiit plaga illa, qua nuper in Sicilia percussi sunt Catanenses in vigilia B. Agathes, cum episcopus ille damnatissimus, frater Matthaei notarii, qui, sicut scitis, sibi sumpsit honorem non vocatus a Domino tanquam Aaron, et qui ad sedem illam non electione canonica, sed Giezitica venalitate intravit; cum, inquam, abominationis offerret incensum, intonuit de coelo Dominus, et ecce terraemotus magnus factus est. Angelus enim Domini, percutiens episcopum in furore Domini, cum populo et universa civitate subvertit. Patet itaque, quia beatissimae Agathes offensam suis exigentibus incurrerant". Sul terremoto del 4 febbraio 1169, si veda *infra*, nel testo.

618 "[...] quod in ultionem domini Stephani Catanensis civitas terraemotu concussa est, et subversa; in qua filius ille superbiae frater Matthaei notarii, qui vobis episcopatum supplantaverat fraudulenter, et adversus innocentes proditoriam suscitaverat factionem, interceptus et obrutus animam ministrat iniquitatis et ancilla Satanae ructavit." Editio in *PL* 207: col. 293 n. XCIII.

Il primo dato certo è quello per cui può considerarsi smentita l'opinione pregressa, che fissava la data della morte del vescovo Bernardo nel 1158, essendo ancora attestato in vita nell'aprile 1162. Inoltre, è parimenti assodato che Pierre de Blois giunse in Sicilia al seguito del conte *du Perche*, e che ciò avvenne nell'estate del 1166. A questo punto, sorgono gli interrogativi quanto alla successione episcopale. Infatti, se la contesa per la cattedra episcopale etnea avvenne dopo la creazione di un gruppo di opposizione alla politica del nobile francese, ne discende che o l'episcopato di Bernardo fu più lungo di quanto ricostruito secoli dopo, oppure, che alla sua morte seguì un lungo periodo di sede vacante. Accanto a queste ipotesi se ne potrebbe invero affiancare un'altra, per cui l'arrivo di Guglielmo di Blois in Sicilia sarebbe avvenuto anni prima di quello del fratello Pietro, e che dunque la contesa per il vescovato abbia avuto origine indipendente dalla vicinanza di entrambi con Stefano di *Perche*.

Alcuni cenni all'episcopato di Giovanni d'Aiello si rinvengono anche nella cronaca del Falcando. Il cronista, nel descrivere il torbido scenario entro cui i membri della corte siciliana, in opposte fazioni, operavano per contrastare l'azione del cancelliere e arcivescovo di Palermo, si riferisce al presule catanese in due passi. Nel primo, rende conto dell'avvedutezza di Stefano di *Perche*, il quale, sospettando la possibile congiura ai suoi danni, incaricò *Robertus Bellismensis* e altri uomini di presidiare le strade che da Palermo conducevano a Catania, con il compito di intercettare i messi inviati dal notaio Matteo d'Aiello per far giungere le lettere al fratello Giovanni. Falcando riporta che la mole di lettere inviate era aumentata rispetto al consueto, ingenerando nel cancelliere-arcivescovo il sospetto che si stesse organizzando qualcosa contro di lui e che, dunque, il presule catanese fungesse da punto di riferimento dei possibili congiurati nella zona orientale della Sicilia.⁶¹⁹ L'altro riferimento riguarda il già citato terremoto che colpì la Sicilia orientale nel 1169. Di quest'evento Falcando narra le sconvolgenti conseguenze e riporta che, a causa del sisma, trovarono la morte anche il vescovo e la gran parte dei monaci del monastero di S. Agata.⁶²⁰

619 Cfr. Falcando, *De rebus*: 246-247.

620 Cfr. Falcando, *De rebus*: 321, dove si dice che, col presule, morirono più di 40 monaci. L'evento è descritto in modo molto simile nel *Chronicon* di Romualdo di Salerno. Sul sisma e la conseguente morte del vescovo e dei suoi monaci, si conserva anche un componimento ritmico, riportato da Matteo Selvaggio nel suo *Opus de tribus peregrinis*, edito integralmente sia da Pirri 1733: I 531, che da Fasoli 1974: 401.

6.3.2. L'episcopato di Giovanni d'Aiello nelle fonti documentarie

Degli unici due documenti riferibili all'episcopato di Giovanni, andati perduti gli originali, si conservano unicamente le trascrizioni effettuate in secoli successivi.

Il primo è un privilegio per il vescovo-abate di Catania rilasciato da papa Alessandro III e datato 26 luglio 1168, prima indizione.⁶²¹ Il contenuto della parte introduttiva ricalca quasi integralmente quello del diploma di Urbano II datato marzo 1091 (ma in realtà 1092), cui fanno seguito sia l'indicazione dell'avvenuta consacrazione del vescovo Giovanni da parte del Pontefice, che quella per cui la *Catanensis Ecclesia* veniva posta direttamente sotto la protezione Apostolica. Segue poi un elenco di disposizioni. Innanzitutto, il Papa confermava e riconosceva l'unione delle due dignità ecclesiastiche di *episcopus et abbas* in capo ad un'unica persona eletta da parte dei monaci del monastero di S. Agata, riservando per sé il *munus benedictionis et consecrationis* e stabilendone la diretta soggezione unicamente al romano Pontefice. Poi, procedeva alla conferma dei beni canonicamente posseduti e concessi alla Chiesa dal conte Ruggero o dai suoi eredi, nonché di tutti i beni futuri. Segue un'elencazione dei luoghi soggetti al potere del vescovo. Riguardo a questi, pare che implicitamente si segua la differenziazione tra quelli soggetti anche al potere secolare del vescovo e quelli soggetti alla sola giurisdizione spirituale. Tra i primi sembrano rientrare: la città di Catania; il *castrum* di S. Anastasia; la *villa* di Mascali. Sono infatti menzionati senza alcuna specificazione. Per i secondi, si fa invece riferimento direttamente ad alcune chiese con l'indicazione della loro ubicazione: Adernò, Iudica, Centorbe, Castrogiovanni. Che si tratti di un'elencazione che tenga conto di potestà differenti per i luoghi appena menzionati, sembra potersi ricavare anche dall'inciso, posto subito dopo l'elenco, per cui il Papa conferma tutte le *libertates* concesse da Ruggero I e dai suoi eredi al vescovo.⁶²² Infine, il Papa concedeva al presule catanese, "ex Apostolice Sedis liberalitate", l'uso del pallio. L'utilizzo era circoscritto a ricorrenze religiose e festività solenni ben individuate.⁶²³ Nel documento, alla concessione del privilegio del pallio, si accompagna

621 Cfr. IP 10: 292 n. 25. Il testo è edito in Pirri 1733: I 530-531.

622 A sostegno dell'ipotesi interpretativa avanzata nel testo si può quantomeno menzionare il dato riguardante Adernò (oggi Adrano), che rientrava nella signoria della contessa Adelia.

623 Sono elencate le seguenti ricorrenze: Natale; Santo Stefano; Epifania; *Ypopanton* (sic) ovvero la presentazione di Gesù al tempio; *Coena Domini*; Pasqua; Ascensione; Pentecoste; tre festività in onore di Maria; natività di Giovanni Battista; festa dei SS. Pietro e Paolo; commemorazione di tutte le festività legate ai martiri ca-

un composito monito quanto al significato spirituale dello stesso e alle responsabilità in materia di cura pastorale.

Un secondo documento, che ha come autore proprio il vescovo Giovanni, costituisce l'unica testimonianza dell'esercizio del potere episcopale *in temporalibus* da parte di un presule catanese in età normanna.⁶²⁴

Un cenno, infine, merita la notizia riguardante un documento *deperditum* del vescovo Giovanni per il monastero di S. Salvatore di Calanna, di cui si apprende l'esistenza da un privilegio di conferma rilasciato da Guglielmo II con la madre Margherita a Stefano, abate dell'ente ecclesiastico.⁶²⁵ Il documento è datato maggio 1169, seconda indizione e venne emesso a seguito di precisa richiesta ("peticionem") di Stefano ai sovrani. È probabile che, dopo il terremoto che aveva investito Catania nel 1169, l'abate fosse corso ai ripari per tutelare le concessioni ricevute dal vescovo defunto nel sisma. La conferma avviene mediante rinvio esterno alle disposizioni contenute nel documento vescovile che, munito della bolla plumbea della diocesi catanese, era stato presentato al sovrano.

6.4. Il vescovato di Catania sino al 1194

6.4.1. L'episcopato di Roberto

Non ci sono notizie, nelle fonti, utili a tracciare un possibile profilo biografico del vescovo Roberto. Ipotizzando che provenisse dalle fila del monastero di S. Agata, si può ritenere che sia lui quel *Robertus prior* che sottoscrisse l'atto del vescovo Giovanni d'Aiello del 1168.⁶²⁶ Incertezze sussistono anche per quanto riguarda la data di inizio del suo episcopato.

È stato indicato che la sua ascesa alla cattedra catanese sarebbe da collocare nel 1171.⁶²⁷ Questa data non tiene conto però di un suo atto di conferma rilasciato al monastero di S. Filippo di Agira e avente ad oggetto gli "iura omnia, quae ad spirituale, sive ecclesiasticum spectant officium", già concessi al cenobio da Angerio e poi confer-

tanesi quali S. Agata, S. Leone e S. Euplio; consacrazione di chiese; ordinazioni di presbiteri e diaconi; anniversario della consacrazione episcopale.

624 Il testo del documento è edito in De Grossis, *Catana Sacra*, pp. 88-89; e in Fasoli 1974: 400-401. Per l'esame dettagliato del contenuto, si rinvia *infra*, Parte III, 4.4.

625 Il testo del diploma è edito in Garufi 1899: 111-112 n. XLVIII.

626 Si veda White 1984: 178.

627 Così Pirri 1733: I 531. Sulla stessa scia Gams 1873: 944, che riporta persino la data completa del 20 agosto 1171.

mati anche dal vescovo Maurizio.⁶²⁸ Il citato documento per S. Filippo di Agira è datato febbraio 1170, terza indizione.⁶²⁹ Non contiene alcuna arenga, ma esordisce con la diretta indicazione del destinatario, il monastero di S. Filippo, dipendenza di *sancta Maria de Latina in Hyerusalem*. Subito dopo segue l'elencazione delle concessioni. In primo luogo, si confermavano i diritti inerenti all'ufficio ecclesiastico nella *villa* detta di S. Filippo.⁶³⁰ Il vescovo riservava inoltre a sé tutte le disposizioni attinenti all'arcidiaconato, canonicato, fedeltà dei chierici e sinodi, tanto per il clero latino quanto per quello greco. Infine, si dettavano una serie di disposizioni a proposito di doveri di ospitalità e sostegno posti in capo al monastero, a vantaggio del presule e dei suoi successori, dei monaci di Catania e di coloro che, nel testo, vengono menzionati come "familiares".⁶³¹ L'ospitalità consisteva in tutto il necessario per il vitto e per l'alloggio, e valeva sia nel caso di andata e ritorno presso Palermo o qualsiasi altra località. Tale dovere di ospitalità, però, non veniva fatto gravare in modo unilaterale sul monastero di S. Filippo; il vescovo stabiliva infatti che valesse – "versa vice invicem" – anche per coloro i quali si fossero recati presso la sua sede, che sarebbero stati accolti con i dovuti onori. Si disponeva poi obbedienza e stretta osservanza di quanto sovraordinato, prevedendo che i trasgressori avrebbero dovuto rendere degna soddisfazione del comportamento alla diocesi catanese. Infine, si stabiliva che se qualche presbitero o chierico avesse tentato di sottrarre per sé qualcosa dalle chiese donate a S. Filippo, oppure dall'oratorio di S. Giorgio, allora sarebbe stato sospeso dall'ordine e avrebbe dovuto versare un'oncia d'oro alla chiesa di S. Filippo. Nel caso in cui fosse stato un laico, invece, la pena sarebbe consistita nella scomunica sino al momento

628 Così De Grossis 1654: 94, il quale, nel criticare Pirri di non averne tenuto conto nello stabilire l'anno di inizio dell'episcopato di Roberto, non fa alcun cenno – dal canto suo – a fonti da cui trarre la notizia. I diritti concessi al monastero di S. Filippo erano: *Baptisterium, Oleum Sanctum, Chrisma, etc.* La concessione, e poi la conferma degli stessi diritti da parte dei vescovi Angerio e Maurizio, si rinviene espressamente citata nel documento di Guglielmo I per i possedimenti siciliani di S. Maria di Valle Giosafat. Il documento del 1170 viene analizzato *infra* nel testo.

629 Editto in Garufi 1899: 120-122 n. LII.

630 Precisamente: "baptisterium, sponsalia et cimiterium tam latinorum quam grecorum et decima universas", la Chiesa di S. Giovanni fatta costruire da Giovanni di Roccaforte e tutte le altre chiese, eccetto quella di S. Maria, la cappella del signore del luogo e l'oratorio di S. Giorgio.

631 Ci si deve chiedere che significato attribuire al termine *familiaris*. Dato il tenore del documento e il passo in cui il termine compare, dovrebbe trattarsi dell'*entourage* composto dagli uomini facenti parte della Curia episcopale, considerando anche il ruolo di signore temporale esercitato dallo stesso.

in cui non fosse comparso dinanzi al vescovo catanese per l'esame di quanto commesso con la relativa sanzione.

Nel 1171, il vescovo ricevette la conferma del privilegio pontificio che Alessandro III aveva già indirizzato al suo predecessore, e che ne è quasi fedele copia per impostazione e contenuti, fatta eccezione per alcune difformità.⁶³²

Nel giugno 1173, sesta indizione, Basilio figlio dell'ammiraglio Michele, con la moglie *Hedentia*, donarono alla chiesa catanese dei fondi nella zona *Symbacara*, lungo la via che portava a Paternò. La donazione avveniva *pro animabus* di Ruggero I e dei suoi successori.⁶³³

Maggio 1174 è invece datato il primo documento in cui il vescovo Roberto figura come autore.⁶³⁴ L'atto ha per destinatario l'abate greco *Sabba* e per oggetto la conferma della donazione della chiesa di S. Nicola detta 'del presbitero Simone', sita oltre il fiume di Paternò. La chiesa era stata donata, insieme ad un terreno, dal *secretus* Goffredo, che a sua volta l'aveva acquistata da un uomo di nome *Alexitano*. L'atto di concessione episcopale contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare il rapporto del monastero con l'autorità vescovile, e rappresenta un perfetto esempio del meccanismo di funzionamento, delle possibilità di coesistenza, in Sicilia, dell'elemento etnico latino accanto a quello greco sul piano ecclesiastico-religioso. Il vescovo, vertice della gerarchia ecclesiastica nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, procedeva alla stesura di un atto nel quale ciò che conta è rimarcare la posizione di soggezione alla propria autorità per l'ente ecclesiastico subordinato; non emergono, però, particolari e più invasive clausole rispetto al consueto. Innanzitutto si disponeva che, dopo la morte di *Sabba*, fosse consentito ai frati della chiesa di eleggere ad abate chiunque tra i confratelli, ed eventualmente anche soggetti afferenti ai monasteri vicini. Il nome del prescelto doveva poi essere comunicato al vescovo o ai suoi successori, cui sarebbe spettata la conferma. Si disponeva che *Sabba*, i suoi successori e i

632 Le menzionate divergenze riguardano: il *castrum Iacii*, assente nel privilegio a Giovanni; i confini delle terre di pertinenza di Castrogiovanni, per cui, nel documento a Roberto è segnalato il confine con la città di Agira ("fines Agyrensis"), mentre nel documento a Giovanni è indicato il confine con la città di Troina ("fines Traginensis"); ancora, nel documento a Roberto sono menzionate, in aggiunta alle altre, le "ecclesias Paternionis", mentre manca il riferimento alle "ecclesias Iudith" (attuale Castel di Iudica). Infine, modifiche si rinvennero nell'elenco delle festività per le quali veniva concesso l'uso del pallio. Cfr. IP 10: 292 n. 26. Il testo del documento è edito in Pirri 1733: I 530-531.

633 Cfr. Pirri 1733: I 531, il quale non riporta il testo ma afferma che il documento fosse presente nel tabulario della Chiesa catanese.

634 CT-Catt. lat. 08, edito in De Grossis 1654: 97-98.

loro confratelli dovessero mostrare al vescovo obbedienza e reverenza, e che in nessun modo sarebbe stato loro consentito di meditare di allontanarsi dal dominio e dalla protezione della Chiesa di Catania, rimanendo sempre soggetti alla sua potestà. In terzo luogo, il vescovo Roberto disponeva poi che i possedimenti giunti in dono alla chiesa di S. Nicola dal *secretus* Goffredo, o donati in futuro da baroni o da altri fedeli cristiani, dovessero restare senza alcun impedimento in loro piena proprietà. Infine, dichiarando di accondiscendere alle richieste fatte dal *secretus* Goffredo per l'amicizia che li univa, si acconsentiva anche a quella riguardante i beni da offrire per la ricognizione della soggezione del monastero all'autorità diocesana, quantificati in un rotolo di cera e un altro di incenso, da versarsi annualmente.

Nell'archivio catanese si conserva anche un altro documento che ha per autore il vescovo Roberto, che in qualche modo pare da riconnettere al medesimo ambito del precedente, poiché induce a considerazioni sul delicato versante dei rapporti tra etnie e fedi diverse.⁶³⁵ Datato 9 gennaio 1179, dodicesima indizione, contiene direttamente l'atto di disposizione nel quale il presule dichiarava di aver concesso a Giovanni di Messina la potestà di trasformare la moschea ("miskytam") dei Saraceni in una chiesa cristiana da dedicare a S. Thomas Becket arcivescovo di Canterbury.⁶³⁶ Al presbitero preposto alla neo-istituita chiesa e ai suoi successori veniva intimato di non rimuovere alcunché dalla stessa. Contrariamente ad altri documenti episcopali, in questo sono del tutto assenti sia arenga che *narratio*, le quali avrebbero potuto fornire qualche utile dato per inquadrare il contesto entro cui l'atto fu predisposto. I pochi riferimenti nel testo, infatti, non consentono di poter stabilire chi fosse questo Giovanni di Messina, né se la moschea fu oggetto di confisca o se, invece, se ne dispose la conversione perché in qualche modo abbandonata e senza più cure.⁶³⁷

La medesima difficoltà nell'accertare definitivamente una data precisa che segni l'inizio dell'episcopato di Roberto, si rintraccia al momento di individuarne un termine.

635 CT-Catt. lat. 09, edito in De Grossis 1654: 98-99.

636 Per le testimonianze in merito al precoce culto siciliano di S. Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury, si vedano le indicazioni contenute in Brodbeck 2010 e Bottazzi 2011.

637 Quella in questione, d'altra parte, costituisce un raro riferimento alla conversione di luoghi di culto nella Sicilia normanna, a parte il caso della cattedrale palermitana riconvertita al culto cristiano immediatamente dopo la conquista di Palermo nel 1072. Molto più documentato il parallelo processo di conversione di luoghi di culto per la Spagna, per cui si rinvia a Buresi 2000.

6.4.2. L'episcopato del successore di Roberto: Leone o Simeone?

L'ultima attestazione del presule catanese Roberto risale al gennaio 1179. Del tutto contrastanti tra loro le indicazioni che si rintracciano in storiografia in merito agli anni della sua morte e della conseguente successione alla cattedra catanese. Secondo la versione più antica, la morte del vescovo Roberto sarebbe avvenuta l'8 novembre 1179.⁶³⁸ Un'altra versione indica invece che sarebbe morto nel 1184, dunque, per circa cinque anni la diocesi catanese sarebbe rimasta vacante della sua guida.⁶³⁹ Stabilire la data della morte dell'episcopato di Roberto non è secondario, anche al fine di individuare la figura del suo successore, sulla quale, anche sotto questo aspetto, possono riscontrarsi ricostruzioni divergenti.

Secondo un primo orientamento, a Roberto sarebbe succeduto, nel 1180, il vescovo Leone, quarto del nome nella successione dei vescovi catanesi, ottavo da Angerio e ventiduesimo dal protovescovo S. Berillo. Leone sarebbe stato originario di Ravenna, da cui il nome con il quale è comunemente indicato, di Leone IV ravennate.⁶⁴⁰ Secondo i fautori di tale orientamento, sotto il suo episcopato sarebbe avvenuta, ad opera di papa Lucio III, l'assoggettamento della diocesi di Catania a quella di Monreale, nel 1183, in qualità di suffraganea.⁶⁴¹ Un'ulteriore versione, che accetta la successione del vescovo Leone IV, indica nel 1195 il suo ingresso in carica, dopo più di dieci anni dal decesso di Roberto nel 1184.⁶⁴² Un orientamento esplicitamente contrario a quello richiamato, invece, arriva a definire Leone IV un personaggio mitico, del quale non compare traccia nei documenti coevi, dai quali piuttosto emergerebbe la figura di un certo Simone o Simeone.⁶⁴³ Infine, è stato avanzato anche che Leone e Simone dovrebbero essere considerati come un'unica figura.⁶⁴⁴

638 Così De Grossis 1654: 99, che in merito non indica alcuna fonte dalla quale possa aver tratto la notizia.

639 Così Gams 1873: 944, il quale rende conto dell'atto pontificio di soggezione della diocesi di Catania come suffraganea di quella di Monreale.

640 Cfr. De Grossis 1654: 99, il quale richiama a supporto quanto indicato da Pirri (Pirri 1733: I 531-532). L'autore afferma però che non deve confondersi questo vescovo con il suo predecessore dell'VIII secolo, anch'esso effettivamente originario di Ravenna.

641 Cfr. De Grossis 1654: 99.

642 Gams 1873: 944.

643 Così White 1938: 179, che dichiara l'impossibilità di fissare con certezza l'avvenuta successione, ma indica come data per la fine dell'episcopato il 23 aprile 1195, quando a Simone/Simeone successe il vescovo Ruggero, prescelto da Enrico VI.

644 Così Jamison 1957: 110.

In realtà, l'orientamento che si può ritenere più attendibile in proposito è quello che distingue con nettezza due vescovi di Catania nell'arco di tempo che va dal 1189 al 1195.⁶⁴⁵ In questo senso, e sulla base di precise attestazioni, l'episcopato di Roberto sarebbe durato dal febbraio 1170 sino al 7 novembre 1179. Alla guida della diocesi catanese gli sarebbe poi succeduto Simone, attestato nell'arco cronologico compreso tra il 23 aprile 1189 e il settembre 1191; circa l'anno conclusivo del suo episcopato vengono indicati come plausibili sia il 1191 che il 1193.⁶⁴⁶ A Simone sarebbe poi succeduto Leone, il cui episcopato sarebbe comunque da collocare tra il 1191 e il 1195, mentre la ritenuta origine ravennate sarebbe da imputare a confusione ingeneratasi con l'omonimo vescovo di Catania dell'VIII secolo.

Quello appena esaminato è da considerare come l'esame storiografico più attendibile poiché basato su un'attenta e ragionata analisi critica delle fonti a disposizione, dalle quali è possibile trarre la prova dell'esistenza di entrambi i vescovi. Dalla documentazione conservatasi, infatti, emerge che un vescovo di Catania di nome Simeone sottoscrisse in qualità di testimone un documento presente nell'Archivio capitolare di Patti, datato settembre 1191, decima indizione.⁶⁴⁷ Inoltre, un'attestazione dell'esistenza di un vescovo di nome Leone a Catania si rinviene nel documento per il monastero benedettino di S. Maria fondato da Goffredo *de Marturano* e dalla moglie Aloisia, datato 23 maggio 1194, dodicesima indizione.⁶⁴⁸

645 Ci si riferisce a Kamp 1975: 1204-1207.

646 Cfr. Kamp 1975: 1205.

647 Patti-Dip. Sol. 11, edito in Catalioto 2007b: 237-238 n. 70. White 1938: 179, indica che un altro riferimento al vescovo Simone si ha in documento del 23 aprile 1189, settima indizione, rinviando in merito ad Ardizzone C. 1927 (doc. n. 21). Successivamente, Fasoli 1974: 378, basandosi su De Grossis, diede per scontata l'esistenza del vescovo Leone di Ravenna come successore di Roberto, descrivendolo come schierato dalla parte di Tancredi contro Enrico VI nello scontro per il trono siciliano, e per tale motivo sostituito dall'Imperatore, nel 1195, con un suo sodale di nome Ruggero.

648 Il testo del documento è edito in Garufi 1899: 257-264 n. CVII. La sottoscrizione testimoniale di *Leo episcopus Cathanensis* si legge a p. 268, subito dopo quella di Caro arcivescovo di Monreale. Sul chiostro benedettino di S. Maria *Marturana* si veda White 1938: 246-248. Kamp 1975: 1206.29, afferma che un'altra attestazione del vescovo Leone sarebbe quella del giuramento prestato in qualità di suffraganeo proprio all'arcivescovo di Monreale, Caro. Per le vicende del vescovato catanese in età sveva si rinvia a Niese 1915.

CAPITOLO 7

VESCOVATO DI SIRACUSA

SOMMARIO: 7.1. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Ruggero. 7.1.1. Cronache. 7.1.2. Documenti. 7.2. L'episcopato di Guglielmo. 7.3. I vescovi di Siracusa dopo il 1116 e prima del 1157: Uberto, Ugo, Balduino, Guarino, Parisio. 7.4. Riccardo, un vescovo dal profilo 'internazionale' alla corte dei sovrani siciliani. 7.4.1. Cronache. 7.4.2. Documenti. 7.5. Tra Normanni e Svevi: l'episcopato di Lorenzo.

7.1. La rifondazione della diocesi e l'episcopato di Ruggero

7.1.1. Cronache

Della rifondazione del vescovato di Siracusa, la cronaca di Malaterra non tramanda nulla di specifico, se non alcune informazioni relative all'origine e al contesto di provenienza del soggetto prescelto come primo vescovo della ricostituita sede. Si tratta di Ruggero, nato in Provenza, descritto come chierico erudito nonché uomo di buoni e affabili costumi, il quale, al momento di essere preposto alla sede siracusana, rivestiva la carica di decano presso la diocesi di Troina.⁶⁴⁹

Allo scarno ritratto biografico il passo malaterriano aggiunge però qualche prezioso riferimento, che permette di svolgere alcune considerazioni utili alla comprensione del funzionamento del rinnovato apparato diocesano. Si afferma infatti che gli abitanti di Troina si dolsero alquanto dell'allontanamento del neo-eletto presule, dalla cui dottrina ed esempio erano sempre sollecitati al bene e alla cui saggezza e parola facevano affidamento anche nelle faccende secolari, *quasi pro baculo sustentationis*.⁶⁵⁰ Ne emerge il ritratto di una figura di riferimento per la comunità di Troina, tra le città siciliane sede privilegiata dei soggiorni sull'isola di Ruggero, che lì decise di istituire la prima delle sedi episcopali siciliane.⁶⁵¹

649 Malaterra, *De rebus gestis*: 89. Per gli eventi che riguardarono Siracusa, sino alla conquista Normanna, si veda la breve sintesi in Gabrieli 1978-1979.

650 Secondo Kamp 1995: 65, il contesto d'estrazione del provenzale Ruggero era quello degli ambienti riformati della Francia di XI secolo.

651 Per notizie relative alla sede episcopale di Troina, si rinvia a Pirri 1733: I 494 ss.; Biondi 1991; Bresc 2001b; Walker 2007; Linguanti 2019.

7.1.2. Documenti

Sul versante documentario, le vicende legate alla ricostituzione del vescovato di Siracusa trovano attestazione in una serie di fonti documentarie, per le quali si rende necessario richiamare le relative modalità di tradizione. Nessun cenno al diploma comitale sino al Pirri, il quale, per le notizie sulla diocesi, fa esclusivo riferimento a quanto riportato nella cronaca di Malaterra, affermando espressamente di non aver potuto rinvenire il relativo documento di Ruggero, riportando dunque unicamente il testo del privilegio pontificio.⁶⁵²

Un primo riferimento al documento di Ruggero I si ebbe ad opera del canonico palermitano Domenico Schiavo, il quale dette notizia di averne ricevuto il testo da parte di un suo corrispondente, pubblicandolo successivamente in una sua opera data alle stampe nel 1756.⁶⁵³ Il documento edito dallo Schiavo era considerato l'unica testimonianza a proposito del vescovato di Siracusa, sino al momento in cui Raffaele Starrabba rinvenne una pergamena entro un lotto pervenuto all'Archivio di Stato di Palermo nel 1880, relative al fondo del monastero di S. Maria di Malfinò e di altre corporazioni religiose site nella provincia di Messina. Una di queste riguardava proprio la diocesi di Siracusa.⁶⁵⁴ Si può dunque concludere che, allo stato attuale, del diploma di fondazione della diocesi di Siracusa si conoscono oggi due versioni diverse, sulle quali sono state però espresse opinioni molto differenti quanto ad autenticità e attendibilità contenutistica. La prima versione del privilegio di Ruggero I per Siracusa – quella tramandata da Schiavo – è considerata una copia falsificata.⁶⁵⁵ Opinioni contrastanti si rinvencono invece a proposito della pergamena conservatasi presso S. Maria di Malfinò, che Starrabba identifica quale diploma originale e autentico di Ruggero I, mentre, secondo Julia Becker, si tratterebbe di una redazione risalente tra la metà e la fine del XII secolo, la cui stessa autenticità sarebbe da mettere in

652 Pirri 1733: 617.

653 Starrabba 1893: 44.

654 Per la descrizione dettagliata degli eventi legati al ritrovamento e per considerazioni sui caratteri estrinseci della pergamena, si veda Starrabba 1893: 44-45.

655 Già Starrabba 1893: 44, la qualificava “una mistificazione”, sia pure accuratamente redatta e tale da trarre in inganno anche esegeti esperti di “carte normanne”; il testo è pubblicato alle pp. 52-55. Il più recente contributo sul punto è quello di Becker 2013: 150-151 n. 35, che la giudica una copia falsificata per la quale il copista avrebbe attinto alla lettera molte parti dal privilegio di Ruggero I per Mazara. L'autrice riprende il testo da Minieri Riccio 1882: parte I, 4-5 n. IV, che a sua volta afferma di basarsi sulla raccolta conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, *Scritture pertinenti alla Giunta di Sicilia in Napoli*, fasc. 132 recante il titolo “Sicilia novembre e dicembre 1778”.

dubbio, a parte i pochi dati che trovano conferma nella cronaca di Malaterra.⁶⁵⁶

Tenendo conto di tutto quanto precede, si ritiene necessario approfondire gli aspetti contenutistici di entrambi i testi. Alle due versioni, per comodità espositiva, si farà di seguito riferimento come 'versione Schiavo' e 'versione Malfinò'.⁶⁵⁷

Innanzitutto, la 'versione Schiavo' differisce dalla 'versione Malfinò' poiché nel primo sono presenti *invocatio*, *arenga* e *narratio*, ammantate di continui riferimenti religiosi che mancano o differiscono profondamente nel secondo.⁶⁵⁸ La connotazione religiosa dell'azione intrapresa impronta anche il seguito, che consiste in una descrizione dell'attività di ricostruzione di un territorio pervaso da miseria e detriti, nel quale le sedi diocesane erano state annientate 'dall'insania persecutrice dei Saraceni nei confronti dei fedeli di Cristo'. Siracusa e la sua diocesi rientravano fra queste. Ruggero I ne aveva dunque personalmente ordinato la ricostituzione, procedendo poi all'assegnazione e alla delimitazione del relativo distretto territoriale. Ciò che merita di essere posto in risalto è quanto viene imputato ad un'attività diretta e specifica di Ruggero, e quanto invece ne rimane escluso. Nel documento è riferito infatti che il presule preposto alla guida del vescovato siracusano è *frater Rogerius*, ma senza che sul punto si crei nessun collegamento ad un'eventuale attività di selezione e insediamento diretta del conte di Calabria e Sicilia.

Nella 'versione Malfinò', in cui manca l'*invocatio* verbale, si rinvengono un'*arenga* e una *narratio* che, sia pur mantenendo la stessa impostazione contenutistica con i riferimenti alla sconfitta dei saraceni e allo sforzo ricostruttivo compiuto da Ruggero, divergono profondamente per stile da quelle sopra esaminate. In questo secondo testo l'insediamento del vescovo Ruggero a Siracusa è direttamente ricondotto all'azione del conte e ad un procedimento che

656 Starrabba 1983: 44, 52, 55, 79 vi fa riferimento come al "diploma originale" oppure "diploma genuino", non mostrando alcun dubbio riguardo al fatto che possa trattarsi di una copia successiva all'età di Ruggero I. Si tratta del documento che, *infra*, p. 278, è indicato con la sigla PA-SMM. 1. Cfr. anche Becker 2013: 158-161 n. 38.

657 Per la citata distinzione e per la denominazione attribuita in questa sede alle due differenti versioni del documento, ci si è basati su quanto esposto *supra*, a proposito degli eventi legati allo stato della tradizione.

658 Vi si rintraccia il consueto richiamo alla lotta condotta da Ruggero I contro i Saraceni di Sicilia, nemici della fede, la cui superbia e audacia erano state rispettivamente espugnatte e ridimensionate. Ruggero stesso in prima persona descrive sé stesso come un milite munito 'della spada della grazia divina, cinto con l'elmo e lo scudo delle buone e lodevoli intenzioni', coadiuvato dalla grazia e dalla misericordia divina concessegli per portare a compimento l'impresa bellica.

merita di essere considerato attentamente. Il passo riporta infatti che, nell'ordine di ricostituzione delle sedi diocesane, Siracusa fu l'ultima e che, ad essa, fu preposto direttamente dal conte il decano di Troina (Ruggero), su comune consiglio di tutti i vescovi di Sicilia. In questa seconda redazione del diploma, pertanto, si trova l'esplicito riferimento ad una scelta compiuta da Ruggero, coadiuvato dal *consilium* degli altri vescovi siciliani, già insediati a capo delle rispettive sedi. A questa difformità, altre due debbono aggiungersene. La prima risiede nel fatto che, contrariamente all'altra, nella 'versione Malfinò' manca il riferimento alla Sede Apostolica presieduta da Urbano II. La seconda difformità sta invece nel richiamo alla tipologia di diritti e potestà che il conte Ruggero riconobbe in capo al vescovo: nella "versione Schiavo", si fa menzione soltanto delle decime sul territorio diocesano; nella 'versione Malfinò' si menzionano invece le decime, le consuetudini ecclesiastiche e gli *episcopalia iura*.

Sulla base dell'esame che precede, si può rilevare come il complessivo messaggio tramandato dai due documenti appaia diverso. La 'versione Schiavo' tace sul ruolo dell'intervento di Ruggero riguardo alla procedura di scelta e insediamento del vescovo da proporre alla sede; menziona il pontefice Urbano II e, con riguardo alle facoltà del vescovo, si rintraccia menzione delle sole decime. La 'versione Malfinò', all'opposto, richiama un'azione integrale del conte Ruggero I rispetto a tutte le fasi ricostitutive del distretto ecclesiastico di Siracusa. Non si fa alcun cenno ad Urbano II; al contrario, vi si trova descritto il conferimento comitale della più vasta gamma di potestà ecclesiastiche esercitabili sul territorio circoscritto. Nell'una, l'azione del *comes Siciliae* è inserita entro un contesto ideologico che tiene conto di un relativo equilibrio tra le due *auctoritates* coinvolte nella ricostituzione del tessuto ecclesiastico siciliano; nell'altra, all'opposto, l'intera azione è ricondotta all'esclusiva volontà del titolare della *potestas* comitale.

Le due versioni combaciano poi sostanzialmente quanto ai confini delimitati e alle località ricadenti sotto la giurisdizione spirituale del vescovo, con l'unica eccezione di Ragusa, presente nella sola 'versione Malfinò'.⁶⁵⁹ Entrambi i documenti riportano la dicitura che i territori menzionati non erano gli unici facenti parte della diocesi, ma che in essa rientravano molti altri *castella et casalia*, nonché – ma solo nella 'versione Schiavo' – “mansuncule seu magne sive modice, vel monasteria, vel ecclesie, vel cappelle”.

659 Le località elencate sono: *Lentina* (Lentini), *Notha* (Noto), *Pantegra* (Pantalica), *Cassibula* (Cassibile), *Bizinas* (Vizzini), *Essina*, *Caltaelfar* (Catalfaro), *Lespexa*, *Isbarha* (Ispica), *Modica* (Modica), *Sicla* (Scicli), *Anaez*, *Butera* (Butera).

Una ulteriore parziale difformità si rintraccia poi nell'escatocollo: la 'versione Schiavo' contiene l'indicazione del notaio estensore e riporta per esteso la *datatio*, dicembre 1093, prima indizione. La 'versione Malfinò' termina invece in modo brusco, senza datazioni né alcun tipo di indicazioni di redazione.

Oltre alle due versioni del privilegio di Ruggero I, in merito alla ricostituzione del vescovato di Siracusa è stato tramandato anche il privilegio emanato in proposito da Urbano II.⁶⁶⁰ Datato 23 novembre 1093, prima indizione, ha per destinatario il vescovo Ruggero. Si apre con un'arenga nella quale si richiama la desolazione in cui era caduta la Sicilia, descritta come terra distintasi per le nobili chiese, la fede della sua gente e l'elevato numero di uomini e donne votati al martirio. Nonostante ciò, si era ritrovata sotto il giogo degli infedeli per trecento anni, sino all'arrivo provvidenziale di Ruggero I, il quale era riuscito a liberarla non senza spargimento del sangue dei militi al suo seguito.

Il testo della bolla prosegue poi con un passo rilevante poiché coincide con il passo del privilegio di Ruggero I – 'versione Malfinò' – dal quale il conte emerge quale artefice della scelta del presule, su consiglio dei vescovi dell'isola. La prosecuzione contiene una conferma dei territori già assegnati dal conte come centri del distretto diocesano. Vengono menzionate le medesime località, si riconoscono sulle stesse i diritti di decima, le consuetudini ecclesiastiche e i *pontificalia iura*. Seguono infine le consuete statuizioni inerenti all'intangibilità dei beni e diritti concessi, il divieto per chiunque di esercitare possibili vessazioni o turbative e un'*adorthatio* a Ruggero sui compiti e i doveri connessi alla sua qualità di vescovo.

A parte i documenti inerenti alla ricostituzione della diocesi, dell'episcopato di Ruggero restano poche ma significative testimonianze. Innanzitutto, il suo nome figura nel gruppo di vescovi che prestarono l'assenso al soggetto prescelto come vescovo latino cui assegnare la sede di Squillace.⁶⁶¹

Quattro anni dopo, nel 1100, partecipò al Concilio di Melfi indetto da papa Pasquale II, insieme al vescovo di Messina, Roberto. Si ha un'attestazione della loro presenza perché entrambi figurano come

660 Il testo della bolla, di cui non si è conservato l'originale, è edito da Pirri 1733: 617-618 – con indizione errata (quindicesima anziché prima). L'autore specifica di trarre il testo dalla copia redatta il 5 giugno 1519, seconda indizione, su impulso del vescovo di Siracusa Ludovico Platamone. Altre edizioni: *PL* 151: coll. 370-372 n. XCIII; *Bullarium Romanum*: II 148-149 n. 17. Cfr. inoltre IP 10: 317 n. 70, per i dati inerenti allo stato della tradizione.

661 Pirri 1733: 618. Il testo del diploma si legge in *IS*: IX coll. 426-427.

sottoscrittori della bolla di conferma rilasciata dal Pontefice per la diocesi di Mazara.⁶⁶²

In qualità di destinatario compare in un diploma rilasciato dal conte Tancredi, signore di Siracusa.⁶⁶³ Datato 1103, undicesima indizione, contiene una vasta serie di disposizioni, di diversa tipologia.⁶⁶⁴ In primo luogo, è da segnalare che il documento comincia con un'arena basata sul riconoscimento della *libertas Ecclesie*, cui si riconnetteva la prima serie di esenzioni.⁶⁶⁵ In secondo luogo, si ha menzione dell'attribuzione al presule di Siracusa della potestà giurisdizionale nelle cause "tam seculares quam ecclesiastice", sui suoi chierici o riguardanti laici, per le quali si stabiliva che dovessero essere trattate nella Curia vescovile alla presenza del vescovo. Un terzo gruppo di concessioni aveva invece carattere economico, e riguardavano una serie di diritti e libertà.⁶⁶⁶ Un quarto gruppo di conces-

662 Cfr. IP 10: 252 n. 2; *Sacrorum conciliorum*: XX coll. 1131-1132. Pirri 1733: I 618, afferma che in quell'occasione il vescovo Ruggero ottenne da Pasquale II la conferma del privilegio pontificio rilasciato da Urbano II, ma la notizia non trova alcun riscontro documentale; cfr. IP 10: 318 n. 71.

663 Il testo integrale del diploma è edito in Pirri 1733: I 619-620. Pirri 1733: 620, nonché, da ultimo, Agnello 2017: 51-52, riportano che la contea di Siracusa era stata assegnata dal conte Ruggero I al figlio Giordano, che la resse sino alla morte avvenuta nel 1092. Dopodiché passò a Tancredi, figlio del conte Guglielmo di S. Eufemia che aveva sposato una sorella di Roberto il Guiscardo e Ruggero I, e a sua volta fratello di Eremberga, seconda moglie di Ruggero I. Di quest'ultimo Tancredi era dunque nipote, e così si intitola nello stesso diploma rilasciato alla diocesi di Siracusa. Ma, a tale riguardo, si consideri che Ménager identifica in Tancredi uno dei figli di Guglielmo conte di Principato e che si basano su tale conclusione anche Mazzaresse Fardella 1974: 9 e 9.10; Tramontana 1977: 226-227 e 227.15. In merito all'assetto feudale della Sicilia, con particolari riferimenti a Siracusa, si veda Mazzaresse Fardella 1974: spec. 9-12.

664 La datazione nel testo edito da Pirri è il 1104, che non corrisponde all'indizione XI. È più corretto ritenere che si tratti di un errore e che l'anno esatto sia il 1103.

665 In particolare, per mezzo del sacrificio di Cristo e del martirio degli Apostoli, la Chiesa era stata sottratta a qualunque servitù mundana, in modo che i suoi ministri, uniti ad essa "legali et mystico matrimonio", non soggiacessero a nessun potere secolare. Al vescovo e ai suoi successori si assicuravano libertà e esenzione da ogni servitù rispetto allo stesso Tancredi, ai suoi eredi presenti o futuri, ai suoi baroni o a qualunque altro dei suoi uomini. Il vescovato, i suoi *servientes* e i suoi possedimenti sarebbero stati sempre esenti da qualsiasi tipologia di servizio terreno e dal subire l'esercizio di potestà secolari. Veniva inoltre riconosciuta in capo al vescovo la libertà di esercitare tutte le *ecclesiastice leges* e tutti gli *episcopalia iura*, direttamente o tramite suoi sottoposti.

666 Innanzitutto, libertà di transito nell'ambito della contea di Siracusa, in ingresso e uscita, lungo tutte le vie, le acque pubbliche e nel porto. Libero esercizio dei diritti di vendita, acquisto, pesca, caccia, senza che sugli stessi dovesse essere tributato alcun tipo di esazione o qualsivoglia servizio. Diritto di pascolo e di libero transito degli animali della diocesi tra la zona montuosa e quella pianeggiante

sioni sembra riguardare invece l'ambito di esercizio dell'*auctoritas* spirituale. Si prevedeva infatti la conferma, al vescovo ed ai suoi successori, di tutti i possedimenti assegnati dal conte Ruggero, tutte le chiese con ogni loro pertinenza, i presbiteri tanto greci quanto latini con i loro beni, i chierici, e infine i diritti di decima e le oblazioni di tutto il vescovato.⁶⁶⁷ Un quinto gruppo di concessioni riguardava beni e possedimenti oggetto di donazione.⁶⁶⁸ Il documento si chiude con una conferma generale, avente ad oggetto tutte le donazioni e concessioni effettuate al vescovo e alla chiesa di Siracusa dal conte Ruggero I, da Tancredi stesso o da chiunque altro, unitamente all'usuale statuizione volta ad inibire eventuali turbative o molestie, sotto pena di scomunica. Sotto questo profilo, una particolare clausola di scomunica è contenuta nell'escatocollo, prima della serie di sottoscrizioni. Si tratta di un inciso ad opera di Angerio vescovo di Catania, il quale, oltre a figurare come primo sottoscrittore, agisce nell'esercizio delle sue potestà spirituali al fine di assegnare ulteriore vigore alla disposizione di scomunica disposta da Tancredi.⁶⁶⁹

Il nome del vescovo Ruggero ricorre anche in un diploma datato 25 luglio 1103, undicesima indizione, rilasciato dal conte Tancredi di Siracusa al priore del monastero di S. Maria di Bagnara, e avente per oggetto la concessione di beni circostanti il monastero di S. Lucia *de*

nonché la possibilità di procurarsi liberamente legname, foraggio e pietrame per soddisfare le proprie necessità.

667 Considerando che nel passo in questione il testo effettua un ulteriore richiamo agli *episcopalia iura* e alle *ecclesiasticae leges*, deve ritenersi che per 'territori donati da Ruggero' debbano intendersi quelli enumerati nei diplomi dello stesso, che erano stati assegnati "in parrochiam", in quanto centri abitati facenti parte del distretto diocesano di Siracusa.

668 In particolare, il conte Tancredi procedeva alla donazione di centocinquanta villani e di tre casali, nonché della terra che il vescovo possedeva appena fuori le mura di Siracusa, coltivata a vigneti e orti. Queste donazioni si aggiungevano ad altre precedentemente effettuate, che avevano avuto ad oggetto quindici villani, un fabbro, un pescatore e altri tre casali. Dalla conferma si apprende che prima di quel momento erano stati donati al vescovo anche degli enti religiosi, precisamente il monastero di S. Maria *de Trimmilia* e quello di S. Nicola, entrambi con terre di loro pertinenza. Un terzo monastero, quello di S. Lucia, era stato concesso al presule dal conte Ruggero I mediante un suo privilegio, poi confermato da papa Pasquale II, cui ora si aggiungeva anche la conferma di Tancredi. Alla potestà del vescovo e dei monaci a lui soggetti, il conte di Siracusa assegnava poi parte del fiume Alfeo, detto fiume *de Pantano*, insieme alle terre circostanti. L'assegnazione comprendeva anche i mulini per la molitura in comune, il pescato e tutte le altre utilità fatte apportare in quei luoghi dal vescovo Ruggero, e infine le acque del fiume *de Corcorache*.

669 Si è già fatto riferimento a questo peculiare intervento del vescovo Angerio, *supra*, 6.1.3.

Montaneis, presso Noto.⁶⁷⁰ Si tratta di un documento problematico, che fa riferimento ad una serie di atti compiuti in tempi diversi, contenente la conferma di donazioni fatte dal conte Tancredi e da suoi *barones*, consistenti in terre e villani. Il vescovo di Siracusa è richiamato più volte nel testo, ma considerato lo stato della tradizione, bisogna tenerne conto con le dovute cautele. In primo luogo, il presule è citato quando, nel determinare lo *status* delle terre concesse, il conte ne disponeva l'uniformazione alle medesime condizioni alle quali erano sottoposte quelle del vescovo e dei suoi baroni. In secondo luogo, il vescovo è richiamato a proposito della donazione a S. Lucia *de Montaneis* di alcune terre che Tancredi aveva effettuato quando il primo era già morto, e viene ricordato per aver consacrato la chiesa. Sarebbe pertanto che la data del decesso del vescovo Ruggero, sia utilizzata come termine cronologico per distinguere, nel testo del diploma, le concessioni e donazioni avvenute prima da quelle effettuate in seguito. L'ultimo riferimento al presule avviene nella statuizione volta a confermare il possesso dei beni ceduti o da cedere in futuro e ad assicurarne il pacifico godimento e il regime di libertà contro qualunque tipo di turbativa o di vincolo. Nel richiamare che tutto quanto donato e concesso avveniva *pro anima*, Tancredi annoverava tra i defunti il proprio figlio, Roberto, del quale ricordava la sepoltura nel cimitero annesso a S. Lucia. Del cimitero, in un inciso, si dice che rientrava tra le cose di secondaria importanza accordate dal vescovo Ruggero a S. Lucia, con l'assenso di tutto il Capitolo della sua diocesi. La facoltà di sepoltura risaliva dunque ad una concessione del vescovo Ruggero, così come – stando al passo preso in considerazione – la stessa unione del monastero siciliano a quello calabrese.⁶⁷¹ Nell'escatocollo, la lista dei sottoscrittori si apre con un "Dominus Rogerius episcopus", seguito da quella di "Willelmus decanus".⁶⁷² Ebbene, considerando che nel testo si menziona l'avvenuta morte di Ruggero, ma il suo nome figura poi tra i sottoscrittori, ci si interroga sull'interpretazione da dare ad una tale palese discordanza. Al riguardo, possono solo avanzarsi una serie

670 Pirri 1733: I 620, ma con indicazione errata dell'anno, il 1104, cui non corrisponde l'undicesima indizione. Pirri 1733: 662, riporta la corretta datazione (1103), e aggiunge di essersi basato per il testo del diploma sulla trascrizione fatta redigere nel 1445 dall'abate che in quel tempo reggeva il monastero. Il testo completo si legge in Pirri 1733: II 1242.

671 Il diploma di Tancredi ricevette la conferma di Ruggero II in un anno tra il 1120 e il 1129, non accertabile con certezza a causa di una lacuna nel testo. È edito in Pirri 1733: II 1242.

672 Quest'ultimo è certamente colui che successe a Ruggero sulla cattedra episcopale siracusana. Cfr. *infra*, paragrafo successivo.

di ipotesi, per cui o l'intero testo è frutto di una falsificazione, oppure uno dei due dati è frutto di un errore.⁶⁷³

7.2. L'episcopato di Guglielmo

Sulla scorta della documentazione superstite, si è visto che, riconoscendo come veridica la sottoscrizione di cui al documento da ultimo esaminato, sarebbe possibile considerare il vescovo Ruggero ancora in vita nel luglio del 1103. Non si può però definire con esattezza il momento della sua morte e della conseguente successione di Guglielmo, che nel citato documento del luglio 1103 figura molto probabilmente con la carica di decano.⁶⁷⁴

La prima attestazione relativa al suo episcopato risale però al 1112, quando intervenne alla Sinodo indetta da Pasquale II, svoltasi in Laterano, per affrontare le questioni che opponevano il Pontefice all'Imperatore Enrico V. Il suo nome, "G. Syracusanus", compare nell'elenco dei vescovi presenti, con l'interessantissima notazione posta accanto, "pro omnibus Siculis", ad indicare che interveniva in rappresentanza degli altri vescovi di Sicilia.⁶⁷⁵

Pirri riporta che rientrando da Roma si fermò a Palermo, consacrando – insieme ai vescovi Goffredo di Messina, Guarino di Agrigento e Gualtiero arcivescovo di Palermo – le chiese di S. Maria dell'Ammiraglio, di S. Matteo Apostolo presso il *Cassaro* e quella dei SS. martiri Senatore, Viatore e Cassiodoro.⁶⁷⁶ I dati riportati da Pirri, però,

673 In proposito, si deve richiamare l'opinione di Vito Maria Amico, tra i continuatori dell'opera di Pirri, esposta in alcune notazioni volte a chiarire il contesto in cui fu redatto il diploma, per spiegare l'evidente discrasia. Amico afferma di propendere per la veridicità del contenuto del diploma e la plausibilità della sottoscrizione del vescovo Ruggero, ritenendolo dunque in vita nel 1103. Per il riferimento al passo relativo al decesso nel corpo del testo, invece, ipotizza che possa trattarsi di una nota successiva posta in margine nel diploma originale, scivolata poi malauguratamente nel corpo del testo al momento del transunto. Si veda Pirri 1733: II 1243. Si noti anche come, a proposito delle stesse, si lasci aperta la possibilità ad eventuali spiegazioni più convincenti rispetto a quelle addotte in proposito.

674 Pirri 1733: I 620, riporta l'indicazione che il vescovo Ruggero morì nel 1104, ma nessuna fonte è indicata a supporto di questa datazione. In Pirri 1733: 1243, si propone come anno della successione il 1105.

675 Baronio, *Annales ecclesiastici*: XVIII 225-227. Nessuna menzione dei presuli presenti si legge invece nella sezione dedicata a questo Concilio in *Sacrorum Conciliorum*: XXI coll. 39-48.

676 Pirri 1733: I 620. Scarne le notizie e del tutto assenti i riferimenti documentali sulla chiesa di S. Matteo. Di Marzo Ferro 1858: 109, indicando come proprie fonti il Fazello, l'Inveges e Pirri, riporta che questa sorgeva sul lato opposto rispetto a quella attuale e fosse attigua ad un monastero di monache basiliane, poi trasferitesi, cadute in abbandono tra il 1148 e il 1151.

non coincidono con il testo del relativo documento, edito da Garufi. Mentre Pirri, infatti, individua tre enti ecclesiastici distinti, in realtà, nel testo edito S. Matteo e i SS. martiri Senatore, Viatore e Cassiodoro costituiscono le *intitulationes* di un unico ente ecclesiastico.⁶⁷⁷

Un paio d'anni dopo, nel 1115, quarta indizione, il vescovo Guglielmo concesse a *Macheldis*, badessa del monastero di S. Euplio in Calabria, la chiesa di S. Lucia contigua a Siracusa, con tutti i diritti da questa posseduti.⁶⁷⁸ Per l'atto di concessione si menziona l'intervento dei membri del Capitolo di Siracusa, tra i quali il cantore Gualtiero, l'arcidiacono Maurizio e sette canonici. Alla formazione dell'atto concorse anche Geraldo da Lentini, che subito dopo la disfatta dei musulmani di Siracusa si era fatto promotore della riedificazione dell'antica chiesa; lo stesso, interveniva in qualità di patrono laico nel prestare il proprio assenso alla concessione.⁶⁷⁹

Il suo nome figura poi tra le sottoscrizioni testimoniali in calce ad un privilegio di conferma di Ruggero II per il monastero di Bagnara, datato ottobre 1116.⁶⁸⁰

7.3. I vescovi di Siracusa dopo il 1116 e prima del 1157: Uberto, Ugo, Balduino, Guarino, Parisio

Notevoli problemi si presentano nel tentativo di fissare l'esatta successione dei vescovi siracusani nel lungo lasso di tempo che va dal 1116 al 1157. Quasi del tutto inesistenti i riferimenti nelle cronache del tempo; scarse le testimonianze offerte dalla documentazione superstite negli archivi.

L'ultima attestazione certa del vescovo Guglielmo risale, come indicato nel paragrafo precedente, al 1116. La prima testimonianza successiva di un vescovo di Siracusa si rinverrebbe poi, stando a Pirri, in un diploma rilasciato da Ruggero II in data 1116, nel quale si procedeva all'unione della chiesa di S. Pietro, sita "Castrum mari adiacens"

677 Il testo del documento è edito in Garufi 1899: 9-11 n. III. Deve comunque segnalarsi come lo stesso Garufi 1899: 11, dia conto del fatto che il testo dell'atto è tradito, nei manoscritti conservati presso la Biblioteca Comunale di Palermo (Qq. H. 10, fol. 42; Qq. H. 3, doc. n. V), con divergenze tali da rendere impossibile stabilire un testo univoco e preciso. Cfr. altresì *supra*, 1.3.1. e l'ulteriore bibliografia ivi richiamata.

678 Cfr. Rizzone 2011: 182, che segnala come tale chiesa sia da tenere distinta da quella successivamente donata nel 1140 dalla contessa Adelia di Adernò, nipote di Ruggero II, alla diocesi di Cefalù. Nel contributo si fa ampio riferimento alle difficoltà che si riscontrano nel distinguere con esattezza i diversi complessi sacri intitolati a S. Lucia nel circondario di Siracusa.

679 Cfr. Rizzone 2011: 182.22.

680 Editto in Brühl 1988: 9-13 n. 4.

(il *Palatium vetus o maris castellum*), al monastero di S. Maria di Bagnara in Calabria.⁶⁸¹ Pirri riporta che tra i sottoscrittori dell'atto conservato presso il tabulario della stessa chiesa figurava anche il nome di Uberto vescovo di Siracusa. Ma la notizia non è riscontrabile.⁶⁸² È in ogni caso questa l'unica testimonianza nota dell'eventuale esistenza del vescovo Uberto.

Più concrete, invece, le notizie concernenti il vescovo Ugo. Una prima attestazione risale al 1124, seconda indizione, e si rinviene in un diploma del vescovo Maurizio di Catania riguardante la consacrazione della chiesa di S. Maria di Valle Giosafat, presso Paternò.⁶⁸³ Il vescovo Maurizio, dopo aver dato conto dell'avvenuta consacrazione insieme al suo omologo di Siracusa, affermava di esser stato pregato da quest'ultimo e dal conte Enrico di Paternò di confermare quanto era stato donato e concesso da Angerio vescovo di Catania. Nel testo si rimarcano anche le non poche preghiere, da parte degli stessi a proposito della concessione di alcuni diritti che la chiesa catanese vantava su una *ecclesiuncula* intitolata a S. Maria Maddalena, donata a titolo di dote dal conte Enrico a S. Maria di Valle Giosafat, proprio in occasione della consacrazione. Il presule catanese affermava di prestare il proprio benevolo assenso alle richieste ricevute, a motivo dello stretto legame che lo univa sia al vescovo siracusano che al conte di Paternò.⁶⁸⁴

Il vescovo Ugo di Siracusa compare poi in qualità di membro del collegio giudicante incaricato di dirimere – “*coram Rogerio rege*” – la controversia che contrapponeva Pietro arcivescovo di Palermo a Giovanni, abate del monastero di Lipari, in un documento datato 1130, ottava indizione.⁶⁸⁵

681 Cfr. Pirri 1733: I 620.

682 L'unico documento in cui si trova menzione di una chiesa dedicata a S. Pietro è il citato diploma per il monastero di Bagnara datato ottobre 1116 (ediz. Brühl 1988: 9-13 n. 4), ma il vescovo di Siracusa menzionato nel testo è Ruggero, mentre tra i sottoscrittori figura il vescovo Guglielmo. Notizie sull'origine della chiesa e sulle vicende che la interessarono anche nel periodo normanno si rintracciano in Di Marzo 1858: 140-142, con rinvii al Pirri e ad ulteriori fonti. La chiesa – conosciuta comunemente col nome di S. Pietro 'la Bagnara' – andò distrutta nella prima metà del XIX secolo.

683 Cfr. Pirri 1733: I 620; Garufi 1908b: 318 n. 32; Garufi 1902: 211-212 per l'analisi diplomatico-paleografica, mentre Garufi 1902: 224-225 per l'edizione del documento (identificato con il n. 5). Si rinvia altresì *supra*, 6.2.1.1.

684 “*Et ego Mauricius amore ipsius episcopi siracusani et marchionis Henrici, qui me non modice rogaverunt [...]*”. Cfr. Garufi 1902b: 225.

685 Pirri 1733: I 621. Il diploma dell'arcivescovo di Palermo che menziona la controversia nonché la relativa composizione transattiva della stessa è conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Patti: PT-Fond. 108/068.

Per l'arco cronologico che va dal 1130, ultimo riferimento certo al vescovo Ugo, sino al 1144, non è sopravvissuta invece alcuna testimonianza che possa dar conto della successione episcopale. La prima attestazione documentale è costituita infatti dal privilegio di Ruggero II datato maggio 1144, settima indizione, anche se si tratta di un diploma considerato falso, risalente a non prima del terzo decennio del XIII secolo.⁶⁸⁶ Il privilegio contiene la conferma regie della concessione di “casalia, terras et locas” donati alla diocesi di Siracusa dal conte Ruggero I al tempo della rifondazione della stessa. Il sovrano specificava che l'atto era rilasciato a seguito della supplica del vescovo, indicato col nome di *Parisius*. Nonostante si tratti di una falsificazione, è comunque plausibile ipotizzare che quantomeno il nome del vescovo sia rispondente alla realtà. Lo stesso atto, peraltro, non dispone nulla di più rispetto a quanto già concesso da Ruggero I a Siracusa.

Rocco Pirri, nel passare in rassegna le contrastanti indicazioni cronologiche a lui note a proposito del terremoto che colpì Siracusa nel 1140, afferma che questo avvenne durante l'episcopato di Ugo.⁶⁸⁷ Sempre in Ugo identifica poi il vescovo di Siracusa in difficoltà economiche cui Ruggero II avrebbe concesso il casale di Mazzarino nel 1143.⁶⁸⁸

Accettando queste ultime indicazioni temporali avanzate da Pirri, e tenendo presente che nel 1144 è già attestato Parisio, alla luce delle indicazioni che lo stesso abate netino fornisce, nel giro di un solo anno – tra 1143 e 1144 – ben tre vescovi si sarebbero avvicendati sulla cattedra di Siracusa, di cui, quanto ai primi due, si conoscerebbe solo il nome e nient'altro: Balduino, Guarino e Parisio. Il primo, a differenza del secondo, non avrebbe peraltro mai ricevuto la consacrazione, rimanendo – come poi Parisio stesso – allo stato di *electus*.⁶⁸⁹

686 Il diploma è edito in Brühl 1987: 177-178. Considerazioni più ampie si rintracciano in Brühl 1983: 122-126.

687 Pirri 1733: I 621, dove riporta alcune indicazioni e testimonianze secondo cui un grande terremoto avrebbe danneggiato la Cattedrale di Siracusa, provocando la morte di tutti quelli che si trovavano al suo interno, eccetto “Sacerdotem sacrum agentem, Diaconum et Subdiaconum altari ministrantes”.

688 Pirri 1733: 621.

689 Pirri 1733: I 621. Si veda anche il riferimento ad un ipotetico vescovo siracusano di nome Rolando, attestato in un manoscritto avente ad oggetto l'incoronazione di Ruggero II. Pirri, correttamente, ne respinge comunque l'attendibilità, sulla base di tutti gli altri dati – palesemente errati o distorti – riportati dal testo in questione.

7.4. Riccardo, un vescovo dal profilo ‘internazionale’ alla corte dei sovrani siciliani

7.4.1. Cronache

La poco chiara successione dei vescovi di Siracusa giunge ad un punto di svolta nella seconda metà del XII secolo, quando sulla cattedra di Siracusa subentrò *Ricardus*, al quale, in maniera tralattizia e del tutto impropria, parte della storiografia è solita attribuire il cognome *Palmer*.⁶⁹⁰ Si tratta di una figura di primaria importanza, poiché coinvolto nei più rilevanti accadimenti presso la corte palermitana nel periodo dei ‘due Guglielmi’, la maggior parte dei quali veri e propri snodi cruciali nella storia dell’intero *Regnum*. Inoltre, ricoprì il proprio ufficio ecclesiastico presso due diverse sedi diocesane: in quella di Siracusa da una data anteriore al 1157 sino al 1183 circa, e da quest’ultima data sino alla morte (7 agosto 1195) a Messina, in qualità di arcivescovo.

Dalle lettere di Pierre de Blois e dall’epitaffio inciso sulla lastra tombale che rivestiva il suo sarcofago a Messina, si evince che era inglese di origine ma formatosi in Francia. Lì dovette acquisire l’adeguata preparazione culturale che gli avrebbe poi consentito, una volta giunto in Sicilia, di svolgere importanti incarichi diplomatici e amministrativi alla corte di Guglielmo I.⁶⁹¹ Lo si ritrova, per esempio, in veste di ambasciatore quando, nel 1157, i Genovesi prestarono il giuramento dell’alleanza conclusa nel 1156 con il sovrano di Sicilia.⁶⁹²

È dalla lettura della cronaca dello pseudo-Falcando che si possono trarre, però, i maggiori dettagli dell’azione di Riccardo a corte. L’etico di Siracusa, infatti, descritto a capo del gruppo di vescovi

690 *Richardus Palmeri* lo chiama Pirri 1733: I 621, ma nessun riferimento a questa sorta di cognome è dato rinvenire nelle fonti documentarie o cronachistiche coeve. Nulla si rintraccia in proposito anche in alcune delle principali opere di riferimento del Pirri, quali Fazello 1558, Maurolico 1562, Maurolico 1568. Secondo Kamp 1975: 1013.20, Pirri è il primo ad operare una tale attribuzione. Ulteriori riferimenti in Kamp 1013.25 e 1234.7.

691 Si veda Kamp 1975: 1013-1018 e Kamp 1995: 76, per questa e per le successive considerazioni inerenti al profilo strettamente biografico del vescovo in questione, con i relativi rimandi bibliografici. La lettera di Pierre de Blois è edita in *PL* 207: coll. 133-137 n. XLVI, secondo cui sarebbe da datare intorno al 1173, poco tempo dopo l’uccisione dell’arcivescovo Thomas Becket, ricordato già come martire. Sulla natura del legame tra il vescovo Riccardo e Becket, si veda la ricostruzione effettuata da Loud 1999: 184-187. Per l’iscrizione sulla lastra sepolcrale si veda Di Giacomo 1995.

692 Cfr. Kamp 1975: 1014.29. Per il contesto in cui sorsero gli accordi con Genova, si veda Chalandon 1907: 379, dove però non si rintraccia alcun cenno ai soggetti che intervennero in veste di negoziatori per conto di Guglielmo I.

presenti stabilmente a corte, riavvicinò il sovrano al popolo dopo la rivolta di Matteo Bonello e si fece portavoce delle parole indirizzate alla moltitudine popolare radunatasi a Palazzo Reale. Fu lui a comunicare la concessione dell'immunità sulle porte della città, con l'abolizione delle imposte sulle importazioni e sui prodotti agricoli per i cittadini di Palermo, che il cronista riferisce essere attesa da lungo tempo dagli stessi.⁶⁹³

Fu membro del collegio dei *Familiares regis*, “per quos negotia curiae dispobemat”. In un primo momento, insieme ad Enrico Aristippo arcidiacono di Catania e a Silvestro conte di Marsico; successivamente, tale sua posizione di preminenza conobbe parziale attenuazione allorché, alla morte di Guglielmo I, la regina Margherita decise di affidare la guida della corte al gaito Pietro, confermando l'eletto di Siracusa consigliere e familiare di corte, subordinandolo però, unitamente al notaio Matteo d'Aiello, al rango di coadiutore dello stesso gaito.⁶⁹⁴

Falcando descrive poi la competizione con Gentile vescovo di Agrigento, delineando un contesto in cui, esplicitamente, si menziona la qualità di contendenti per l'acquisizione della carica arcivescovile di Palermo.⁶⁹⁵ Nel giro di un anno dalla morte del re (1166), si leggono nella cronaca tutti i tentativi di screditare la figura di Riccardo da parte di quella fazione alla cui testa si erano posti sia Gentile vescovo di Agrigento che Matteo d'Aiello.⁶⁹⁶

Che gli eventi della corte siciliana non avessero valore di semplici beghe tra cortigiani lo si rintraccia nel passo della cronaca in cui si descrivono i tentativi di allontanare il presule siracusano dalla corte, nei quali fu coinvolto anche il cardinale *Iohannes Neapolitanus*, il quale, trovandosi a corte, prese parte attiva ai dissidi tra le opposte fazioni, schierandosi contro l'eletto di Siracusa.⁶⁹⁷ Fu proprio lo *status* ecclesiastico di Riccardo ad offrire ai suoi avversari una motivazione plausibile, capace di allontanarlo, definitivamente, dal suo ruolo. Falcando, che ascrive l'iniziativa in modo generico ai vescovi, riferisce

693 Cfr. Falcando, *De rebus*: 152-155.

694 Cfr. Falcando, *De rebus*: 162-165 e 192-199.

695 Cfr. Falcando, *De rebus*: 198-211.

696 Merita in questa sede rilevare come nella cronaca si adduca un preciso sentimento xenofobo nei confronti del vescovo Riccardo, per il quale il cronista riferisce che era inviso alla stessa regina Margherita, alla quale con atteggiamento sprezzante, superbo e mordace aveva rifiutato in più occasioni le richieste avanzategli su “negotiis suis aliquotiens”.

697 Per notizie concernenti il cardinale Giovanni, si rinvia a Ilari 1998. Si tratta comunque di una figura centrale, che ricorre spesso nella cronaca dello pseudo-Falcando in riferimento a delicati snodi politici.

che anche la regina si mostrò concorde nel piano ordito per l'allontanamento.⁶⁹⁸

Nonostante con un'accorta resistenza fosse riuscito a tener testa alle pressioni contrarie della fazione a lui avversa, il vescovo Riccardo non riuscì mai a conseguire l'obiettivo più volte menzionato dal Falcando, quello di ricoprire la carica arcivescovile di Palermo. I noti eventi del 1167 videro infatti l'arrivo in Sicilia di Stefano di *Perche*, la conseguente assunzione dello stesso della duplice carica di cancelliere e di arcivescovo di Palermo e, contemporaneamente, un nuovo scontro al vertice della corte regia.⁶⁹⁹ Il vescovo di Siracusa mostrò sin dal principio la propria avversione nei confronti dell'arcivescovo-cancelliere Stefano, contrastandolo in più occasioni.⁷⁰⁰

698 Nonostante nel passo i nomi dei vescovi non siano espressamente citati, dai riferimenti precedenti si può con una certa sicurezza ipotizzare che si trattasse almeno di: Romualdo arcivescovo di Salerno, Ruggero arcivescovo di Reggio, Gentile vescovo di Agrigento e Tustan (o Tristano) vescovo di Mazara. Si veda in particolare Falcando, *De rebus*: 199. Il cardinale Giovanni di Napoli, definito "harum machinationum princeps", avrebbe fatto in modo di far pervenire una lettera del Papa che richiamava a Roma i vescovi siciliani per ricevere la consacrazione; il vescovo Riccardo, conseguentemente, sarebbe stato costretto, una volta tornato in Sicilia, a recarsi direttamente nella sua diocesi, "velud iam curiae familiaritate privatum". Dall'ideazione, il piano passò poi ad una fase di attuazione, risolvendosi in un insuccesso per la tenace resistenza opposta da Riccardo. Il vescovo, in una lunga discussione, si disse pronto ad obbedire, "quam primum potuerit", all'ordine del Papa, negando invece di essere disposto a dare attuazione alle disposizioni frutto delle integrazioni del cardinale, soprattutto con riguardo al momento in cui recarsi a Roma. Il tentativo fu però reiterato e, questa volta, il vescovo Riccardo poté sottrarsi all'irremovibile ordine del cardinale soltanto grazie all'intervento in suo favore effettuato dal conte Riccardo del Molise, che precedentemente era riuscito ad ingraziarsi. Nel discorso di difesa tenuto dal conte Riccardo – che la cronaca riporta in forma di discorso diretto, come in altre occasioni – il nobile pose la questione dell'incompatibilità tra l'obbedienza alla richiesta del Papa e il mantenimento della fedeltà al sovrano, quasi che le due cose fossero inconciliabili tra loro. Nel discorso riportato testualmente, il conte Riccardo si oppone agli altri membri della corte favorevoli a una partenza del vescovo di Siracusa con il pretesto della consacrazione, richiamandoli a considerare i supremi interessi del Regno, che sarebbero risultati lesi dalla perdita di un uomo "prudentem et necessarium", cui il sovrano aveva affidato personalmente i figli in punto di morte. Cfr. Falcando, *De rebus*: 216-223. Su Riccardo di Mandra si rinvia ad Alaggio 2016, dove però nessun accenno si rintraccia relativamente all'appoggio dato al vescovo Riccardo.

699 Si apprende dalla cronaca (Cfr. Falcando, *De rebus*: 233) che il vescovo di Siracusa aveva per lungo tempo goduto di molteplici redditi e diritti su proprietà terriere "ad cancellariatum iura pertinentium", concessigli dal re, e che, nel tentativo di portarlo dalla propria parte, il neo-cancelliere gli avesse concesso in cambio due casali: uno, in possesso per tutta la vigenza del suo incarico a corte, l'altro in proprietà piena, con relativa successione agli eredi.

700 Cfr. Falcando, *De rebus*: 234-237.

La cronaca non riferisce più alcuna notizia sull'attività del vescovo Riccardo sino agli eventi che condussero alla fuga di Stefano di *Perche* dalla Sicilia, in seguito ad un vero e proprio assedio. Il nome di Riccardo è menzionato nel novero dei soggetti che si fecero garanti, dietro giuramento, dell'accordo che avrebbe consentito al cancelliere di lasciare indenne la Sicilia su una galea.⁷⁰¹ L'ultima testimonianza riguarda il suo inserimento tra i dieci membri del consiglio chiamato a guidare il governo della corte, dal quale fu estromesso poco tempo dopo, a seguito dell'ascesa di Gualtiero II all'arcivescovato palermitano. I membri del consiglio si ridussero a tre: oltre all'arcivescovo Gualtiero, il notaio Matteo e Gentile di Agrigento, entrambi suoi strenui avversari.⁷⁰² L'estromissione dovette durare però poco meno di un decennio, perché lo si ritrova menzionato in diversi diplomi tra il 1177 e il 1184, in seguito all'allontanamento di Bartolomeo vescovo di Agrigento dal consiglio a causa dei contrasti insorti tra quest'ultimo e il re a proposito della diocesi di Monreale.⁷⁰³

Dalla cronaca di Falcando non emerge esplicitamente la posizione assunta nei riguardi di Riccardo da Romualdo Guarna, arcivescovo di Salerno, anch'egli attivo a corte nel medesimo periodo. Nell'opera di quest'ultimo, il *Chronicon*, – la cui composizione, però, è da ascrivere anche all'intervento di soggetti ulteriori – nonostante il riferimento a fatti politici e ecclesiologici contingenti, si rintracciano solo tre riferimenti a Riccardo di Siracusa, ma in nessuno di essi è dato trovare giudizi diretti, men che meno negativi.⁷⁰⁴

La vicenda personale di Riccardo conobbe un momento di svolta tra il 1182 e il 1183, quando, lasciata la cattedra siracusana, acquisì il rango di arcivescovo di Messina, città dove morì il 7 agosto 1195.⁷⁰⁵

701 Cfr. Falcando, *De rebus*: 312-317. Il fatto però che, durante gli avvenimenti precedenti a questo, ci sia menzione dell'attività degli altri vescovi – tra cui l'eclatante episodio dell'arresto di Gentile di Agrigento – può anche far ipotizzare l'assunzione da parte di Riccardo di un basso profilo, forse utile a non subire la reazione di Stefano di *Perche* nel momento della sua massima potenza.

702 Cfr. Falcando, *De rebus*: 316-321.

703 Per i dettagli sui documenti in cui compare in qualità di familiare regio, e per l'alternanza con Bartolomeo in seno al collegio dei *familiares regis*, si vedano i riferimenti bibliografici indicati *infra*, nel paragrafo successivo.

704 Romualdo di Salerno, *Chronicon*: 180-181; 192-193; 220-221, per i riferimenti al vescovo Riccardo.

705 Pirri 1733: I 398-400. Per una sintesi dei suoi rapporti con re Tancredi e poi con l'Imperatore Enrico VI si veda Kamp 1975: 1017-1018.

7.4.2. Documenti

Passando ad analizzare le fonti documentarie in merito all'episcopato di Riccardo, emerge come lo stesso fosse già alla guida della diocesi di Siracusa nel dicembre 1157, sesta indizione, in quanto compare come *Ricardus Siracusanus electus* tra i sottoscrittori del privilegio di concessione del feudo di Broccato all'arcivescovato di Palermo da parte di Guglielmo I.⁷⁰⁶

Con la stessa dicitura compare, nell'aprile 1162, decima indizione, tra i sottoscrittori del documento di rinuncia di Guglielmo Malcovenant al *Castellum* di Calatrasi, per il quale lo stesso non aveva potuto fornire il contingente militare dovuto, ricevendone in cambio un casale per il quale era previsto un numero più ridotto di militi.⁷⁰⁷

Le successive attestazioni documentarie riguardano tutte l'attività svolta alla corte di Palermo in qualità di membro del consiglio dei *Familiares regis*.⁷⁰⁸ Il suo nome compare pertanto nell'escatocollo, insieme a quelli degli altri membri di questo particolare Collegio sino al 1183 circa, sia pure con intervalli.⁷⁰⁹

L'unico documento riferibile a Riccardo nella sua qualità di vescovo di Siracusa è dunque unicamente il privilegio di papa Alessandro III datato 28 aprile 1168, seconda indizione, riguardante la sua consacrazione, la concessione del pallio e la conferma della soggezione della diocesi di Siracusa direttamente alla Sede Apostolica.⁷¹⁰ Rivolgendosi a Riccardo, nel lodarne "prudenciam, devotionem et honestatem" il Pontefice ricordava lo *status* della diocesi di Siracusa, direttamente soggetta alla *Ecclesia Romana*, e quello del suo vescovo, che doveva ricevere il *munus consecrationis* direttamente "a Romano Pontifice". Il Papa concedeva dunque al vescovo il privile-

706 PA-Catt. 17, edito in Enzensberger 1996: 60-64 n. 22. Ne esiste anche una copia: PA-Catt. 18. In questo secondo documento è attestato come *Ricardus Siracuse electus*. Pirri 1733: I 621, riporta questo documento del 1157 come prima testimonianza di Riccardo, affermando però di non poter indicare con certezza la data dell'elezione alla cattedra siracusana, ipotizzando che questa dovette avvenire nel 1155.

707 Il documento ha la seguente segnatura: BCRS 07; per gli ulteriori riferimenti ad edizioni si rinvia *supra*, Parte II, 5.8.

708 In particolare, con riferimento ai fondi che si sono potuti direttamente consultare, è citato in: BCRS 28; BCRS 32; BCRS 33; BCRS 35; BCRS 36; BCRS 37; AG-Catt. 14; PA-Catt. 24; PT-Fond. 197/159. L'elencazione non è esaustiva, dovendosi integrare con le ulteriori indicazioni fornite da Takayama 1993: 98, ma soprattutto 115-122.

709 Per una disamina generale circa la natura, la struttura e le funzioni del collegio dei *Familiares regis*, si veda Takayama 1989: 357-372.

710 Cfr. IP 10: 318 n. 73. Il documento è edito in Pirri 1733: I 622-623; PL 200: coll. 583-586 n. DCXVI.

gio del pallio, da usare in precise occasioni durante le relative messe solenni.⁷¹¹ Si confermavano poi tutti i possedimenti – presenti e futuri – posseduti *canonice* dalla diocesi di Siracusa.⁷¹² Il Pontefice proseguiva poi provvedendo a stabilire ulteriori conferme e proibizioni. In primo luogo, confermava tutte le decime spettanti alla diocesi di Siracusa “tam in portibus maris, quam in aliis quibuscumque locis”. In secondo luogo, stabiliva un divieto generale per chiunque di costruire, “de novo”, chiese o oratori all’interno dei confini del distretto ecclesiastico, senza prima aver ottenuto licenza da parte del vescovo e, a costruzione avvenuta, il divieto d’investitura di prelati da parte di chiunque all’infuori dello stesso vescovo, cui il prelado avrebbe dovuto prestare obbedienza “sicut Episcopo diocesano”, fatti salvi gli eventuali privilegi spettanti alla Chiesa di Roma. In terzo luogo, dettava statuizioni a proposito di diritti di sepoltura. Infine, stabiliva il divieto, per i monaci o i sacerdoti delle chiese parrocchiali ricadenti nella diocesi, d’istituire alcunché senza previa licenza o assenso del vescovo, poiché da lui dipendevano per la gestione della *cura animarum*, e a lui dovevano rispondere sul piano spirituale. Il privilegio si chiude con le consuete disposizioni di portata generale, contenenti divieti e relative sanzioni in capo a soggetti ecclesiastici o secolari, volte a preservare la diocesi da azioni di disturbo o di sottrazioni del suo patrimonio.

7.5. Tra Normanni e Svevi: l’episcopato di Lorenzo

In seguito al trasferimento di Riccardo a Messina, sulla cattedra episcopale siracusana subentrò *Laurentius*.⁷¹³ Non si conoscono peral-

711 Anche in questo caso, la formula di concessione contiene il richiamo al significato simbolico relativo al suo uso, insieme alla consueta *exortatio* circa l’esercizio dell’ufficio episcopale e i doveri di esempio e cura pastorale a questo connessi. Quanto alle festività, sono elencate: Natale, Epifania, Cena del Signore, Resurrezione, Ascensione, Pentecoste, festività riguardanti la Vergine, i SS. Pietro e Paolo, Giovanni Battista, Giovanni evangelista, la commemorazione di tutti i Santi, l’invenzione e esaltazione della Croce, festa della S. Trinità, cui dovevano aggiungersi tutte le occasioni di consacrazione di chiese, i casi di benedizioni di abati, ordinazioni del clero e le specifiche festività riguardanti la diocesi di Siracusa, nonché l’anniversario dell’ordinazione episcopale.

712 Dapprima sono enumerati i centri ecclesiastici ricadenti nel distretto diocesano, cui segue un elenco di nomi dei casali posseduti in proprietà, con altri beni e relative pertinenze, nonché i villani che costituivano la forza lavoro.

713 Non è agevole indicare con certezza l’anno esatto dell’ascesa di Lorenzo all’episcopato siracusano. Pirri 1733: I 621, non avanza alcuna ipotesi in proposito. Kamp 1975: 1234.13 e 1234.14 indica come riferimenti temporali il novembre 1192 come *terminus a quo*, e il 5 gennaio 1199 come *terminus ad quem*. Per ulteriori considerazioni, si veda *infra* nel testo.

tro testimonianze da cui desumere informazioni ulteriori in merito alla sua precedente carriera ecclesiastica.

Le prime notizie riguardo al suo episcopato risalgono al 1188 e attengono, in particolare, alla riorganizzazione diocesana che investì l'isola dopo la fondazione del monastero di Monreale e la sua rapida elevazione ad arcivescovato. La diocesi di Siracusa fu infatti resa dipendente di Monreale in qualità di suffraganea, insieme alla diocesi di Catania.⁷¹⁴ L'evento è testimoniato da alcuni documenti pontifici che si sono conservati nel Tabulario della Chiesa di Monreale, la cui cronologia si rivela utile anche per ricostruire il momento dell'acquisizione della carica episcopale.⁷¹⁵ Dal canto suo, il vescovo Lorenzo avrebbe prestato giuramento in qualità di suffraganeo al proprio metropolita solo il 1 novembre 1189.⁷¹⁶

Del suo episcopato rimangono testimonianze di alcuni atti noti tramite copie.⁷¹⁷ Nello specifico, rimane lo stralcio di un documento datato novembre 1192, undicesima indizione.⁷¹⁸ In esso, il vescovo Lorenzo dichiarava di aver ricevuto una richiesta da parte di Guglielmo conte di Marsico, signore di Ragusa, e dalla moglie Stefania, di poter edificare un monastero in prossimità di Buscemi, su terreni di loro proprietà. Il monastero, da intitolare allo Spirito Santo, sarebbe stato abitato da monaci, retto da un priore e improntato alla Regola benedettina. Il vescovo, insieme al Capitolo, acconsentì alla richiesta, giustificando l'assenso a motivo del fatto che si trattava di un "sanctum et laudabilem propositum". Il testo trascritto dal Pirri omette

714 Le specifiche vicende sono trattate nel capitolo dedicato all'arcivescovato di Monreale, *supra*, Parte II, 5.6. La diocesi di Catania era stata resa suffraganea di Monreale da papa Lucio III nel 1183.

715 I documenti – in ordine di data – sono: BCRS 55; BCRS 56; BCRS 57; BCRS 62; BCRS 64. I primi due, datati entrambi 10 aprile 1188, sono indirizzati rispettivamente all'arcivescovo di Monreale e al Capitolo di Siracusa; negli altri tre, datati rispettivamente 20, 28 e 29 ottobre 1188, si rintraccia un riferimento ad un vescovo in carica. Pertanto, si può ritenere fondata l'ipotesi per cui Lorenzo sia divenuto vescovo di Siracusa proprio in quell'anno, certamente dopo l'aprile 1188, data in cui Clemente III comunicò la decisione di assoggettare la sede di Siracusa in qualità di suffraganea a quella di Monreale, con il citato diploma indirizzato al Capitolo della diocesi. È da presumere che, se vi fosse stato un vescovo in carica, ad esso il Papa avrebbe indirizzato il documento contenente la propria determinazione. Cfr. però Kamp 1975: 1234, il quale indica come ignoto il vescovo che avrebbe occupato tale sede dall'ottobre 1188 sino al novembre 1192.

716 La notizia è riportata in Pirri 1733: I 624, che a sua volta si rifà come fonte a Lello 1596: sez. "Sommario dei privilegi", 33. Il testo della formula di giuramento si rinviene in Lello 1596: 32. Si vedano in proposito le argomentazioni di Kamp 1975: 1235.15.

717 Noti unicamente attraverso l'opera di Pirri.

718 Il testo è edito in Pirri 1733: I 624.

il tenore della disciplina stabilita dal vescovo, del quale rimangono solo alcune righe iniziali, inerenti al giuramento di obbedienza che ogni priore del monastero avrebbe dovuto prestare al vescovo e al Capitolo, da effettuarsi presso l'altare e sul vangelo.

Guglielmo, conte di Marsico e signore di Ragusa, figura nuovamente, ma in qualità di autore, in un documento di poco successivo al precedente, datato maggio 1194, tredicesima indizione.⁷¹⁹ La *notitia* riguardava l'invio di funzionari su specifica richiesta del vescovo di Siracusa, "ad rememorandas divisas terrae". Evidentemente, in un momento delicato di transizione come quello di quegli anni, il vescovo cercava di preservare quanto più possibile le proprietà ecclesiastiche da quelle confinanti, appartenenti a feudatari laici, chiedendo il rilascio di uno strumento che permettesse di fissare con certezza la titolarità dei possedimenti diocesani.⁷²⁰

Come vescovo di Siracusa, Lorenzo superò indenne il tracollo della dinastia normanna, riuscendo a mantenere la propria carica anche sotto il regno di Costanza e di Enrico VI.⁷²¹ La sua figura dovette spiccare particolarmente tra quelle degli altri presuli del periodo, se Innocenzo III lo scelse insieme a Luca, abate della Sambucina, per predicare la crociata in Sicilia nel giugno 1198. La sua morte è da collocare tra il 1200 e il 1201.⁷²²

719 *Ibidem*. Nella datazione posta in apertura del diploma, compare il riferimento al primo anno di regno di Guglielmo III, figlio di Tancredi.

720 I funzionari inviati dal conte furono: il barone Roberto di Rocca; il figlio di questi, Apollonio, in qualità di regio giustiziere e forse anche di connestabile (dalla trascrizione non è chiaro); Ogerio castellano di Noto.

721 Kamp, *Kirche und Monarchie*, III, p. 1236.

722 *Ibidem*.



PARTE III

PROFILI

CAPITOLO 1

La convivenza sociale nella Sicilia normanna

SOMMARIO: 1.1. Aspetti definitivi e metodologici. 1.2. Temi e questioni. 1.3. Il fattore religioso come marcatore della *diversitas*.

1.1. Aspetti definitivi e metodologici

La composizione etnico-sociale della Sicilia, dalla fine dell'XI secolo in poi, in seguito al completamento della conquista normanna e al progressivo strutturarsi sull'isola di un rinnovato ordinamento politico e giuridico, ha da sempre catalizzato l'attenzione della storiografia. Affrontato da angoli di visuale molteplici, il tema delle modalità di convivenza tra culture nell'ambito di uno stesso territorio, per sua stessa natura, ha dato luogo a studi entro i quali non sempre è dato ravvisare un nucleo tematico perfettamente circoscrivibile, tale da costituire oggetto univoco di indagine.⁷²³

In questa sede, data la varietà metodologica degli stessi, è necessario premettere e ribadire i limiti più o meno comuni a tante analisi di cui comunque si dovrà tenere conto, al fine di avvertire che, quando di seguito si farà ricorso alle categorie di 'latini', 'greci', 'arabi' ed 'ebrei', sarà per pura comodità espositiva, ma con la piena consapevolezza dei limiti intrinseci che l'impiego di tali categorie comporta.

L'utilizzo di queste classificazioni, infatti, non permette di cogliere l'effettiva varietà delle pratiche culturali messe in atto nel contesto di riferimento, perché si è indotti a ritenere che dalla considerazione dell'una o dell'altra tra le categorie indicate, derivino automaticamente conseguenze sul piano della lingua parlata, del culto praticato, del modo di vivere o abitare. Al contrario, da un attento esame delle fonti, emergono numerosi esempi di ibridazioni che sfuggono a facili schematizzazioni.⁷²⁴ Lo stesso impiego del termine 'cultura' impone una riflessione preliminare circa il significato da attribuirgli,

723 Considerata la vastità e l'interdisciplinarietà del tema, appare poco proficuo, in questa sede, anche solo tentare di rendere conto degli studi sull'argomento, procedendo ad un'elencazione. Si ritiene pertanto più adeguato rinviare alle ulteriori indicazioni bibliografiche che si possono rintracciare nelle opere citate nel corso dell'intero capitolo.

724 Soprattutto sul versante religioso. A titolo di esempio, si rinvia alla casistica riportata in Johns 1995, in particolare alle considerazioni effettuate in Johns 1995: 150-152.

al variare del quale derivano precise conseguenze quanto alle modalità con cui condurre l'indagine storica e ai risultati cui si perviene.⁷²⁵

1.2. Temi e questioni

Al momento della conquista della Sicilia, la maggioranza della popolazione con cui i Normanni entrarono in contatto, era costituita essenzialmente da due gruppi etnico-culturali gravitanti attorno a zone distinte, che schematicamente si possono sintetizzare come segue. In primo luogo, il Val di Mazara, comprendente la zona occidentale dell'isola, caratterizzata dalla preponderante presenza di Arabi di confessione musulmana. In secondo luogo, il Val di Noto, comprendente la zona Sud-orientale dell'isola lungo l'asse Licata-Enna-Catania, sino alla punta meridionale di Siracusa e Noto; anche in questo caso, buona parte della popolazione era araba, ma l'islamizzazione era meno accentuata rispetto alla regione geografica precedentemente citata. Infine, la zona Nord-orientale dell'isola, il Valdemone, dove si concentrava la maggior presenza di greci di confessione cristiana.⁷²⁶

Questo stato di fatto determinò, da un lato, l'andamento della conquista e dall'altro lo strutturarsi dell'apparato amministrativo comitale, quando fu raggiunto il controllo dell'isola dopo circa un

725 Una vasta e composita analisi delle fasi attraverso le quali il senso con cui intendere il termine 'cultura' si è andato sviluppando, si rintraccia in Nef 2016. In particolare, Nef rileva come relativamente all'area del Mediterraneo in quanto oggetto di studio, l'indagine storica ha teso ad oscillare, anzi a vacillare, tra approcci di tipo generale o singolare, privilegiando talvolta fenomeni tendenzialmente complessivi e universali, oppure, al contrario, concentrandosi su singoli individui e sulle strategie alla base delle loro relazioni e azioni, ma nell'ambito di una generale tendenza ad isolare singole categorie senza la necessaria considerazione della 'totalità sociale'. Contestualizzando poi i diversi orientamenti storici che si sono sviluppati nello specifico in merito alla Sicilia, Nef insiste sulle divergenze tra approcci interpretativi tesi a intendere la 'cultura come totalità' e quelli successivi orientati verso una concezione più fluida del termine, capace di condurre ad un approccio 'transculturale'. Anche quest'ultimo, tuttavia, reca dei limiti, nel momento in cui continua a fare ricorso alla fallace nozione di 'cultura di riferimento'. La soluzione proposta è quella di passare ad una nozione secondo la quale i singoli fenomeni nascono e prendono senso all'interno della categoria sociologica di 'mondo sociale'. Adottare una tale impostazione non comporta l'abbandono delle suddivisioni entro categorie sociali, quanto piuttosto la presa di coscienza che il mondo sociale è il luogo all'interno del quale si svolge la riflessione stessa sulle categorizzazioni e dunque sul modo di rappresentazione delle proprie componenti.

726 Per la schematizzazione adottata, cfr. Becker 2008. Sull'argomento si veda anche von Falkenhausen 1987: 39-73.

trentennio di battaglie.⁷²⁷ Anche quest'ultimo processo è stato oggetto di riflessioni relative alle disomogeneità delle comunità culturali.⁷²⁸ Così, per un verso, a proposito di istituzioni e uffici, molti sforzi interpretativi sono stati fatti per cercare di stabilire da dove traesse derivazione l'una o l'altra carica. Per altro verso, interrogativi ulteriori hanno riguardato l'identità sociale dei funzionari preposti ai diversi rami dell'amministrazione (centrale o periferica), i presupposti e le forme per assumere il ruolo da andare a ricoprire, il complesso di condizioni che determinava l'ascesa o la caduta del singolo funzionario.⁷²⁹

Un altro tema, in qualche modo correlato al precedente, è quello della distribuzione territoriale configuratasi in seguito all'instaurazione del nuovo potere politico.⁷³⁰ A questo riguardo, con riferimento al tema del multiculturalismo, le indagini effettuate hanno mirato alla comprensione del ruolo giocato dall'origine etnico-culturale dei diversi gruppi, al fine di determinare il ruolo di ciascuno nei vari livelli o circoscrizioni territoriali presi a riferimento. Concretamente, una volta individuate alcune classi sociali cui le fonti fanno riferimento, si è cercato di stabilire quanto influisse l'origine, se fossero formate da autoctoni o meno, o ancora in che modo avvenissero le interazioni tra le stesse.⁷³¹ A livello individuale, poi, le indagini hanno riguardato le condizioni di mobilità sociale, dunque i presupposti e le modalità per transitare da un livello ad un altro della scala sociale, ma soprattutto secondo quali modalità e con quale frequenza l'ascesa sociale potesse avere materialmente luogo.

Accanto a queste tematiche, altre ancora se ne possono segnalare, quali quelle relative all'uso della lingua e l'eventuale esistenza di direttive politiche in tal senso da parte dei sovrani; l'organizzazione militare; l'ambito economico, con le svariate ramificazioni interne riferite alle politiche produttive, ai soggetti capaci di indirizzarle, alla manodopera utilizzata per le diverse attività nel settore commerciale o agricolo. In definitiva, non c'è aspetto sul quale non siano stati

727 In merito alle forme dell'apparato amministrativo si rinvia a Mazzaresse Fardella 1966.

728 Studi specifici si sono soffermati anche sulla caratterizzazione identitaria degli stessi Normanni. Sul punto specifico, si rinvia da ultimo a Canosa, che tiene conto anche di riflessioni precedenti, in particolare: Loud 1981; Loud 1982; Drell 1999; Houben 2003; Lucas-Avenel 2008.

729 In proposito, si vedano von Falkenhausen 1977b; Takayama 1993; von Falkenhausen 2009; Johns 2002; Nef 2011: 237-353.

730 Oltre alla bibliografia specificamente richiamata in Nef 2011: 365-428, si vedano Bresc 1976 e Tocco 2012.

731 Si veda anche Nef 2014b.

posti interrogativi riguardo al peso delle componenti etniche e culturali per la determinazione delle scelte in ognuno dei settori menzionati.⁷³²

1.3. Il fattore religioso come marcatore della *diversitas*

Uno specifico tema riguardante le possibilità e i modi di convivenza in comunità culturalmente eterogenee, attiene alla pluralità di culti religiosi praticati. Prima ancora che in merito alle strutture e al relativo funzionamento dell'ordinamento che si instaurò in seguito alla presa normanna dell'isola, il fattore religioso ha pesato enormemente sulla possibilità, o meno, di valutare in un certo modo l'evento rappresentato dalla conquista in sé. In particolare il dibattito ha riguardato l'attendibilità di certe interpretazioni che sono giunte a rappresentarlo come un'operazione bellica intrapresa in forma di 'pre-crociata', o ancora di quelle che, sia pure in misura differente tra loro, hanno comunque rimarcato l'obiettivo di 'ricattolicizzazione' di un territorio strappato alla Cristianità secoli prima.⁷³³

Uno degli aspetti preponderanti ha riguardato le forme con cui si conciliò l'esercizio del potere politico da parte dei Normanni – cristiani latini legati alla Chiesa di Roma – rispetto alla maggioranza della popolazione, araba di fede musulmana.⁷³⁴ Ulteriormente, si pone la questione dei rapporti tra i due fronti della Cristianità, per via della presenza di una gerarchia ecclesiastica latina di obbedienza romana che si trovò a gestire sacche di popolazione composte da fedeli di rito greco, che sul piano religioso si coagulavano attorno ai monasteri greci e ad esponenti del clero greco in generale.⁷³⁵

Oltre alle menzionate dinamiche riguardanti il versante dei rapporti istituzionali, altri e non secondari interrogativi hanno riguardato le modalità di interazione tra i soggetti appartenenti a confessioni religiose differenti all'interno di un comune nucleo territoriale. Se cioè la natura dei rapporti di convivenza fosse pacifica o pervasa

732 Per indagini sulla lingua, si vedano: Varvaro 1981; Metcalfe 2003. Per aspetti relativi all'organizzazione militare, si vedano Cuozzo 1989 e i recenti contributi in Theotokis 2020. Per le indagini in ambito economico si rinvia a Bresc 1980; Petralia 2006; Molinari 2010.

733 Si è già fatto riferimento, *supra*, Parte I, 1.2.1., al concetto di *Rekatholisierung* e ai suoi impieghi. In questa sede, si possono ulteriormente citare Cantarella 1996; Flori 1997; Chevedden 2010.

734 Una visione d'insieme in Nef 2011.

735 I principali punti della questione sono delineati da Herde 1973. Per ulteriori riferimenti, si veda, *infra*, nel testo.

da tensioni e, nell'uno come nell'altro caso, quali fossero i fattori alla base dello stato di equilibrio o di turbolenza.

Traducendo in quesiti concreti i temi che hanno animato il dibattito, si può notare come gli studi condotti hanno riguardato, in primo luogo, la percezione degli autori delle cronache nei confronti dei soggetti che praticavano culti religiosi differenti dai propri.⁷³⁶ In secondo luogo, se si verificarono pratiche oppressive, sul piano religioso, da parte del gruppo etnico che deteneva il potere politico nei confronti di quelli comunque subalterni o se, al contrario, sia possibile evocare, come pure è stato fatto in passato, l'attuazione di principi di 'tolleranza religiosa'.⁷³⁷ Infine se, con riferimento a quest'ultimo profilo, si possa oggi legittimamente parlare di tendenziale pacifica convivenza tra gli adepti di culti religiosi diversi o piuttosto, sia dato riscontrare contrasti legati alla fede professata.⁷³⁸

Quanto alla prima delle questioni sollevate, riguardante le cronache come fonti storiografiche per l'analisi dell'argomento trattato, non sembra emergere che il fattore religioso costituisse una discriminante in senso assoluto, né che fosse percepita come la principale delle cause di alterità nell'interazione tra l'una e l'altra delle varie comunità culturali. Per esempio, riguardo alla contrapposizione cristiani-musulmani, è stato notato che nelle cronache di Amato di Montecassino, Guglielmo di Puglia e Goffredo Malaterra, gli autori non esprimono un giudizio univoco sui musulmani, reiterato per tutto l'arco delle loro narrazioni, ma variano il modo di presentarli in relazione al particolare evento di volta in volta proposto. Peraltro, i cronisti menzionati non risparmiano critiche aspre anche in merito a particolari attitudini delle altre comunità culturali cui comunque erano accomunati dal culto cristiano.⁷³⁹

La stessa terminologia utilizzata non è affatto univoca, i musulmani vengono additati come pagani o infedeli per enfatizzare lo scontro con i Normanni al momento della conquista, ma spesso, in altri contesti, si riscontra l'utilizzo di termini più neutri in cui la connotazione religiosa sembra meno marcata, come Saraceni o Siciliani.⁷⁴⁰ Anche in cronache che si riferiscono a momenti maturi della vita del *Regnum* – come quella dello pseudo-Falcardo – si può notare che,

736 Si possono citare, in proposito, le seguenti opere: Cilento 1977; Ferraù 1987; Zeldes 2013; Berto 2014.

737 In merito, si vedano: Nef 2003b; Enzensberger 2009; Peters-Custot 2012; Nef 2015; Birk 2016.

738 Tra le altre opere, si vedano: Houben 2002; Molinari 2012; Engels 2013; Martin 2017.

739 Si veda Smith 2009: 69 e i riferimenti in Smith 2009: 80-82.

740 Cfr. Smith 2009: 78.

al fine di distinguere tra gruppi comunitari diversi, il fattore religioso costituisce uno, ma non l'unico, tra i possibili termini di raffronto fra le stesse, senza che questo venga enfatizzato in contesti dove non si renda necessario, così come non fu l'unico fattore ad incidere riguardo a valutazioni e giudizi offerti sull'operato di gruppi come di singoli soggetti.⁷⁴¹

In questa sede non si vuole sminuire il valore di tanti esempi che, ad una lettura delle fonti citate, sarebbe possibile rintracciare come marcati atteggiamenti denigratori fondati sul fattore religioso, piuttosto si ritiene di mettere in guardia dal rischio di ricorrere a facili automatismi capaci di condurre all'affermazione di giudizi globali che, su questo preciso aspetto, non renderebbero appieno le molteplici sfumature che caratterizzano tali fonti.

Quanto al secondo interrogativo, riguardante l'eventuale pianificazione di strategie politiche discriminatorie, se non addirittura oppressive o segregazioniste da parte del potere politico, fondate sull'elemento religioso, sono diversi gli aspetti da considerare.

Che la conquista della Sicilia si ponesse, nelle sue linee fondamentali, in termini di contrapposizione religiosa tra cristiani e musulmani è cosa ovvia. Emerge però, sin dagli albori della conquista, una gestione pragmatica, assolutamente prevalente rispetto a politiche ideologicamente orientate. Nel trentennio che dagli anni Sessanta giunge sino ai Novanta dell'XI secolo, due esempi su tutti permettono di comprendere questo atteggiamento. Il primo riguarda il ricorso esteso a trattative e rese con le comunità musulmane piuttosto che unicamente a scontri militari, cui seguiva la stipula di veri e propri patti riconducibili all'*amān*, secondo il modello islamico.⁷⁴² Si rintracciano una serie di elementi combinati in modo variabile a seconda delle circostanze, quali l'armistizio, la sottomissione agli Altavilla, l'obbligo di un tributo o l'eventuale esenzione temporanea, la prestazione di non meglio specificati *servitia*, il rilascio di prigionieri, libertà di culto e facoltà di prestare giuramento sul Corano.⁷⁴³ Il secondo esempio, tra i tanti che si potrebbero portare, riguarda episodi di vera e propria collaborazione con *leaders* musulmani – a partire dall'accordo con *Ibn al-Thumna* – e l'utilizzo stesso di contingenti musulmani nell'esercito, fenomeno attestato per tutto il XII secolo.

741 Cfr. Hysell 2012, in particolare 144-145 e 156. Delle Donne 2018: 110, ritiene che in Italia meridionale la percezione della differenza non fu avvertita almeno sino al 1215, data del IV Concilio Lateranense.

742 Cfr. Metcalfe 2009: 88-111; Nef 2011: 32-46.

743 Cfr. Wolf 2018: 200-201.

Il pragmatismo e la capacità di adattarsi sfruttando le situazioni che si presentavano innanzi, volgendo a proprio vantaggio, furono sicuramente dettati da esigenze di tipo militare, finendo per porre in secondo piano l'elemento religioso.⁷⁴⁴ Da questo punto di vista, la possibilità di definire contraddittoria la politica normanna si assottiglia sino a diventare quasi apparente. Per restare alla fase della conquista, ciò spiega come si passasse dalla presa di prigionieri di guerra – i *captivi* di cui parlano le cronache, per i quali si ha anche l'attestazione, in alcuni casi, di un successivo commercio come schiavi o la loro deportazione in Calabria – a trattamenti di favore, qualora potessero risultare più vantaggiosi.⁷⁴⁵

Sotto l'aspetto della politica intrapresa dagli Altavilla, il pragmatismo sembra essere una costante. Per esempio, nell'assetto dato all'amministrazione centrale, una strada obbligata fu quella di ricorrere all'impiego di soggetti capaci di offrire competenze amministrative adeguate a mantenere la perfetta efficienza di un sistema che non avrebbe potuto reggere efficacemente senza l'apporto concorrente, insieme all'elemento etnico latino, di soggetti già formati, capaci di operare entro strutture amministrative mantenute e adattate al nuovo corso.⁷⁴⁶ Il peso delle comunità culturali in seno all'amministrazione fu variabile, con una preponderanza dell'elemento greco rispetto a quello arabo, almeno ai livelli più alti e sino al regno di Ruggero II, anche se, sin dagli anni Venti del XII secolo, cominciano a figurare attestazioni in contrario.⁷⁴⁷ A partire dal regno di Guglielmo I si riscontra una progressiva inversione di tendenza, con una più massiccia presenza di Arabi chiamati a ricoprire posti chiave dell'amministrazione.⁷⁴⁸ Con riferimento a questi ultimi è attestato che, mentre su larga scala gli Altavilla non intrapresero mai operazioni di conversioni forzate o di massa, i soggetti che operarono a va-

744 Cfr. Wolf 2018: 202, dove si fa correttamente notare che “conversioni forzate e la violenta applicazione di un sistema completamente nuovo avrebbero non solo diminuito ancora di più la disponibilità di cooperazione da parte della popolazione e dei responsabili locali, ma avrebbero reso molto più difficile il controllo delle terre assoggettate. Anche sotto questo aspetto, non a caso, la stipula dei patti di pace con i Normanni seguiva il modello dell'*amān*, dando ai musulmani la possibilità di credere nel loro Dio e di seguire le loro leggi”.

745 Cfr. Wolf 2018: 203-209.

746 Cfr. Becker 2008: 9.

747 Quanto all'età di Ruggero II, si veda anche von Falkenhausen 1979.

748 Cfr. in generale Johns 2002; Per una sintesi sugli orientamenti menzionati, si veda Takayama 2008: 629-632. Per una conferma del progressivo declino dell'elemento greco in seno all'amministrazione centrale, si veda Peters-Custot 2018: 239.

rio titolo presso la corte erano invece degli ex-musulmani convertiti, anche se, stando ad alcune testimonianze, nella maggior parte dei casi si trattava di conversioni di facciata, dietro cui si celava un'intima adesione all'Islam.⁷⁴⁹ È stato opportunamente notato come, in seno alla corte, l'elemento religioso dei soggetti non costituì, di fatto, il principale terreno di confronto per le fazioni che agivano in seno alla stessa; sotto questo aspetto, la linea di demarcazione riguardò non tanto l'opposizione cristiani-musulmani, o quella tra latini-greci-arabi, quanto quella tra monarchia e aristocrazia.⁷⁵⁰

L'attitudine da parte dei regnanti siciliani rispetto al fattore plurireligioso, da ultimo, è stata inquadrata rispetto all'autocoscienza del loro potere sovrano. In particolare, è stato sostenuto che l'esercizio della sovranità si sarebbe giovato di soluzioni legate a forme di 'ecumenismo religioso' di impronta imperiale.⁷⁵¹ Ribadito come la tolleranza siciliana dell'epoca normanna sia nient'altro che un mito, quantomeno per quanto riguarda l'ambiente di corte – e forse solo limitatamente ad una parte della stessa – è stata ravvisata una linea d'azione che puntava, da un lato, ad una conversione non violenta dei non cristiani e, dall'altro, all'unità dei cristiani siciliani.⁷⁵² Questo "immaginario imperiale", inoltre, troverebbe conferma nelle fonti

749 Su questi soggetti, presenti alla corte sotto i regni di Guglielmo I e del figlio, si veda quanto esposto da Nef 2011: 328-346. Ma ogni singolo caso necessita di una specifica valutazione, considerando che Nef stessa insiste sulla necessità di mantenere una certa prudenza e non enfaticizzare troppo le "pratiques crypto-musulmanes" riferite a proposito di tali soggetti, per esempio, da Ibn Jubayr (cfr. Nef 2011: 341.179).

750 Così Takayama 2006: 549: "the main line of confrontation did not lie between Christians and Muslims or between Latins and Greek or Arabs, but between Kings and aristocrats. Both Christians". Un chiaro esempio in tal senso pare essere costituito da quel passo del Falcando in cui si fa riferimento alla reverenza mostrata dal vescovo Gentile nei riguardi del *gaytus* Pietro, nel tentativo di condurlo dalla propria parte nella lotta che lo contrapponeva al vescovo Riccardo di Siracusa cfr. Falcando, *De rebus*: 202. In merito ai rapporti tra monarchia e aristocrazia, si vedano anche D'Alessandro 1981, D'Alessandro 1994; Mineo 2001.

751 Cfr. Nef 2012: 229. In particolare, i tratti da cui dedurre una visione imperiale propria degli Altavilla sarebbero i seguenti: "intégration de territoires de statuts différents sur le continent italien comme en Afrique; intégration des groupes non chrétiens, en particulier les musulmans, dans le cadre d'un statut spécifique; emprunt à différents modèles de gouvernements et politique d'attraction d'individus venus de régions très diverses". Questo stato di cose sarebbe testimoniato, per esempio, dalla decorazione artistica delle chiese, non solo con riferimento all'azione dei soli sovrani, ma anche da parte degli esponenti più rappresentativi del loro *entourage*, come per esempio Giorgio di Antiochia per l'età di Ruggero II o Matteo d'Aiello per quella di Guglielmo II (Cfr. Nef 2012: 236-247).

752 Cfr. Nef 2012: 248.

arabe redatte da soggetti legati alla Corona.⁷⁵³ Tuttavia, una concezione simile del potere regio non avrebbe impedito, quando necessario, provvedimenti anche in contrasto rispetto a tali orientamenti.

Gli ambiti passati in rassegna sinora, in merito all'approccio delle fonti cronachistiche e alla politica dei sovrani normanni, rappresentano però solo alcuni dei piani entro i quali è possibile condurre un'indagine concernente il peso del credo religioso nelle interazioni tra comunità. Si tratta di quelli per i quali è relativamente più semplice effettuare un sondaggio in proposito, perché le testimonianze sono – per numero e qualità – molto abbondanti. Maggiori difficoltà si incontrano nel momento in cui si passa ad analizzare i criteri che guidarono i rapporti tra soggetti entro gruppi comunitari differenti, volgendo lo sguardo a livelli inferiori della piramide sociale.

Il terzo interrogativo riguarda proprio tale ambito. La situazione appare, ancora una volta, non precisamente omogenea.⁷⁵⁴ Il dato principale da porre in rilievo riguarda il momento di rottura avvenuto al tempo di Guglielmo I, durante le rivolte del 1161, rispetto alla situazione di relativo equilibrio raggiunta con Ruggero II. Fomentatori di queste tensioni furono aristocratici e feudatari, esponenti di comunità che le fonti coeve definiscono come *Lombardi*. In questo caso, al di là della ribellione contro il sovrano, i simultanei massacri di musulmani sembrerebbero fare emergere una certa rilevanza del fattore religioso tra le cause degli eventi. A ben guardare, però, se le aperte ostilità contro i musulmani lasciano intravedere l'occasione per l'emersione di rancori forse repressi da tempo, un ruolo preponderante in tal senso fu giocato – oltre che dalle implicazioni religiose e di preminenza sociale – da motivazioni economiche.⁷⁵⁵ Comincia in questo momento un lento ma inesorabile sgretolamento che prende le forme di un "processo di separazione-espulsione" dei musulmani e forse, in generale, dell'elemento "non latino" della popolazione siciliana. Questa mancanza di unione interna sarebbe stata la causa principale – nell'ottica dell'anonimo redattore della *Epistola ad Petrum Panormitano ecclesie thesaurarium de calamitate Sicilie* – del dilagare

753 Si vedano, sotto questo aspetto, le riflessioni di Nef 2015: 1-15, che prende in considerazione fonti di natura molto diversa tra loro (la cronaca di Ibn al-Athīr, l'opera geografica di al-Idrīsī, o ancora la produzione encomiastica in versi), dalle quali, nonostante certi caratteri comuni anche ad opere di ambiente latino o greco, emergerebbe una 'esaltazione maggiore della dimensione imperiale del potere sovrano'.

754 Per un inquadramento generale si veda Corrao 2002. Circa la composizione sociale della popolazione arabo-musulmana, si veda Nef 2011: in particolare 517-579.

755 In tal senso cfr. Tocco 2018: 66-67.

della “Teutonicum atrocitas” sull’isola dopo la morte di Guglielmo II, che poi condusse al mutamento dinastico.⁷⁵⁶

⁷⁵⁶ Cfr. Tocco: 68; Per l’edizione dell’*Epistola* cfr. Falcando, *De rebus*: 328-349, il passo citato a p. 332. Si vedano inoltre le considerazioni di Nef 2014a.

CAPITOLO 2

INFIDELLES: MUSULMANI ED EBREI

SOMMARIO: 2.1. La Chiesa e il diritto canonico. 2.2. I vescovi di Sicilia nell'età normanna e la loro interazione con musulmani ed ebrei.

2.1. La Chiesa e il diritto canonico

Valutare le modalità secondo le quali i titolari delle sedi episcopali di Sicilia si rapportarono con le comunità religiose non-cristiane costituisce uno dei possibili modi – rispetto agli ambiti cui si è precedentemente accennato – per operare una valutazione del fenomeno della coesistenza multiconfessionale nel periodo normanno. Tuttavia, preliminarmente, si ritiene necessario quantomeno ripercorrere sinteticamente la posizione della Chiesa in merito a tali rapporti.

In quanto comunità di credenti uniti da una medesima professione di fede e dall'appartenenza determinata dal battesimo, la Chiesa ha attraversato nel corso della sua storia un processo di costruzione della propria identità passato anche per l'individuazione di un 'altro da sé', che può assumere la forma del nemico. Il fatto di essere comunità di fede proiettata verso la dimensione salvifica, che trascende il mondo sensibile, non esclude il compito della stessa di dover guidare i propri membri nella conduzione del proprio percorso di vita nel *mundus hic*. Ecco perché si dota di un'organizzazione gerarchica e di un proprio complesso di norme capaci – in una continua tensione tra teologia e diritto – di orientare e regolare l'operato dei fedeli, i quali, oltre ad aderire alle verità di fede tramandate, si impegnano ad obbedire alla disciplina prevista per gli appartenenti alla *communitas*, sottoponendosi alla *iurisdictio* vigente.⁷⁵⁷ Date queste premesse, il passaggio successivo riguarda l'individuazione del tipo di disciplina che è possibile rinvenire, nell'ordinamento canonico, rispetto ai 'non-cristiani', intesi secondo le differenziate configurazioni che l'uso di una tale categoria comporta.⁷⁵⁸

⁷⁵⁷ Cfr. Costa 2007: 147.

⁷⁵⁸ Freidenreich 2009: 85, fa riferimento alla distinzione tra "imposed law" e "reflexive law". Nel primo caso si allude a disposizioni giuridiche di un ordinamento a base confessionale riguardante unicamente gli appartenenti a confessioni religiose diverse rispetto a quella cui è informato l'ordinamento stesso; l'esempio tipico è quello delle disposizioni riguardanti i *dhimmī* (non musulmani) nel diritto islamico, oppure le disposizioni concernenti i segni distintivi imposti agli ebrei

Relativamente agli ebrei, la concezione della Chiesa ha attraversato una complessa elaborazione, che sin dai tempi di Sant'Agostino si è sviluppata secondo una forma quasi paradossale. A differenza della 'vera sposa di Cristo', agli ebrei viene rimproverato di non conoscere la differenza tra 'lettera' e 'spirito' riguardo all'Antico Testamento, del quale conservano unicamente il senso letterale. Sebbene questo precluda loro la salvezza, tuttavia, essi svolgono, in una ordinata società cristiana, l'importante ruolo di testimoni', nel senso che l'ebreo accompagna la Chiesa nella sua marcia attraverso la storia e nella sua espansione del mondo, nonostante rimanga ancorato ad un'inutile antichità.⁷⁵⁹

È stato sostenuto però che, dall'XI secolo in avanti, lo *status* degli ebrei tracciato dalle norme canoniche avrebbe subito un peggioramento rispetto al periodo precedente, come testimoniato nelle collezioni canoniche collocabili tra Burcardo di Worms e Ivo di Chartres. Mentre nell'opera del primo sarebbe ancora rintracciabile una disciplina loro più favorevole, a partire dall'avvio delle Crociate l'attitudine verso gli ebrei avrebbe subito un'alterazione netta, con l'accentuazione della loro rappresentazione come 'traditori di Cristo e nemici dell'unità dei cristiani'. Tale sentimento antiggiudaico, di cui sarebbe permeato particolarmente il *Decretum* di Ivo di Chartres, funge da apripista di questo nuovo corso, sino a giungere alla compilazione di Graziano.⁷⁶⁰

In realtà, uno sguardo a largo raggio alle collezioni canoniche, non solo a quelle più facilmente accessibili perché edite, mostra come una tale impostazione non sia accettabile, perché già in Burcardo si può rintracciare il nucleo di disposizioni capaci di testimoniare l'orientamento proprio dei cristiani dell'Occidente latino riguardo agli ebrei, rispetto ai quali si nutriva una profonda paura di conta-

da parte di alcune norme canoniche. Quanto al secondo gruppo – c.d. "reflexive law" – riguarda le disposizioni che si applicano agli appartenenti alla confessione religiosa cui è informato l'ordinamento nei loro rapporti con esponenti delle altre confessioni religiose. In generale, per quanto concerne il diritto canonico, si parla di "Christian Jewry law" per indicare le disposizioni che si riferiscono agli ebrei, e di "Christian Saracen law" per le disposizioni che si riferiscono ai musulmani; entrambi gli ambiti normativi possono contenere norme identificabili come "imposed law" o "reflexive law", anche se "Christian Saracen law", quantomeno dal VII sino al X secolo, è descrivibile esclusivamente in termini di "reflexive law".

759 Per i riferimenti indicati e per una complessiva disamina dei principali snodi di pensiero in seno alla Cristianità riguardo al rapporto con gli ebrei, si veda Cohen 2009: 59-60 e *passim*.

760 Cfr. Gilchrist 1989: 71. Per i riferimenti agli studi di cui l'autore contesta i risultati cfr. Gilchrist 1989: 70-73.

minazione religiosa, con il conseguente ricorso a soluzioni capaci di operare un efficace contrasto.⁷⁶¹

Nello specifico, compaiono già in Burcardo le severe restrizioni imposte agli ebrei desiderosi di convertirsi al Cristianesimo e – nonostante fosse affermato il divieto di conversioni imposte con la forza – la previsione che, una volta avvenuto il battesimo, non si potesse rinunciare a questo. Inoltre, si prevedeva che gli ebrei convertiti non potessero frequentare i non battezzati, i quali probabilmente avrebbero finito per corromperli e si prevedevano trattamenti duri per gli apostati. D'altro canto, alcuni canoni stabilivano un trattamento di favore per gli ebrei di condizione servile ai fini di un'emancipazione finale. Inoltre, in generale, si ammonivano i cristiani a rispettare riti e costumi degli ebrei, probabilmente in modo che questi ultimi fossero in qualche modo indotti ad unirsi alla Chiesa.⁷⁶²

Ma ulteriori erano i limiti posti in capo agli ebrei e numerose le barriere frapposte alle relazioni tra questi e i cristiani.⁷⁶³ Nel *Decretum* di Graziano si ritrovarono ad esempio ribaditi, tra gli altri, importanti principi concernenti il divieto di possedere schiavi cristiani, il divieto di accesso e l'esercizio di pubblici uffici tramite i quali avrebbero potuto esercitare potestà sui cristiani o, ancora, l'impossibilità di citare in giudizio i cristiani.⁷⁶⁴ Nel complesso è stato notato come, anche in Graziano, emerga l'esigenza di fissare le coordinate entro cui dovevano svolgersi le relazioni fra cristiani ed ebrei, sul costante presupposto di una gerarchia fra gli stessi, secondo la quale agli ebrei toccava un ruolo essenzialmente subalterno, mentre il caso

761 Cfr. Gilchrist 1989: 75. Si veda anche quanto sostenuto in Gilchrist 1998b: 9-24, dove l'autore afferma che pontefici dell'XI secolo come Alessandro II o Gregorio VII si posero nella medesima linea di continuità degli sviluppi ideologici propri della Chiesa occidentale, per cui andò progressivamente sbiadendo l'autorità del principio di matrice agostiniana secondo cui il Cristianesimo tollerava gli ebrei in quanto testimoni viventi della sua verità. Per la considerazione che il timore verso gli ebrei fosse persino più diffuso rispetto a quello nei confronti di *pagani* e *gentili*, ai quali tuttavia erano spesso assimilati, si veda Freidenreich 2014.

762 Si tratta delle disposizioni contenute in Burcardo di Worms, *Decretum Libri XX*: Libro IV, Capp. LXXXI-XCII, 89-90. Cfr. Gilchrist 1989: 75.

763 Per i risultati dell'analisi condotta da Gilchrist sulle diverse raccolte canoniche e i singoli canoni, si vedano le appendici "A" e "B" in Gilchrist 1988b: 15-18; ma soprattutto la dettagliatissima elencazione proposta in Gilchrist 1989: 77-100, con la relativa appendice di concordanze testuali alle pp. 101-106.

764 Si tratta di: D. 45 canoni 3-5; D. 54 canoni 13-15; C. 2 q. 7 canoni 24-25; C. 17 q. 4 c. 30 *dictum* p.c.; C. 17 q. 4 c. 31; C. 17 q. 4 c. 31 *dictum* p.c. Sui canoni inerenti agli ebrei nell'opera di Graziano e alcuni non secondari interrogativi a proposito di una poco equilibrata presenza degli stessi nelle differenti redazioni dell'opera, cfr. Pennington 2014. Sul tema, si veda altresì Abulafia A.S. 2017.

contrario era percepito come un pericoloso sovvertimento del giusto ordine.⁷⁶⁵

Nel lasso di tempo di circa un secolo che intercorre tra l'opera di Graziano e il *Liber Extra* di Gregorio IX, sul tema si rinvencono importanti decretali pontificie, tra cui le più influenti furono quelle di Alessandro III e Innocenzo III, nonché statuizioni conciliari, in particolare quelle del Laterano III e Laterano IV.⁷⁶⁶ Su un piano generale, si rafforzava nel diritto canonico la nozione della 'servitù ebraica' e si introduceva il concetto della colpa corporativa ebraica per la morte di Cristo, nonché l'ostilità degli ebrei nei confronti del Cristianesimo. Si consolida dunque quella base "mitologico-normativa" che, da una fase caratterizzata per il suo oscillare tra *gravamina* e *tolerantia* – in cui all'Ebraismo veniva riconosciuto in qualche modo il ruolo di una realizzazione *semiplena* del culto divino – conduce ad una fase di trapasso, collocabile temporalmente tra Raimondo di Peñafort e l'Ostiense, entro cui si consuma il passaggio ad una disciplina tendenzialmente "repressiva e conversionistica".⁷⁶⁷

In merito alla percezione dell'Islam da parte dell'Occidente latino, il Cristianesimo cercò di inquadrare questo nuovo fenomeno religioso secondo una delle categorie già approntate per definire 'l'altro religioso', secondo la tripartizione in ebrei, pagani o eretici.⁷⁶⁸ Il punto di vista adottato fu dominato dal tentativo di giustificare il collegamento tra i loro successi militari e il credo religioso, e di volta in volta furono qualificati in termini di flagello divino inviato per punizione dei peccati dei cristiani, idolatri pagani, seguaci di Satana o devoti dell'Anticristo.⁷⁶⁹ Sul piano giuridico, il punto di vista che prevalse fu quello di assimilarli ai pagani; sotto questo aspetto, le preoccupazioni concernevano soprattutto l'intento di evitare quanto più possibile il contatto con i cristiani, come evidenziano le disposizioni contenen-

765 Cfr. Abulafia A.S. 2017: 23-24, secondo cui il *Decretum* di Graziano incise in termini peggiorativi sulla posizione degli ebrei, i quali "were to be tolerated in Christian society on account of their usefulness, their service" (Abulafia A.S. 2017: 38).

766 Cfr. Watt 1992: 93-105, il quale afferma che Alessandro III è il primo pontefice dopo Gregorio I per il quale siano sopravvenute testimonianze sufficienti per definire un atteggiamento sistematico e coerente verso gli ebrei, una cui sintesi si rintraccia nella selezione operata da Raimondo di Peñafort, ma che nel complesso testimoniano l'attenzione posta al concetto di "protezione", in un triplice senso: protezione degli ebrei e delle pratiche dell'Ebraismo da eventuali abusi da parte di cristiani; protezione dei cristiani e del Cristianesimo da possibili abusi degli ebrei; protezione degli ebrei convertiti da possibili abusi sia di cristiani che degli stessi ebrei non convertiti (cfr. Watt 1992: 97 ss.).

767 Cfr. Quaglioni 2009: 220.

768 Cfr. Tolan 2002: 3.

769 Cfr. Tolan 2002: 4.

ti divieti per la condivisione della mensa o di cibo, per il timore di rituali pagani, divieti di unioni personali o l'adozione di pratiche tipicamente associate a comunità non-cristiane.⁷⁷⁰

Sin dalle origini, dunque, non ci fu mai una diretta equiparazione dei musulmani agli ebrei, perché questi ultimi erano considerati più come 'anti-cristiani' che come 'non-cristiani'. Il timore dei pensatori e delle autorità cristiane era dunque più sbilanciato sui rischi connessi ad una possibile 'giudaizzazione' rispetto a quelli di una 'saracenizzazione' delle comunità cristiane. Il pericolo musulmano veniva percepito più in termini militari, senza che si attribuisse ad esso quella visione simbolica che restò confinata principalmente agli ebrei.⁷⁷¹ Questa percezione di rapporti sul piano militare trovò la sua massima rappresentazione in una statuizione di Alessandro II – tramandata in molteplici collezioni canoniche, e inserita anche nel *Decretum* di Graziano – che divenne oggetto di approfondita esegesi da parte della dottrina successiva. Si tratta della decretale *Dispar*, in cui il Pontefice sottolineava la disparità nei modi in cui i cristiani avrebbero dovuto rapportarsi ai membri di queste distinte confessioni: mentre infatti si combatteva giustamente contro i *Saraceni* che perseguitavano i cristiani e li espellevano dalle loro città e dai loro insediamenti, lo stesso, invece, non valeva nei confronti dei *Iudaeis*, i quali erano disposti a tollerare una situazione di assoggettamento.⁷⁷² Ma la dottrina successiva sviluppò sull'argomento un complesso di specificazioni, che sembrano muovere nella direzione di porre dei limiti alle possibilità di guerra o comunque di arrecare molestie ingiustificate ai saraceni, richiedendo tutta una serie di fondamenti per pratiche di contrasto o repressione.

Nell'Apparato *Ius naturale* di Alano si ritrova quella che fu la posizione di molti decretisti e decretalisti, per cui l'approccio enucleato nella disposizione di Alessandro II valeva in caso di stato di guerra, mentre nel caso in cui i saraceni fossero vissuti pacificamente con i cristiani, questi ultimi non dovevano attaccarli o ucciderli, ma tolle-

770 Cfr. Freidenreich 2009: 90-91.

771 Cfr. Freidenreich 2009: 97-98. Un simile orientamento si ritrova già espresso anche nel risalente studio di Bussi 1935: 459-494, soprattutto 466-467.

772 C. 23 q. 8 c. 11. Per una dettagliata ipotesi sulla genesi del canone in questione, e in generale sulla C. 23 del *Decretum*, si veda Abulafia A.S 2015. Per considerazioni sui fondamenti che guidarono l'azione papale nella teorizzazione della guerra contro i saraceni e la confutazione di quella linea storiografica secondo cui papi dell'XI secolo come Gregorio VII o Urbano II avessero innovato rispetto ai secoli precedenti, si veda Gilchrist 1988a.

rarli.⁷⁷³ Allo stesso modo, la *Glossa Palatina* affermò che non c'erano ragioni giuridiche valide che permettessero di perseguire i musulmani che vivevano pacificamente.⁷⁷⁴ Lo stesso concetto fu ribadito nell'Apparato *Ecce vicit leo*, a proposito del divieto per i cristiani di uccidere o spogliare dei beni sia gli ebrei che i pagani che vivevano pacificamente come sudditi di governanti cristiani.⁷⁷⁵ Invertendo la questione, giungeva alla stessa conclusione anche la *Summa Permissio quedam*, per cui le modalità di trattamento erano legate ad uno stato di guerra o di pace e, nel caso in cui gli ebrei avessero occupato territori cristiani espellendo la popolazione, ad essi sarebbe stato riservato lo stesso trattamento da utilizzare nei riguardi dei saraceni belligeranti, mentre – nel caso in cui questi ultimi fossero vissuti pacificamente – non dovevano essere molestati.⁷⁷⁶ Anche nella *Summa* al *Decretum* di Sicardo di Cremona e nella *Glossa Ordinaria* di Giovanni Teutonico, così come nella successiva revisione di Bartolomeo da Brescia, vengono riprese le medesime conclusioni.⁷⁷⁷

Altre importanti norme che riguardavano rapporti con i saraceni – che poi furono inserite nel *Liber Extra*, ma si rinvenivano già nelle *Quinque Compilationes antiquae* – spesso concernevano anche gli ebrei: si tratta del divieto di utilizzo di schiavi cristiani; il divieto per i cristiani di vivere nelle stesse abitazioni; il divieto di vendita di armi o di altro materiale strategico che avrebbe potuto essere utilizzato per la loro fabbricazione; il divieto per i cristiani di essere impiegati come marinai sulle navi saracene; il divieto per i cristiani di trasmettere conoscenze e competenze per la costruzione di navi e macchine da guerra; il divieto di accettare cibo utilizzato in cerimonie sacrificali; il divieto di scambi commerciali che avrebbe potuto arrecare grandi profitti ai saraceni; l'obbligo di indossare abiti che permettessero di distinguerli; il divieto di tenere le imposte aperte o di comparire in

773 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. Ross* 595, fol. 200v. Cfr. Kuttner 1937: 57-58, ma anche 67-75; Herde 1967: 365.

774 Attribuita a Lorenzo Ispano. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Pal. lat.* 658, fol. 69v. Cfr. Kuttner 1937: 76-91; Herde 1967: 365.

775 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borgh.* 272, fol. 148r. Cfr. Kuttner 1937: 59-66; Herde 1967: 365.

776 Bamberg, Staatsbibliothek, *Can.* 17, fol. 92v. Cfr. Kuttner 1937: 192-194; Herde 1967: 367.

777 La *Summa* di Sicardo da Cremona in Bamberg, Staatsbibliothek, *Can.* 38, fol. 39r. Cfr. Kuttner 1937: 150-153; Herde 1967: 367. La *Glossa Ordinaria* di Giovanni Teutonico in Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. lat.* 1367, fol. 203v; cfr. Kuttner 1937: 100-102. La revisione di Bartolomeo da Brescia in Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. lat.* 2491, fol. 406r; cfr. Kuttner 1937: 103-115; Herde 1967: 367-368.

pubblico durante precisi giorni della Settimana Santa; il divieto di accedere all'esercizio di pubblici uffici e l'obbligo di restituzione del denaro ricevuto eventualmente nell'illegale svolgimento di tali compiti.⁷⁷⁸

Particolarmente avvertite, e comuni ad ebrei e musulmani, furono le questioni concernenti la conversione, le unioni personali matrimoniali interconfessionali e quelle inerenti alla capacità e la competenza giurisdizionali.

Il tema delle conversioni e quello delle unioni personali si intrecciavano variamente. Riguardo al primo, il principio cardine consisteva nel divieto per i cristiani di convertirsi all'Islam o all'Ebraismo; una stretta rete normativa disciplinava il caso contrario. Riguardo al secondo, il principio generale era che i cristiani non potessero contrarre validamente matrimonio con ebrei o non-cristiani. Ma una serie di distinzioni e specificazioni si produssero in riferimento al momento in cui l'ambito della conversione al Cristianesimo e quello delle unioni matrimoniali si sovrapponevano. In proposito, veniva preso in considerazione il destino delle unioni matrimoniali avvenute prima della conversione, con tutti i problemi posti dai principi differenti che trovavano applicazione rispetto ai legami di sangue, alla poligamia, ai divorzi, al fatto che il convertito fosse uomo o donna, e così via. Ancora, sul piano normativo si prestò attenzione all'eventuale precedente *status* servile del convertito, e alle conseguenze cui dava luogo la conversione. Un altro aspetto concerneva poi le modalità delle conversioni e la validità o meno di conversioni forzate. Ulteriormente, alcune norme prendevano in considerazione lo stile di vita condotto dopo la conversione, e le cause sottese all'eventuale perpetrazione di usi e costumi collegati al culto precedente.⁷⁷⁹

Quanto alla competenza dei tribunali ecclesiastici sui non-cristiani, il principio generale era quello per cui la giurisdizione ecclesiastica in materia spirituale non potesse essere esercitata sugli infedeli; dunque, non potevano essere irrogate sanzioni spirituali, mentre era ammissibile la giurisdizione secolare, con la conseguente comminazione di pene temporali o pecuniarie.⁷⁸⁰ Alano e Tancredi

778 *I Compilatio*, 5.5. cc. 1-7, ediz. in Augustín 1576: 72v-73r. *II Compilatio*, 5.4. cc. 1-6, ediz. in Augustín 1576: 118v-119r. *III Compilatio*, 5.3.1., ediz. in Augustín 1576: 115r-115v. *IV Compilatio*, 5. 4. cc. 1-3, ediz. in Augustín 1576: 58r. *V Compilatio*, 5.3.1., ediz. in Cironius 1645: 198-199. Per il *Liber Extra*, X 5.6. cc. 1-19, ediz. in *Corpus Iuris Canonici*: II coll. 771-778. Per ulteriori riferimenti alle singole disposizioni citate, si vedano Herde 1967: 363; Freidenreich 2011: *passim*; Szpiech 2018: 115-138.

779 Per una disamina di tutti questi aspetti e i relativi riferimenti normativi si rinvia a: Kedar 1985; Brundage 1988.

780 Sul punto cfr. Margiotta Broglio 1965: 1078 ss.

enumerarono un numero di casi in cui le corti ecclesiastiche avrebbe potuto emanare disposizioni su ebrei e saraceni.⁷⁸¹ Tra gli altri, spicca quello per cui i giudici ecclesiastici erano titolati ad obbligare ebrei e saraceni a pagare le decime sulle loro terre. Parallelamente, Tancredi fece notare che, anche se a volte ebrei e saraceni erano ammessi a testimoniare presso le corti contro i cristiani, ciò avveniva *de facto*, poiché *de iure* era loro proibito.⁷⁸²

Nel prendere in considerazione tale complesso normativo, non bisogna sottovalutare alcuni aspetti generali. Infatti, mentre alcune disposizioni sono frutto di stratificazioni secolari, sia pure con adattamenti, altre invece sono il risultato di innovazioni o estensioni a casi precedentemente non contemplati. Sino al Concilio Lateranense IV, il modo in cui la legislazione conciliare della Chiesa si accostò ai rapporti dei cristiani con i saraceni non mostra, rispetto al caso degli ebrei, un'accentuata riflessione teologica volta a confutare il credo dei musulmani, quanto al contrario l'impellenza di tracciare confini alle possibili interazioni materiali con gli stessi, sebbene non manchino, soprattutto dal XII secolo in avanti, riferimenti all'Islam in termini di 'eresia'.⁷⁸³

2.2. I vescovi di Sicilia nell'età normanna e la loro interazione con musulmani ed ebrei

Sebbene numericamente poco consistenti, le testimonianze superstiti riguardanti direttamente o indirettamente il rapportarsi dei vescovi siciliani con musulmani o ebrei, permettono comunque di effettuare alcune considerazioni.

La prima, riguarda il ruolo attribuito ai vescovi nell'assetto territoriale dato all'isola, in seguito alla rifondazione delle circoscrizioni diocesane. I vescovi furono, a livello di categoria, una delle componenti istituzionali cui il potere politico affidò l'opera di controllo – diretto o indiretto – di una popolazione in cui l'elemento latino costituisce una minoranza, a fronte di una maggioranza di lingua araba e di religione musulmana.

Mentre le dichiarazioni di principio presenti nelle cronache e nei diplomi di fondazione delle diocesi lascerebbero ipotizzare una po-

781 Cfr. Herde 1967: 370.

782 *Ibidem*.

783 Cfr. Szpiech 2018: 116-118, secondo cui il Concilio Laterano IV sembra mostrare caratteri più affini ai precedenti orientamenti, mentre un vero cambiamento della prospettiva teologica si ebbe a partire dal I Concilio di Lione (1245) in poi (Cfr. Szpiech: 130).

litica di aperta ostilità sul piano religioso da parte dei conquistatori nei riguardi dei sottomessi, in concreto si nota invece come l'organizzazione adottata tese a lasciare, dove possibile, sacche di autonomia quanto all'autogoverno interno di queste comunità. Su queste gravava un sistema impositivo fondato sul pagamento di un tributo, modellato sul tipo della *ğizya* islamica, segno della subordinazione all'autorità politica normanna e insieme condizione per la possibilità di poter continuare a vivere godendo di una serie di libertà secondo i propri usi culturali. In termini religiosi, questo atteggiamento trova riscontro nel riconoscimento della libertà di culto. Non si hanno infatti notizie di condotte di proselitismo intensivo da parte dei vescovi, o peggio di conversioni forzate, e ciò sembra coerente rispetto alla linea adottata dai governanti.

La documentazione attesta invece che la popolazione arabofona e musulmana costituì una delle risorse principali su cui si resse l'organizzazione economica siciliana, senza che emergano differenze tra signoria laica ed ecclesiastica in proposito, quanto alla conduzione delle stesse. Oltre all'assegnazione materiale di terre e beni, i diplomi riportano in massa concessioni di manodopera villanale. In generale, non è agevole poter differenziare le condizioni connesse allo *status* villanale rispetto alla religione professata. Una cospicua parte della documentazione, infatti, riporta spesso solo indistintamente il numero degli uomini oggetto di cessione, a volte specificandone i singoli nomi, altre rinviando alle *giaride* o *platee* redatte separatamente, che andavano a costituire parte integrante del documento.

Esistono però diplomi di cessione di manodopera in cui l'elemento religioso trova esplicito richiamo. In quest'ultimo caso è dopo la *dispositio* della cessione – la quale solitamente indica genericamente il numero dei villani ceduti – che si rintraccia una bipartizione tra cristiani e saraceni, cui fa seguito l'elencazione dei nomi degli stessi. Di non poco conto pare il fatto che tra i cristiani si ritrovano spesso nomi tipicamente arabi, dunque o villani convertiti che avevano abbracciato il Cristianesimo, oppure, come è stato chiarito, anche rappresentanti o discendenti della popolazione locale pre-araba che aveva mantenuto la religione cristiana anche sotto i secoli della dominazione araba, uniformatasi quanto all'onomastica, anche a causa delle frequenti unioni tra uomini musulmani e donne cristiane.⁷⁸⁴ Questa differenziazione sulla base dell'elemento religioso lascereb-

784 Cfr. Metcalfe 2003: 15-21. In merito, si veda anche Bresc-Nef 1997.

be ipotizzare un trattamento diverso, forse con oneri maggiori per i villani saraceni, anche se in pratica ciò è molto difficile da stabilire.⁷⁸⁵

È possibile ritenere comunque che le preoccupazioni legate alla fede religiosa fossero poste in secondo piano rispetto a quelle di tipo economico. In tal senso, esemplare appare il caso dei villani fuggitivi di Mezzojuso.⁷⁸⁶ In un documento risalente al 1177, tre fratelli membri di una famiglia di villani saraceni appartenenti al monastero di S. Giovanni degli Eremiti di Palermo, riconobbero di essersi allontanati dalla terra cui essi erano vincolati senza averne il permesso, vedendosi confiscare i beni dall'abate. Senza mezzi di sussistenza, costretti a ritornare al luogo da cui erano fuggiti, giurarono innanzi all'abate, riconoscendo di dovergli obbedienza e di dover provvedere al versamento della *gīzya* di trenta tari e del *qānūn*, la tassa sul raccolto, che ammontava a venti salme di grano e dieci di orzo. I tre soggetti, secondo un uso consolidato, prestarono giuramento sul Corano.⁷⁸⁷

Un altro esempio che permette di cogliere come l'elemento etnico-religioso costituisca un fattore di distinzione tra gli abitanti di un certo luogo, sia pur senza che ne derivassero disparità, è quello che attiene alla costante presenza dei saraceni nel novero dei *boni homines*, dei quali si trova menzione nei documenti relativi a controversie o *inquisitiones* condotte da ufficiali regi o locali su questioni di delimitazioni territoriali o confinarie. Solitamente, in tali documenti, questi soggetti intervengono e partecipano all'atto di delimitazione compiuto dai funzionari incaricati di attestare i precisi confini dei terreni ubicati in tenute o casali, rappresentando la memoria storica al fine accertare eventuali appropriazioni indebite, con illegittime variazioni di confini. Oppure, ancora, intervenivano nel caso in cui gli ufficiali e i funzionari dovessero accertare il protrarsi nel tempo di una data situazione, nel caso di documenti di conferma.⁷⁸⁸

785 Più generalmente, quella degli oneri e dei gravami incombenti sui villani ha costituito una materia delicata, sulla quale nel corso degli anni si è sviluppato un notevole dibattito. Si possono qui richiamare solo alcune delle opere che, nell'insieme, costituiscono singoli tasselli di un mosaico bibliografico alquanto vasto: Peri 1952; Peri 1990; Peri 1993; Carocci 2004; Petralia 2006; Carocci 2007; Carocci 2009. Per quanto riguarda i territori peninsulari del *Regnum*, l'intera materia ha da ultimo trovato un complessivo inquadramento in Carocci 2014. Un'ampia e puntuale analisi storico-giuridica sui villani siciliani è stata condotta da Condorelli 2019: 25-110 ma in particolare, per le differenziazioni sul piano religioso, Condorelli 2019: 84-92. Per una complessiva analisi storico-giuridica del fenomeno servile in età medievale si rinvia a Conte 1996.

786 PA-Mag. 05, edito con traduzione italiana in Johns 2003: 287-294.

787 Cfr. Johns 2003: 280-282.

788 Cfr. Nef 2011: 299. In merito ai diversi impieghi del termine *boni homines*, si veda Szábo 2011.

In questa tipologia di fonti, spesso una delle parti in contesa sono proprio vescovi, o comunque, oggetto di controversia sono possedimenti diocesani o di altri enti ecclesiastici. A tale riguardo, si rintraccia in parecchi casi la distinzione cristiani-saraceni. Peraltro, entrambe le categorie concorrono in eguale misura nell'attestazione che funge da base giuridica su cui poggia l'atto compiuto dai funzionari e i nomi degli stessi, poi, ricorrono nelle sottoscrizioni testimoniali dei documenti che fanno fede degli atti compiuti.⁷⁸⁹

Ulteriori esempi in grado di dar conto di un'ordinaria interazione tra vescovi e esponenti della comunità musulmana siciliana sono quelli che riguardano atti di compravendita. Maggiormente coinvolti furono quei vescovi posti a capo di diocesi nelle quali i saraceni costituirono, quasi per l'intera epoca normanna, la maggioranza della popolazione locale. È il caso di Agrigento, di cui sono stati menzionati gli acquisti di casali, o parti di questi, ad opera del vescovo Gentile.⁷⁹⁰ Sebbene le vendite da parte dei saraceni siano concomitanti, almeno in alcuni casi, con le rivolte anti-musulmane del tempo di Guglielmo I o risalgano alla fine del regno di Guglielmo II – e dunque rappresentino momenti di forte tensione sul piano della convivenza etnica – si rileva come i vescovi non mostrino alcuna remora a prendere parte ad atti giuridici nei quali la controparte era rappresentata da *infideles*. Del resto, l'uso di questo termine non ricorre mai, e al suo posto si trova quello meno connotato religiosamente di 'saraceni'. Anche per Palermo si ha attestazione di una compravendita, nel 1180 da parte dell'arcivescovo Gualtiero (II), di un canneto e una sorgente da parte di due soggetti indicati con nomi arabi, di cui uno è individuato come "al-shaykh al-muqri", il 'recitatore del Corano'.⁷⁹¹

Se dal piano degli affari secolari, rispetto al quale non sembrano emergere particolari contrapposizioni con l'elemento musulmano, ci si sposta su quello che coinvolge in modo più diretto la giurisdizione spirituale del vescovo, allora le testimonianze assumono un valore differente, per i maggiori punti di attrito che potevano insorgere a causa della presenza di comunità islamiche nelle diocesi.

Un primo caso, già accennato, risale al 1179 e riguarda l'autorizzazione data da Roberto vescovo di Catania ad un tale Giovanni di Messina, di trasformare la "miskyta olim Sarracenorum" in una chiesa "ad

789 Per gli aspetti messi in evidenza nel testo, a titolo esemplificativo si possono indicare i seguenti documenti: CF-Catt. 25; CF-Catt. 26 (edito in Garufi 1899: 152-154 n. LXII); Patti-Fond. I 82/43 (edito in Catalioto 2007b: 188 n. 17) Patti-Carpettazza 12 (edito in Brühl 1987: 66-68 n. 24).

790 Cfr. *supra*, Parte II, 2.3.2.

791 Cfr. Johns 2002: 320 n. 18; Nef 2011: 573 n. 9 e 576.268.

honorem Dei et beati martyris Sancti Thome cantuariensis archiepiscopi".⁷⁹² Il tenore dell'atto, che non contiene arenga né *narratio*, non consente inoltre di cogliere il contesto entro cui fu assunto il provvedimento. Non è agevole dunque stabilire se si sia in presenza di una confisca della moschea, con l'obiettivo di contrastare la pratica di un culto non-cristiano. In ogni caso, la decisione appare rilevante, poiché è sintomatica di una progressiva riduzione e compressione degli spazi di cui pure i musulmani avevano goduto, per la professione della loro fede, sino al regno di Guglielmo II e in una zona altamente cristianizzata come quella del Valdemone.⁷⁹³

Tra gli ulteriori casi, deve citarsi una decretale di Alessandro III per l'arcivescovo di Palermo, contenente più disposizioni, successivamente accolte in due differenti sezioni del *Liber Extra*.⁷⁹⁴

La prima disposizione riguardava il caso dell'unione – ovviamente illecita di per sé – di un saraceno con una donna cristiana durata quattordici anni, dalla quale erano nati dei figli, per la quale il Papa disponeva che i due, "pro tanto excessu", dovessero essere colpiti da un'aspra pena.⁷⁹⁵ È evidente che unioni di questo genere dovessero essere più diffuse di quanto possa far pensare il singolo caso prospettato, anche se, a causa dell'esiguità delle fonti, è impossibile accertare con quale intensità e secondo quali forme si manifestasse la repressione ecclesiastica auspicata dal Pontefice.⁷⁹⁶

La seconda disposizione, invece, riguarda il caso del ratto e degli abusi commessi da saraceni a danno di donne e fanciulli cristiani.⁷⁹⁷ Il Pontefice sembra fare riferimento ad eventi che dovevano verificarsi con una certa frequenza.⁷⁹⁸ La situazione prospettata riferisce

792 Si tratta di CT-Catt.-lat. 9, edito in De Grossis 1654: 98-99, cui si è già fatto cenno *supra*, Parte II, 6.4.1.

793 Sull'ubicazione della moschea e per ulteriori dati sulla distribuzione della popolazione musulmana entro la città di Catania, si rinvia ad Arcifa 2009: 73-111, in particolare 89; Arcifa 2010: 355-386, in particolare 381.

794 Cfr. Holtzmann 1958b: 159.

795 X 4.13.3, edizione in *Corpus Iuris Canonici*: II, 697: "Super eo vero, quod asseris, Sarracenum quendam de muliere Christiana, quam per quatordecim annos retinuerat filios suscepisse discretioni tuae duximus respondendum, quod tam Sarracenus quam mulier pro tanto excessu gravi sunt animadversione plectendi". Cfr. JL: II, 391 n. 14044 e Holtzmann 1958b: 159 n. 216 (b).

796 Sulle forme della repressione ecclesiastica e sulle interazioni tra diritto e teologia cfr. Eckert 2011.

797 Sul *crimen rapti*, si rinvia a: Brundage 1978; Botta 2004; Per la disciplina riguardante gli abusi si rinvia invece a Morello 2013.

798 X 5.17.4, edizione in *Corpus Iuris Canonici*: II, 809: "In archiepiscopatu tuo dicitur contingere quandoque, quod Sarraceni mulieres Christianas et pueros rapiunt, et eis abuti praesumunt, et quosdam etiam, [quod auditu est terribile,] interdum

di abusi sui soggetti menzionati, i quali spesso si concludevano con omicidi. Nella decretale si fa esplicito riferimento alla potestà giurisdizionale conferita da Guglielmo II all'arcivescovo di Palermo e ad altri vescovi su fattispecie del genere. Il Papa disponeva che, sulla base dell'esercizio di tali facoltà giurisdizionali, l'arcivescovo avrebbe potuto procedere ad infliggere una pena pecuniaria o ricorrere alla flagellazione. Quest'ultima però avrebbe dovuto essere eseguita mostrando moderazione, senza che la flagellazione potesse trasformarsi in "vindictam sanguinis". Poi, nel caso in cui i crimini perpetrati fossero stati di un livello tale da esigere la pena di morte o il ricorso a pene corporali che avessero comportato la mutilazione, allora in questo caso l'arcivescovo avrebbe dovuto riservare l'esecuzione della pena al potere regio.

Nonostante gli ebrei fossero la quarta componente etnica della popolazione siciliana, la loro presenza nella diplomatica normanna appare quantitativamente molto limitata.⁷⁹⁹ Il loro *status* sociale e economico non subì formalmente modifiche rispetto alla regolamentazione propria del precedente ordinamento politico-giuridico musulmano, continuando a versare la *gizya* come in precedenza. Le loro attività prevalenti riguardavano il commercio e l'artigianato. In particolare detenevano una sorta di monopolio per le attività connesse alla produzione di tessuti e alle tintorie.⁸⁰⁰ Il peso economico a livello comunitario non doveva però risultare indifferente, se la prima attestazione risale addirittura al 1089. Si tratta della concessione alla Chiesa di Palermo, da parte della duchessa Sichelgaita, moglie di Roberto il Guiscardo, della *sexta pars* "de redditibus Iudeorum qui Panorme commorantur". La duchessa stabiliva che, dopo la sua morte, alla Cattedrale palermitana sarebbe passata – "hereditario iure possidendo" – l'intera rendita derivante dagli ebrei.

occidere non verentur. Quum autem excessus huiusmodi carissimus in Christo filius noster, illustris rex Siciliae Willelmus tibi et aliis episcopis commiserit puniendos, quid de Sarracenis agendum sit, qui fuerint in tam nefario scelere intercepti, tua nos duxit prudentia consulendos. Super quo utique Consultationi tuae taliter respondemus, quod tales, in iurisdictione tua existentes, pecuniaria poteris poena mulctare, et etiam flagellis afficere ea [tamen] moderatione adhibita, quod flagella in vindictam sanguinis transire minime videantur. Si vero ita fuerit super hoc gravis Sarracenorum excessus, quod mortem vel detruncationem membrorum debeant sustinere, vindictam ipsam exercendam reserves regiae potestati" Cfr. JL: II, 391 n. 14044 e Holtzmann 1958b: 159, n. 216 (a).

799 Cfr. Nef 2011: 108. Si vedano inoltre: Udovitch 1999; Zeldes 2003; Bresc 2005. Il geografo e viaggiatore Benjamin da Tudela attesta la presenza di duemila ebrei a Palermo nel 1172; cfr. Harboun 1986: 138.

800 Cfr. Houben 1996: 221.

Con riferimento agli atti di cessioni di villani – per i quali si è visto come, in taluni casi, operasse una distinzione tra cristiani e saraceni – l'unica menzione di ebrei si rinviene in un diploma di Ruggero I, con il quale il conte di Sicilia confermava al monastero di S. Bartolomeo di Lipari donazioni di beni effettuate da suoi baroni. Nella dettagliata elencazione, che riporta il numero di villani donati da ogni singolo esponente dell'aristocrazia normanna, si trova anche la menzione di “unum iudeum cum filiis suis”. Un'unica indicazione, comunque, non consente di trarre conclusioni generali.⁸⁰¹

Una testimonianza più tarda, dalla quale emerge l'interazione tra un vescovo e una comunità ebraica, è data da un documento scritto proprio in caratteri ebraici.⁸⁰² Risale al 1187 e riguarda la comunità degli ebrei di Siracusa, che si erano rivolti all'abate di S. Lucia di Siracusa, chiedendo che concedesse loro un appezzamento di terreno vicino al cimitero ebraico. Questi però aveva fatto sapere di non poter accordare loro nulla, senza prima aver ottenuto l'assenso del vescovo, che in questo caso era quello di Cefalù, da cui S. Lucia dipendeva. Nel testo si evince che il vescovo e i canonici avevano acconsentito alla richiesta, emettendo dei documenti muniti di sigillo, richiedendo però che la comunità si impegnasse a versare annualmente una certa quantità di olio. La comunità intera, per mezzo dei suoi rappresentanti, si impegnava ad adempiere; la formula utilizzata sembra richiamare un giuramento sulle proprie anime.

801 Si vedano inoltre le complessive considerazioni di Bresc 2001a: 31-35 e 127.

802 PA-Mensa-Cefalù 25. Edito in Wansbrough 1967: 312 n. 3.

CAPITOLO 3

LA CHIESA GRECA NEL MERIDIONE D'ITALIA E IN SICILIA

SOMMARIO: 3.1. Temi e questioni. 3.2.1. L'episcopato. 3.2.2. Il monachesimo. 3.2.3. L'organizzazione del clero secolare e il rito seguito. 3.3.1. La chiesa greca in Sicilia tra fattori di omogeneità e peculiarità: il ruolo dei vescovi. 3.3.2. I monasteri. 3.3.3. Chiese e clero secolare.

3.1. Temi e questioni

Il progressivo insediamento dei Normanni nella composita realtà politica del Meridione d'Italia dell'XI secolo, con la graduale creazione di zone via via assoggettate alla loro influenza, sino alla completa sostituzione delle autorità politiche precedenti, costituì un mutamento di non poco conto anche per quanto riguarda il complessivo assetto dell'ordinamento territoriale ecclesiastico, ampiamente frammentato ma riconducibile essenzialmente alla Chiesa di Roma oppure al Patriarcato di Costantinopoli.

Prima di esaminare l'operato della gerarchia episcopale di Sicilia nel suo concreto rapportarsi alla Chiesa greca, si rende necessario richiamare i punti fermi tracciati dalla consolidata storiografia sul tema. La locuzione stessa di 'Chiesa greca', generica e onnicomprensiva, si presta ad essere declinata secondo molteplici forme, rispetto alle quali vengono in considerazione dinamiche differenti.

Gli ambiti e i relativi temi su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione sono stati l'episcopato, il monachesimo, l'organizzazione del clero secolare e il rito seguito. Molte delle questioni relative a tali tematiche hanno carattere trasversale e ruotano attorno ad un quesito di fondo, riguardante l'eventuale esistenza e il relativo grado di sviluppo di un'azione "latinizzatrice" da parte dei Normanni, nonché il ruolo svolto dal Papato nel sostenere e implementare, da parte sua e per quanto possibile, questa linea di condotta.

3.2.1. L'episcopato

Quanto all'episcopato, innanzitutto, la prima constatazione riguarda la frammentazione e la commistione delle popolazioni stanziate sul territorio. Laddove l'elemento greco era preponderante, erano pure presenti gruppi latini minoritari, e viceversa. Prima dell'arrivo dei Normanni, la scelta del vescovo di rito latino o greco dipendeva dalla

dominante culturale della popolazione, indipendentemente dall'obbedienza formale del singolo seggio a Roma o a Costantinopoli.⁸⁰³ La politica di Costantinopoli fu quella di procedere alla creazione di vescovati e sedi metropolitiche per rispondere alle esigenze della popolazione greca stanziata sul territorio.⁸⁰⁴

In seguito alle conquiste normanne, il dato significativo concerne i cambiamenti avvenuti sul piano della geografia diocesana, dovuti principalmente ad esigenze di controllo politico degli Altavilla.⁸⁰⁵ Le principali variazioni interessarono le zone considerate strategiche e, soprattutto, l'assetto metropolitico. In tale ambito, il ruolo giocato dal fattore squisitamente religioso-spirituale passò in secondo piano rispetto a motivazioni politiche, perché nelle zone maggiormente ellenizzate le modificazioni della carta geografica diocesana furono effettuate non tanto a fini di oppressione della popolazione italo-greca, quanto per l'esigenza – da parte del potere ducale o comitale – di affermare la propria supremazia sulle signorie locali dislocate in quei territori.⁸⁰⁶ In merito al reclutamento episcopale, per Roma si pose in modo più pressante il riconoscimento della sottomissione e dell'obbedienza che quello dell'origine del presule, e fu per questo che tante diocesi continuarono ad avere come guida vescovi greci, senza che ciò costituisse un problema cui porre rimedio.

In ogni caso, le singole circostanze furono determinanti, e non dipesero dal fattore religioso – almeno non nel senso di una oppressione dell'elemento greco in quanto tale – ma da specifiche motivazioni. In tutti i casi in cui fu necessario, gli Altavilla soprassedettero, attendendo le condizioni per mettere in atto il cambiamento. Quando il Papa si oppose alla conferma di qualche vescovo greco, ciò avvenne non tanto per l'ostilità nei confronti dell'appartenenza culturale del vescovo all'ambiente greco. Per questo, più che di "latinizzazione", è stato suggerito che il concetto più adeguato sarebbe quello della "romanizzazione" dell'episcopato. La sottomissione e il riconoscimento – quantomeno formali – dell'autorità romana e la fedeltà al potere

803 Cfr. Martin 2016: 12.

804 Cfr. Martin 2016: 15-16.

805 Per una ricostruzione della situazione precedente e per la conformazione territoriale assunta dalle diocesi nel periodo successivo all'arrivo e alla crescente stabilizzazione dell'autorità normanna nelle regioni meridionali peninsulari, si veda in particolare Peters-Custot 2007, ripreso in Peters-Custot 2009: 246-253. Si vedano anche: Kamp 1977; Vitolo 1990.

806 Cfr. Peters-Custot 2009: 246 ss.

politico, costituivano i presupposti basilari per poter rivestire la carica episcopale, indipendentemente dalla cultura di origine.⁸⁰⁷

In alcuni casi, la tendenza a rinviare temporalmente una transizione da un vescovo di origine greca ad uno latino, fu dovuto proprio alla resistenza delle popolazioni, di cui i signori Normanni tennero conto. La sostituzione fu favorita solo dove non ci furono opposizioni o scontri. Le maggiori resistenze, peraltro, riguardarono i seggi episcopali minori, per i quali elementi autoctoni avevano maggiori possibilità di concorrere, rispetto ai grandi seggi metropolitani, che già prima dell'avvento normanno nella penisola erano appannaggio di aristocratici provenienti da Costantinopoli.⁸⁰⁸

3.2.2. Il monachesimo

Il monachesimo italo-greco costituisce uno degli ambiti tematici sui quali la storiografia si è maggiormente soffermata, per via dell'importante ruolo che esso svolse sul piano economico, sociale e culturale.⁸⁰⁹ I temi di maggiore interesse hanno riguardato la precedente collocazione geografica delle singole fondazioni monastiche e quelle di nuova istituzione; il modello di organizzazione delle stesse, con l'eventuale presenza o meno di reti monastiche; le cause che determinarono il favore verso singole realtà locali; le modalità di sostegno, principalmente economico.

Quanto alla collocazione geografica delle istituzioni monastiche, il quesito di fondo ha riguardato l'attiva politica di fondazione e sostegno di monasteri latini da parte dei Normanni sin dal principio del loro stanziamento nelle regioni peninsulari, e se da ciò sia possibile ricavarne l'intento di soppiantare le fondazioni greche già presenti. Considerando lo stanziamento delle comunità italo-greche, e dal raffronto di queste con la promozione delle fondazioni latine, non sembra che per quanto riguarda la Lucania, la Puglia e la Calabria settentrionale sia dato ravvisare una predilezione per una strategia simile. Anzi, il confronto geografico e la concorrenza sembrano ac-

807 Di "romanizzazione" piuttosto che di "latinizzazione" dell'episcopato italo-greco parla Peters-Custot 2009: 266. Su questo punto, si veda anche quanto sostenuto da Kamp 1977: 175.

808 Cfr. Peters-Custot 2009: 263-265.

809 Guillou 1965: 379, afferma che in riferimento al periodo indicato, "[...] il monachesimo greco [...] fu l'elemento di unità e di continuità della vita greca nell'Italia del Sud e in Sicilia. [...] è stato il lievito prima di divenire il reliquiario delle tradizioni bizantine". La bibliografia sul tema è sterminata, pertanto, in questa sede, si rinvia alle considerazioni e ai riferimenti contenuti in: Ménager 1959a; Pertusi 1965; Fonseca 1975; Peters-Custot 2013; Peters-Custot 2017; Peters-Custot 2018.

curatamente evitati, rispettando le aree di influenza e dando vita a centri monastici separati, in cui a zone latinizzate corrispondevano aree a preponderanza greca.⁸¹⁰

Una sorta di sovrapposizione tra monasteri greci preesistenti e nuove fondazioni latine si venne invece a determinare nella Calabria meridionale comitale, ma in generale, anche in queste zone, non ci fu un tentativo di alimentare, tramite monasteri latini, rivalità sul piano religioso. Al contrario, il consueto atteggiamento pragmatico dei Normanni tenne in conto il fatto della coabitazione di comunità cristiane caratterizzate da costumi e riti differenti.⁸¹¹

Più complesso si presenta il caso della presenza dei grandi stabilimenti monastici latini cui i signori Normanni assegnarono monasteri greci con i loro beni, che è stato interpretato come un tentativo di accrescere economicamente l'istituzione favorita dall'assegnazione, perseguendo nel contempo l'obiettivo di scardinare la rete monastica greca, assorbendola in quella latina. In realtà, è stato rilevato come, da un lato, tali unioni non implicassero affatto una latinizzazione quanto alla regola e al rito seguito nel monastero oggetto di concessione né, d'altro lato, che l'uso di assegnare un monastero ad un'ulteriore istituzione monastica, anche latina, fosse praticato esclusivamente dai Normanni. Già i fondatori italo-greci di quei monasteri procedettero a favorire tali soggezioni per quegli enti che versavano in situazioni economiche precarie, senza che da ciò derivassero ripercussioni sul piano liturgico, bensì solo economico. Ebbene, la stessa motivazione sembra prevalere in piena età normanna.⁸¹²

La nozione di alterità religiosa, dunque, non incise rispetto all'atteggiamento mostrato dai Normanni, per cui sono da escludersi condotte discriminatorie sotto il profilo puramente religioso. Tale conclusione è inoltre avvalorata dal sostegno che gli stessi Normanni fornirono ai monasteri italo-greci.

Ma la politica normanna assunse ulteriori molteplici forme, consistenti nell'attribuzione di beni o nel riconoscimento di esenzioni

810 Cfr. Peters-Custot 2009: 274. Per la situazione dell'apparato diocesano pugliese, si vedano Corsi 1986; Martin 1993.

811 Cfr. Peters-Custot 2009: 274.

812 Cfr. Peters-Custot 2009: 275-286, secondo cui, per le affiliazioni monastiche, si rileva una duplice 'concentrazione' cronologica e geografica. Riguardo alla prima, data la concentrazione nel periodo premonarchico in cui il ruolo centrale è svolto dai maggiori Normanni, ipotizza che un influsso non secondario potrebbe essere stato esercitato dai principi propri della Riforma ecclesiastica in merito alla dismissione delle proprietà ecclesiastiche da parte dei laici, che in tale modo avrebbe favorito l'assegnazione ad altri enti ecclesiastici. Quanto all'aspetto geografico, la zona meno interessata da questo fenomeno sarebbe quella della Calabria meridionale comitale; qui, il sostegno da parte dell'aristocrazia italo-greca permise alle fondazioni locali di mantenere una maggiore stabilità in termini economici.

per i monasteri già esistenti, cui si accompagnò anche un'intensa attività di fondazioni monastiche *ex-novo*, che spiccano tra le altre per il fatto di risultare tra le più floride e potenti di tutta l'età normanna. Il sostegno – ducale o comitale, poi regio – si manifestò inoltre con la creazione degli Archimandritati, strutture destinate ad innovare il consueto quadro monastico italo-greco del Sud-Italia, capaci di rafforzare al massimo livello il legame politico che i sovrani siciliani intesero instaurare verso il monachesimo di matrice bizantina, sino a farne uno strumento d'affermazione regia.⁸¹³

3.2.3. L'organizzazione del clero secolare e il rito seguito

L'assenza di una condotta ostile alle specificità dell'elemento religioso proprio delle comunità italo-greche del Meridione si riscontra anche a proposito della gestione del personale ecclesiastico, con riferimento alle peculiarità del rito greco. In questo caso, il peso del legame tra i Normanni e il Papato assume un rilievo ben maggiore rispetto agli altri ambiti analizzati, dove si è visto che la possibilità per i Pontefici di agire sul piano dell'organizzazione diocesana doveva necessariamente soccombere rispetto ai vertici del potere politico, oscillando in base agli incerti equilibri di volta in volta determinatisi.

L'obiettivo perseguito dal Papato – un ritorno all'obbedienza romana per quelle sedi episcopali che dipendevano dal Patriarcato di Costantinopoli – si concretizzò generalmente in modo lento e con adattamenti.⁸¹⁴ Dal punto di vista del rito, sebbene numerose questioni teologiche dividessero l'Occidente e l'Oriente ecclesiastico, si è constatato che, da parte di Roma, laddove i vescovi greci mostrarono di accettare la subordinazione alla Sede Apostolica, nessun problema particolare si pose riguardo alla possibilità di continuare ad officiare secondo i propri usi.⁸¹⁵

La subordinazione alla Sede Apostolica si manifestava mediante la *potestas consecrandi*, la quale, sulla base dell'autorità di antichi canoni, per tutti i vescovi d'Italia spettava al Papa.⁸¹⁶ Inoltre, nel tempo, prima della consacrazione i vescovi greci dovettero prestare un giuramento di fedeltà a Roma.⁸¹⁷ Un marcato mutamento da parte dei pontefici si ebbe in modo evidente solo dal tempo di Innocenzo III, che arrivò a definire scismatica la Chiesa d'Oriente per l'allontana-

813 Cfr. Peters-Custot 2009: 296 ss.

814 Cfr. Caruso 2004.

815 Sul punto si veda Herde 1973: 213-255; Loud 2007: 500.

816 Si veda il richiamo di tale prerogativa da parte di Urbano II in occasione dello scontro con l'ultimo metropolita greco di Reggio Calabria, in Herde 1973: 221.

817 Cfr. Herde 1973: 221-222.

mento dall'unica vera Chiesa, quella di Roma. I suoi seguaci, inoltre, erano da considerarsi eretici su molte questioni dottrinali, in primo luogo quella concernente il *Filioque*.⁸¹⁸ Merita segnalare che, in conseguenza di questo atteggiamento e data l'inedita attenzione prestata alle questioni di coesistenza tra i due riti, la situazione dell'Italia meridionale giunse ad essere considerata come il caso esemplare cui guardare per la regolamentazione del fenomeno, come risulta dai canoni del IV Concilio lateranense.⁸¹⁹

Quanto all'organizzazione del clero, i riflessi di questa commistione si colgono, per esempio, nel fatto che laddove un vescovo latino fu installato presso un seggio precedentemente occupato da un vescovo greco, si verificò in molti casi che il Capitolo cattedrale continuasse ad essere composto da membri misti, greci e latini. Per la gestione del personale ecclesiastico la tendenza fu quella di ricorrere a soggetti subordinati al vescovo e responsabili innanzi a questo dei prelati di rito opposto. Numerose sono le testimonianze, infatti, di ausiliari di rito greco, come il *protopapa*, cui era anche demandata la gestione della *cura animarum* per il gruppo dei fedeli che si riconosceva nel rito greco.⁸²⁰

3.3.1. La Chiesa greca in Sicilia tra fattori di omogeneità e peculiarità: il ruolo dei vescovi

Individuati i punti più controversi e dibattuti relativamente ai territori del Meridione peninsulare, si considererà ora la specifica situazione della Sicilia, al fine di cogliere alterità o omogeneità rispetto alle altre zone del *Regnum*, concentrando l'attenzione principalmente sul ruolo dei vescovi e l'azione da loro svolta.

Il primo fattore da considerare, cioè la struttura dell'assetto diocesano prima dell'arrivo dei Normanni sull'isola, mostra indiscutibilmente carattere d'alterità. La questione di un'eventuale politica di 'latinizzazione' dell'episcopato greco non si pone per l'isola, perché, al pari di diocesi dell'Italia meridionale erette *ex nihilo* o rifondate, i presuli preposti alla guida furono tutti latini e la dipendenza dalla Chiesa di Roma non venne in alcun modo messa in dubbio.⁸²¹

818 Cfr. Herde 1973: 224.

819 Cfr. Herde 1973: 225.

820 Cfr. Peters-Custot 2009: 260-262.

821 Qualche perplessità in proposito ha destato il trattato composto dal monaco Nilo Doxopatres, figura esemplare del livello culturale e sociale proprio dei soggetti di etnia greca alla corte di Ruggero II. Fu attivo intorno agli anni '40 del XII secolo, come dimostrano le attestazioni ricavabili da fonti di tipologia diversa. Per tutte le informazioni biografiche, si veda von Falkenhausen 1992. Rispetto agli argomenti trattati in questa sede, di rilevante importanza appare l'opera cui si

Come emerso dall'esame della documentazione inerente alle singole diocesi, in due casi soltanto emerge la presenza di esponenti della gerarchia episcopale di origine greca. Il primo è quello dell'arcivescovo palermitano Nicodemo. In questo caso, come in altre zone delle regioni continentali, Ruggero e Roberto il Guiscardo, dopo aver conquistato Palermo, reinsediarono il presule nella pienezza delle sue funzioni, senza che la sua origine greca costituisse fattore di discriminazione per una ripresa del ministero episcopale. Anzi, l'operazione dovette ricevere anche l'assenso formale della Sede Apostolica, come sembra evincersi dal privilegio di Callisto II del 1123.⁸²² Il secondo caso, peraltro molto controverso, riguarda l'enigmatica figura del vescovo catanese Iacopo, per il quale, in mancanza di dettagli da parte delle fonti, non è affatto agevole avanzare un'univoca spiegazione volta a stabilirne l'identità.⁸²³ È in ogni caso da escludere l'esistenza di qualsiasi autorità ecclesiastica non subordinata al presule latino.

Al di là di quanto segnalato, dunque, le maggiori questioni che si pongono rispetto all'interazione dei vescovi siciliani con l'elemento ecclesiastico greco in Sicilia riguardano i rapporti con i monasteri, da un lato, e quelli col clero secolare dall'altro.

3.3.2. I monasteri

La categoria più rilevante è certamente quella dei monasteri.⁸²⁴ Nell'istituzione monastica è infatti possibile ravvisare la struttura di riferimento della "grecità" siciliana, la cui stessa reviviscenza, a seguito della conquista normanna, è stata interpretata variamente.⁸²⁵ In proposito, è stato affermato correttamente che essa non può essere considerata frutto esclusivo dell'immigrazione di comunità greche dalle zone continentali. Queste, piuttosto, dovettero appoggiarsi ad

accennava, *Taxis tôn patriarchikôn thronôn* conosciuta in latino come *Notitia patriarchatum*. Composta tra il 1143 e il 1144, era incentrata sull'origine e sulla gerarchia tra i Patriarcati della Cristianità, cui si assegnava assoluta preminenza a quello di Costantinopoli. Per una complessiva e recente analisi ricostruttiva si veda Morton 2017. Per ulteriori considerazioni sulla figura e sulle opere di Nilo Doxopates, si rinvia a Neiryck 2009; Neiryck 2011; Neiryck 2014.

822 PA-Catt. 08, edito in *PL* 163c: coll. 1279-1280 n. CCXVIII. Si rammenti però la mancata menzione dell'evento da parte di Gregorio VII e la possibile interpretazione da darne. Cfr. *supra*, Parte II, 1.2.1.

823 Si veda *supra*, Parte II, 6.1.3.

824 L'opera d'insieme sul monachesimo greco in Sicilia è quella di Scaduto M. 1982. Analisi precedenti e posteriori sono state condotte su singole istituzioni o su singoli aspetti del tema in questione e saranno specificamente citate *infra*.

825 Per considerazioni sul monachesimo di matrice latina, si rinvia a Spinelli 1995.

un ambiente greco preesistente e dal radicamento plurisecolare, che non cessò mai di esistere.⁸²⁶

Del resto, una tale spiegazione sembra in linea col fatto che, nel giro di alcuni decenni, e nonostante lo stato del monachesimo alla vigilia della conquista normanna fosse ridotto a pochi centri monastici, il territorio dell'isola si ripopolò ampiamente di numerosi insediamenti.⁸²⁷ Il ruolo chiave, ai fini della riqualificazione di monasteri o la fondazione di nuovi, fu svolto dal conte Ruggero I e dai suoi stretti familiari, ma anche da singoli esponenti del suo seguito, funzionari di origine greca e suoi baroni, spesso menzionati nei documenti. Sarebbe errato, peraltro, parlare di aperta politica filo-greca da parte dei Normanni, essendo piuttosto eventi legati al pragmatismo tipico del conte Ruggero e di tutti i suoi eredi, i quali procedevano alla ricostituzione o promuovevano la nuova fondazione di monasteri greci senza alcuna necessità di mostrarsi ostili in tal senso. Soprattutto nella prima fase di insediamento normanno, si trattò principalmente di accordare sostegno a fondazioni spontanee, in seguito a precise richieste di religiosi.⁸²⁸

In questo contesto, il ruolo proprio dei vescovi risulta essere di secondo piano, relegato e offuscato dalle decisioni di Ruggero I. È bene chiarire che questo ruolo secondario pare in linea con il rapporto che intercorreva nell'Italia bizantina pre-normanna. Infatti, sebbene sul piano teorico al vescovo fossero attribuiti, sulla base delle Novelle di Giustiniano o dei canoni di concili orientali, oltre alla *potestas ordinandi*, anche tutta una serie di poteri di controllo sul piano spirituale ed economico, in realtà, concretamente, le fonti mostrano una certa tendenza all'autonomia dal potere episcopale.⁸²⁹

Solitamente, la fondazione monastica si costituiva attorno a figure carismatiche, le quali spesso lasciavano la vita cenobitica per condurre vita eremitica. Ben presto, però, coagulavano attorno a sé un gruppo di seguaci e da ciò non di rado traeva origine una nuova fondazione monastica, di cui solitamente il monaco carismatico diveniva abate. In tali fondazioni la stessa carica abbatiale si trasmet-

826 Cfr. von Falkenhausen 1978-1979.

827 Scaduto M. 1982: 69, accenna a S. Maria di Vicari, nel Val di Mazara, mentre per il Val Demone menziona S. Angelo di Brolo, S. Filippo e S. Barbaro di Demenna. Si veda inoltre quanto affermato da von Falkenhausen 1977a: 211-212, circa la probabilità che già durante i tentativi di riconquista della Sicilia durante le spedizioni bizantine guidate da Maniace, si perseguì un'attività di recupero delle chiese e monasteri esistenti e persino la promozione di nuove fondazioni.

828 Cfr. von Falkenhausen 1977a: 213-214.

829 Per un'analisi della specifica tematica con riferimento all'Oriente bizantino, si rinvia a Moulet 2008.

teva per via ereditaria, in seguito a una precisa scelta dell'abate morante di un proprio successore.⁸³⁰

Questo ruolo di secondo piano nell'ambito delle potestà di controllo ordinarie formalmente riservate ai vescovi sui monasteri, si rintraccia anche in Sicilia, ma con la peculiarità che si trattò, nella maggior parte dei casi, del frutto di una precisa scelta del conte Ruggero I, che stabiliva per essi l'esenzione da potestà episcopali o da qualunque altra autorità ecclesiastica. Esaminando la documentazione in merito, si può notare come in tutti i diplomi riferibili a fondazioni monastiche greche si rintraccino tratti comuni.⁸³¹ Appare opportuno indicare preliminarmente che la maggior parte dei documenti in questione non sono tradotti in originale, ma in copie di epoca più tarda, non poche volte anche moderna, spesso in traduzioni latine dell'originale greco. Da ciò deriva che, mentre in alcuni casi il contenuto sembra essere plausibile e rispecchia il formulario dei documenti greci, in altri, sia la forma che i contenuti appaiono improbabili o inattendibili, creando il sospetto o la certezza di trovarsi innanzi a falsificazioni redatte per accrescere i poteri delle singole istituzioni, o per aumentarne il prestigio ricollegandone la fondazione alla volontà di conti e re Normanni.⁸³²

Riguardo ai vescovi, si trova solitamente la disposizione relativa all'esenzione dall'autorità arciepiscopale, episcopale o dall'autorità ecclesiastica in generale, con la quale si esonera il monastero dal pagamento di censi o di tributi; a questa, si accompagna la disposizione secondo la quale, nel caso in cui il vescovo o l'arcivescovo si fosse recato presso il monastero, avrebbe ricevuto accoglienza sotto forma di forme di pane e una qualche misura di vino. Nonostante l'uniformità del contenuto della formula, è bene segnalare alcuni aspetti. Il primo, che la redazione della stessa varia di volta in volta, e in alcuni casi si trovano riferimenti ulteriori o maggiori specificazioni. Soprattutto nel caso di palesi falsificazioni, queste aggiunte consistono nel riferimento ad una consultazione o ad un accordo del Pontefice in merito all'esen-

830 Cfr. von Falkenhausen 1977a: 197-203.

831 Che coincidono con quelli indicati, anche se in maniera estremamente sintetica, in von Falkenhausen 1977: 214.

832 Per l'edizione dei documenti, e per le considerazioni in ordine alla tradizione degli stessi, nonché per quelle più specifiche riguardanti l'attendibilità o meno dei contenuti, si rinvia a Becker 2013. In particolare, i monasteri sono i seguenti: S. Filippo di Fragalà (Becker 2013: 78-81 n. 13); S. Giovanni a Messina (Becker 2013: 97-101 n. 18); S. Maria di Mili (Becker 2013: 101-103 n. 19); S. Michele Arcangelo di Lisico (Becker 2013: 117-120 n. 24); S. Michele Arcangelo di Troina (Becker 2013: 121-122 n. 25); S. Salvatore di Placa (Becker 2013: 127-130 n. 28); S. Pietro di Itala (Becker 2013: 131-135 n. 29); S. Nicola di Paleocastro e S. Ippolito (Becker 2013: 184-186 n. 45); S. Maria di Vicari (Becker 2013: 228-231 n. 59); S. Nicola *de la Fico* (Becker 2013: 264-268 n. 70).

zione dall'autorità episcopale. In alcuni casi si afferma che Urbano II avrebbe concesso al conte di Sicilia la potestà di conferire l'immunità ai suoi monasteri.⁸³³ Il secondo aspetto da segnalare concerne il costante richiamo al precedente stato dell'istituzione monastica considerata, rappresentato come di desolazione o di completa rovina e distruzione, prima della liberazione dell'isola dagli infedeli. Ovviamente, la valutazione dell'attendibilità o meno dei riferimenti è legata al singolo caso; non mancano interpolazioni, e sono proprio le falsificazioni, sotto questo aspetto, a presentare le argomentazioni più enfatiche in merito. Quella appena passata in rassegna, peraltro, rappresenta una linea di politica ecclesiastica solo tendenziale, che non deve essere considerata in maniera assoluta, in quanto "continuavano ad esistere anche monasteri greci sottoposti regolarmente all'ordinario diocesano".⁸³⁴

Una politica favorevole alle fondazioni monastiche greche fu perseguita, anche dopo la morte di Ruggero I, dalla reggente Adelasia e dal figlio Ruggero II, con i quali si consolida quell'atteggiamento di 'protezione' del monachesimo greco che è stato interpretato in ottica di strumentalizzazione del favore regio verso le forme della religiosità greca. L'obiettivo sarebbe stato quello di rafforzare la lealtà di queste comunità verso il potere centrale, rendendole un solido appoggio per ampliare il consenso tra la popolazione, creando altresì una sponda contro eventuali tendenze centrifughe da parte dei feudatari latini.⁸³⁵

Ma il regno di Ruggero II si caratterizza soprattutto per la fondazione, presso Messina, dell'Archimandritato del S. Salvatore *in lingua Phari*, vero e proprio tassello fondamentale della politica ecclesiastica siciliana perseguita dai sovrani normanni, per il quale i punti di contatto con lo stesso assetto diocesano non sono pochi. Cronologicamente, infatti, il monastero del S. Salvatore *in lingua phari* (o 'dell'Acroterio') è coevo rispetto al riassetto dell'apparato diocesano siciliano gestito da Ruggero II con l'appoggio di Anacleto II, allorché Cefalù e Lipari-Patti furono elevate al rango di vescovati e la sede di Messina a quella archi-

833 A titolo di esempio, si richiama in questa sede Becker 2013: 228-231 n. 59.

834 von Falkenhausen 1977a: 218. Dal diploma dell'arcivescovo Ugo di Messina per l'Archimandritato, rilasciato nel 1131, risulta che un cospicuo numero tra i monasteri esistenti al tempo di Ruggero II fossero soggetti regolarmente al controllo episcopale. Si confronti l'elencazione riportata da Scaduto M. 1982: 69 ss. con le indicazioni riportate da von Falkenhausen 1994: 46.

835 Cfr. Scaduto M. 1982: 74-75, il quale, tra i monasteri che sorsero o rifiorirono durante il regno di Ruggero II, menziona: S. Maria di Gala cui vennero assegnate parecchie chiese (S. Venera, S. Michele, S. Euplio nel porto di Milazzo, S. Maria di Oliveri, S. Zaccaria); S. Nicolò di Pelleria; S. Giovanni di Murgò presso Lentini; S. Pietro e Paolo d'Agrò; S. Nicolò di Gurguro; S. Giorgio di Agrigento; S. Cosma di Gionata. Sotto Ruggero II, o dopo, sorsero anche una serie di monasteri femminili, quali: S. Michele di Mazara; il monastero annesso alla chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio a Palermo; S. Maria la Pinta a Palermo; S. Salvatore di Palermo.

vescovile, con le due sedi citate come suffraganee. In questo contesto, sebbene la fondazione sia del tutto assimilabile a quelle dei monasteri imperiali sull'esempio di ciò che avveniva a Costantinopoli, Ruggero II sembra rispettare formalmente le prerogative proprie dell'episcopato, e i diplomi rendono testimonianza della linea adottata.

Già nel primo diploma regio del maggio 1131, il sovrano menziona l'intesa dell'arcivescovo Ugo di Messina al fatto che la nuova fondazione fungesse da *mandra* (recinto) per un ampio raggruppamento di monasteri greci.⁸³⁶ Il monastero sarebbe stato esente dalla giurisdizione episcopale, eccetto un censo annuo consistente in cento libbre di incenso e venti di cera, venti misure d'olio e venti *nomismata*. L'abate, eletto dai monaci, sarebbe stato soggetto alla conferma regia; di competenza del tribunale regio sarebbero stati anche tutti i contenziosi in cui fosse stato parte in causa. La cooperazione episcopale, mediante assenso al desiderio regio, trova poi riscontro nel diploma dell'ottobre 1131, con il quale l'arcivescovo Ugo di Messina dichiarò di rinunciare alla giurisdizione episcopale su ben trentatré monasteri, riservandosi solo il censo annuale e il diritto di benedizione delle chiese.⁸³⁷ Si veniva così a costituire una sorta di federazione di monasteri, i quali dipesero dall'archimandrita in modo diverso, a seconda che assunsero la forma di *metochia* o di *kephalikà* e *autodéspota*: i primi, retti da economi; i secondi da abati propri, ma sempre nominati dall'archimandrita e sotto il suo controllo per le questioni spirituali e la gestione economica.

Dibattute sono state le motivazioni per cui Ruggero II dette vita a questo monastero, e probabilmente tra le altre ci fu anche quella per cui, nonostante il legame con Anacleto II, la centralizzazione dei monasteri greci mediante un nuovo assetto istituzionale servisse a creare un contrappeso anche alle pretese della Chiesa di Roma.⁸³⁸ Ma quasi certamente più pressanti dovettero essere le motivazioni strategiche di una fondazione monastica potentissima sul piano giuridico-economico, capace, da un lato, di sostenere materialmente e dal punto di vista disciplinare le fondazioni monastiche sottoposte, spesso troppo piccole per sopravvivere al lento declino; dall'altro, di dare concretamente vita ad una struttura fortemente legata al sovrano, in grado di fungere da 'sentinella' tra le due sponde dello Stretto rispetto alla feudalità latina.⁸³⁹ In ogni caso, da non sottovalutare, sembra anche l'aspetto strettamente culturale, legato ad una

836 Si tratta del documento conservato a Toledo, Archivio Ducale Medinaceli (ADM), perg. n. 530, per il quale si rinvia a von Falkenhausen 1994: 45.

837 Cfr. von Falkenhausen 1994: 46.

838 Cfr. von Falkenhausen 1994: 50.

839 Cfr. von Falkenhausen 1994: 49-50. In tal senso anche Peters-Custot 2009: 299-301.

precisa scelta di Ruggero II, sotto il cui regno l'elemento greco raggiunse fondamentalmente l'apogeo, prima di avviarsi, con i suoi successori, ad una fase di progressivo ma inesorabile tramonto.

Durante i regni di Guglielmo I e Guglielmo II, le nuove fondazioni monastiche greche si riducono infatti a pochi enti, tra cui si possono menzionare S. Maria di Bordonaro e S. Anna di Messina, ad opera di Ola Graffeo. In questo caso, però, non sembra che i due monasteri fossero esentanti dalla soggezione all'autorità episcopale.⁸⁴⁰ Nel 1168, il monastero di S. Elia di Carbone (nell'odierna Basilicata), fondato intorno alla prima metà dell'XI secolo, venne ufficialmente trasformato in Archimandritato, per fungere da polo per i monasteri greci dell'Italia continentale. Nel 1181, il vescovo di Anglona concedette i diritti che deteneva sul monastero di Carbone al monastero di S. Maria la Nuova di Monreale, che transitò così sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'istituzione prediletta da Guglielmo II. Questo passaggio non dovette essere avvertito in termini svantaggiosi per il monastero, data la lontananza dalla Sicilia e la costituzione di un legame ancora più stretto con il sovrano.⁸⁴¹

Un sostanziale rispetto del rito religioso da parte dei vescovi latini – dunque anche di quelli siciliani – non pare possa essere messo in dubbio; non ci sono testimonianze di particolari trattamenti sfavorevoli da parte dei vescovi nei riguardi dei monasteri di un rito diverso da quello latino. Sembra indicativo in tal senso il diploma del vescovo Roberto di Catania, del 1174, rilasciato all'abate greco *Sabba*, con cui si confermava l'assegnazione della Chiesa di S. Nicola detta "del presbitero Simone", presso Paternò, effettuata dal *secretus* Goffredo.⁸⁴² Il vescovo riconosceva la libera elezione dell'abate, ma disponeva che questi e i suoi confratelli avrebbero dovuto mostrare la degna e debita reverenza al presule e ai suoi successori, che la chiesa sarebbe stata sempre soggetta alla potestà di dominio e protezione della diocesi di Catania e che, in ricognizione di questa posizione di soggezione, la chiesa stessa avrebbe dovuto versare annualmente un censo.

Una notevole testimonianza del ruolo episcopale con riferimento a monasteri greci, riguarda il caso del monastero di S. Maria *de Ligno*. Si tratta dell'unica attestazione riscontrabile nell'ambito della documentazione di lingua latina, a proposito del passaggio di un monastero dal rito greco a quello latino. Sono sopraggiunti ben tre diplomi in proposito, rispettivamente di Gualtierio arcivescovo di Palermo, di Guglielmo II e di papa Innocenzo III. Il monastero ricadeva nell'ambito territoriale della diocesi di Palermo, era improntato al rito

840 Cfr. Scaduto M. 1982: 152-156.

841 Cfr. von Falkenhausen 1996: 84-87.

842 CT-Catt. lat. 8., documento già menzionato e analizzato *supra*, Parte II, 6.4.1.

greco e, alla fine della vicenda che l'interessò, fu oggetto del passaggio al rito latino e all'Ordine Cistercense, con assegnazione al monastero di S. Spirito di Palermo.⁸⁴³

Nel diploma datato gennaio 1188, VI indizione, l'arcivescovo Gualtiero II di Palermo parla di gravi colpe e condotte scandalose da parte degli abati e dei monaci, a causa dei quali era andata perduta persino l'essenza religiosa del monastero, ormai malfamato e malridotto economicamente. Il presule faceva presente di aver atteso benevolmente che i monaci potessero emendarsi da quella vita dedita ad ogni genere di vizio, ma a che nulla erano valse né l'*expectatio* né la *concretio*. Al contrario, il passare del tempo aveva reso più audaci e insolenti i monaci, trasformando il monastero da centro di quiete e di pace ad un luogo in cui si andava sempre più estinguendo qualunque sentimento religioso.⁸⁴⁴ L'arcivescovo stabiliva dunque – menzionando il permesso del re in proposito – il passaggio dalla *grecorum religio* alla *latina religio*. Forse è eccessivo affermare che il discredito del singolo monastero coinvolgesse quello dell'intero 'ordine', e che in tutta la diocesi non fossero disponibili monaci greci degni dai quali reclutare soggetti idonei a ripopolare il monastero, espellendo i religiosi dissoluti, in ogni caso la decisione dell'arcivescovo segnala, quantomeno, un mutamento in linea con quello dei vertici della Chiesa latina. Infatti, dal complessivo tenore delle argomentazioni addotte per la decisione assunta, si ritiene emerga chiaramente come, nell'ottica del presule, il male si annidasse nel modo di praticare la *religio*, cui solo l'assoggettamento ad un nuovo *ordo* ecclesiastico avrebbe potuto ovviare.

Mentre il diploma di Guglielmo II, del dicembre 1188, reca solo una conferma dei beni posseduti dal monastero all'abate Alessandro, invece, la stessa veemenza contro lo stato di decadimento dei costumi da addebitarsi all'insolenza *graecorum monachorum*, si rintraccia nel privilegio di Innocenzo III, risalente al febbraio 1193, indizione XI.⁸⁴⁵

3.3.3. Chiese e clero secolare

Se dall'ambito monastico si volge lo sguardo ai rapporti dei vescovi con le chiese secolari e il loro clero, si noterà come la documentazione diventi ancora più avara di testimonianze.⁸⁴⁶

Dalla rinomata lapide multilingue commemorativa della morte di Anna, madre del *clericus regius* Grisando, si apprende che per le

843 Sul monastero, si veda Scaduto M. 1982: 141-143 e Garufi 1940: 12-17.

844 Edizione del diploma in Garufi 1899: 216-221 n. LXXXIX.

845 I documenti di Guglielmo II e di Innocenzo III sono editi in Garufi 1899: 229-231 n. XCV e 249-253 n. CIV.

846 Si veda per esempio quanto riportato in Loud 2007: 494-512.

esequie ebbe luogo una processione composta da chierici latini e greci.⁸⁴⁷ È stato ipotizzato che in quella specifica occasione anche il clero greco si sia uniformato alla liturgia latina, e che dunque la differenziazione avesse luogo solo sul piano linguistico. In ogni caso, si trattava quasi certamente di deviazioni rispetto al principio generale del mantenimento del proprio rito nelle chiese presso le quali presbiteri e chierici svolgevano compiti connessi alla *cura animarum* per le comunità greche.⁸⁴⁸ È più probabile che, come dimostra anche il salterio trilingue per la Cappella Palatina, l'ambiente di corte si sia uniformato al rito latino, pur mantenendo la suddivisione linguistica.⁸⁴⁹

A Palermo, per esempio, dove la popolazione greca costituiva una minoranza rispetto a quella araba, è ben attestata la presenza del 'protopapa' come guida spirituale della comunità greca, che detenne il tabulariato a fasi alterne, con notai greci che redigono su suo ordine sino all'età federiciana.⁸⁵⁰ Sempre a Palermo, certamente un punto di riferimento per la comunità greca dovette costituire la Chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio, fondata da Giorgio di Antiochia, in cui officiavano chierici greci.⁸⁵¹

In merito al ruolo dell'episcopato e in riferimento alle necessità legate alla bipartizione etnico-culturale del personale ecclesiastico e del rito seguito, si possono menzionare alcune rilevanti testimonianze.

La prima, in realtà, non pare riguardare solo il clero greco, ma è riferibile alla generale potestà di controllo e vigilanza dei costumi degli ecclesiastici. Si tratta del *sermo* o *commemoratio* bilingue latino-greco che Bartolomeo arcivescovo di Palermo rivolse al proprio clero.⁸⁵² È bene precisare che non sono affatto chiari i contorni della composizione, soprattutto riguardo alla redazione del testo greco. I temi trattati danno conto delle questioni che il vescovo-pastore riscontrava tra i chierici sottoposti alla sua vigilanza, identificabili nelle stesse cui cercò di apporre un freno la Riforma ecclesiastica sviluppatasi a partire dall'XI secolo.⁸⁵³ Tra i vizi oggetto di esecrazione c'è

847 Cfr. Johns 1995: 139-140.

848 Sulla nozione di *cura animarum*, si rinvia a Picasso 1984.

849 Cfr. Johns: 141-142.

850 Cfr. Mandalà, Moscone 2009: 144-145.

851 Su S. Maria dell'Ammiraglio si vedano le seguenti opere: Patricolo 1877; Acconcia Longo 1988; Acconcia Longo 2007.

852 Il testo è contenuto in un manoscritto conservato a Parigi, presso la Bibliothèque nationale de France, (BNF, ms. Grec. 1100, ff. 5-19), tuttora inedito. Il titolo riportato nel codice in cui è contenuto appare di per sé esplicativo: *Bartholomei Archiepiscopi Panormitani oratio qua in clelericorum mores invehitur graece et latine*. In merito cfr. Sipala Parachì 1965.

853 "[...] disinteresse dei pastori per il loro gregge, la ricerca del benessere e dell'utile personale. Con profonda amarezza constata che l'incremento del clero è promos-

anche quello di una disinvoltura di costumi che sfociava nell'incontinenza della carne, cui si accompagnava la mancanza di penitenza. Nella conclusione, oltre all'esortazione, si rinviene un richiamo alla speranza che i costumi del clero potessero ritornare ad uno stato di santificazione, con l'ausilio e le benedizioni della Grazia.⁸⁵⁴

Ulteriori testimonianze circa il pieno esercizio della *iurisdictio* sul clero di rito greco da parte dei vescovi siciliani, emergono poi da alcune decretali pontificie. Il primo caso riguarda una decretale di Clemente III indirizzata al vescovo di Agrigento, datata 13 luglio 1190, successivamente confluita nel *Liber Extra*.⁸⁵⁵ Il quesito sottoposto al responso del Pontefice riguardava uno degli ambiti capaci di segnare la maggiore distanza del clero greco da quello latino, poiché riguardava il caso delle unioni matrimoniali dei presbiteri greci e la presenza di figli.⁸⁵⁶ In particolare, la richiesta verteva sulla penitenza da comminare ai sacerdoti che, intenzionalmente o involontariamente, avessero soffocato i propri figli nei letti. Il Papa rispondeva che, nel caso in cui ciò fosse avvenuto, i sacerdoti greci avrebbero dovuto astenersi dal servizio dell'altare e, ad essi, avrebbe dovuto essere imposta una penitenza più grave che nel caso dei laici. La penitenza però sarebbe stata pubblica solo nel caso in cui l'atto commesso fosse divenuto di pubblico dominio. Gli esponenti del clero greco, inoltre, non solo avrebbero dovuto astenersi dall'amministrare i sacri ordini, ma non avrebbero potuto riceverli essi stessi.⁸⁵⁷

La seconda decretale riguarda la questione delle decime ecclesiastiche. Queste – sconosciute alla Chiesa Orientale per le rendite

so dall'avarizia e dalla cupidigia, spinti dalla quale i sacerdoti non esitano a spogliare i poveri e opprimere le vedove; minaccia la vendetta di Dio, la cui grandezza, la superbia dei sacerdoti arriva a disconoscere" (Cfr. Sipala Parachì: 605-606).

854 Cfr. Sipala Parachì: 606.

855 X 5.38.7, edizione in *Corpus Iuris Canonici*: II, 885-886: "Quesitum est a nobis, utrum sacerdotibus Graecis, quibus legitimo matrimonio licet uti, poenitentia publica sit imponenda, si eam sibi postulent pro filiis oppressis iniungi. Huic igitur consultationi tuae taliter respondemus, quod, si ipsis procurantibus vel studiose negligentibus filii in lectis reperiuntur oppressi, ab officio altaris debent perpetuo abstinere, et eis gravior quam laicis, non tamen publica, nisi in publicum id veniat, poenitentia debet imponi; qui tamen non solum a sacrorum ordinum executione cessabant, verum etiam, si sunt infra ipsos, ad eos minime assumantur. Verum etiam, si ex incuria ipsorum mortui inveniantur in cunis, et illud fuerit occultum, eis poenitentia pro arbitrio poenitentiarum imponatur, et in terrorem aliorum ad tempus abstineant a celebratione missarum". Cfr. JL: II, 574 n. 16644; Holtzmann 1958b: 163 n. 122.

856 Relativamente alla disciplina del celibato ecclesiastico e alle differenze tra Chiesa d'Oriente e d'Occidente, si vedano Rossetti 1977; Gaudemet 1980; Fornasari 1981; Gaudemet 1982; Rousseau 1993; Stickler 1993; Blumenthal 2008; Perisanidi 2017.

857 Sull'intera questione, si veda altresì Enzensberger 2000. Per quanto attiene alle elaborazioni della scienza canonistica, si rinvia a Brundage 1973.

private – costituivano invece una delle principali fonti di sostentamento economico per il sistema ecclesiastico occidentale.⁸⁵⁸ Nello specifico, si tratta di una decretale di Celestino III indirizzata tra gli altri al vescovo di Mazara, in merito alla *conquestio* sottopostagli circa il rifiuto di alcuni parrochiani greci di versare la decima, poiché ritenevano di non esservi obbligati al pari dei *Latini*.⁸⁵⁹ Nella sua risposta, il Pontefice stabiliva che, abitando *in territorio Latinorum*, essi erano tenuti a prestare le decime per i beni che possedevano. Per le decime dovute a motivo di servizi prestati per la cura d'anime, invece, sebbene il Papa riconoscesse in linea di principio l'alterità tra le usanze del rito greco e quello latino, stabiliva che fossero tenuti a prestare gli *iura parrochialia* in presenza di due condizioni: che sul territorio non fosse costituita una parrocchia greca cui fossero stati tenuti a rispondere o che avessero ricevuto il battesimo "in Ecclesia Latinorum".⁸⁶⁰ Il Pontefice concludeva dunque disponendo che, se non ci fosse stato qualche ulteriore impedimento dovuto ad una causa motivata, allora il vescovo avrebbe dovuto con più diligenza ammonire, e più efficacemente indurre, i parrochiani renitenti ad adempiere alla "prestationem decimarum". Qualora poi essi "per contumaciam" avessero ommesso di adempiere, sarebbero incorsi nella censura ecclesiastica.

858 Cfr. Peters-Custot 2018: 235.36, ma solo per il riferimento alla situazione bizantina. In generale, si vedano Boyd 1952; Lauwers 2012; Lauwers 2017.

859 Edita in Holtzmann 1958b: 161-162 n. 220: "Conquestione Nicholai studentis Parisius apostolotui nostro innotuit, quod Iohannes Grafeus et Philippus de Lagene Greci parrochiani sui decimam reddere contradicant ea occasione pretens, quia cum Greci sint Latinis dare decimas non coguntur, cum tamen ipsi et ea que possident sint in diocesi et territorio Latinorum et pro parte decimas reddunt, sed pro longe maiori parte eas subtrahere non verentur. Quia vero decime ex debito requiruntur, que tributa sunt egentium animarum, et licet dispar sit in aliis ritus Grecorum ab observatione Latinorum, tamen quoad parrochialia iura reddenda equa est inter utrosque conditio, presertim cum alia Grecorum ecclesia ibi constituta non sit, cui teneantur super huiusmodi respondere, et in ecclesia Latinorum baptismatum sumant, cui debent reddere tympanum, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, ut, nisi alia rationabilis causa impediatur, eos ad decimarum prestationem et diligentius moneatis et efficaciter inducatis et, si per contumaciam satisfacere contradicunt, censura eos ecclesiastica, sicut iustum fuerit, appellatione postposita compellatis. Quod si omnes etc. Dat. Lat. eodem anno". Cfr. IP 10: 253 n. 6 ed Enzensberger 2000: 20-22.

860 In merito alle diverse accezioni del termine *parochia*, si veda Lauwers 2005.

CAPITOLO 4

SIGNORIE EPISCOPALI

SOMMARIO: 4.1. L'esercizio episcopale di potestà normative signorili e l'incidenza del fattore multiculturale. 4.2. Lipari-Patti. 4.3. Cefalù. 4.4. Catania.

4.1. L'esercizio episcopale di potestà normative signorili e l'incidenza del fattore multiculturale

In questa sede si esamineranno le testimonianze documentali riguardanti l'esercizio di potestà specificamente signorili da parte dei vescovi siciliani. In tal senso, la provenienza geografica delle stesse è circoscrivibile solo a quelle diocesi dell'isola i cui rispettivi titolari furono insediati anche in qualità di signori temporali sul territorio diocesano di loro pertinenza. In particolare, si tratta degli abati-vescovi di Lipari-Patti, Catania, Cefalù e dell'abate-arcivescovo di Monreale.⁸⁶¹ Non mancarono, com'è ovvio, infeudazioni o concessioni di potestà signorili anche per i titolari di altre diocesi, ma si trattò di provvedimenti con valenza particolare, dunque su specifici casali o territori delimitati.⁸⁶²

In via preliminare, oltre al necessario riferimento all'esiguità complessiva della documentazione superstite, deve segnalarsi come l'esame condotto segua l'ordine cronologico dei singoli documenti pervenuti.

4.2. Lipari-Patti

L'attività di ripopolamento del territorio delle isole Eolie e della corrispondente zona orientale della Sicilia trovò il suo nucleo aggregatore attorno ai monasteri di S. Bartolomeo, presso Lipari, e del S. Sal-

861 Non ci sono testimonianze specifiche dell'esercizio di potestà tipicamente signorili da parte dell'arcivescovo di Monreale. A questo riguardo, oltre a possibili eventi casuali capaci di incidere sullo stato della documentazione superstite, deve porsi in rilievo come, a differenza di Catania, Lipari-Patti e Cefalù, l'arcivescovato monreale non gravitava attorno ad un importante centro urbano. Ovviamente, il confronto è in primo luogo con i due importanti centri urbani di Catania e Cefalù. Diverso invece il caso di Lipari, cui l'esiguità demica e territoriale era peraltro compensata dall'essere annessa, come sede episcopale, al centro urbano di Patti.

862 Per considerazioni generali sull'attribuzione di poteri temporali in capo ai vescovi cfr. Sergi 2001.

vatore, a Patti.⁸⁶³ Come testimoniato da numerosi diplomi, il conte Ruggero I e i feudatari della zona dotarono i due centri monastici di diritti e beni, sia terrieri che in termini di forza-lavoro villanale.⁸⁶⁴

Una prima attestazione di esercizio di potestà normative in ambito secolare è ravvisabile in uno *statutum* dell'abate Ambrogio.⁸⁶⁵ Il testo pervenuto, lacunoso nella sua parte iniziale, contiene la disciplina dettata a proposito degli insediamenti nel territorio. In particolare, pare riguardare la concessione, per gli uomini già insediatisi a Lipari e per i loro eredi, dell'esenzione dal versamento di tributi o prestazioni di *angarie*. Gli stessi, però, erano soggetti a versare le decime – “Deo et Sancto Bartholomeo” – sia sulle attività agricole che marittime. Una disciplina differente veniva invece dettata per i nuovi coloni che avessero deciso di insediarsi a Lipari. In particolare, coloro i quali si fossero recati “animo habitandi” e fossero rimasti per tre anni, avrebbero avuto in futuro la facoltà di vendere o donare liberamente e in modo legittimo la propria terra. In maniera simile, si concedeva la “licentia vendendi” a chi avesse risieduto almeno per un anno, anche se in questo caso tale facoltà era limitata a quei beni che non fossero stati concessi agli stessi “causa habitandi”.⁸⁶⁶

Sempre l'abate Ambrogio emanò un secondo *constitutum*, di cui si è a conoscenza solo mediante un *memoratorium* riportato all'interno di un diploma di Ruggero II, datato 10 gennaio 1133, undicesima indizione.⁸⁶⁷ Il *constitutum* è alla base di una vicenda più complessa che interessò la gestione signorile del territorio soggetto all'autorità dell'abate di Lipari-Patti, nel frattempo assunto alla dignità episcopale in seguito ai provvedimenti di Anacleto II.⁸⁶⁸

Il diploma di Ruggero II riporta lo svolgimento del procedimento giudiziario che vide la “maxima pars hominum Pactas inhabitantium” chiamare in causa il proprio vescovo-signore, lamentando al

863 Per le relative vicende, si rinvia a Catalioto 2007b.

864 Sotto questo aspetto, è stato sostenuto che l'obiettivo perseguito da Ruggero I fosse duplice, di “cristianizzazione” e di “latinizzazione di quella zona dell'isola, in cui venivano a saldarsi trame comitali e interessi ecclesiastici”, cfr. Catalioto 2007b: 49-60. Si veda anche Catalioto 2007a.

865 Patti-Fond. 59 B/20. Edito in Catalioto 2007b: 179-180 n. 6. Catalioto riprende, confermandola, l'affermazione di White, secondo cui il documento rappresenterebbe l'esempio di più antica *charta divisa* d'Italia (cfr. Catalioto 2007b: 57.21). Si veda anche Garufi 1912a; Garufi 1947: 36-43.

866 Secondo Catalioto 2007b: 58, la disciplina descritta testimonia il venir meno dell'urgenza di ripopolare il territorio, e anzi di frenare l'opposta tendenza migratoria.

867 Patti-Carpettazza-13, edizione in Catalioto 2007b: 200-202 n. 33.

868 Patti-Fond. 131/93, edizione in Catalioto 2007b: 203-204 n. 36.

sovrano un aggravio delle condizioni stabilite nella “constitutionem” emessa dal predecessore, l'abate Ambrogio. In particolare, gli abitanti di Patti contestavano le disposizioni che aggravavano gli oneri sui diritti di pascolo e legnatico, nonché quelle che riguardavano le composizioni giudiziarie di controversie.⁸⁶⁹ Secondo gli stessi, le nuove disposizioni si ponevano “contra antiquam consuetudinem a beate memorie Ambrosio abbate datam atque concessam”.

I giudici chiesero ai Pattesi di presentare il *memoratorium* dal quale poter desumere le concessioni dell'abate Ambrogio. Gli stessi, però, fecero presente che il documento era andato distrutto “incendio fortuito”, ma che la Chiesa di Patti possedeva il documento *consimile*, cioè l'altra metà della *charta* divisa all'epoca della redazione. Il documento fu quindi prodotto in giudizio decorso il termine di tre giorni accordato dalla corte giudicante.⁸⁷⁰ Alla fine, l'intera procedura si concluse col raggiungimento di una concordia sui singoli punti controversi.⁸⁷¹

Al di là del contenuto specifico dell'accordo, due aspetti in particolare meritano risalto. Il primo riguarda l'esistenza della controversia stessa, le sue basi e il modo in cui la stessa venne condotta. Si vede infatti una comunità cittadina, vigile e attiva a difesa delle proprie attività economiche, porsi in contrasto con l'abate-vescovo nel suo ruolo di signore temporale e farsi carico di adire la corte regia per far valere le proprie ragioni mediante un procedimento giudiziale.

869 “de pascuis herbarum silvestrium et glandium, lignis comburendis et incidendis et legum compositionibus”.

870 Nel citato diploma di Ruggero II, il testo del *constitutum* oggetto di controversia è sintetizzato come segue: “[...] Ambrosius Liparitane insule primus abbas sub ipso Rogerio consule terre adquisitore in castro Pactes ordinavi homines quicumque sint latine lingue sub tali conventionem ut omnis qui acceperunt de rebus monasterii quantum voluerint manere in eodem castro sint eorum heredumque ipsorum si vero quis quandoque recedere voluerit res reddat monasterii quas reddendas acceperit hoc tam sibi quod inde lucratus fuerit retineat, sua nempe hereditate post tres annos si vendere voluerit vendat libere et absolute cuilibet homini voluerit in eodem loco manenti. Venditor tamen rem primitus offerat abbatibus qui si convenienter ut alter homo emere voluerit emat; si autem emere noluerit, rem suam homo absolute vendat. Pascua vero glandis, si in terra fuerint, abbas accipiet partem ubicumque voluerit, reliqua erunt communia, excepto nostro defensu. Deinde si hostium timor adfuerit ipsi ibunt pro terra defendenda Sancti Bartholomei in Lipparim abbate absque precio eos ducente et reducente ibidemque eos procurante alias vero se ipsos ipsi procurabitur”.

871 Catalioto 2007b: 93, fa notare che il vescovo Giovanni “fu costretto a cedere dinanzi alle rivendicazioni dei cittadini, riconoscendo il loro diritto all'uso dei boschi comuni, *exceptis pratis*, come pascolo e libera riserva di ghiande *extra defensum* (salva la quarta parte dovuta al vescovo) e di legna da ardere “mortua et infructifera etiam in defensu”.

rio. In secondo luogo, la vicenda assume rilevanza non solo perché costituisce una delle rare testimonianze delle modalità di gestione e esercizio da parte dei vescovi di un ruolo signorile, ma anche per il peso della componente etnica dei soggetti sottoposti all'esercizio di tali potestà. Infatti, il transunto del provvedimento dell'abate Ambrogio, del quale gli abitanti di Patti lamentavano violazione da parte del vescovo, aveva come destinatari gli "homines quicumque sunt latine lingue". Il *constitutum* intendeva dunque disciplinare diritti e facoltà di una parte soltanto della popolazione, essendo scontato che, dalla disciplina normativa, restassero esclusi saraceni e greci. Per favorire la colonizzazione dell'elemento latino, dunque, erano state dettate condizioni di particolare favore economico.⁸⁷²

4.3. Cefalù

Le notizie sulla città di Cefalù in età normanna, prima dell'istituzione del relativo vescovato, non sono numerose.⁸⁷³ Attestazioni in merito alla storia del centro urbano si rintracciano solo a partire dal terzo decennio del XII secolo, precisamente in alcuni diplomi di Ruggero II con i quali il re conferì privilegi ai *cives*, riguardanti diritti ed esenzioni.⁸⁷⁴

In particolare, in un diploma datato aprile 1145, nona indizione, il sovrano, nel confermare i privilegi degli abitanti di Cefalù e aver ricordato la fondazione della chiesa e l'istituzione del vescovato, conferiva allo stesso la signoria sulla città, sul territorio circostante e sul tratto di mare corrispondente.⁸⁷⁵ Al vescovo, inoltre, venivano conferiti i più ampi poteri temporali, eccettuata la consueta riserva di giurisdizione per alcuni *crimina enormia*.⁸⁷⁶

872 Anche sulla base di tale provvedimento, si è parlato di "[...] volontà di latinizzazione e l'impegno alla ricristianizzazione assunto dalla politica normanna [...]". cfr. Catalioto 2007b: 68-69. Sul mutamento in merito alla gestione della politica demica che pare trasparire dal raffronto tra le due statuizioni dell'abate Ambrogio, cfr. Catalioto 2007b: 51. Si vedano altresì: Catalioto 2006; Catalioto 2018.

873 Si veda in proposito la sintetica ricostruzione di Alfano 2016: 2-3. Per riferimenti agli aspetti leggendari sottesi alla fondazione della Chiesa e ulteriori spunti, si rinvia all'Introduzione storica di C. Mirto in *Rollus Rubeus*: 3-11.

874 Cfr. *Rollus Rubeus*: 5.

875 Si tratta del documento CF-Catt. 17, edizione in *Rollus Rubeus*: 41-45. Il passo recita: "totam civitatem et mare cum eorum pertinentiis quiete et libere possidentium eiusque in perpetuum tam in temporalibus quam in spiritualibus obedientiam iis. Redditus quoque et iura ipsius civitatis et maris, quecumque ad nostram dominationem pertineant, largitione perpetua eidem donamus, salvo tantum regalibus nostre maiestatis, fellonia videlicet, traditione et homicidio".

876 Per una disamina della nozione si rinvia a Dekkers 1937; Hübner 1985; Théry 2009.

I documenti superstiti contengono numerosi atti che danno conto dell'attività episcopale, ma in questa sede ci si soffermerà sull'esempio più rappresentativo di esercizio di potestà temporali di tipo normativo. Si tratta di un documento emanato da Boso, che fu vescovo di Cefalù all'incirca dal 1157 al 1172.⁸⁷⁷ Il vescovo acconsentiva alle richieste dei *burgenses Cepheludi*, affermando di andare incontro facilmente a quanto richiesto dagli stessi, essendo sua precisa intenzione "sinistras consuetudines atque pravas de civitate Cepheludi [...] remove".⁸⁷⁸ Le disposizioni episcopali andavano ad incidere sulla disciplina di tipo tributario, riguardando le attività di macellazione, molitura, tessitura, caccia, estrazione del carbone, insieme alle relative attività di commercializzazione di quanto prodotto. Particolarmente interessante la previsione di *sanctiones* per i trasgressori. Infatti, contro eventuali trasgressori non sottoposti alla giurisdizione temporale del vescovo, si comminava una pena spirituale.⁸⁷⁹ Invece, nel caso fossero stati *burgenses* di Cefalù o "aliquis extraneus Cepheludi degens" a tentare di impedire l'attuazione delle disposizioni episcopali, oppure a trasgredirle, questi sarebbero incorsi in pene di tipo corporale e spogliati delle *libertates* godute "aliorum burgensium". Ai fini della tematica che più interessa in questa sede, deve notarsi come destinatari del provvedimento siano genericamente i *burgenses* di Cefalù, mentre non si rintraccia alcun riferimento a distinzioni basate sul fattore religioso.⁸⁸⁰

877 Editto in Garufi 1899: 78-80 n. XXXII. Il documento non riporta alcuna data. Sono state avanzate ipotesi di datazione differenti: secondo una prima, il documento risalirebbe al 1157; secondo un'altra il documento dovrebbe invece collocarsi al 1166 almeno. In proposito si veda *Rollus Rubeus*: 6. Secondo Kamp 1975: 70, Boso (o Bosone) era originario della Normandia, e verosimilmente proveniente da famiglia cavalleresca. Cfr. inoltre Kamp 1975: 68.47 per considerazioni sulla poco chiara successione dei vescovi di Cefalù così come indicati in *Rollus Rubeus*: 32. Poiché il vescovato di Cefalù era stato istituito da Anacleto II, con la fine dello scisma, a partire da Innocenzo II in poi, la sede non fu più riconosciuta come tale. I vescovi rimasero dunque allo stato di *electi* sino alla statuizione di Alessandro III nel 1166, con la quale avvenne la formale erezione del vescovato. Boso, che in quel tempo occupava la cattedra, nei documenti in cui compare fa riferimento a sé stesso come "Boso sancte Cepheludensis ecclesie primus episcopus".

878 In proposito, cfr. Pasciuta 2016: 279.

879 La formula utilizzata è la seguente: "Quicumque igitur has nostras instituciones infringere vel infirmare vel eis modo aliquo voluerit contradicere Dei Omnipotentis et gloriose eius genitricis semperque virginis Marie et beatorum apostolorum Petri et Pauli et sanctorum omnium vestreque pravitate maledictionem incurrat et in extremo examine ante districtum iudicem debeat inde reddere rationem".

880 In merito alle difficoltà che si incontrano nel determinare un nucleo di caratteristiche capaci di delimitare la classe dei *burgenses*, si veda Nef 2011, in particolare

4.4. Catania

Si è già fatto riferimento alle fasi di ricostituzione della diocesi catanese, e alle attribuzioni effettuate da Ruggero I in capo al suo vescovo.⁸⁸¹

L'unica testimonianza del periodo normanno di esercizio di potestà normative da parte del vescovo-signore risale al 20 dicembre 1168, seconda indizione.⁸⁸² Ha un carattere differente dai documenti che si sono esaminati sinora, perché temporale e spirituale si trovano spesso indistricabilmente intrecciati. Si apre con un'arenga nella quale il vescovo si sofferma sul significato dell'elemosina e sulla necessità del suo esercizio per l'estinzione dei peccati, secondo i precetti contenuti nel Vangelo e nelle Scritture. A queste considerazioni si ricollega la *dispositio*, volta a sollevare "universos homines Catane dilectos in Christo filios, a pravis consuetudinibus quibus plurimus quondam gravabantur".⁸⁸³

Segue una puntuale elencazione della più favorevole disciplina concessa. Anche se la struttura del documento sembra tenere in conto una certa differenziazione quanto ai destinatari, appare però opportuno segnalare che, data l'impostazione del testo – un susseguirsi di proposizioni contenenti una o più disposizioni – l'indicata divisione per tipologia di destinatario non è perfettamente circoscribibile, ma va quasi ricavata oltre che dall'indicazione specifica, anche dal relativo contenuto. Solo per comodità espositiva, di seguito, si espongono i gruppi di norme in modo separato, senza attenersi all'ordine proprio del testo originario.

Un primo gruppo comprende le disposizioni generali rivolte al complesso degli *homines Catane*. Innanzitutto, in via generale, vi è quella per cui tutto quanto risultava soggetto al prelievo della decima, dovesse essere liberamente commerciabile o cedibile per donazione, in modo libero e senza vincoli, sia all'interno che al di fuori

Nef 2011: 504-505 per possibili confronti con i corrispondenti termini arabi. Sul punto, si veda anche De Simone 2004. Per la situazione dei territori peninsulari è d'obbligo il rinvio a Carocci 2014.

881 Cfr. *supra*, Parte II, 6.1.2.

882 Il testo del documento è edito in De Grossis 1654: 88-89. Si legge anche in Fasoli 1974: 400-401, che lo trae dal De Grossis segnalandone la mancata indicazione della provenienza e i diversi errori di lettura.

883 Il provvedimento è sinteticamente preso in considerazione da Gregorio 1831: I 146-147. Erroneamente, Calasso 1971: 52, richiamando il Gregorio, attribuisce lo attribuisce a re Guglielmo II. In merito alle motivazioni richiamate dal presule, volte a giustificare l'emanazione dell'atto fondandolo su motivi di misericordia ("intuitu pietatis e misericordie"), si vedano le considerazioni di Fasoli 1974: 376.

dell'ambito cittadino. In secondo luogo, si concedeva libertà di commercio del legname, indifferentemente dalla tipologia (*mobile et stabile*), con la precisazione però che dovesse essere sempre visibile un contratto in riferimento alla transazione e che si pagasse un'oca per il legname proveniente da boschi non secchi (*viridi*). Il legname costituiva una risorsa preziosa per il commercio cittadino, come traspare dal seguito del documento, in cui il vescovo impartiva ulteriori disposizioni a proposito della libertà dell'utilizzo di legna secca per le necessità legate alle attività dei cittadini di Catania, e si stabiliva inoltre che questi fossero liberi di trarre "cados de nemore et aratra", senza alcun vincolo.⁸⁸⁴ In terzo luogo, il presule concedeva la libera vendita di prodotti importati, da qualunque luogo, all'interno della città. Per i mulini e la molitura della farina si stabiliva che venisse versato, a titolo di esazione, un tumulo di farina che si rispettassero le giuste misure e che sul prodotto si apponesse il marchio della Chiesa catanese. Ancora, si disponeva che i cavalli non potessero costituire oggetto di *angaria*. Infine, sempre in questo gruppo, può farsi rientrare la disciplina delle gabelle, per le quali viene dettata una disposizione di dettaglio e una di portata generale. La prima, eliminava quella sulle pelli degli agnelli; la seconda, disponeva in via generale che nessun'altra *gabella prava* trovasse imposizione.

Un secondo gruppo di disposizioni, più ristretto, appare poi specificamente destinato ad una classe ben precisa degli *homines Catane*, i *burgenses*. Sono disposizioni che attengono essenzialmente all'attività commerciale. Veniva concesso il libero transito sul fiume; la libertà di acquisto di olio per il vitto; la possibilità di libero trasporto di legname e resina presso il porto catanese e quella di procurarsi ovunque liberamente il legname da utilizzare per le proprie abitazioni. Si prescriveva che venisse versato un tumulo di frumento. Infine, una norma specifica contiene precisazioni su eventuali scambi tra la classe dei *burgenses Ecclesie* e quella dei *burgenses alicubi*.

Un terzo gruppo di disposizioni afferiscono a consuetudini più affini alla sfera ecclesiastica. Una di queste accenna ad una "priorem consuetudinem" secondo cui i presbiteri *graeci* dovevano versare "baltea" ai canonici, e si stabiliva che la quantità non oltrepassasse il numero di due, ma in questo punto la trascrizione risulta incompleta, impedendo dunque di comprendere il pieno senso della frase, che continua con un accenno ad una *consuetudo terre domini regis*.

884 In merito all'importanza del legname nel sistema economico, si rinvia a Corrao 1989. Per i riferimenti al documento in questione, cfr. in particolare Corrao 1989: 152.

Genericamente, senza operare distinzioni tra possibili destinatari della norma, il vescovo Giovanni stabiliva poi che, su donazioni o vendite effettuate dai suoi predecessori, non fossero previste gabelle, e che tutto quanto donato o venduto – purché si trattasse però di atti svolti “iuste et rationabiliter” – fosse da intendersi confermato e al riparo da qualunque turbativa.

Una disposizione ulteriore riguardava poi il modo in cui si sarebbe dovuta versare la decima sui prodotti agricoli e sulle greggi, che non sarebbe dovuta consistere nel versamento di una somma di denaro, ma nella stessa forma specifica del prodotto di riferimento, secondo quello che in proposito era sempre stato l’uso in ogni chiesa catanese.

Infine, si disponeva un divieto categorico rispetto alla consuetudine per la quale si istituivano gabelle contrariamente a quanto previsto dagli “instituta canonica”, secondo una condotta definita deprecabile e abusiva. Probabilmente, sino a quel momento, la situazione sfuggiva ad un pieno controllo vescovile.

Le distinzioni emerse dalle diverse parti del documento analizzate sinora, hanno riguardato, da un lato, quella tra gli *homines Catanæ* e la specifica categoria dei *burgenses* e, dall’altra, il clero greco. Nel primo caso, come nei documenti già esaminati per Cefalù, il fattore religioso non sembra rilevare, almeno a prima vista. Nel secondo caso, ma implicitamente, si contrappone il clero di rito greco a quello di rito latino. Il documento catanese contiene però una disposizione che va oltre, la quale non ha eguali in termini di formulazione rispetto al complessivo panorama documentario analizzato. Riguarda l’ambito strettamente giurisdizionale e ha forma lapidaria: “Latini, Graeci, Iudei et saraceni, unusquisque iuxta legem suam iudicetur”.

Si può innanzitutto affermare che tale disposizione costituisce un’importante testimonianza di tarda epoca normanna circa il permanere di una composizione multiculturale della popolazione sottoposta alla signoria catanese. In secondo luogo, la disposizione rende conto di due aspetti tra loro correlati. Per un verso, infatti, costituisce testimonianza del fatto che il vescovo fu in qualche modo spinto – non si conosce bene dietro quali pressioni sociali – a dettare una disposizione anche sul fronte dell’esercizio della propria *potestas iudicandi*. Per altro verso, la disposizione attesta che ancora un trentennio dopo l’emanazione delle Assise di Ariano, il principio di personalità del diritto aveva piena vigenza nell’ordinamento del *Regnum* e costituiva una sorta di garanzia per ciascun gruppo culturale.⁸⁸⁵

885 Cfr. Pasciuta 2018: 13.

Come è stato autorevolmente notato, la realtà del Meridione italiano in età normanna, sotto questo aspetto, costituisce un perfetto esempio di quel momento storico, alquanto critico, che si caratterizza per il “faticoso trapasso dal predominio delle forze centrifughe che governavano le forme organizzative altomedievali alla prevalenza di quelle centripete imposte dalla politica unitaria e accentratrice dei re normanno-svevi [...]”.⁸⁸⁶ Si può ritenere che ciò valga, in modo ancor più specifico, anche per la multiculturale Sicilia.

886 Così Cortese 1962-1964: II, 138. Cfr. anche Cortese 1962-1964: 138-139, dove si afferma: “[...] quell’antagonismo tra *princeps* e *populus* che non è, come troppo spesso negli svolgimenti dottrinali, un’antitesi tra due poli astrattamente considerati, ma un duello reale tra forze storiche effettivamente operanti, in un processo di trasformazione della struttura di una società.”

FONTI

I. Fonti manoscritte

Si riportano di seguito i fondi documentari consultati, seguiti dalla sigla adottata per il riferimento a ciascun fondo nel testo e i documenti dello stesso, con relative numerazioni e datazioni. Relativamente a queste ultime, si è scelto di indicare direttamente la data calcolata, riportata secondo il sistema moderno. Fanno eccezione le date indicate *ab origine mundi* (a.m.) e quelle *ab annus Hegirae* (a.H.), per le quali si indica tra parentesi quadre la datazione corrispondente all'era cristiana.

Agrigento, Archivio Storico del Capitolo della Cattedrale, *Pergamene*: (AG-Catt.)

- AG-Catt. 1 1092, I Indiz.
- AG-Catt. 2 1093
- AG-Catt. 3 (A) (B) s. d.
- AG-Catt. 4 1108
- AG-Catt. 5 6 settembre 6621 a.m., VI Indiz. [1112 d.C.]
- AG-Catt. 6 1127, VII Indiz.
- AG-Catt. 7 6663 a.m., III Indiz. [1154/1155 d.C.]
- AG-Catt. 8 febbraio 1170, III Indiz.
- AG-Catt. 9 marzo 1171, IV Indiz.
- AG-Catt. 10 s. d.
- AG-Catt. 11 gennaio 1177, X Indiz.
- AG-Catt. 13 settembre 1177, X Indiz.
- AG-Catt. 14 dicembre 1178, XII Indiz.
- AG-Catt. 24 13 ottobre 1252, XI Indiz. [contenente un transunto datato dicembre 1172, V Indiz.]

Bamberg, Staatsbibliothek, *Can.* 17

Bamberg, Staatsbibliothek, *Can.* 38

Catania, Archivio del Capitolo della Cattedrale, *Pergamene greche e arabe*: (CT-Catt.-gr./ar.)

- CT-Catt.-gr./ar. 1 20 febbraio 6603 a.m., III Indiz. [1095 d.C.]
- CT-Catt.-gr./ar. 2 10 giugno 6610 a.m., X Indiz. [1102 d.C.]
- CT-Catt.-gr./ar. 3 20 maggio 6611 a.m., XI Indiz. [1103 d.C.]
- CT-Catt.-gr./ar. 4 dicembre 6634 a.m., IV Indiz. [1125 d.C.]
- CT-Catt.-gr./ar. 5 17 febbraio 6650 a.m., V Indiz. [1142 d.C.]
- CT-Catt.-gr./ar. 6 1 gennaio 539 a.H.; 6653 a.m., VIII Indiz. [1145 d.C.]
- CT-Catt.-gr./ar. 7 gennaio 1145

Catania, Archivio del Capitolo della Cattedrale, *Pergamene latine*: (CT-Catt.-lat.)

- CT-Catt.-lat. 1 9 marzo 1091, XIV Indiz.
- CT-Catt.-lat. 2 26 aprile 1092, XV Indiz.
- CT-Catt.-lat. 3 1091.
- CT-Catt.-lat. 4 9 dicembre 1092, XV Indiz.
- CT-Catt.-lat. 5 3 luglio 1106, XI Indiz.
- CT-Catt.-lat. 7 dicembre 6634 a.m., IV Indiz. [1125 d.C.]
- CT-Catt.-lat. 8 maggio 1174, VI Indiz.
- CT-Catt.-lat. 9 gennaio 1179, XII Indiz.

Cefalù, Archivio Storico Diocesano, *Tabulario del Capitolo della Cattedrale*: (CF-Catt.)

- CF-Catt. 13 maggio 1146, IX Indiz.
- CF-Catt. 17 s. d.
- CF-Catt. 25 1172, V Indiz.
- CF-Catt. 26 1172, V. Indiz.

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borgh. 272*

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Pal. Lat. 658*

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. Lat. 1367*

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. Lat. 2491*

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. Lat. 8782*

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. Ross 595*

Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, *Cassinese 468*

Palermo, Archivio di Stato, *San Martino delle Scale*: (PA-SMS.)

- PA-SMS. 1 giugno 1182, XV Indiz.

Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario della Magione*: (PA-Mag.)

- PA-Mag. 5 1-10 [?] Rabi' al-Awwal [1-10 (?) agosto 1177-1179].

Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario della Mensa vescovile di Cefalù*: (PA-Mensa-Cefalù)

- PA-Mensa-Cefalù 12 giugno 6676 a.m., I Indiz. [1168 d.C.]
- PA-Mensa-Cefalù 25 4948 a.m. [secondo la datazione ebraica] VI Indiz. [1187 d.C.]

Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario di Santa Maria di Malfinò poi Santa Barbara*: (PA-SMM.)

- PA-SMM. 1 s. d.

Palermo, Archivio Storico Diocesano, *Tabulario, Fondo Primo*: (PA-Catt.)

- PA-Catt. 3 1089, XII Indiz.
- PA-Catt. 4 1095, II Indiz.
- PA-Catt. 5 12 febbraio [1095]
- PA-Catt. 6 ottobre 6606 a.m., VI Indiz. [1097 d.C.]

- PA-Catt. 7 ottobre 1097, VI Indiz.
- PA-Catt. 8 2 aprile 1123, I Indiz.
- PA-Catt. 9 1-10 Ğumādā al-Awwal 526 a.H. [20-29 marzo 1132 d.C.]
- PA-Catt. 10 febbraio 6649 a.m., IV Indiz. [1141 d.C.]
- PA-Catt. 12 gennaio 6652 a.m., VII Indiz. [1144 d.C.]
- PA-Catt. 13 22 marzo 6653 a.m., VIII Indiz. [1145 d.C.]
- PA-Catt. 17 dicembre 1157, VI Indiz.
- PA-Catt. 18 dicembre 1157, VI Indiz.
- PA-Catt. 19 giugno 1159, VII Indiz.
- PA-Catt. 20 11-20 Ğumādā al-tānī 576 a.H. [3-12 ottobre 1180 d.C.]
- PA-Catt. 21 28 settembre 1169, III Indiz.
- PA-Catt. 22 15 aprile [1172], V Indiz.
- PA-Catt. 23 settembre 1176, X Indiz.
- PA-Catt. 24 marzo 1177, X Indiz.
- PA-Catt. 26 maggio 1189, VII Indiz.

Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, *Pergamene della Metropolitana Chiesa e del Monastero di Santa Maria Nuova in Monreale*: (BCRS)

- BCRS 1 maggio 1115, VIII Indiz.
- BCRS 2 dicembre 1120, XIII indiz.
- BCRS 3 3 novembre 1144, VIII Indiz.
- BCRS 7 aprile 1162, X Indiz.
- BCRS 8 1 marzo 1174, VII Indiz.
- BCRS 9 29 dicembre 1174
- BCRS 10 30 dicembre 1174, VIII Indiz.
- BCRS 12 14 gennaio 1176, IX Indiz.
- BCRS 13 14 gennaio 1176, IX Indiz.
- BCRS 15 15 agosto 1176, IX Indiz.
- BCRS 16 ottobre 1176, X Indiz.
- BCRS 17 gennaio 1177, X Indiz.
- BCRS 19 marzo 1177, X Indiz.
- BCRS 20 marzo 1177, X Indiz.
- BCRS 21 aprile 1177, X Indiz.
- BCRS 22 maggio 573 a.H., 6686 a.m., XI Indiz. [1178 d.C.]
- BCRS 24 15 agosto 1178, XI Indiz.
- BCRS 25 ottobre 1178, XII Indiz.
- BCRS 26 aprile 1179, XII Indiz.
- BCRS 27 gennaio 1180, XIII Indiz.
- BCRS 28 marzo 1180, XIII Indiz.
- BCRS 29 luglio 1181, XIV Indiz.

- Patti, Archivio Storico Diocesano, *Carpettazza*: (Patti-Carpettazza)
- Patti-Carpettazza 12 26 febbraio 1133, XI Indiz.
 - Patti-Carpettazza 13 10 gennaio 1133, XI Indiz.
- Patti, Archivio Storico Diocesano, *Diplomata soluta*: (Patti-Dip. sol.)
- Patti-Dip.sol. 11 settembre 1191, X Indiz.
- Patti, Archivio Storico Diocesano, *Fondatione I*: (Patti-Fond.)
- Patti-Fond. 59B/20 9 maggio 1095, VII Indiz.
 - Patti-Fond. 82/43 1114, VII Indiz.
 - Patti-Fond. 108/068 1130, VIII Indiz.
 - Patti-Fond. 131/93 4 marzo 1133, XI Indiz.
 - Patti-Fond. 197/159 novembre 1177, XI Indiz.

II. Fonti edite

- Alessandro di Telese, *Ystoria Rogerii. Alexandri Telesini abbatis ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie*, De Nava L., Clementi D. (eds.), Roma 1991.
- Amato di Montecassino, *Storia de' Normanni. Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, De Bartholomaeis V. (ed.), Roma 1935.
- Augustín 1576: *Antiquae Collectiones Decretalium*, Augustín A. (ed.), Ilerdae 1576.
- Baronio, *Annales ecclesiastici: Caesaris S. R. E. Card. Baronii Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Annales ecclesiastici*, Tomi 1-37, Theiner A. (ed.), Parigi 1864-1883.
- Battaglia 1895: Battaglia G., *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi: Contributo alla storia del diritto italiano*, Palermo 1895.
- Becker 2013: Becker J., *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Roma 2013.
- Breve chronicon de rebus Siculis: Breve chronicon de rebus Siculis*, Delle Donne F. (ed.), Firenze 2017.
- Breve Chronicon Northmannicum: Il Breve Chronicon Northmannicum*, ed. Cuozzo E. (ed.), in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 1971, 131-232.
- Brühl 1987: *Rogerii II. Regis Diplomata latina (Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima: Diplomata regum et principum e gente normanorum, II, 1)*, Brühl C. (ed.), Colonia 1987.
- Bullarium Romanum*: L. Tomassetti et Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum, *Bullarium Romanum*, I-XXIV, Augustae Taurinorum 1857-1872.

- Burcardo di Worms, *Decretorum Libri XX: D. Burcardi Wormacensis ecclesie episcopi Decretorum Libri XX ex Consiliis et orthodoxorum patrum decretis, tum etiam diversarum nationum synodis seu loci communes congesti ...*, Coloniae 1548.
- Cerrito 2022: Cerrito M., *I documenti pontifici della Sicilia normanna (1083-1198)*, Palermo 2022.
- Cironius 1645: Cironius I., *Opera in Ius Canonicum*, Tolosae 1645.
- Collectanea privilegiorum: Collectanea nonnullorum privilegiorum et aliorum spectantium ad ecclesiam catanensem eiusque ministros ex archivis publicis desumpta; et iussu illustrissimi et reverendissimi domini Fr. D. Michaelis Angeli Bonadies episcopi catanensis comitis Mascalarum almi lycei urbis eiusdem cancellarij ac regij consiliarij ad futuram memoriam edita cum nucleo cuius libet ipsorum in titulis, et indice*, Cataniae 1792.
- Collura 1961: Collura P., *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo 1961.
- Corpus Iuris Canonici: Corpus iuris canonici*, Friedberg E. (ed.), I-II, Leipzig 1879.
- Cusa 1868-1882: Cusa S., *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, I, 1-2, Palermo 1868-1882.
- De Grossis 1654: De Grossis G.B., *Catana sacra, sive de Episcopis catanensibus, rebusque ab iis praeclare gestis a christianae religionis exordio ad nostram usque aetatem*, Cataniae 1654.
- Del Giudice 1702: Del Giudice M., *Descrizione del real tempio e monasterio di Santa Maria Nuova di Morreale: Vite De' Suoi Arcivescovi, Abbati, e Signori; Con sommario de i privilegi della detta Santa Chiesa*, Palermo 1702.
- Del Re 1845: *Cronisti e scrittori sincroni Napoletani editi e inediti. I. Storia della Monarchia. Normanni*, Del Re G. (ed.), Napoli 1845.
- Del Re 1868: *Cronisti e scrittori sincroni Napoletani editi e inediti. II. Storia della Monarchia. Svevi*, Del Re G. (ed.), Napoli 1868.
- Du Cange, *Glossarium*: Du Cange C. et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, 10 voll., Niort 1883-87 (online).
- Enzensberger 1996: *Guillelmi I. regis diplomata (Codex diplomaticus Regni Siciliae. Series prima. Diplomata regum et principum e gente Normannorum, III)*, Enzensberger H. (ed.), Colonia 1996.
- Enzensberger, *Willelmi II. diplomata: Willelmi II. regis Siciliae diplomata*, Enzensberger H. (ed.), (online).
- Falcando, *De rebus: Hugo Falcandus, De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola at Petrum de desolatione Siciliae*, D'Angelo E. (ed.), Firenze 2014.
- Falcone di Benevento, *Chronicon: Chronicon Beneventanum: città e feudi nell'Italia dei Normanni*, D'Angelo E. (ed.), Firenze 1998.

- Fazello 1558: Fazello T., *De rebus Siculis decades duae*, Panormi 1558.
- Foedera, conventiones, litterae: Foedera, conventiones, litterae, et cujuscunque generis acta publica, inter reges Angliae et alios quosvis impeatores, reges, pontifices, principes, vel communitates: ab ingressu Gulielmi I. in Angliam, A.D. 1066, ad nostra usque tempora habita aut tractata*, Rymer T. et al. (ed.), Hagae Comitum 1745.
- Gaetani 1657: Gaetani O., *Vitae Sanctorum Siculorum: Ex Antiquis Graecis Latinisque Monumentis, & vt plurimum ex M.S.S. Codicibus nondum editis collectae, aut scriptae, digestae iuxta seriem annorum Christianae Epochae, et animadversionibus illustratae*, I-II, Panormi 1657.
- Gams 1873: Gams P.B., *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a Beato Petro Apostolo*, Ratisbonae 1873.
- Garofalo 1835: Garofalo L., *Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiatae divi Petri in regio Panormitano palatio*, Panormi 1835.
- Garufi 1899: Garufi C.A., *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Palermo 1899.
- Giovanni di Salisbury, *Historia Pontificalis: The Historia Pontificalis of John of Salisbury*, Chibnall M. (ed.), Clarendon 1986.
- Guglielmo di Puglia, *La geste: Guilelmus Apuliensis (Guillaume de Pouille), La geste de Robert Guiscard*, Grégoire H., Mathieu M. (eds.), Palermo 1961.
- Guglielmo di Tiro, *Chronicon: Willelmi Tyrensis archiepiscopi Chronicon*, Huygens R.B.C. (ed.), Turnholti 1986.
- Innocenzo III, *Registrum I: Die Register Innocenz' III. 1. 1. Pontifikatsjahr, 1198/99*, Hageneder O. et al. (eds.), Graz 1964-1968.
- IP 8: *Italia pontificia, sive, Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum*, 8. *Regnum Normannorum-Campania*, Kehr P. (ed.), Berlin 1935.
- IP 10: *Italia pontificia, sive, Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum*, X. *Calabria-Insulae*, Girgenson D. (eds.), Turici (Zürich) 1975.
- IS IX: Ughelli F., *Italia sacra sive de episcopis Italiae, et insularum adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis: deducta serie ad nostram usque aetatem; opus singulare provinciarum XX. distinctum, in quo ecclesiarum origines, urbium conditiones, principum donationes, recondita monumenta in lucem proferuntur*, IX, Venetiis 1721.
- JL: *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*, Jaffé P., Loewenfeld S. et al. (eds.), I-II, Leipzig 1885-1888.

- Kölzer, *Constantiae diplomata*: T. Kölzer, *Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata*, Colonia 1983 (*Codex diplomaticus regni Siciliae, Series secunda: Diplomata regum e gente Suevorum*, 1, 2).
- LA: *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien* (*Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus II, supplementum*) Stürner W. (ed.), Hannover 1996.
- Lello 1596: G. L., *Historia della Chiesa di Monreale*, Roma 1596.
- Loewenfeld 1885: *Epistolae pontificum Romanorum ineditae*, Loewenfeld S. (ed.), Leipzig 1885.
- LP: *Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, Duchesne L. (ed.), Paris 1892.
- Malaterra, *De rebus: De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, auctore Gaufrido Malaterra monacho benedectino*, Pontieri E. (ed.), Bologna 1928.
- Maurolico 1562: Maurilico F., *Sicanicarum rerum compendium*, Messina 1562.
- Maurolico 1568: Maurolico F., *Martyrologium, multo quam antea purgatum, et locupletatum. In quo addita sunt civitatum ac locorum nomina, in quibus sancti martyres passi sunt atque eorum corpora in praesentiarum requiescunt, cum indice locupletissimo*, Venezia 1568.
- Ménager 1981: Ménager L. R., *Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127)*. I. *Les premiers ducs (1046-1087)*, Bari 1981.
- Minieri Riccio 1882: Minieri Riccio C., *Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche carte dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1882.
- Mongitore 1734: Mongitore A., *Bullae, privilegia et instrumenta Panormitanae metropolitanae ecclesiae*, Palermo 1734.
- Mortillaro 1842: Mortillaro V., *Catalogo ragionato dei diplomi esistenti nel tabulario della cattedrale di Palermo, ora coordinati per ordine del regal governo*, Palermo 1842.
- Pietro da Eboli, *De rebus: Petrus de Ebulo, De rebus Siculis Carmen*, Delle Donne F. (ed.), Potenza 2020.
- Pirri 1733: Pirri R., Amico V. M., *Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, Mongitore A. (ed.), I-II, Palermo 1733.
- PL: *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Migne J.P. (a cura di), 1-220, Paris 1878-1891.
- PL 143a: *S. Leonis IX pontificis romani epistolae et decreta pontificia*, in PL 143, coll. 591-802.
- PL 143b: *Victoris II pontificis romani epistolae et decreta*, in PL 143, coll. 803-836.
- PL 143c: *Stephani IX pontificis romani epistolae et decreta*, in PL 143, coll. 869-884.
- PL 146: *Alexandri II epistolae et decreta*, in PL 146, coll. 1279-1434.

- PL 148: *S. Gregorii VII romani pontificis epistolae et diplomata pontificia*, in PL 168, coll. 283-822.
- PL 149: *Victoris III romanis pontificis epistolae*, in PL 149, coll. 961-963.
- PL 151: *Urbani II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 151, coll. 283-582.
- PL 163a: *Paschalis II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 163, coll. 31-486.
- PL 163b: *Gelasii II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 173, coll. 487-512.
- PL 163c: *Calixti II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 173, coll. 1093-1414.
- PL 166: *Honorii II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 166, coll. 1217-1318.
- PL 179a: *Innocentii II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 179, coll. 21-686.
- PL 179b: *Anacleti antipapae epistolae et privilegia*, in PL 179, coll. 689-732.
- PL 179c: *Coelestini II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 179, coll. 763-822.
- PL 179d: *Lucii II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 179, coll. 823-958.
- PL 180: *Eugenii III pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 180, coll. 1013-1648.
- PL 188a: *Adriani IV pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 188, coll. 1361-1643.
- PL 188b: *Anastasio IV pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL, vol. CLXXXVIII, coll. 989-1090.
- PL 200: *Alexandri III pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 200, coll.
- PL 201: *Lucii III pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 201, coll. 1069-1382.
- PL 202a: *Urbani III pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 202, coll. 1331-1536.
- PL 202b: *Gregorii VIII pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 202, coll. 1537-1566.
- PL 204: *Clementis III pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 204, coll. 1275-1510.
- PL 206: *Coelestini III pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL 206, coll. 863-1280.
- PL 207: *Petri Blesensis epistolae*, in PL 207, coll. 1-559.
- Prologo 1877: Prologo G., *Le Carte che si conservano nella Archivio del Capitolo Metropolitano della città di Trani: dal IX secolo fino all'anno 1266*, Barletta 1877.

- Riccardo di San Germano, *Chronica: Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, Garufi C.A. (ed.), Bologna 1938.
- Rollus Rubeus: Rollus rubeus. Privilegia ecclesie Cephaleditane, a diversis regibus et imperatoribus concessa, recollecta et in hoc volumine scripta*, Mirto C. (ed.), Palermo 1972.
- Romualdo di Salerno, *Chronicon: Romualdus Salernitanus, Chronicon*, Bonetti C. (ed.), Cava dei Tirreni 2001.
- Sacrorum conciliorum: Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Mansi J.D. (ed.), Martin J.B., Petit L. (cont.), 1-53, Firenze-Venezia-Parigi-Lipsia 1759-1927.
- Selvaggio 1542: Selvaggio M., *Opus de tribus peregrinis: Opus pulchrum et studiosis viris satis iucundum de tribus peregrinis seu De colloquijs trium peregrinorum: de divinis perfectionibus: de philosophia sanctorum: de partibus mundi, climatibus, linguis et populis civitatibus et conditoribus et de excellentijs Rome et Hierusalem ibique multa notatu dignissima editum et ritae ordinatum per venerandum patrem fratrem Mattheum Silvagium Siculum Cathanensem sacrae theologiae professorem Ordinis minorum observantiae*, Venetiis 1542.
- Sigilberto di Gembleux, *Chronica: Sigeberti Gemblacensis chronica cum continuationibus* (Monumenta Germaniae Historicae, *Scriptores* 6. *Chronica et annales aevi Salici*), Bethmann L.C. (ed.), Hannover 1844.
- Starrabba 1888: Starrabba R., *I diplomi della cattedrale di Messina raccolti da Antonino Amico, pubblicati da un codice della Biblioteca Comunale di Palermo ed illustrati*, Palermo 1888.
- Starrabba 1893: Starrabba R., *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93). In appendice: I. Notizie intorno al Liber Regiae Monarchiae; II. Dei documenti relativi alle decime dovute alle chiese siciliane*, in *Archivio Storico Siciliano* 18, 1893, 30-135.
- Tromby 1775: Tromby B., *Storia critico-cronologica diplomatica del Patriarca S. Brunone e del suo Ordine Cartusiano*, Napoli 1775.
- Zecchino 1984: *Le Assise di Ruggiero II. I testi*, O. Zecchino (ed.), Napoli 1984.
- Zielinski 1982: *Tancredi et Willelmi III regum diplomata (Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima: Diplomata regum et principum e gente normannorum, V)*, Zielinski H. (ed.), Colonia 1982.

BIBLIOGRAFIA

- Abulafia A.S. 2015: Abulafia A.S., *Engagement with Judaism and Islam in Gratian's Causa 23*, in Buc P. et al. (a cura di), *Jews and Christians in Medieval Europe. The historiographical legacy of Bernhard Blumenkranz*, Turnhout 2015, 35-56.
- Abulafia A.S. 2017: Abulafia A.S., *Gratian and the Jews*, in *European journal for the study of Thomas Aquinas* 36, 2017, 8-39.
- Abulafia D. 1991: Abulafia D., *Frederick II: a medieval emperor*, Harmondsworth (Middlesex) 1988, trad. it. *Federico II. Un Imperatore medievale*, Torino 1991 (da cui si cita).
- Abulafia D. 2009: Abulafia D., *Monreale e la trasformazione del Regno di Sicilia*, in Abulafia D., Naro M. (a cura di), *Il duomo di Monreale. Lo splendore dei mosaici*, Città del Vaticano 2009, 9-34.
- Acconcia Longo 1988: Acconcia Longo A., *S. Maria Chrysè e S. Maria dell'Ammiraglio a Palermo*, in *RSBN* 25, 1988, 165-183.
- Acconcia Longo 2007: Acconcia Longo A., *Considerazioni sulla chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio e sulla Cappella Palatina di Palermo*, in *Néa Rhóme: rivista di studi bizantinistici* 4, 2007, 267-293.
- Accrocca 1990: Accrocca F., *Pastorem secundum Deum eligite. La partecipazione del popolo all'elezione dei vescovi nell'epistolario di Gregorio VII*, in *Archivum Historiae Pontificiae* 28, 1990, 343-356.
- Agnello 2017: Agnello G.M., *Siracusa in età normanna (1085-1194)*, in Trava-gliante P., Leonardi M. (a cura di), *Qui si trova la chiave per comprendere tutto: aspetti storici della Sicilia dall'età medievale all'età contemporanea*, Viagrande (Catania) 2017, 49-64.
- Alaggio 2016: Alaggio R., *Riccardo di Mandra*, in *DBI* 87, 2016 (online).
- Alberigo 1965: Alberigo G.; *Le origini della dottrina sullo ius divinum del cardinalato (1053-1087)* in Iserloh E., Reppen K. (a cura di), *Reformata Re-formanda, Festgabe für Hubert Jedin*, Münster i. W. 1965, 39-58.
- Alberzoni 2005: Alberzoni M.P., *Dalla regalità sacra al sacerdozio regale. Il difficile equilibrio tra Papato e Impero nella Christianitas medievale*, in Bearzot C. et al. (a cura di), *L'equilibrio internazionale dagli antichi ai moderni*, Milano 2005, 85-123.
- Alfano 2016: Alfano A., *La diocesi di Cefalù tra Alto e Basso Medioevo: dati storici ed archeologici a confronto*, in *Notiziario Archeologico Palermo* 2, 2016, 1-39.
- Anastasi 1978-1979: Anastasi R., *L'epistola di Teodosio Monaco*, in *Archivio Storico Siracusano* N.S. 5, 1978-1979, 169-182.
- Anastos 1979: Anastos M.V., *The transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the jurisdiction of the patriarchate of Constantinople in 732-33*, in Anastos M.V., *Studies in Byzantine Intellectual History*, London 1979, 14-31.

- Andenna 2015: Andenna C., *Anglona dalle origini sino ai primi anni del Trecento. Una diocesi fra progetti di riforma istituzionale della Chiesa romana e la realtà delle scelte della vita politica*, in ASCL 81, 2015, 5-36.
- Anzoise 2011: Anzoise S., *Lo scisma del 1130: aspetti e prospettive di un lungo dibattito storiografico*, in Archivum Historiae Pontificiae 49, 2011, 7-49.
- Arcifa 2009: Arcifa L., *La città nel Medioevo. Sviluppo urbano e dominio territoriale*, in Scalisi L. (a cura di), *Catania. L'identità urbana dall'antichità al Settecento*, Catania 2009, 73-111.
- Arcifa 2010: Arcifa L., *Da Agata al "Liotru": la costruzione dell'identità urbana nell'alto medioevo*, in La Rosa V., Branciforti M.G. (a cura di), *Tra lava e mare. Contributi all'archaiologia di Catania, Atti del Convegno*, Catania 2010, 355-386.
- Ardizzone 1927: Ardizzone C., *I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai benedettini: regesto*, Catania 1927.
- Ardizzone, Pezzini 2014: Ardizzone F., Pezzini E., *La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: considerazioni preliminari relative a Palermo e ad Agrigento*, in Nef A., Ardizzone F. (a cura di), *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, Bari 2014, 281-300.
- Basdevant-Gaudemet 2019: Basdevant-Gaudemet B., *L'administration du diocèse pendant l'intérim en droit canonique, X^e-XIII^e siècle*, in Große R., Lubich G. (a cura di), *Diocèses en intérim: le temps de la vacance épiscopale (France et Allemagne, X^e-XIII^e siècle). Actes du colloque de Paris, organisé les 5 et 6 décembre 2016 par l'Institut historique allemand de Paris et la Ruhr-Universität Bochum*, Bruxelles 2019, 243-260.
- Becker 2008: Becker J., *Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell'XI secolo*, in QFIAB 88, 2008, 1-33.
- Beech 2014: Beech G.T., *The Remarkable Life of Ansgar, a Breton Monk and Poet from the Loire Valley Who Became Bishop of Catania in Sicily 1091-1124*, in Viator. Medieval and Renaissance studies 45.1, 2014, 149-174.
- Behring 1887: Behring W., *Sicilianische Studien*, II, Elbing 1887.
- Bella 2018a: Bella T., *'Ansgarius quod ego... Ecclesiae primus fundamina ieci'. La cattedrale normanna di Catania: materiali per un riesame*, in Arte cristiana. Rivista internazionale di storia dell'arte e di arti liturgiche 106, 2018, 404-421.
- Bella 2018b: Bella T., *La cathédrale normande de Catane (XI^e siècle). Nouvelles données d'une recherche en cours*, in Martin P., Sparhubert E. (a cura di), *Regards croisés sur le monument médiéval: mélanges offerts à Claude Andrault-Schmitt*, Turnhout 2018, 125-140.
- Bellafiore 1999: Bellafiore G., *La Cattedrale di Palermo*, Palermo 1999.
- Benson 1968: Benson R.L., *The Bishop-Elect. A study in Medieval Ecclesiastical Office*, Princeton 1968.

- Benson 2014: Benson R.L., *Bishop, Metropolitan, and Primate: A Study on the Conceptions of Office and Hierarchy in the Eleventh and Twelfth Centuries*, in Benson R.L., *Law, rulership, and rhetoric: selected essays of Robert L. Benson*, a cura di Constable G., Rouse R.H., Notre Dame (Indiana, USA) 2014, pt. II, 20-36.
- Bercher et al. 1979: Bercher H., Courteaux A., Mouton J., *Une abbaye latine dans la société musulmane. Monreale au XII^e siècle*, in *Annales (ESC)* 34, 1979, 525-547.
- Berto 2014: Berto L.A., *The Muslims as Others in the Chronicles of Early Medieval Southern Italy*, in *Viator. Medieval and Renaissance studies* 45.3, 2014, 1-24.
- Besta 1907: Besta E., *Il Liber de Regno Siciliae e la storia del diritto siculo*, in *Miscellanea di Archeologia, Storia e Filologia dedicata al Prof. Antonino Salinas nel XL anniversario del suo insegnamento accademico*, Palermo 1907, 283-306, ristampato in Besta E., *Scritti di storia giuridica meridionale*, Bari 1962, 339-366 (da cui si cita).
- Biondi 1991: Biondi C., *Contributo per una storia di Troina nel Medioevo*, in Messana. *Rassegna di studi filologici, linguistici e storici*, N.S. 7, 1991, 95-122.
- Birk 2016: Birk J.C., *Norman kings of Sicily and the rise of the anti-Islamic critique: baptized sultans*, Cham 2016.
- Blumenthal 2008: Blumenthal U.-R., *The Prohibition of Clerical Marriage in the Eleventh Century*, in Van Deusen N. (a cura di), *Chastity: A Study in Perception, Ideals, Opposition*, Leiden 2008, 22-37.
- Boiron 2005: Boiron S., *Définition et statut juridique des reliques dans le droit canonique classique*, in Deuffic J.L. (a cura di), *Reliques et sainteté dans l'espace medieval*, Saint-Denis 2005, 19-31.
- Bonacasa Carra et al. 2014: Bonacasa Carra R.M., Schirò G., Vitale E., Manenti M., *Il monastero benedettino di Monreale. Dati storico-archeologici per una rilettura del complesso guglielmino*, in *Mare internum. Archeologia e culture del Mediterraneo* 6, 2014, 79-94.
- Bongianino 2017: Bongianino U., *The King, His Chapel, His Church. Boundaries and Hybridity in the Religious Visual Culture of the Norman Kingdom*, in *Journal of Transcultural Medieval Studies* 4, 2017, 3-50.
- Borsari 1969: Borsari S., *Bonello, Matteo*, in *DBI* 11, 1969 (online).
- Botta 2004: Botta F., *Per vim inferre. Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*, Cagliari 2004.
- Bottazzi 2011: Bottazzi M.L., *Tomaso Becket nella basilica di Aquileia: celebrazione o propaganda?*, in *MEFRM* 123.2, 2011, 561-576.
- Boyd 1952: Boyd C.E., *Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a Modern Problem*, Ithaca 1952.
- Brandileone 1884: Brandileone F., *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino 1884.

- Brandileone 1886: Brandileone F., *Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale sotto la dominazione normanna*, in *Archivio giuridico* 36, 1886, 62-101, 238-291, anche in Brandileone F., *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di Mor C.G., Bari 1970, 211-313 (da cui si cita).
- Bresc 1976: Bresc H., *L'habitat médiéval en Sicile (1100-1450)*, in *Atti del colloquio internazionale di Archeologia medievale*, Palermo 1976.
- Bresc 1980: Bresc H., *Féodalité coloniale en terre d'Islam. La Sicile (1070-1240)*, in Eubel K. (a cura di), *Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles). Bilan et perspectives de recherches. Colloque international organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique et l'École Française de Rome*. (Rome, 13-10 octobre 1978), Paris 1980, 631-647.
- Bresc 1995: Bresc H., *Dominio feudale, consistenza patrimoniale e insediamento umano*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*, Torino 1995, 91-107.
- Bresc 2000: Bresc H., *Genèse de l'identité maltaise*, in Bresc H., Veavy C. (a cura di), *Mutations d'identités en Méditerranée. Moyen Âge et Époque contemporaine*, Paris 2000, 141-158.
- Bresc 2001a: Bresc H., *Arabes de langue, juifs de religion: l'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII^e-XV^e siècles*, Saint-Denis 2001.
- Bresc 2001b: Bresc H., *Città e contea: lo spazio di Troina nella Sicilia normanna*, in Tramontana S. (a cura di), *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia: Convegno Internazionale di Studi promosso dall'Istituto Italiano dei Castelli-Sezione Sicilia, Troina, 5/7 novembre 1999*, Troina 2001, 35-48.
- Bresc 2005: Bresc H., *La Sicile médiévale, terre de refuge pour les juifs; migration et exil*, in Al-Masaq. *Islam and the Medieval Mediterranean* 17, 2005, 31-46.
- Bresc, Nef 1997: Bresc H., Nef A., *Les Mozarabes de Sicile (1100-1300)*, in Cuozzo E, Martin J.-M. (a cura di), *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, Bari 1997, 134-156.
- Britt 2007: Britt K.J., *Roger II of Sicily: Rex, Basileus, and Khalif? Identity, Politics, and Propaganda in the Cappella Palatina*, in *Mediterranean studies. The journal of the Mediterranean Studies Association* 16, 2007, 21-45.
- Brixius 1912: Brixius J.M., *Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181*, Berlino 1912.
- Brodbeck 2010: Brodbeck S., *Les saints de la cathédrale de Monreale en Sicile: iconographie, hagiographie et pouvoir royal à la fin du XII^e siècle*, Rome 2010.
- Brodbeck 2013: Brodbeck S., *Monreale from Its Origins to the End of the Middle Ages*, in Nef A. (a cura di), *A companion to medieval Palermo: the history of a Mediterranean city from 600 to 1500*, Leiden 2013, 383-412.

- Brühl 1983: Brühl C., *Diplomi e cancelleria di Ruggero II*, Palermo 1983.
- Brundage 1973: Brundage J.A., *The Decretalists and the Greek Church of South Italy*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 apr.-4 mag. 1969)*, III, Padova 1973, 1075-1081.
- Brundage 1978: Brundage J.A., *Rape and marriage in the medieval canon law*, in *Revue de droit canonique* 28, 1978, 62-75.
- Brundage 1988: Brundage J.A., *Intermarriage between Christians and Jews in medieval canon law*, in *Jewish History* 3, 1988, 25-40.
- Buresi 2000: Buresi P., *Les conversions d'églises et de mosquées en Espagne aux XI^e-XIII^e siècles*, in Boucheron P., Chiffolleau J. (a cura di), *Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offertes à Jean-Louis Biget par ses anciens élèves*, Paris 2000, 333-350.
- Bussi 1935: Bussi E., *La condizione giuridica dei musulmani nel diritto canonico*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 8, 1935, 459-494.
- Busuttill et al. 2010: Busuttill J., Fiorini S., Vella H., *Tristia ex Melitogauda: lament in Greek verse of a XIIth-century exile of Gozo, Malta* 2010.
- Calasso 1971: Calasso F., *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale: le base storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del regno all'epoca degli statuti*, Roma 1971.
- Candido 1952-1953: Candido S., *Sul problema cronologico della "Datatio ecclesiae" del tempio di S. Maria la nuova fondato da Guglielmo II il normanno*, in *Archivio Storico Siciliano, Serie III*, 5, 1952-1953, 245-262.
- Canosa 2009: Canosa R., *Etnogenesi normanne e identità variabili: il retroterra culturale dei Normanni d'Italia fra Scandinavia e Normandia*, Torino 2009.
- Cantarella 1996: Cantarella G.M., *La frontiera della crociata: i Normanni del Sud*, in *Il concilio di Piacenza e le Crociate. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Piacenza, 4-6 maggio 1995)*, Piacenza 1996, 225-246.
- Cantarella 2011: Cantarella G.M., *Liaisons dangereuses: il Papato e i Normanni*, in D'Angelo E. (a cura di), *Il Papato e i Normanni: temporale e spirituale in età normanna; atti del convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007)*, Firenze 2011, 45-58.
- Cantarella 2014: Cantarella G.M.; *I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti, in Chiese locali e chiese regionali nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2014, 377-406.
- Cantarella 2018: Cantarella G.M., *L'algoritmo di Anacleto II. La creazione del Regno di Sicilia*, in *Przeegląd historyczny* 109, 2018, 1-14.
- Capialbi 1835: Capialbi V., *Memorie per servire alla storia della santa chiesa Miletese*, Napoli 1835.
- Capo 2005: Capo L., *Riccardo di San Germano*, in *Federico II. Enciclopedia federiciana*, Roma 2005 (online).

- Carati 1988: Carati A., *Vertenza tra il monastero benedettino di S. Maria di Sant'Eufemia e la chiesa di S. Maria e dei XII Apostoli di Bagnara sulle terre in quel della Corona e di Sparta*, in *Rivista Storica Calabrese* 9, 1988, 73-93.
- Caravale 1966: Caravale M., *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966.
- Caravale 1973: Caravale M., *La feudalità nella Sicilia normanna*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972)*, Palermo 1973, 21-50.
- Caravale 1990: Caravale M., *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in Zecchino O. (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano (1140-1990)*, Roma 1996, ristampato in Caravale M., *La monarchia meridionale: istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma 1998, 3-23 (da cui si cita).
- Caravale 1994: Caravale M., *Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva*, in D'Oria F. (a cura di), *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-svevo. Atti del convegno dell'Associazione Italiana dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991)*, Salerno 1994, 333-358.
- Carocci 2004: Carocci S., *Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (sec. XI-XIII): la ricerca italiana*, in Bourin M., Martinez Sopena M. (a cura di), *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI^e-XIV^e siècles): réalités et représentations paysannes; colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000*, Paris 2004, 63-82.
- Carocci 2007: Carocci S., *Le libertà dei servi. Reinterpretare il villanaggio meridionale*, in *Storica* 13, 2007, 51-94.
- Carocci 2008: Carocci S., *Giustizia signorile e potere regio nel Regno normanno*, in Cuozzo E. et al. (a cura di), *Puer Apuliae: mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, Paris 2008, 123-138.
- Carocci 2009: Carocci S., *Angararii e Franci. Il villanaggio meridionale*, in Cuozzo E., Martin J.-M. *Studi in margine all'edizione della Platea di Luca arcivescovo di Cosenza*, Avellino 2009, 205-242.
- Carocci 2014: Carocci S., *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.
- Caruso 2004: Caruso S., *Politica "gregoriana", latinizzazione della religiosità bizantina in Italia meridionale, isole di resistenza greca nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XII secolo*, in *Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente: (secoli VI-XI)*, (Spoleto 24-30 aprile 2003), Spoleto 2004, 463-541.
- Caspar 1902: Caspar E., *Die Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer und die Kirchenpolitik Graf Rogers I. (1082-1098)*, Innsbruck 1902.
- Caspar 1904: Caspar E., *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck 1904, trad. it. *Ruggero II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, Roma-Bari 1999 (da cui si cita).

- Cassandro 1975: Cassandro G., *Le istituzioni giuridiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973)*, Roma 1975 (rist. Bari 1991), 77-99 (da cui si cita).
- Catalano 1973: Catalano G., *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria 1973.
- Catalano 1986: Catalano G., *Sistemi giuridici del Regnum Siciliae*, in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII: atti della Nona Settimana Internazionale di Studio. (Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983)*, Milano 1986, 290-306.
- Catalioto 2006: Catalioto L., *La questione dell'autonomia urbana a Patti tra pretese feudali e signoria vescovile (secoli XII-XV)*, in Saitta B. (a cura di), *Città e vita cittadina nei Paesi dell'area mediterranea: secoli XI-XV, Atti del convegno in onore di Salvatore Tramontana (Adrano, Bronte, Catania, Palermo 18-22 novembre 2003)*, Roma 2006, 367-384.
- Catalioto 2007a: Catalioto L., *Nefanda impietas Sarracenorum: la propaganda antimusulmana nella conquista normanna del Valdemone*, in Castano R. et al. (a cura di), *Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII: atti del convegno internazionale (Messina, 24-26 maggio 2007)*, Roma 2007, 173-186.
- Catalioto 2007b: Catalioto L., *Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna: 1088-1194; politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia*, Messina 2007.
- Catalioto 2018: Catalioto L., *Gentes linguae latine: feudatari normanni e insediamenti benedettini in Sicilia tra XI e XII secolo*, in Imbesi F. (a cura di), *Sicilia millenaria. Dalla microstoria alla dimensione mediterranea*, Archivio Nissenò 23, 2018, 83-101.
- Cerrito 2022: Cerrito M.; *Boundaries between law and religion. Considerations regarding the use of curses in the documents of Norman Sicily*, in *Forum historiae iuris* (30. August 2022) (online).
- Chalandon 1907: Chalandon F., *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, I-II, Paris 1907, trad. it. *Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia*, Cassino 2008 (da cui si cita).
- Chevedden 2010: Chevedden P.E., *A Crusade from the First: The Norman Conquest of Islamic Sicily, 1060–1091*, in Al-Masāq. *Journal of the Medieval Mediterranean* 22, 2010, 191-225.
- Chiffolleau 1993: Chiffolleau J., *Sur le crime de majesté médiéval*, in Bresc H. et al. (a cura di), *Genèse de l'État moderne en Méditerranée. Approches historiques et anthropologiques des pratiques et des représentations. Actes des tables rondes internationales tenues à Paris les 24, 25, 26 septembre 1987 et les 18 et 19 mars 1988*, Rome 1993, 183-213.
- Cilento 1977: Cilento N., *I Greci nella cronachistica longobarda e normanna*, in Fonseca C.D. (a cura di), *Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nell'Italia meridionale. Atti del secondo Convegno interna-*

- zionale di studi sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia, (Taranto-Mottola 31 ottobre-4 novembre 1973), Taranto 1977, 121-142.
- Cohen 1999: Cohen J., *Living letters of the law: Ideas of the Jew in medieval Christianity*, Berkeley 1999.
- Collura 1978: Collura P., *L'opera di Rocco Pirri e le prospettive della nuova storiografia ecclesiastica siciliana*, in *Archivio Storico Siciliano*, Serie IV, 4, 1978, 319-335.
- Condorelli 2003: Condorelli O., *Principio elettivo, consenso, rappresentanza: itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma 2003.
- Condorelli 2019: Condorelli O., 'Villani intuitu personae' e 'villani respectu tenimentorum'. *Vincoli di dipendenza personale e categorie del diritto comune nella Sicilia dei secoli XII-XIII*, in Montanos Ferrín E. (a cura di), *El derecho frente a la relación del hombre con la tierra en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*, Madrid 2019, 25-110.
- Conte 1996: Conte E., *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Milano 1996.
- Corrao 1989: Corrao P., *Boschi e legna*, in Musca G. (a cura di), *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle ottave Giornate normanno-sveve. Bari, 20-23 ottobre 1987*, Bari 1989, 135-164.
- Corrao 2002: Corrao P., *Gerarchie sociali e di potere nella Sicilia normanna (XI-XII secolo). Questioni storiografiche e interpretative*, in García de Cortázar y Ruiz de Aguirre J.A. (a cura di), *Señores, siervos y vasallos en la Alta Edad Media (XXVIII Semana de Estudios Medievales, Estella 16-20 julio 2001)*, Pamplona 2002, 459-481.
- Corsi 1986: Corsi P., *L'episcopato pugliese nel Medioevo: problemi e prospettive*, in *Cronotassi, iconografia ed araldica dell'episcopato pugliese*, Bari 1986, 19-49.
- Cortese 1962-1964: Cortese E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel Diritto comune classico*, 2 voll., Milano 1962-1964, nuova edizione a cura di Casamassima A., Roma 2020 (da cui si cita).
- Cortese 2009: Cortese E., *Divagazioni sul foglietto arabo e sulla presenza di Giustiniano a Palermo nell'età di Ruggero II*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 20, 2009, 257-266.
- Cortese 2012: Cortese E., *Il diritto romano in Sicilia prima e dopo l'istituzione del Regno*, in Martin J.-M. et al. (a cura di), *L'heritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle). 2. Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, 2012, 11-21.
- Costa 2007: Costa P., *Figure del nemico: strategie di disconoscimento nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 18, 2007, 141-166.

- Cotts 2005: Cotts J. D., *Peter of Blois and the Problem of the 'Court' in the Late Twelfth Century*, in *Anglo-Norman Studies: Proceedings of the Battle Conference 2004*, XXVII, 2005, 68-84.
- Cracco Ruggini 1987: Cracco Ruggini L., *Il primo cristianesimo in Sicilia (II-I-VII secolo)*, in Messana V., Pricoco S. (a cura di), *Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno. Atti del Convegno di Studi organizzato dall'Istituto teologico-pastorale Mons. G. Guttadauro (Caltanissetta, 28-29 ottobre 1985)*, Caltanissetta 1987, 85-125.
- Cuozzo 1989: Cuozzo E., *Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazioni militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989.
- Cuozzo 1995a: Cuozzo E., *Chiesa e società feudale nel Regno di Sicilia, in Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII. Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio. Mendola 24-28 agosto 1992*, Milano 1995, 333-356.
- Cuozzo 1995b: Cuozzo E., *Les évêques d'origine normande en Italie et en Sicile*, in Bouet P., Neveux F. (a cura di), *Les évêques normands du XI^e siècle. Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle (30 septembre-3 octobre 1993)*, Caen 1995, 56-67.
- D'Alessandro 1969: D'Alessandro V., *Fidelitas normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, Palermo 1969.
- D'Alessandro 1981: D'Alessandro V., *Corona e nobiltà nell'età dei due Guglielmi*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate normanno-sveve. (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979)*, Bari 1981, 63-77.
- D'Alessandro 1994: D'Alessandro V., *Circoli e centri di potere nel Meridione normanno e svevo*, in D'Oria F. (a cura di), *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-svevo. Atti del convegno dell'Associazione Italiana dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991)*, Salerno 1994, 9-28.
- D'Alessandro 2014: D'Alessandro V., *Devozione e culto dei santi a Palermo fra Medioevo ed Età Moderna*, in Stuibler M., Spadaccini M. (a cura di), *Bausteine zur deutschen und italienischen Geschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Horst Enzensberger*, Bamberg 2014, 49-72.
- D'Alteroche 2005: D'Alteroche B., *Le statut du pallium dans le droit canonique classique de Gratien à Hostiensis (vers 1140-1270)*, in *RD* 83, 2005, 553-586.
- D'Angelo E. 2003: D'Angelo E., *Storiografi e cronologi latini del Mezzogiorno normanno-svevo*, Napoli 2003.
- D'Angelo F. 1973: D'Angelo F., *I casali di Santa Maria la Nuova di Monreale nei secoli XII-XV*, in *Bolletino. Centro di studi filologici e linguistici siciliani* 12, 1973, 333-339.
- D'Angelo F. 1987: D'Angelo F., *Il territorio della Chiesa mazarese nell'età normanna*, in Di Stefano G. (a cura di), *L'organizzazione della Chiesa in Si-*

- Italia nell'età normanna: Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985)*, Mazara del Vallo 1987, 151-170.
- D'Angelo F. 1997: D'Angelo F., *Insedimenti e abbandoni nel territorio del Monastero di Monreale*, in Gelichi S. (a cura di), *I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa 29-31 maggio 1997)*, Firenze 1997, 206-210.
- de Giovanni-Centelles 2011: de Giovanni-Centelles G., *I vescovi del Gran Conte e il modello della Normandia*, in D'Angelo E. (a cura di), *Il Papato e i Normanni: temporale e spirituale in età normanna; atti del convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007)*, Firenze 2011, 59-74.
- De Robertis 1978: De Robertis A.N., *Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale*, in ASP 31, 1978, 67-76.
- De Simone 2004: De Simone A., *Ancora sui "villani" di Sicilia: alcune osservazioni lessicali*, in MEFROM 116, 2004, 471-500.
- Deér 1964: Deér J., *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, in Archivum Historiae Pontificiae 2, 1964, 117-186.
- Deér 1972: Deér J., *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln 1972.
- Del Treppo 1960: Del Treppo M., *d'Aiello, Niccolò*, in DBI 1, 1960 (online).
- Delle Donne 2003: Delle Donne F., *Gualtiero*, in DBI 60, 2003 (online).
- Delle Donne 2008: Delle Donne F., *Liturgie del potere: le testimonianze letterarie*, in Licinio R., Violante F. (a cura di), *Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194): Atti delle diciassettesime giornate normanno-sveve (Bari, 10-13 ottobre 2006)*, Bari 2008, 331-366.
- Delle Donne 2015: Delle Donne F., *Pietro da Eboli*, in DBI 83, 2015 (online).
- Delle Donne 2018: Delle Donne F., *La percezione della differenza etnica e religiosa in alcune cronache del XII e XIII secolo, soprattutto relative all'Italia meridionale*, in Albuquerque Carreiras J. et al. (a cura di), *Através do olhar do Outro. Reflexões acerca da sociedade medieval europeia (séculos XII-XV)*, Tomar 2018, 79-111.
- Dekker 1937: Dekker R., *La lésion énorme: introduction à l'histoire des sources du droit*, Liège 1937.
- Delogu 1973: Delogu P., *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra potestà locali e potestà universali*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972)*, Palermo 1973, 51-104.
- Delogu 1983: Delogu P., *Idee sulla regalità: l'eredità normanna*, in *Potere, società e popolo tra età normanna et età sveva. Atti delle 5e giornate normanno-sveve. Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981*, Bari 1983, 185-214.
- Di Giacomo 1995: Di Giacomo C., *La lastra tombale dell'arcivescovo Riccardo Palmer*, in Andaloro M. (a cura di), *Federico II e la Sicilia. Dalla terra alla corona: archeologia e architettura*, Siracusa-Palermo 1995, 308-311.

- Di Giovanni 1892: Di Giovanni V., *I casali esistenti nel secolo XII nel territorio della Chiesa di Monreale*, in *Archivio Storico Siciliano* N.S. 17, 1892, 438-496.
- Di Marzo 1858: Di Marzo G., *Delle Belle Arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del Secolo XIV*, I, Palermo 1858.
- Di Marzo Ferro 1858: Di Marzo Ferro G., *Guida istruttiva su Palermo e suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. D. Gaspare Palermo*, Palermo 1858.
- Dilcher 1996: Dilcher H., *Il significato storico delle Assise di Ariano per l'Italia Meridionale e L'Europa*, in Zecchino O. (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo Le Assise di Ariano. 1140-1990*, Roma 1996, 21-53.
- Drell 1999: *Cultural syncretism and ethnic identity: The Norman 'conquest' of Southern Italy and Sicily*, in *Journal of Medieval History*, 25, 1999, 187-202.
- Duggan 2002: Duggan A.J., *Totius Christianitatis caput. The Pope and the Princes*, in Bolton B., Duggan A.J. (a cura di), *Adrian IV, the English Pope (1154-1159): studies and texts*, Aldershot 2002, 105-155.
- Eckert 2011: Eckert R., *Peine judiciaire, pénitence et salut entre droit canonique et théologie: (XII s.-début du XIII s.)*, in *RHR* 228, 2011, 483-508.
- Elze 1973: Elze R., *Tre ordines per l'incoronazione di un re e di una regina del regno normanno di Sicilia*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972)*, Palermo 1973, 438-459.
- Elze 1979: Elze R., *Ruggero II e i papi del suo tempo*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle 3e giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977)*, Bari 1979, 27-40.
- Engels 2013: Engels D., *Entre tolérance, désintérêt et exploitation. Les relations christiano-musulmanes en Sicile du IX^e au XII^e siècle et leurs racines dans l'histoire religieuse de l'île*, in *Cahiers de la méditerranée* 86, 2013, 273-300.
- Enzensberger 1980: Enzensberger H., *Der „böse“ und der „gute“ Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1056)*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 36, 1980, 385-432.
- Enzensberger 1982: Enzensberger H., *Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*. 2. Lettere, Serie V, 1.2, 1982, 23-61.
- Enzensberger 1995: Enzensberger H., *Fondazione o "rifondazione"? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna. Atti del I convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania 25-27 novembre 1992*, Torino 1995, 21-49.

- Enzensberger 2000: Enzensberger H., *I greci nel regno di Sicilia. Aspetti della loro vita religiosa, sociale, economica alla luce del diritto canonico latino e di altre fonti latine*, in *Rassegna storica online* 1, 2000, 1-46 (online).
- Enzensberger 2004: Enzensberger H., *Die normannischen und staufischen Diplome für die Domkirche von Palermo*, in Andenna G., Houben H. (a cura di), *Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca*, Bari 2004, 435-464.
- Enzensberger 2009: Enzensberger H., *Tecniche di governo in un paese multi-etnico*, in Re M., Rognoni C. (a cura di), *Byzantino-Sicula V: Giorgio di Antiochia: l'arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l'Islam*, Palermo 2009, 3-46.
- von Falkenhausen 1977a: von Falkenhausen V., *I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avvento dei Normanni: continuità e mutamenti*, in Fonseca C.D. (a cura di), *Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nell'Italia meridionale. Atti del secondo Convegno internazionale di studi sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia, (Taranto-Mottola 31 ottobre-4 novembre 1973)*, Taranto 1977, 197-229.
- von Falkenhausen 1977b: von Falkenhausen V., *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in Rossetti G. (a cura di), *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, Bologna 1977, 321-377.
- von Falkenhausen 1978: von Falkenhausen V., *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978.
- von Falkenhausen 1978-1979: von Falkenhausen V., *Chiesa greca e chiesa latina in Sicilia prima della conquista araba*, in *Archivio Storico Siracusano* N.S. 5, 1978-1979, 137-155.
- von Falkenhausen 1979: von Falkenhausen V., *I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la loro partecipazione al potere*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle 3e giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977)*, Bari 1979, 133-156.
- von Falkenhausen 1987: von Falkenhausen V., *Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in Musca G. (a cura di), *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle settime giornate normanno-sveve, (Bari, 15-17 ottobre 1985)*, Bari 1987, 39-73.
- von Falkenhausen 1992: von Falkenhausen V., *Doxopates, Nilo*, in *DBI* 41, 1992 (online).
- von Falkenhausen 1994: von Falkenhausen V., *L'Archimandritato del S. Salvatore 'in lingua phari' di Messina e il monachesimo greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII)*, in Fallico G. (a cura di), *Messina. Il ritorno della memoria. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna*

- Don Juan Carlos I. (Messina, Palazzo Zanca-1 marzo / 28 aprile 1994),* Palermo 1994, 65-79.
- von Falkenhausen 1996: von Falkenhausen V., *Il monastero dei SS. Anastasio ed Elia di Carbone in epoca bizantina e normanna*, in Fonseca C.D., Lerra A. (a cura di), *Il monastero di S. Elia di Carbone e il suo territorio dal Medioevo all'Età Moderna. Atti del Convegno internazionale di studio (Potenza-Carbone, 26-27 giugno 1992)*, Galatina 1996, 61-87.
- von Falkenhausen 1998: von Falkenhausen V., *I diplomi dei re normanni in lingua greca*, in De Gregorio G., Kresten O. (a cura di), *Documenti medievali greci e latini. Studi comparativi. Atti del Seminario di Erice (23-29 ott. 1995)*, Spoleto 1998, 253-308.
- Von Falkenhausen 2000: von Falkenhausen V., *Tra Catania e Paternò: testimonianze greche dell'età normanno-sveva*, in RSBN 37, 2000, 159-181.
- von Falkenhausen 2008a: von Falkenhausen V., *Documenti greci nell'Archivio Storico Diocesano di Palermo*, in Travagliato G. (a cura di), *Storia & arte nella scrittura. L'Archivio Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007), Atti del Convegno Internazionale di Studi (Palermo, 9-10 novembre 2007)*, Santa Flavia (Palermo) 2008, 427-453.
- von Falkenhausen 2008b: von Falkenhausen V., *I mulini della discordia sul Fiumefreddo*, in Cuozzo E. et al. (a cura di), *Puer Apuliae: mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, Paris 2008, 225-238.
- Von Falkenhausen 2009: von Falkenhausen V., *I funzionari greci nel regno normanno*, in Re M., Rognoni C. (a cura di), *Byzantino-Sicula V: Giorgio di Antiochia: l'arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l'Islam*, Palermo 2009, 185-202.
- von Falkenhausen 2013: von Falkenhausen V., *I documenti greci del fondo Messina dell'Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli (Toledo). Progetto di edizione*, in Rigo A. et al. (a cura di), *Vie per Bisanzio: VII Congresso nazionale dell'Associazione italiana di studi bizantini (Venezia, 25-28 novembre 2009)*, Bari 2013, 665-688.
- Falletta 2009: Falletta S., *L'edizione elettronica del Liber Privilegiorum Sanctae Montis Regalis Ecclesiae*, Palermo 2009 (online).
- Fasoli 1974: Fasoli G., *Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392)*, in Fasoli G., *Scritti di storia medievale*, a cura di Bocchi F., Bologna 1974, 371-442.
- Feniello, Martin 2011: Feniello A., Martin J.-M., *Clausole di anatema e di maledizione nei documenti (Italia meridionale e Sicilia, Sardegna, X-XII secolo)*, in MEFRM 123, 2011, 105-128.
- Ferràù 1987: Ferràù G., *Mentalità e vicende religiose nella cronachistica dell'età normanna*, in Di Stefano G. (a cura di), *L'organizzazione della Chiesa in Sicilia nell'età normanna: Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985)*, Mazara del Vallo 1987, 93-109.
- Filingeri 2014: Filingeri G., *Chiese medievali e Chiese di Strada nella Diocesi di Monreale*, in Musco A., Parrino G. (a cura di), *Santi, Santuari, Pel-*

- legrinaggi. Atti del seminario internazionale di studio, (San Giuseppe Jato-San Cipirello, 31 agosto-4 settembre 2011)*, Palermo 2014, 361-382.
- Fiori 2013: Fiori A., *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale*, Frankfurt am Main 2013.
- Fiorini, Vella 2015: Fiorini S., Vella H., *Truth vindicated: Tristia ex Melitogauda*, in *Melita Classica. Journal of the Malta Classic Association* 2, 2015, 53-72.
- Fiorini, Vella 2016: Fiorini S., Vella H., *Reactions to Tristia ex Melitogauda: a Response*, in *Literatura* 58.3, 2016, 75-87.
- Flori 1997: Flori J., *Réforme, reconquista, croisade. L'idée de reconquête dans la correspondance pontificale d'Alexandre II à Urbain II*, in *Cahiers de civilisation médiévale*, 160, 1997, 317-335.
- Fodale 1970: Fodale S., *"Comes et legatus Siciliae". Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo 1970.
- Fodale 1977: Fodale S., *Il Gran Conte e la Sede Apostolica*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno. Relazioni e comunicazioni nelle Seconde Giornate normanno-sveve, (Bari, maggio 1975)*, Roma 1977 (rist. Bari 1991), 25-42 (da cui si cita).
- Fodale 1987: Fodale S., *La politica ecclesiastica del Gran-conte Ruggero e la Legazia Apostolica*, in Di Stefano G. (a cura di), *L'organizzazione della Chiesa in Sicilia nell'età normanna: Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985)*, Mazara del Vallo 1987, 41-52.
- Fodale 1993: Fodale S., *Stato e Chiesa in Sicilia: tra Stato della Chiesa e Chiesa di Stato*, in Bresc H. et al. (a cura di), *Genèse de l'État moderne en Méditerranée. Approches historiques et anthropologiques des pratiques et des représentations. Actes des tables rondes internationales tenues à Paris les 26 ,25 ,24 septembre 1987 et les 18 et 19 mars 1988*, Rome 1993, 229-242.
- Fodale 1995: Fodale S., *Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna. Atti del I convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania 25-27 novembre 1992*, Torino 1995, 51-61.
- Fodale 2008: Fodale S., *Maurizio*, in *DBI* 72, 2008 (online).
- Fonseca 1975: Fonseca C.D., *La prima generazione normanna e le istituzioni monastiche dell'Italia meridionale*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973)*, Roma 1975 (rist. Bari 1991), 145-158 (da cui si cita).
- Fonseca 1977a: Fonseca C.D., *Le istituzioni ecclesiastiche dell'Italia meridionale e Ruggero il Gran Conte*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno. Relazioni e comunicazioni nelle Seconde Giornate normanno-sveve, (Bari, maggio 1975)*, Roma 1977 (rist. Bari 1991), 43-66 (da cui si cita).
- Fonseca 1977b: Fonseca C.D., *L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi*

- e parrocchie. Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano 1977, 327-356.*
- Fonseca 1987: Fonseca C.D., *Le istituzioni ecclesiastiche dal Granconte Ruggero a Ruggero II*, in Di Stefano G. (a cura di), *L'organizzazione della Chiesa in Sicilia nell'età normanna: Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985)*, Mazara del Vallo 1987, 53-84.
- Fonseca 1994: Fonseca C.D., *Pontificali sede aptavit: la ricostituzione della Chiesa vescovile di Messina (secc. XI-XII)*, in Fallico G. (a cura di), *Messina. Il ritorno della memoria. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I. (Messina, Palazzo Zanca-1 marzo / 28 aprile 1994)*, Palermo 1994, 35-40.
- Fonseca 1995: Fonseca C.D., *Catedra pontificatus e potere politico: il ruolo delle Cattedrali nel quadro degli assetti istituzionali del Mezzogiorno d'Italia*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna. Atti del I convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania 25-27 novembre 1992*, Torino 1995, 11-20.
- Foreville 1965: Foreville R., *Histoire des conciles oecuméniques, VI: Latran, I, II, III et Latran IV*, trad. it. *Storia dei concili ecumenici, VI. Lateranense I, II, III e Lateranense IV*, Città del Vaticano 2001 (da cui si cita).
- Forlin Patrucco 2012: Forlin Patrucco M., *Vescovi di Sicilia nel tempo di Gregorio Magno*, in Messana V. (a cura di), *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda antichità: atti del I convegno di studi; (Palermo, 29-30 ottobre 2010)*, Caltanissetta 2012, 341-366.
- Fornasari 1981: Fornasari G., *Celibato sacerdotale e autocoscienza ecclesiale. Per la storia della nicolaistica haeresis nell'Occidente medievale*, Udine 1981.
- Fornasari 1994: Fornasari G., *Urbano II e la riforma della Chiesa nel secolo XI ovvero la riforma nella dispensatio*, in Alzati C. (a cura di), *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, I, Roma 1994, 91-110.
- Franceschini 1962: Franceschini E., *Aristippo, Enrico*, in DBI 4, 1962 (online).
- Freidenreich 2009: Freidenreich D., *Muslims in Canon Law, 650-1000*, in Thomas D., Mallet A. (a cura di), *Christian-Muslim relations*, I. (600-900), Leiden 2009, 83-98.
- Freidenreich 2011: Freidenreich D., *Muslims in Western Canon Law, 1000-1500*, in Thomas D., Mallet A. (a cura di), *Christian-Muslim relations*. III. (1050-1200), Leiden 2011, 41-68.
- Freidenreich 2014: Freidenreich D., *Jews, Pagans, and Heretics in Early Medieval Canon Law*, in Tolan J.V., De Lange N.R.M. (a cura di), *Jews in Early Christian law: Byzantium and the Latin West, 6th-11th centuries*, Turnhout 2014, 73-94.
- Freund 2004: Freund S., *Guglielmo da Pavia*, in DBI 61, 2004 (online).

- Gabrieli 1978-1979: Gabrieli F., *Principio e fine di Siracusa araba*, in Archivio Storico Siracusano N.S. 5, 1978-1979, 207-220.
- Galdi 2018: Galdi A., *Strategie politiche e furta sacra in Italia meridionale (secc. VIII-XIII)*, in Figliuolo B. et al. (a cura di), *Ingenita curiositas. Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, I, Battipaglia 2018, 341-356.
- Garufi 1902a: Garufi C.A., *Catalogo illustrato del tabulario di S. Maria Nuova in Monreale*, Palermo 1902.
- Garufi 1902b: Garufi C.A., *Le donazioni del conte Enrico di Paterno al monastero di S. Maria di Valle Giosafat*, in Revue de l'Orient latin 9, 1902, 206-229.
- Garufi 1903: Garufi C.A., *L'archivio capitolare di Girgenti. I documenti del tempo normanno-svevo e il "Cartularium" del secolo XIII*, in Archivio Storico Siciliano N.S. 28, 1903, 126-156.
- Garufi 1908a: Garufi C.A., *Un contratto agrario in Sicilia nel secolo XII per la fondazione del casale di Mesepe presso Paternò*, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale 5, 1908, 11-22.
- Garufi 1908b: Garufi C.A., *Il Tabulario di S. Maria di Valle Giosafat nel tempo normanno-svevo e la data delle sue falsificazioni*, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale 5, 1908, 161-183, 315-349.
- Garufi 1912a: Garufi C.A., *Per la storia dei sec. XI e XII. Miscellanea Diplomatica. I. Le isole Eolie a proposito del Constitutum dell'abate Ambrogio del 1095*, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale 9, 1912, 159-197.
- Garufi 1912b: Garufi C.A., *Per la storia dei sec. XI e XII. Miscellanea Diplomatica. II. I conti di Montescaglioso: Goffredo di Lecce signor di Noto, Sciafani e Caltanissetta; Adelia di Adernò*, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale 9, 1912, 324-365.
- Garufi 1928: Garufi C.A., *Censimento e catasto della popolazione seville. Nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, in Archivio Storico Siciliano N.S. 49, 1928, 1-100.
- Garufi 1940: Garufi C.A., *Per la storia dei monasteri di Sicilia nel tempo normanno*, in Archivio Storico per la Sicilia 6, 1940, 1-96.
- Garufi 1947: Garufi C. A., *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia. Dallo scorcio del secolo XI agli albori del Settecento. Studi storico-paleografici. Studi storico-diplomatici*, in Archivio Storico Siciliano, Serie III, 1, 1947, 7-131.
- Gaudemet 1980: Gaudemet J., *Gratien et le célibat ecclésiastique*, in Stickler A.M. (a cura di), *Collectanea Stephan Kuttner*, III, Roma 1967, 341-369.
- Gaudemet 1982: Gaudemet J., *Le célibat ecclésiastique. Le droit et la pratique du XI^e au XIII^e siècle*, in ZRG KA 68, 1982, 1-31.
- Geis 2014: Geis L., *Hofkapelle und Kapläne im Königreich Sizilien (1130-1266)*, Berlin 2014.
- Gilchrist 1988a: Gilchrist J., *The Papacy and the war against the "Saracens", 795-1216*, in The International History Review 10, 1988, 174-197.

- Gilchrist 1988b: Gilchrist J., *The perception of Jews in the canon law in the period of the first two Crusades*, in *Jewish History* 3, 1988, 9-24.
- Gilchrist 1989: Gilchrist J., *The Canonistic Treatment of Jews in the Latin West in the Eleventh and Early Twelfth Centuries*, in *ZRG KA* 75, 1989, 70-106.
- Giordano 1964: Giordano N., *L'arcivescovo Caro (1189-1222)*, in *Archivio Storico Siciliano*, Serie III, 15, 1964, 53-81.
- Giordano 1972: Giordano N., *Pagine monreali. Spigolature storiche*, Palermo 1972.
- Giuffrida 1987: Giuffrida R., *Aspetti giuridici ed economici del ruolo esercitato dalla Chiesa nella Sicilia normanna*, in Di Stefano G. (a cura di), *L'organizzazione della Chiesa in Sicilia nell'età normanna: Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985)*, Mazara del Vallo 1987, 85-92.
- Grasso 1982: Grasso A.M., *Il Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale*, in *BCA. Bollettino di Informazione Trimestrale per la divulgazione degli organi dell'Amministrazione per Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana* 3, 1982, 255-261.
- Gregorio 1831: Gregorio R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, I-III, Palermo 1831.
- Grossi 1957: Grossi P., *Le abbazie benedettine nell'Alto Medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957.
- Guillou 1965: Guillou A., *Il monachesimo greco in Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo*, in *L'Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII: atti della seconda Settimana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto-6 settembre 1962*, Milano 1965, 355-381.
- Guillou 1975-1976: Guillou A., *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, in *Archivio Storico Siracusano N.S.*, 4, 1975-1976, 47-89.
- Hageneder 1983: Hageneder O., *Das crimen maiestatis, der Prozeß gegen die Attentäter Papst Leos. III. und die Kaiserkrönung Karls des Großen*, in Mordek H. (a cura di), *Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem 75. Geburtstag und fünfzigjährigen Doktorjubiläum*, Sigmaringen 1983, 55-79.
- Harboun 1986: Harboun H., *Les voyageurs juifs du Moyen Age, XII^e siècle: Benjamin de Tudèle, Pétahia de Ratisbonne, Natanaël Hacohen*, Aix-en-Provence 1986.
- Haskins 1911: Haskins C.H., *England and Sicily in the Twelfth Century*, in *EHR* 26, 1911, 434-447, 642-665.
- Herde 1967: Herde P., *Christians and Saracens at the Time of the Crusades. Some Comments of contemporary Medieval Canonists*, in *Studia Gratiana* 12, 1967, 359-376.
- Herde 1973: Herde P., *Il Papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*.

- Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 apr.-4 mag. 1969)*, Padova 1973, 213-255.
- Hinschius 1863: Hinschius P., *Ueber Pseudo-Isidor-Handschriften und Kanonensammlungen in Spanischen Bibliotheken*, in *Zeitschrift für Kirchenrecht: Organ der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen* 3, 1863, 122-146.
- Holtzmann 1955: Holtzmann W., *Papst-, Kaiser- und Normannenkunden aus Unteritalien*, in *QFIAB* 35, 1955, 46-85.
- Holtzmann 1958a: Holtzmann W., *Sui rapporti fra Normanni e Papato*, in *ASP* 11, 1958, 20-35.
- Holtzmann 1958b: Holtzmann W., *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia V-X*, in *QFIAB* 38, 1958, 67-175.
- Houben 1996: Houben H., *Possibilità e limiti della tolleranza religiosa nel Mezzogiorno normanno-svevo*, in Houben H., *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, Napoli 1996, 213-242.
- Houben 1997: Houben H., *Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzident*, Darmstadt 1997, trad. it. *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari 1999 (da cui si cita).
- Houben 2002: Houben H., *Religious toleration in the South Italian peninsula during the Norman and Staufen periods*, in Loud G.A., Metcalfe A., *The society of Norman Italy*, Leiden 2002, 319-339.
- Houben 2003: Houben H., *Normanni tra Nord e Sud: immigrazione e acculturazione nel Medioevo*, Roma 2003.
- Houben 2009: Houben H., *Kaiser Friedrich II.: (1194-1250); Herrscher, Mensch und Mythos*, Stuttgart 2009, trad. it. *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, Roma 2009 (da cui si cita).
- Houben 2013: Houben H., *Between Occidental and Oriental Cultures: Norman Sicily as a "Third Space"*, in Burckhardt S., Foerster T. (a cura di), *Norman tradition and Transcultural Heritage. Exchange of Cultures in the "Norman" Peripheries of Medieval Europe*, Farnham-Burlington 2013, 19-33.
- Hysell 2012: Hysell J., *Pacem portantes advenerint. Ambivalent Images of Muslims in the Chronicles of Norman Italy*, in Al-Masaq. Islam and the Medieval Mediterranean 24, 2012, 139-156.
- Hübner 1985: Hübner H., *Zur Iniuria in der Gesetzgebung Friedrichs II. von Hohenstaufen*, in Ankum J.A (a cura di), *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata*, Freiburg in der Schweiz 1985, 317-330.
- Ilari 1998: Ilari A., *Gaderisi, Giovanni*, in *DBI* 51, 1998 (online).
- Isabella 2006: Isabella G., *I giorni del carisma. Incoronazioni regie e imperiali dei secoli X, XI e XII*, in *Il carisma nel secolo XI: genesi, forme e dinamiche istituzionali: atti del XXVII Convegno del Centro studi avellaniti*

- (Fonte Avellana, 30-31 agosto 2005), Negarine di S. Pietro in Cariano (Verona) 2006, 83-102.
- Jamison 1913: Jamison E., *The Norman administration of Apulia and Capua: more especially under Roger II. and William I. (1127-1166)*, in PBSR 6, 1913, 211-481.
- Jamison 1931: Jamison E., *Note e documenti per la storia dei Conti Normanni di Catanzaro*, in ASCL 1, 1931, 451-470.
- Jamison 1943: Jamison E., *Alliance of England and Sicily in the Second Half of the 12th Century*, in JW1 6, 1943, 20-32, ristampato in Jamison E., *Studies on the History of Medieval Sicily and South Italy*, a cura di Clementi D., Kölzer T., Aalen 1992, 301-313 (da cui si cita).
- Jamison 1957: Jamison E., *Admiral Eugenius of Sicily, his Life and Work and the Authorship of the epistola ad Petrum and the Historia Hugonis Falcandi Siculi*, London 1957.
- Johns 1983: Johns J., *The Muslims of Norman Sicily, c. 1060-c. 1194*, Oxford 1983.
- Johns 1988: Johns J., *La Monreale Survey. Insediamento medievale in Sicilia occidentale: premesse, metodi, problemi e alcuni risultati preliminari*, in Noyé G. (a cura di), *Castrum 2, Structures de l'habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens: les méthodes et l'apport de l'archéologie extensive*, Roma-Madrid 1988, 73-84.
- Johns 1995: Johns J., *The Greek church and the conversion of Muslims in Norman Sicily?*, in ByzF 21, 1995, 133-157.
- Johns 1996: Johns J., *Note sugli insediamenti rupestri musulmani nel territorio di S. Maria di Monreale nel XII secolo*, in Fonseca C.D. (a cura di), *La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee. Atti del 6. Convegno Internazionale di Studio sulla Civiltà Rupestre Medioevale nel Mezzogiorno d'Italia (Catania-Pantalica-Ispica, 7-12 settembre 1981)*, Galatina 1996, 227-233.
- Johns 2002: Johns J., *Arabic administration in Norman Sicily: the Royal Diwan*, Cambridge 2002.
- Johns 2003: Johns J., *Sulla condizione dei musulmani di Corleone sotto il dominio normanno nel XII secolo*, in Carra Boanacasa M.R. (a cura di), *Byzantino-sicula. 4: Atti del I Congresso Internazionale di Archeologia della Sicilia Bizantina (Corleone, 28 luglio-2 agosto 1998)*, Palermo 2003, 275-294.
- Johns, Metcalfe 1999: Johns J., Metcalfe A., *The Mystery at Chùrchuro: Conspiracy or Incompetence in 12th-Century Sicily?*, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 62, 1999, 226-249.
- Johrendt 2004: Johrendt J., *Cum universo clero ac populo eis subiecto, id ipsum eodem modo fecerunt. Die Anerkennung Alexanders III. in Italien aus der Perspektive der Papsturkundenempfänger*, in QFIAB 84, 2004, 38-68.

- Jordan 1922-1923: Jordan E., *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la legation sicilienne*, in MA 33-34, 1922-1923, 237-273, 32-65.
- Kamp 1975: Kamp N., *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*. I. *Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266*, 3. *Sizilien*, München 1975.
- Kamp 1977: Kamp N., *Vescovi e diocesi nell'Italia meridionale durante l'età del passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno*, in Fonseca C.D. (a cura di), *Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nell'Italia meridionale. Atti del secondo Convegno internazionale di studi sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia*, (Taranto-Mottola 31 ottobre-4 novembre 1973), Taranto 1977, 165-196.
- Kamp 1985: Kamp N.; *Monarchia ed episcopato nel Regno svevo di Sicilia*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva 1210-1266. Atti delle seste giornate normanno-sveve*. (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari 1985, 123-150.
- Kamp 1992: Kamp N.; *Chiesa locale ed unità nel Regno tra Normanni ed Angioini*, in Fonseca C.D. et al. (a cura di), *Unità politica e differenze regionali nel regno di Sicilia. Atti del convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia* (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina 1992, 151-171.
- Kamp 1995: Kamp N., *I vescovi siciliani del periodo normanno*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*, Torino 1995, 63-89.
- Kamp 2000: Kamp N., *L'héritage normand dans la politique ecclésiastique de Frédéric II*, in Flambard Héricher A.M. (a cura di), *Frédéric II (1194-1250) et l'héritage normand de Sicile. Colloque de Cerisy-la-Salle (25-28 septembre 1997)*, Caen 2000, 63-78.
- Kantorowicz 1927: Kantorowicz E.H., *Kaiser Friedrich der Zweite.*, Berlin 1927, trad. it. *Federico II Imperatore*, Milano 2005.
- Kantorowicz 1946: Kantorowicz E.H., *Laudes Regiae: A Study in Liturgical Acclamations and Medieval Ruler Worship*, Berkeley 1946, trad. it. *Laudes Regiae. Uno studio sulle acclamazioni liturgiche e sul culto del sovrano nel Medioevo*, Milano 2006 (da cui si cita).
- Kedar 1985: Kedar B.Z., *Muslim conversion in Canon Law*, in Kuttner S., Pennington K. (a cura di), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law (Berkeley, California, 28 July-2 August 1980)*, Città del Vaticano 1985, 321-332.
- Kölzer 2005: Kölzer T., *Marcovaldo di Annweiler*, in *Federico II: enciclopedia federiciana*, Roma 2005 (online).
- Köster 2011: Köster G., *24 luglio 1177. La Pace di Venezia e la guerra delle interpretazioni*, in Israel U. (a cura di), *Venezia-I giorni della storia*, Roma 2011, 47-90.
- Kuttner 1937: Kuttner S., *Repertorium der Kanonistik 1140-1234*. Bd. 1: *Prodromus corporis glossarum*, Città del Vaticano 1937.

- La Corte 1902: La Corte G., *Appunti di toponomastica nel territorio della chiesa di Monreale nel secolo XII*, in *Archivio Storico Siciliano N.S.*, 27, 1902, 336-345.
- Laurent 1973: Laurent V., *L'Eglise de l'Italie méridionale entre Rome et Byzance à la veille de la conquête normande*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 apr.-4 mag. 1969)*, Padova 1973, 5-23.
- Lauwers 2005: Lauwers M., *Paroisse, paroissiens et territoire: Remarques sur 'parochia' dans les textes latins du Moyen Âge*, in *Médiévales: langue, textes, histoire* 49, 2005, 11-31.
- Lauwers 2012: Lauwers M., *Pour une histoire de la dîme et du dominium ecclésiast.*, in Lauwers M. (a cura di), *La dîme, l'église et la société féodale*, Tornhout 2012, 11-64.
- Lauwers 2017: Lauwers M., *Decima, appartenenza alla comunità e territorialità tra XI e XIII secolo*, in Menzinger S. (a cura di), *Cittadinanze medievali: dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Roma 2017, 45-64.
- Lauxtermann 2014: Lauxtermann M.D., *Tomi, Mljet, Malta. Critical Notes on a Twelfth-Century Southern Italian Poem of Exile*, in *JöByz* 64, 2014, 155-176.
- Lear 1965: Lear F.S., *Treason in Roman and Germanic Law. Collected Papers*, Austin 1965.
- Leccisotti 1955: Leccisotti T., *Ruggero II e il monachesimo benedettino*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani. VIII centenario della morte di Ruggero II (21-25 aprile 1954)*, I, Palermo 1955, 63-72.
- Lemosse 1946: Lemosse M., *La lèse-majesté dans la monarchie franque*, in *Revue du Moyen Âge latin* 2, 1946, 5-20.
- Linguanti 2019: Linguanti F., *La cattedrale di Troina: prima sperimentazione architettonica Normanna in Sicilia*, in *Hortus artium medievalium* 25, 2019, 440-451.
- Lima 1991: Lima A.I., *Monreale*, Atlante storico delle città italiane. Sicilia 1, Roma 1991.
- Liotta 1998: Liotta F., *I papi anagnini e lo sviluppo del diritto canonico classico: tratti salienti*, in *Archivum Historiae Pontificiae* 36, 1998, 33-47.
- Löewenthal 1972: Löewenthal L.J.A., *For the biography of Walter Ophamil, archbishop of Palermo*, in *EHR* 87, 1972, 75-82.
- Longhitano 2009: Longhitano A., *Le relazioni "ad limina" della Diocesi di Catania (1595-1890)*, I-II, Catania 2009.
- Longo, Johns 2018: Longo R., Johns J., *The First Norman Cathedral in Palermo. Robert Guiscard's Church of the Most Holy Mother of God*, in *Convivium* 5.1, 2018, 16-35.
- Loré 2008: Loré V., *Monasteri, principi, aristocrazie: la Trinità di Cava nei secoli XI e XII*, Spoleto 2008.

- Loschiavo 2004: Loschiavo L., *Laborante*, in DBI 62, 2004 (online).
- Loud 1981: Loud G.A., *How 'Norman' was the Norman conquest of southern Italy?*, in Nottingham medieval studies 25, 1981, ristampato in Loud G.A., *Conquerors and Churchmen in Norman Italy*, II, Ashgate 1999, 13-34 (da cui si cita).
- Loud 1982: Loud G.A., *The Gens Normannorum-myth or reality?*, in Anglo-Norman Studies 4. Proceedings of the Battle Conference on Anglo-Norman Studies 4, 1981, 104-116, 204-209.
- Loud 1999: Loud G.A., *Il regno normanno-svevo visto dal regno d'Inghilterra*, in Musca G. (a cura di), *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e dal mondo mediterraneo. Atti delle tredicesime giornate normanno-sveve (Bari, 21-24 ottobre 1997)*, Bari 1999, 175-195.
- Loud 2000: Loud G.A., *The Age of Robert Guiscard. Southern Italy and the Norman Conquest*, Harlow 2000.
- Loud 2007: Loud G.A., *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge 2007.
- Lucas-Avenel 2008: Lucas-Avenel M.A., *La gens Normannorum en Italie du Sud d'après les chroniques normandes du XI^e siècle*, in Gazeau V. et al. (a cura di), *Identité et ethnicité: concepts, débats historiographiques, exemples*, Caen 2008, 233-264.
- Lucas-Avenel 2016: Lucas-Avenel M.A., *Introduction*, in Malaterra G., *Histoire du grand comte Roger et de son frère Robert Guiscard* (Lucas-Avenel M.A. ed.), Caen 2016, 15-116.
- Luttrell 1973: Luttrell A.T., *Malta nel periodo normanno*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972)*, Palermo 1973, 467-476.
- Luttrell 1992: Luttrell A. T., *Slaves and captives on Malta: 1053/4 and 1091*, in *Hyphen: A Journal of Melitensia and the Humanities* 7, 1992, 97-104.
- Maccarrone 1983: Maccarrone M., *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve. (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981)*, Bari 1983, 75-108.
- Maleczek 1981: Maleczek W., *Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II.*, in *Archivum Historiae Pontificiae* 19, 1981, 27-78.
- Mandalà, Moscone 2009: Mandalà G., Moscone M., *Tra latini, greci e 'arabici': ricerche su scrittura e cultura a Palermo fra XII e XIII secolo*, in *Segno e testo: international journal of manuscripts and text transmission* 7, 2009, 143-238.
- Mandalari 1939: Mandalari M.T., *Enrico Aristippo arcidiacono di Catania nella vita culturale e politica del secolo XII*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 35, 1939, pp. 87-123.
- Manselli 1975: Manselli R., *Roberto il Guiscardo e il Papato*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate*

- normanno-sveve (Bari, maggio 1973)*, Roma 1975 (rist. Bari 1991), 183-201 (da cui si cita).
- Margiotta Broglio 1965: Margiotta Broglio F., *Il divieto per gli ebrei di accedere alle cariche pubbliche e il problema della giurisdizione ecclesiastica sugli infedeli nel sistema canonistico e fino alle decretali di Gregorio IX: appunti e ricerche*, in *Etudes d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, 1071-1085.
- Marongiu 1941: Marongiu A., *L'affratellamento come negozio giuridico*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, II, Milano 1941, 261-303.
- Marongiu 1951: Marongiu A., *Lo spirito della Monarchia normanna di Sicilia nell'allocuzione di Ruggero II ai suoi Grandi*, in *Archivio Storico Siciliano*, Serie III, 4, 1951, 415-461.
- Marongiu 1955: Marongiu A., *Concezione della sovranità di Ruggero II*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani. VIII centenario della morte di Ruggero II (21-25 aprile 1954)*, I, Palermo 1955, 213-233.
- Marongiu 1973: Marongiu A., *La legislazione normanna*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972)*, Palermo 1973, 195-212.
- Martin 1993: Martin J.-M., *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Rome 1993.
- Martin 1996: Martin J.-M., *Legislazione regia, consuetudini locali, procedura: l'alta giustizia in Apulia e Terra di Lavoro nel XII secolo*, in Zecchino O. (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo Le Assise di Ariano. 1140-1990*, Roma 1996, 127-151.
- Martin 2016: Martin J.-M., *Évêchés et monastères "grecs" en Italie méridionale au Moyen Âge (VII^e-XIII^e siècle)*, in *Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littératures religieuses* 27, 2016, 5-22.
- Martin 2017: Martin J.-M., *Le pluralisme culturel: peuples et cultures*, in *Schola salernitana: annali* 22, 2017, 119-132.
- Martino, De Simone 2008: Martino A., De Simone A., *Un documento in arabo e il diritto comune alla corte di Ruggero II*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 19, 2008, 93-136.
- Maurici 1992: Maurici F., *Castelli medievali in Sicilia. Dai Bizantini ai Normanni*, Palermo 1992.
- Maurici 2000: Maurici F., *Le diocesi siciliane nei secoli XI-XII. Note di geografia ecclesiastica*, in Vacca S. (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma 2000, 69-88.
- Maurici, Vassallo 1987: Maurici F., Vassallo S., *Due siti medievali nel territorio di S. Maria la Nuova di Monreale*, in *Sicilia Archeologica* 64, 1987, 13-29.
- Mayr 1896: Mayr A., *Zur Geschichte der älteren christlichen Kirche von Malta*, in *HJ* 17, 1896, 475-496.
- Mazzarese Fardella 1966: Mazzarese Fardella E., *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello Stato Normanno e Svevo*, Milano 1966.

- Mazzearese Fardella 1974: Mazzearese Fardella E., *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano 1974.
- Mellusi 2004: Mellusi G.G., *La rifondazione della diocesi di Messina e le sue vicende in Età Normanna*, in Condorelli O. (a cura di), *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, III, Roma 2004, 589-625.
- Mellusi 2013: Mellusi G.G., *The Greek Church in Messina and Valdemone (12th-16th centuries): jurisdiction and controversies*, in *Immagine e scrittura: presenza greca a Messina dal Medioevo all'età Moderna; (Messina, Museo Interdisciplinare Regionale "Maria Accascina", 24 marzo-26 maggio 2013; Palermo, Palazzo Reale, 8 giugno-25 agosto 2013)*, Palermo 2013, 265-280.
- Ménager 1956-1957: Ménager L.R., *Notes critiques sur quelques diplomes normands de l'Archivio Capitolare di Catania*, in *Archivio paleografico italiano*. Bollettino, Nuova Serie 2-3, 1956-1957, 145-174.
- Ménager 1958: Ménager L.R., *La "byzantinisation" religieuse de l'Italie méridionale (IX^e-XII^e siècles) et la politique monastique des normands d'Italie*, in *RHE* 53, 1958, 747-774, anche in Ménager L.R., *Hommes et institutions de l'Italie normande*, London 1981, Parte I, 747-774 (da cui si cita).
- Ménager 1959a: Ménager L.R., *La "byzantinisation" religieuse de l'Italie méridionale (IX^e-XII^e siècles) et la politique monastique des normands d'Italie*, in *RHE* 54, 1959, 5-40, anche in Ménager L.R., *Hommes et institutions de l'Italie normande*, London 1981, Parte II, 5-40 (da cui si cita).
- Ménager 1969: Ménager L.R., *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto medioevo*, Spoleto 1969, 439-496, anche in Ménager L.R., *Hommes et institutions de l'Italie normande*, London 1981, Parte III, 439-496 (da cui si cita).
- Messana 2012: Messana V., *Linee del dibattito storiografico sul cristianesimo nella Sicilia tardoantica: la 'svolta' del Convegno di Caltanissetta del 1985 e oltre*, in Messana V. (a cura di), *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda antichità: atti del I convegno di studi; (Palermo, 29-30 ottobre 2010)*, Caltanissetta 2012, 13-90.
- Metcalfe 2003: Metcalfe A., *Muslims and Christians in Norman Sicily. Arabic speakers and the end of Islam*, London 2003.
- Metcalfe 2009: Metcalfe A., *The Muslims of medieval Italy*, Edinburgh 2009.
- Millunzi 1903: Millunzi G., *Il Tesoro, la Biblioteca e il Tabulario della Chiesa di Santa Maria Nuova in Monreale*, in *Archivio Storico Siciliano*, N.S. 28, 1903, 249-294.
- Mineo 2001: Mineo E.I., *Nobiltà di Stato: famiglie e identità aristocratiche nel tardo Medioevo; la Sicilia*, Roma 2001.
- Molinari 2010: Molinari A., *Paesaggi rurali e formazioni sociali nella Sicilia islamica, normanna e sveva (secoli X-XIII)*, in *Archeologia medievale* 37, 2010, 229-246.

- Molinari 2012: Molinari A., *La Sicilia tra XII e XIII secolo: conflitti "interetnici" e frontiere interne*, in Vannini G., Nucciotti M. (a cura di), *La Transgiordania nei secoli XII-XIII e le 'frontiere' del Mediterraneo medievale*, Oxford 2012, 345-360.
- Morello 2013: Morello M., *Per una ricostruzione giuridica dello stupro e della violenza sulle donne nell'età dello ius commune*, in StudUrb(A) 64.1-2, 2013, 101-129.
- Morton 2017: Morton J., *A Byzantine Canon Law Scholar in Norman Sicily: Revisiting Neilos Doxapatres's Order of the Patriarchal Thrones*, in Speculum. A journal of medieval studies 92, 2017, 724-754.
- Moulet 2008: Moulet B., *Du rapport d'autorité et de domination entre évêques et moines à Byzance (8^e-11^e siècles)*, in REByz 66, 2008, 39-69.
- Mursia 2022: Mursia A., *Eigenkirche ed Eigenkloster nella Sicilia normanna? Nuovi spunti di riflessione sul tema dai documenti di Adelia Avenel Maccabeo*, in Mediterranea. Ricerche storiche 55, 2022, 277-292.
- Müßig 2014: Müßig U., *La compétence judiciaire dans le droit canonique médiéval: le juge savant et la complémentarité de la justice procédurale et matérielle*, in RD 92.4, 2014, 517-539.
- Nef 2003a: Nef A., *Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicile normande (XI^e-XII^e siècle): le cas des évêchés*, in Henriot P. (a cura di), *A la recherche de légitimités chrétiennes. Représentations de l'espace et du temps dans l'Espagne médiévale (IX^e-XIII^e siècle)*, Lyon 2003, 177-196.
- Nef 2003b: Nef A., *Les souverains normands et les communautés culturelles en Sicile*, in MEFRM 115.1, 2003, 611-623.
- Nef 2011: Nef A., *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XI^e et XII^e siècles*, Roma 2011.
- Nef 2012: Nef A., *Imaginaire impérial, empire et œcuménisme religieux: quelques réflexions depuis la Sicile des Hauteville*, in Mellet P.A., Sussen C. (a cura di), *Bon gré mal gré: les échanges interconfessionnels dans l'Occident chrétien (XII^e-XVII^e siècles)*, Paris 2012, 227-249.
- Nef 2014a: Nef A., *La "Lettre au trésorier de l'église de Palerme" ou de l'art de choisir ses ennemis*, in Caron J.C. et al. (a cura di), *Entre traces mémorielles et marques corporelles. Regards sur l'ennemi de l'Antiquité à nos jours*, Clermont-Ferrand 2014, 85-94.
- Nef 2014b: Nef A., *State, Aggregation of the Elites and Redistribution of Resources in Sicily in the (eleventh and Twelfth Centuries). Proposals for a New Interpretation*, in Hudson J.G.H., Rodriguez Lopez A.M. (a cura di), *Diverging paths? The shapes of power and institutions in medieval Christendom and Islam*, Leiden 2014, 230-247.
- Nef 2015: Nef A., *Dire la conquête et la souveraineté des Hauteville en arabe (jusqu'au milieu du XIII^e siècle)*, in Tabularia. Études 15, 2015, 1-15.
- Nef 2016: Nef A., *La Sicile de Charybde en Scylla? Du tout culturel au transculturel*, in MEFRM 128.2, 2016 (online).

- Neiryneck 2009: Neiryneck S., *Nilus Doxapatres's De Oeconomia Dei. In search of the author behind the compilation*, in Rigo P.V., Ermilov A. (a cura di), *Byzantine theologians: the systematization of their own doctrine and their perception of foreign doctrines*, Roma 2009, 51-70.
- Neiryneck 2011: Neiryneck S., *The De Oeconomia Dei by Nilus Doxapatres. A tentative definition*, in van Deun P., Macé C. (a cura di), *Encyclopedic Trends in Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6-8 May 2009*, Leuven 2011, 257-268.
- Neiryneck 2014: Neiryneck S., *Nil Doxapatres et son "De Oeconomia Dei". La théologie byzantine en terre sicilienne au XII^e siècle*, in Lavagnini R., Rognoni C. (a cura di), *Byzantino-Sicula VI: La Sicilia e Bisanzio nei secoli XI e XII. Atti delle X Giornate di Studio della Associazione Italiana di Studi Bizantini (Palermo, 27-28 Maggio 2011)*, Palermo 2014, 175-186.
- Niese 1910: Niese H., *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im regnum Siciliae*, Halle an der Saale 1910.
- Niese 1915: Niese H., *Il Vescovado di Catania e gli Hohenstaufen in Sicilia*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 12, 1915, 74-104.
- Oldfield 2011: Oldfield P., *The medieval cult of St Agatha of Catania and the consolidation of Christian Sicily*, in *JEH* 62, 2011, 439-456.
- Oldoni 2003: Oldoni M., *Guarna, Romualdo*, in *DBI* 60, 2003 (online).
- Pacaut 1956: Pacaut M., *Alexandre III: étude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son œuvre*, Paris 1956.
- Pacaut 1981: Pacaut M., *Papauté, Royauté, et épiscopat dans le Royaume de Sicilie*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate normanno-sveve. (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979)*, Bari 1981, 31-61.
- Palumbo 1942: Palumbo P.F., *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*, Roma 1942.
- Palumbo 1955: Palumbo P.F., *Gli atti di Tancredi e Guglielmo III di Sicilia*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani. VIII centenario della morte di Ruggero II (21-25 aprile 1954)*, II, Palermo 1955, 465-525.
- Panarelli 2008: Panarelli F., *Matteo d'Aiello*, in *DBI* 72, 2008 (online).
- Panarelli 2012: Panarelli F., *Regno e Chiesa. Istituzioni ecclesiastiche e monastiche*, in Cordasco P., Siciliani M.A. (a cura di), *Il Mezzogiorno normanno-svevo fra storia e storiografia: atti delle ventesime Giornate normanno-sveve, Bari, 8-10-ottobre 2012*, 169-192.
- Panarelli 2019: Panarelli F., *Stefano di Perche*, in *DBI* 94, 2019 (online).
- Pasciuta 2016: Pasciuta B., *From Ethnic Law to Town Law: the Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century*, in *Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte* 24, 2016, 276-287.

- Pasciuta 2018: Pasciuta B., *Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 14, 2018, 1-20.
- Patricolo 1877: Patricolo G., *La chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio in Palermo e le sue antiche adiacenze*, in *Archivio Storico Siciliano N.S.* 2, 1877, 137-171.
- Pennington 2006: Pennington K., *The Birth of the Ius commune: King Roger II's Legislation*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 17, 2006, 23-60.
- Pennington 2010: Pennington K., *The Constitutiones of King Roger II of Sicily in Vat. lat. 8782*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 21, 2010, 35-54.
- Pennington 2014: Pennington K., *Gratian and the Jews*, in *Bulletin of Medieval Canon Law N.S.* 31, 2014, 111-124.
- Peri 1952: Peri I., *Signorie feudali nella Sicilia normanna*, in *Archivio Storico Italiano* 110, 1952, 166-204.
- Peri 1990: Peri I., *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XII secolo*, Bari-Roma 1990.
- Peri 1993: Peri I., *Villani e cavalieri nella Sicilia medievale*, Roma 1993.
- Perisanidi 2017: Perisanidi M., *Anglo-Norman Canonical Views on Clerical Marriage and the Eastern Church*, in *Bulletin of Medieval Canon Law* 34, 2017, 113-142.
- Pertusi 1965: Pertusi A., *Aspetti organizzativi e culturali dell'ambiente monacale greco dell'Italia meridionale*, in *L'Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII: atti della seconda Settimana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto-6 settembre 1962*, Milano 1965, 382-426.
- Pertusi 1977: Pertusi A., *Le isole maltesi dall'epoca bizantina al periodo normanno e svevo (secc. VI-XIII) e descrizioni di esse dal sec. XII al sec. XVI*, in *ByzF* 5, 1977, 253-306.
- Peters-Custot 2007: Peters-Custot A., *Les remaniements de la carte diocésaine de l'Italie grecque lors de la conquête normande: une politique de latinisation forcée de l'espace? (1059-1130), in Pouvoir et territoire. 1. Antiquité-Moyen Âge: actes du colloque organisé par le CERHI, Saint-Étienne, 7 et 8 novembre 2005*, Saint-Etienne 2007, 57-78.
- Peters-Custot 2009: Peters-Custot A., *Les grecs de l'Italie méridionale post-byzantine, IX^e-XIV^e siècle: une acculturation en douceur*, Roma 2009.
- Peters-Custot 2012: Peters-Custot A., *Construction royale et groupes culturels dans la Méditerranée médiévale: le cas de la Sicile à l'époque des souverains normands*, in *Le Moyen Âge. Revue d'histoire et de philologie* 118, 2012, 675-682.
- Peters-Custot 2013: Peters-Custot A., *Le monachisme italo-grec, entre Byzance et l'Occident (VIII^e-XIII^e siècles): autorité de l'higoumène, autorité*

- du charisme, autorité de la règle*, in Cottier et al. (a cura di), *Les personnes d'autorité en milieu régulier. Des origines de la vie régulière au XVIII^e siècle*, Saint-Étienne 2013, 251-266.
- Peters-Custot 2017: Peters-Custot A., *Le monachisme byzantin de l'Italie méridionale. Réalité et perception, du IX^e au XI^e siècle*, in *Monachesimi d'Oriente e d'Occidente nell'Alto Medioevo (Spoleto, 31 marzo-6 aprile 2016)*, Spoleto 2017, 359-394.
- Peters-Custot 2018: Peters-Custot A., "Byzantine" versus "Imperial" Kingdom: How "Byzantine" was the Hauteville King of Sicily?, in Daim F. et al. (a cura di), *Menschen, Bilder, Sprache, Dinge: Wege der Kommunikation zwischen Byzanz und dem Westen*, Mainz 2018, 235-248.
- Peters-Custot 2018: Peters-Custot A., *Il monachesimo italo-greco nel periodo normanno-svevo e la sua evoluzione: ritorno su un processo da (ri) definire*, in Boccuzzi M., Cordasco P. (a cura di), *Civiltà a contatto nel Mezzogiorno normanno svevo: economia, società, istituzioni: atti delle ventunesime giornate normanno-sveve, (Melfi, Castello federiciano, 13-14 ottobre 2014)*, Bari 2018, 219-240.
- Petralia 2006: Petralia G., *La "signoria" nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in Violante C., Ceccarelli Lemut M.L. (a cura di), *La signoria rurale in Italia nel medioevo: atti del II convegno di studi, Pisa, 6-7 novembre 1998*, Pisa 2006, 233-272.
- Picasso 1984: Picasso G., "Cura animarum" e parrocchie in Italia nella normativa canonistica, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo sec. XIII-XV. Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981)*, Padova 1984, anche in Picasso G., *Sacri canones et monastica regula: disciplina canonica e vita monastica nella società medievale*, Milano 2006, 263-276 (da cui si cita).
- Pispisa 1995: Pispisa E., *Il vescovo, la città e il regno*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*, Torino 1995, 137-154.
- Pispisa 2001: Pispisa E., *Norbert Kamp storico del Regnum Siciliae in età normanna e sveva*, in Tramontana S. (a cura di), *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia: Convegno Internazionale di Studi promosso dall'Istituto Italiano dei Castelli-Sezione Sicilia, (Troina, 5/7 novembre 1999)*, Troina 2001, 63-76.
- Pispisa 2005: Pispisa E., *Monreale*, in *Federico II: enciclopedia federiciano*, Roma 2005 (online).
- Prigent 2010: Prigent V., *La Sicile byzantine, entre papes et empereurs (6^{ème}-8^{ème} siècle)*, in Engels D. et al. (a cura di), *Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*, Stuttgart 2010, 201-230.
- Prigent 2014: Prigent V., *L'évolution du réseau épiscopal sicilien (VIII^e-X^e siècle)*, in Nef A., Ardizzone F. (a cura di), *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, Bari 2014, 89-102.

- Quaglioni 2009: Quaglioni D., *Christianis infesti. Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come nemico interno*, in Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno 38, 2009, 201-224.
- Raccuglia 1906: Raccuglia S., *Storia di Aci: dalle origini al 1528 d. C.: Xiphonia, Akis, Jachium, Aquilia Vetere, Jaci, Acireale* 1906.
- Rizzitano 1983: Rizzitano U., *Gli Arabi di Sicilia*, in Galasso G. (a cura di), *Storia d'Italia*. III. *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983, 368-463.
- Rizzone 2011: Rizzone V., *Un'inedita iscrizione siracusana in greco di età normanna*, in JöByz 61, 2011, 179-184.
- Rognoni 2002: Rognoni C., *Le fonds d'archives "Messine" de l'Archivio de Medinaceli (Toledo). Regestes des actes privés grecs*, in Byzantion. Revue internationale des études byzantines 72, 2002, 497-554.
- Rognoni 2017: Rognoni C., *Leggendo l'Anonimo Maltese: alcune considerazioni sul Giorgio di Antiochia*, in Néa Rhóme. Rivista di ricerche bizantinistiche 14, 2017, 315-332.
- Rognoni 2019: Rognoni C., *Libri legales e cultura giuridica alla corte di Ruggero II. La testimonianza di un contemporaneo*, in Cosentino S. et al. (a cura di), *Dialoghi con Bisanzio. Spazi di discussione, percorsi di ricerca. Atti dell'VIII Congresso dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini*, Spoleto 2019, 943-962.
- Rossetti 1977: Rossetti G., *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, Spoleto 1977, 473-567.
- Rousseau 1993: Rousseau C.M., *Pope Innocent III and familial relationships of clergy and religious*, in *Studies in Medieval and Renaissance history* 24, 1993, 105-148.
- Salvioli 1901: Salvioli G., *Le decime di Sicilia e specialmente quelle di Girgenti: ricerche storico-giuridiche*, Palermo 1901.
- Scaduto F. 1894: Scaduto F., *Decime regie, specie siciliane. Dominicali o sacramentali?*, Roma 1894.
- Scaduto M. 1982: Scaduto M., *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza (sec. XI-XV)*, Roma 1982.
- Scalia 1928: Scalia G., *La traslazione del corpo di S. Agata e il suo valore storico*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 23-24, 1928, 38-157.
- Scalia 1955-1956: Scalia G., *La pergamena del vescovo Jacopo del 1103 e le sorti della sede vescovile di Catania durante la dominazione araba*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 51-52, 1955-56, 21-46.
- Scalia 1961: Scalia G., *Nuove considerazioni storiche e paleografiche sui documenti dell'Archivio Capitolare di Catania per il ristabilimento della sede vescovile nel 1091*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 57, 1961, 5-53.
- Schirò 1978: Schirò G., *Monreale capitale normanna*, Palermo 1978.

- Schirò 1984: Schirò G., *Note sull'Archivio Storico dell'Arcivescovato di Monreale*, in BCA. Bollettino di Informazione Trimestrale per la divulgazione degli organi dell'Amministrazione per Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana 5, 1984, 193-202.
- Schirò 1989: Schirò G., *Monreale, città di re e di vescovi*, in *L'anno di Guglielmo, 1189-1989. Monreale, percorsi tra arte e cultura*, Palermo 1989, 39-59.
- Schlichte 2005: Schlichte A., *Der »gute« König. Wilhelm II. von Sizilien (1166-1189)*, Tübingen 2005.
- Schminck 1970: Schminck C.U., *Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231)*, Aalen 1970.
- Schoening 2016: Schoening S.A., *Bonds of Wool: The Pallium and Papal Power in the Middle Ages*, Baltimora 2016.
- Sergi 2001: Sergi G., *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in Francesconi G. (a cura di), *Vescovo e città nell'alto medioevo: quadri generali e realtà toscane*, *Convegno internazionale di studi*, Pistoia, 16-17 maggio 1998, Pistoia 2001, 1-16.
- Sipala Parachì 1965: Sipala Parachì C., *Sull'orazione inedita di Bartolomeo Offamilio (XII sec.). Qua in clericorum mores invehitur Graece et Latine*, in *Studi in memoria di Carmelo Sgroi (1893-1952)*, Torino 1965, 605-619.
- Siragusa 1885: Siragusa G.B., *Il regno di Guglielmo I in Sicilia*, I-II, Palermo 1885.
- Smith 2009: Smith T.J., *Pagans and Infidels, Saracens and Sicilians: Identifying Muslims in the Eleventh-Century Chronicles of Norman Italy*, in *The Haskins Society Journal* 21, 2009, 67-86.
- Sorice 2012: Sorice R., *Rolando [Maestro]*, in Otaduy et al. (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Pamplona 2012, 50-52.
- Sorrenti 1995: Sorrenti L., *La giustizia del vescovo a Catania (s. XII-XIII)*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: i secoli XII-XVI. Atti del II convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania 25-27 novembre 1993*, Torino 1995, 38-66.
- Sorrenti 1999: Sorrenti L., *Privilegi giurisdizionali e giustizia feudale in Sicilia dall'età normanno-sveva all'età aragonese*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 10, 1999, 175-204.
- Sorrenti 2004: Sorrenti L., *Il trono e gli altari: beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col sovrano*, Milano 2004.
- Spartì 1994: Spartì A., *Il fondo Messina dell'Archivio Ducale di Medinaceli di Siviglia*, in Fallico G. (a cura di), *Messina. Il ritorno della memoria. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I. (Messina, Palazzo Zanca-1 marzo / 28 aprile 1994)*, Palermo 1994, 118-127.
- Spata 1865: Spata G., *Sul cimelio diplomatico del duomo di Monreale*, Palermo 1865.

- Spinelli 1995: Spinelli G., *Il monachesimo benedettino della Sicilia orientale nella prima età normanna*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*, Torino 1995, 155-173.
- Stelladoro 2005: Stelladoro M., *Significato, ruolo, potere e culto delle reliquie*, in Deuffic J.L. (a cura di), *Reliques et sainteté dans l'espace médiéval*, Saint-Denis 2005, 65-90.
- Stickler 1993: Stickler A.M., *Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici*, in *Ius Ecclesiae* 5, 1993, 3-59.
- Stürner 2009: Stürner W., *Federico II e l'apogeo dell'Impero*, Roma 2009.
- Szabó 2011: Szabó T., *Zur Geschichte der boni homines*, in Balestracci D. (a cura di), *Uomini paesaggi storie: studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, I, Siena 2011, 301-322.
- Szpiech 2018: Szpiech R., *Saracens and Church Councils, from Nablus (1110) to Vienne (1313-14)*, in Champagne M.T., Resnick I.M. (a cura di), *Jews and Muslims under the Fourth Lateran Council: papers commemorating the octocentenary of the Fourth Lateran Council (1215)*, Turnhout 2018, 115-138.
- Tabacco 1974: Tabacco G., *Autorità pontificia e Impero*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato. Atti della Quinta Settimana internazionale di studio. (Mendola, 26-31 agosto 1971)*, Milano 1974, 123-150.
- Tabacco 1983: Tabacco G., *Impero e regno meridionale*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve. (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981)*, Bari 1983, 13-48.
- Tabacco 1950: Tabacco G., *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, Torino 1950, nuova ediz. a cura di Gaffurri L., Firenze 2010 (da cui si cita).
- Takayama 1989: Takayama H., *"Familiares Regis" and the Royal Inner Council in Twelfth-Century Sicily*, in *EHR* 104, 1989, 357-372.
- Takayama 1993: Takayama H., *The Administration of the Norman Kingdom of Sicily*, Leiden 1993.
- Takayama 2006: Takayama H., *Confrontation of Powers in the Norman Kingdom of Sicily: Kings, Nobles, Bureaucrats and Cities*, in Saitta B. (a cura di), *Città e vita cittadina nei Paesi dell'area mediterranea: secoli XI-XV, Atti del convegno in onore di Salvatore Tramontana (Adrano, Bronte, Catania, Palermo 18-22 novembre 2003)*, Roma 2006, 541-552.
- Takayama 2008: Takayama H., *Religious Tolérance in Norman Sicily? The case of Muslims*, in Cuozzo E. et al. (a cura di), *Puer Apuliae: mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, Paris 2008, 623-636.
- Tamassia 1886: Tamassia N., *L'affratellamento. Studio storico-giuridico*, Roma et al. 1886.

- Taviani-Carozzi 1996: Taviani-Carozzi H., *La terreur du monde: Robert Guiscard et la conquête normande en Italie; mythe et histoire*, Paris 1996.
- Theotokis 2020: Theotokis G. (a cura di), *Warfare in the Norman Mediterranean*, Woodbridge 2020.
- Théry 2009: Théry J., «Atrocitas/enormitas». *Per una storia della categoria di «crimine enorme» nel basso Medioevo (XII-XV secolo)*, in *Quaderni Storici* 44, 2009, 329-375.
- Thomas 1991: Thomas Y., *L'institution de la majesté*, in *RS* 3-4, 1991, 331-386.
- Tocco 2012: Tocco F.P., *La Sicilia nei secoli XII-XIV: riassetto dell'habitat e abbandono di antichi insediamenti*, in Panero F., Pinto G. (a cura di), *Assetti territoriali e villaggi abbandonati (secoli XII-XIV)*, Cherasco 2012, 185-203.
- Tocco 2018: Tocco F.P., *Coesistenza e acculturazione nella Sicilia normanno-sveva*, in Bocuzzi M., Cordasco P. (a cura di), *Civiltà a contatto nel Mezzogiorno normanno svevo: economia, società, istituzioni: atti delle ventunesime giornate normanno-sveve, (Melfi, Castello federiciano, 13-14 ottobre 2014)*, Bari 2018, 39-78.
- Tolan 2002: Tolan J.V., *Saracens: Islam in the Medieval European Imagination*, New York 2002.
- Toomaspoeg 2009: Toomaspoeg K. (a cura di), *Decimae. Il sostegno economico dei sovrani alla Chiesa del Mezzogiorno nel XIII secolo*, Roma 2009.
- Tramontana 1975: Tramontana S., *Qualche considerazione su aspetti, anche religiosi, della questione ebraica nell'età di Roberto il Guiscardo*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973)*, Roma 1975 (rist. Bari 1991), 263-277 (da cui si cita).
- Tramontana 1977: Tramontana S., *Popolazione, distribuzione della terra e classi sociali nella Sicilia di Ruggero il Gran Conte*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno. Relazioni e comunicazioni nelle Seconde Giornate normanno-sveve, (Bari, maggio 1975)*, Roma 1977 (rist. Bari 1991), 223-280 (da cui si cita).
- Tramontana 1981: Tramontana S., *Gestione del potere, rivolte e ceti al tempo di Stefano di Perche*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate normanno-sveve. (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979)*, Bari 1981, 79-101.
- Tramontana 1983a: Tramontana S., *La monarchia normanna e sveva*, in Gallasso G. (a cura di), *Storia d'Italia. III. Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983, 437-810.
- Tramontana 1983b: Tramontana S., *Ceti sociali e gruppi etnici*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve. (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981)*, Bari 1983, 147-163.
- Tramontana 1987: Tramontana S., *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, in Di Stefano G. (a cura di), *L'organizzazione della Chiesa in Si-*

- cilia nell'età normanna: Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985)*, Mazara del Vallo 1987, 21-40.
- Tramontana 1995: S., *Sant'Agata e la religiosità della Catania normanna*, in Zito G. (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*, Torino 1995, 189-202.
- Trombetti Budriesi 1992: Trombetti Budriesi A.L., *Sulle Assise di Ruggero II*, in Fonseca C.D. et al. (a cura di), *Unità politica e differenze regionali nel regno di Sicilia. Atti del convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989)*, Galatina 1992, 63-83.
- Trombetti Budriesi 2005: Trombetti Budriesi A.L., *Excadencia*, in Federico II: enciclopedia federiciana, Roma 2005 (online).
- Tronzo 1997: Tronzo W., *The Cultures of his Kingdom: Roger II and the Cappella Palatina in Palermo*, Princeton (New Jersey, U.S.A), 1997.
- Türk 2006: Türk E., *Pierre de Blois: ambitions et remords sous les Plante-genêts*, Turnhout 2006.
- Turner 1986: Turner R.V., *Les Anglo-Normands et la Sicile*, in *Études normandes*, 35.3, 1986, 39-60.
- Udovitch 1999: Udovitch A.L., *Juifs et Musulmans en Sicile aux XI^e-XIII^e siècles: Espace et communication*, in *Hespéris-Tamuda* 37, 1999, 15-30.
- Vacca 2000: Vacca S., *La Legazia Apostolica nel contesto della *societas christiana**, in Vacca S. (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma 2000, 23-67.
- Vaggioli 2003: Vaggioli M.A., *Note di topografia nella Sicilia medievale: una rilettura della *Jarīda* di Monreale (divisa Battallarii, divisa Fantasine)*, in Corretti A. (a cura di), *Atti delle Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'area Elima (Erice, 1-4 dicembre 2000)*, III, Pisa 2003, 1247-1317.
- Vagnoni 2017: Vagnoni M., *Dei gratia rex Sicilie. Scene di incoronazione divina nell'iconografia regia normanna*, Napoli 2017.
- Vagnoni 2019: Vagnoni M., *Epifanie del corpo in immagini dei re di Sicilia (1130-1266)*, Pisa 2019.
- Varvaro 1981: Varvaro A., *Lingua e storia in Sicilia. Dalle guerre puniche alla conquista normanna*, Palermo 1981.
- Vassis, Polemis 2026: Vassis I., Polemis I., *Ένας Έλληνας εξόπιζορ ζηην Μάληα ηος δωδεκάηος αιώνα*, Atene 2016.
- Vitolo 1990: Vitolo G., *Vescovi e diocesi*, in Galasso G., Romeo R. (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, III, Napoli 1990, 75-151.
- Vitolo 1999: Vitolo G., *Vescovi e diocesi nel Mezzogiorno medievale: lo stato delle ricerche*, in Luongo G. (a cura di), *Munera parva: studi in onore di Boris Ulianich*, I, Napoli 1999, 427-441.
- Walker 2007: Walker L., *Populating the medieval upland landscape of Troina: a review of published documentary sources for the 9th-15th centu-*

- ries, in Fitzjohn M. (a cura di), *Uplands of ancient Sicily and Calabria: the archaeology of landscape revisited*, London 2007, 115-142.
- Wansbrough 1967: Wansbrough J., *A Judaeo-Arabic Document from Sicily*, in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 30.2, 1967, 305-313.
- Watt 1992: Watt J.A., *Jews and Christians in the Gregorian decretals*, in *Studies in Church History* 29, 1992, 93-105.
- Wettinger 1986: Wettinger G., *The Arabs in Malta*, in Newman J.H. (a cura di), *Malta: Studies of its Heritage and History*, Malta 1986, 87-103.
- Wettinger 2008-2011: Wettinger G., *Malta in the High Middle Ages*, in *Melita historica* 15, 2008-2011, 367-390.
- White 1938: White L.T., *Latin monasticism in Norman Sicily*, Cambridge (Massachusetts) 1938, trad. it. *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, Catania 1984 (da cui si cita).
- Wieruszowski 1963: Wieruszowski H., *Roger II of Sicily, Rex-Tyrannus, in Twelfth-Century Political Thought*, in *Speculum* 38, 1963, 46-78.
- Wolf 2018: Wolf K., *Sostegni, saccheggi, schiavi: relazioni tra cristiani e musulmani all'ombra delle conquiste normanne*, in Boccuzzi M., Cordasco P. (a cura di), *Civiltà a contatto nel Mezzogiorno normanno svevo: economia, società, istituzioni: atti delle ventunesime giornate normanno-sveve, (Melfi, Castello federiciano, 13-14 ottobre 2014)*, Bari 2018, 169-218.
- Wood 2006: Wood S., *The Proprietary Church in the Medieval West*, Oxford 2006.
- Zecchino 1980: Zecchino O., *Le Assise di Ruggiero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale*, Napoli 1980.
- Zecchino 1984: Zecchino O., *Le Assise di Ruggiero II. I testi*, Napoli 1984.
- Zeldes 2013: Zeldes N., *The Jewish Presence in Sicily as Reflected in Medieval Sicilian Historiography*, in Simonson S., Shatzmiller J. (a cura di), *The Italia Judaica Jubilee Conference*, Leiden 2013, 247-260.
- Zenker 1964: Zenker B., *Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159*, Würzburg 1964.
- Zerbi 1980: Zerbi P., *Papato, Impero e respublica christiana dal 1187 al 1198*, Milano 1980.
- Zerbi 1983: Zerbi P., *Papato e Regno meridionale dal 1189 al 1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna et età sveva. Atti delle 5e giornate normanno-sveve. Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981*, Bari 1983, 49-73, anche in Zerbi P., *Ecclesia in hoc mundo posita. Studi di storia e storiografia medioevale*, a cura di Alberzoni M.P., Milano 1993, 173-200 (da cui si cita).
- Zito 2009: Zito G., *Sicilia*, in Zito G. (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, Città del Vaticano 2009, 27-165.
- Zoric 1998: Zoric V., *Arx praeclara quam Palatium Regale appellat. Le sue origini e la prima Cappella della corte normanna*, in *Schede medievali* 34/35, 1998, 31-140.

INDICE DEI NOMI

- 'Abd al-Mula: v. Abdilmule*
Abd al-Salām: v. Abdisalemo
Abdiliabar: 108
Abdilmule ('Abd al-Mula), gaytus: 102
Abdisalemo ('Abd al-Salām), gaytus: 108
Abū l- 'Abbās: 76
Abū l-Faḍl: 76
Abū l-Qāsim 'Alī b. Hammūd: v. Chamut
 Abulafia, D.: 27; 137
 Abulafia, A.S.: 239; 240; 241
 Acconcia Longo, A.: 264
 Adamo, figlio di Adelicia contessa di Collesano e Adernò: 185
 Adelasia, contessa di Sicilia: 20; 41; 42; 43; 176; 270
 Adelicia, contessa di Collesano e Adernò: 185; 192; 193; 197; 214
 Adriano IV, papa: 41; 57; 60; 61; 134; 136; 164; 192
 Agnello, G.M.: 210
 Agostino d'Ipbona: 238
 d'Aiello: v. Giovanni; Matteo; Nicolò.
 Alaggio, R.: 219;
 Alano Anglico: 241; 243
 Alberto, vescovo di Agrigento: 83; 92; 94; 95
 Alcherio, arcivescovo di Palermo: 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42
 Alessandro di Telese: 5; 47; 49; 130; 132
 Alessandro II, papa: 19; 33; 35; 43; 239; 241
 Alessandro III, papa: 24; 61; 66; 68; 71; 72; 73; 124; 139; 140; 143; 146; 147; 158; 159;
 160; 161; 163; 196; 199; 240; 248; 271
 Alessandro, abate di S. Maria *de Ligno*: 78
 Alessandro, notaio regio: 166
 d'Alife: v. Rainulfo.
 Altavilla: v. Goffredo; Bartolomeo, Goilfredo; Guglielmo "Braccio di ferro"; Matilde; Simone; Tancredi.
 Amato di Montecassino: 4; 5; 231
 Ambrogio, abate di S. Bartolomeo (Lipari): 268; 269; 270
 Amico, V.M.: 2; 124; 188; 212; 213
 Anacleto II, antipapa: 20; 21; 22; 31; 45; 46; 48; 49; 50; 158; 260; 261; 268; 271
 Andenna, C.: 156
 Andrea *Bulgariensis*, canonico della Cattedrale di Agrigento: 96
 Angerio (Anserio), vescovo di Catania: 41; 44; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178;
 180; 182; 183; 198; 201; 211; 215
 Anna, madre di Grisando, chierico: 264
 von Annweiler: v. Markwald
 Ansaldo, castellano del palazzo reale: 105; 113
 Anselmo di Rodi, monaco di S. Agata (Catania): 190
 Anserio, vescovo di Catania: v. Angerio

- Apollonio, regio giustiziere: 224;
 Ardizzone, C.: 203
 Ardizzone, F.: 32
 Arduino, priore di S. Maria di Bagnara e vescovo di Cefalù: 53
 Arcifa, L.: 248
 Aristippo: v. Enrico
 Arnaldo di *Rassach*, arcivescovo di Monreale: 137
Aschetillus, magister, arcidiacono di Catania: 190
 Augerio, vescovo di Agrigento: v. Ruggero
 Augustín, A.: 243
 Avenel: v. Rainaldo
 Balduino, vescovo di Siracusa: 205; 214; 216
 Baldwin, arcivescovo di Canterbury: 155
 Barberi, G.L.: 18
 Baronio, C.: 60; 192; 213
Bartholomeus de Ieremia: 113
 Bartolomeo d'Altavilla, figlio di Goffredo d'Altavilla: 182
 Bartolomeo da Brescia: 242
 Bartolomeo, vescovo di Agrigento e arcivescovo di Palermo: 31; 68; 71; 75; 78;
 79; 80; 81; 83; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 149; 150; 151; 154; 220; 264
 Basdevant-Gaudemet, B.: 105
 Basilio: 76
 Basilio, figlio dell'ammiraglio Michele: 199
 Becker, J.: 37; 38; 39; 40; 118; 119; 120; 136; 174; 175; 176; 177; 206; 207; 228; 233;
 259; 260
 Bellafiore, G.: 77
Bellesmensis: v. Roberto.
Benavert (Ibn 'Abbad): 112
 Benjamin da Tudela: 249
Berardus de Ferro: 118
 Bercher, H.: 137
 Bernardo di Clairvaux: 21
 Bernardo, vescovo di Catania: 171; 191; 192; 193; 195
 Berto, L.A.: 231
 Besta, E.: 5; 55; 58
 Biondi, C.: 205
 Birk, J.C.: 231
 de Blois: v. Guglielmo; Pierre.
 Blumenthal, U.R.: 265
de Boczo: v. Giovanni.
 Bona, madre di Gualtiero (II) "Offamilio", arcivescovo di Palermo: 67; 74
 Bonacasa Carra, R.M.: 137
 Bonadies: v. Michelangelo
 Bonello: v. Guglielmo; Matteo
 Borsari, S.: 103
 Boso (Bosone), vescovo di Cefalù: 65; 134; 271
 Bosone, vescovo di Cefalù: v. Boso.

Bottazzi, M.L.: 201
 Boyd, C.E.: 266
 Bresc, H.: 136; 180; 205; 229; 230; 245; 249; 250
 Brodbeck, S.: 137; 201
 Brühl, C.: 40; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 59; 60; 61; 96; 118; 121; 136; 189; 214; 216; 247
 Brundage, J.A.: 243; 248; 246
Bulgariensis: v. Andrea
 Burcardo di Worms: 238; 239
 Buresi, P.: 201
 Burgundio, giustiziere: 99
 Bussi, E.: 241
 Busuttil, J.: 131; 132
Buttillerii: v. Roberto.
 Cahen, C.: 16; 145
 Calasso, F.: 272
 Callisto II, papa: 33; 35; 38; 43; 48; 257
 Canosa, R.: 229
 Cantarella, G.M.: 15; 45; 60; 230
 Capialbi, V.: 175
 Capo, L.: 5
 Capobianco, G.F.: 145
 Capparone: v. Guglielmo
 Capra: v. Giordano
 Carati, A.: 123
 Caravale, M.: 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 60; 145
 Carlo I d'Angiò, re di Sicilia: 1
 Caro, arcivescovo di Monreale: 137; 170; 203
 Carocci, S.: 145; 146; 246; 272
 Caruso, A.: 145
 Caruso, S.: 255
 Caspar, E.: 18; 20; 47; 49
 Cassandro, G.: 14
 Catalano, G.: 19
 Catalioto, L.: 3; 203; 247; 268; 269; 270
 Celestino III, papa: 25; 78; 126; 134; 266
 Cerrito, M.: 33; 34; 36; 93; 139; 140; 160; 161; 163; 164; 165; 173
 Chalandon, F.: 13; 54; 56; 59; 60; 62; 64; 108; 158; 217
Chamut (Abū l-Qāsim 'Alī b. Hammūd): 83
 Chevedden, P.E.: 230
 Chiffolleau, J.: 100
 Cilento, N.: 231
 Cipriano, abate del monastero di S. Salvatore di Mese: 146; 152
 Cironius, I.: 243
Claritia, figlia di Giordano Capra: 95
 Clemente III, papa: 1; 25; 125; 161; 163; 164; 165; 223; 265
 Clementi, D.: 5
 Cohen, J.: 238

Collura, P.: 2; 79; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 101; 102; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 149
de Columento: v. Rinaldo
Condorelli, O.: 174
Conte, cardinale: 48
Conte, E.: 246
Corrao, P.: 235; 273
Corsi, P.: 253
Cortese, E.: 22; 275
Costa, P.: 237
Costantino d'Aiello: 194
Costanza d'Altavilla, regina di Sicilia e imperatrice: 1; 9; 24; 25; 26; 27; 71; 79; 80; 81; 115; 224
Cotts, J.D.: 194
Cracco Ruggini, L.: 9
Cristoforo, ammiraglio: 42; 61
Cuozzo, E.: 17; 118; 145; 230
Cusa, S.: 37; 45; 51; 53; 59; 76; 134; 153; 156; 166; 178; 179; 184; 189; 191
D'Alessandro, V.: 19; 59; 234
D'Angelo, E.: 5; 13
D'Angelo, F.: 119; 137
De Bartholomaeis, V.: 5
De Grossis, G.B.: 173; 177; 179; 182; 183; 185; 186; 188; 192; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 248; 272
De Nava, L.: 5
De Robertis, A.N.: 26
De Simone, A.: 22; 272
Dechille, regio camerario: 72
Del Giudice, M.: 125; 137; 152; 154
Del Treppo, M.: 165
Delle Donne, F.: 5; 21; 67; 232
Dekkers, R.: 270
Delogu, P.: 17; 18; 22
Desiderio, abate di Montecassino (Vittore III, papa): 5
Di Giacomo, C.: 217
Di Giovanni, V.: 137
Di Marzo Ferro, G.: 213
Di Marzo, G.: 215
Di Meo, A.: 176
Doxopatres: v. Nilo.
Drell, J.H.: 229
Drogo (Drogone), vescovo di Agrigento: 83; 85; 91; 92; 94
Drogone, vescovo di Agrigento: v. Drogo
Du Cange, C.: 89; 113; 179
Durante di Brindisi: 155
Elze, R.: 20; 49
Engels, D.: 231

- Enrico Aristippo: 59; 192
 Enrico da Susa, cardinale Ostiense: 240
 Enrico del Vasto, conte: 108; 183; 215
 Enrico di Tirone: 123
 Enrico V, Imperatore: 213
 Enrico VI, re di Sicilia e Imperatore: 1; 9; 24; 25; 71; 79; 80; 81; 115; 170; 202; 203
 Enrico, figlio di Filippa moglie di Roberto di Vizzini: 168
 Enzensberger, H.: 24; 35; 40; 60; 66; 72; 74; 75; 76; 142; 167; 181; 221; 231; 266
 Eremburga (Eremberga): moglie di Ruggero I conte di Sicilia: 87; 210
 Eugenio III, papa: 54; 57; 60
de Ferro: v. Berardus; Johannes.
de Fesca: v. Ruggero; Ugo.
 Falcone di Benevento: 5; 47; 48; 49; 50
 von Falkenhausen, V.: 3; 12; 60; 156; 188; 189; 228; 229; 233; 256; 258; 259; 260; 261; 262
 Falletta, S.: 137
 Fasoli, G.: 196; 197; 203; 272
 Fazello, T.: 213; 217
 Federico I, Imperatore: 24; 25; 158
 Federico II, re di Sicilia e Imperatore: 1; 9; 19; 25; 26; 27; 28; 60; 80; 81; 116
 Feniello, A.: 93
 Ferdinando II, re d'Aragona e di Sicilia: 18
 Ferraù, G.: 231
 Filingeri, G.: 137
 Filippa, moglie di Roberto di Vizzini: 168
 Fiori, A.: 40
 Fiorini, S.: 131; 132; 135
 Flori, J.: 230
 Fodale, S.: 15; 18; 19; 181; 182
 Fonseca, C.D.: 3; 14; 15; 17; 18; 19; 253
 Forlin Patrucco, M.: 10; 11
 Fornasari, G.: 18; 265
 Franceschini, E.: 192
 Freccia, M.: 145
 Freidenreich, D.M.: 237; 239; 241; 243
 Freund, S.: 64
 Gaderisi: v. Giovanni.
 Gaetani, O.: 186; 188
 Galdi, A.: 187
 Gams, P.B.: 33; 38; 53; 85; 91; 92; 94; 96; 182; 188; 192; 198; 201; 202
 Garofalo, L.: 44; 77; 189; 190
 Garufi, C.A.: 5; 16; 42; 52; 71; 73; 75; 77; 78; 94; 102; 107; 123; 124; 125; 134; 138; 139; 140; 142; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 176; 178; 183; 185; 188; 190; 191; 194; 197; 198; 203; 213; 215; 247; 263; 268; 271
 Gaudemet, J.: 265
 Geis, L.: 68

- Gelasio II, papa: 94
 Gentile, vescovo di Agrigento: 62; 65; 70; 85; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104;
 105; 106; 107; 108; 109; 113; 123; 218; 219; 220; 234
 Gerardo *Roussos*, monaco: 189
 Gerardo, vescovo di Messina: 52
 Gerlando, vescovo di Agrigento: 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 106
 Geroldo di Lentini, stratigoto: 184
 Giannone, P.: 145
 Gilberto, conte di Gravina: 62
 Gilberto, rettore di S. Margherita: 92; 93
 Gilchrist, J.: 238; 239; 241
 Giordano Capra: 95; 96
 Giordano d'Altavilla: 37; 176; 210
 Giordano, N.: 137; 170
 Giorgio d'Antiochia: 131; 184; 234; 264
 Giorgio Maniace: 186; 258
 Giovanna d'Inghilterra, regina di Sicilia: 124; 153
 Giovanna, nipote di Bartolomeo vescovo di Agrigento e arcivescovo di Palermo: 68; 114
 Giovanni (I) (Ἰβέν, *Joannes, Julianus, Yvenus, Ivanus*) vescovo di Catania: 171;
 188; 189; 190; 191
 Giovanni Calomeno: 152
 Giovanni Cicala: 180
 Giovanni d'Aiello, vescovo di Catania: 65; 171; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199
 Giovanni *de Boczo*: 53
 Giovanni di Messina: 201; 247
 Giovanni di Napoli, cardinale: v. *Iohannes Neapolitanus*.
 Giovanni di Ripa: 101; 102
 Giovanni di Roccaforte: 198
 Giovanni di Salisbury: 53; 54
 Giovanni Gaderisi, cardinale: v. *Iohannes Neapolitanus*
 Giovanni Malcovenant: 169; 193
 Giovanni Pellegrino: 107
 Giovanni Teutonico: 242
 Giovanni VIII, papa: 18
 Giovanni, abate e vescovo di Lipari-Patti: 44; 269; 274
 Giovanni, arcidiacono di Catania: 183
 Giovanni, arcivescovo di Bari: 96; 192
 Giovanni, figlio del notaio Nicola: 101
 Giovanni, fratello di Gualtiero (II) "Offamilio" arcivescovo di Palermo: 67; 71
 Giovanni, fratello di Guglielmo abate del monastero di S. Maria la Nuova
 (Monreale) e arcivescovo di Monreale: 154
 Giovanni, marito di Giovanna nipote di Bartolomeo vescovo di Agrigento e
 arcivescovo di Palermo: 114
 Giovanni, notaio: 182
 Giovanni, vescovo di Aversa: 52
 Giovanni, vescovo di Malta: 133; 134; 135; 136

- de Giovanni-Centelles, G.: 19
Giozo: 188
 Giraldo, vescovo di Mileto: 175; 176
 Giustiniano, imperatore: 11; 258
 Goffredo d'Altavilla: 176; 182
 Goffredo *de Battallario*: 154
 Goffredo *de Marturano*: 170; 203
 Goffredo *de Moach*: 71
 Goffredo *Francigena*: 67
 Goffredo Malaterra: 4; 18; 31; 32; 33; 84; 86; 113; 117; 118; 129; 130; 132; 171; 172; 205; 206; 207; 231;
 Goffredo Malcovenant: 169
 Goffredo, *secretus*: 200; 262
 Goffredo, vescovo di Messina: 213
 Goilfredo d'Altavilla, figlio di Goffredo d'Altavilla: 182
 Graffeo: v. Ola.
 Grasso, A.M.: 138
 Graziano: 238; 239; 240; 241
 Gregorio Ceccano, cardinale: v. Conte, cardinale.
 Gregorio I "Magno", papa: 9; 10; 240
 Gregorio VII, papa: 15; 33; 34; 35; 43; 239; 241; 257
 Gregorio IX, papa: 60; 240
 Gregorio, R.: 16; 96; 272
 Grisando, chierico: 264
 Grossi, P.: 173
 Gualtiero (I), arcivescovo di Palermo: 31; 40; 41; 42; 43
 Gualtiero (II) "Offamilio", arcivescovo di Palermo: 31; 64; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 100; 109; 110; 111; 125; 133; 146; 147; 150; 154; 159; 220; 247; 262
 Gualtiero, abate di S. Lorenzo d'Aversa: 52
 Gualtiero, cantore di Siracusa: 214
 Gualtiero, vescovo di Agrigento: 44; 83; 95; 96; 97; 102; 213
 Gualtiero, vescovo di Malvito: 135
 Guarino, vescovo di Agrigento: 42; 83; 92; 93; 94; 95; 102; 213
 Guarino, vescovo di Siracusa: 205; 214; 216
 Guarna: v. Romualdo
 Guglielmo Bonello: 103
 Guglielmo Capparone: 116
 Guglielmo de Blois: 194; 195
 Guglielmo di Caltanissetta, monaco di S. Agata (Catania): 190
 Guglielmo di Mortain: 87
 Guglielmo di Mountzel: 178
 Guglielmo di Pavia, cardinale: 64
 Guglielmo di Puglia: 4; 5; 231
 Guglielmo di S. Eufemia, conte: 210
 Guglielmo di Tiro: 66; 192

- Guglielmo I, re di Sicilia: 22; 23; 54; 56; 59; 60; 61; 62; 66; 97; 98; 108; 122; 143; 183; 192; 198; 217; 218; 221; 233; 234; 235; 247; 262
- Guglielmo II, re di Sicilia: 1; 23; 24; 25; 57; 60; 62; 67; 68; 70; 71; 72; 75; 78; 79; 80; 81; 98; 100; 106; 107; 109; 110; 112; 113; 124; 137; 138; 139; 140; 142; 143; 146; 147; 148; 149; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 164; 165; 167; 168; 169; 193; 194; 197; 234; 236; 247; 248; 249; 262; 263; 272
- Guglielmo III, re di Sicilia: 1; 80; 81; 170; 224
- Guglielmo Malcovenant: 122; 221
- Guglielmo, abate del monastero di S. Eufemia: 177
- Guglielmo, abate di Santa Maria la Nuova (Monreale) e arcivescovo di Monreale: 137; 146; 149; 150; 152; 154; 155; 159; 163; 165; 168; 170
- Guglielmo, arcivescovo di Reggio-Calabria: 44
- Guglielmo, cantore di Reggio: 72
- Guglielmo, conte di Marsico: 223
- Guglielmo, figlio di Enrico di Tirone: 123
- Guglielmo, figlio di Filippa moglie di Roberto di Vizzini: 168
- Guglielmo, vescovo di Messina: 120
- Guglielmo, vescovo di Siracusa: 42; 205; 213; 214;
- Guglielmo, vescovo di Troia: 60
- Guglielmo d'Altavilla "Braccio di ferro", conte: 14
- Guillou, A.:
- Hageneder, O.: 100
- Harboun, H.: 249
- Haskins, C.H.: 51
- Hedentia*, moglie di Basilio, figlio dell'ammiraglio Michele: 199
- Herde, P.: 230; 242; 243; 244; 255; 256
- Hinschius, P.: 40
- Holtzmann, W.: 15; 19; 71; 126; 248; 249; 265; 266
- Houben, H.: 20; 21; 27; 47; 49; 229; 231; 249
- Hübner, H.: 270
- Hysell, J.: 232
- Iacobo* (Ἰάκωβος), abate di S. Maria di Vicari: 37
- Iacopo (Ἰάκωβος ἐπίσκοπος), vescovo: 180; 181; 257
- Ἰβέν: v. Giovanni (I), vescovo di Catania
- Ἰάκωβος ἐπίσκοπος: v. Iacopo, vescovo
- Ibn 'Abbad*: v. *Benavert*
- Ibn al-Athīr*: 235
- Ibn al-Thumna*: 232
- Ibn Jubayr*: 234
- al-Idrīsī*: 188; 235
- de Ieremia*: v. *Bartholomeus*
- Ilari, A.: 218
- Innocenzo II, papa: 20; 21; 22; 45; 46; 271
- Innocenzo III, papa: 25; 26; 27; 28; 80; 224; 240; 255; 262; 263
- Inveges, A.: 213
- Iohannes Neapolitanus* (Giovanni di Napoli, Giovanni Gaderisi), cardinale: 218; 219

Iohannes Peregrinus: v. Giovanni Pellegrino
 Ippolito, vescovo: 12
 Isabella, G.: 47
 Isabella, moglie di Giordano Capra: 95
Ivanus: v. Giovanni (I), vescovo di Catania
 Ivo di Chartres: 238
 Jamison, E.: 123; 134; 145; 155; 170; 202
Johannes de Ferro: 118
 Johns, J.: 12; 32; 51; 76; 137; 153; 156; 166; 168; 191; 227; 229; 233; 246; 247; 264
 Jordan, E.: 18
Julianus: v. Giovanni (I), vescovo di Catania.
Yvenus: v. Giovanni (I), vescovo di Catania.
 Kamp, N.: 2; 23; 27; 28; 33; 40; 43; 51; 67; 68; 71; 79; 80; 84; 115; 116; 118; 125; 126;
 136; 149; 154; 155; 170; 181; 188; 202; 203; 205; 217; 220; 222; 223; 224; 252; 271
 Kantorowicz, H.: 21; 27
 Kedar, B.Z.: 243
 Klewitz, H.W.: 33
 Köster, G.: 24
 Kuttner, S.: 242
 La Corte, G.: 137
Laborans, cardinale: v. Laborante.
 Laborante (*Laborans*), cardinale: 54
 Lanuino, priore di S. Stefano del Bosco: 41
 Laurent, V.: 11
 Lauxtermann, M.D.: 132
 Lauwers, M.: 266
 Lear, F.S.: 100
 Lello, G.L.: 137; 152; 154; 223
 Lemosse, M.: 100
 Léon, vescovo di Catania: 12
 Leone (III), vescovo di Catania: 12
 Leone (IV), vescovo di Catania: 201; 202; 203
 Leone III, Imperatore: 11
 Lima, A.I.: 137
 Linguanti, F.: 205
 Liutprando di Cremona: 12
 Löewenthal, L.J.A.: 67
 Lorenzo Ispano: 242
 Lorenzo, vescovo di Mazara: 117; 125
 Lorenzo, vescovo di Siracusa: 125; 205; 222; 223; 224
 Loschiavo, L.: 54
 Lotario III, Imperatore: 20
 Loud, G.A.: 13; 217; 229; 255; 263
 Luca, abate di S. Maria della Sambucina: 224
Luca, monaco: 189
 Luca, vescovo di Isola Capo Rizzuto: 181
 Lucas-Avenel, M.A.: 4; 171; 229

- Lucio III, papa: 125; 147; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 202; 223
Ludovico Platamone, vescovo di Siracusa: 209
Luttrell, A.T.: 128; 129; 130
Mabilia, moglie di Ruggero di Cantore: 114
Maccarrone, M.: 26; 27
Macheldis, badessa di S. Euplio (Calabria): 214
Maione di Bari: 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 68; 102; 122; 192
Malcovenant: v. Giovanni; Goffredo, Guglielmo, Maria, Roberto.
Mandalà, G.: 264
Mandalari, M.T.: 192
Mandra: v. Riccardo
Manfredi, re di Sicilia: 1
Manselli, R.: 18
Margherita di Navarra, regina di Sicilia: 62; 63; 97; 100; 106; 122; 138; 139; 148;
153; 164; 195; 197; 218
Margiotta Broglio, F.: 243
Maria Malcovenant: 166; 170
Marino, abate della S. Trinità di Cava: 60
Markwald von Annweiler: 240
Marongiu, A.: 22; 55
Marotta, badessa del monastero di S. Maria *de Latinis* (Palermo): 124
Marotta, madre di Matteo d'Aiello: 194
Martin, J.M.: 93; 145; 146; 231; 252; 253
de Marturano: v. Goffredo.
Massimiano, abate di S. Andrea al Celio e vescovo di Siracusa: 11
Mathieu, M.: 5
Matilde d'Altavilla, sorella di Ruggero II: 5
Matilde, figlia di Adelicia contessa di Collesano e Adernò: 185
Matteo Bonello: 102; 103; 217
Matteo d'Aiello: 58; 62; 65; 70; 71; 73; 97; 98; 99; 100; 123; 133; 134; 154; 159; 165;
193; 194; 195; 196; 218; 220; 234
Matteo di Salerno: v. Matteo d'Aiello.
Matteo, vescovo di Mazara: 117; 124; 125; 149
Matthew, D.: 145
Maurici, F.: 3; 137; 177
Maurizio, arcidiacono di Siracusa: 214
Maurizio, vescovo di Catania: 44; 171; 182; 183; 185; 186; 187; 188; 198; 215
Maurolico, F.: 217
Mazzarese Fardella, E.: 210; 229
Mellusi, G.G.: 3
Ménager, L.R.: 22; 36; 135; 179; 184; 253
Messana, V.: 9
Metcalfe, A.: 12; 62; 153; 230; 232; 245
Michelangelo Bonadies, vescovo di Catania: 178
Michele, ammiraglio: 199
Millunzi, G.: 138
Mineo, E.I.: 145; 234

Minieri Riccio, C.: 206
 Mirto, C.: 270
de Moach: v. Goffredo.
 Molinari, A.: 230; 231
 Mongitore, A.: 2; 33; 34; 36; 59; 78; 81
 Morello, M.: 248
 Morton, J.: 257
 Moscati, R.: 145
 Moscato di Aciri, figlio di Roberto *Buttillerii*: 155
 Moscone, M.: 264
 Moulet, B.: 258
 Muriella, moglie di Tancredi d'Altavilla, conte: 178
 Müßig, U.: 191
 Nef, A.: 13; 24; 44; 228; 229; 230; 231; 232; 234; 235; 236; 245; 246; 247; 249; 271;
 272
 Neiryndck, S.: 257
 Niccolò II, papa: 14; 15
 Nicodemo, arcivescovo di Palermo: 31; 33; 34; 35; 38; 39; 43; 147; 181; 257
 Nicola, ammiraglio: 184
 Nicola, arcivescovo di Messina: 138; 164
 Nicola, notaio: 101
 Nicola, padre di Matteo d'Aiello: 194
 Nicola, priore di S. Stefano del Bosco: 103
 Nicola, vescovo: 12
 Nicolò d'Aiello, arcivescovo di Salerno: 164
 Niese, H.: 145; 203
 Nilo Doxopatres: 127; 256
Ogerio, castellano: 224
 Ola Graffeo: 262
 Oldoni, M.: 5; 133
 Onorio II, papa: 20; 45
 Ostiense: v. Enrico da Susa
 Ottaviano, cardinale vescovo di Ostia: 26
 Pacaut, M.: 23; 158
 Pagano, monaco: 183
 Palumbo, P.F.: 45; 46; 49; 50; 80
 Panarelli, F.: 63; 66; 193; 194
 Parisio, vescovo di Siracusa: 121; 205; 214; 216
 Pasciuta, B.: 271; 274
 Pasquale II, papa: 33; 38; 40; 41; 43; 120; 209; 210; 211; 213
 Patricolo, G.: 264
 Pecchia, C.: 145
 Peñafort: v. Raimondo.
 Pennington, K.: 22; 239
Perche: v. Stefano.
 Peri, I.: 246
 Perisanidi, M.: 265

- Pertile, A.: 145
 Pertusi, A.: 127; 128; 130; 253
 Pescione, R.: 145
 Peters-Custot, A.: 90; 231; 233; 252; 253; 254; 255; 256; 261; 266
 Petralia, G.: 230; 246
Petrus Blesensis: v. Pierre de Blois
 Picasso, G.: 264
 Pierre de Blois: 68; 171; 193; 194; 195; 217
 Pietro da Eboli: 5; 70; 71; 194
 Pietro di Gaeta, suddiacono della Curia romana: 70
 Pietro di Mortain: 87; 88
 Pietro Indulfo: 156
 Pietro Pittore, *magister*: 156
 Pietro, arcivescovo di Brindisi: 155
 Pietro, arcivescovo di Palermo: 31; 38; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51
 Pietro, *gaytus*: 62; 97; 98
 Pietro, suddiacono, *rector patrimonii Siciliae*: 10
 Pietro, vescovo di Mazara e arcivescovo di Palermo: 71; 126
 Pirri, R.: 2; 33; 34; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 46; 49; 51; 53; 59; 60; 61; 75; 80; 81; 84; 85;
 88; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 102; 104; 110; 118; 120; 121; 124; 125; 126; 134; 135; 136;
 175; 178; 179; 181; 182; 183; 185; 186; 188; 189; 192; 193; 196; 198; 199; 202; 205;
 206; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 220; 221; 222; 223
 Pispisa, E.: 2
 Platamone: v. Ludovico
 Polemis, I.: 132
 Pontieri, E.: 4
 Prigent, V.: 12; 13
 Procopio, vescovo di Taormina: 181
 Quaglioni, D.: 240
 Raccuglia, S.: 177
 Raimondo di Peñafort: 240
 Rainaldo Avenel: 185
 Rainaldo da Pavia, monaco di S. Agata (Catania): 190
 Rainaldo, notaio: 78
 Rainolfo d'Alife: 5; 51
Rassach: v. Arnaldo
 Riccardo "Palmer", vescovo di Siracusa e arcivescovo di Messina: 62; 65; 98;
 109; 205; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 234
 Riccardo di Capua: 17
 Riccardo di Mandra, conte di Molise: 219
 Riccardo di San Germano: 5
 Riccardo I, re d'Inghilterra: 155
 Riccardo, *gaytus*: 77; 99; 100
 Rinaldo *de Columento*, abate: 53
 Rinaldo di Acquaviva, vescovo di Agrigento: 79; 108; 113;
 Rinaldo, vescovo di Bisignano: 151
 Rizzitano, U.: 12

- Rizzone, V.: 214
 Roberto *Buttillerii*: 155
 Roberto di Bellême: v. *Robertus Bellismensis*
 Roberto di Cremona: 193
 Roberto di Rocca: 224
 Roberto di Vizzini: 168
 Roberto II, principe di Capua: 48; 49
 Roberto il Guiscardo, duca di Puglia: 13; 14; 17; 33; 34; 35; 36; 37; 86; 210; 249; 257
 Roberto Malcovenant: 92; 93; 166; 170
 Roberto, figlio di Tancredi d'Altavilla conte di Siracusa: 212
 Roberto, presbitero e canonico della Cattedrale di Agrigento: 87; 88
 Roberto, vescovo di Catania: 171; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 247; 262
 Roberto, vescovo di Troina e Messina: 176; 180; 209
Robertus Bellismensis (Roberto di Bellême): 133
 Roboan, vescovo di Anglona: 156
 Rogalia, moglie di Goffredo d'Altavilla: 182
 Rognoni, C.: 3; 22; 131
 Romualdo Guarna (Romualdo Salernitano), arcivescovo di Salerno: 5; 47; 48; 49; 57; 60; 64; 68; 69; 97; 133; 134; 194; 196; 218; 220; 286
 Romualdo Salernitano: v. Romualdo Guarna
 Rossetti, G.: 265
 Ruggero (Augerio), vescovo di Agrigento: 83; 96; 97
 Ruggero *Achmet*: 51; 52
 Ruggero Borsa, duca di Puglia: 34; 36; 37; 135
 Ruggero d'Aiello: 194
 Ruggero di Cantore: 114
 Ruggero di Tarsia: 166; 170
 Ruggero *Fesca*, arcivescovo di Palermo: 31; 51; 52; 53
 Ruggero I, conte di Sicilia: 4; 9; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 42; 51; 52; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 92; 117; 118; 119; 120; 129; 130; 132; 135; 136; 168; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 180; 181; 182; 191; 196; 197; 199; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 216; 250; 257; 258; 259; 260; 268; 272
 Ruggero II, re di Sicilia: 1; 5; 9; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 31; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 59; 60; 61; 89; 97; 100; 109; 110; 121; 130; 131; 132; 135; 136; 158; 169; 175; 182; 183; 184; 185; 189; 191; 212; 214; 215; 216; 233; 234; 235; 256; 260; 261; 262; 268; 269; 270
 Ruggero III, duca di Puglia: 25
 Ruggero IV, duca di Puglia: 69
 Ruggero Sclavo: 108
 Ruggero, arcivescovo di Reggio-Calabria: 72; 97; 218
 Ruggero, vescovo di Catania: 202; 203
 Ruggero, vescovo di Siracusa: 205; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213
 Sabba, abate: 199; 200; 262
 Santamaria, N.: 145
 Scaduto, F.: 90
 Scaduto, M.: 257; 258; 260; 262; 263
 Scalia, G.: 172; 179; 180; 186

- Schiavo, D.: 188; 206
Schirò, G.: 137; 138
Schlichte, A.: 147
Schminck, C.U.: 100
Schlavo: v. Ruggero
Selvaggio, M.: 196
Sergi, G.: 267
Sibilla, regina di Sicilia: 1; 80
Sicardo da Cremona: 242
Sichelgaita, duchessa di Puglia: 36; 37; 249
Sigilberto di Gemblaux: 192
Silvestro, conte di Marsico: 143; 156; 218
Silvestro, figlio di Filippa moglie di Roberto di Vizzini; 168
Silvestro, figlio di Goffredo d'Altavilla: 182
Simeone (Simone), vescovo di Catania: 171; 201; 202; 203
Simone d'Altavilla, figlio di Ruggero II re di Sicilia: 189
Simone del Vasto, conte: 108
Simone, notaio: 143
Simone, vescovo di Catania: v. Simeone
Sipala Parachì, C.: 264; 265
Siragusa, G.B.: 60; 193
Sisinnio II, patriarca di Costantinopoli: 12
Smith, T.J.: 231
Sorrenti, L.: 23; 177
Sparti, A.: 3
Spata, G.: 138
Spinelli, G.: 257
Starrabba, R.: 118; 172; 185; 206; 207
Stefania, moglie di Guglielmo conte di Marsico: 223
Stefano di *Perche*, cancelliere e arcivescovo di Palermo: 31; 62; 63; 64; 65; 66;
67; 68; 69; 70; 99; 100; 122; 132; 133; 195; 219; 220
Stefano, abate di S. Salvatore di Calanna: 197
Stefano, vescovo di Mazara: 117; 118; 119; 120
Stefano, vescovo di Mileto: 136
Stelladoro, M.: 187
Stickler, A.M.: 265
Stürner, W.: 27
Suanus, vescovo di Catania: v. Giovanni (I)
Szàbo, T.: 246
Szpiech, R.: 243; 244
Tabacco, G.: 24
Takayama, H.: 56; 109; 121; 133; 221; 229; 233; 234
Tancredi da Bologna: 243
Tancredi d'Altavilla, conte di Siracusa: 178; 179; 182; 210; 211; 212
Tancredi, re di Sicilia: 1; 9; 24; 25; 71; 79; 80; 115; 155; 170; 193; 203; 220; 224
Taviani-Carozzi, H.: 13

- Teobaldo, abate di S. Maria la Nuova (Monreale): 112; 137; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 158
 Teodora di Gravina, contessa: 155
 Teodosio di Siracusa: v. Teodosio monaco
 Teodosio monaco (Teodosio di Siracusa): 127
 Teofilatto, notaio: 102
 Theotokis, G.: 230
 Théry, J.: 270
 Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury: 200; 201; 217
 Thomas, Y.: 100
 Timoteo, abate di S. Maria di Maniace: 148; 153
 Tocco, F.P.: 108; 229; 235; 236
 Tolan, J.: 240
 Tommaso, arcivescovo di Reggio Calabria: 157
 Toomaspoeg, K.: 90
 Tramontana, S.: 13; 15; 17; 36; 65; 186; 187; 188
 Tristano, vescovo di Mazara: v. Tustan
 Tromby, B.: 39
 Türk, E.: 68; 194
 Turner, R.V.: 51
 Tustan (Tristano, *Tustinus*), vescovo di Mazara: 73; 97; 104; 105; 117; 121; 122; 123; 124; 134; 146; 149; 151; 219
Tustinus, vescovo di Mazara: v. Tustan
 Uberto, vescovo di Mazara: 121
 Uberto, vescovo di Siracusa: 205; 214; 215
 Udovitch, A.L.: 249
 Ugo (Ugone), vescovo di Siracusa: 44; 183; 205; 214; 215; 216
 Ugo de Fesca, vescovo di Troia: 51
 Ugo Falcando: 5; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 97; 98; 99; 100; 102; 108; 122; 132; 133; 136; 188; 194; 195; 196; 217; 218; 219; 220; 231; 234; 236
 Ugo, arcivescovo di Palermo: 31; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 122
 Ugo, priore di S. Agata (Catania): 182
 Ugo, arcivescovo di Messina: 44; 260; 261
 Ugone, vescovo di Siracusa: v. Ugo
 Urbano II, papa: 15; 18; 38; 85; 86; 119; 120; 164; 172; 173; 174; 175; 177; 196; 208; 209; 210; 241; 255; 260
 Urso, vescovo di Agrigento: 83; 113; 114; 115; 116
 Vacca, S.: 19
 Vaggioli, M.A.: 169
 Vagnoni, M.: 21
 Varvaro, A.: 230
 Vassis, I.: 132
 del Vasto: v. Enrico; Simone.
 Vella, H.: 131; 132; 135
 Vitolo, G.: 2; 252
 Vittore III, papa: v. Desiderio, abate di Montecassino

Walker, L: 205
Wansbrough, J.: 250
Watt, J.A.: 240
Wettinger, G.: 128; 129; 130
White, L.T.: 46; 50; 73; 75; 138; 139; 140; 142; 147; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 156; 157;
160; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 177; 179; 180; 182; 183; 185; 188; 189; 193; 198;
202; 203; 268
Wolf, K.: 232; 233
Yvenus, vescovo di Catania: v. Giovanni (I)
Zecchino, O.: 100; 187
Zeldes, N.: 231; 249
Zenker, B.: 48
Zerbi, P.: 24; 25
Zito, G.: 181
Zoric, V.: 42, 44

INDICE DEI LUOGHI

Aci (*Iachium, Iatium*): 175; 177; 178; 186; 199
 Aciri: 155; v. Castello; S. Maria di Maccla
 Adernò: v. Adrano
Adragnum, casale: 167
 Adrano; 193; 197; 214; v. S. Elia Profeta; S. Lucia; S. Maria; S. Maria di *Robore Grosso*.
 Africa: v. *Ifriqiya*
 Agira: 44; 67; 198; 199; v. S. Filippo di Argirò.
 Agrigento: 2; 12; 42; 44; 49; 50; 57; 60; 62; 63; 65; 68; 70; 75; 78; 79; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 119; 120; 121; 123; 132; 133; 134; 149; 150; 151; 154; 164; 218; 219; 220; 247; 260; 265; v. Cattedrale; S. Giorgio; S. Gregorio, S. Margherita
 Aidone: 190
 Alcara Li Fusi: v. S. Barbaro di Demenna
Alcarie, bosco: 52
 Alesa (*Alesai*): 12
 Alfeo (*flumen de Pantano*), fiume: 211
Anaez: 208
 Anglona (oggi Tursi): 156; 262
 Aversa: 52; v. S. Lorenzo
 Avranches: 87
 Bagnara: 42; 53; 85; 91; 123; 134; 211; 214; v. S. Maria
 Baida, casale: 75; 150
 Bari: 32; 86; 96; 193
 Battellaro, castello, municipio: 113; 151
Belich: 119
 Benevento: 1; 20; 24; 46; 57; 60; 134; 192
 Besançon: 84
 Bisacquino, casale: 151; 166; 167; 170
 Bisanzio: v. Costantinopoli
 Bisignano: 151; v. S. Nicola di Campo
Bisir, casale: 119
 Bitetto: 143; 154
Bizinas: v. Vizzini
 Borgogna: 84
Boulleth, lago: 178
Bourginsem, casale: 51
 Brindisi: 155; v. porto; S. Spirito;
 Brolo: 258; v. S. Angelo.
 Brucato (Broccato), castello, feudo: 110; 221
Bulchar, casale: 143
 Burgio: v. S. Maria di *Refes*

- Buscemi: 223; v. S. Spirito
 Butera: 117; 208
 Caccamo: 75
 Calabria: 12; 37; 39; 42; 43; 47; 53; 78; 88; 90; 92; 102; 117; 134; 135; 143; 152; 167; 169;
 175; 177; 178; 207; 214; 233; 253; 254; 255; v. Castello di Aciri; Castello di S.
 Mauro; Reggio; S. Giovanni *Exocaliva*; S. Maria della Sambucina; S. Maria
 di Bagnara; S. Salvatore *de Mercello*
 Calanna: 197; v. S. Salvatore
Calatacerath: 119
 Calatafimi: v. *Kalataphime*
Calatatrasi: v. Calatراسي.
Calathatuba: 119
 Calatراسي (*Calatatrasi*), castello e municipio: 122; 125; 143; 144; 149; 169; 193; 221
Calces (*Karkes*), castello: 75; 110; 150
Caltaelfar: v. Catalfaro
 Cammarata: v. S. Maria
 Campania: 47; 192
 Capizzi: 134; v. S. Salvatore
 Cappella Palatina (Palermo): 44; 45; 51; 68; 97; 189; 190; 264
 Capua: 17; 48; 49; 54
Carene: 119
 Carini: 12
 Caronia: 139
Cassaro (Palermo): 213
Cassibile (*Cassibula*): 208
Cassibula: v. Cassibile
 Castel di Iudica: v. *Iudiz*
Castellionis, casale: 53
 Castello a mare (*Palatium vetus, maris castellum, castrum maris*), (Palermo): 76; 214
 Castello di Aci (*castrum Iacii*): v. Aci
 Castello di Aciri (Calabria): 155
 Castello di S. Marco (Valdemone): 99
 Castello di S. Mauro (Calabria): 169
Castellum superius (Palazzo reale), (Palermo): 44; 45
 Castrogiovanni (oggi Enna): 83; 175; 190; 197; 199; 228
Castrum maris: v. Castello a mare (Palermo).
Catal, casale: 86; 87
 Catalfaro (*Caltaelfar*): 208
 Catania: 2; 4; 11; 12; 27; 39; 41; 44; 46; 49; 50; 59; 65; 162; 164; 165; 171; 172; 173; 174;
 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191;
 192; 193; 194; 196; 197; 198; 200; 201; 202; 203; 211; 215; 218; 223; 228; 247; 248;
 262; 267; 272; 273; v. Cattedrale; S. Agata; S. Caterina; S. Maria Maddalena;
 S. Thomas Becket
 Cattedrale di Agrigento: 85; 88; 89; 95; 101; 106
 Cattedrale di Catania: 171; 173; 174; 178; 185; 186; 188
 Cattedrale di Mazara: 124
 Cattedrale di Mileto: 84

Cattedrale di Monreale: 137
 Cattedrale di Palermo: 32; 36; 45; 49; 59; 63; 65; 72; 73; 76; 77; 201; 249
 Cattedrale di Siracusa: 216
 Cava de' Tirreni: 60; 142; 154; 162; 170; v. S. Trinità;
 Cefalù: 2; 12; 27; 46; 49; 50; 53; 65; 68; 69; 96; 134; 158; 185; 214; 250; 260; 267; 270;
 271; 274
Cellarium, casale: 169
Centorba: v. Centuripe
 Centuripe (*Centorba*): 175
 Ceprano: 54
 Cerami: 31
Chanèa: 101; 102
 Collesano: 81; 185; v. S. Maria
Comicchi, casale: 167
Corcorache, fiume: 211
 Corinto: 186
 Corleone: 37; 43; 112; 143; 144; 150; 151; 153
Corubrichi, casale: 73; 123; 134
 Cosenza: 177
 Costantinopoli: 9; 11; 35; 79; 185; 186; 187; 251; 252; 253; 255; 257; 261
Cribellum (oggi sorgenti del Gabriele, Palermo): 156
Drepanon: v. Trapani
 Enna: v. Castrogiovanni.
Essina: 208
Fantasina, casale: 167
 Fiumefreddo: 180
 Fiumesecco: 180
 Francavilla di Sicilia: v. S. Salvatore di *Placa*.
 Francia: 205; 217
Gallo, casale: 36
 Germania: 20; 27; 28
 Gerusalemme: 44; 66; 183; 193; v. S. Sepolcro.
Giuliana: v. *Iuliana*
 Gozo, isola dell'arcipelago di Malta: 127; 129; 130; 131
 Gravina: 25; 26; 62; 155
Gulmos: 119
Iath: 119
 Iato, castello, municipio: 37; 125; 143; 144; 149
Ifriqiya: 12
Isbarha: v. Ispica
 Isola Capo Rizzuto: 181
 Isola delle Femmine: 143
 Ispica (*Isbarha*): 208
 Itala: 259; v. S. Pietro
 Italia: 25; 27; 35; 118; 232; 255
Iudiz (Iudica, *Iudith*), (oggi Castel di Iudica): 175, 197, 199
Iuliana (oggi Giuliana), casale: 167
Kalataphima (oggi Calatafimi): 123

- Kariani*, casale: 123
Karkes: v. *Calces*
Kronion: 12
Lacamuca, casale: 169
Lachabuca, casale: 167; 169; 170
 Laterano (Roma): 213
Lentina: v. *Lentini*
Lentini (*Lentina*, *Leontinoi*): 11; 12; 178; 184; 208; 214; 260
Leontinoi: v. *Lentini*
Lespexa: 208
 Licata: 51; 133
 Lilibeo (*Lilybaion*), (oggi Marsala): 11; 12; 105; 121
Limónos: 37
 Lipari: 2; 3; 11; 12; 44; 46; 49; 50; 158; 215; 250; 260; 267; 268; v. S. Bartolomeo
 Malta: 2; 11; 12; 60; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 164; v. Gozo
 Maniace: 138; 139; 148; 153; 154; 164; v. S. Maria
 Marsala: v. Lilibeo
 Marsico (oggi Marsico Nuovo): 143; 218; 223
Masara, mulino: 143
Masclarum, oppidum: v. *Mascali*
Mascali (*oppidum Masclarum*): 180; 182; 184; 189; 197;
 Mazara (oggi Mazara del Vallo): 2; 50; 57; 60; 65; 71; 73; 89; 97; 104; 105; 107; 108;
 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 132; 133; 134; 146; 149; 151; 164; 178;
 191; 206; 210; 219; 228; 258; 260; 266; v. Cattedrale; S. Michele
 Mazara del Vallo: v. Mazara.
 Mazzarino, casale: 216
 Melfi: 14; 120; 122; 209
 Messina: 2; 3; 11; 12; 44; 46; 47; 49; 50; 52; 56; 61; 99; 100; 109; 120; 138; 139; 143; 148;
 155; 156; 164; 169; 175; 176; 180; 184; 185; 186; 187; 189; 200; 201; 206; 209; 213;
 217; 220; 222; 259; 260; 261; 262; v. S. Clemente; S. Giacinto; S. Giovanni; S.
 Maria; S. Salvatore; S. Sepolcro; Stretto.
 Mezzojuso: 246
Michalchilfe, casale: 108
 Mileto: 39; 84; 136; 175; 176; v. Cattedrale; S. Euplio
 Mili: 259; v. S. Maria
Misecti, casale: 108
Misidacubayt: 97
 Misilmeri: 32; 36; 43; 76; v. S. Nicola.
 Modica: 208
 Molise: 219
 Monreale: 2; 23; 24; 70; 75; 109; 110; 112; 113; 124; 125; 137; 138; 139; 140; 142; 146; 147;
 149; 150; 152; 154; 155; 156; 157; 159; 160; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169;
 170; 201; 202; 203; 220; 222; 223; 262; 267; v. Cattedrale; S. Ciriaca.; S. Maria
 la Nuova, S. Silvestro
 Montecassino, monastero: 5; 44
 Montemaggiore Belsito: 75; v. S. Maria di Monte Maggiore.
 Motta Sant'Anastasia (*Sancta Anastasia*): 175; 197; v. *Sancta Anastasia*
 Mouse (oggi Simeto), fiume: 178; 179

- Muccarin*, casale: 108
 Naro, fiume: 97
 Naro: 51
 Neocastro (Nicastro, oggi presso Lamezia Terme): 39; 44
 Nicastro: v. Neocastro
 Nicotera: 39; 53; 78; 117
 Normandia: 19; 51; 118; 271
Notha: v. Noto
 Noto (*Notha*): 117; 208; 211; 224; 228; v. S. Lucia de *Montaneis*
 Oppido: 12
 Ostia: 26
 Oxford: 4
 Palermo: 1; 2; 4; 12; 23; 24; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45;
 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 72;
 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 97; 98; 99; 100; 109; 110; 111; 118; 122; 123; 125; 127;
 132; 133; 134; 136; 137; 143; 144; 146; 147; 150; 152; 154; 156; 159; 164; 168; 178; 181;
 184; 189; 190; 192; 194; 195; 196; 199; 201; 206; 213; 215; 218; 219; 221; 246; 247;
 248; 249; 257; 260; 262; 263; 264, v. Cappella Palatina; Cassaro; Castello a
 mare; *Castellum superius*; Cattedrale; *Cribellum*; S. Andrea; S. Giorgio;
 S. Giovanni degli Eremiti; S. Maria de *Latinis*; S. Maria de *Ligno*; S. Maria
 de *Marturano*; S. Maria dell'Ammiraglio; S. Maria la Pinta; S. Martino; S.
 Matteo; S. Nicola de *Kemunia*; S. Pietro; S. Salvatore; S. Spirito; Seralcadio
 Pantalica (*Pantegra*): 208
Pantano, flumen: v. Alfeo
Parthenih: 119
 Paternò (*Paternon*): 175; 183; 199; 215; 262; v. S. Maria di Giosafat; S. Maria Mag-
 giore; S. Nicola
Paternon: v. Paternò
 Patti: 2; 3; 27; 46; 49; 50; 158; 185; 203; 215; 247; 260; 267; 268; 269; 270; v. S. Sal-
 vatore
 Petralia: 31
 Piazza Armerina: 185; v. S. Andrea
 Pisa: 31
 porto di Brindisi: 155
 Prizzi: 103; 115; v. S. Cristoforo; v. S. Michele
 Provenza: 205
 Puglia: 19; 25; 26; 37; 47; 51; 143; 167; 177; 253
Rachaliob, casale: 51
Rackalstephani: 81
Rahal Sulle, casale: 108
Rahalcharres, casale: 97
Ramelia: 114
Rasgadèn, casale: 51
 Ravenna: 202; 203
 Reggio (oggi Reggio Calabria): 12; 41; 44; 72; 97; 98; 152; 157; 218; 255; v. S. Gio-
 vanni *Exocaliva*, S. Salvatore de *Mercello*.
 Reggio Calabria: v. Reggio
Rendicella, casale: 167

- Reno, fiume: 17
 Roma: 10; 12; 15; 20; 28; 31; 33; 35; 45; 57; 65; 67; 68; 70; 72; 78; 85; 91; 122; 132; 133; 136; 158; 159; 163; 164; 165; 173; 174; 213; 219; 222; 230; 251; 252; 255; 256; 261
 Rouen: 63; 118
 S. Agata, monastero e cattedrale (Catania): 4; 171; 173; 175; 176; 180; 182; 188; 196; 198
 S. *Anastasia, castrum*: v. Motta S. Anastasia
 S. Andrea al Celio, monastero (Roma): 11
 S. Andrea di Piazza Armerina, chiesa: 185
 S. Andrea, chiesa (Palermo): 45
 S. Angelo di Brolo, monastero: 258
 S. Angelo di Campo, chiesa (Brindisi): 155
 S. Anna di *Galat*, chiesa (Tortorici, Messina): 120; 262
 S. Barbaro di Demenna (Alcara Li Fusi): 258
 S. Bartolomeo, monastero (Lipari): 44; 215; 250; 267; 268
 S. Caterina, chiesa (Catania): 185
 S. Ciriaca (S. *Kuriacia*, S. *Kuriagia*), chiesa (Monreale): 32; 139; 142; 143;
 S. Clemente, chiesa (Messina): 143
 S. Cosma di Gionata, monastero: 260
 S. Cristoforo, chiesa (Prizzi): 103
 S. Elia Profeta, chiesa (Adernò, oggi Adrano): 193
 S. Eufemia, monastero (Lamezia Terme): 41; 123; 134; 171; 172; 174; 175; 177
 S. Euplio, chiesa (Milazzo): 260
 S. Euplio, monastero (Mileto): 214
 S. Filippo di Argirò, monastero (Agira): 44; 67; 198
 S. Filippo di Fragalà o di Demenna, monastero (Frazzanò): 258; 259
 S. Filippo, chiesa (Adrano): 185
 S. Filippo, *villa*: 198
 S. Giacinto *in lingua Phari*, monastero (Messina): 175
 S. Giorgio, chiesa (Palermo): 45
 S. Giorgio, chiesa sita nel bosco di Villanova: 105
 S. Giorgio, monastero (Agrigento): 260
 S. Giorgio, oratorio (dipendenza del monastero di S. Filippo d'Argirò): 198; 199
 S. Giovanni τοῦ Ψυχροῦ, monastero: 180, 189
 S. Giovanni degli Eremiti, monastero (Palermo): 113; 114
 S. Giovanni di Murgo, monastero (Lentini): 260
 S. Giovanni di Psychrò: v. S. Giovanni τοῦ Ψυχροῦ
 S. Giovanni *Exocaliva*, monastero (Reggio Calabria): 152; 157
 S. Giovanni *prope castellum maris*, chiesa (Palermo): 76
 S. Giovanni, monastero (Messina): 259
 S. Gregorio, monastero e chiesa (Agrigento): 109; 110; 112; 113
 S. Ippolito, monastero: 259
 S. *Kuriacia*: v. S. Ciriaca
 S. *Kuriagia*: v. S. Ciriaca
 S. Lorenzo di Aversa, monastero: 52
 S. Lucia *de Montaneis*, monastero (Noto): 211; 212
 S. Lucia, monastero (Adernò, oggi Adrano): 193
 S. Lucia, monastero (Siracusa): 250

- S. Marco in Valdemone, castello: 99
 S. Margherita, chiesa (Agrigento): 92; 93
 S. Maria de *Latinis*, monastero (Palermo): 73; 123; 124; 134; 194
 S. Maria de *Ligno*, monastero (Palermo): 77; 125; 262
 S. Maria de *Marturano*, monastero (Palermo): 170; 203
 S. Maria de *Trimmilia*, monastero: 211
 S. Maria dell'Ammiraglio (la "Martorana"), chiesa (Palermo): 21; 156; 213; 260; 264
 S. Maria della Misericordia, chiesa: 76
 S. Maria della Sambucina (Calabria): 224
 S. Maria di Bagnara, monastero (Calabria): 53; 123; 211; 214
 S. Maria di Bordonaro, monastero: 262
 S. Maria di Cammarata, chiesa: 96
 S. Maria di Collesano, chiesa: 185
 S. Maria di Gala, monastero: 260
 S. Maria di Giosafat, monastero (Gerusalemme): 183; 198
 S. Maria di Giosafat, monastero (Paternò, Catania): 182; 183; 215
 S. Maria di Maccla, chiesa (Acri): 143; 151; 169
 S. Maria di Malfinò, monastero (Messina): 206
 S. Maria di Maniace, monastero: 138; 139; 148; 153; 164
 S. Maria di Mili, monastero (Mili San Pietro): 259
 S. Maria di Monte Maggiore, chiesa (Montemaggiore Belsito): 75
 S. Maria di Patrisanto, chiesa: 188
 S. Maria di *Refes* (o di Rifesi), chiesa (Burgio): 109; 113; 114; 115
 S. Maria di *Robore Grosso*, chiesa (Adrano): 185
 S. Maria di Vicari, monastero: 37; 258; 259
 S. Maria e S. Giovanni Battista, chiesa (Stilo): 39
 S. Maria la Nuova, monastero e cattedrale (Monreale): 75; 110; 112; 113; 137; 138; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 158; 160; 161; 162; 262
 S. Maria la Pinta, monastero (Palermo): 260
 S. Maria Latina (o dei Latini), chiesa (Gerusalemme): 44; 198
 S. Maria Maddalena, cappella (Palermo): 76; 77
 S. Maria Maddalena, chiesa (Corleone): 167
 S. Maria Maddalena, chiesa (diocesi di Catania): 215
 S. Maria Maddalena, monastero (Tripoli di Siria): 115
 S. Maria Maddalena, monastero: 107; 150
 S. Maria Maggiore, chiesa (Paternò): 183
 S. Maria, cappella (Sciacca): 101
 S. Maria, (Palermo): v. Cattedrale di Palermo
 S. Maria, chiesa (Adrano): 185
 S. Maria, chiesa (Oliveri): 260
 S. Maria, chiesa nella *villa* di S. Filippo: 198
 S. Martino delle Scale, monastero: 157
 S. Martino, chiesa (Palermo): 156
 S. Matteo Apostolo e SS. Senatore, Viatore e Cassiodoro, cappella (Palermo): 42; 213
 S. Matteo di Salerno, chiesa: 194
 S. Michele Arcangelo di Lisico, monastero: 259

- S. Michele Arcangelo, monastero (Troina): 259
 S. Michele, chiesa (dipendenza di S. Maria di Gala): 260
 S. Michele, chiesa (Prizzi): 115
 S. Michele, chiesa: 183
 S. Michele, monastero (Mazara): 260
 S. Nicola 'del presbitero Simone', chiesa (Paternò): 200
 S. Nicola *de Kemunia*, chiesa (Palermo): 77
 S. Nicola *de la Fico*, monastero: 259
 S. Nicola di Campo, chiesa (Bisignano): 151
 S. Nicola di Misilmeri, chiesa: 76
 S. Nicola di Paleocastro (Alcara Li Fusi): 259
 S. Nicola, chiesa: 114
 S. Nicola, monastero (diocesi di Siracusa): 211
 S. Nicolò di Gurguro, monastero: 260
 S. Nicolò di Pelleria: 260
 S. Pantaleone, chiesa: 76
 S. Pietro *de Impero*, chiesa: 76
 S. Pietro di Itala, monastero: 259
 S. Pietro e Paolo d'Agrò, monastero: 260
 S. Pietro, chiesa (Palermo): 42; 214
 S. Salvatore *de Mercello*, monastero (Reggio Calabria): 157
 S. Salvatore di Mese, monastero (Calanna): 146; 152; 197
 S. Salvatore di *Placa*, monastero (Francavilla di Sicilia): 259
 S. Salvatore di Telese, monastero (San Salvatore Telesino, Benevento): 5
 S. Salvatore *in lingua Phari*, archimandritato (Messina): 175; 180; 189; 260; 261
 S. Salvatore Telesino: v. S. Salvatore di Telese.
 S. Salvatore, chiesa (Capizzi): 134
 S. Salvatore, monastero (Palermo): 260
 S. Salvatore, monastero (Patti); 267; 268
 S. Sepolcro, chiesa (Gerusalemme): 193
 S. Sepolcro, chiesa (Messina): 156
 S. Silvestro, chiesa (Monreale): 143; 150
 S. Spirito, chiesa (Brindisi): 155
 S. Spirito, monastero (Buscemi): 223
 S. Spirito, monastero (Palermo): 75; 76; 263
 S. Stefano del Bosco, monastero (Serra San Bruno): 41; 103; 178
 S. Teodoro, chiesa (Sciacca): 101
 S. Thomas Becket arcivescovo di Canterbury, chiesa (Catania): 200; 247; 248
 S. Trinità di Venosa, monastero: 194
 S. Venera, chiesa: 260
 S. Zaccaria, chiesa: 260
 Sciacca: v. S. Maria, S. Teodoro
 Scicli (*Sicla*): 208
Senure, casale: 167
 Seralcadio, quartiere di Palermo: 52
Seralkadi: v. Seralcadio
 Serra San Bruno: v. S. Stefano del Bosco.
Sibilliana: 121

- Sicla*: v. Scicli
 Simeto: v. *Mouse*
 Siracusa: 2; 10; 11; 12; 42; 44; 49; 50; 62; 63; 65; 97; 98; 109; 113; 121; 125; 127; 128; 164;
 165; 166; 178; 182; 183; 194; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 214; 215; 216;
 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 228; 234; 250; v. Cattedrale; S. Lucia; S.
 Nicola
 Siria: 66; 100
 Smirne: 186
 Sorrento: 194
 Spagna: 3; 19; 201
 Squillace: 39; 43; 88; 120; 209
 Ss. Elia e Anastasio di Carbone, monastero (Potenza): 156; 262
 Ss. Trinità, monastero (Cava de' Tirreni): 60; 142; 154; 162; 170
 Stilo: 39; v. S. Maria e S. Giovanni Battista
 Stretto di Messina: 130; 157; 261
Symbacara: 199
 Taormina: 12; 180; 181
 Taranto: 177; 186
 Termini (*Thermaí*), (oggi Termini Imerese): 11; 12; 43; 44
 Termini Imerese: v. Termini
 Terra di Lavoro: 167
Terrusium, casale: 167
Thermaí: v. Termini
 Tindari (*Tyndarion*): 11; 12
 Toledo: 3; 176; 261
 Tortorici: v. *Turturetum*
Trabolis: 119
 Trapani (*Drepanon*): 12
 Triocala (*Triokala, Trokalis*): 12
 Tripoli di Siria: 115
 Troia: 51; 60
 Troina: 2; 31; 184; 199; 205; 208; 259; v. S. Michele Arcangelo
Trokalis: v. Triocala
 Tropea: 39
Turbulim, fiume: 106
Turturetum (oggi Tortorici): 120
 Tuscia: 97
Tyndarion: v. Tindari
 Ungheria: 97
 Val di Mazara: 228; 258
 Val di Noto: 71; 228
 Valdemone: 100; 228; 248; 258; v. S. Marco.
 Venezia: 24
 Venosa: 194; v. S. Trinità;
 Vicari: 37; 38; 43; 258; 259; v. S. Maria;
 Villanova, bosco: 105; v. S. Giorgio.
 Vizzini (*Bizinas*): 168; 208

Editorial and publishing policies

Publishing proposals are to be submitted to the Director of the *History, Law & Legal History* series (director.hllh@unipa.it).

One or two Reviewers will evaluate each proposal by means of a double-blind peer-review process. If a revision of the work is requested, the Referees will ascertain if the Author has made the requested changes. If there are inconsistencies with the latter, the work will be submitted to the Scientific Board for a final evaluation.

On submission of their work, the Authors will declare that it is an original piece of work, which does not breach intellectual property or other rights. The Authors must also ensure that their book or chapter does not contain any libellous matter or violate any copyright or other intellectual property rights. The Authors are obliged to cite content from other appropriate sources in order to avoid plagiarism.

The Reviewers will behave in a fair and impartial manner; they will review the material in a timely manner and assist in improving the quality of a submitted proposal or typescript by reviewing the material with care, consideration and objectivity. The Reviewers will inform the Editorial board of any published or submitted content, which is similar to the material under review, or of any suspected plagiarism; they will also maintain the confidentiality of any information or material submitted during the review process.

The Director will: act in a fair and balanced way when carrying out their duties; devoid of discrimination; manage submissions in a timely manner; and treat all material as confidential. They will also provide guidance to the Authors regarding the expectations of the publication and the decision-making process regarding which books to publish, in turn is based on the quality and suitability for the said series.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY

1. Raimondo Santoro, *Per la storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.
3. Antonio Lindiner, *Credito immobiliare ai consumatori e obblighi di condotta degli intermediari*, 2021.
4. Ulrico Agnati and Mario Varvaro (eds.), *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History*, 2022.
5. Anna Maria Giomaro e Maria Luisa Biccari, *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, 2022.
6. Ornella Spataro, *Sindacato di legittimità costituzionale e legalità penale. Il delicato equilibrio tra ruolo della Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore negli itinerari giurisprudenziali più recenti*, 2022.
7. Vincenzo Roberto Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, 2022.

Finito di stampare nel mese di
novembre 2022
presso
Fotograph s.r.l.
Palermo

Editing e typesetting
Luminita Petac

Progetto editoriale e grafico
Luminita Petac
Paragraphics Soc. Coop.
per conto di NDF

In Sicilia, durante l'età normanna (1060-1194), la progressiva costruzione di un rinnovato apparato politico-istituzionale, cominciata a partire dalla conquista dell'isola, si svolse in parallelo con la ricostituzione dei distretti diocesani, definitivamente scomparsi a seguito del plurisecolare dominio musulmano. Questa monografia racchiude i risultati di una ricerca condotta con l'obiettivo di analizzare complessivamente le fonti superstiti relative ai vescovati siciliani, a partire dalla fine dell'XI secolo sino alle soglie del mutamento dinastico che sancì l'avvento dell'età sveva.

Nonostante la disomogeneità dei dati a disposizione, emerge come nel corso di poco più di un secolo, il ruolo svolto dalla gerarchia episcopale dell'isola fu di assoluto primo piano sotto più profili. Oltre agli *officia* connessi al ruolo di pastori delle singole comunità diocesane cui erano preposti, arcivescovi e vescovi operarono anche in veste di protagonisti qualificati nel trattare in seno alla corte regia i principali affari di governo e le più delicate questioni politico-diplomatiche che le vicende interne e internazionali del tempo ponevano. Lungi dal limitarsi a svolgere un ruolo meramente esecutivo, sia pure ad altissimo livello, soprattutto a partire dalla seconda metà del XII secolo molti presuli si dimostrarono capaci di contribuire a determinare la politica stessa dei sovrani siciliani, non raramente con esiti fondamentali per gli snodi storici dell'intero *Regnum*.

Fra l'altro, la Sicilia del tempo si caratterizzava per la composizione multi-etnica del suo tessuto sociale. La coesistenza entro un medesimo ambito territoriale di *Latini*, *Graeci*, *Iudaei* e *Saraceni* costituì un fenomeno senza eguali nel panorama coevo. Il volume, pertanto, si concentra anche sull'esame del delicato equilibrio nell'interazione fra vescovi e comunità religiose eterogenee, per tentare di cogliere le motivazioni e gli orientamenti di matrice ideologica che, come sempre accade, trovarono il modo di innervarsi nella realtà storica per mezzo di uno degli strumenti a ciò più congeniali: il diritto.